INDICE

ANALITICO ED ALFABETICO

DELLA

RACCOLTA GENERALE DELLE LEGGI

PER GLI STATI

DI

PARMA PIACENZA E GUASTALLA

DEGLI ANNI 1814 al 1835

COMPILATO

DA

S. F.

Volume Quarto.

PARMA

DALLA STAMPERIA CARMIGNANI

MDCCCXL.

GUIDA

DEL VOLUME QUARTO

***

P

Patrimonio *dello Stato* (Amministrazione del) È riunita all' Intendenza generale della Casa Imperiale. 6 *ag.* 1814 (v. 3, p. 77).
— Gli affari relativi al Patrimonio dello Stato sono trattati dalla 2.ª Divisione del Ministero. 19 *dett.* (ivi, *p.* 89).
— Sarà diretta da un Intendente generale colle Leggi e coi Regol. con cui lo erano i beni demaniali, salvo le disposizioni portate dal presente Regol. 5 *ott.* 1814 (ivi, *p.* 229).
— È posto a suo carico il mantenimento del fabbricato delle Orsoline di Piacenza. 25 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 125).
— Gli affari risguardanti al Patrimonio dello Stato saranno trattati dalla Presid. delle Finanze. 26 *dic.* 1816 (v. 9, *p.* 251).
— Il Patrimonio dello Stato è nelle attribuzioni della Presid. delle Finanze. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 158).
— Nuovo Regol. pel quale l' Amministrazione del Patrimonio è affidata sotto gli ordini del Presid. delle Finanze ad un Intendente il quale ha sotto di sè un Ispett., tre Ricevitori e degli impiegati subalterni. Le disposizioni del Regol. del 5 ott. 1814 non contemplate nel presente, rimangono in vigore. 8 *marz.* 1818 (v. 12, *p.* 67 e 79).
— Conserverà il *diretto dominio* sullo stabile denominato le *Ghiaie* la cui divisione potrà farsi tra gli uomini del Mezzano. 10 *lugl.* 1819 (v. 15, *p.* 19).
— Cederà gratuitamente ai comuni gli edifizi che potessero occorrere per l' alloggio delle brigate de' Dragoni. (V.) Cessando l' uso, gli edifizii stessi verranno retroceduti. 30 *sett.* 1819 (ivi, *p.* 224).
— Cederà al comune di Corniglio il castello di Corniglio colle sue pertinenze per servire ad usi d' amministrazione. 15 *febb.* 1820 (v. 16, *p.* 34).
— L' edifizio degli *Eremitani* coll' orto annessovi sarà dato in amministrazione al Patrimonio per servire di magazzini milit. 4 *marz.* 1820 (ivi, *p.* 77).
— Col 1.° genn. 1821 le cartelle delle contribuzioni e de' carichi civili saranno spedite direttamente all' Intendenza la quale le verificherà per fare, se fosse d' uopo, i necessari reclami, e procederà poscia al ripartimento delle quote da assegnarsi ad ogni affittuario dovendo questi continuare ad eseguirne il pagamento per conto dell' Amministrazione per averne il compenso alla scadenza d' ogni semestre. Nel regolare i conti tra l' Amministrazione e gli affittuari non si ammetteranno i crediti per contribuzioni o carichi civili che in vista delle quitanze de' Ricevitori. Le spese che l' Amministrazione dovesse fare per costringere gli affittuari a pagare od a presentare le ricevute, saranno a carico di questi

ultimi. 7 *ag*. 1820 (v. 20, *p*. 35 a 37).

— Riceverà in consegna il castello di Montechiarugolo. 22 *marz*. 1821 (v. 22, *p*. 176).

— Non potrà intraprendere lavori intoroo a ponti, chiuse, chiaviche, argini, fiumi, ecc. se il progetto non sia stato esaminato dagli Ingegneri dell'Amministrazioοe delle fabbr. acq. e str. ed approvato dall'Autorità superiore. 25 *apr*. 1821 (v 23, *p*. 97).

— Gli affari risguardanti al Patrimooio sooo trattati dal dipartimeoto delle Finanze. 30 *dett*. (ivi, *p*. 108). Le discipline vigenti sono cooservate salvo quanto dispone il presente atto (ivi, *p*. 112)

— Dovrà cedere gratuitamente per l'alloggio e gli Uffizii de' Commiss. distrettuali le case ed i fabbricati di sua ragione che si trovano ne' capo-luoghi di distretto. 25 *magg*. 1821 (ivi, 208).

— Consegnerà agli Ospizii civ. di Parma l' ex cooveoto del Carmioe per istabilirvi l'Ospizio delle Arti. 28 *lugl*. 1821 (v. 24, *p*. 57).

— Potrà prendere col mezzo de' snoi ageoti oegli Archivi pubbl. la copia o l'estratto di qualsisia atto in quelli depositati risguardante al proprio interesse, e ciò senza spesa. Se esse copie od estratti abbisognassero di autenticazione non pagherà che 3|8 della tassa, parte dovuta a' Notai od al loro eredi. 7 *giugn*. 1822 (v. 26, *p*. 138 e 139).

— L'Ammioistrazione del Patrimonio è concentrata oella Presid. delle Finanze. 4 *marz*. 1823 (v. 29, *p*. 23).

— Cederà alla congregazione Maldotti di Guastalla il soppresso convento de' Teatini per collocarvi la Biblioteca (V.). La chiesa, la segrestia, il cortile meridionale e l'orto ne sono esclusi. 14 *febb*. 1825 (v. 33, *p*. 47 e 48).

— Metterà a disposizioոe della Presid. dell'Interno il suppresso oratorio della B. V. del rosario posto alla pieve di Guastalla colle due case attigue ond'esso sia ridonato al pubbl. culto. 28 *ott*. 1825 (v. 34, *p*. 107 e 108).

— Prenderà possesso dei beoi mobili e stabili spettaoti alle suppresse corporazioni delle arti e de' mestieri (V.). 24 *genn*. 1828 (v. 39, *p*. 3)

— Agli Agenti dell'Amministrazione dovranno gli Archivisti lasciar far memorie dei documenti che avrauoo letti quaudo sia dimostrato che essi risguardaoo agli interessi dello Stato 31 *dic*. 1829 (v. 42, *p*. 117).

— È nelle attribuzioni del Dirett. delle Finanze. 28 *genn*. 1831 (v. 45, *p*. 35).

— La Direzioոe del Patrimonio è ristabilita e dipeoderà dalla Presid. delle Finaoze. 9 *giugn*. 1831 (ivi, *p*. 204).

— Assumerà l'amministrazione de' beni del Collegio M. L. (V.) tolta ai Monaci Benedettini teoendone una contabilità a parte ed uoiformandosi al Decreto del 16 nov. 1831 intorno al Collegio stesso. 15 *sett*. 1833 (v. 50, *p*. 190).

AFFITTI ED ALTRI CONTRATTI.

— Gli affitti a lungo tempo e triennali sono nelle incombeoze della 1.ª Divisione del Ministero. 19 *ag*. 1814 (v. 3, *p*. 88).

— Nelle rionovazioni d'affitti si apporrà all'aggiudicatario la clausula che il fittabile debba contribuire per ispese d'amministrazione l'ottantesimo del prezzo oltre il priocipale, del qual prodotto se ne terrà conto a parte per gratificare quegli

impiegati che si saranno distinti col loro selo e colla loro condotta: la relativa distribuzione sarà dall' Intendente sottoposta all' approvazione del Ministro: il rimanente si verserà al tesoro o sarà distribuito a que' Visitatori (V.) che ne saranno stimati degni. 5 *ott.* 1814 (ivi, *p.* 237 e 238).

— Gli affitti e gli altri contratti portanti ipoteca saranno ricevuti per mano di pubbl. Notai nominati dal Sovrano, e fatti colla formalità dell' asta pubbl. 2 *genn.* 1816 (v. 7, *p.* 4).

— La disposizione del 2 genn. 1816 è confermata. Gli affitti, le riparazioni o altri contratti si faranno per asta pubbl.: potrà il Presid. declinare da tale formalità per le riparazioni quando l' utile della cosa o l' urgensa il richiedessero: ove alcuno de' sudd. motivi esistessero per un contratto d' affitto, si ricorrerà alla Sovrana approvazione. 8 *marz.* 1818 (v. 12, *p.* 77, 78 e 79).

— Le aggiudicazioni, le vendite, gli affitti e le alienazioni saranno stipulati nella Direzione presenti il Dirett. ed il Proc. generale dello Stato: però il Presid. delle Finanze può farli seguire alla sua presenza. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 112).

— I beni si affittano all' asta annunziata per pubbl. affissi indicanti il prezzo di primo incanto. L' asta si tiene in concorso di quelli che hanno domicilio ne' Ducati riconosciuti idonei e che offrano cauzione o in istabili o mediante fideiussore obbligato in solido con ipoteca sopra immobili posti ne' Ducati. Si ammettono pure proposizioni in iscritto e suggellate indiritte alla Presid. delle Finanze, o fatte esibire all' atto dell' asta sottoscritte dall' oblatore e dal fideiussore o da un loro speciale mandatario. Le proposizioni si aprono e si pubblicano e, se fra esse ve n' abbia che oltrepassi od agguagli l' annunciato prezzo d' incanto, essa tien luogo di prima offerta e l' asta procede sulla medesima. L' aggiudicazione si fa nello stesso giorno, o in altro se fu d' uopo protrarla, all' autore della proposizione in iscritto se non fu superata, o all' ultimo miglior offerente. L' aggiudicazione si fa per 27 anni di 9 in 9; al termine del 1.° e 2.° novennio sarà libero al conduttore ed al Patrimonio il rescindere la locazione avvisandone un anno avanti. Quando intervenga fideiussore può egli obbligarsi pel solo primo novennio, nel qual caso il condottore dovrà ne' primi 10 mesi dell' 8.° anno d' ogni novennio proporre altra cauzione in beni proprii o con idoneo fideiussore: ciò non facendo, l' ommissione sarà ritenuta come scioglimento d' affitto acconsentito dal Patrimonio. Il conduttore sopporta le spese che precedono, accompagnano e susseguono l' aggiudicazione, compresa la copia esecutoria pel Patrimonio, e le paga all' istante dell' aggiudicazione; in quanto però al controllo non paga che pel 1.° novennio salvo l' obbligo di pagare i supplementi qualora l' affitto progredisca, nel qual caso ne' 10 ultimi giorni del novennio il Patrimonio ne manda avviso al Ricevitore del controllo per la riscossione. La consegna del fondo e degli oggetti che ne dipendono si fa a spese del conduttore mediante processo, sottoscritto da esso e dal fideiussore o da un loro mandatario, da formar titolo per la restituzione. Sono a carico del

conduttore, senza alcuna indennità, i lavori occorrenti a porre in buono stato le case, i fabbricati ed i manufatti d'ogni genere sieno o no entro i limiti del fondo: di dette cose si unirà la perizia alle condizioni del contratto e si stabilirà il termine per provvedervi. Finchè dura l'affitto il conduttore sostiene senza regresso nè compenso le riparazioni ordinarie e straordinarie del genere sovrindicato ancorchè per legge fossero a carico del locatore, eccetto quelle cagionate da un evento di forza maggiore ed irresistibile: però le riparazioni locative restano a peso del conduttore anche ne' casi di eccezione di cui nel Cod. civ. art. 1665 e 1666. Ne' casi di riparazioni, siano queste a carico del conduttore o del Patrimonio, il conduttore non potrà implorare nè diminuzione di prezzo nè la facoltà di sciogliere il contratto a termini del sudd. Cod. art. 1637: lo spurgo di cui parla l'art. 1667 è pure a carico del conduttore. Ha obbligo il conduttore di mantenere le piantagioni che esistono all'ingresso della locazione e andarle rinnovando se fia d'uopo: le piante da rinnovarsi appartengono al Patrimonio e le nuove piantagioni stabilite ne' patti speciali sono a spese del conduttore. L'Amministrazione potrà tanto nelle piantagioni esistenti che in quelle rinnovate far tagliare per suo conto quegli alberi che, sentito il conduttore, essa riconoscesse o sovrabbondanti o nocivi al buon sistema d'agricoltura, senza debito d'indennità nemmeno per l'incomodo arrecato nel taglio, o per lo spazio che rimanesse occupato in pendanza di esso taglio. L'affitto è pattuito a corpo e non a misura; l'eccesso o il difetto nell'estensione non può dar luogo ad aumento o diminuzione di pensione. L'affitto è convenuto a fuoco e fiamma ed il conduttore è assoggettato a tutti i casi fortuiti preveduti ed impreveduti. Al deperimento o alterazione della cosa si provvede con patto speciale; per le case e gli edifizi si sta al Cod. civ. art. 1648 e 1649. I lavori e le riparazioni ordinarie e straordinarie per strade o per acque sono a carico del conduttore senza diritto a reintegrazione tanto se i lavori si prestassero in natura quanto se in danaro; sono pure a suo carico i livelli od altro dovuti per la derivazione e per l'uso delle acque irrigatorie. I centesimi comunitativi e di società cadenti sugli stabili debbonsi pagare dal conduttore: se questi centesimi non fossero stati imposti per lavori o riparazioni a strade o ad acque, il Patrimonio ne compenserà il conduttore quando paga l'affitto. Senza beneplacito Sovrano non può il conduttore nè cedere a subaffitto nè associarsi chicchessia nella condotta. Le pensioni si pagano in due rate anticipate li 11 magg. e li 11 nov. di ciasc. anno in lire nuove effettive o in ispecie d'oro o d'argento giusta le tariffe vigenti per le pubbl. casse. I pagamenti ritardati oltre un mese soggiacciono all'interesse del 5 per 100 dal giorno della scadenza della pensione. In quanto alla conservazione, coltivazione, al miglioramento del fondo ed agli atti che sono proprii di chi tiene in affitto i beni altrui, il conduttore dovrà, oltre alle condizioni generali e speciali del suo contratto, osservare le re-

gole di buona agricoltura, gli usi lodevoli del paese e le prescrizioni di leggi oui non si deroghi per convensione. Gli agenti del Patrimonio vegliano per l'esecusione de' patti; le loro relasioni per contravvensioni fanno fede contro l'affittoario ed il suo fideiussore sino a prova contraria; le opposizioni, eccesioni e controprove si conoscono e si decidono amministrativamente ne' modi che verranno determinati da un Decreto Sovrano; in egual modo si sciolgono i dubbi sulla intelligensa de' patti, e viene trattata e decisa ogni altra questione che venisse promossa intorno al contratto. 23 *magg.* 1822 (v. 26, *p.* 78 a 86).

— Tutte le contestazioni intorno ai contratti d'affitto, sono decise dalla Sez. del contenzioso del Cons di Stato salvo appellazione al Cons. riunito. 31 *lugl.* 1822 (v. 27, *p.* 85).

— Spirati i termini pel loro pagamento, gli Esatt. procederanno contro i debitori nel modo stabilito per tutte le altre rendite. 16 *giugn.* 1827 (v. 37, *p.* 37).

— La vendita delle piante da tagliarsi sarà fatta al pubbl. incanto. La facoltà conceduta di vendere per contratti privati è rivocata. 3 *dic.* 1831 (v. 46, *p.* 339).

V. *Controversie e processure - Rendite*.

BENI STABILI.

— I lavori di cui abbisognano si fanno eseguire dall'Intendente nel modo praticato dai Governatori per quelli di loro competenza. 6 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 77).

— La sorviglianza sulle proprietà dello Stato è nelle incumbenze della 2.ª divisione del Ministero. 19 *dett.* (ivi, *p.* 89).

— La sorveglianza ed amministrazione di ciò che risguarda la manutenzione, ed il miglioramento dei fondi e fabbricati, la conservazione de' diritti di acque, servitù ecc. è affidata a due Ispett. (V.). Il palazzo di Guastalla avrà un custode. 5 *ott.* 1814 (ivi, *p.* 236 e 240).

— Saranno venduti all'asta tanti beni per fr. 1,568,000 per servire all'estinzione del debito pubbl. (V.). 9 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 110 e 111).

— Saranno riuniti a' beni del Patrimonio que' locali ceduti al comune di Piacenza in forza del Decreto de' 14 ott. 1811 per servire di caserma o di altro uso alla guarnigione. 5 *dic.* 1816 (v. 9, *p.* 241).

— Saranno venduti tanti beni per ottenere un prodotto netto di fr. 193932 al 24 volte il reddito, da erogarsi all'estinguimento di parte del debito pubbl. 24 *marz.* 1817 (v. 10, *p.* 79).

— Per lo stesso scopo e nella proporzione sudd. saranno venduti altri beni per fr. 583422. 96. 2 *ott.* 1817 (v. 11, *p.* 132).

— Saranno ceduti in proprietà al Collegio delle Orsoline di Piacenza tanti beni affittati per fr. 36762. 73. 16 *febb.* 1818 (v. 12, *p.* 21).

— Ai compratori di beni pagabili con cartelle del debito pubbl. sono accordate le rendite di essi beni scaduti dall' 11 magg. 1819 in poi. 9 *genn.* 1820 (v. 16, *p.* 9).

— Cesseranno di essere vendibili que' beni (la cui vendita fu ordinata coll'atto del 9 magg. 1816) pe' quali entro il mese successivo all'incanto che si dovrà tenere, non venisse fatta veruna privata offerta. 25 *sett.* 1820 (v. 20, *p.* 84).

— Le offerte privste di cui è cenno nel sudd. atto de 25 sett.

1820 potranno essere presentate a tutto il mese di giugn. 1821. 30 *nov.* 1820 (v. 21, *p.* 89).

— Col 2.° semestre del corr. anno tutti i beni del Patrimonio saranno esenti dalle contribuzioni dirette: la corrispondente somma sarà diminuita dal contingente dei Ducati. In caso di vendita ne sarà fatta denunzia al Commiss. distrettuale perchè eseguisca la corrispondente voltura. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 112).

— Il termine fissato coll' atto sovrariportato de' 30 nov. 1820 è prorogato a tutto il pross. ag. 24 *magg.* 1821 (ivi, *p.* 206).

— Nonostante l' esenzione dalla prediale, continueranno a pagare i c. 15 imposti per le spese de' comuni. 10 *lugl.* 1821 (v. 24, *p.* 12).

— Confermata l' esenzione dalla contribuzione prediale. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 124).

— Gli esatt., affittuari, o proprietari creditori verso il Patrimonio per contribuzioni dirette pagate sui beni del Patrimonio stesso a tutto il 1.° semestre 1821, o per carichi civ. dovuti a tutto l' anno stesso, dovranno produrre all' Amministrazione le carte relative a tutto il pross. nov., spirato il qual termine non saranno più pagabili. 28 *sett.* 1822 (v. 27, *p.* 205 e 206).

— Coloro che desiderassero far acquisto di piccoli corpi di terra isolati potranno rivolgersi alla Presid. delle Finanze entro 3 mesi: i pezzi di cui è caso dovranno non eccedere le 10 biolche, essere staccati dalle possessioni e sforniti di fabbricati. 9 *giugn.* 1826 (v. 35, *p.* 150 e 151).

— Saranno escorporati dal Patrimonio e rimessi all' Intendente della Casa Ducale pel di 11 nov. p. v. i beni stabili acquistati dal Ducale tesoro, o ceduti dai debitori verso il tesoro stesso, o infine presi in compenso delle deficenze de' contabili. I detti beni sono dichiarati allodiali. Segue la tabella de' beni da escorporarsi. 15 *ag.* 1827 (v. 38, *p.* 29 a 32).

— È ordinata la scorporazione di diversi stabili posti nel Guastallese assegnati a far parte della dote del Vescovado di Guastalla. 11 *marz.* 1829 (v. 41, *p.* 91). Nota de' sodd. stabili i cui affitti ascendono a l. 9047 (ivi, *p.* 94 e 95).

— Altri stabili del Guastallese sono destinati a far parte della dote assegnata al Seminario de' Chierici. *dett.* (ivi, *p.* 101). Specchio de' sudd. beni il cui annuo affitto ascende a l. 5597 (ivi, *p.* 104 e 105).

— I beni produttivi continueranno ad essere esenti dalla prediale, tranne la parte che spetta a' comuni; quelli non produttivi lo saranno totalmente. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 71 e 72).

— I beni che lo Stato acquisterà o per compera con danari del Tesoro, o per cessione o spropriazione d' un suo debitore, saranno aggiunti al Patrimonio dello Stato. Il Decreto de' 15 ag. 1827 surriportato e l' art. 8 della Risoluzione 18 giugn. 1828 (*non è inserita nella Raccolta*) non avranno effetto veruno. 15 *giugn.* 1835 (v. 53, *p.* 136).

V. Modens, *Confini*, e le disposizioni generali.

CAUSIDICI.

V. *Notai e Patrocinatori* — *Rendite*.

CENSI E LIVELLI.

— I libri mastri de' suppressi conventi o monasteri depositati negli archivi serviranno di titolo per dimandare giuridicamente le rendite, i censi ed i

livelli il cui pagameoto è da molti aoni ioterrotto. 17 *ott.* 1816 (v. 9, *p.* 163 e seg.).

— Tutti i censi, livelli o fitti perpetui la cui prestazione annua oon ecceda le l. 5 potranno essere francati dal debitore o alienati dal Patrimonio a terze persooe per somma pari a 15 volte la prestazioоe. Il prezzo di affrancazione o di alieoazione si pagherà io contanti all' atto del cootratto da farsi io forma amministrativa. La facoltà di francare durerà a tutto giugn. 1825; le alieoazioni si faranoo negli ultimi 4 mesi di detto termioe. Le dimaode per francazioоe o alieoazione si riceveranno dal Presid. delle Finanze, saraooo messe a protocollo e ne sarà rilasciata fede all' esibitore. 6 *sett.* 1824 (v. 32, *p.* 27 e 28).

— Il termine per fraocare ed alieoare i livelli, censi o fitti perpetui non maggiori di l. 5. è prorogato a tutto il 1825. Tale concessione è estesa a tutte le rendite o prestazioni noo eccedenti le l. 10. Le alieoazioоi non potranno aver luogo che negli ultimi due mesi di detto termine. 15 *lugl.* 1825 (v. 34, *p.* 3 e 4).

— Il termioe sudd. è prorogato a tutto l' anoo 1826; le alienazioni si faranno oegli ultimi due mesi del termine conceduto. 18 *dic.* 1825 (ivi, *p.* 64 e 65).

— La così detta *prestazione frumentaria* a cui sono assoggettati alcuoi fondi del comune di Luzzara potrà essere francata pagaodo 15 volte il valore della prestazione stessa: tale concessione durerà a tutto il 1827. Il valore della prestazioone si stabilirà prendendo la media del prezzo del frumento del terzo trimestre di cadauno degli ultimi 12 anni dedotti i due più forti ed i due più bassi. Il prezzo di francazione si pagherà all' atto del contratto da farsi io forma amministrativa. 30 *dic.* 1826 (v. 36, *p.* 137 e 138).

— La facoltà concessa coi decreti 6 sett. 1824, 15 lugl. e 18 dic. 1825, è prorogata a tutto l' anno 1827: le alienazioоi potraono effettuarsi nell' ultimo trimestre del sudd. anoo. *dett.* (ivi, *p.* 139 e 140).

— Il prezzo delle affrancazioni della prestazioоe *frumentaria* di cui è caso nell' atto de' 30 dic. 1826 è stabilito a l. 4. 74 lo staio, misura di Luzzara. 25 *marz.* 1827 (v. 37, *p.* 20 e 21).

— La francazione delle enfiteusi de' livelli e de' fitti perpetui cresti già dalla Camera Ducale col patto di ritorno nel caso d' estinguimento delle lioee investite debbe aver luogo, ove sia chiesta giusta la legge de' 18-29 dic. 1790, salve le disposizioni temporanee dei Decreti 6 sett. 1824, 15 lugl. e 18 dic. 1825 e 30 dic. 1826. Quelli poi chiamati perpetui ma creati dalla Camera per un determinato numero d' anni o di geoerazioni, dovraono, a termine della sudd. legge del 1790 e dell' appeodice di leggi transitorie al Cod. civ. parmeose, continuare pel tempo stabilito ne' rispettivi contratti. 28 *dett.* (ivi, *p.* 21 e 22).

— La facoltà di francare i censi, i livelli ed i fitti perpepetui non maggiori di l. 10, e la prestazione detta *frumentaria* del comune di Luzzara, è prorogata a tutto l' aono 1828. 25 *dic.* 1827 (v. 38, *p.* 71 e 72).

— Saraono scorporati tanti censi o livelli posti nel Guastallese per un reddito annuo di l. 5000 per essere assegoati in dote al Seminario de' chierici (V.) da erigersi in Guastalla. 6 *marz.* 1828 (v. 39, *p.* 44).

— Ne saranno scorporati degli altri per un reddito di l. 6300 per far parte della dote assegnata al Vescovado di Guastalla. 14 *ag*. 1828 (v. 40, *p*. 23).

— La facoltà di francare i censi, livelli e fitti perpetui non maggiori di l. 10 e la prestazione detta *frumentaria* del comune di Luzzara è prorogata a tutto l'anno 1829 22 *dic*. 1828 (ivi, *p* 167 e 168).

— Nota de' censi assegnati al Vescovado di Guastalla ascendente a l. 560, 12: a compimento della somma assegnata si daranno degli stabili. 11 *marz*. 1829 (v. 41, *p*. 96 a 100).

— Nota de' censi assegnati al Seminario di Guastalla ascendente a l. 430. 39: il rimanente della dote sarà data in istabili. *dett*. (ivi, *p*. 106 a 109).

— Le facoltà di francare i censi, livelli e fitti perpetui e la prestazione *frumentaria* di Luzzara è prorogata a tutto l'anno 1830 27 *dic*. 1829 (v. 42, *p*. 93 e 94).

— La sudd. facoltà è prorogata a tutto l'anno 1831. 31 *dic*. 1830 (v. 44, *p* 92).

— La facoltà stessa è pure prorogata a tutto il corr. 1833. 9 *genn*. 1833 (v. 49, *p*. 4 e 5).

— È ancora prorogata a tutto l'anno 1834 6 *febb*. 1834 (v. 51, *p*. 29 e 30).

V. Censi, Rendite e Livelli - *Rendite*.

CONSULTORE.

— Ve ne sarà uno stipendiato col quale si concerterà l'Intendente in ciò che risguarda ai diritti del Patrimonio. 5 *ott*. 1814 (v. 3, *p*. 232).

— Nomina di Gius. Bertani a Consultore. *dett*. (ivi, *p*. 242).

— Difende le cause del Patrimonio davanti ai Trib. 8 *marz*. 1818 (v. 12, *p*. 77).

CONTRATTI.

V. *Affitti ecc*.

CONTABILITA'.

— I prodotti certi sono notati in un registro particolare ma diviso in tanti volumi quanti sono i diversi prodotti: ogni colonna deve essere riempita con esatezza. Tutte le esigenze sono poi allibrate in un giornale. Un altro registro serve ad iscrivervi le diligenze praticate onde conseguire i pagamenti dal debitori morosi. Un registro a parte serve a notarvi le esigenze che si fanno sui prodotti incerti. Degli stati mensili di riscossione e di spese sono mandati ne' primi 5 giorni d'ogni mese dai Commessi - Ricevitori al rispettivo Ricevitore o Sotto-Ricevitore e questi, compilato il loro proprio, lo inoltrano insieme a quelli ricevuti dai Commessi-Ricevitori all'Intendente generale. Gli stati anzidetti del Ricevitore e del Sotto-Ricevitore servono alla compilazione de' conti tremestrali. Uno stato recapitolativo fatto stendere dall'Intendente generale presenta il conto annuale. Le spese fisse del Patrimonio sono: La contribuzione fondiaria; Le riparazioni; gli stipendi e le spese d'uffizio degli impiegati. Gli affittuari anticipano il pagamento della fondiaria e ne sono rimborsati versando le cartelle munite di quitanza in conto delle loro pensioni: le spese di coattiva o altre fatte dal Percettore per ottenere il pagamento delle contribuzioni sono a carico degli affittuari ed inquilini. I mandati rilasciati dal Ministro a favore degli impresari di riparazioni si pagano dai Ricevitori del Patrimonio: essi però deggiono avere la vidimazione dell'Intendente generale da cui consti non esistere nè

sequestri nè opposizioni contro i medesimi. Gli stipendii si pagano per dodicesimo alla fine d'ogni mese; cioè: i Contabili versano le loro ricevute come danaro nell'effettuare i loro versamenti; gli impiegati dell'Intendenza sono pagati dal Ricevitore di Parma mediante uno stato rimessogli dall'Intendente; quelli della Direzione particolare di Piacenza da quel Sotto-Ricevitore dietro uno stato che dimostri le competenze di ciasc. impiegato, dal sodd. Dirott. certificato e trasmesso al Sotto-Ricevitore: questi poi versa le ricevute per contante al Ricevitore di Parma; quelli sparsi ne' Ducati sono pagati dal rispettivo Commesso-Ricevitore e le loro ricevute sono versate come danaro nel modo detto di sopra. Un quadro generale di tutti gli stipendii corredato dalle ricevute e vidimato dall'Intendente formerà titolo di spesa al Ricevitore di Parma. Le spese eventuali si pagano colle norme particolari che vengon date dall'Intendente ad ogni caso. Il solo Ricevitore di Parma ha l'incarico del pagamento di tutte le spese: quelle che venisser fatte dal Sotto-Ricevitore e dai Commessi-Ricevitori si riguardano come fatte da detto Ricevitore al quale vengono trasmessi i titoli come contante, non escluse le cartelle della fondiaria: ciononostante ogni Ricevitore deve tenere un giornale per le spese per esso pagate. 26 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 293 a 300). Per ciò che risguarda alla contabilità dell'anno corr. si starà al metodo sin qui praticato, e col 1.° genn. 1815 si stabiliranno i registri prescritti col presente Regol. Nel sudd. giorno 1.° genn. tutti i registri ed i conti de' diversi Contabili dovranno chiudersi dal Sotto-Verificatore f. f. di Verificatore, ed in caso d'impedimento dall'Ispett. di Parma (ivi, *p.* 305 e 306).

— Nonostante il disposto nel Regol. sulla Computisteria dello Stato, i documenti relativi alle riscossioni attive ed ai crediti, rimarranno depositati presso l'Amministrazione. 16 *ott.* 1821 (v. 24, *p.* 264).

V. *Ricevitori-Verificatori*.

CONTROVERSIE E PROCESSURE.

— Nelle controversie intorno alle proprietà, ai diritti ad esse inerenti ed all'interpretazione de' contratti, l'Intendente sente il parere del Consultore e lo riferisce al Presid. delle Finanze il quale dispone perchè si transiga o s'intraprenda la via giudiziaria. Nell'uno e nell'altro caso il Presid. trasmette la relazione dell'Intendente ed il parere del Consultore al Cons. di Governo pel suo avviso. 8 *marz.* 1818 (v. 12, *p.* 77).

— Le contestazioni fra il Patrimonio ed i suoi competitori intorno all'esecuzione, all'interpretazione, o allo scioglimento de' contratti stipulati col Governo attuale o coi passati ne' decasteri ora compresi nel Patrimonio, sono giudicate dalla Sez. del contenzioso del Cons. di Stato, salva appellazione al Cons. ordinario riunito. 31 *lugl.* 1822 (v. 27, *p.* 85).

— Le cause di sequestro e di pignoramento di mobili, di frutti pendenti, o di stabili promosse dal Patrimonio si introducono e si decidono dinanzi ai Trib. ordinari. Le opposizioni che per le contestazioni indicate nella disposizione de' 13 lugl. 1822 venissero fatte agli atti esecutivi saranno giudicate nel modo detto nella disposizione medesima, ma tolta di mezzo l'oppo-

sizione da una sentenza della Sez. del contenzioso (V.) gli atti del sequestro o del pignoramento si proseguiranno dinanzi al Trib. ove fu portata la causa. Qualora in una causa pendente davanti ai Trib. intorno alle contestazioni superiormente contemplate, il Patrimonio sia chiamato o chiegga d' intervenire, le contestazioni saranno portate alla Sez. del contenzioso la quale giudicherà nell' interesse del Patrimonio e de' collitiganti. Quando si tratterà di concorsi particolari o generali de' creditori, il Patrimonio agirà dinanzi alle autorità giudiziarie cogli altri concorrenti ancorchè nel giudizio si dovessero decidere alcune di quelle contestazioni sovracontemplate. 10 *ott.* 1822 (v. 28, *p.* 62 a 64). Tutti gli atti, le sentenze e le significazioni che interverranno intorno alle più volte citate contestazioni la cui conoscenza è devoluta al Cons. di Stato, continueranno ad essere sottoposte alle tasse di bollo e di controllo, ma saranno esenti da quelle di cancelleria. Le cause devolute al Cons. di Stato per le disposizioni del presente, e attualmente pendenti davanti ai Trib. ordinari, saranno portate alla Sez. del contenzioso se pendono in prima istanza, e al Cons. riunito se pendono in appello o in revisione (ivi *p.* 73 e 74).

— Al contenzioso del Patrimonio dello Stato deggiono prender parte gli Ispett. delle casse pubbl. e del catasto. 20 *apr.* 1826 (v. 35, *p.* 62).

— Tutte le azioni principali, incidenti, o di ripresa d' istanza da intentarsi davanti ai Trib. amministrativi o giudiziari dall' Amministrazione del Patrimonio dello Stato lo saranno a nome del Presid. delle Finanze e contro allo stesso saranno mosse quelle che altri intentar voglia contro il Patrimonio. L' Amministrazione non potrà, sotto pena di nullità o di responsabilità, esercitare nanti i Trib. giudiziari altre azioni, per l' esazione in fuori, che in virtù di Sovrana autorizzazione chiesta dal Presid. delle Finanze. Occorrerà l' istessa autorizzazione anche per l'azione di semplice esigenza quando sia quistione o di proprietà, o del fondo, o della sostanza del diritto suscitata dal debitore che si oppone ad una coattiva. Le stesse azioni non potranno esercitarsi, sotto pena di nullità, contro il Presid. delle Finanze, se chi vuole esercitarle non ricorre prima al Presid. stesso per ottenere dal Sovrano la facoltà di poter convenire in giudizio il Patrimonio dello Stato. Tale dimanda sarà, insieme ai documenti di corredo, posta a protocollo; ne sarà data ricevuta; e verranno sottoposti al Sovrano col parere del Presid. ne' 15 dì dell' esibizione. L'esibizione del memoriale e dei documenti interrompe la prescrizione e, se nel termine di 45 giorni dal dì dell' esibizione non fosse fatta nota veruna decisione Sovrana, sarà lecito all' esibitore di ricorrere ai Trib. Colle sudd. disposizioni, nel caso di sequestro, o di pignoramento di mobili, frutti pendenti o stabili, non è tolto a' terzi che pretendessero avere in tutto o in parte, o la nuda proprietà, o l' usufrutto, o la proprietà piena delle cose sequestrate o pignorate o qualsivoglia altro diritto sugli stabili pignorati, il far sospendere il corso della processura mediante un atto di opposizione conservatorio ne' casi di cui nel Cod. proc.

civ. art. 808 e 865. L'atto di opposizione dovrà, sotto pena di nullità, contenere i motivi ed essere intimato a chi sostiene la processura pel Patrimonio ed all'Usciere destinato per la vendita. Se entro gli otto giorni da quello dell'intimazione l'opponente non presenta il memoriale prescritto superiormente, l'opposizione si avrà per non fatta, e la processura potrà senz'altro ripigliarsi e continuarsi. 26 *ag.* 1827 (v. 38, *p.* 36 a 40).

— Tutte le azioni o principali o incidenti o di ripresa d'istanza da intentarsi dall'Amministrazione del Patrimonio dello Stato dinanzi ai Trib. amministrativi o giudiziari lo saranno a nome del Dirett. dell'Amministrazione e contro ad esso saranno mosse quelle che si volessero da altri intentare inverso il Patrimonio stesso. Per le necessarie autorizzazioni si starà al Decreto de' 26 ag. 1827. 22 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 94).

V. *Affitti* e *contratti*-*Rendite*.

DEBITORI.

— Le liti da intentarsi o da sostenersi contro i debitori verso il Patrimonio sono nelle incumbenze della 3.ª Divisione del Ministero. 19 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 89).

— Potranno pagare i debiti scaduti prima del 1.° genn. 1820 con boni del debito pubbl. purchè li presentino entro ott. 1821. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 171 e 174).

V. *Rendite*.

DIRETTORE PARTICOLARE IN PIACENZA.

— Pompeo Dall'Asta è nominato Dirett. particolare. 6 *ag.* 1814 (v. 3, *p* 83).

— Il Dirett. particolare concorre coll'Intendente nell'amministrazione del Patrimonio; risiede in Piacenza esercitando per quel Ducato le funzioni medesime di cui è incaricato l'Intendente per quelli di Parma e Guastalla salvo ch'egli corrisponda coll'Intendente e ad esso renda conto delle disposizioni date sì ordinarie che straordinarie. Ne' casi straordinari dà le disposizioni opportune e ne informa tosto l'Intendente; se non vi fosse urgenza, chiede le convenienti istruzioni. Sottopone al Ministro col mezzo dell'Intendente i progetti di cedole per affitti, riparazioni, lavori di difesa ed altri, conformandosi agli ordini che ne riceverà; ad esso rimette pure gli stati mensili ed annuali relativi alla contabilità a norma delle istruzioni che ne riceve. 5 *ott.* 1814 (ivi, *p.* 229 a 232).

— Conferma del C. Pompeo Dall'Asta. *dett.* (ivi, *p.* 242).

— A contare da questo giorno le funzioni di Dirett. particolare sono riunite a quelle dell'Intendente. Il Dirett. continuerà, sino a nuova destinazione, a godere del soldo attuale. 31 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 172).

— Sorveglia sotto gli ordini dell'Intendente tutti gli affari del Patrimonio nel Ducato di Piacenza. Non può di per sè dare alcuna disposizione fuorchè ne' casi d'estrema urgenza, nè corrispondere col Presid. delle Finanze se non è dal medesimo interpellato. Gli impiegati che risiedono nel Ducato di Piacenza dipendono dal Dirett. e con esso corrispondono eccetto il caso in cui l'Intendente ad alcun d'essi si rivolgesse. Il Dirett. sorveglia gli stabili e si assicura se gli impiegati adempiano bene alle loro incumbenze. Se rileva delle irregolarità o degli abusi ne riferisce all'Intendente. Ha obbligo di assicu-

rarsi se i Sotto-Ispett. risiedono nei rispettivi distretti a se eseguiscono con zelo ed attività la loro incombenze: in caso di mancanza li richiama al dovere e tiene istruito l' Intendente della loro condotta. Appone il *Visto* alle piante, perizie ed altri fogli che i Sotto-Ispett. hanno obbligo di trasmettere all' Ispett., si assicura se essi eseguiscono con diligenza i loro doveri e riferisce all' Intendante i disordini che rileva. Può per urgenza autorizzare i Sotto-Ispett. a far eseguire que' lavori che non ammettono dilazione rendendone conto all' Intendente. Interviene a tutte le aste del Ducato di Piacenza e ne firma gli atti, ed in assenza dell' Ispett. può chiamare ad assistervi quell' impiegato che è capace di dare gli opportuni schiarimenti. Interviene pure alla stipulazione degli atti privati approvati dalla Superiore Autorità. In quanto alla contabilità, si limita a fornire all' Intendenta la notizie che gli vengono chieste avendo egli solo l' esclusiva direzione di quella. Può verificare le operazioni del Ricevitore di Piacenza e questi è tenuto d' indicargli le diligenze praticata per attivare le partite in ritardo. Deve assicurarsi che il Causidico dell' Amministrazione faccia in tempo debito le opportune produzioni sorvegliando acciò gli affari non rimangano arenati. Ricorre all' Intendente ogni volta che l' Amministrazione fosse chiamata in giudizio o dovesse essa intentare azioni per garantire il proprio interesse. Dietro nota che riceverà dall' Intendente userà le opportune diligenze per attivare le rendite che non sono in esigenza per mancanza di titolo o per altra cagione. Cercherà di scoprire i beni, le rendite, le successioni vacanti, gli effetti, diritti e quant' altro può interessare lo Stato e ne scriverà all' Intendente: potrà anche in modo provvisorio dare le disposizioni richieste dall' urgenza. I dubbi intorno alle attribuzioni del Dirett. saranno dall' Intendente sottoposti alla decisione del Presid. delle Finanze. 20 *dic.* 1818 (v. 13, *p.* 111 a 117).

— Nomina a Dirett. particolare del C. Carlo Scotti di Mezzano. *dett.* (ivi, *p.* 118).

— Gode esenzione dalla tassa delle lettere limitata ai principali funzionari dello Stato ed agli agenti della propria Amministrazione. 22 *magg.* 1819 (v. 14, *p.* 98 tab. annessa).

V. Affitti ecc. - *Impiegati* - *Ispettori ecc.* - *Rendite*.

DIREZIONE E DIRETTORE.

— È ristabilita sotto la dipendenza del Presid. delle Finanze. 9 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 204). Nomina a Dirett. di Vinc. Vicenzi. 11 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 83).

— Nomina degli impiegati (V.) della Direzione. 22 *dett.* (ivi, *p.* 101).

V. *Stipendi*.

FITTAIUOLI.

— Non possono farsi aggiudicatari diretti o indiretti delle riparazioni occorrenti agli stabili loro affittati. 8 *marz.* 1818 (v. 12, *p.* 79).

— L' estratto di ruolo che devono presentare ai Ricevitori del Patrimonio per ottenere il compenso delle contribuzioni da essi anticipate, è esente da bollo. 20 *nov.* 1820 (v. 21, *p.* 51).

V. *Affitti ecc.* - *Contabilità* - *Periti* - *Rendite*.

GUARDA-BOSCHI.

— La cura de' boschi è affidata ad una Guardia principale as-

sistita da tre Guarda-boschi i quali risiedono ne' luoghi ove esistono i boschi dello Stato che verranno assegnati dall'Intendente dietro proposta degli Ispett. La Guardia principale ha l'ispesione sulle subalterne e la sorveglianza sul suo cantone particolare. Le Guardie avranno, oltre l'annuo assegno, il vestiario uniforme ogni due anni nella foggia che verrà stabilita dal Ministro. Le incombenze loro sono: invigilare che non sieno devastati i boschi e far processi contro i delinquenti per servire ad ottenere presso i Trib. competenti la rifazione dei danni. 5 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 238 e 239).

— Sono nominati: Giov. Valentini Guardia principale; Leop. Pezzi e Vinc. Fernandes Guarda-boschi *dett.* (ivi, *p.* 244).

— Stanno sui luoghi per impedire le usurpazioni ed i deterioramenti; accadendone, stendono processo verbale e lo trasmettono al Sotto-Ispett. il quale, si reca a stimare i danni e ne riferisce all'Ispett.: tali proc. deggiono confermarsi entro le 24 ore davanti al Giudice e fanno fede sino all' iscrizione di falsità. 8 *marz.* 1818 (v. 12, *p* 73).

— Le prestazioni de' loro giuramenti pagano l. 3 per diritto fisso di controllo. I loro processi verbali si registrano a debito. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 412 e 427).

— Godono del privilegio della Garantia (V.) pei fatti loro dipendenti dalle loro funzioni; non la godono come uffiziali della polizia giudiziaria. 15 *ott.* 1833 (v. 50, *p.* 141).

V. Guarda-boschi - *Impiegati* - *Ispettori ecc.*

GUARDA PESCHE (I).

— Godono del privilegio della garantia di non poter essere tratti in giudizio senza Sovrana autorizzazione pei fatti loro dipendenti dalle loro funzioni; non la godono nella loro qualità di uffiziali della polizia giudisiaria. 15 *ott.* 1833 (v. 50, *p.* 141).

IMPIEGATI.

— Agli impiegati superiori ne saranno aggiunti de' subalterni. Quelli del Ducato di Piacenza dipendono immediatamente dal Dirett., ne ricevono gli ordini, e ad esso riferiscono della loro gestione; quelli dei Ducati di Parma e Guastalla corrispondono coll'Intendente. 5 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 231).

— Sono nominati soprannumeri dell'Intendente generale, Giov. Dall'Argine, Comaschi, e Luigi Rossi; del Dirett. Ant. Maggi e Ant. Stradelli. *dett.* (ivi, *p.* 245).

— Vi saranno degli impiegati subalterni addetti all'uffizio dell'Intendente. Essi non possono sotto pena di destituzione aver parte diretta od indiretta negli affitti dei fondi o nelle loro riparazioni. 8 *marz.* 1818 (v. 12, *p.* 68 e 78).

— Sono esenti dal diritto di passaggio sul ponte del Taro l'Intendente, il Dirett., l'Ispett. generale, i Sotto-Ispett., la Guardia principale, i Guarda-boschi ed i Latori di coattiva. 24 *sett.* 1820 (v. 20, *p.* 81).

— Il Capo-Ispett. avrà grado e stipendio come i Capo-Segret. delle Presidenze; il Conservatore dell'atlante come i Vice-Segret., i Sotto-Ispett. immediatamente dopo i Vice-Segret. 20 *apr.* 1826 (v. 35, *p.* 58).

— Sono nominati per comporre gli uffizi della Direzione Carlo Calderoni Commesso, Piet. Mazza Conservatore dell'atlante; Giac. Giacopazzi, Gius. Nardini, Luigi Nobili e Gius. Terzi

Commessi; Giov. Bellentani portiere. 22 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 101 e 102).
— Fort. Pastori portiere. 17 *marz.* 1833 (v. 49, *p.* 105).
— Gius. Barabbani Commesso in luogo del defunto Calderoni. 25 *ag.* 1833 (v. 50, *p.* 81).
— Gli impiegati esterni godono del privilegio della garantia (V.) pei fatti loro dipendenti dalle loro funzioni; gli impiegati interni non la godono. 15 *ott.* 1833 (ivi, *p.* 140 e 141). V. *Affitti ecc.* - *Contabilità* - *Dirett. particolare.*

INTENDENZA GENERALE.

— L'Intendenza del Patrimonio dello Stato e della Casa del Sovrano concorre col Ministro nell'esercizio dell'autorità amministrativa a forma delle leggi. 6 *ag.* 1814. (v. 3, *p.* 69 e 70).
— Il C. Aless. Rugarli è nominato Intendente generale. *dett.* (ivi, *p.* 83).
— L'Intendente generale è sotto l'autorità del Ministro. L'Intendenza avrà un Segret. e degli altri impiegati. L'Intendente è capo dell' Amministrazione; riceve gli ordini dal Ministro e li trasmette agli impiegati subalterni; alla sua approvazione sottopone i progetti delle spese e de' contratti. I suoi doveri sono: mantenere un ordine esatto nella contabilità; attivare l'incasso delle rendite; migliorare i fondi; impedirne le deteriorazioni; assistere ad ogni genere di aggiudicazioni, sottoponendo all'approvazione del Ministro le perizie ed i contratti; sorvegliare i contabili e gli impiegati; far noti al Ministro i disordini proponendo i rimedi. Potrà, per urgenza, prendere qualche determinazione facendola tosto approvare dal Ministro. Negli ultimi due mesi dell'anno sottoporrà al Ministro il presuntivo de' redditi e delle spese dell'anno avvenire unendo le perizie agli articoli delle riparazioni. Entro genn. darà il rendiconto dell'anno trascorso. Le spese approvate nel presuntivo non potranno essersi oltrepassate: in esso vi sarà un articolo di spese impensate delle quali dovrà dar conto. 5 *ott.* 1814 (ivi, *p.* 229 e 230).
— Conferma del C. Aless. Rugarli ad Intendente generale. *dett.* (ivi, *p.* 242).
— L'Intendente generale gode esenzione dalla tassa per ricevere e spedire lettere limitata nell'interno de' tre Ducati. 31 *dic.* 1814 (v. 4, *p.* 281).
— Le funzioni del Dirett. particolare sono riunite a quelle dell'Intendente. 31 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 172).
— L'Intendenza amministrerà provvisoriamente i beni che appartenevano all'Ordine Costantiniano di S. Giorgio. 22 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 137).
— L'Intendente interviene, chiamato, al Cons. straordinario di Stato. 22 *apr.* 1816 (ivi, *p.* 177).
— L'Intendente ha la direzione immediata dell'Amministrazione; a lui si riferiscono l'Ispett. ed i Ricevitori; corrisponde col Presid. delle Finanze. I suoi doveri sono: curare le sostanze ed i diritti del Patrimonio; sollecitare la riscossione delle rendite; promuovere il miglioramento dei fondi; impedire i deterioramenti e gli abusi col farli noti al Presid. o con provvedimenti provvigionali in caso d'urgenza; preparare e sottoporre al Presid. i progetti pei nuovi affitti o per altri contratti; vegliare su tutti i rami dell'amministrazione e sulla condotta degli impiegati. Sono addetti al suo uffizio un Segret., un Capo-Ragioniere ed altri impiegati.

Nel mese di nov. sottopone alla Presid. delle Finanze il presuntivo de' redditi e delle spese sì d'amministrazione che di mantenimento de' fondi. 8 *marz.* 1818 (v. 12, *p.* 67 a 69). Può fare le visite e verifiche che giudicherà necessarie solo, o insieme all' Ispett. o ai Sotto-Ispett. (ivi, *p.* 72).

— Potrà apporre le armi Ducali sui suoi suggelli e bolli. 30 *dett.* (ivi, *p.* 85).

— Gode esenzione dalla tassa delle lettere corrispondendo coi principali funzionari dello Stato e cogli agenti della sua Amministrazione. 22 *magg.* 1819 (v. 14, *p.* 98 tab. annessa).

N. B. *L' Intendenza cessa in virtù dell' atto del 4 marz. 1823 che concentra l' Amministrazione del Patrimonio nella Presid. delle Finanze.*

V. *Impiegati.*

ISPETTORI E SOTTO-ISPETTORI.

— Vi saranno due Ispett. uno a Parma, l'altro a Piacenza per la sorveglianza sugli stabili, la conservazione dei diritti, e per sorvegliare anche la contabilità dipendentemente dall' Intendente e dal Dirett.; saranno coadiuvati da 5 Sotto-Ispett., tre subordinati all' Ispett. dei Ducati di Parma e Guastalla e due a quello di Piacenza. I Sotto-Ispett. eseguiscono le commissioni affidate loro dagli Ispett.; ad essi riferiscono ciò che accade proponendo i mezzi per impedire i disordini e provocare i vantaggi dell' Amministrazione. Il servigio dei boschi è affidato agli Ispett. i quali possono prevalersi dei Sotto-Ispett. e Visitatori, ma la cura particolare è affidata ai Guarda-boschi. 5 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 236 e 237).

N. B. *Le nomine degli Ispett. e de' Sotto-Ispett. si trovano agli art. de' comuni di Parma, Piacenza, Guastalla, Borgo S. Donn., Fiorenzuola, Castel S. Giov. e Colorno paragrafo - Patrimonio dello Stato -.*

— Vi sarà un solo Ispett. il quale dipenderà dall' Intendente. 8 *marz.* 1818 (v. 12, *p.* 67). Esso ha la vigilanza immediata sulla conservazione degli stabili e dei diritti ad essi inerenti; la compilazione delle stime per affitti, vendite, riparazioni o altro esercitando il tutto o direttamente o col mezzo de' Sotto-Ispettori. I Sotto-Ispett. saranno tredici; i rispettivi distretti saranno circoscritti dal Presid. delle Finanze dietro relazione dell' Ispett. e parere dell' Intendente; dovranno dimorare nel proprio distretto, vegliare da vicino la buona tenuta degli stabili e riconoscere quanto occorre al loro mantenimento; corrisponderanno coll' Ispett. e lo istruiranno delle loro operazioni; verificheranno le usurpazioni e gli abusi che accadessero e ne trasmetteranno relazione all' Ispett. corredandola di piante, stime ecc. L'uffiaio dell' Ispett. sarà formato di Commessi-Periti (V.). Ogni Sotto-Ispett. dovrà sotto la direzione dell' Ispett. fare in doppia minuta la pianta e la descrizione degli stabili del proprio distretto, una delle quali rimarrà presso di sè, l'altra sarà per l'Ispett. il quale dovrà verificarla e rettificarla, se fa d'uopo, e farne trarre due altre copie una per l' Intendenza, l'altra per la Presid. delle Finanze. Ogni Sotto-Ispett. dovrà due volte all' anno ne' tempi prescritti dall' Intendente visitare gli stabili del proprio distretto e farne rapporto all' Ispett. il quale ne istruirà l' Intendente. Egual visita si farà una volta all' anno dall' Ispett.

in compagnia del Ricevitore onde accertarsi se i fondi rurali sono tenuti giusta le condizioni dell'affitto e se i Sotto-Ispett. eseguiscono bene le loro incumbenze; il relativo rapporto soscritto anche dal Ricevitore sarà mandato direttamente dall' Ispett. all'Intendente ed al Presid. delle Finanze. L'Ispett. farà o farà fare dai Sotto-Ispett. delle visite straordinarie quando o l'ordinerà l' Intendente o saprà che siasi operato o si stia operando qualche deterioramento e manderà in ogni caso la relazione colla stima de' danni. Un Sotto-Ispett. detto de' boschi veglia alla loro conservazione sotto la dipendenza dell' Ispett. e coll' aiuto de' Guarda-boschi colle stesse attribuzioni e gli stessi doveri degli altri Sotto-Ispett. (ivi, *p.* 69 a 73).

— Per gli affari risguardanti ai beni posti nel Ducato di Piacenza, l' Ispett. è tenuto di mandare al Dirett. la copia de' rapporti che egli manda all' Intendente: però l' Intendente proseguirà a tenersi in corrispondenza coll' Ispett. anche per gli affari del Piacentino. I Sotto-Ispett. rimetteranno essi pure al Dirett. le copie de' rapporti che indirizzano all' Ispett. I presuntivi, i quadri d' affitto, le piante, le periaie, le collaudazioni e qualsisia altro lavoro che i Sotto-Ispett. deggiono trasmettere all' Ispett. dovranno prima essere sottoposti al *Visto* del Dirett.: al medesimo daranno pure tutte quelle notizie che potesse chieder loro e gli porranno sott' occhio le minute de' loro lavori in qualunque stato si ritrovino. 20 *dic.* 1818 (v. 13, *p.* 112 a 114).

— L' Ispett. gode esenzione della tassa delle lettere corrispondendo coi Sotto-Ispett. 22 *magg.* 1819 (v. 14, *p.* 98 tab. annessa).

— La carica di Sotto-Ispett. de' boschi è suppressa: l' ispezione de' boschi è affidata ai Sotto-Ispett. de' rispettivi distretti. 21 *sett.* 1820 (v. 20, *p.* 75).

— Gli Ispett. ed i Sotto-Ispett. sono esenti dalle tasse di pedaggio sul ponte della Trebbia. 14 *magg.* 1825 (v. 33, *p.* 40).

— Lo sono pure dalle tasse di pedaggio sui ponti dell' Enza del Taro e della Trebbia. 1 *febb.* 1826 (v. 35, *p.* 14).

— Il Capo-Ispett., il Vice Capo-Ispett. ed i Sotto-Ispett. sono esenti dalle tasse di passaggio pe' torr. Taro e Trebbia sopra porti e barche. 26 *giugn.* 1829 (v. 41, *p.* 170).

— I sudd. sono anche esenti dalle tasse di pedaggio del torr. Parma ne' porti e passatoi nel comune di Torrile. 21 *ag.* 1830 (v. 44, *p.* 14).

— Il territorio de' Ducati sarà diviso in 7 Sotto-ispezioni, cioè: Parma, Piacenza, Guastalla, Borgo S. Donn., Fiorenzuola, Castel S. Giov. e Colorno. I Sotto-Ispett. dovranno risiedere nel capo-luogo. Se un fondo rustico si trovi parte nel territorio di una Sotto-ispezione e parte in quello d'un altra dipenderà dalla Sotto-ispezione nel cui territorio sarà l' edifizio principale. 22 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 95 a 99).

N B *All' art. d' ogni comune* §. Patrimonio dello Stato, *si troverà a quale Sotto-ispezione esso comune appartenga.*

— Sono destinati alle Sotto-ispezioni di Parma il Vice-Capispett. Paolo Bussolati; di Piacenza Gius. Benassi Sotto-Ispett.; di Guastalla Luigi Sottili Sotto-Ispett.; di Borgo S. Donn. Biagio Zucchi Sotto-Ispett.; di Fiorenzuola Fil. Maffei Sotto-

Ispett.; di Castel S. Giov. Raim. Valla Sotto-Ispett.; di Colorno And. Orlandini Sotto-Ispett. *dett.* (ivi, *p.* 103 e 104).

— Gli Ispett. ed i Sotto-Ispett. sono esenti dalla tassa di pedaggio del ponte sulla Nure in S. Giorgio. 7 *ott.* 1832 (v. 48, *p.* 201).

V. *Affitti* ecc. - *Impiegati* - *Lavori* - *Periti* - *Stipendi*.

LAVORI.

— I progetti, le perizie e gli altri lavori d'asta, si sottopongono dai Sotto-Ispett. all'esame degli Ispett. e da questi si passano con parere al Dirett. ed all'Intendente per essere sottoposti all'approvazione del Ministro. 5 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 237).

LAVORI DI COATTIVA.

V. Contribuzioni dirette - *Impiegati* - *Ricevitori*.

LIVELLI.

V. *Censi e Livelli*.

NOTAI E PATROCINATORI.

— I Notai deggiono essere nominati dal Sovrano. 2 *genn.* 1816 v. 7, *p.* 4).

— Vi saranno 4 Notai in Parma e 4 in Piacenza. Sono nominati: per Parma, i Dott. Nic. Pellegrini, Batt. Barbieri, Paolo Bussi e Gius. Adorni; per Piacenza, Gian Carlo Tirotti, Stef. Silvola e Gius. Gnastoni; per Guastalla, Ant. Bosi. 13 *febb.* 1816 (ivi, *p.* 20).

— Nomina del Dott. Gaet. Dodici a 4.° Notaio a Piacenza. 29 *dett.* (ivi).

— L'Amministrazione avrà due Causidici o Patrocinatori uno presso il Trib. civ. di Parma l'altro presso quello di Piacenza, e quel numero di Notai necessari alla stipulazione degli atti fra il Patrimonio ed i particolari portanti ipoteca. I Patrocinatori ed i Notai non hanno onorario fisso ma soltanto gli eventuali per gli atti che fanno, da determinarsi da una tariffa proposta dall'Intendente all'approvazione del Presid. delle Finanze. 8 *marz.* 1818 (v. 12, *p.* 77 e 78).

V. *Ricevitori ecc.*

PERITI.

— Il Ministro nomina un numero di Periti-aggiunti i quali non hanno soldo, ma possono essere chiamati in aiuto dai Sotto-Ispett. e dai Visitatori quando non potessero da loro soli disimpegnare qualche lavoro urgente, sempre però che si tratti di perizie o di altri lavori la cui spesa sia a carico de' fittaiuoli o aggiudicatari. 5 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 239 e 240).

— L'uffizio dell'Ispett. sarà composto di Commessi-Periti i quali, oltre alle occupazioni dell'uffizio, aiuteranno i Sotto-Ispett., d'ordine dell'Ispett., nelle operazioni complicate o che abbisognassero di celerità. 8 *marz.* 1818 (v. 12, *p.* 71).

V. *Impiegati*.

PROCESSURE.

V. *Controversie e Processure*.

RAGIONIERE CAPO.

— È addetto all'uffizio dell'Intendente, e regola tutta la contabilità. 8 *marz.* 1818 (v. 12, *p.* 68 e 69).

V. *Impiegati*.

RENDITE.

— Si dividono in prodotti *certi* ed in prodotti *incerti*. Sono certi: le entrate provenienti da' beni stabili; i censi e livelli risultanti da affitti enfiteutici; i canoni e livelli per cessione di beni a un'epoca determinata; il frutto de' capitali; i diritti di pesca, affitti e licenze. Sono incerti: i crediti esigibili; l'affrancazione di censi e livelli; il rimborso di capitali; le vendite di stabili, di tagli de' boschi, d'alberi e di castagni; i danni ed interessi pronunciati a favor

dello Stato; le rendite de' beni sequestrati o confiscati; il prodotto delle successioni vacanti o de' beni abbandonati; i prodotti delle ordinanze di scarico per contribuzioni dirette; l' interesse del 5 per 100 sui pagamenti ritardati; infine tutti que' prodotti che non hanno base certa e successo costante. I prodotti certi si terranno divisi per esercizi; l' esercizio degli incerti sarà determinato dall' anno in cui si opereranno le riscossioni. 26 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 291 a 293).

— Col 1.° del 1823 le rendite del Patrimonio saranno riscosse dagli Esatt. delle contribuzioni. 28 *dic.* 1822 (v. 28, *p.* 128).

— Non si accorderanno più dilazioni pel pagamento delle rendite; alle domande relative non sarà dato corso; le rendite non riscosse alla fine d' ogni anno saranno date a riscuotere a quello fra gli Esatt. in ciasc. Ducato che avrà mostrato maggior zelo ed attività. 17 *magg.* 1823 (v. 29, *p.* 170 e 171).

— Allorchè gli elenchi delle rendite non saranno allestiti in tempo che i debitori possano soddisfare al loro debito alle scedenze portate da' contratti, non saranno dovuti i frutti per pagamenti ritardati su quelle somme che saranno pagate nei primi 10 giorni dall' arrivo degli elenchi agli Esatt.. Sull' avviso, da doversi trasmettere nel termine di tre giorni da quello di detto arrivo, verrà annotato il dì in cui pervenne l' elenco all' Esatt. 16 *sett.* 1823 (v. 30, *p.* 26 e 27).

— Spirati i termini pel pagamento degli affitti giusta il Decreto de' 23 magg. 1822, e delle altre rendite ordinarie e straordinarie giusta i rispettivi contratti o i titoli costituenti il credito, gli Esatt. procederanno contro i debitori morosi a termine delle leggi e dei Regol. in vigore. Gli Esatt. che senza fondati motivi non avranno adempite le dette disposizioni, saranno multati per la prima volta dal Presid. delle Finanze e, per recidiva o abituale negligenza, sospesi e per sino licenziati dall' impiego. I debitori di rendite di qualsisia natura pegheranno nelle mani degli Esatt. tutto il loro debito e le rate intiere scadute derogando sopra ciò al Cod. civ. art. 1821 §. 2.° e 1824 §. 2.°. A diminuzione del debito non potranno gli Esatt. sotto pena di sospensione o di destituzione ammettere dimanda di contropponimento di credito, d' indennizzazione, di compensazione di qualsisia specie o per qualsisia causa, se tali compensazioni o indennizzazioni non sieno state riconosciute e liquidate dal Presid. delle Finanze. Nessuna Autorità anche giudiziaria potrà ammettere richiami o opposizioni per somme e cose illiquide, che dietro esibizione di un certificato del Presid. delle Finanze che faccia fede avere il debitore saldato il debito o le quote del debito sul cui pagamento intende chiedere rimborsazione indennizzazione od altro. Se il richiamo venisse riconosciuto giusto, il Presid. delle Finanze disporrà per la restituzione della somma indebitamente pagata. Nelle cause introdotte nanti i Trib. civ. e di appello il Causidico dell' attore dovrà ne' tre giorni della costituzione di quello del reo convenuto far conoscere in iscritto al Proc. Ducale del Trib. ove è introdotta la causa, 1.° la parte contraria; 2.° il suo Causidico; 3.° l' oggetto della domanda; 4.° il gior-

no in cui fu trasmessa la citazione, sotto pena di decadere dal diritto di riscuotere per gli atti tutti le tasse di cui nel Decreto de' 15 febb. 1822. I Proc. Ducali veglieranno per la sollecita istruzione delle cause, promovendo in caso di negligenza per parte de' Causidici le vigenti disposizioni disciplinarie. Chiamate tali cause si starà all'atto de' 13 febb. 1821 sull' amministrazione della giustizia, ed il Trib. non potrà differirne ad altro giorno la discussione se prima il ministero pubbl. non abbia conchiuso sulle scuse addotte da uno de' Causidici. Sopra ciò è derogato al §. 155 del Decreto sulle tasse. Il solo consenso delle parti non dà luogo a rimettere la trattazione della causa. Per rispetto al tempo di conchiudere i Proc. Ducali si atterranno al Cod. proc. civ. art. 483. I Trib. staranno pure al Cod. stesso art. 489, 491, 494 e 565. Ne' prospetti di cui all' art. 95 dell' atto sovraccitato de' 13 febb. 1821 i Proc. diranno se fu eseguita la notificazione di cui è cenno superiormente ed indicheranno le cause del ritardo. Colle sudd. disposizioni non s'intende derogare al Cod. civ. lib. III, tit. IV. ed agli art. 1444, 1452, 1453, 1454, 1470 e 1635 in tutto ciò che non è contrario alle medesime. 16 *giugn.* 1827 (v. 37, *p.* 37 a 42).

— Le disposizioni de' primi 11 art. dell' atto del 7 ott. 1819 intorno al modo di registrare i pagamenti per contribuzioni dirette (V.) saranno eseguite per le rendite del Patrimonio i cui ruoli però non dovranno essere pubblicati. La verifica de' registri e la trasmissione al Presid. delle Finanze de' relativi specchi ordinati nel sudd. atto, si farà in Parma dal Dirett. del Patrimonio ed in Piacenza dall' Ispett. delle casse pubbl. e del catasto. 6 *ott.* 1832 (v. 48, *p.* 195).

— Le somme entrate nell' erario dopo il 17 febb. 1831 o che vi entreranno in avvenire per affrancazione di livelli e censi o per restituzione di capitali fruttiferi serviranno a riscattare tanta rendita pubbl. di questi Ducati oltre all' annuo riscatto d' obbligo. 25 *giugn.* 1833 (v. 49, *p.* 149).

V. Modena, *Confini*.

RICEVITORI ED ALTRI CONTABILI.

— I Ricevitori del Patrimonio stabiliti ne' circondari di Guastalla, Borgo S. Donn., Borgotaro, Fiorenzuola e Castel S. Giov., saranno rispettivamente incaricati della percezione del controllo sulle successioni mediante il rilascio del 2. 1/2 per 100 sulle somme percette. 1 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 216 e 220).

— Vi saranno un Ricevitore ed un Sotto-Ricevitore; risiederanno il primo in Parma, il secondo a Piacenza; ad essi verrà affidata la percezione delle rendite. Vi sono inoltre 5 Commessi-Ricevitori i quali risiedono in Guastalla, Borgotaro, Borgo S. Donn., Fiorenzuola e Castel S. Giov. e percepiscono le rendite del Patrimonio nei rispettivi distretti. I vicariati non compresi ne' distretti de' sudd. Commessi-Ricevitori appartengono, quelli alla destra del Taro al circondario del Ricevitore di Parma, quelli alla sinistra al Sotto-Ricevitore di Piacenza. I Commessi-Ricevitori dipendono dal Ricevitore e Sotto-Ricevitore e questi rispondono della loro gestione, della percezione ad essi affidata e dei *deficit* in cui potessero incorrere; versano ogni 10 giorni,

cioè al Ricevitore di Parma quelli di Borgotaro, Guastalla e Borgo S. Donn.; al Sotto-Ricevitore di Piacenza quelli di Fiorenzuola e di Castel S. Giov.. Il Ricevitore di Piacenza versa ogni 12 giorni tutto il prodotto delle sue percezioni; quello di Parma lo versa al tesoro ogni 15 giorni; l'uno e l'altro hanno un Ragionato nominato dal Ministro per tenere i libri e le altre scritture di contabilità. I Commessi-Ricevitori danno una cauzione in istabili in mano del Ricevitore o Sotto-Ricevitore del valore corrispondente alla loro percezione. Il Ricevitore e Sotto-Ricevitore danno pure una cauzione in istabili al Governo del valore corrispondente alla loro percezione ed a quella de' loro Commessi-Ricevitori. Chi non avrà data la cauzione entro un mese sarà rimpiazzato. Il Ricevitore e Sotto-Ricevitore rispondono delle somme dovute dai morosi se non giustificano d'aver fatto gli atti necessari ne' termini prescritti; la stessa responsabilità hanno i Commessi-Ricevitori verso il Ricevitore o Sotto-Ricevitore. 5 *dett.* (ivi, *p.* 233 a 236).

N. B. *Le nomine de' diversi Contabili e de' Ragionati si trovano agli art. de' comuni di Parma, Piacenza, Guastalla, Borgotaro, Borgo S. Donn., Fiorenzuola e Castel S. Giov. paragrafo*-Patrimonio dello Stato-.

— I Commessi-Ricevitori di Borgotaro e di Guastalla sin qui incaricati soltanto del controllo delle successioni lo saranno per l'avvenire di tutti gli atti soggetti a tale formalità. 10 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 27).

— I conti dei Ricevitori sono riveduti ed esaminati dalla Camera de' conti. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 159 e 160).

— Confermata la sudd. disposizione. 7 *lugl.* 1817 (v. 11, *p.* 59).

— Vi saranno tre Ricevitori dipendenti dall' Intendente. 8 *marz.* 1818 (v. 12, *p.* 67). Essi vegliano nel proprio distretto alla conservazione delle sostanze del Patrimonio e particolarmente all'osservanza de' patti coi fittaiuoli senza però recar danno all'incombenza della riscossione e della custodia del denaro; partecipano all' Intendente tutto ciò che può riuscire vantaggioso al bene del servigio (ivi, *p.* 69 e 70). Se hanno sospetto di trasgressione ai patti, deggiono riferirne al solo Intendente (ivi, *p.* 72). Ciasc. de' tre Ricevitori avrà un distretto di riscossioni, il centro de' quali sarà Parma, Piacenza e Borgo S. Donn. il distretto di Parma comprenderà, oltre l'attuale i distretti di Guastalla e di Borgotaro; a quello di Piacenza è aggiunto l'altro di Castel S. Giov; all'attuale distretto di Borgo S. Donn. è riunito quello di Fiorenzuola. Il Ricevitore del controllo di Borgotaro potrà fare le riscossioni del Valtarese sotto la responsabilità del Ricevitore di Parma il quale potrà chiedere dal suo sostituto una garanzia. I Ricevitori rispondono delle somme dovute dai tardivi se non provano di aver fatti gli atti ne' termini voluti dalle leggi: hanno quindi la facoltà di rilasciare e far significare le coattive giovandosi, pei comuni lontani dal capo-luogo, degli esibitori di coattive delle contribuzioni dirette. I Ricevitori daranno una sicurtà in beni stabili in proporzione delle rispettive riscossioni. Le ricevute che rilascieranno saranno a doppia matrice e semplice figlia col numero progressivo da rinno-

varsi ogni anno: la figlia si consegna a chi paga, uoa matrice rimane al Ricevitore l'altra è da esso mandata all' Intendeote ogoi 15 giorni: uno stato delle stesse matrici è pure trasmesso al Presid. delle Finanze. I modelli delle ricevute saraono somministrati dall' Intendenza; i fogli saranno cifrati dall' Intendente; il far uso di altre ricevute, anche per un accooto, è proibito sotto pena di destituzione. I Ricevitori di Piacenza e di Borgo S. Donn. versano tutte le loro riscossioni a quello di Parma ogni 15 giorni; questi versa al tesoro egualmeote ogoi 15 giorni e più spesso se l'Intendente lo ordina. Ogni Ricevitore trasmette giornalmente al Presid. delle Fioanze ed all' Iotendeoza la situazione della propria cassa. Il Ricevitore di Parma paga tutte le spese d'amministrazione sopra maodati dell' Intendente, ma questi non può ordinare veruo pagamento senza l'autorizzazione del Presid. delle Finanze. Ogni ricevitoria avrà un Ragioniere e dei Commessi. Entro apr. il Ricevitore di Parma presenta al Presid. delle Fioanze il conto delle riscossioni e delle spese dell'anno precedente, e quelli di Piacenza e di Borgo S. Donn. il solo conto delle riscossioni coi documenti giostificativi: un doppio del cooto viene trasmesso dal Ricevitore all'Intendenza. Nel termine sudd. l'Iotendente trasmette alla Presidenza il conto morale delle eotrate e spese di totta l'Amministrazione fatto in modo da servire di confronto ai conti dei Ricevitori (ivi, *p.* 73 a 76).

— Il Ricevitore di Piaceoza dovrà somministrare al Dirett. le notizie intorno alle diligenze praticate per attivare le partite in ritardo e ad esso dirigerà le notizie intorno al bene del servigio o alla trasgressione dei patti che pel Regol. degli 8 marz. 1818 aveva obbligo di trasmettere all' Intendente. 20 *dic.* 1818 (v. 13, *p.* 115).

— L' esigenza delle rendite si farà a cominciare del 1823 dagli Esatt. delle contribuzioni i quali maoderanno ai debitori un avviso nel modo praticato per le sudd. contribuzioni. 28 *dic.* 1822 (v. 28, *p.* 128).

— I loro registri saranno cartolati, cifrati, verificati e chiusi dagli Ispett. delle casse pubbl. e del catasto del rispettivo circondario. 20 *apr.* 1826 (v. 35, *p.* 61).

— Le veci di Ricevitore particolare del Patrimooio si faranno io Parma dal Tesoriere generale ed in Piacenza dal Cassiere della Ferma-Mista coll'obbligo di tenerne scrittura distinta. Per Piacenza si dovrà anche tenere noa cassa affatto separata. 6 *ott.* 1832 (v. 48, *p.* 195 e 196).

V. Contabili - *Dirett. particolare* - *Rendite*.

SEGRETARIO.

— Nomioa di Franc. Crotti. 6 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 83).

— Dipende dall' Intendente o da chi ne fa le veci. 5 *ott.* 1814 (ivi, *p.* 232).

— Nomina d' Ign. Piazetti. *dett.* (ivi, *p.* 242).

— È addetto all'offizio dell' Intendente; tieoe la corrispondenza; conserva gli archivi. 8 *marz.* 1818 (v. 12, *p.* 68).

— Nomina di Luigi Maberini. 22 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 101).

V. *Impiegati.*

SOTTO-ISPETTORI.

V. *Ispettori* ecc.

STIPENDI E SPESE D'UFFIZIO.

— Capo-Segret. stipendio annuo . . . . L. 2500.

Vice-Segret. . . . . . „ 1500.

4 Commessi a . . . L. 800.
Capo-Ispett. . . . . „ 2500.
3 Sotto-Ispett. a . . „ 1200.
Conservatore dell' atlante . . . . . . „ 1500.
20 *apr.* 1826 (v. 35, *p.* 69 e 70).

— Il Dirett. avrà L. 4000 annue di stipendio, e l. 1800 per l' accollo delle sue spese d' uffizio e di viaggi. 22 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 99 e 100).

— Gli impiegati nominati per comporre gli uffizi della Direzione continueranno cogli attuali loro stipendi. *dett.* (ivi, *p.* 102).

— I Sotto-Ispett. che ricevono la loro destinazione con decreto di questo giorno continueranno cogli attuali stipendi; quelli di Parma, Piacenza, Guastalla e Borgo S. Donn. continueranno pure ad avere le somme già concedute loro per ispese d'uffizio; quelli di Fiorenzuola, Castel S. Giov. e Colorno, avranno annue l. 300 ciascuno. *dett.* (ivi, *p.* 104).

— Il portiere avrà annue l. 600 di stipendio ed il vestito. 17 *marz.* 1833 (v. 49, *p.* 105).

— Il Commesso Barabbani avrà annue l. 800 di stipendio. 25 *ag.* 1833 (v. 50, *p.* 81).
V. *Impiegati.*

VERIFICATORI.

— Il Ministro nominerà un Verificatore il quale risiederà in Parma e sarà incaricato di custodire gli archivi; di somministrare al bisogno gli schiarimenti ed i titoli che potessero occorrere; di sorvegliare acciò sieno tenuti nel massimo ordine i registri de' redditi; di verificare gli stati di percezione rimessi dai Ricevitori; di esaminare la partita contabile de' lavoratori e degli abboni ai fittabili ed impresari; di fare nelle residenze de' Ricevitori quelle verificazioni ordinarie e straordinarie che verranno determinate. 6 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 232 e 233).

— Nomina di . . . Drugman a Sotto-Verificatore f. f. di Verificatore. *dett.* (ivi, *p.* 242).

— Nei primi giorni di ogni trimestre il Verificatore o per esso il Sotto-Verificatore deve percorrere i diversi uffizii di ricevitoria facendo prima conoscere all' Intendente l' itinerario che si propone di tenere. In caso d' impedimento l' Ispett. di Parma o quello di Piacenza deggiono prestarsi alla sudd. verificazione la quale non potrà mai differirsi. Appena arrivato, il Verificatore appone il *visto* sul giornale di cassa e riconosce la quantità di denaro in essa esistente per giudicare se il contabile è in regola; poscia somma i diversi giornali, esamina se il danaro ricevuto è portato nelle diverse colonne, e se le somme indicate in cifre corrispondono a quelle espresse in lettere facendo all' uopo le necessarie correzioni: in seguito confronta i titoli di spesa col giornale apponendo il suo *visto* sopra tutti i documenti indicando a qual trimestre deggiono essere compresi. Ciò fatto, il Verificatore stende l' inventario di tutti i titoli di spesa, chiude nelle solite forme i giornali d' entrata e di spesa e procede insieme al contabile a stabilire la sua situazione ed a stendere il conto trimestrale del quale gli lascia copia. Il danaro spettante al saldo del conto del trimestre che si verifica viene rimesso al Verificatore il quale ne fa cenno sul giornale di spesa e sul rendiconto, e lo rimette al contabile nelle cui mani avrebbe ad essere versato giusta l' ordine stabilito. I conti parziali de' contabili subalterni servono di controllo a quelli de' contabili superiori per rapporto alle somme rispettivamente versate dal-

l'una all'altra cassa. Affinchè il Verificatore possa apporre sui registri la menzione della sua verificazione, ed anche per poter allibrare le partite che venissero indicate dal Verificatore, i contabili deggiono lasciare sui loro giornali uno spazio in bianco alla fine di ogni trimestre senza però interrompere la serie degli articoli di riscossione la quale deve sempre essere progressiva. Se il Verificatore scoprisse qualche *deficit* di cassa, sospende il contabile e ne avvisa l'Intendente, il Dirett., il Ricevitore o sotto-Ricevitore, perchè sia mandato un soprannumero a disimpegnare provvigionalmente le funzioni di Ricevitore; il Ricevitore del controllo deve pure esserne avvertito; dietro avviso dell'Intendente il Ministro ordina le misure da prendersi per l'interesse del tesoro. Il Verificatore ha pure l'obbligo di prestarsi a quelle straordinarie verifiche risguardanti al buon ordine degli uffizii dei contabili. Il Dirett. di Piacenza può, per urgenza, giovarsi dell'opera dell'Ispett. per eseguire qualche verifica straordinaria, salvo a renderne subito conto all'Intendente. 26 *dett.* (ivi, *p.* 301 a 305).

V. *Impiegati.*

VISITATORI DE' BENI.

— Sono nominati Visitatori: Paolo Bussolati, Gius. Galli, Carlo Cotti, Pellegr. Minari, And. Orlandini, Gius. Benassi, Fil. Maffei e Raim. Valla. La loro indennità sarà presa sull'ottantesimo della pensione d'affitto da pagarsi da' fittabili. L'Intendente generale fisserà il luogo rispettivo soggetto alla loro vigilanza. 9 *genn.* 1815 (*v.* 5, *p.* 6).

V. *Impiegati.*

PAZZI (I). Sono sotto la sorveglianza della Polizia particolare. 14 *ott.* 1815 (*v.* 6, *p.* 76).

— Avranno uno spedale (V.) in Parma nel già convento di S. Francesco di Paola. 18 *giugn.* 1818 (*v.* 12, *p.* 204).

PAZZONI *Cav. Michele.* È nominato Prof. di pandette di diritto civ. nell'Università di Parma. 12 *magg.* 1814 (*v.* 1, *p.* 220).

— Giudice nel Trib. di prima istanza di Parma. 15 *giugn.* 1814 (*v.* 2, *p.* 79).

— Consigliere nel Trib. d'appello e Corte di Cassazione. 6 *ag.* 1814 (*v.* 3, *p.* 82).

— Professore di Cod. civ. nell'Università di Parma. 2 *nov.* 1814 (*v.* 4, *p.* 134).

— Membro della Commessione per discutere e giudicare i cambiamenti fatti dalla Commessione legislativa di Parma al progetto di Cod. civ. 23 *febb.* 1817 (*v.* 10, *p.* 50).

— Consigliere nel Trib. d'appello. 12 *giugn.* 1820 (*v.* 17, *p.* 54).

— Consigliere nel Trib. di Revisione. 18 *nov.* 1823 (*v.* 30, *p.* 167).

— È rimpiazzato, per impedimento, nella Commessione per giudicare i ricorsi contro la sentenza proferita negli affari Serventi. 24 *sett.* 1824 (*v.* 32, *p.* 37).

— Ottiene il titolo di Prof. emerito ed un' annua gratificazione di l. 500. 9 *nov.* 1831 (*v.* 46, *p.* 187).

— È creato Consigliere di Stato effettivo. 3 *apr.* 1834 (*v.* 51, *p.* 88).

— Sarà addetto alla 1.ª Sez. di detto Consiglio. *dett.* (ivi, *p.* 91).

— Membro della Commessione per compilare le aggiunte da farsi nella ristampa de' Cod. civ. e di proc. civ. 4 *lugl.* 1834 (*v.* 52, *p.* 5 e 6).

N. B. *Il Cav. Pazzoni è stato nominato Presidente dell' Interno per atto Sovrano del 30 genn. 1839.*

Pece greca (La). O Colofonio paga par dazio d' entr. fr. 2 per quint. e d' usc. fr. 1. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 35).

— Il dazio d' entr. è portato a l. 4. quello d' usc. è confermato. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 145).

Pecorara. Il comune farà parte del cantone di Pianello. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 83).

— Sarà compreso nel distretto di Castel S. Giov. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 167).

— Dipenderà dal Governatorato di Piacenza. 9 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 206).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— È mantenuto capo-luogo di comune del Governo di Piacenza. Dom. Zambianchi Pod. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 276).

— Ne dipenderanno i comunelli di Caprile, Cicogni, Costalda, Lazzarello, Marzonago, Montemartino, Roncaglia, Sivizzano e Vallerenzo: popolazione 2272. 19 *dett.* (v. 17, *p.* 98 e 99).

— Pasquale Raguzzi Sind. 2 lugl. 1820 (v. 20, *p.* 154).

— Zambianchi confermato Pod. 17 *dic.* 1824 (v. 32, *p.* 95).

CATASTO.

— Le verificazioni catastali vi si eseguiranno dal Geom. Vinc. Ferrari. 15 *febb.* 1828 (v. 39, *p.* 15).

— Farà parte della 1.ª Sez. 18 *nov.* 1835 (v. 54, *p.* 209).

— Il Geom. è confermato. *dett.* (ivi, *p.* 212).

COMMISSIONE DI SANITA' E SOCCORSO.

— Carlo Speltini, Dom. Regazzi, Carlo Geroni, Ant. Zambianchi e Carlo Baldini. 14 *ag.* 1835 (v. 54, *p.* 61 e 62).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— Dipenderà dall'esatturia di Pianello. 14 *genn.* 1823 (v. 29, *p.* 10).

— Dipenderà da quella di Borgonovo. 19 *magg.* 1826 (v. 35, *p.* 133).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— Sarà soggetto alla sotto-ispezione di Castel. S. Giov. 22 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 98).

— Ralm. Valla Sotto-Ispett. *dett.* (ivi, *p.* 104).

PRETURA.

— È nella giurisdizione di quella di Pianello, ed il capo-luogo ne è distante miglia 5 2⁄3. 30 *genn.* 1817 (v. 10, *p.* 24).

— Confermata nella sudd. giurisdizione. 19 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 99).

SCUOLE.

— Ve ne sono delle primarie le quali comprendono la classi infima, media e suprema. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 201).

— Don Paolo Cella Ispatt. 9 *febb.* 1832 (v. 47, *p.* 32).

Pecore (Le). Pagano per dazio di transito sul fiume Po l. v. 1 per ciasc. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 107).

— Il dazio sudd. è portato a c. 24. 6 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 255).

— Pagano fr. 1 per testa di dazio di consumo in Piacenza 30 *nov.* 1815 (v. 6, *p.* 221).

— Pagano di dazio se lanute, c. 25 ciasc. all' entr. e c. 50 all' usc.; se tosate c. 50 all' entr. e c. 25 all' usc.; per transito di terra c. 5 indistintamente. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 27 e 92). Pagano come i castrati (V.) ne' passaggi in barca sul fiume Po e sui ponti dell' Enza. 31 *marz.* 1817 (v. 10, *p.* 84).

— Lo stesso dicasi pe' passaggi in barca sui torr. Taro, Trebbia ed altri e sul ponte del Po presso Piacenza. *dett.* (ivi, *p.* 91).

— Pagano per dazio di consumo in Parma fr. 1 per capo. 30 *ag.* 1817 (v. 11, *p.* 102).

— I dazi d' entr. e d' usc. fissati li 4 magg. 1816 sono conferma-

ti; il transito di terra è portato a c. 10. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 134 e 215).
— Pagano come i castrati (V.) al passaggio del nuovo ponte sul Taro. 24 *sett.* 1820 (v. 20, *p.* 77 e 78).
— Lo stesso dicasi pel passaggio del ponte sulla Trebbia. 14 *magg.* 1825 (v. 33, *p.* 36).
— La sudd. disposizione è confermata ed estesa ai ponti dell' Enza e del Taro. 1 *febb.* 1826 (v. 35, *p.* 11).
— Pagano come i castrati (V.) in tutti i passaggi sul Po ne' luoghi limitrofi al Regno Lombardo-Veneto. 23 *apr.* 1826 (ivi, *p.* 88 e 92).
— Pagano l. 1 per capo per dazio di consumo a Borgo S. Donn.. 15 *nov.* 1827 (v. 38, *p.* 59).
— Chi ne negozia è soggetto a patente della 5.ª categoria. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 70).
— Il dazio d' usc. di quelle tosate è ridotto a c. 15. 6 *sett.* 1828 (v. 40, *p.* 28).
— Pagano come i castrati (V.) pel passaggio in barca sui torr. Taro e Trebbia. 26 *giugn.* 1829 (v. 41, *p.* 166).
— Lo stesso dicasi per le tasse di pedaggio del torr. Parma in Torrile. 21 *ag.* 1830 (v. 44, *p.* 24):
— E per quelle del ponte sul torr. Nure in S. Giorgio. 7 *ott.* 1832 (v. 48, *p.* 197).

Peli *diversi* (I). Di castoro, capra, coniglio, lepri e simili, pagano per dazio d' entr. il 2 per 100 sul valore; d'usc. l. v. 5 per peso. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 99 e 104).
— Confermato il dazio d' entr., portata l'usc. a fr. 1. 19. 6 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 252).
— Di cammello, castoro, capra, coniglio, lepri e simili non filati, pagano per dazio d' entr. c. 60 per quint. e d' usc. fr. 5; pei filati V. Lana - Stame. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 39).
— Se sono in botti o carratelli, la loro tara è fissata al 20 per 100 sul peso. 10 *giugn.* 1816 (ivi, *p.* 252).
— Di bue, suini e simili pagano per dazio l. 1 per quint. si all' entr. che all' usc.; di cammello, castoro, capre, coniglio, lepri e simili non filati, l. 1 all' entr. e l. 5 all' usc., se filati, come lana, stame ecc. V. le rispettive qualità; il modo di stabilire la tara è confermato. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 153 e 210).

Pellagrosi (I). Non potranno ricusarsi negli spedali ove venissero condotti, anzi si dovranno assistere. 14 *febb.* 1820 (v. 16, *p.* 33).

Pellegrino Il cantone è compreso nel circondario di Borgo S. Donn. ed estende la sua giurisdizione anche sui comuni di Solignano e Varano. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p* 85).
— Vi sarà una dogana sussidiaria intermedia dalla parte dei monti. 21 *dett.* (ivi, *p.* 127).
— Il cantone farà parte del Governatorato di Parma. 6 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 69).
— Il comune di Solignano cessa di far parte del cantone di Pellegrino e passa nella giurisdizione di Fornovo. 10 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 30).
— È compreso nel distretto di Bardi. 30 *apr.* 121 (v. 23, *p.* 166).
— La solita fiera del 16 agosto e quella di Vianino del 25 lugl. saranno prolungate di un giorno ciascheduna. Una nuova fiera pe' bestiami si terrà in Pellegrino il primo mercoledì e successivo giovedì di lugl. di ciasc. anno. 8 *lugl.* 1822 (v. 27, *p.* 37 e 38).
— Sarà soggetto alla Commessaria di Borgo S. Donn 9 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 206).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— Sarà capo-luogo di comune nel Governo di Parma. Ang. Costerbosa Pod. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 274).

— Dipenderanno dal comune i comunelli di Ajone, Besozzola, Careno, Castello di Pellegrino, Ceriato, Grotta, Iggio, Mariano, Metti, Pozzolo, Rigollo, Robiano, Varrone e Vianino: popolazione 4807. 19 *dett.* (v. 17, *p.* 72).

— Luigi Guidotti e Pietro Parolini Sind.[i]. 2 *lugl.* 1820 (v. 20, *p.* 151).

— Ang. Costerbosa è confermato Pod. 14 *dic.* 1824 (v. 32, *p.* 81).

— Gir. Marubbi Sind.. 14 *ag.* 1833 (v. 50, *p.* 75).

— Giov. Pettenati Sind. 11 *dic.* 1834 (v. 52, *p.* 158).

— Pietro Conti Pod. 18 *dett.* (ivi, *p.* 159).

— Luigi Franceschi Sind. invece del dispensato Pettenati. 24 *febb.* 1835 (v. 53, *p.* 42).

— Il comune riceverà l. 3955. 88 per sua quota sul legato Guglielmani (V.) ed il Comitato di beneficenza ne farà distribuire i frutti ai poveri. 26 *ott.* 1835 (v. 54, *p.* 188).

CATASTO.

— Le verificazioni catastali vi si eseguiranno dal Geom. Giac. Adorni. 15 *febb.* 1828 (v. 39, *p.* 17).

— Farà parte della 3.ª Sez. 18 *nov.* 1835 (v. 54, *p.* 209).

— Gioach. Valla Geom. *dett.* (ivi, *p.* 212).

COMMISSIONE DI SANITA' E SOCCORSO.

— Don Piet. Costoncelli, Gius. Pettenati, Claudio Costerbosa, Luigi Addoli e Chirurgo Gir. Labba. 25 *ag.* 1835 (v. 54, *p.* 85).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— Vi sarà un'esattoria dalla quale dipenderanno pure i comuni di Salso maggiore e Varano Melegari. Ferd. Redenti Esatt. 14 *genn.* 1823 (v. 29, *p.* 9).

— Ne dipenderà soltanto Varano Melegari: Luigi Pietranera Esatt. 19 *magg.* 1826 (v. 35, *p.* 132).

— L' esattoria dipenderà dalla controlleria di Borgo S. Donn. 10 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 229).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— Sarà soggetto alla sottispezione di Borgo S. Donn. 22 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 97).

— Biagio Zucchi Sotto-Ispett. *dett.* (ivi, *p.* 104).

PRETURA.

— Sarà di 2.ª classe nel Ducato di Parma; pei processi crim. dipenderà da quella di Borgo S. Donn.; Dott. Franc. Parolini Pret., Sante Scaramuzza Cancell., Franc. Dallay Commesso. 15 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 75, 76 e 82).

— Patronio Canali Commesso. 15 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 122).

— Confermata pretura di 2.ª classe nel Ducato di Parma con giurisdizione sulla Sez. di Varano Melegari. Il capo-luogo è distante da Borgo S. Donn. miglia 13. 30 *genn.* 1817 (v. 10, *p.* 24).

— Dipenderà dall' uffizio del controllo di Borgo S. Donn. 29 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 227).

— Confermato capo-luogo di pretura con giurisdizione sul comune di Varano Melegari: popolazione della pretura 6346. 19 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 72).

— La pretura dipenderà pei processi crim. dal Giud. processante pel territorio posto al Sud di Parma. 14 *genn.* 1821 (v. 22, *p.* 63).

— Dott. Luigi Guidotti ed Aless. Astorri Suppl.[i]. 10 *giugn.* 1821 (v. 24, *p.* 406).

— Gius. Baldini e Franc. Francini Uscieri. *dett.* (ivi, *p.* 419).

— Dott. G. B. Marubbi e Dott. Bald. Fratta Suppl.[i] in luogo dei defunti Lugi Colombi-Guidotti e Lod. Cornazzani. 7 *lugl.* 1833 (v. 50, *p.* 7).
— Giac. Baldi Usciere invece di Giov. Oddi. 15 *sett.* 1833 (ivi, *p.* 98).
— Franc. Armelonghi Cancell. 14 *febb.* 1834 (v. 51, *p.* 36).
— Ferd. Thiery Usciere in luogo del Baldi. 18 *lugl.* 1834 (v. 52, *p.* 15).
— Luigi Terrarossa Cancell. 22 *nov.* 1834 (ivi, *p.* 132).
— Paolo Papini Usciere in luogo di Giov. Carlo Sampellegrini. 19 *ott.* 1835 (v. 54, *p.* 180).

SCUOLE.

— Ve ne saranno delle primarie le quali comprenderanno le classi infima, media e suprema. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 201).
— Pret. Franc. Parolini Ispett.. 23 *febb.* 1832 (v. 47, *p.* 50).
— Don Piet. Costoncelli è nominato Cappellano Maestro coll' annuo sussidio di l. 300 a carico del Ducale erario a cominciare dall' 8 dic. 1831. 1.° *ag.* 1832 (v. 48, *p.* 21).
V. Parrocchia di Careno.

PELLERI *Consigliere Gius.* È nominato Consigliere della Reggenza provvisoria. 6 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 18).
— Confermato nella sudd. Reggenza, Sez. di giustizia e Corte di cassazione. 15 *dett.* (ivi, *p.* 77 e 78).
— Prof. onorario nella Ducale Università. 2 *nov.* 1814 (v. 4, *p.* 138).
— Presid. della 2.ª Sez. della Commessione di legislazione dello Stato. 4 *genn.* 1820 (v. 16, *p.* 5).
— Accademico d' onore nella Ducale Accademia di belle arti. 4 *marz.* 1820 (ivi, *p.* 75).
— Consigliere nel Supremo Trib. di Revisione. 12 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 53).
N. B. *Nel sudd. atto è qualificato Consigliere di Stato e di Governo.*
— Uno de' componenti la 2.ª Sez. del Cons. di Stato o Trib. de' Conti. 17 *magg.* 1821 (v. 23, *p.* 199).
N. B. *Nell' atto sudd. è chiamato Cavaliere.*
— Addetto alla 2.ª Sez. (*Contenzioso*) di detto Cons. 1 *ag.* 1822 (v. 27, *p.* 112).

PELLETTERIE (Le). Non possono trasportarsi dall' interno de' Ducati nel circondario confinante, nè circolarvi, nè tenervene in ammasso senza recapito di Finanza. Ridotte in opere manufatte come palloni da giuoco, valigie, calzoni, sottovesti e simili, selle, finimenti ed altre opere da sellaio non descritte a parte, pagano per dazio d' entr. fr. 90 per quint. d' usc. fr. 1. 50; se ricamate o guernite con oro od argento, fr. 2. 50 per chil. all' entr. e c. 10 all' usc.. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 19, 20 e 76).
— Ridotte in opere manufatte come borse, berrette, palloni, valigie ed altri continenti, calzoni sottovesti e simili, selle, briglie, finimenti diversi ed altre opere da sellaio, escluse le guarniture d' oro e d' argento che pagheranno a parte non che i capi descritti a parte, pagano per dazio d' entr. l. 70 per quint. e d' usc. l. 1; se guernite o ricamate con oro od argento l. 1. 50 per chil. all' entr. e c. 5 all' usc.. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 186, 187 e 188).
— I venditori di pelletterie appartengono alla 4.ª categoria de' patentabili. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 197).
V. Pelli - Sellai.

PELLI, CORAMI E CUOI. Le pelli verdi, secche e salate d' ogni qualità, pagano per dazio d' entr.

il 2 per 100 sul valore ed all' usc. l. v. 16 il peso; se di capretto, anche preparate in crosta l' usc. sarà di l. v. 1 il peso. Le pelli e le loro manifatture appartengono pel transito sul Po alle merci della 2.ª classe. 21 *giugn*. 1814 (v. 2, *p*. 99, 104 e 109).

— Confermate le dette disposizioni e portato a moneta decimale il dasio d' entr. delle prime a fr. 3. 81 e quello delle pelli di capretto a c. 24. 6 *ott*. 1814 (v. 3, *p*. 252).

— I conciatori di pelli cuoi e corami sono soggetti a patente di 3.ª classe; i mercanti di cuoi o di pelli in dettaglio della 4.ª. 31 *marz*. 1815 (v. 5, *p*. 54 e 59).

— Deggiono avere il bollo a martello della Finanza i bulgari, i vitelli affaitati, i corami ed i mascarezzi non minori di mezza pelle. 4 *magg*. 1816 (v. 8, *p*. 18).

Le pelli crude con pelo non confettate pagheranno per ogni quint. i seguenti dazii:

		entr.	usc.
Bovine di bestie grosse cavallo o mulo	verdi	fr. 1. 50	fr. 30. 00
	secche	„ 4. 00	„ 75 00
Vitello	verdi	„ 1. 25	„ 30. 00
	secche	„ 3. 00	„ 75. 00
Giumento	verdi	„ 1. 00	„ 20. 00
	secche	„ 1. 25	„ 30. 00
Porcine	verdi	„ 0. 75	„ 18. 00
	secche	„ 1. 50	„ 36. 00
Di capre, caproni, castrati, montoni, pecore e merinos, verdi o secche		„ 1. 50	„ 20. 00
Agnelli, verdi o secche		„ 2. 00	„ 6. 00
Le pelli meramente confettate in greggio ed in bianco, esclusi i capi nominati a parte		„ 24. 00	„ 8. 00
Le pelli lavorate, tinte, stampate, apparecchiate od unte, compresi i danti, camozzi, morlacchi, mascadizzi, e corami di qualunque grossezza anche non liscati o spianati		„ 45. 00.	„ 5. 00
Le pelli selvatiche non confettate		„ 1. 00.	„ 2. 00

(ivi, *p*. 76 e 77).

— I dazii in avvenire saranno i seguenti per ogni quint.:

		entr.	uso.
Pelli non confettate eccettuate le nominate a parte	verdi	L. 1. 00	L. 30. 00
	secche o salate	„ 4. 00	„ 60. 00
Pelli di capre, caproni, castrati, montoni, pecore, verdi, secche o salate		„ 1. 50	„ 20. 00
Di agnelli o capretti, verdi, secche o salate		„ 2. 00	„ 6. 00
Selvatiche non confettate		„ 1. 00	„ 4. 00
Di pesce di mare		„ 50. 00	„ 1. 00
id. d' acqua dolce		„ 4. 00	„ 1. 00
Da crivello		„ 18. 00	„ 1. 00
Lavorate in carta pecora		„ 30. 00	„ 1. 00

	entr.	usc.
Confettate in greggio, esclusi i capi nominati a parte	„ 24. 00	„ 4. 00
Affaitate, tinte, stampate, apparecchiate od onte, compresi i danti, camozzi, morlacchi, mascadizzi e corami d'ogni grossezza anche non liscati o spianati	„ 45. 00	„ 1. 50

18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 188 e 189). Per le pelli verdi o secche non si potrà rilasciare bulletta di transito se non viene esibito il recapito della dogana estera (ivi, *p.* 214).

— Le pelli verdi o secche non si ammettono al transito se non si presenta il recapito della dogana estera. Quelle di provenienza estera siano esse lavorate o soltanto confettate in greggio deggiono avere il bollo della Finanza. Vi sarà un bollo speciale per quelle da lavorarsi nelle fabbriche nazionali da apporsi dagli impiegati della Finanza appena estratte dal calcinaio. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 197 e 198). Le pelli non lavorate verdi o secche non possono senza recapito di Finanza introdursi o circolare nel circondario confinante in quantità maggiore di 5 chil. (ivi, *p.* 201). Delle pelli raccolte o trasportate nel circondario sudd. si dovrà giustificare l'esito e, per introdurle nell'interno dei Ducati, si dovranno presentare al Ricevitore giustificandone la provenienza (ivi, *p.* 205). Le pelli ed i corami esistenti presso i fabbricatori e venditori dovranno notificarsi alla più vicina dogana entro lugl. pross. (ivi, *p.* 231).

— Il termine stabilito li 8 apr. u. s. per notificare le pelli ed i corami esistenti presso i fabbricatori ed i venditori è prorogato a tutto sett. pross.. Le fabbriche nazionali dovranno pure notificarsi entro il sudd. termine. Nell' ott. successivo le pelli ed i corami notificati saranno bollati sotto pena di essere sequestrati e quindi perduti. 13 *ag.* 1821 (v. 24, *p.* 123 e 124).

— I confettori ed acconciatori di pelli e di cuoi sono soggetti a patente della 4.ª categoria. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 197).

— I suddetti, non che i venditori detti *coramai*, appartengono alla 3.ª categoria de' patentabili. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 67).

— Il bollo che si imprime sui corami e sulle pelli d'ogni qualità di provenienza estera, non va soggetto a tassa. 1 *apr.* 1829 (v. 42, *p.* 37).

— I bolli sudd. sono rinnovati e si indicano le dogane (V.) nelle quali il marchio verrà apposto. Trascorso il mese di genn. pross. i corami e le pelli muniti soltanto del bollo vecchio saranno se esteri confiscati, se nostrali assoggettati al dazio d' entr. 24 *dic.* 1830 (v. 44, *p.* 85 a 88).

— I confettori ed acconciatori di pelli e cuoi sono soggetti a patente di 3.ª classe; i negozianti in dettaglio della 4.ª. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 141 e 142).

V. Bulgari - Carouzzi - Corami - Cuoi - Dogane - Pelletterie - Pellicerie.

PELLICCIAI (I). Sono soggetti a patente di 4.ª classe. 31 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 59).

— I venditori di pelliccieria appartengono alla 4.ª categoria de' patentabili. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 197).

— Scendono alla 5.ª categoria. 4 *apr*. 1828 (v. 39, *p*. 69).
— Prendono patente della 5.ª classe. 16 *marz*. 1832 (v. 47, *p*. 144).
V. Pelliccieria.

PELLICCIERIA (La). Cruda non confettata in bassette, ossiano pelliccierie d' agnelli, castrati, montoni e pecore, pagano per dazio d' usc. l. v. 7 il peso. Le pelliccie e loro manifatture apparteugono pel transito sul Po alle merci di 2.ª classe. 21 *giugn*. 1814 (v. 2, *p*. 104 e 109).
— Il dazio d' usc. è portato in moneta decimale a fr. 1. 67. 6 *ott*. 1814 (v. 3, *p*. 252).
— Sopraffina d' ermellino, agnello non nato, martoro del nord, volpi bleu, nere e della croce, e zibellini, cruda o confettata, paga per dazio d' entr. fr. 2. 50 per chil., d' usc. c. 10; cruda non confettata in bassette ossia pelliccie di agnelli, castrati, montoni e pecore, pagano all' entr. fr. 9 per quint., all' usc. fr. 20; simile confettata fr. 21 all' entr. e fr. 3 all' usc.; cruda non confettata in bassette di ogni altra qualità compresi i cigni ed i grebbes, fr. 40 all' entr. e fr. 12 all' usc.; simile confettata fr. 60 all' entr. e fr. 6 all' usc.. 4 *magg*. 1816 (v. 8, *p*. 77 e 78).
— Sono confermati i dazii della sopraffina compreso anche il petitgris. La cruda ordinaria non confettata in bassette come pelliccie d' agnelli, castrati, montoni e pecore paga per ogni quint. l. 9 all' entr. e l. 6 all' usc.; se confettata l. 20 all' entr. e l. 3 all' usc. La cruda d' ogni altra qualità non nominata e non confettata in bassette l. 40 all' entr. e l. 4 all' usc.; se confettata l. 60 all' entr. e l. 2 all' usc. Ogni pelliccieria ridotta in opere coperte o unite di più pelli paga all' entr. 1|3 di più del dazio stabilito secondo la rispettiva qualità confettata ancorchè fossero composte con qualità inferiori al corpo principale dell' opera o miste con materia differente, eccettuati i capi descritti a parte; l' usc. sarà indistintamente di l. 1. 18 *apr*. 1820 (v. 16, *p*. 189 o 190).
— Cruda, non è ammessa al transito che producendo le bullette della dogana estera. 8 *apr*. 1821 (v. 22, *p*. 197).
V. Pelletterie - Pelli - Pelliccisi.

PELTRAI (I). Sono soggetti a patente di 6.ª classe. 31 *marz*. 1815 (v. 5, *p*. 60).
— Per essere stata dichiarata di diritto regale la distillazione degli spiriti e de' liquori, non possono nè tenere nè ristaurare lambicchi o altri istrumenti atti alla distillazione senza permesso della Finanza, sotto pena della confisca e di una multa eguale al loro valore. 9 *lugl*. 1817 (v. 11, *p*. 54 e 56).
— I fabbricatori e venditori di lavori di peltro sono soggetti a patente della 5.ª categoria. 17 *febb*. 1822 (v. 25, *p*. 198).
— Sono confermati alla sudd. categoria. 4 *apr*. 1828 (v. 39, *p*. 69).
— Sono soggetti a patente della 5.ª classe. 16 *marz*. 1832 (v. 47, *p*. 144).
V. Magnani - Peltro - Stagno.

PELTRO (Il). Rotto, paga per dazio d' usc. l. v. 4 per peso. 21 *giugn*. 1814 (v. 2, *p*. 104).
— Portato il dazio d' usc. a c. 96 per peso. 6 *ott*. 1814 (v. 3, *p*. 252).
— Rotto ed usato, paga per dazio d' entr. fr. 3 per quint., d' usc. fr. 9; lavorato nuovo, paga fr. 35 all' entr. e c. 50 all' usc. 4 *magg*. 1816 (v. 8, *p*. 72 e 73).
— Rotto, paga l. 3 per quint. sì a l' entr. che all' usc.; lavo-

rato, l. 30 all' entr. e c. 50 all' osc. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 183).
V. Peltrai - Stagno.

Pennazzi (I). O pennuzzi ossia penna grossa per coocime, paga per dazio d'entr. c. 25 per qoint., d' use. l. 3. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 203).

Penne *da letto* (Le). Pagano per dazio d' usc. l. v. 1. 10 per peso. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 104).
— Portata l' usc. in moneta decimale a c. 36. 6 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 252).
— Non nominate a parte, pagano l. 1 per quint. all' entr. e l. 2 all' usc.. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 203).
V. Pennazzi - Piume.

Penne *da scrivere*. (Le). Pagano per dazio d' entr. f. 36 per quint. d' usc. fr. 4. 50- 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 88).
— Se in cesti di fuscelli, di stecche ecc., si deduce per la tara il 12 per 100 sul peso. 10 *giugn.* 1816 (ivi, *p.* 252).
— Il dazio d' entr. è confermato, quello d' usc. è ridotto a c. 50. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 203).

Pennelli (I). Pagano per dazio d' entr. fr. 16 per quint., d' usc. fr. 4. 4 *magg.* 1816 (v. 8 *p.* 78).
— Il dazio d' entr. è confermato, quello d' use. è ridotto a l. 1. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 190).

Pensionari (I). Dovranno munirsi del certificato di vita dal rispettivn Pod. o Pret. per ottenere dal Pagatore il pagamento della loro pensione. 19 *giugn.* 1816 (v. 8, *p.* 284).
— Sono soggetti alla ritenzione per formare un cumulo per le pensioni vedovili, cioè: del 3 per 100 sulle pensioni minori di annui fr. 1500 e del 5 per 100 su quelle di fr. 1500 o più. 25 *ott.* 1816 (v. 9, *p.* 182).
— I pensionari e le pensionarie a carico del tesoro che venissero condannati alla reclusione od ai lavori forzati cesseranno dal godere la pensione dal dì della definitiva sentenza sino al compimento della condanna. Per quelli che sono già condannati e che hanno continuato ad esigerla, essa cesserà all' epoca in cui si riferisce l'ultimo pagamento. Il Presid. delle Finanze, dietro avviso del Dirett. della casa di forza, ordinerà che non si rilasci ad essi il certificato di vita. Compiuta la pena il pensionato produrrà un attestato del Dirett. sudd. per pôter rientrare nel godimento della pensione. La pensione sarà pure sospesa per quelli individui che fossero mantenuti dallo Stato in un pubbl. stabilimento. 5 *ag.* 1821 (v. 24, *p.* 67 e 68).
— Hanno obbligo di dichiarare al Magistrato amministrativo che rilascia il certificato di vita che non ricevono dallo Stato nessun' altra pensione o stipendio: tale dichiarazione verrà inserita nel certificato. 2 *lugl.* 1822 (v. 27, *p.* 14).
— Se vorranno riscuotere le loro pensioni nel proprio comune dovranno costituire l' Esatt. in loro procuratore. 8 *genn.* 1831 (v. 45, *p.* 51).
V. *Gli art. delle diverse classi di pensioni.*

Pensioni (Le). Sono fra le incombenze della 3.ª divisione del ministero. 19 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 89).
— Le cartelle di pensione rilasciate dal Governo cessato dovranno rimettersi entro due mesi a Gius. Ant. Fulcheri membro della Commessione di liquidazione del debito della Francia contro una ricevuta la quale servirà a ritirare dopo otto giorni il nuovo certificato d' iscrizione sul ruolo dei pensionari dello Stato. Spirati i detti due

mesi non si farsnoo più iscrizioni senza una motivata decisione mioisteriale. I nuovi certificati saranno firmati dal Dirett. delle pensioni e vidimati dal Ministro. Nel rimettere la cartella vi si unirà una nota indicativa della patria del pensionato, del suo domicilio e del titolo della pensione; quanto ai soppressi religiosi vi aggiungeranno le notizie intorno all' ordine ed al convento cui appartenevano. Pei pensionari morti prima o dopo il 1 genn. 1814 gli eredi o aventi causa presenteranno la cartella, l' atto di morte, la copia del testamento, o, in caso di morte *ab intestato,* un atto di notorietà, ed otterranno un conto di liquidazione degli arretrati dovuti. 19 *dic.* 1814 (v. 4, *p.* 210 a 212).

— Il termine per consegnare le cartelle è prorogato a tutto il pross. marz. Entro il detto termine dovranno pure restituirsi quelle cartelle che fossero state ritirate dai pensionari per conseguire il pagamento delle pensioni. 20 *febb.* 1815 (v. 5, *p.* 20).

— L' esame delle dimande di pensioni sarà affidato ad una Commissione composta dai Consiglieri Ferrari, Gios. Tocco1i e Pompeo Dall' Asta. Essa riceverà le petizioni e ad essa saranno passate quelle sin qui pervenute al ministero, non che le altre carte che giovar le possono a stabilire e proporre quante crederà opportuno. La Commissione terrà le sue sedute nel locale del ministero ne' giorni e modi da sollecitare il suo lavoro senza recare danno alle altre incombenze de' suoi membri. 8 *nov.* 1815 (v. 6, *p.* 177 e 178).

— Nel pagamento del debito dello Stato dell'anno 1815 ed anteriori, le pensiooi avranno la preferenza. 22 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 139).

— Le nuove pensioni saranno liquidate nell' offizio di liquidazione generale stabilito nel ministero. 14 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 116).

— Al 1.° logl. pross. si pagheranno quelle del 1.° semestre di quest' anno: il pagamento si farà per lettera alfabetica estratta a sorte presentando al Pagatore il certificato di vita rilasciato dal Pod. o Pret., senza che sia d' uopo di farvi apporre dal Ministro l' ordine di pagamento. Insorgendo dubbi il pensionario si rivolgerà al Ministro. Le pensioni dell' anno 1815 ed anteriori si pagheranno nel modo usato fin ora. Al 1.° del pross. lugl. si distribuiranno al ministero le nuove cartelle d' iscrizioni le quali verranno cambiate colle ricevute *Fulcheri* o *Soldati* a quelli che sono ancora creditori di pensioni del 1815 ed anni anteriori; gli altri daranno ricevuta della nuova cartella. Chi presenterà un duplicato di una di dette ricevute, rilascierà il certificato e farà ricevuta della nuova cartella. 19 *giugn.* 1816 (ivi, *p.* 283 a 285).

— Le suppliche per ottenere pensioni saranno corredate: 1.° dall' atto di nascita; 2.° dagli atti in originale o in copia relativi alle cariche o agli impieghi pe' quali si chiede pensione dai quali si possan trarre anche gli stipendi goduti; 3.° da un attestato del Pod. comprovante non avere il supplicante nè impiego nè pensione dallo Stato. I sudd. documenti dovranno esibirsi anche da quelli che hanno già supplicato senza avere ancora ottenuta la liquidazione. Le suppliche ed i documenti si consegneranno al Pod. il quale

li farà giugnere al Governo. 6 *lugl.* 1816 (v. 9, *p.* 22 e 23).
— Gli affari intorno alle pensioni saranno trattati dal Presid. delle Finanze. 26 *dic.* 1816 (ivi, *p.* 251).
— Tutte le pensioni che si pagano dall' erario dallo Stato o dalla Ferma-Mista maggiori di annue l. 600, andranno soggette, insino a nuovo ordine, alla ritenzione di un decimo a pro dello Stato cominciando da quelle rate che matureranno coll' ultimo del corr. marz. Il pagamento de' *soldi personali* a chi abbia già una pensione sarà sospeso insino a nuovo ordine. 28 *marz.* 1831 (v. 45, *p.* 129).
— Dalla ritenzione ordinata col sudd. atto sono eccettuate le pensioni di cui godono S. A. R. la Principessa di Borbone, la C.ª Scarampi ed il Cons. privato J. C. Ballonhey. 29 *dett.* (ivi, *p.* 134).
— Col 31 dic. 1831 cesserà la ritenzione del decimo ordinata col Decreto de' 28 marz. 1831. 11 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 193).
— La ritenzione del decimo sulle pensioni ordinata li 28 marz. 1831 non comincierà a decorrere che dal 1.º magg. dell' anno stesso. 17 *dic.* 1831 (ivi, *p.* 349).
— Nel conteggiare le pensioni concedute dopo li 28 marz. 1831 o che saranno concedute per l' avvenire, non si avrà riguardo alla ritenzione del decimo ordinata sugli stipendi e sulle pensioni eccedenti le l. 600 annue col Decreto del sudd. giorno 28 marz. 1831. 4 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 55).
N. B. *Per le cariche* o *gli impieghi che danno diritto ad ottenere pensione, sono da vedersi gli art. de' diversi decasteri e delle diverse Amministrazioni dello Stato al* §. *speciale di quella carica* o *di quell' impiego.*

V. Austria, *Pensioni.* - Casa di S. M., *Pensioni* - Comuni, *Pensioni* - Monte Napoleone - Pensioni alle vedove ed ai figli degli impiegati. - Pensioni civili - Pensioni ecclesiastiche - Pensioni miste - Ritenzioni sugli stipendi, ecc. - Truppe dello Stato, *Pensioni.*

Pensioni *alle vedove ed a' figli degli impiegati.* Per far fronte ai soccorsi ed alle pensioni delle vedove degli impiegati, sarà fatta una ritenzione (V.) sui loro stipendi. 1 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 42).
— Oltre ai documenti che debbono corredare tutte le petizioni per ottenere pensioni (V.), le vedove vi aggiugneranno l'atto di morte del marito e l'atto di matrimonio col medesimo. 6 *lugl.* 1816 (v. 9, *p.* 22 e 23).
— Alla vedova dell' impiegato morto in attività prima di aver servito 10 anni potrà accordarsi una gratificazione da determinarsi dal Sovrano ogni volta. La pensione non è dovuta se l' impiegato non sia morto o dopo 10 anni di servigio computati nel modo stabilito per la pensione degli impiegati (V.) col presente Decreto, o con soldo di giubilazione. La pensione della vedova sarà del 1|3 dello stipendio del marito preso l' adeguato degli ultimi tre anni: essa si perde o passando a seconde nozze, o cessando volontariamente di convivere coi figli, non ancor giunti al 18.º anno, avuti dal marito per cui ottenne la pensione e non conservandone la tutela. Ne' sudd. due casi la pensione passa ai predetti figli a titolo di sussidio se non hanno di che vivere nè per sè, nè per le persone obbligate dalla legge a dar loro gli alimenti, o sieno mantenuti a spese pubbl. in una casa d' istruzione o di benefi-

cenza. La pensione della vedova che muore va ai figli che si trovano nelle sudd. circostanze. Ogni volta che uno de' figli sudd. o sia provveduto, o compia il 18° anno, o cessi di vivere, il sossidio si diminuirà d'una quota eguale a quella che spettava a ciasc. d' essi quando ottennero da prima il sossidio stesso. La pensione vedovile non potrà eccedere annui fr. 1500. Se un impiegato muore non lasciando vedova ma figli che si trovino in una delle sovriodicate circostanze essi otterranno o una gratificazione o un sussidio da determinarsi e da durare come è detto superiormente. Que' figli cui qualche infermità rendesse incapaci di procacciarsi il vitto, riceveranno un sussidio o a vita o sino a che siano provveduti in altro modo. Quando i predetti figli abbiano compiuto il 18.° anno le loro infermità saranno verificate ogni anno nel modo fissato per gli impiegati. 2 apr. 1818 (v. 12, *p.* 96 a 98). La vedova di un impiegato morto in attività dovrà esibire per ottenere pensione o sussidio: 1.° l'atto di sua nascita; 2.° I Decreti di nomina del marito; 3.° l'attestato de' suoi anni di servigio; 4.° l'atto del suo matrimonio coll'impiegato; 5.° l'atto di morte del medesimo. 6.° un attestato del Magistrato amministrativo del domicilio della vedova che faccia fede che essa non è passata a seconde nozze. La vedova d'un giubilato esibirà i documenti di cui sopra, N.ⁱ 1, 4, 5 e 6, più il Decreto o la cartella del soldo di suo marito. I figli della vedova che per alcuno de' soprindicati motivi perdesse la pensione, produrranno: 1.° l'atto delle seconde nozze, o un attestato del Magistrato amministrativo che faccia fede avere la vedova cessato volontariamente di convivere con loro, e non esserne la tutrice; 2.° l'atto di nascita de' figli minori di anni 18; 3.° un attestato del Magistrato amministrativo comprovante che essi non hanno di che vivere nè per sè, nè per le persone obbligate per legge a dar loro gli alimenti, e che non sono mantenuti a spese pubbl. I figli della vedova che viene a morire esibiranno i documenti sudd. N.ⁱ 2 e 3, più l'atto di morte della vedova. I figli d'un impiegato che non lascia vedova, esibiranno: 1.° l'atto di morte del loro padre e della sua ultima moglie, 2° l'atto di nascita di ciasc. figlio minore di 18 anni; 3.° un attestato del Magistrato amministrativo a prova che essi non hanno di che vivere nè per sè, nè per le persone obbligate per legge, nè sono mantenuti a spese pubbl.; se poi il padre loro fosse morto in attività, vi aggiugneranno i Decreti di nomina e l'attestato de' suoi servigi; se fosse morto giubilato, esibiranno in vece la cartella della pensione. La pensione alla vedova ed il soccorso ai figli decorre dal giorno che succede a quello della morte del marito e del padre (ivi, *p.* 99 e 100).
—— Continueranno a godere la pensione quelle vedove che fossero passate a seconde nozze prima della promulgazione del Decreto del 2 apr. 1818 e le figlie che erano state pensionate prima di detto giorno quantunque abbiano oltrepassata l'età pupillare. Nei certificati di vita che loro verranno rilasciati si dovrà far cenno della condizione della vedova o della figlia pensionata. 28 *giugn.* 1819 (v. 14, *p.* 123 a 125).

— Per l'avvenire cessa il diritto a pensione nelle vedove e ne' figli. Alla morte di un impiegato la moglie superstite o i figli, se egli fosse vedovo, percepiranno dal tesoro un semestre di stipendio a titolo di gratificazione dedotto quanto il defunto avesse di debito verso la pubbl. amministrazione. Però il Governo si riserva di accordare in via di grazia alle vedove ed ai figli di quegl' impiegati che avranno in singolar modo meritato dallo Stato delle modiche pensioni da non oltrepassare la metà di quella che avrebbe goduto il defunto marito o padre secondo il loro grado ed anni di servigio, da diminuirsi pe' figli della quota spettante a ciasc. d'essi a misura che compiano il 18.° anno o vengano collocati in uno stabilimento di educazione o provveduti diversamente. 1 *ag.* 1821 (v. 24, *p.* 62, 64 e 65).

— La vedova dell'impiegato civile morto in attività prima d'aver servito dieci interi anni otterrà o una gratificazione di tanti ventesimi dell'ultimo stipendio annuo dell'impiegato quanti saranno gli anni di servigio, o un sussidio da determinarsi dal Sovrano ad ogni caso. Rispetto alle vedove degli Esatt. delle contribuzioni dirette, de' Ricevitori del controllo e de' Conservatori delle ipoteche il conteggio dei ventesimi si farà colle norme stabilite per determinare le gratificazioni o pensioni de' loro rispettivi mariti. Alla vedova dell'impiegato civ. morto o in attività dopo non meno di dieci anni di servigio, computati nel modo stabilito con questo Decreto per l'impiegato stesso, o con pensione accordata prima del presente Decreto, o in virtù del medesimo, verrà conceduta una pensione eguale, nel primo caso al terzo del quoto che si avrà dividendo per tre la somma totale goduta dall'impiegato a titolo di stipendio negli ultimi tre anni dell'impiego, o nell'altro caso ad un terzo della pensione che l'impiegato godeva alla sua morte. Se l'impiegato quando morì godeva pensione e stipendio (permesso soltanto quando tra l'uno e l'altro non si ecceda le l. 600), la pensione della vedova sarà eguale ad un terzo del quoto che si avrà dividendo per tre tutte le somme godute dall'impiegato pei sudd. titoli nelle ultime tre annate del viver suo. In ogni caso la pensione della vedova non potrà oltrepassare annue l. 1500. La vedova non ottiene pensione, o ottenuta la perde quando, o passi a seconde nozze, o avendo figli non ancora giunti al 18.° anno dal marito per cui le nacque diritto alla pensione non conviva con essi o per propria volontà o per sua colpa: se però la vedova sia tutrice de' suoi figli potrà, anche non volendo conviver con loro, ottenere la pensione e ritenerla. Caso che la vedova o non ottenga o perda la pensione, se vi sono figli del marito summenzionato non giunti al 18.° anno va a quelli quando non abbiano di che vivere, ne possano ricevere gli alimenti da chi per legge ha obbligo di darli, nè siano mantenuti a spese pubbl. in uno stabilimento d'istruzione o di beneficenza. La pensione della vedova che viene a morire andrà a que' figli che si troveranno nelle sudd. circostanze. Ogni volta che uno de' predetti figli o sarà provveduto in uno de' sovrindicati modi, o compia il 18.° anno, o cessi di vivere, la pensione si diminuirà d'una

quota in proporzione del numero de' figli che da prima l'ottennero. Se un impiegato morendo non lascia vedova ma figli che si trovino nelle circostanze anzidette, questi otterranno: se il padre loro sia morto in attività prima di aver compiuti dieci anni di servigio, la gratificazione o il sussidio nel modo detto per le vedove; se dopo i dieci anni o con pensione, una pensione da determinarsi e da durare ne' modi indicati pe' figli della vedova che viene a morire. Que' figli che per infermità o difetto fisico non potessero procacciarsi il vitto riceveranno la pensione anche dopo il 18.° anno e sinchè vivranno in tale stato d'infermità o sieno provveduti in uno de' modi superiormente indicati: compiuti i 18 anni le infermità ed i difetti fisici saranno verificati e riconosciuti ad ogni anno. 2 *lugl.* 1822 (v. 27, *p.* 7 a 10). La vedova dell'impiegato civ. morto in attività esibirà per ottenere la gratificazione o la pensione: 1.° i Decreti di nomina del marito; 2.° l'attestato de' suoi anni di servigio; 3.° l'atto della nascita di lei; 4.° quello del suo matrimonio coll'impiegato; 5.° quello della sua morte; 6.° un attestato del Magistrato amministrativo che faccia fede che essa non è passata a seconde nozze, e che, se ha figli non giunti al 18.° anno convive con essi, e quando non vi convivesse ciò non dipende nè da sua volontà nè da sua colpa, e, se per sua volontà, che ella ne conserva tuttavia la tutela. La vedova di un pensionato esibirà i documenti sudd. N.i 3, 4, 5 e 6 e il Decreto o la cartella di pensione di suo marito. Se il pensionato quando morì godeva e pensione ed uno o più stipendi, la vedova esibirà inoltre i Decreti di nomina de' diversi impieghi e gli attestati di tutti i suoi servigi relativi però agli impieghi occupati dopo essere stato pensionato. Perchè i figli di una vedova, la quale o non ottenga pensione o ottenuta la perde, possano conseguirla, avranno ad esibire 1.° l'atto di seconde nozze o l'attestato del Magistrato amministrativo che dichiari che la vedova non convive con loro e che il suo non convivere o dipende dalla volontà di lei e non ne abbia la tutela o le si può imputare in colpa; 2.° l'atto di nascita di ciasc. figlio; 3.° l'attestato del Magistrato amministrativo a prova che essi non abbiano di che vivere nè possano ricevere alimenti da chi per legge dovrebbe somministrarli, nè sieno mantenuti a spese pubbliche; se poi la vedova fosse nel caso di non ottenere la pensione si aggiugnerà: 4.° l'atto di morte del padre loro; 5.° se il padre morì in attività, i Decreti di nomina e gli attestati de' suoi servigi; 6.° se il padre morì pensionato, il Decreto o la cartella di pensione. I figli della vedova che viene a morire esibiranno 1.° l'atto della loro nascita; 2.° l'attestato del Magistrato amministrativo di cui sopra al N. 3; 3.° l'atto di morte della vedova. I figli di un impiegato che non lascia vedova dopo di sè produrranno: 1.° l'atto di morte del padre e della sua ultima moglie; 2.° l'atto di nascita di ciasc. d'essi; 3.° l'attestato del Magistrato amministrativo menzionato di sopra al N. 2; se il padre sia morto in attività, aggiugneranno i Decreti di nomina e l'attestato de' servigi; se sia morto pensionato, il Decreto o la cartella

di pensione. Se quaodo l'impiegato morì godeva la pensione ed uno o più stipendii, i figli produrranno il sudd. Decreto o cartella, più i Decreti di nomina e l'attestato de' servigi per quelli impieghi soltanto occupati dal padre loro dopo aver ottenuta pensiooe. Il diritto alla pensione si apre a favore della vedova o de' figli dal dì che succede a qoello della morte del marito o padre rispettivo (ivi, *p.* 11 a 13). Le disposizioni del 2 apr. 1818 iotorno alle gratificazioni o pensiooi alle vedove ed alle gratificaziooi o sussidi ai figli degli impiegati civ. si applicheranno, nonostante ogni contraria disposizione, ai casi verificati dopo il 1.° ag. 1821 iosino ad oggi e che si verificheranno sino al dì che precederà qoello della pubblicazione del preseote. Le peosioni delle vedove e de' figli sono esenti da ritenziooi (ivi, *p.* 15).

— Le vedove ed i figli di qualsisia impiegato dello Stato e de' comuni, il cui uffizio sia di maneggiar danaro o sostanze pubbl. e che venisse ritrovato infedele, non otterranno nè pensione, nè gratificazione, nè sossidio, e dopo ottenuto perderanno il benefizio o della pensione o del sussidio dal dì che si sarà scoperto l'infedele maneggiamento di quegli impiegati. D'ora innanzi non si accorderà pensione, gratificazione o sussidio che dopo riconosciuto che i sudd. impiegati adempirono coo fedeltà i loro doveri. 11 *marz.* 1829 (v. 41, *p.* 79 e 80).

V. Pensioni - Pensioni civili - Pensioni miste - Ritenzioni sugli Stipendii ecc.

PENSIONI *civili agli impiegati* (Le). Arretrate si pagheranno col danaro che si riscuoterà per contribozioni scadute e non pagate all'epoca dell'occupazione dei Docati. 14 *febb.* 1814 (v. 1, *p.* 4 e 5).

— Col 1.° lugl. si aprirà il pagameoto di qoelle del 1.° semestre di quest' aono. 19 *giugn.* 1816 (v. 8, *p.* 283).

— Sono nelle incombenze della Presid. delle Fioanze. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 159).

— I fuozionari e gli impiegati civ. dello Stato che cessano di servire per invalidità comprovata o per riduziooi amministrative prima di avere servito dieci anni, otterranoo una gratificazione da determinarsi dal Sovrano ad ogni caso. Dopo i dieci anni sarà loro concessa ona pensione vitalizia stabilita per dieci anni ad 1/3 dello stipendio, da aumentarsi per ogni anno e sino ai 39 di 1/72 dello stipendio stesso. Chi dopo avere servito non meno di 40 anni ottenga di ritirarsi, avrà a titolo di giubilazione 3/4 dello stipendio ed 1/36 per ogni anno compiuto oltre il quarantesimo. L'iovalidità sarà verificata da tre medici o cerusici presente il Governatore. Per determinare lo stipendio che dovrà regolare la pensione o il soldo di giubilazione si preoderà l'adeguato della somma goduta negli ultimi tre anni di servigio. Sì la pensione che il soldo di giubilazione non potranno oltrepassare nè lo stipendio come sopra determinato, nè la somma annua di fr. 5000. I servigi renduti a' cessati Governi negli uffizii notati nell'annessa tabella si computeranno per le pensioni e per le giubilazioni. L'intervallo tra un impiego ed un altro non sarà computato nel servigio. Però per computare i dieci anoi necessari ad

ottenere la pensione di 1|3 di stipendio si conteggerà il tempo in cui, prima dell'atto presente, un impiegato sarà rimasto fuori di posto purchè l'interruzione non ecceda i due anni, e sia stata indipendente dalla sua volontà o colpa, ma per ogni anno la pensione sarà diminuita di 1|30 dello stipendio: pei servigi che eccedono i dieci anni si starà alla precedente disposizione. La durata delle sospensioni ordinate dal Sovrano non conta negli anni di servigio. Lo stesso dicasi de' servigi prestati prima di aver compiuti i 18 anni o in qualità di soprannumero. Le commessioni e le funzioni provvigionali o *a tempo* non contano ne' servigi pe' quali s' accorda pensione o giubilazione. Il pensionato che torna in impiego cessa dalla pensione, ma cessando la riprende quando questa sia maggiore di quella che, stando al presente Decreto gli toccherebbe anche cogli anni del suo nuovo servigio. Chi viene destituito non può sperare nè giubilazione, nè pensione, nè gratificazione. 2 *apr.* 1818 (v. 12, *p.* 93 a 96). Un funzionario od impiegato per ottenere gratificazione, pensione, o sussidio dovrà esibire in originale o in copia autentica: 1.° l'atto di nascita; 2.° gli atti di nomina de' diversi impieghi a stipendio da lui occupati; 3.° un attestato de' suoi servigi ad impiego per impiego; 4.° una relazione dell' invalidità, se essa fu allegata dal supplicante, fatta da due medici o da due cerusici secondo il caso (ivi, *p.* 98). Per godere la pensione è necessario dimorare abitualmente ne' Ducati. Niuno può ricevere dallo Stato ad un tempo nè più pensioni, nè pensioni e stipendio. Le vigenti leggi sulle pensioni civili non cangiate col presente Decreto si confermano (ivi, *p.* 100 e 101).

Nota degli impieghi i cui servigi saranno da computarsi per concedere pensioni o giubilazioni.

Governo Borbonico

Ordine amministrativo

Cons. di Stato.
Ministri e loro segreterie.
Magistrato delle Finanze.
Delegazione comunale di Piacenza.
Governatori e loro cancellerie.
Congregazioni dei comuni.
Consulta dei confini.
Delegazioni sul commercio.
Fattoria de' beni del Principe, ed agenzie camerali forensi.
Computisteria Ducale.
Tesoreria Ducale.
Zecca.
Poste delle lettere.
Università e Scuole provinciali ed urbane.
Biblioteca.
Museo d'antichità.
Accademia di belle arti.
Ispezioni delle miniere e fossili.

Ordine giudiziario

Supremi Cons. di giustizia.
Uditori civili.
Uditori criminali.
Giusdicenti Ducali e Camerali e loro Cancellieri.
Archivi pubblici.
Notulazione de' contratti.

Impieghi dal 9 ott. 1802 in poi

Ordine amministrativo

Amministratore generale e sua segreteria.
Prefetto e sua segreteria.
Cons. del contenzioso o di prefettura.
Vice-Prefetti e loro segreterie.
Regìa economica delle Finanze.

Direzione delle Contribuzioni dirette.
Direzione del Registro e del Demanio.
Direzione dei Diritti riuniti.
Regia de' Sali e Tabacchi.
Direzione delle Dogane.
Amministrazione del Lotto.
Id. delle Monete.
id. delle Poste.
Direzione delle Polveri e dei Nitri.
Amministrazione de' Ponti e delle Strade.
Conservazione delle Foreste.
Deposito di mendicità.
Amministrazione della lista civile.
Ispezione de' beni dello Stato.
Accademia degli studi.
Liceo.

Ordine giudiziario

Corti d' appello.
id. criminali.
Trib. di 1.ª istanza.
Id. di commercio.
id. delle dogane.
Giudici di pace, e loro Cancellieri. (ivi, *p.* 102 e 103).

— Saranno ammessi al godimento delle pensioni giusta il Decreto del 2 apr. 1818 que' sudditi del Guastallese che servirono sotto il Regno d' Italia. 22 *genn.* 1820 (v. 16, *p.* 22).

— Ciò che risguarda alle pensioni civ. è trattato dalla Presid. delle Finanze. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 108).

— La pensione di cui nel Decreto del 2 apr. 1818 non sarà più conceduta che agli impiegati divenuti invalidi. Le disposizioni del sudd Decreto non contrarie al presente sono conservate. 1.° *ag.* 1821 (v. 24, *p.* 62 e 65).

— Gli impiegati civ. dello Stato che per comprovata invalidità o per riduzioni amministrative cesseranno prima d'avere servito dieci interi anni otterranno o una gratificazione di tanti decimi dell' ultimo loro stipendio annuo quanti saranno gli anni di servigio, o un sussidio da determinarsi dal Sovrano ad ogni caso; cessando per le sudd. cause dopo aver servito almeno dieci interi anni sarà loro accordata una pensione vitalizia da determinarsi nel modo che segue: 1.° Per dieci anni di servigio la pensione sarà il terzo del quoto che si avrà dividendo per tre tutta la somma goduta dall' impiegato per istipendio nelle tre ultime annate del suo impiego. 2.° Per ogni anno dopo i dieci e fino ai quaranta compinti ,si aggiugnerà 1|72 del quoto predetto. 3.° Per ogni anno oltre il quarantesimo la pensione si accrescerà di 1|36 di esso quoto. Per conteggiare lo stipendio che deve regolare la gratificazione o dare il quoto, base della pensione, si farà: 1.° per gli Esatt. delle contribuzioni dirette sulla loro annua retribuzione; 2.° per gli impiegati del controllo sull' atto dei 29 apr. 1820 art. 7; 3.° pei Conservatori delle Ipoteche su quello dei 19 lugl. 1821 art. 52. Ciononostante la pensione non potrà eccedere nè il quoto di cui sopra, nè annue l. 5000. Chi dopo non meno di 40 anni di servigio ottenga di ritirarsi senza allegare causa d' invalidità avrà una pensione vitalizia regolata nel modo detto superiormente. Ne' casi d' invalidità, essa sarà verificata da tre medici o cerusici scelti dal Presid. del dipartimento cui spetta l' impiegato, presente il Presid. stesso o un suo delegato. Per determinare la pensione si computeranno i servigi, a stipendio o a provvigione d' un tanto per cento sulle riscossioni, renduti a' passati Governi di questi

Stati negli impieghi indicati nell' annessa tabella. L' intervallo tra un impiego che cessò ed un nuovo non si computa negli anni di servigio: tuttavia per formare i dieci anni necessari ad ottenere la pensione si conteggerà il tempo in cui prima del 2 apr. 1818 un impiegato sia rimasto fuori di posto purchè l' interruzione non ecceda due anni ed essa abbia avuto una causa indipendente da volontà o colpa dell' impiegato, ma per ogni anno d' interruzione la pensione sarà diminuita di 1/30 di detto quoto: per le pensioni da accordarsi ai servigi di più di 10 anni si starà alla disposizione precedente. Il tempo che passerà tra le sospensioni e le riammissioni ordinate dal Sovrano, e quello delle interdizioni temporanee pronunciate dai Trib. non si porranno in conto dei servigi; lo stesso dicasi de' servigi prestati prima del 18.° anno o in qualità d' aspirante, e delle commessioni o funzioni di lor natura provvigionali o a tempo eccetto che esse abbiano durato almeno dieci interi anni continui. Il pensionato che torna in impiego con istipendio perde la pensione o la ritiene in tutto o in parte come si dirà più oltre: se poi escisse di posto, o la riprende se fosse maggiore di quella che potrebbe toccargli computati gli anni de' due servigi, o ottiene una nuova pensione giusta le sovraccennate regole. Chi verrà destituito o interdetto in perpetuo dai pubbl. uffizii per condanna crim., non otterrà in nessun caso nè pensione, nè gratificazione o sussidio. 2 *lugl.* 1822 (v. 27. *p.* 3 a 7). Un impiegato civ. per ottenere gratificazione, sussidio o pensione dovrà esibire in originale o in copia autentica: 1.° l'atto di nascita; 2.° i Decreti di nomina degli impieghi non gratuiti occupati da lui; 3.° un attestato de' suoi servigi ad impiego per impiego; 4.° una relazione dell' invalidità, se questa sia da lui allegata, fatta da due medici o da due cerusici seconda la natura dell' invalidità (ivi *p.* 10 e 11). Per godere una pensione è necessario l' abituale dimora ne' Ducati. Niuno può ricevere ad un tempo dallo Stato nè più pensioni, nè pensione e stipendio: si potrà però cumulare una pensione con uno o più stipendio quando non oltrepassino insieme annue l. 600: se il cumulo eccedesse la detta somma potrà il pensionato ritenere gli stipendi e tanta parte di pensione sino al compimento delle l. 600. Le circostanze sudd. saranno sempre inserite dal Magistrate amministrativo nel certificato di vita dietro la dichiarazione che dovrà farne il pensionato. Chi ricevesse più pensioni ed insieme stipendio o no, o avesse pensione ed uno o più stipendi eccedenti la somma sovrastabilita e con falsa dichiarazione ottenesse il certificato di vita, cesserà di essere pensionato e restituirà la pensione indebitamente riscossa. La disposizione dei 22 genn. 1820 intorno agli impiegati del Guastallese è confermata. Lo sono pure quelle intorno alle ritensioni (V.) sugli stipendi e sulle pensioni (ivi, *p.* 14 e 15). Le Leggi ed i Regol. intorno alle pensioni civ. anteriori a questo Decreto, rimangono abrogati in ciò che hanno di contrario al medesimo (ivi, *p.* 16).

La tabella degli impieghi i cui servigi saranno contemplati per concedere pensioni è la me-

desima di quella annessa al Decreto dei 2 *apr.* 1818 colle seguenti aggiunte.

Governo borbonico.

Ordine amministrativo.

Corpo degli Ingegneri.
Amministrazione delle Finanze e Ferme.
Collateraria generale.
Stamperia Ducale.
Orchestra Ducale.
Ordine giudiziario.
Assessori della Real Casa.

Impieghi dal 9 ott. 1802 in poi

Ordine amministrativo.

Verificazione dei pesi e delle misure.
Ricevitori generali e particolari e Percettori delle contribuzioni dirette.
Ricevitori del registro e del demanio e Conservatori delle ipoteche.
(ivi, *p.* 17 e 18).

— Qualunque impiegato dello Stato o de' comuni che maneggi danaro o sostanze pubbl. non otterrà nè pensione, nè gratificazione nè sussidio, o, dopo averli ottenuti ne perderà il benefizio sin dal dì della concessione, quand' anche dopo che cessò quell' uffizio senza venirne deposto, si scuopra che egli fu maneggiatore infedele delle sudd. sostanze. D' ora innanzi non si accorderà più ai sudd. impiegati pensione, gratificazione o sussidio se non dopo riconosciuto che essi adempirono con fedeltà a' loro doveri. 11 *mars.* 1829 (v. 41, *p.* 79 e 80).

— Continueranno a pagarsi in Parma dalla Tesoreria generale; in Piacenza da quella esattoria; per toccare le pensioni ne' comuni foresi, dovranno i pensionati costituire l' Esatt. in loro procuratore. 8 *genn.* 1831 (v. 45, *p.* 51)

— Sono nelle attribuzioni del Dirett. delle Finanze. 28 *dett.* (ivi, *p.* 35).

— Sono dichiarate estinte quelle che lo Stato pagava al C. Jac. Sanvitale, a Luigi Mussi, e ad Ang. Grossardi. 4 *magg.* 1831 (ivi, *p.* 176).

— Tornano nelle attribuzioni della Presid. delle Finanze. 9 *giugn.* 1831 (ivi, *p.* 203).

— Un impiegato civ. che dopo un numero d' anni di servigio i quali giusta l' atto del 2 *lugl.* 1822 dian diritto a pensione, non perde il merito dei precedenti anni di servigio facendosi Guardie di Finanza (V.). 29 *lugl.* 1832 (v. 48, *p.* 18).

V. Pensioni - Pensioni alle vedove ed a' figli degli impiegati - Pensioni miste - Ritenzioni sugli stipendi ecc.

Pensioni *d' istruzione*. I loro Dirett. dipendono dall' Università degli studii (V.). 2 *nov.* 1814 (v. 4, *p.* 119).

Pensioni *ecclesiastiche*. Gli arretrati saranno pagati colle contribuzioni scadute e non pagate all' epoca dell' occupazione de' Ducati. 14 *febb.* 1814 (v. 1, *p.* 4 e 5).

— Col 1.° lugl. pross. si aprirà il pagamento di quelle del 1.° semestre di quest' anno. 19 *giugn.* 1816 (v. 8, *p.* 283).

— Le pensioni ecclesiastiche e le congrue a' Parrochi sono nelle incombenze della Presid. delle Finanze. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 159).

— È accordata all' Em. Cardinale Giulio Maria della Somaglia un annuo assegno di l. 4000 pagabili dal tesoro di tremestre in tremestre decorribile dal principio dell' anno corrente. 10 *apr.* 1825 (v. 34, *p.* 88 e 89).

— Le congrue continueranno a pagarsi in Parma dàlla Tesoreria generale, ed in Piacenza da quell'esattoria; per toccarle ne' comuni foresi, converrà che il congruato costituisca l' Esatt. in suo procuratore. 8 *genn.* 1831 (v. 45, *p.* 51).

— Sono nelle attribuzioni del Dirett. delle Finanze comprese anche le congrue. 28 *dett.* (ivi, *p.* 35).

— Tornano frà quelle della Presid. delle Finanze. 9 *giugn.* 1831 (ivi, *p.* 203).

V. Parrocchie - Parrochi - Pensioni.

Pensioni *miste*. Le istituzioni del Decreto 2 lugl. 1822 relative alle pensioni degli impiegati civ. delle loro vedove e de' loro figli, saranno osservate anche per gli impiegati che abbiano prestato de' servigi in amministrazioni comunali, oppure ora in amministrazioni comunali ora in quelle dello Stato, conteggiando in complesso il cumulo degli anni di servigio prestati sì nelle une che nelle altre. Se l' assegnamento apparterrà ad un impiegato od alla vedova od ai figli di un impiegato che non abbia renduti servigi che in amministrazioni comunali, la liquidazione e la proposta verrà fatta dal Presid. dell' Interno; ove l' impiegato abbia servito anche lo Stato, la liquidazione e la proposta sarà fatta dalla Presid. cui apparterrà l' impiegato all' epoca in cui si fa luogo alla pensione, gratificazione o sussidio. Le due Presid. proporranno un impiegato superiore per ciasc. per formare una Commessione permanente onde esaminare i titoli e liquidare le pensioni di cui è caso. La pensione sarà iscritta nel registro dei pensionati dello Stato e pagata dal tesoro colle discipline vigenti: lo stesso si farà delle gratificazioni o sussidi, ma il tesoro verrà rimborsato dai comuni delle somme che loro potessero competere in causa de' servigi ricevuti, da determinarsi sul cumulo degli stipendi percepiti dai comuni confrontati con quello percepito dallo Stato. I comuni rimborseranno il tesoro col mezzo di un fondo formato a tale uopo, col metodo introdotto per le spese di reciproco interesse de' comuni, presumendo l' annua spesa di ciasc. comune e stanziandola nel presuntivo, per versarsi nella cassa de' depositi presso il tesoro ed impiegarsi, al bisogno, d'ordine della Presid. dell' Interno. Il riparto fra i comuni si farà in ragione della somma degli stipendi di ciasc. comune proporzionata alla massa generale degli stipendi di tutti. Quindici giorni prima che si paghino le pensioni dello Stato la Presid. dell' Interno, dietro nota compilata da quella delle Finanze, farà pagare al tesoro la somma occorrente col fondo sovr' indicato. Le sudd. disposizioni varranno pe' Postini (V.) avuto riguardo che cinque parti appartengono al servigio de' comuni ed una a quello dello Stato. Le anzidette disposizioni potranno essere applicate agli impiegati degli Ospizi (V.) o d' altri Stabilimenti pubbl. ma il rimborso al tesoro dovrà farsi dallo Stabilimento stesso. Le pensioni comunali che sono già in corso saranno iscritte e pagate colle regole sovrastabilite. Sino a che sia fatto il riparto e lo stanziamento di cui sopra, il rimborso al tesoro sarà fatto coi fondi disponibili per le pensioni in corso nei presuntivi comunali; coi risparmi sul fondo de' depositi de' comuni; finalmente

ed in mancanza, coi fondi di riserva in modo provvigionale. 24 *dic.* 1825 (v. 34, *p.* 70 a 75).

— La pensione d' un impiegato civ. che abbia servito nel militare e viceversa, verrà conteggiata colle disposizioni vigenti per l' ultimo impiego e così per chi cessa di servire nel civile si starà al Decreto de' 2 logl. 1822, e per chi cessa di servire nel militare si adopererà rispettivamente giosta il Decreto o del 4 ott. 1817 o del 5 lugl. 1822. La proposta si farà dalla Presid. cui appartiene il peosionando; la liquidazione si opererà dalla Commessione istituita coll' atto de' 24 dic. 1825. Se il pensionato abbia ottenoto o abbia diritto a pensione per ferimenti o infermità, i servigi si dovranno computare di un decenoio intero quand' anche non fosse compito, sensa togliere al pensionaodo il diritto di consegnire maggior peosione come militare ferito se dal conteggio la quota risultasse minore. Il concorso tralle amministrazioni nel sosteoere la spesa si farà coi principii posti dal sudd. atto de' 24 dic. 1825 sol cumnlo degli stipendi goduti dal pensionaodo ne' vari decasteri, computati, rispetto al militare ferito, come è detto di sopra. Le disposizioni dell' atto sovraccitato si osserveranno sia per iscrivere la pensione a carico del tesoro, sia pel modo di rimborsare la spesa, sia infine pel modo di pagamento. Per istabilire gli emolumeoti militari onde operare i conteggi si terrà per norma il soldo di cui giovansi, all' epoca in cui si fa luogo alla pensione, quei milit. dell' istesso grado e corpo a cui apparteneva il peosionando. Le Guardie Campestri (V.) potrsnno conseguire pensione cessando per ferimenti riportati in servigio. 26 *magg.* 1830 (v. 43, *p.* 133 a 135).

— Accadendo di liquidare pensioni le qoali per l' atto de' 24 dic. 1825 debban essere pagate parte dallo Stato e parte da un' Amministrazione dipendeute dal Preaid. dell' Ioteroo la liquidazioոe sarà riveduta dal detto Presid. e da quello delle Finaoze. 12 *sett.* 1834 (v. 52, *p.* 66).

V. Comuoi, *Pensioni* - Pensioni - Pensioni alle vedove ed a' figli degli impiegati - Pensioni civili-Ritensiooi sugli stipendi ecc. Truppe dello Stato, *Pensioni*.

Pentolaj. (I). Sono soggetti a pateote di 6ª classe. 31 *marz* 1815 (v. 5, *p.* 60).

V. Terra cotta.

Pepe (II). Paga per dazio d'entr. fr. 42 per qoint., d' usc. fr. 1; il cubebe o pepe codato paga c. 35 per chil. all' entr e c. 5 all' usc.; il pepe lungo paga c. 50 per chil. all' entr. e c. 5 all' usc. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 35, 57 e 61).

— D' ogni sorta, paga l. 30 per quint. all' entr. e l. 1 all' usc. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 145).

Perenzione d' istanza. Le copie delle sentenze de' Trib. civ. pronunciate in prima istanza o in appello, pagano l. 3 per diritto fisso di controllo. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 413).

Pergamena o *Carta pecora* (La). Paga per dazio d' entr. fr. 80 per quint., d' usc. fr. 1. 50. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 85).

— Accadendo di doverne far nso per atti i quali dovrebbero essere in carta bollata, questi si sottoporranno al bollo strsordinario. 2 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 327).

— Paga per dazio d' entr. l. 30 per quint., d' usc. l. 1. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 188).

PERITI. Di qualunque scienza od arte chiamati a proferire giudizio nelle cause crim., correzionali, o di semplice polizia, non riceveranno onorario o ricompensa ma saranno trattati come gli altri testimoni (V.) in ragione della condizione e della distanza. 22 *lugl.* 1814 (v. 3, *p.* 37).

— Per le loro scritture, rapporti, piani o disegni che fossero in carta di dimensione superiore a quella da c. 60, il diritto di bollo sarà di c. 75. 30 *sett.* 1814 (ivi, *p.* 205).

— Agrimensori, sono soggetti a patente della 6.ª classe. 31 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 60).

— Gli onorari e le vacazioni de' Periti che si siano prestati in affari crim. comandati d' uffizio, saranno pagati dal tesoro. I loro salari per ogni vacazione di tre ore, compresa la perizia, saranno, se artigiani meccanici come fabbri-ferrai, muratori, falegnami ed orefici, in Parma e Piacenza fr. 1, in altro luogo c. 95; se artisti distinti come chimici o maestri di scrittura, in Parma e Piacenza fr. 3, in altro luogo fr. 2; una giornata intiera sarà conteggiata due vacazioni. Ad essi non si manderà citazione ma saranno semplicemente avvertiti; se fossero chiamati come testimoni (V.) saranno pagati a termine di legge come gli altri testimoni. 6 *ott.* 1816 (v. 9. *p.* 145). Quelli della classe distinta, se debbano trasferirsi a più di 2 kilometri dalla loro dimora, avranno per ispese di viaggio per ciasc. miriametro, compreso andata e ritorno, fr. 2. 50; gli altri fr. 1. 50. Per indennità di soggiorno riceveranno indistintamente l. 1 per giornata (ivi, *p.* 148 e 149).

— I loro processi verbali e rapporti, le copie e gli estratti, deggiono essere in carta bollata da c. 30. È loro vietato di agire sopra un registro o un documento qualunque che non sia scritto in carta bollata o non sia stato sottoposto al *Visto per bollo*. 2 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 312 e 327).

— Gli atti di loro nomina deggiono registrarsi sulla minuta. Qualora in un atto stragiudiziale fatto da un Usciere per la riscossione di somme dovute allo Stato fossero compresi parecchi Periti, non sarà dovuto che un solo diritto fisso di controllo (L. 1) siano essi attori o rei convenuti nell' istesso atto. Gli atti di loro nomina pagano l. 1 per diritto fisso di controllo; quelli de' loro giuramenti, ne' casi di cui nel Cod. proc. civ. art. 42, ne sono esenti. 23 *dett.* (ivi, *p.* 364, 406 e 432).

— Le nomine di Periti fatte da' Pret. quando esse non faccian parte di un' ordinazione o sentenza definitiva soggetta a registro in copia, si sottopongono al controllo sulla minuta e pagano l. 2 per diritto fisso. 23 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 115 e 117).

— Deggiono pure essere in carta bollata da c. 30 le copie delle loro stime o relazioni che si producono alla Camera de' conti per la liquidazione delle spese. 20 *nov.* 1820 (v. 21, *p.* 63).

— Le dichiarazioni di loro nomina fatte per atto di cancelleria, i processi verbali de' loro giuramenti, gli atti per comprovare il giuramento stesso e la consegnazione ai medesimi delle istruzioni di cui nel Cod. proc. civ. art. 837, 838 e 1106, pagano l. 1 per ciasc. di diritto di cancelleria. 16 *febb.* 1821 (v. 22, *p.* 128 e 130). Sono esenti dal diritto sudd. gli atti di nomina fatti da' Pret. de' Periti

stimatori di mobili nella formazione degli inventari ereditari (ivi, *p.* 141).

— La professione di Perito è incompatibile coll' uffizio di Notaio. (V.). 30 *genn.* 1822 (v. 25, *p.* 84).

— Le tasse de' Periti quando prestano la loro assistenza nella formazione degli atti di procedura per volontaria e contenziosa giurisdizione sono le seguenti:

Quelli che esercitano arti meccaniche come i muratori, falegnami, agricoltori e simili, operando nel luogo di loro domicilio, per ogni ora di operazione . . . . L. 0. 60

Se vanno fuori del loro domicilio avranno inoltre per spese di viaggio compresa l'andata ed il ritorno, per ogni miglio . . . . L. 0. 35

Vitto per ciasc. giorno „ 1. 50 sempre però che le parti committenti non facciano le spese di viaggio e vitto.

Per la compilazione della relazione, se non eccede due carte scritte in ragione di linee 24 per pagina . . . . L. 0. 40

Per ogni pagina oltre le sudd. carte . . . . . „ 0. 25

Oltre le 12 pagine non si accorda tassa.

Per la prestazione del giuramento se sono domiciliati nel luogo del Trib. o del Pret. avanti cui devono giurare . . L. 1. 00

Se hanno domicilio fuori avranno le spese di viaggio ed il vitto come è detto di sopra. La stessa tassa ha luogo pel deposito della relazione alla cancelleria.

Non è dovuta tassa quando insieme colla relazione depositano le istruzioni loro consegnate giusta il Cod. proc. civ. art. 838. Quando siano scelti più Periti, le tasse sono dovute a ciasc., però non sarà dovuta che una sola tassa complessivamente per la compilazione della relazione, ed una sola pel deposito a chi lo eseguisce. I Periti di professioni o arti liberali come gli Architetti, gli Ingegneri, i Pittori, Scultori, Medici, Chirurghi, Veterinari, Chimici, Calligrafi e simili, avranno la tassa doppia di quella fissata pei meccanici tranne le spese di viaggio che saranno rimborsate se non siano fatte dalle parti. I Calligrafi non hanno tassa pel giuramento e pel deposito della relazione quando operano nell' istruzione per verificazioni di scrittura o per querela di falso, Cod. proc. civ. art. 321 a 323: lo stesso dicasi per gli altri Periti quando intervengono alle visite giudiziali. Quando le ore impiegate si riconoscessero eccedenti, il Presid. del Trib., il Giud. Commiss. o il Pret. può diminuire la tassa. Le tasse superiormente stabilite risguardano a' Periti giudiziali; per gli altri, dipende dalle convenzioni. 15 *febb.* 1822 (ivi, *p.* 246 a 248).

— Deggiono essere giurati e patentati quelli scelti per istimare gli stabili ne' casi di richiamo per eccesso di tassa nella contribuzione prediale (V.). I Periti sono soggetti a patente della 6.ª categoria. 17 *dett.* (ivi, *p.* 138 e 198).

— Appartengono alla 5.ª categoria de' patentabili. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 69).

— Prendono patente di 5.ª classe. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 143).

V. Agrimensori - Cavamenti, *Periti geometri* - Fabbr. acq. e Str., *Archivio*, *Periti* - Patrimonio dello Stato, *Periti* - Ponti Strade e Cavamenti - e *gli art. delle diverse Strade*.

PERLE *false* (Le). Sciolte, pagano per dazio d'entr. c. 50 per chil., d' usc. c. 5. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 52).
— Confermati i sudd. dazii, sieno esse sciulte o legate. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 170).
PERLE *fine* (Le). Appartengono pel transito del Po alle merci di 1.ª classe. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 109).
— Sciolte, pagano per dazio d'entr. fr. 24 per chil., d'usc. c. 12. 4. *magg.* 1816. (v. 8, *p.* 52)
— Sciolte o legate, il dazio d'entr. sarà di l. 5 per ect., quello d'usc. di c. 10. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 170).
PERMESSI *di soggiorno* (I). Si concedono dalla Polizia generale (V.) 14 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 74). *V.* Ebrei - Forestieri - Scuole.
PERMUTE (Le). Col Governo, sono nelle attribuzioni della prima divisione del Ministero. 19 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 88)
— Per determinare il diritto proporzionale di controllò sulle permute si moltiplica l'annuo reddito del fondo venti volte, poi si detraggono le sole spese necessarie alla coltivazione ed alla manutenzione. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 370). Tale diritto è dell'uno per cento sul valore di una delle parti quando non siavi eccesso da pagarsi in danari o in altro modo; se vi ha eccesso si pagherà l'uno per cento sulla porzione minore e il due sull'eccesso (ivi, *p.* 422, 423 e 425). Le permute per conto dello Stato si registrano gratuitamente (ivi, *p.* 427).
PERSONE (Le) Pel passaggio in barca sul Po e sui ponti dell'Enza pagano c. 5 ciasc. senza carico o con carico minore di 5 miriagr. 31 *marz.* 1817 (v. 10, *p.* 82).
— La tassa sarà di c. 10 colle sudd. condizioni riguardo al carico pel passaggio in barca sui torr. Taro e Trebbia e sul ponte del Po presso Piacenza. *dett.* (ivi, *p.* 90).
— Con carico o senza, pagano c. 5 pel passaggio del nuovo ponte del Taro. 24 *sett.* 1820 (v. 20, *p.* 77).
— Con carico o senza, pagano pel passaggio sul ponte della Trebbia se nazionali c. 3, se estere c. 6. 14 *magg.* 1825 (v. 33, *p.* 36).
— La sudd. tassa è confermata ed estesa ai ponti dell'Enza e del Taro 1 *febb.* 1826 (v. 35, *p.* 11).
— Con carico o senza, pagano pel passaggio sul fiume Po se in porti e battelli c. 5; se sul ponte presso Piacenza c. 10. 23 *apr.* 1826 (ivi, *p.* 88 e 92).
— Sudditi dei Ducati, andranno esenti col 1° sett. pruss. da ogni tassa pel passaggio de' 4 ponti sui torr. Enza, Taro e Trebbia. 18 *giugn.* 1828 (v. 39, *p.* 113).
— Con carico o senza, nazionali od estere, pagano c. 6 pel passaggio in barca sui torr. Taro e Trebbia. 26 *giugn.* 1829 (v. 41, *p.* 165).
— Pei diversi passaggi del torr. Parma nel comune di Torrile pagano, con carico o senza, se nazionali c. 3, se estere c. 6. 21 *ag.* 1830 (v. 44, *p.* 23).
— La sudd. tassa avrà luogo pei passaggi sul ponte della Nure in s. Giorgio. Il fittabile non può pretendere per convenzionare più di due *copelli* di frumento a testa: però se tutta una famiglia composta di più di sei persone accetta la convenzione, essa vi avrà diritto mediante un solo *copello* per ciascuna. 7 *ott.* 1832 (v. 48, *p.* 197 e 200).
V. Abitanti di un comune-Cittadini - Particolari - Possidenti - Sudditi - Viaggiatori.

Pesca (La). Del Po è proibita: il Governo ne affitta il diritto. Gli storioni minori di un chil. si rigettano nel fiume. Le tinche, carpi, lucci ecc. debbono pesare almeno 24 decagr. La pesca degli stagni o budri, appartiene ai proprietari del terreno ove sono situati. La pesca nella parte non navigabile dei torr., cioè ove in tempo di magra l'acqua è minore di 60 centim., appartiene ai frontisti. Le gradelle o chiuse che i frontisti pongono attraverso ai torr. non potranno collocarsi che in quella parte ove le ripe sono di materia resistente ed immuni da corrosioni ed ove il filone è in mezzo dell'alveo; esse saranno di canne e graticci amovibili, assicurate con vimini o funicelle a paletti conficcati nell'alveo, onde facilmente rimuoverle finita la pesca; non potranno eccedere l'altezza di centim. 80; avranno nel mezzo varie bocche di met. 3 di larghezza ciasc. sopra met. 20 di lunghezza. I pescatori ne' torr. non si allontaneranno dalle loro chiuse nè di giorno nè di notte per poterle rimovere in caso di pioggia improvvisa, del trasporto di qualche tronco d'albero, del passaggio di qualche battello ecc. Le chiuse nei torr. non saranno tollerate che dalla metà di magg. a tutto giugn. pel passaggio delle cheppie. Chi pescasse nel Po senza autorizzazione del Governo, incorrerà nella confisca degli utensili e dovrà indennizzare l'affittuario. 25 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 42 a 44). Il prodotto delle pesche farà parte dei redditi dei diversi corsi d'acque e verrà affittato per novennio colle formalità degli affitti de' beni comunitativi (ivi, *p.* 81).

— Le trasgressioni in materia di pesca nel Po saranno giudicate dai Trib. correzionali. Le barche ed i battelli di cui si valesse il trasgressore non andranno soggetti a confisca. L'indennità che il trasgressore dovrà pagare all'affittuario non sarà mai minore di l. 5 da aumentarsi in ragione del danno ricevuto quando sia dedotto e provato dal danneggiato, il quale non sarà perciò tenuto di far parte civ. 13 *marz.* 1822 (v. 25 *p.* 289 e 290).

V. Pescatori.

Pescatori (I). Sono esenti da patente. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 157).

— Confermata la sudd. esenzione. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 97).

V. Pesca - Pesce.

Pesce (Il). Fresco, appartiene pel transito sul Po alle merci di 2.ª classe. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 109).

— I mercanti di pesce fresco e salato appartengono alla 7.ª classe de' patentabili. 31 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 60).

— Paga per dazio di consumo a Piacenza se fresco fr. 1 per mirisgr., se salato il doppio. 30 *nov.* 1815 (v. 6, *p.* 221).

— Fresco, paga per dazio d'entrata se di mare fr. 4. 50 per quint., se d'acqua dolce fr. 3; d'usc. indistintamente c. 60. Cotto all'acqua o all'olio, escluso il tonno (V.), fr. 6; salato o secco fr. 8; d'usc. indistintamente fr. 1. 50. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 29).

— Per determinare la tara si deduce pel fresco se in ceste, cestini, corbe, corbelli e simili, con coppola o senza, il 12 per 100 sul peso; se in casse il 10; pel marinato o salato in barili, botti, zangole e simili, il 18; pel salato in ceste, cestini e simili, il 10. 10 *giugn.* 1816 (ivi, *p.* 252).

— I dazi del fresco, di quello di mare e d'acqua dolce sono coofermati, esclusi da quest' ultimo le rane ed i gamberi (V.). Il pesce cotto, salato o affuminato ordinario, cioè anguille, saracche, stocfisa, baccalà, ed il marinato di qualsisia sorta, paga all' entr. l. 6 per quint., all' usc. l. 1. 50; il pesce fino cioè, sardelle, acciughe, anchiode o alici, aringhe, tonnine, salamone, tonno, caviale, bottarghe, mazzoma e simili, paga l. 10 per quint. all' entr. e l. 1. 50 all' usc. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 134 e 135). La tara doganale si determina pel fresco se in ceste, cestini, corbe, corbelli e simili, con coppola o senza, al 12 per 100 sul peso; se in casse, levato il ghiaccio, al 20; pel marinato o in salamoia io barili, botti, caratelli, aangole e simili, al 25; pel cotto, secco, salato, affumicato, o in olio, io barili o altri recipienti di legno, al 15; se cotto o salato, in ceste, cestini, corbelli e simili, al 10 (ivi, *p.* 210).

— Fresco che dall' estero fosse diretto per Parma o per Piacenza potrà daziarsi alle porte. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 236).

— I venditori di pesci salati e di generi relativi, sono soggetti a patente della 3.ª categoria; i venditori di pesce aventi bottega o fondaco, della 5.ª. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 197 e 198).

— I negozianti di pesci e di generi relativi ingrosso ed i venditori con bottega, prendono patente della 3.ª categoria; i venditori al minuto di pesci salati pure con bottega, della 6.ª. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 67 e 71).

— I mercanti di pesci salati, in olio e secchi, sono soggetti a patente di 3.ª classe; i negozianti di pesce fresco, della 4.ª. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 141 e 142).

— Fresco, paga pel transito sul Po, tenendo tutta la lunga, l. 1 per quint. a peso lordo. 7 *dic.* 1835 (v. 54, *p.* 241).

Pesi e misure. Il sistema metrico sarà abrogato col 1.º lugl. pross. e da quel dì in avaoti si richiamano io vigore tutti i pesi e le misure locali di cui si faceva uso all' iotrodozioue del sudd. sistema. I pesi e le misure di cui i pubbl. commerciaoti vorranno servirsi, dovranno farsi bollare e ricooscere da quello che a qoest' effetto verrà prescelto dal Goveroo. 10 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 24).

— Sono fralle attribuaioni della 1.ª divisiooe del Ministero. 19 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 88).

— La vigilanza soi pesi e misure spetta alla Polizia particolare e locale. 14 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 77).

— Ragguaglio dei pesi e delle misure locali col sistema metrico per servire all' applicazione della tariffa doganale. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 93 e seg.).

V. Bilanciai *e gli art. de' diversi pesi e delle diverse misure di cui si fa uso ne' Ducati, al proprio nome.*

Peso (Il). Equivale nel Ducato di Parma a 82 ectogr.; nel Ducato di Piacenza a 794 decagr.; in quello di Guastalla a 812 decagr.; a Luzzara e Reggiolo 776 decagr.. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 97, 100, 102 e 104).

V. Pesi e misure.

Petizioni (Le). Teodenti ad ottenere pagamenti anticipati nelle diverse classi del debito pubbl. non saranno nè ricevote nè registrate. 22 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 139).

— Al Governo, dovranno essere firmate dal postulante o da un suo delegato; quelle non firmate saranno rigettate. 27 *febb.* 1818 (v. 12, *p.* 39).

— E memorie, anche in forma di lettera, presentate alle Autorità, a' Magistrati, alle Amministrazioni ed agli Stabilimenti pubbl., deggiono essere in carta bollata da c. 45. 2 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 310). Sono esenti da bollo le petizioni per ottenere congedi assoluti o limitati, soccorsi, certificati di residenza, o passaporti per ritornare in patria (ivi, *p.* 325).
— Saranno in carta libera quelle dirette alla Giunta d'esdebitazione pubbl. per ottenere pagamento, sotto sconto, de' boni di liquidazione. 5 *nov.* 1820 (v. 20, *p.* 145).
— Sono considerati eccitamenti, e quindi non soggetti a bollo, le petizioni agli Ospizii per ottenere pagamento di crediti, e le dimande, relazioni e notizie de' proprii impiegati, purchè non risguardino che all' amministrazione interna. Vi andranno soggette le petizioni e le memorie degli studenti o de' praticanti, tanto per essere ammessi all' esercizio pratico nello spedale, quanto per ottenere congedo. 20 *nov.* 1820 (v. 21, *p.* 53 e 54).
V. Cimiteri - Suppliche a S. M. - Udienze.

Pettini. Chi fabbrica pettini è soggetto a patente di 6.ª classe. 31 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 60).
— Di ferro per le arti, i scardazzi e le loro punte, pagano per dazio d'entr. fr. 6 per quint., d'usc. c. 50; di canna con licci e senza, pagano all' entr. fr. 5, all' usc. c. 15. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 73 e 89).
— Di legno, pagano il dazio come il legname lavorato in opere non ordinarie; di canna con licci o senza, pagano d'entr. l. 5 per quint., d'usc. c. 50. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 159 e 160).
— Di canna, se dall' estero fossero diretti per Parma o per Piacenza, possono daziarsi alle porte. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 237).
— I fabbricatori e venditori di pettini sono soggetti a patente della 6.ª categoria. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 199).

Pezzette *balsamiche e di levante* (Le). Pagano di dazio: se di levante e simili, fr. 1. 50 per chil. all' entr. e c. 5 all' usc.; se balsamiche, fr. 3 all' entr. e fr. 1 all' usc. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 35 e 61).
— I dazii di quelle di levante sono confermati; le balsamiche, pagano l. 1. per chil. all' entr. e c. 5 all' uso. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 146).

Piacenza. Vi è pubblicato un editto del Generale Nugent pel quale la città di Piacenza sarà compresa nei paesi affidati al Governo provvisorio stabilito a Parma. 27 *apr.* 1814 (v. 1, *p.* 5).
— Vi è stabilito una dogana principale. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 128).
— Il giro di un miglio intorno alla città è dichiarato riserva in fatto di caccia. 21 *lugl.* 1814 (v. 3, *p.* 28).
— Vi sarà un deposito di Dragoni a piedi ed a cavallo. 1 *giugn.* 1815 (v. 5, *p.* 138).
— Vi è stabilita una Sala di lavoro pei mendicanti (V.) 12 *sett* 1816 (v. 9, *p.* 107).
— La dogana è abilitata a rilasciar bullette di transito. 5 *nov.* 1816 (ivi, *p.* 200).
— Vi si terrà una fiera pe' bestiami ne' giorni 12, 13 e 14 ag. di ciasc. anno. 18 *lugl.* 1818 (v. 13, *p.* 9).
— La fiera sudd. potrà cominciare il giorno 11 ag. ed essere prolungata a tutto il 15 dello stesso mese. 8 *magg.* 1819 (v. 14, *p.* 82).
— La dogana principale avrà per sussidiarie quelle delle porte S. Lazzaro, S. Raimondo e S. An-

tonio, e due di confine al Lombardo-Veneto alle porte Borghetto e Fodesta; quella di porta Borghetto è anche autorizzata alla spedizione del transito immediato dal Lombardo-Veneto all'Estense, ed al compimento del transito mediato ed immediato. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 233 a 235).

— La fiera accordata a Piacenza e che si tiene nel mese di ag. sarà vegliata dalle Autorità locali amministrative di detta città, quantunque abbia luogo fuori delle sue mura sul territorio del comune di S. Lazzaro 29 *lugl.* 1822 (v. 27, *p.* 78).

— Il magazzino di deposito stabilito nella dogana è suppresso. 22 *nov.* 1825 (v. 34, *p.* 59).

— È dichiarata sino a nuova disposizione residenza del Sovrano, e centro dell'amministrazione degli Stati 18 *febb.* 1831 (v. 45, *p.* 64 e 65).

— Vi è stabilito il Cons. di Stato ordinario. 19 *dett.* (ivi, *p.* 66).

— Vi è pure stabilito un Trib. d'appello ed uno di revisione. 22 *dett.* (ivi, *p.* 68).

— Avrà dei Deputati di quartiere (V.) 1 *ag.* 1835 (v. 54, *p* 20).

V. Avvocati - Biblioteca comunitativa - Causidici - Cholera morbus - Cimiteri - Fortificazioni di Piacenza - Guardie d'onore - Guardie urbane - Guarnigione Austriaca - Monte di pietà - Po - Pompieri di Piacenza - Società filodrammatiche - Teatro - Vaccinazioni.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— Nella cassa del comune sarà versato il prodotto dei diritti d'*Octrois*, dedotte le spese, e la prelevazione del 48 per 100 per alcune spese comunitative sostenute dal tesoro e pel mantenimento degli Ospizi. Le spese governative e le tasse per l'Università continueranno a pagarsi dal comune. 12 *sett.* 1815 (v. 6, *p.* 54).

— Quantunque l'amministrazione de' comuni sia affidata a' Pret, rimarrà in Piacenza un Pod. assistito da tre Sind.i e da un Cons. degli Anziani. 15 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 55).

— Cessa dall'amministrazione de' beni che appartenevano all'Ordine Costantiniano di S. Giorgio. 22 *dett.* (ivi, *p.* 137).

— Il comune provvede alle spese relative alla sua Guardia urbana. 16 *giugn.* 1816 (v. 8, *p.* 276).

— Il Governo cede al comune la proprietà del teatro (V.) 7 *sett.* 1816 (v. 9, *p.* 125).

— Sui redditi comunitativi sono assegnati annui fr. 6000 al teatro, la cui deputazione amministrativa sarà presieduta dal Pod. Le riparazioni straordinarie sono pure a carico del comune. 25 *ott.* 1816 (ivi, *p.* 184 186 e 189).

— Conserverà la proprietà dei conventi della Maddalena, delle Ritirate, de' Carmelitani (meno la chiesa e le soc pertinenze) e di S Francesco di Paola a sensi del Decreto Imperiale de' 14 *ott.* 1811, ma, dovrà cedere al Governo quelli compresi nel Decreto stesso destinati ad uso di militar servigio. 5 *dic.* 1816 (ivi, *p.* 241).

— È dato al comune il già convento dello Spirito Santo per servire di caserma pe' Dragoni. 19 *genn.* 1819 (v. 14, *p.* 7)

— Sono a carico del comune le spese risguardanti alla Polizia comunale. 16 *giugn.* 1821 (v. 23, *p.* 273).

— Avrà pure a suo carico la scuola di rettorica. 1 *dic.* 1821 (v. 24, *p.* 365).

— Nomina a Pod. di Don Franc. Grassi in luogo del defunto C. Gios. Portapuglia. 10 *apr.* 1823 (v. 29, *p.* 123).

— Spettano al Pod. alcune ingerenze sulle scuole delle fanciulle povere tenute dalle Ex Carmelitane scalze (V.). 21 *ag.* 1823 (v. 30, *p.* 9 e seg.).

— Il comune è abilitato a cedere temporariamente alla società filodrammatica l'uso della sala detta del Collegio de' mercanti 30 *ag.* 1825 (v. 34, *p* 27).

— Nomina a Sind.[i] dei C. Giac. Affaticati, Nic Faustini, e Giuliano Dalla Cella. *dett.* (ivi, *p.* 97).

— Il Pod è Vice-Presid. dell'Opera parrocchiale della cattedrale. 25 *lugl.* 1827 (v. 38, *p.* 6).

— Il Pod. fa parte del Cons. amministrativo del corpo de' Pompieri (V.); un impiegato della podesteria scelto da lui ne sarà il Segret.; tutte le spese pel mantenimento di detto corpo sono a carico del comune. 19 *lugl.* 1828 (v. 40, *p.* 7 e 17).

— Il Pod. presiede il Comitato di beneficenza (V.) 1 *ott.* 1830 (v. 44, *p.* 49).

— I C.[i] Franc. Cigala e Piet. Scotti sono dispensati dalle funzioni di Sind.[i]. 25 *febb.* 1832 (v. 47, *p* 52).

— Nomina a Sind.[i] dei C.[i] Prospero Trissino-Lodi e Gius. Tedeschi-Baldini. 29 *giugn.* 1832 (ivi, *p.* 214).

— C. Luigi Giacometti Sind. invece del dispensato Tedeschi-Baldini. 3 *nov.* 1833 (v. 50, *p.* 164).

— Il C. Luigi Giacometti è dispensato dall'uffizio di Sind.°. 21 *dic.* 1834 (v. 52, *p.* 160).

— C. Ranuzio Scotti-Anguissola Sind. 29 *marz.* 1835 (v. 53, *p.* 76).

— Dispensa del C. Ranuzio Scotti e nomina a Sind. del C. Ignazio Zanardi-Landi. 25 *nov.* 1835 (v. 54. *p.* 219).

— G. B. Savini Pod., M. Gaet. Volpi Sind. 5 *dic.* 1835 (ivi, *p.* 234).

V. Luoghi di monte.

CATASTO.

— Vi eseguirà le verificazioni catastali il Geom. Gioach. Valla. 15 *febb.* 1828 (v. 39, *p.* 17).

— Farà parte della 2.ª Sez. 18 *nov.* 1835 (v. 54, *p.* 209).

— Franc. Pinelli Geom. *dett.* (ivi, *p* 212).

COMANDO DI PIAZZA.

— Vi sarà un Comando di piazza di 1.ª classe.

Gaet. Serafini Comand. con annui . . . . . . fr. 4000
Ranuzio Boselli Magg. con annui . . . . „ 2400
G. B. Peracchi Aiutante con annui . . . . „ 1800
Girol. Bucciotti id. con annui . . . . „ 1200
C. Ferd. Griffit. id. con annui . . . . „ 1200
Alessandro Arisi. id. con annui . . . . „ 1200
Carlo Corderino Castellano con annui . . „ 2000
Vincenzo Falconi. Ten. del castello con annui. „ 1200

1.° *genn.* 1815 (v. 5, *p.* 3).

— Conservata la piazza e la castellania. 1 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 44).

— Conservati nuovamente con 9 impiegati. 10 *giugn.* 1816 (v. 8, *p.* 236).

— Il Capit di piazza G. B. Peracchi passa a Bardi ed è rimpiazzato dal Ten. di piazza Ant. Via. Il C. Ant. Macculani è destinato Segret. della piazza. Il C. Jac. Arcelli potrà essere aggregato alla piazza stessa. 27 *marz.* 1831 (v. 45, *p.* 124 e 125).

— Il Capit. Ant. Via avrà l. 1500 di soldo annuo. 17 *apr.* 1831 (ivi, *p.* 159).

— Lo stato maggiore della piazza si comporrà di un Maggiore, un Capit., un Ten. Aiutante e

Segret. Continueranno in detti posti il Maggior Dom. Anselmi cessando dall' uffizio di coadiutore al Colonnello ed assumendo tutte le incombenze del medesimo, il Capit. Ant. Via, ed il Ten. C. Ant. Maccnlani. Il Maggiore avrà annue l. 360 per ispese d' uffizio. 25 *sett.* 1834 (v. 52, *p.* 78 e 79).

V. Castello di Piacenza - Piazze (comandi)

COMMISSIONE CENTRALE E INSIEME SPECIALE DI SANITA' E SOCCORSO.

— Dott. Giov. Rebasti, C. Alberto Scotti, C Gius. Scotti, C. G. B. Anguissola, C. Cesare Tedeschi, Cav. Franc. Grassi e Cam. Piatti. 26 *magg.* 1832 (v. 47. *p.* 204).

— Nomina dell' Avv. G. B. Savini e di Carlo Vacciago in luogo del defunto C. Gius. Scotti e del Cav. Grassi ora Presid. degli Ospizii civ.. 5 *ag.* 1835 (v. 54, *p.* 25).

— Il medico Dott. Ces. Martelli sottoscriverà insieme al Pod. ed al Governatore le attestazioni sanitarie prescritte dall' atto del 2 sett. 1831 sul Cholera morbus (V.). 14 *dett.* (ivi, *p.* 57).

V. Comitato di beneficenza in Piacenza - Doti Spiaggi - Opera pia Mandelll-Sanità e Soccorso.

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— Vi sarà un' esattoria la cui giurisdizione non si estende che sulla sola città. Giov. Gazzola Esatt. 14 *genn.* 1823 (v. 29, *p.* 10).

— Confermati l' esattoria e l' Esatt. 19 *magg.* 1826 (v. 35, *p.* 132).

— Vi sarà una controlleria la quale comprenderà le esattorie di Piacenza, Castel S. Giov., Cortemaggiore, Monticelli, Pontenure, S. Antonio e S. Lazaro. 10 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 228 e 229).

— Gius. Carcani, Controllore. *dett.* (ivi, *p.* 236).

— Gioach. Valla Geom. della controlleria. 25 *apr.* 1833 (v. 49, *p.* 120).

CONTROLLO.

— Vi sarà un uffizio del controllo il quale comprenderà tutto il circondario. 1 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 215 e 216).

— Dott. Luigi Ferrari Ricevitore. *dett.* (ivi, *p.* 226).

— L' uffizio riceverà provvigionalmente le dichiarazioni delle successioni che prima dovevano farsi al suppresso uffizio del Patrimonio di Fiorenzuola. 3 *genn.* 1819 (v. 14, *p.* 3)

— Lo stesso dicasi delle dichiarazioni che si facevano prima al supresso uffizio di Castel S. Giov. 9 *marz.* 1819 (ivi, *p.* 64).

— Il distretto dell' uffizio si compone dei Vicariati di Piacenza e delle preture di Castell' Arquato, Lugagnano, Fiorenzuola, Cortemaggiore, Monticelli d' Ongina e Pontenure. 29 *apr.* 1820 (v. 16, *p* 227).

DAZIO DI CONSUMO.

— La riscossione dei diritti d' *Octroi* è affidata alla Direzione generale delle Finanze; il versamento si farà alla cassa del Sotto-Dirett. delle regalie. 12 *sett.* 1815 (v. 6, *p.* 53).

— Riduzione della tariffa de' dazii al sistema metrico e testo della medesima. 30 *nov.* 1815 (ivi, *p.* 220 a 222).

— I dazi sono amministrati dall' Intendenza generale delle Finanze in via economica per conto del Governo e de' comuni. 26 *giugn.* 1816 (v. 8, *p.* 297).

— Sui prodotti del 1816 si preleveranno fr. 10000 per le spese di riaprimento del Deposito pe' mendicanti (V.). 12 *sett.* 1816 (v. 9, *p.* 106).

— In fatto di contravvenzione si procederà col Regol. approvato

questo giorno per le contravvenzioni di Finanza. 17 *dic.* 1820 (v. 21, *p.* 115 e 116).
— L'esigenza del dazio si fa dalle dogane sossidiarie stabilite alle porte della città. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 186).
— Sono esenti dal dazio di consumo le derrate trasportate dagli Uffiziali superiori Austriaci destinati per la fortezza di Piacenza al primo loro ingresso nel posto e ne' limiti del necessario per le rispettive famiglie; le introduzioni successive vi andranno soggette senza eccezione. 28 *marz.* 1829 (v. 42, *p.* 36 e 37).

V. *Amministrazione comunale* - Dazii di consumo.

DELEGAZIONE DEL DISTRETTO (La).
— È istituita: il Delegato eserciterà le funzioni che negli altri distretti sono affidate al Commiss., e dovrà essere un Consigliere di Stato. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 128). Il distretto sarà di 1.ª classe e comprenderà i comuni di Calendasco, Caorso, Gossolengo, Mortizza, Piacenza, Podenzano, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, S. Antonio, S. Giorgio e S. Lazzaro (ivi, *p.* 166 e 167).
— C. Gaet. Nasalli Delegato; Dott. Gaet. Dodici Segret.; Nic. Viard e Ant. Bernardi Commessi. *dett.* (ivi, *p.* 123).
— Cav. Luigi Bianchi Delegato in luogo del defunto C. Nasalli. 17 *ag* 1825 (v. 34, *p.* 90).
— C. Gir. Nasalli Segret. *dett.* (ivi, *p.* 92).
— Ang. Mangot Segret.. 9 *dic.* 1826 (v. 36, *p.* 114).
— Presso il Delegato stanno i fogli che hanno servito di base a determinare i comprensori per le arginature del Po. 27 *giugn.* 1828 (v. 39, *p.* 183).
— È accettata la dimissione del Commesso C. G. B. Nasalli ed è accordata la giubilazione all'altro Commesso C. Gaet. Roncovieri. La Delegazione avrà un terzo Commesso. Nomina a Commesso di Carlo Basioi. 5 *marz.* 1830 (v. 43, *p.* 40 e 41).
— Il Commiss. Piet. Saccani è dato in aiuto al Delegato. 15 *apr.* 1830 (ivi, *p.* 89).
— Il Delegato disimpegnerà nel Ducato Piacentino le funzioni attribuite al Dirett. generale di Polizia dagli atti dell' 11 sett. 1820 e 30 apr. 1821; rilascierà i passaporti gratuiti ed a pagamento, i porti d'armi e le licenze da caccia, e disporrà del danaro riscosso come verrà ordinato dal Presid delle Finanse; pel rilascio de' certificati necessari a conseguire i sudd. documenti starà alle regole vigenti; farà un rapporto quotidiano e segreto al Presid. dell'Interno di tutto ciò che può interessare il Governo; corrisponderà principalmente coi Commiss di Fiorenzuola, Monticelli d'ongina, Castel S. Giov. e Ponte dall'Olio, col Proc. Ducale presso il Trib. civ. e crim. di Piacenza, coi Pod. delle sodd. Commessarie e col Comandante de' Dragoni; s'atterrà alle istruzioni ed agli ordini del Presid. dell'Interno pel corso regolare e spedito dell'alta Polizia e della Polizia generale. Le leggi che non si oppongono al presente atto sono mantenute. 26 *febb.* 1831 (v. 45, *p.* 73 a 75).
— Il Decreto sudd. del 26 febb. 1831 è abrogato. 29 *marz.* 1831 (ivi, *p.* 133).

V. Comitato di beneficenza - Delegati insieme e Commiss. distrettuali - Delegazioni e Delegati del Governo - *Governatorato*.

N. B. *La Delegazione di Governo succede al Governatorato e cessa colla ripristinazione del*

medesimo fatto col Decreto del 9 giugn. 1831.

DELEGAZIONE DELLA REGGENZA.

— Istituita; il Delegato eserciterà le funzioni de' cessati Prefetti; la sua circoserizione sarà quella dell' attuale circondario. C. G. B. Anguissola Delegato, 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 67. 71 e 77).

N. B. *Non è mantenuta nel Regol. del 6 ag. 1814.*

DIRITTI DI PIAZZA.

— Ne' luoghi ove terrassi la fiera, non sarà imposta veruna tassa sui posti occupati da' venditori di merci od altro. 30 *lugl.* 1820 (v. 15, *p.* 38).

FABBRICHE ACQUE E STRADE.

— Sarà capo-luogo della 2.ª Sez. la quale comprenderà il territorio della sinistra della Nure sino al confine dello Stato verso mezzodì compresa la valle superiore de' torr. Trebbia, Auto e Tidone. 25 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 55).

— Franc. Perotta Ingegnere di 2.ª classe: Carlo Tomba Aspirante. 30 *dett.* (ivi, *p.* 121)

— Franc. Belleni Ingegnero di 2.ª classe è sostitoito al promosso Perotta. 28 *apr.* 1830 (v. 43, *p.* 92 e 93).

— Sarà capo-luogo di Sez. di 1.ª classe; comprenderà il territorio dipendente dal Governatorato; avrà un Ingegnere ed un Aspirante. 19 *apr.* 1832 (v. 47, *p.* 164 a 166).

V. Fabbr. Acq. e Str.

GOVERNATORATO.

— Sarà capo-luogo di Governo e comprenderà l' attuale circondario, ed i cantoni di Monticelli d' Ongina, Cortemaggiore, Fiorenzuola, Castell' Arquato, Lugagnano e Carpaneto posti in quello di Borgo S. Donn. 6 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 69).

— Nomina a Governatore di Ferd. Cornacchia. *dett.* (ivi, *p.* 81).

— C. Luigi Bondani Governatore. 3 *febb.* 1818 (v. 12, *p.* 7).

— C. Gaet. Nasalli Governatore. 8 *nov.* 1818 (v. 13, *p.* 94).

— Presso il Governatore vi sarà un Pro-Governatore per agire secondo i suoi ordini e supplirlu in caso d' assenza. Nomina a Pro-Governatore dell' Avv. Cattucci. *dett.* (ivi, *p.* 95).

N. B. *Al Governatorato succede la Delegazione di Governo (V.) istituita coll' atto del 30 apr. 1821.*

— Il Governatorato è ristabilito e comprenderà i comuni di Agazzano, Bettola, Borgonovo, Borgo S. Bernardino, Calendasco, Caorso, Castel S. Giov., Coli, Ferriere, Gossolengo, Gragnano, Morfasso, Mortizza, Nibbiano, Pecorara, Piacenza, Pianello, Pomaro, Podenzano, Ponte dall' Olio, Pontenure, Rivalta, Rivergaro, Rottofreno, S. Antonio, S. Giorgio, S. Lazzaro, Sarmato, Travo, Vicomarino e Vigolzone. 9 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 207).

— Nomina a Governatore del Commend. Luigi Bianchi; a Segret. Ang. Mangot; a Protocollista ed Archivista Franc. Scarsella; a Commessi Nic. Viard, Ant. Bernardi, Carlo Basini e C. Gaet. Roncovieri; a Portiere Dom. Marocchi. 10 *dett.* (ivi, *p.* 237 e 238).

— Ant. Bernardi Protocollista in luogo del pensionato Scarsella; Manfredo Ballarini Commesso. 18 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 88).

— Gius. Viglioli Commesso in luogo del giubilato Roncovieri. 19 *genn.* 1833 (v. 49, *p.* 11).

— Luigi Montali Commesso in luogo del promosso Basini. 16 *febb.* 1833 (ivi, *p.* 80).

— Carlo Basini è riammesso, giusta le sue preci, nel posto di commesso in vece del Montali che passa nel Governatorato di

Parma. 14 *lugl.* 1833 (v. 50, p. 10).
— G. F. Ferrari Dalla-Torre Segret. in luogo del promosso Mangot. 5 *sett.* 1833 (ivi, p. 89).
— M. Gaet. Appiani di Piombino è nominato Commesso-scrittore coll' annuo stipendio di l. 360. 21 *marz.* 1834 (v. 51, p. 67).
— Dom. Caneva Segret. in luogo del promosso Ferrari Dalla-Torre; il Commesso Viglioli passa nella Presid. dell' Interno. 17 *apr.* 1834 (ivi, p. 142 e 143).
— Aless. Alinovi Commesso. 8 *magg.* 1834 (ivi, p. 159).
— C. Ant. Nasalli Commesso in luogo del promosso. Basini. 23 *apr.* 1835 (v. 53, p. 102).
V. Governatorati e Governatori - Governatorati insieme e Commessari territoriali - Governatore di Piacenza.

NOTAI.

— Nomina del Dott. Luigi Guastoni. 6 *lugl.* 1830 (v. 44, p. 3).
— Nomina del Dott. Giov. Coppellotti. 18 *sett.* 1831 (v. 46, p. 89).
— Ferd. Morselli Notaio in luogo del defunto Coppellotti. 12 *apr.* 1832 (v. 47, p. 158).
— Giac. Scribani Notaio. 2 *dic.* 1832 (v. 48, p. 253).
— È ammessa la rinunzia del Notaio Dott. Scribani. 21 *ag.* 1833 (v. 50, p. 75).
— Bened. Prati Notaio in luogo del defunto Aug. Salvetti. 26 *sett.* 1833 (ivi, p. 115).
— Ang. Montini Notaio in luogo del Dott. Scribani. 29 *nov.* 1833 (ivi, p. 192).
— Piet. Taschieri Notaio in luogo del defunto Franc. Ferrari. 4 *marz.* 1834 (v. 51, p. 48).
— Faustino Colombini e Ranuzio Boselli Notai invece dei defunti Gian-Carlo Gobbi e Pier Ant. Guarinoni. 10 *apr.* 1834 (ivi, p. 136).
— Gius. Ramellini Notaio invece del defunto Ferd. Morselli 22 *giugn.* 1835 (v. 53, p. 140).
— Ign. Coppellotti Notaio in vece del defunto Gius. Bacciocchi. 14 *ott.* 1835 (v. 54, p. 178).
V. Notai.

PATRIMONIO DELLO STATO.

— Nomina di Ign. Pizzetti a Sottoricevitore e di Pietro Jacobacci ad Ispett. 6 *ag.* 1814 (v. 3, p. 84).
— Vi risiederà un Dirett. sotto gli ordini dell' Intendente, ed un Sottoricevitore. 5 *ott.* 1814 (ivi, p. 230 e 233).
— Nomina a Dirett. del C. Pompeo Dall' Asta; a Sottoricevitore Diati figlio; a Ragionato del Ricevitore Ant. Maggi; ad Ispett. Pietro Jacobacci; a Sotto-Ispett.[i] Nicolò Peretti e Piet. Bussi. *dett.* (ivi, p. 242 e 243)
— Sarà capo-luogo di sottispezione, e comprenderà i comuni di Piacenza, Bettola, Borgo S. Bernardino, Cadeo, Caorso, Carpaneto, Coli, Ferriere, Gossolengo, Gropparello, Morfasso, Mortizza, Podenzano, Ponte dall' olio, Pontenure, Rivergaro, S. Antonio, S. Giorgio, S. Lazzaro e Vigolzone. 22 *sett.* 1831 (v. 46, p. 96).
— Gius. Benassi Sottispett. *dett.* (ivi, p. 103).
V. Patrimonio dello Stato.

PRETURE E VICARIATI.

— La città sarà divisa in due cantoni Sud e Nord. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, p. 83).
— Confermati i due cantoni ciascu de' quali avrà un Giud. Vicario. 15 *marz.* 1816 (v. 7, p. 55).
— Nomina di . . . Lagieri a commesso del Vicariato del cantone Sud, e di . . . Losi a Commesso del Vicariato Nord. 15 *magg.* 1816 (v. 8, p. 123)
— I due cantoni Sud e Nord sono soggetti per l' istruzione de' processi crim. al Giud. procedente

del rispettivo territorio. Il cantone Sud ha una popolazione di 12510, quello Nord di 13927. 14 *genn.* 1821 (v. 22, p. 64).

— I Vicari attuali assumono il nome di Pret. ed hanno le attribuzioni che sono comuni a tutti gli altri. 13 *febb.* 1821 (ivi, p. 88).

— Nomina a suppl.[i] pel cantone Nord del Dott. Fil. Grandi e di Giorgio Buttafuoco; pel cantone Sud di Giac. Sozzi, Ang. Fiorazzi e Dott. Carlo Ambr. Martelli. 10 *giugn.* 1821 (v. 24, p. 408).

— Nomina ad Usc. pel cantone Nord di Gius. Paganuzzi e Piet. Bertuzzi; pel cantone Sud di Carlo Rocchetta e Ant. Serena. *dett.* (ivi, p. 421).

— Il comune di S. Antonio compreso nella suppressa pretura di Rottofreno sarà riunito a quella delle due preture di Piacenza che sarà proposta da quel Trib. civ. e crim. 21 *ag.* 1822 (v. 27, p. 162).

— Il comune sudd. di S. Antonio sarà riunito alla pretura del cantone Sud, ma, pei processi crim., continuerà ad essere soggetto al Giud. processante pel cantone Nord. 10 *sett.* 1822 (ivi, p. 172 a 174).

— Ferd. Caminati è nominato Pret. del cantone Nord. 23 *sett.* 1825 (v. 34, p. 102).

— Avv. Gian Dom. Silvola Pret. del cantone Sud. 26 *giugn* 1831 (v. 45; p. 270).

— Gius. Garbuzieri Commesso Cancell. della pretura Sud, invece del promosso Dom. Botti. 16 *lugl.* 1831 (v. 46, p. 23 e 24).

— Giov. Beltrami Usc. della pret. Nord in vece del traslocato Gius. Paganuzzi. 27 *giugn.* 1833 (v. 49, p. 150).

— Gius. Zanardi-Landi Commesso Cancell. della pretura Nord, è promosso a Cancell. della pretura Sud in luogo del pensionato Burani. 25 *sett.* 1834 (v. 52, p. 76).

V. Preture - Uscieri.

SCUOLE.

— Carlo Anguissola Ispett. particolare per le scuole secondarie ed elementari. 2 *nov.* 1814 (v. 4, p. 140).

— Vi è stabilita una scuola di mutuo insegnamento nell' ex convento delle ritirate. Nomina a maestro di Don Franc. Cardinali. 4 *genn.* 1820 (v. 16, p. 7).

— La suppressa scuola di rettorica che faceva parte dell'Università, sarà continuata a carico del comune e farà parte delle scuole comunitative. La scuola di chirurgia e d' ostetricia sarà pure continuata e si farà dal chirurgo *pro tempore* dello spedale civile mediante un' indennità di annue l. 500 sul tesoro dello Stato; egli insegnerà gratuitamente, ma gli studenti, per poter fare la pratica, dovranno subire un esame nell'Università di Parma: 1 *dic.* 1821 (v. 24, p. 365 366).

— Vi saranno delle scuole primarie e delle secondarie. 13 *nov.* 1831 (v. 46, p. 201). La scuola di mutuo insegnamento è suppressa (ivi, p. 265).

— Nomina del Prof. Don Paolo Veneziani ad Ispett. e di Don Ant. Bricca a Vice-Ispett. 9 *febb.* 1832 (v. 47, p 32 e 33).

— Il comune continuerà al Prof. G. B. Ferri lo stipendio di annue l. 900 coll'obbligo d' insegnare pubblicamente la lingua francese. Gli scolari che frequenteranno questa scuola pagheranno al comune la stessa tassa che si retribuisce per le scuole secondarie. 19 *apr.* 1832 (ivi, p. 163).

V. Carmelitane scalze - Collegio Albernniano - Collegio delle

Orsoline - Istituto Girardin - Istituto pio Maruffi - Scuole superiori ed inferiori - Scuola Gazzola - Seminario - Università degli studi.

VICARIATI.

V. *Preture e Vicariati.*

PIANELLO. Sarà capo-luogo di cantone nel circondario di Piacenza, e vi saranno soggetti i comuni di Nibbiano e Pecorara. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, p. 83).

— Vi sarà una dogana sussidiaria intermedia dalla parte de' monti verso ponente e mezzogiorno. 21 *dett.* (ivi, *p.* 128).

— Vi risiederà una brigata di dragoni a piedi. 1 *giugn.* 1815 (v. 5, *p.* 138).

— La dogana è confermata. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 233).

— Il comune farà parte della Commessaria di Castel S. Giov. 30 *dett.* (ivi, *p.* 167).

— Vi si terrà una fiera ne' giorni di lunedì, martedì e mercoledì ultimi dell' ag. d'ogni anno. 9 *ag.* 1827 (v. 38, *p.* 15).

— Il comune dipenderà dal Governatorato di Piacenza. 9 *giugn.* 1831 (v 45, *p.* 206).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— È mantenuto capo-luogo di comune del Governo di Piacenza. Gasp. Dalla Donna Podestà. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 275).

— Comporranno il comune i comunelli di Pianello citeriore, Arcello, Bilegno, Castellaro arcello, Casturzano, Gabbiano, Roccapulzana e S. Ginstina. Popolazione 3100. 19 *dett.* (v. 17, *p.* 98).

— Fed. Pisani Pod. 17 *dic.* 1824 (v. 32. *p.* 95).

CATASTO.

— Le verificazioni catastali vi si eseguiranno dal Geom. Vinc. Ferrari. 15 *febb.* 1828 (v. 39, *p.* 15).

— sarà compreso nella 1.ª Sez. 18 *nov.* 1835 (v. 54, *p.* 209).

— Il Geom. è confermato. *dett.* (ivi, *p.* 212).

COMMESSIONE DI SANITA' E SOCCORSO.

— Nomina di Don Piet. Bellini, Ant. Cavagnari, Gaet. Botti, Paolo Larfeu e Med. Luigi Pisani. 14 *ag.* 1835 (v. 54, *p.* 62).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— Vi sarà un'esattoria con giurisdizione estesa sui comuni di Nibbiano e Pecorara. Franc. Sangermani Esatt. 14 *genn.* 1823 (v. 29, *p.* 10).

— Per la suppressione dell' esattoria di Agazzano, il comune di Pomaro è riunito all' esattoria di Pianello. 15 *ag.* 1823 (v. 30. *p.* 23).

— L'esattoria è suppressa: il comune dipenderà da quella di Borgonovo. 19 *magg.* 1826 (v. 35, *p.* 133).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— Dipenderà dalla sottispezione di Castel S. Giov. 22 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 98).

— Raim. Valla Sottispett. *dett.* (ivi, *p.* 104).

PRETURA.

— Sarà di 2.ª classe nel Ducato Piacentino; pe' processi crim. dipenderà da quella di Castel S. Giov.; Dott. Melch. Colla Pret., Cam. Rizzi Cancelliere, Franc. Mascaretti commesso. 15 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 76, 77 e 83).

— Dipenderanno dalla Pretura le Sez. di Nibbiano e Pecorara, ed il capo-luogo è distante da Castel S. Giov. miglia 10. 1|3. 30 *genn.* 1817 (v. 10, *p.* 24).

— La Pretura sarà compresa nel distretto dell' uffizio del controllo di Borgonovo. 29 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 228).

— Confermata la Pretura con giurisdizione sui comuni di Nibbiano e Pecorara: popolazione della Pretura 8854. 19 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 98).

— È soggetta al Giud. processante pel territorio posto al Nord di Piacenza. 14 *genn.* 1821 (v. 22, p. 64).
— Paolo Larfen e Bart. Pozzi Suppl.[i]. 10 *giugn.* 1821 (v. 24, p. 410).
— Ang. Silva e Aless. Gentili Usc. *dett.* (ivi, p. 423).
— Luigi Gerra Pret. 21 *ag.* 1822 (v. 27, p. 162).
— Avv. Ant. Maria Landi Pret. 11 *marz.* 1829 (v. 41, p. 181).
— Dott. Sim. Zini Pret. 2 *ott.* 1829 (v. 42, p. 127).
— Avv. Val. Vaccari Pret. in luogo del tramutato Dott. Piet. Zambrelli. 25 *ag.* 1832 (v. 48, p. 112).
— Dott. Piet. Pettorelli Cancell. in luogo del tramutato Franc. Meusi. 22 *nov.* 1834 (v. 52, p. 133).

SCUOLE.

— Ve ne saranno delle primarie le quali comprenderanno le classi infima, media e suprema. 13 *nov.* 1831 (v. 46, p. 201).
— Med. Luigi Pisani Ispett. 14 *genn.* 1832 (v. 47, p. 12).
V. Strade di Governo.

Piantagioni *lungo le strade*. Lungo le strade dello Stato e di Governo, ad un met. almeno dall' orlo esterno de' fossi, ove non siano altre piante, e ciò possa farsi senza sconcio, si pianteranno de' gelsi da' particolari o da' comuni proprietari; tali piantagioni si faranno ontro 3 anni nelle stagioni determinate dalle buone regole d'agricoltura. Spirato il triennio il Governatore dovrà assicurarsi se desse sieno state eseguite a dovere ed i trasgressori soggiaceranno ad una lira di multa per ogni gelso mancante. In caso di recidiva la multa sarà del doppio, ed il Magistrato comunitativo farà piantare i gelsi d'ufficio a spese de' trasgressori. Il prodotto delle multe sarà versato nel Ducale tesoro ed impiegato a pro de' ponti e delle strade. 6 *sett.* 1819 (v. 15, p. 149 e 150).
— Le strade d'ogni classe saranno piantate d'alberi forestieri, o fruttiferi, secondo le località, dai particolari o dai comuni proprietari che ne godranno il prodotto ma non potranno nè tagliarli nè abbatterli senza permesso del Governo, e dovranno rimettere quelli che venissero a perire. La natura degli alberi da piantarsi verrà determinata dall' Autorità superiore od amministrativa giusta la classe della strada. Nella ripa de' fossi gli alberi non dovranno piantarsi verso la strada, ma soltanto nell' interno de' campi ad un met. di distanza dalla ripa esteriore de' fossi, e distanti met. 10 uno dall' altro. Le siepi saranno sulla linea degli alberi. 25 *apr.* 1821 (v. 23, p. 19).
— Nell' eseguire le disposizioni del 25 apr. 1821 concernenti al taglio delle piante ove ora esistono, si useranno tutti i riguardi per non danneggiare i proprietari con tagli prematuri contro le buone regole d'agricoltura; i medesimi non potranno costringersi a tagliare le piante che s'allevano nelle siepi se non sorpassano cent. 5 di diametro; quelle che fossero alla distanza prescritta si lascieranno sussistere. 9 *giugn.* 1822 (v. 27, p. 104). I Pod. proporranno agli anziani un Regol. che determini la specie d'alberi da piantarsi lungo le strade pubbl.; la distanza tra l'una e l'altra pianta; il tempo per le piantagioni e le discipline da imporsi. Ove gli Anziani non fossero in numero per deliberare, il Pod., sentito gli Assessori, proporrà il Regol. al-

l' Autorità distrettuale la quale lo sottoporrà all' approvazione del Presid. dell' Interno. Le piante realmente dannose alle strade si taglieranno, ma a stagione opportuna. Fra quelle piaote da siepi distanti meno d' un metro dalla ripa esterna de' fossi delle strade pubbl., si lasceieranno quelle allevate per far pali e bronconi da vite purchè non eccedano il diametro di 5 cent. (ivi *p.* 108 e 109). Allorchè dal Pod. o Sind. e dall' Iogegoere della Sez. o dal Perito comuoitativo si procederà alla visita per destinare gli alberi da tagliarsi, ogni proprietario frontista sarà invitato ad assistervi, e si useranno sempre le vie della persuasione prima di signifieare l' ordine di farle recidere (ivi, *p.* 110).

V. Cavamenti - Fabbr., Acq. e Str. *e gli art. delle diverse strade alla rispettiva classe.*

Piante verdi (Le) Con radici da trapiantare, pagano per dazio d' entr. fr. 3 per quint., d' usc. fr. 1. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 45).

— Con radici e le viti, da trapiantare, pagano l. 1. 50 per qoint. all' entr., c. 50 all' osc., e c. 12 pel transito di terra. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 160 e 216).

— Le cipolle e le piante fresche d' erbe o di fiori che dall' estero fossero dirette per Parma o per Piacenza, possono daziarsi alle porte. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 236).

Piazze (Comandi di). I Comandanti visitano i corpi di guardia (V.) per rieonoscere le riparszioni che oeeorrono. 1. *nov.* 1814 (v. 4, *p.* 113)

— Godono esenziooe dalla tassa per rieevere e spedire lettere corrispondendo coi Funzionari de' tre Ducati indicati appiedi di questo Decreto e eolle Autorità de' paesi esteri contrassegnaudo le loro lettere col bollo del decastero. 31 *dic.* 1814 (ivi, *p.* 281 e 282).

— Saranno Comandi di 1.ª classe Parma e Piaeenza; di 2.ª Guastalla e Borgo S. Donn.; di 3.ª Coloroo, Borgotaro, Bardi, Compiano e Montechiarugolo. 1 *genn.* 1815 (v. 5, *p.* 3 e 4).

— I Comandanti delle Piazze di Parma e di Piaeenza accorderanno il permesso di abbandonare la propria resideoza ai milit. addetti allo stato maggiore delle Piazze e Castellanie, agli Uffiziali del Genio e di Artiglieria, ed agli Uffieiali isolati e senza truppa purchè si tratti di meno di dieci giorni e di non uscire dallo Stato. 30 *ag.* 1815 (v. 6, *p.* 43).

— I Comandanti di piazza cooperano il Dirett. generale di Polizia nell' esercizio della Polizia generale trasmettendogli delle relazioni periodiehe ed anche straordinarie, ed il Governatore nell' esercizio della Polizia locale. 14 *ott.* 1815 (ivi, *p.* 77).

— Aveodo ordioi particolari da dare al Reggim. li fanno pervenire al suo Comandante avanti le 9 della mattina. 18 *dett.* (ivi, *p.* 100). Deggiono i Comandanti essere avvertiti de' casi d' allarme e degli ioeendi per mandarvi un pichetto ad impedire i disordini; destinano il giro delle ronde e queste deggiooo avvisare i Comandanti delle seoperte di coosegnenza. Qualora il Comandante sia un Ufficiale superiore generale, potrà fare a cavallo le visite ehe crederà opportune facendosi accompagnare da una scorta di 6 uomini; per gli altri, la scorta non sarà ehe di 3 uomini (ivi, *p.* 137 a 140).

— Si supprimono 15 piazze e se ne conservano 5. Gli assegni a

metà soldi de' Segret. di piazza senza impiego cesseranno da questo giorno: essi riceveranno un semestre di soldo a titolo di gratificazione e saranno contemplati in caso di vacanze. La circoscrizione de' limiti di ciasc. Comando sarà sottoposta all'approvazione Sovrana. 1 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 43 a 46).

— L'uniforme de' Comandanti sarà come quello del soppresso corpo de' Veterani (V) coi bottoni gialli e senza spallette: essi porteranno la sciarpa adottata pel Reggim. M. L. 4 *apr.* 1816 (ivi, *p.* 150).

— Nel mese d'ag. d'ogni anno visiteranno i corpi di guardia (V.) per riconoscere le riparazioni occorrenti agli edifizii, agli effetti ed agli utensili. 10 *giugn.* 1816 (v. 8, *p.* 227). I Comandi di 1.ª classe avranno sei impiegati; quelli di 2.ª e di 3.ª ne avranno due. Sono di 1.ª classe, Parma e Piacenza; di 2.ª Guastalla e Borgo S. Donn.; di 3.ª Castel S. Giov. e Colorne (ivi, *p.* 236).

Avranno annualmente quelli di

1.ª classe			
Comandanti. .	(soldo . . .	fr.	4000
	(accessori .	„	3600
Maggiore .	soldo . . .	„	2400
Aiutanti . .	soldo . . .	„	1300
2.ª classe			
Comandanti. .	(soldo . . .	„	2400
	(accessori .	„	180
Aiutanti . .	soldo . . .	„	1200
3.ª classe			
Comandanti. .	(soldo . . .	„	1600
	(accessori .	„	120
Aiutanti . .	soldo . . .	„	900

(ivi, tariffa C).

Tabella delle loro competenze per gli alloggi in natura (ivi, *p.* 245).

— L'uniforme degli Ufficiali dello stato maggiore delle piazze e de' castelli (V.) sarà color grigio ferro, senza spallette, bottoni di metallo gialli, cappello e distintivi come il Reggim. M. L., sciarpa bianca e rossa. 1 *lugl.* 1816 (v. 9. *p.* 3 e 5).

— Un Ufficiale nominato Comandante di una città o villaggio deve recarsi al suo posto e non abbandonarlo senza autorizzazione del Comando milit. Se egli fosse più elevato in grado o più anziano degli Ufficiali che sono nella piazza o nel castello, esercita la sua autorità nel modo di cui più oltre; diversamente dipende dall'Ufficiale suo superiore purchè sia in attività, senza però che cessino le sue attribuzioni sotto la dipendenza del superiore. I Comandanti sono garanti del buon ordine nelle loro piazze, specialmente pei milit. Qualsisia Ufficiale che abbia stipendio e privilegio di portar l'uniforme, deve riconoscere il rispettivo Comandante ed uniformarsi ai suoi ordini relativi al servigio della piazza. Le guardie nazionali o milizie chiamate in attività sono pure soggetti ai Comandanti; questi si concertano colle Autorità civ. per determinare le scorte ed i corteggi che occorrono nelle pubbl. funzioni e nelle adunanze, regolandosi in modo che i soldati abbiano 3, o 4 notti libere dal servigio e gli ufficiali 5, o 6. Abbisognando delle guardie nazionali o per eseguire arresti o per sorprendere contrabbandi od altro, ciò si farà di concerto colle Autorità civ. e dandone avviso al Comando od al Dipartimento milit., secondo i casi. Se poi le Autorità sudd. abbisognassero di truppe o di milizie, le otterranno per l'organo de' rispettivi Comandanti i quali hanno obbligo di dare mano forte per l'esecuzione dei decreti della

giustizia qualora ne siano richiesti. I Comandanti deggiono assicurarsi se i milit. negli spedali vi siano bene trattati; se i viveri, la legna ed i foraggi per le truppe sieno di buona qualità e si distribuiscano in regola; procurano di ricondurre l' ordine in caso di rissa, strepito o tumulto, facendo anche all' uopo arrestare gli ostinati consegnandoli subito, con relazione, alla competente Autorità. Nelle città o paesi murati si concertano colle Autorità civ. per l' ora di chiudere ed aprire le porte secondo le stagioni, ma non possono mai mettere ostacolo al passaggio de' corrieri e de' viaggiatori, all' esercizio de' diritti della Finanza od altri relativi alla pubbl. amministrazione; per sorvegliare l' apertura e la chiusura delle porte, delegano un Aiutante di piazza; essi o l' Aiutante, vidimano le permissioni d' entrare e sortire di notte accordate dal Pod. o Pret. In caso di guerra o di tumulto, i Comandanti tengono le chiavi delle porte e le fanno guardare da una sentinella, ed incaricano un Ufficiale o Maggiore di piazza ad assistere, colle precauzioni di uso, ad ogni apertura o chiusura; invigilano che dai soldati, capi-posti od altri in servigio delle piazze non si esigono tasse di generi o danaro per qualsisia circostanza; sostengono gli impiegati di Finanza e della Polizia dietro richiesta, e cooperano colle Autorità civ, amministrative e giudiziarie per l' adempimento delle leggi. Senza loro permesso non si può far battere bandi in una piazza, eccettuate però le Autorità civ., qualora trattisi di atti del Governo; sono avvertiti degli spettacoli che si daranno al pubbl. per disporre onde si mantenga l' ordine, e, se la tranquillità venisse turbata, le guardie che vi sono, a richiesta delle Autorità civ., arrestano i colpevoli, li conducono al corpo di guardia della piazza, ed il Comandante ordina la loro consegna alla competente Autorità; esigono dalle guardie delle porte una relazione giornaliera delle persone che transitano per la piazza che comandano, e dall' uffizio della posta de' cavalli la nota di chi viaggia in posta: questa non può dare cavalli in tempo di guerra che in vista della facoltà accordata dal Comandante; invigilano sul buono stato e la polizia interna delle piazze d' armi, de' corpi di guardia, posti ed attinenze milit. meno le caserme la cui sorveglianza appartiene al Dirett. del Genio; si recano ne' luoghi ove siasi manifestato un incendio (V.) facendovi andare quel numero di soldati, armati o no, che crederanno necessario a mantenere l' ordine e cooperare all' estinzione dell' incendio: se il fuoco fosse di giorno si batte la *generale* per raccogliere le truppe nelle caserme ond' esser pronti ad ogni richiesta: al luogo dell' incendio accorrono pure gli Ufficiali superiori della guarnigione, ed i guastatori dei Reggim per annientare od isolare il fuoco; determinano le ronde e le pattuglie ordinarie; dai Comandanti dipende l' artiglieria di servizio colle munizioni aderenti sotto la direzione del Capo del Genio ed Artiglieria; dipendono direttamente dal Comando superiore milit. col quale sono in corrispondenza; corrispondono pure col Comando milit. pel servigio ordinario delle piazze, col Dipartimento per cose di massime, di ammini-

strazione ecc., e colle Autorità civ. per le relazioni cogli abitanti. Gli Ufficiali collocati per commissione del Governo che dovessero esercitare qualche attribuzione di Comandante corrispondono coi loro capi immediati. I Comandanti inviano al Comando milit. il 1.°, 11.° e 21.° d'ogni mese: 1.° la nota particolarizzata delle truppe passate nel territorio del suo comando, 2.° quella delle truppe stazionate, 3.° un rapporto milit. e politico degli avvenimenti degni di rimarco, dimande, passaggi di soldati, viaggiatori ecc. *dett.* (ivi, *p.* 7 a 14).

— I Comandanti di piazza ed i Castellani esercitano autorità milit. e sorveglianza sugli Ufficiali non impiegati, in ritiro, o pensionati, e li passano in rivista due volte all'anno; tengono un ruolo de' medesimi e riferiscono al Comando della brigata ciò che ad essi risguarda. Le sudd. disposizioni sono da eseguirsi anche pei Sotto-Ufficiali e soldati pensionati. Quadro de' comuni assegnati ai Comandi di piazza e Castellanie per l'esecuzione delle sudd. disposizioni. 23 *magg.* 1822 (v. 26, *p.* 95, 97 e 99 a 102).

— Un Ufficiale addetto allo stato maggiore delle piazze assomerà le incombenze d'Ufficiale dello stato civ. per gli atti di nascita e di morti de' milit.. 22 *ag.* 1822 (v. 27, *p.* 165 e 166).

— Gli assegni de' Custodi delle piazze e de' castelli che non sono che Sotto-Ufficiali non vanno soggetti a ritenuta, e le loro vedove non avranno diritto a pensione. 12 *marz.* 1823 (v. 29, *p.* 136 e 137).

— Il Comando di Bardi sarà di 2.ª classe; quello di Borgo S. Donn. è ridotto di 3.ª. I Castellani di Bardi e di Compiano assumeranno il titolo di Comandante. 11 *dic.* 1823 (v. 30, *p.* 173).

— I Comandanti di piazza avranno dal comune l'alloggio in natura in proporzione della rispettiva classe. Ove non si potesse dare l'alloggio in natura si sostituirà un'annona indennità in danaro e così:

1.ª classe	L. 600
2.ª id.	„ 480
3.ª id.	„ 216
Aiutante di piazza .	„ 144

Se i Comandanti o gli Aiutanti avessero diritto pel loro grado ad un'alloggio o ad un'indennità maggiore, il supplimento rimarrà a carico del tesoro. 17 *magg.* 1828 (v. 39, *p.* 100).

— Gli Uffiziali delle piazze si dirigeranno, per gli affari relativi al servigio milit., al Comando generale delle truppe ritenendo il metodo sin qui praticato col suppresso Dipartimento milit. 18 *dic.* 1829 (v. 42, *p.* 69).

— Per la nuova organizzazione della forza armata non è fatto alcun cambiamento ai Comandanti di piazza, ai loro dipendenti, ed alle loro attribuzioni. *dett.* (ivi, *p.* 83).

— Gli Uffiziali delle piazze che hanno aderito al Governo rivoluzionario di Parma e che non si sono portati a Piacenza dietro il Proclama Sovrano del 28 febb. 1831 saranno cancellati dai ruoli e privati de' loro soldi e delle loro competenze. 15 *marz.* 1831 (v. 45, *p.* 94).

— Sono suppressi i Comandi di Guastalla, Borgo S. Dono., Colorno e Castel S. Giov. 27 *dett.* (ivi, *p.* 124).

— Gli Uffiziali di piazza che pretendessero non avere aderito al Governo rivoluzionario potranno presentare le loro sup-

pliche ad una Commissione mista (V.) appositamente nominata. 12 *apr.* 1831 (ivi, *p.* 149).
— Il soldo annuo di un Capit. di piazza sarà di l. 1500. 17 *dett.* (ivi, *p.* 159).
— Gli Stati maggiori delle piazze e de' castelli dipenderanno immediatamente dal Comandante delle truppe. 6 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 183).
— I Comandanti di piazza di Parma e di Piacenza concedono, dopo la chiusura delle porte, i biglietti d'entrata e di uscita pei milit.. 31 *genn.* 1833 (v. 49, *p.* 65).
V. Castellani - Castellanie - Castelli-Comandanti d'armi - Onori militari - Truppe dello Stato, *Guardie*, *Parola d' ordine*, *Stato civile*.
N. B. ***Le disposizioni locali e le nomine si trovano negli art. de' comuni cui esse risguardano.***

Piazze pubbliche. Le cose che si recitano o si cantano sulle piazze e per le strade, sono sotto la sorveglianza della Polizia generale; la vigilanza sulla loro nettezza spetta alla locale. 14 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 74 e 76).
— Le piazze e gli spazi che servono ad uso delle strade, sono riparate giusta la classe della strada cui appartengono. 25 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 17).
— Sono esenti dalla contribuzione prediale. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 124).
— Confermata la sudd. esenzione. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 72).

Picenardi (Cav. Silvio). È nominato Delegato della Reggenza nel circondario di Borgotaro. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 77).
— Ispett. particolare delle scuole secondarie ed elementari di Borgotaro. 2 *nov.* 1814 (v. 4, *p.* 141).
— Progovernatore di Borgotaro. 25 *dic.* 1814 (ivi, *p.* 277).
— Delegato Ducale del Valtarese. 3 *febb.* 1818 (v. 12, *p.* 7).
— Consigliere di Stato. 8 *genn.* 1821 (v. 22, *p.* 57).
— Commissario del distretto di Borgotaro conservando il titolo di Delegato Ducale. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 123).
— Ottiene il ritiro dal posto di Delegato continuando ad essere Cons. di Stato effettivo coll'onorario annesso a tale carica. 20 *nov.* 1823 (v. 30, *p.* 147).

Pieghi. Nessuno può incaricarsi del trasporto di pieghi o carte sigillate del peso di un chil. o meno, il cui porto è affidato alla Posta delle lettere (V.), sotto pena di fr. 50 di multa per ciasc. contravvenzione. 2 *sett.* 1815 (v. 6, *p.* 47 e 48).
— Modula del Registro da tenersi dalle pubbl. Amministrazioni per la spedizione de' pieghi. 14 *giugn.* 1821 (v. 23, *p.* 263).

Pietre. (Le) Pagano per dazio di transito sul Po l. v. 6 per carro. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 107).
— Il sudd. dazio è portato a fr. 1. 43. 6 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 255).
— Pagano per transito di terra c. 80 per carro. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 92).
— Il transito di terra è ridotto a c. 40 per carro. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 215).
— I venditori all'ingrosso di pietre lavorate sono soggetti a patente della 4.ª categoria. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 197).
— Confermati alla sudd. categoria. 4 *apr.* 1828 (v. 39; *p.* 68).
— I venditori di pietre lavorate sono soggetti a patente della 4.ª classe. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p* 143).
— Discendono alla 5.ª classe. 2 *apr.* 1834 (v. 51, *p.* 86).
V. Marmi - Marmorai - Sassi - Scarpellini.

Pietre *dure* (le). Come Venturine, Diaspri fini, Agate, Corniole,

Lapis-lazzuli d'Egitto e simili, legni ed altre materie impietrite, pagano per dazio se greggie c. 25 per chil. si all'entr. che all'usc.; se lavorate o incise e non legate, fr. 4 all'entr. e c. 75 all'usc.; se in opere non descritte a parte legate in metallo fr. 6 all'entr. e c. 5 all'usc.; se in metallo dorato od argentato, pure in opere non descritte a parte, fr. 10 all'entr. e c. 75 all'usc.; se in oro od argento come l'argento o l'oro lavorato. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 53).

— I sudd. dazii sono confermati: però le pietre legate in metallo in opere non descritte a parte, pagano egualmente l. 10 per chil. all'entr. e c. 75 all'usc. sia o no dorato od argentato il metallo. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 170 e 171).

V. Gemme – Pietre preziose.

PIETRE *false*. (Le) Non minerali anche lavorate ma non legate, pagano per dazio d'entr. fr. 2 per chil.; se legate, fr. 5; all'usc. pagano indistiutamente c. 5. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 53).

— I sudd. dazi sono confermati esclusè però le opere nominate a parte; se fossero legate in oro od argento, pagano come oro ed argento in opere da orefice. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 171).

PIETRE *focaie* (Le) Pagano per dazio d'entr. fr. 4 per quint., d'use. c. 25. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 52).

— I sudd. dazii sono confermati. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 170).

PIETRE *lavagne* (Le) Pagano per dazio d'entr. fr. 1 50 per quint., d'usc. c. 75. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 52).

— Coofermati i sudd. dazii. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 170).

PIETRE *preziose*. (Le) Appartengono pel transito del Po alle merci di 1.ª classe. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 109).

V. Gemme – Gioiellieri – Pietre dure.

PIETRESORELLE. (Ferriere) Al 1.° Giugn. p. v. vi sarà stabilita una dogana. 23 *magg.* 1820 (v. 16, *p.* 256).

— La dogaoa sarà confinante col Genovese, ed è autorizzata alla spedizione del transito immediato dal Genovese al Lombardo-Veneto ed al compimento del transito immediato e mediato. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 233 a 235).

PIEVE DI BEDONIA. Vi sarà una dogana sussidiaria confinante coi monti. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 127).

N. B *La sudd. dogana non è compresa nell' elenco allegato al Regol. doganale dell' 8 apr. 1821.*

PIEVE DI GUSALIGGIO o *di Valmozzola*. Vi è stabilita una dogana sussidiaria intermedia dalla parte dei monti. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p* 127).

N. B. *La sudd. dogana non è compresa nell' elenco approvato li 8 apr. 1821.*

PIGNOLI. (I) Pagano di dazio, se con guscio fr. 10 per quint. all'entr. e c. 25 all'usc.; se senza guscio, fr. 25 all'entr. e c. 50 all'usc. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 35).

— Pagano per dazio d'entr. se con guscio, l. 5 per quint.; se senza gusoio, l. 15; l'usc. sarà indistintamente di l. 1. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p* 146).

PIGNORAZIONE. (Gli atti di) O di sequestro, pagano l. 1 per diritto fisso di controllo. 23 dic. 1819 (v. 15, *p.* 405). Le copie delle sentenze de' Trib. eiv. pronunciate in 1.ª istanza o in appello prescriventi pignorazioni o sequestri pagano l. 3 (ivi, *p.* 413). Gli atti di pignorazione o di sequestro che abbiano per oggetto la riscossiooe di somme

dovute allo Stato per qualsisia titolo non eccedenti l. 25, si registrano gratuitamente (ivi, *p.* 428).

— Le cause che, dietro citazione, s'introducono da un creditore che ha fatto pignorare mobili e frutti pendenti in forza d'un titolo esecutivo (Cod. proc. civ. art. 779), e le domande che nei giudizii di pignoramento di stabili si fanno dal pignorante per gli effetti di cui nel sudd. Cod. art. 836, non sono soggetti ai diritti di cancelleria: se però in seguito di dette domande si promovessero quistioni in via di opposizioni, di domanda n di eccezione, o nascessero quistioni incidenti nel pignoramento o nel sequestro, tali cause andranno soggette ai diritti giusta la loro natura. 16 *febb.* 1821 (v. 22, *p.* 126 e 127).

Pilatro *di Levante* (Il). Paga per dazio d'entr. c. 25 per chil., d'usc. c. 5. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 61).

Pillole (Le) D'ogni sorte, pagano per dazio d'entr. fr. 4 per chil., d'usc. c. 5. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 61).

Piombo (Il). Paga per dazio d'usc. se in verga, rotto, ed usato, l. v. 6 per peso. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 104).

— Portato il sudd. dazio a fr. 1. 43. 6 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 252).

— I lavoratori di piombo sono soggetti a patente di 5.ª classe. 31 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 60).

— Nuovo in pane, lastre, verghe, usato ed abbruciato, paga per dazio d'entr. fr. 3 per quint., d'usc. c. 50; rotto, paga fr. 1. 50 all'entr. e fr. 10 all'usc.; lavorato, fr. 10 all'entr. e c. 50 all'usc. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 73).

— In pane, in lastre, in verga, rotto od usato, paga per dazio d'entr. l. 2 per quint., all'usc. l. 1; lavorato, l. 10 all'entr. e c. 50 all'usc. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 183). La tara doganale, se in recipienti di legno, è fissata al 5 per 100 sul peso (ivi, *p.* 210).

V. Peltrai - Peltro - Stagno.

Pipe. Non si può entrare con pipe accese nel Ducale Teatro di Parma. 2 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 8).

— Le pipe ordinarie semplici o ornate di metallo non dorato nè argentato, pagano per dazio d'entr. fr. 16 per quint., d'usc. fr. 4. 50; fine, ornate d'argento fino, madreperla, tartaruga e simili materie fine, pagano fr. 3 per chil. all'entr. e c. 10 all'usc.; di qualunque altra sorta con qualsivoglia metallo dorato od argentato, fr. 1. 50 per chil. all'entr. e c. 10 all'usc. 4 *dett.* (ivi, *p.* 89).

— Confermata la disposizione del 2 magg. 1816. 12 *genn.* 1820. (v. 16, *p.* 17).

— Di terra bianca o di gesso, pagano per dazio d'entr. l. 10 per quint., d'usc. c. 50; di terra cotta ordinaria, fr. 3 all'entr. e c. 25 all'usc.; d'oro e d'argento massiccio, o d'altra materia ma intieramente coperte o foderate d'oro o d'argento, comprese le cannette, pagano come l'oro e l'argento lavorato; di porcellana, schiuma di mare, pastiglia, e d'ogni altra materia fina, semplici e ornate, comprese le cannette, pagano l. 1 per chil. all'entr. e c. 5 all'usc.; d'ogni altra materia ordinaria semplici o ornate, l. 40 per quint. all'entr. e l. 1 all'usc. 18 *apr.* 1820 (ivi, *p.* 204).

— All'oggetto di prevenire gli incendi (V.) è proibito l'entrare con pipe accese nelle capanne, ne' fienili o in altri luoghi che contenessero combustibili. 9 *febb.* 1821 (v. 22, *p.* 76).

— La proibizione di cui nell'atto sovrariportato dei 2 magg.

1816 è confermata ed estesa ai teatri di Piacenza e di Guastalla. 22 *dic.* 1832 (v. 48, *p.* 273).
V. Terraglia d'Inghilterra.

Pistacchi (I). Pagano per dazio, se con guscio, fr. 25 per quint. all'entr. e c. 50 all'usc.; se senza guscio, fr. 50 all'entr. e fr. 1 all'usc. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 35).
— Il sudd. dazio è così ridotto: se con guscio l. 20 per quint. all'entr., se senza guscio l. 40; l'usc. sarà indistintamente di l. 1. 18 *apr.* 1820 (v. 16 *p.* 146).

Pistole (le). Pagano di dazio per ogni paio all'entr. fr. 2 all'usc. c. 25; se guernite in oro od argento all'entr. fr. 4, all'usc. c. 50. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 73).
— Pagano per ogni paio per dazio d'entr. l. 1, d'usc. c. 10; se guernite in oro od argento fr. 2 all'entr. e c. 20 all'usc.; quelle a due canne pagano doppio dazio alla rispettiva qualità. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 183).
V. Armi.

Pittori (I). Da camera, sono soggetti a patente di 7.ª classe. 31 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 60).
— Che non vendono che il prodotto della loro arte sono esenti da patente. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 157).
— Confermata quest'ultima disposizione. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 98).
V. Imbiancatori da camere.

Piume e Piumisti. I mercanti di piume sono soggetti a patente della 4.ª classe. 31 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 58 e 60).
— Le penne di struzzo e le piume d'ogni altro volatile per ornamento non lavorate, pagano per dazio d'entr. fr. 3 per chil.; se lavorate in opere non nominate a parte, fr. 10; d'usc. indistintamente c. 50. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 88). La piuma fina da ripieno d'oca, di cigno e simili, c. 50 per chil. all'entr. e c. 15 all'usc. (ivi, *p.* 89).
— L'entr. delle piume per ornamento lavorate in opere non nominate a parte è portata a l. 15 per chil.; gli altri dazii delle medesime sono confermati 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 203). Le piume fine da ripieno pagano c. 50 per chil. all'entr. e c. 5 all'usc. (ivi, *p.* 204).
— I fabbricatori e venditori di pennacchi sono soggetti a patente della 5.ª categoria. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 198).
— Coloro che assettano, imbiancano e tingono piume, detti Piumisti, appartengono alla 5.ª categoria de' patentabili. 4. *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 68).
— I piumai che assettano, imbiancano e tingono piome, sono soggetti a patente di 4.ª classe. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 142).
— I sudd. piumai discendono dalla 4.ª alla 5.ª classe de' patentabili. 2 *apr.* 1834 (v. 51, *p.* 86).
V. Peonazzi. Penne da letto.

Pizzi (I). O trine, appartengono pel transito del Po alle merci di 1.ª classe. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 109).
— Di seta, pagano il dazio come gli agremani (V.). 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 193).
Pei pizzi d'oro e d'argento V. Galloni.

Pizzicagnoli (I). Ingrosso, sono soggetti a patente di 3.ª classe: i semplici pizzicagnoli della 4.ª. 31 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 59).
— Di Parma, continueranno a macellare i maiali nel pubbl. macello. 2 *marz.* 1816 v. 7, *p.* 49).
— Appartengono alla 4.ª categoria de' patentabili. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 198).
— Che vendono carne di maiale, formaggio, burro, olio, candele ed altro, sono soggetti a

patente della 2.ª categoria. 4 apr. 1828 (v. 39, p 66)

— Appartengono alla 3.ª classe de' patentabili. 16 *marz.* 1832 (v. 47, p. 141).

Platestainer *Giov.* È conservato Dirett. delle contribuzioni dirette. 16 a 18 *febb.* 1814 (v. 1, p. 10).

— È nominato membro della Suprema Giunta di censimento. 4 *giugn.* 1816 (v. 8, p. 128).

N. B. *Nel decreto di nomina è qualificato ex Dirett. generale delle Finanze.*

— È confermato membro della sodd. Giunta. 6 *genn.* 1817 (v. 10, p. 8)

Platestainer *Don Gius.* È nominato Dirett. dell' Ospizio Platestainer (V.) da lui eretto nel comune di Luzzara. 21 *nov.* 1816 (v. 9, p 208).

N. B. *Negli atti successivi relativi al sudd. Ospizio è qualificato del titolo di Cavaliere.*

Po. Si pubblica una tariffa dei diritti di passaggio sul fiume Po in porti e battelli. 31 *marz.* 1817 (v. 10, p. 82). Il barcaiuolo non può essere costretto a passare nel porto cavalli, muli, buoi o altri animali, se non sia assicurata l' esigenza di c. 50, sempre però che il conduttore non abbia aspettato mezz' ora sulla ripa (ivi, p. 84). Il diritto sarà doppio quando le acque sorpassino un punto da determinarsi da' Governatori sulla proposta d' un Ingegnere. Il carico che potranno ricevere i porti e battelli sarà pure determinato dai Governatori (ivi, p. 87).

N. B. *La tassa da pagarsi o l' esenzione conceduta dalle leggi ad alcuni funzionari od impiegati si trovano indicate all' art. rispettivo della cosa oggetto del pedaggio o dell' esenzione. Le disposizioni sudd. sono comuni ai passaggi sui ponti del torr. Enza.*

— Si pubblica una tariffa dei diritti di passaggio sul ponte del Po dirimpetto a Piacenza. *dett.* (ivi, p. 89).

N. B. *Abbiasi per ripetuta l' annotazione qui sopra per ciò che risguarda alle tasse ed alle esenzioni.*

— L' altezza minima delle acque che danno luogo alla riscossione della doppia tassa ed il carico massimo di ciasc. porto o battello sono stabiliti dallo specchio annesso al presente atto. A ciasc. passo sarà una colonnetta idrometrica per indicare la sudd. altezza e, ovunque bisogni, vi saranno de' punti stabili per servire di riscontro alle rispettive colonnette. Copia del sovraccitato specchio starà sempre affisso nel luogo il più patente di ciasc. porto. 4 *magg.* 1820 (v. 16, p. 246 a 252).

— Nuova tariffa delle tasse pe' passaggi del Po in porti e battelli e sul ponte dirimpetto a Piacenza stabilita dietro la convenzione conchiusa coll' Austria (V.) li 3 sett. 1825. 23 *apr.* 1826 (v. 35, p. 87). Il barcaiuolo non potrà essere costretto ad eseguire passaggi isolatamente: risguardo a persone se non riscuote la tassa per sei o il passeggiero abbia aspettato mezz' ora sulla ripa; risguardo a cavalli, muli, buoi, e bestiame grosso e minuto se non è assicurata la riscossione di c. 50, eccetto che non vi sia nel luogo il *Passa cavallo* o i conduttori non abbiano aspettato mezz' ora; riguardo a vetture se non sia assicurata la riscossione di c. 60 o siasi aspettato mezz' ora. Le dette disposizioni non hanno luogo pei passaggi di persone o trasporti esenti dalle tasse o quando si eseguiscono per ordine

o servigio d' uno de' due Governi limitrofi (ivi, *p.* 89 e 90). Nel passaggio del ponte è vietato staccare da' volanti, da' cassoni, dalle bare o da' carri, le bestie da tiro le quali dovranno pagare la tassa come facenti parti dell' attiraglio. Le tasse si raddoppieranno in tempo d' escrescenza quando le acque oltrepassino il punto da stabilirsi ad ogni passaggio ed al ponte di Piacenza (ivi, *p.* 94).

Regolamento.

Il circondario assegnato all' esercizio di ciasc. passaggio viene determinato nell' unito specchio. È vietato valicare il Po entro le distanze dal ponte e dai porti fissati in detto specchio se prima non siasi pagata la tassa in conformità della tariffa. I passaggi sul Po (tranne il ponte) sono chiusi di notte se nol richiede il pubbl. servigio. Ogni sera gli esercenti i passaggi dovranno assicurare alla ripa con catene e serratura i porti, le barche ed i battelli e consegnarne le chiavi al vicino Ricevitore di Finanza o in mancanza all' Agente comunale per riaverle alla mattina susseguente. Le esenzioni *(queste si trovano indicate nel presente Indice all' art. della cosa oggetto dell' esenzione)* sono personali e non si estendono alla compagnia; il compagno dell' esente paga anche pel legno e pe' mezzi di trasporto; gli esenti deggiono giustificare la loro qualità. Le tasse sono dovute da qualsisia persona e ad ogni passaggio. Disposizioni particolari intorno a chi possiede terreni nelle isole (V.) del Po o mulini (V.) in Po. Chi ritiene barche o battelli entro la giurisdizione assegnata a ciasc. passaggio dovrà, entro un mese, riportarne permesso dall' Autorità del Governo nel cui territorio è fissato la stabile dimora delle barche e de' battelli, e così pel Governo Austriaco dall' Autorità superiore di Finanza nella provincia, e pel Governo di Parma dal Delegato o Commiss. del distretto. Tale permesso verrà notificato all' esercente il passaggio il quale ne terrà registro ed apporrà il suo *Visto* sul permesso medesimo. Le barche ed i battelli notificati si marcheranno ne' modi indicati nel permesso, ed ogni sera essi verranno assicurati nel luogo pure denotato nel permesso e le chiavi conseguate all' Agente comunale del luogo o ad un suo delegato. Chi defrauda le tasse incorre nella multa di l. 5 se a piedi, di l. 10 se in altro caso; se la frode fosse commessa con barche o battelli, avrà luogo la loro confisca, ed i conduttori pagheranno l. 50 di multa. È vietato, a pena della multa di l. 20, di far correre i cavalli a trotto o a galoppo nel passare il ponte. I possidenti o coloni che, dentro il circondario assegnato ai passaggi, permettessero l' approdo per favorire la frode delle tasse, o chiunque in altro modo si rendesse complice de' contravventori, sarà punito come l' autore della frode o della contravvenzione. In caso di violenze, minaccie, ingiurie o vie di fatto non provocate verso gli Esatt. e chi esercita il passaggio, avrà luogo la multa di l. 100 salvo le pene più gravi in conformità delle leggi penali: però se fosse preceduta una violenta provocazione, gli autori potranno essere condannati al *minimum* della multa stabilita per le contravvenzioni di semplice polizia o anche essere assolti. Gli impotenti a scontare le multe le

sconteraono in ragioue di uo gioroo di earcere per ogoi l. 5. A garanzia delle multe, ove i contravventori non facciano deposito nè diano sicortà, si potranoo sequestrare le vetture o bestie, le merci o derrate di cui saraono portatori per l' ammontare della tassa e della multa. Insorgendo contestazioni sulla qualità o sull' ammontare delle tasse, queste si dovranoo pagare contro rieevuta distinta. La vigilanza aoi passaggi si eserciterà dal Governo dello Stato alla eoi sponda si terranno abitualmente i porti e le barche. Le quistioni per l' esazioue della tassa saranoo decise amministrativamente eolle leggi io vigore nello Stato coi compete la vigilanza de' passaggi; per le contravvenzioni si procederà colle leggi di Finanza vigenti in detto Stato. La tariffa delle tasse rimarrà esposta al pubblico; lo stesso dicasi del presente Regol. e dell' annessovi specchio; gli Esatt. e Portolani dovraono pure esibirne on esemplare a chiunque lo riehiegga. A eiasc. passaggio si stabiliranno delle colonne idrometriche all' altezza delle acqoe che dà luogo alla doppia tassa che verrà stabilita dagli Ingegneri dei due Governi, verificata, e rettificata se fosse necessario, almeno uoa volta ogoi anno. Gli Ingegneri predetti stabiliraono pure il earico massimo di cui potranno gravarsi i porti, i battelli ed il ponte. Le vetture tirate da più di dne eavalli o booi con carico, suscettivo di divisione, maggiore di 2381 chil. non potranno transitare il ponte senza scaricare il dippiù di detto peso: però il trasporto delle merci scaricate non darà luogo a tassa maggiore di quello cui sarebbe soggetta la vettura coll' intiero suo carico. Chi alterasse o distruggesse aleone delle eoloooe idrometriche incorrerà nella multa di l. 100 e sopporterà la spesa per la loro rettificazione o rinnovazioоe. Gli Esatt. portolani o bareaiuoli che non adempissero a queste due ultime disposizioni incorreranno nella multa di l. 30 per ogoi contravvenzione; queati ed i loro commessi ehe, senza caosa legittima, uegassero il passaggio saranoo puoiti colla multa di l. 100 per ogoi contravvenzione; è ai medesimi proibito di riscuotere tasse maggiori di quelle fissate nella tariffa sotto pena di restituire il più riscosso e della multa di l. 100 seoza pregiodizio di pene più gravi in caso d' ingiurie, minaccie o violeoze usate nella riscossione. Le contravvenzioni alle disposizioni penali di qoesto Regol. si puniranno colla doppia molta in caso di recidiva; gli incarieati della riscossione ed i loro commessi saranno inoltre destitoiti. Gli Esatt. saranoo eivilmente responsabili delle molte ed altre condanoe cui potessero dar loogo i delitti, le contravveozioni e le maocaoze de' loro eommessi, assistenti o altri, ad essi subordioati aoche a tempo. Le molte si divideranno per dne terzi agli inventori o denuncianti, l' altro terzo si dividerà per metà fra il Governo cui spetta la cognizione e definizioee della contravveozione e l' esereente, tranne quelle in eui fosse incorso egli medesimo (ivi, p. 95 a 103).

L' estratto dello specchio de' passaggi, a eiasc de' quali è asseguato il limite rispettivo, è il seguente: Bosca-tosca, Veratto, Gabbianc, Botto o Mezzano Vigoleno, Raganella o Cotrebbia, Ponte di Piacenza e Passo di Mortizza, Canadello,

Mezzanone, Pompino o Castelnovo bocca d'Adda, Castelletto o Spinadesco, Olza, Cremona o Mezzano chitantolo, S. Giuliano, Soarsa, Ongina, Polesine, Zibello o Soldino, Ragassola o Isola pescarola, Stagno, Torricella, Sacca superiore, Sacca inferiore, Mezzano roudani o Fossa caprara, Ghiaie de' Lucchesi o Cicognara, Bocca d'Enza, Guastalla, Correggio verde e Luzsara. (ivi, *p.* 104 e 105).

— È mantenuta la tassa da pagarsi per ogni barca o battello all'esercente il passaggio del ponte sul Po rimpetto a Piacenza in compenso dell' obbligo che egli ha di sciogliere una parte del ponte medesimo. 9 *ag.* 1826 (*v.* 36, *p.* 24).

— I Delegati e Commiss. del Governo uei distretti limitrofi al Po daranno il permesso di tener navi e battelli sul detto fiume dal lato della sponda parmigiana entro la giurisdizione assegnata ad ogni passaggio. Per otteoore il permesso se ne farà dimanda in iscritto contenente nome, cognome, patria, età, domicilio e professione del ricorrente; il numero delle navi e de' battelli coll' indicazione della dimensione e denominazione di ciasc. di essi; il sito ove s'intende di ritenerli stanziati nella notte e la denominazione del passaggio nella cui giurisdizione è compreso il sito stesso; l' uso a cui devono servire le navi ed i battelli; la dichiarazione di uniformarsi al Regol. ed alle condizioni espresse nel permesso. Il permesso verrà staccato da apposito libro bollettario, e sarà soggetto al bollo straordinario; la sua valitura è indeterminata, ma si riterrà per non accordato alla morte del concessionario; quando egli venda o ceda le proprie navi e battelli; quando cessasse di ritenere navi e battelli per l' uso notificato; quando venga inquisito come contravventore e non si uniformi alle condisioni espresse nel Regol. Se rimanesse aulla modula del permesso dello spazio in bianco, questo si dovrà interlineare per impedire le arbitrario inserzioni. L'Amministrazione della Finanza rilascierà a ciasc. esercente passaggio un esemplare delle istruzioni; un registro per notarvi i permessi di tenere navi e battolli, entro la giurisdisione del passaggio; e, per una sol volta, gli effetti occorrenti per rilevaro le dimensioni delle navi e do' battelli, e praticarvi le prescritte segnature. Ad ogni rinnovazione d'affitto, i sudd. registri, istruzioni ecc. saranno, per oura dell' Amministrazione della Finanza, consegnati al nuovo affittuario dal suo antecessore. 4 *sett.* 1826 (ivi, *p.* 27 a 29). Modello del permesso di tenere navi e battelli sul Po, colle diverse concessioni che possonsi accordare a' loro proprietari (ivi, *p.* 30 a 34).

Gli esercenti il passaggio sul Po all' esibizione di un permesso regolare per ritenere navi e battelli nella giurisdizione del rispettivo passaggio, stabiliranno, di concerto col proprietario, il giorno ora e luogo, il quale dev' essere entro il periodo determinato nel permesso, per far riconoscere e segnare le proprie navi e battelli. L'esercente il passaggio riconoscerà la lunghezza e larghezza a misura metrica d' ogni nave o battello indicati nel permesso e vi apporrà ad una delle sponde laterali con punzoni a fuoco le prime lettere iniziali del nome e cognome dell' individuo munito del

permesso; il numero del medesimo; l'iniziale del nome del passaggio; il numero applicato al medesimo; l'anno della segnatura. Le marche potranno collocarsi una sotto l'altra, o a fianco l'una dell'altra. Di dette verificazioni e segnature l'esercente terrà registro, e la registrazione dovrà essere firmata da esso e dal proprietario delle navi e de' battelli. Per le spese da sostenersi dall'esercente per detta ricognizione e segnatura, il concessionario gli pagherà l. 1 per ogni nave o battello marcato, e l'esercente farà cenno e dell'apposta segnatura e della conseguita retribuzione a tergo del permesso apponendovi la propria firma. Gli oggetti occorrenti per misurare e marcare le navi ed i battelli, non che i libri per le registrazioni, si somministreranno dall'Amministrazione della Finanza; però, l'occorrente per misurare e marcare, non si daranno gratuitamente che la prima volta, in seguito si dovranno chiedere e pagare; l'esercente li custodirà durante la sua locazione e li consegnerà in uno stato servibile al suo successore. Completato il primo registro se ne consegnerà un altro e così successivamente; l'esercente dovrà avere di tutti esatta cura, far che sieno tenuti a dovere e consegnarli al suo successore. Non potrà l'esercente riconoscere, segnare o registrare qualsisia nave o battello per cui non si abbia il permesso, eccetto che non si tratti di doverli sostituire ad altri già segnati e registrati che siano periti, o resi inservibili; l'esercente dovrà pure rinnovare la segnatura ove più non si riconoscesse o fosse scomparsa nelle riparazioni, ma ne' sudd. casi dovrà prima assicurarsi della verità di quanto gli verrà esposto dal concessionario, e praticare le formalità superiormente prescritte, non ommessa la registrazione, indicando che le navi ed i battelli sono in sostituzione di altri già marcati. L'esercente dovrà notificare alla più vicina Ricevitoria di Finanza tutte le navi ed i battelli che facessero stabile dimora nella giurisdizione assegnata al suo passaggio sulla sponda parmigiana, perchè abbia luogo il sequestro e si proceda contro il proprietario in conformità del Regol. Segue il modello del registro delle notificazioni, ricognizioni e segnature delle navi e de' battelli per i quali è stato conceduto permesso (ivi, *p.* 35 a 41).

— È prorogato a tutto il 20 ott. p. v. il termine stabilito nel Regol. del 23 apr. 1826 per riportare il permesso di ritenere barche e battelli sul fiume Po dal lato della sponda parmigiana entro la giurisdizione assegnata ai diversi passaggi. Tali permessi si rilascieranno dai Delegati e Commiss. del Governo dei distretti limitrofi al Po. Per ottenere il permesso si dovrà farne dimanda particolarizzata in iscritto. Ottenuto il permesso, se ne dovrà far dichiarazione all'esercente il passaggio per essere poscia le barche ed i battelli misurati e marcati ne' modi prescritti. A chi non farà la sovrindicata notificazione nel termine surriferito, saranno applicate le disposizioni del già citato Regol. 5 *dett.* (ivi, *p.* 42 a 44).

— Gli imprenditori di costruture di argini del Po sono soggetti a patente della 1.ª categoria. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 65).

V. Argini - Austria, *passaggi sul Po* - Fabbr., Acq. e Str.,

Comprensori - Fiomi e torrenti - Guarnigione Austriaca in Piacenza - Isole del Po - Lavori pubblici - Navigazione - Navigazione notturna - Passaggi e pedaggi - Porti.

Podenzano. È capo-luogo di comune nel cantone di Ponte dall' Oliu. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 84).

— Farà parte del distretto di Piacenza. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 167).

— Dipenderà dal Governatorato di Piacenza. 9 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 206).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— È conservato capo-luogo di comuue nel Governo di Piacenza Carlo Marzoli Pod. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 276).

— Ne dipendono i comunelli di Albono, Altò, Caselle, Castellaro turro, Garriga, parte d' Ivaccari, Maiano, parte di Mucinasso e di Sambonieo, S. Polo e Turro: popolazione 2676. 19 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 100).

— Ant. Baderna Sind. 2 *lugl.* 1820 (v. 20, *p.* 154).

— Carlo Marzoli Pod. 17 *dic.* 1824 (v. 32, *p.* 93).

— Gaet. Mosconi Sind. 26 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 271).

— Avv. Piet. Garilli Pod. 9 *sett.* 1835 (v. 54, *p.* 101).

CATASTO.

— Il Geom. Gioach. Valla vi eserciterà le verificazioni catastali. 15 *febb.* 1828 (v. 39, *p.* 17).

— Farà parte della 2ª Sez. 18 *nov.* 1835 (v. 54, *p.* 209).

— Franc. Pinelli Geom. *dett.* (ivi, *p.* 212).

COMMISSIONE DI SANITA' E SOCCORSO.

— Don Papiniano Tirelli, Gius. Perugia, Gius. Coppellotti, Fran. Bertolini e Chirurgo Ant. Baderna. 14 *ag.* 1835 (v. 54, *p.* 62).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— Vi sarà un' esattoria con giurisdizione sui Comuni di Gossoleogo e Vigolzone. Gioach. Noberini Esatt. 14 *genn.* 1823 (v. 29, *p.* 11).

— L' esattoria non è conservata, ed il comune dipenderà da quella di S. Lazzaro. 19 *magg.* 1826 (v. 35, *p.* 132).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— Sarà soggetto alla sottispezione di Piacenza. 22 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 96).

— Gius. Benassi Sotto-Ispett. *dett.* (ivi, *p.* 103).

PRETURA.

— È soggetto a quella di Ponte dall' Olio ed il capo-luogo ne è distante miglia 6 2/3. 30 *genn.* 1817 (v. 10, *p.* 24 e 25).

— Ritenuta la sudd. dipendenza. 19 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 100).

SCUOLE.

— Ve ne saranno delle primarie le quali comprenderanno le classi infima, media e suprema. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 201).

— Don Gius. Groppi Ispett. 14 *genn.* 1832 (v. 47, *p.* 12).

— Sino a che si presentino maestri più istrutti, l' insegnamento sarà limitato alle classi infima e media. 17 *apr.* 1834 (v. 51, *p.* 141).

Poggi *Cav. Gius.* È nominato Consigliere di Stato onorario. 11 *dic.* 1817 (v. 11, *p.* 194).

N. B. *Nel sudd atto è qualificato Incaricato d' affari di S. M. a Parigi.*

Polesine È comune del cantone di Zibello. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 84).

— Vi è una dogana sussidiaria confinante col Po. 21 *dett.* (ivi, *p.* 127).

— La dogana è confermata. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p* 232).

— Dipenderà dalla Commessaria di Busseto. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 165).

— Passerà a quella di Borgo S. Donn. 9 *giugn.* 1831 (v. 45, p. 206).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— Conservato capo-luogo di comune nel Governo di Parma. Luigi Villetti Pod. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, p. 274).

— Ne dipenderanno i comunelli di Santa Croce e Vidalenzo: popolazione 2894. 19 *dett.* (v. 17, p. 84).

— Bart. Berzioli e Carlo Accarini Sind.[i]. 2 *lugl.* 1820 (v. 20, p. 151).

— Bart. Berzioli Pod. 14 *dic.* 1824 (v. 32, p. 87).

— Franc. Bocchi e Ant. Sivelli Sind.[i]. 5 *genn.* 1834 (v. 51, p. 3).

— Dott. Pier Franc. Villetti Pod. con deroga alla legge, attesa la sua qualità di Notaio. 27 *febb.* 1834 (ivi, p. 45).

— Severo Bocelli Sind. 6 *marz.* 1835 (v. 53, p. 57).

CATASTO.

— Il Geom. Franc. Pinelli vi eseguirà le verificazioni catastali. 15 *febb.* 1828 (v. 39, p. 14).

— Farà parte della 3.ª Sez. 18 *nov.* 1835 (v. 54, p. 209).

— Gioach. Valla Geom. *dett.* (ivi, p. 212).

COMMISSIONE DI SANITA' E SOCCORSO.

— Severo Bocelli, Ang. Maria Bocelli, Don Gius. Accarini, Ant. Sivelli e Med. Carlo Guidotti. 26 *ag.* 1835 (v. 54, p. 85).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— È soggetto all'esattoria di Zibello. 14 *genn.* 1823 (v. 29, p. 9).

— Confermata la detta dipendenza. 19 *magg.* 1826 (v. 35, p. 131).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— Dipenderà della sottispezione di Borgo S. Donn. 22 *sett.* 1831 (v. 46, p. 97).

— Biagio Zucchi Sotto-Ispett. *dett.* (ivi, p. 104).

PRETURA.

— Dipenderà da quella di Zibello, ed il capo-luogo ne è distante miglia 2 213. 30 *genn.* 1817 (v. 10. p. 28 e 29).

— Ritenuta la sudd. dipendenza. 19 *giugn.* 1820 (v. 17, p. 84).

SCUOLE.

— Ve ne saranno delle primarie le quali comprenderanno le classi infima, media e suprema. 13 *nov.* 1831 (v. 46, p. 201).

— Don Biagio Bocchi Ispett. 23 *febb.* 1832 (v. 47, p. 50).

— Per la difficoltà di avere maestri abili, l'insegnamento elementare si limiterà alle classi infima e media. 17 *marz.* 1833 (v. 49, p. 103).

V. Dogane, *Circondario confinante* - Po - Strade di Governo.

Polignano È comune del cantone di Cortemaggiore. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, p. 185).

— È soggetto alla Commessaria di Monticelli. 30 *apr.* 1821 (v. 23, p. 166).

— Dipenderà da quella di Borgo S. Donn. 9 *giugn.* 1831 (v. 45, p. 206).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— E mantenuto capo-luogo di comune nel Governo di Piacenza. C. Nic. Barattieri Pod. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, p. 276).

— Ne dipenderanno i cumunelli di Fontanazza e S. Pietro in Cerro: popolazione 1818. 19 *dett.* (ivi, p. 94).

— Aless. Chiesa e Giov. Valla Sind.[i]. 2 *lugl.* 1820 (v. 20, p. 154).

— Franc. Ferrari Pod. 17 *dic.* 1824 (v. 32, p. 107).

— Tomm. Callegari Sind. 1 *ag.* 1832 (v. 48, p. 21).

— Dom. Bazzini Pod. 24 *dic.* 1833 (v. 50, p. 206).

— Luigi Caprioli è confermato Sind. 27 *giugn.* 1835 (v. 53, p. 141).

CATASTO.

— Il Geom. Tomm. Bianchi vi eseguirà le verificazioni catastali. 15 *febb.* 1828 (v. 39, *p.* 16).

— Farà parte della 2.ª sez. 18 *nov.* 1835 (v. 54, *p.* 209).

— Franc. Pinelli Geom. *dett.* (ivi, *p.* 212).

COMMISSIONE DI SANITA' E SOCCORSO.

— Don Ant. Solari, Don G. B. Spelta, Don Leone Rolleri, Piet. Favezzani e Med. Paolo Pedrini. 26 *ag.* 1835 (v. 54, *p.* 86).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— Vi sarà un' esattoria con giurisdizione anche sul comune di Villanova. Franc. Pernzzi Esatt. 14 *genn.* 1823 (v. 29, *p.* 11).

— L'esattoria è soppressa: il comune sarà aggregato a quella di Cortemaggiore. 4 *nov.* 1824 (v. 32, *p.* 60 e 61).

— La sudd. aggregazione è ritenuta. 19 *magg.* 1826 (v. 35, *p.* 133).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— È compreso nella sottispesione di Fiorenzuola. 22 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 97).

— Fil. Maffei Sotto-Ispett. *dett.* (ivi, *p.* 104).

PRETURA.

— È soggetto alla pretura di Cortemaggiore ed il capo-luogo ne è distante miglia 4. 213. 30 *genn.* 1817 (v. 10, *p.* 22 e 23).

— Ritenuta la sudd. dipendenza. 19 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 94).

SCUOLE.

— Ve ne sono delle primarie le quali comprendono le classi infima, media e suprema. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 201).

— Don G. B. Spelta Ispett. 9 *febb.* 1832 (v. 47, *p.* 33).

— Sino a che si presentino maestri più istrutti, l'insegnamento si limiterà alle classi infima e media. 17 *apr.* 1834 (v. 51, *p.* 141).

V. Dogane, *Circondario confinante.*

POLITI *C. Pietro.* È nominato Presid. della sez. giudiziaria nella Reggenza provvisoria (V.) 6 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 18).

— È confermato nella sudd. carica e nominato Presid. della Corte di cassazione. 15 *dett.* (ivi, *p.* 77 e 78).

— È nominato Vice Presid. del Trib. d'appello. 6 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 81).

— Professore onorario nell'Università degli studii. 2 *nov.* 1814 (v. 4, *p.* 138).

POLIZIA GENERALE O AMMINISTRATIVA. I Governatori direttamente e per mezzo de' Pod. esercitano la Polizia amministrativa e l'alta Polizia, ma risguardo a quest'ultima non possono, tranne il caso di vera urgenza, adottare mezzi esecutivi senz' ordine del Ministro. 6 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 74).

— Ciò che alla Polizia risguarda è trattato dalla 1.ª divisione del Ministero. 19 *dett.* (ivi, *p.* 88).

— Sono sotto la sua sorveglianza: le stamperie e le librerie; i fogli e gli avvisi pubbl.; le accademie e le adunanze particolari; ciò che si recita e si canta nè teatri, per le strade e per le piazze; i luoghi pubbl. meno l'interno de' teatri che spetta alla Polizia locale; l'arrivo e la partenza de' forestieri; il rilascio e la vidimazione de' passaporti; i permessi di soggiorno; le denunzie ed i registri di chi alloggia forestieri, delle poste de' cavalli, de' vetturini, di chi stà ai ponti e tiene porti sui torr. e sui fiumi; il commercio delle polveri e dei nitri; la delazione, il commercio e la fabbricazione delle armi; le compre e vendite d'oro, d'argento e di cose preziose; la circolazione delle monete; i condan-

nati a pene affittive ed infamaoti, od a peoe infamanti, dopo l'espiazioοe della pena e la loro riabilitazione; i coodannati correzionalmente; i detenuti o condannati fuggiti; la libertà individuale e le detenzioni arbitrarie per deoonziarne gli autori ai Trib. e sollecitarne il castigo; le coosegne dei ditenuti e le domande di consegne all'estero; la inviolabilità dei coofini; le prigioni e gli altri loogbi di pena, ferme stanti le attribuzioni della Polizia locale; i mendicanti e vagabondi; i merciai ambulaoti; gli astrologi ed i ciarlataoi; i disertori; i sospetti; i contrabbandi; la libera circolazione de' grani e de' generi di prima necessità; l'educazione pubbl. tranoe ciò che spetta all'Università; gli atti che per l'art. 10 del cod. d'istruzione crim. si facevaoo dai Prefetti di dipartimento e da quello di Polizia di Parigi; le epidemie e le epizoozie, ove trattasi d'impedirne la comunicazione dai paesi limitrofi; i casi straordinari che abbisognino particolari e straordinari provvedimenti di Polizia. 14 ott. 1815 (v. 6, *p.* 74 a 76). Si esercita sotto l'autorità del Ministro da un Dirett. generale col mezzo dei Pod.; dei Sind.[i]; dei Comaudanti delle piazze e de' castelli; dei Commiss. di Polizia; degli Ufficiali dei Dragoni; di quelli delle Guardie nazionali allorchè sono in attività; delle Guardie dei campi e dei boschi; degli Agenti di Polizia. (ivi, *p.* 77 e 78). Le attribuzioni della Direzione non cangiano quelle date ai Governatori dall'atto del 6 ag. 1814 i quali continueranno a ricorrere al Mioistro per tutto ciò che eccede la semplice vigilanza o l'istruzione degli affari. Le leggi, i Regol., le istruzioni e le decisioni vigenti intorno alla Polizia generale continueranno ad avere vigore (ivi, *p.* 80 e 81).

— La Polizia sarà trattata dalla Presid. dell'Interno. 26 *dic.* 1816 (v. 9, *p.* 251).

— Il buon Governo è nelle attribuzioni della Presid. dell'Interno. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 155).

— Le spese della Polizia saraono stanziate nei cooti presuotivi e rivedute poi dalla Camera de' conti: per le segrete, non si porrà in conto che la somma oon annotazione che sonosi portate a conoscenza del Presid. dell'Interno e furono da loi approvate. *dett.* (ivi, *p.* 177).

— Cli atti di polizia generale e di pubbl. punizione sono esenti da bollo. 2 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 326).

— Gli atti ed i processi verbali de' Pret. o Vicari in materia di Polizia si registrano a debito. 28 *dett.* (ivi, *p.* 426).

— L'alta Polizia verrà affidata sotto gli ordini del Cav. d'onore, di S.M. ad un Dirett. generale. 11 *sett.* 1820 (v. 20, *p.* 59).

— La Polizia amministrativa e la direzione de' suoi agenti è nelle attribuzioni della Presid. dell'Interno. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 107).

— L'incarico di mantenere l'ordine pubbl. ne' comuni e guarentire la tranquillità delle persone è affidato ai Pod. e Sind.[i] *dett.* (ivi, *p.* 153).

V. Comuni, *Pod.* e *Sind.*

— La Polizia amministrativa sarà esercitata da agenti a ciò chiamati, separatamente dalla comunale. 16 *giugn.* 1821 (ivi, *p.* 272). Le spese di Polizia si faranno mediante speciali assegni emessi a favore del Dirett. generale sulla cassa del tesoro. Le Leggi e le disposizioni di

Polizia che non soffrono cambiamenti in virtù dei Decreti del 30 apr. 1821 e del presente, s'intendono mantenuti in vigore (ivi, *p.* 278).

— La Polizia sarà nelle attribuzioni del Dirett. della Giustizia e della Polizia generale. 27 *genn.* 1831 (v. 45, *p.* 24).

— Le leggi intorno alla Polizia generale ed alla sicurezza e tranquillità interna dello Stato si fanno eseguire dal Dirett. della Giustizia e della Polizia generale. 28 *dett.* (ivi, *p.* 32).

— Le sudd. leggi si faranno eseguire dalla Presid. dell'Interno. 9 *giugn.* 1831 (ivi, *p.* 203).

— La Polizia può fermare e visitare le diligenze in qualsisia luogo, quando per giusti sospetti crederà di doverlo fare. 23 *magg.* 1832 (v. 47, *p.* 189).

V. *Direzione e Direttore* - Polizia in genere - Polizia locale o comunitativa.

AGENTI.

V. *Guardie ed Agenti.*

COMMISSARIATI E COMMISSARI.

— I Commiss. dipendono dal Dirett. generale. 14 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 77).

— I Commiss. speciali danno parere intorno all'accordare i permessi di questuare pubblicamente in Parma ed in Piacenza. 15 *febb.* 1816 (v. 7, *p.* 23).

— I Commissariati di Polizia attuali sono suppressi, ad eccezione di quelli di Parma e di Piacenza. 15 *marz.* 1816 (ivi, *p.* 72).

— I commissariati speciali e ordinari sono nelle attribuzioni della Presid. dell'Interno dipendentemente dalla Direzione generale di Polizia. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 155).

— I Commiss. speciali godono esenzione dalla tassa delle lettere, illimitata coll'interno, e limitata per l'estero alle Autorità giudiziarie, ed amministrative ed ai Funzionari pubbl. 22 *magg.* 1819 (v. 14, *p.* 98 tab. annessa).

— Gli atti ed i processi verbali dei Commiss. si registrano a debito. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 427).

— I commissariati speciali di Parma e di Piacenza sono conservati; le loro funzioni potranno semplificarsi, intanto essi continueranno nelle presenti incumbenze; all'uopo se ne istituiranno in Guastalla ed in Borgotaro. La vigilanza de' Commiss. sarà la stessa di quella determinata dal presente atto pel Dirett. Generale (V.). Ne' casi straordinari potranno scrivere direttamente al Cav. d'onore ed al Presid. dell'Interno. Non potranno ordinare arresti che d'ordine del Dirett. generale, e ad esso renderanno conto ogni dì delle operazioni risguardanti all'alta Polizia. 11 *sett.* 1820 (v. 20, *p.* 61 e 62).

— Le attribuzioni di Polizia amministrativa affidate col presente Decreto ai Pod. e Sind.[1] sono devolute ai Commiss. di buongoverno nelle città e comuni ove ne sono stabiliti. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 154).

V. Comuni, *Pod.* e *Sind.*

— A ciasc. de' Commiss. di Parma e di Piacenza sarà addetto un Commiss. subalterno e delle Guardie. L'uffizio de' Commiss. superiori sarà in parte de' locali ove sono attualmente gli uffizii dei Governatori: all'ingresso sarà posta un' analoga iscrizione; in ogni uffizio vi sarà un corpo di Guardie di Polizia. 16 *giugn.* 1821 (ivi, *p.* 272 e 273). I Commiss. superiori e subalterni delle due città dipendono dal Dirett. generale. La giurisdizione de' due Commiss. superiori si estende a tutta la rispettiva città; essi eseguiscono

e fanno eseguire le leggi di buongoverno, gli ordini del Dirett. generale e le prescrizioni intorno alla Polizia amministrativa portate dal Decreto del 30 apr. 1821; riferiscono tutto alla Direzione generale e ricevono i rapporti dai Commiss. subalterni ed anche dai Dragoni ed altri agenti della pubbl. forza conformandosi alle istruzioni che loro verranno date dal Dirett. generale; le loro attribuzioni, come Ufficiali di Polizia ausiliaria, sono determinate dal Cod. proc. crim.; pongono, sotto la vigilanza della Direzione generale, il *visto* ai passaporti; trasmettono alla medesima, con parere, le domande di soggiorno fatte dai forestieri unendovi i loro passaporti; hanno cura che nessun forestiere si trattenga nelle due città senza permesso nè oltre il tempo conceduto; pendente la decisione sulla domanda di soggiorno, rilasciano ai forestieri una carta provvisoria di sicurezza; esercitano la loro vigilanza sui portieri delle porte delle città dando loro istruzioni onde non s'introducano forestieri senza regolare recapito; trasmettono ogni dì alla Direzione la nota de' forestieri entrati ed usciti e di quelli che pernottano in città; ad essi si presenteranno pure i passaporti de' forestieri che transitano in posta per Parma e Piacenza: a Guastalla si presenteranno al Pod. f. f di Commiss.: l'esegulmento di detta disposizione è sotto la responsabilità de' mastri di posta; tengono mano perche qualsisia persona che dia alloggio a forestieri faccia al commissariato superiore la loro consegna in tempo debito; pongono il *Visto* ai registri che devono tenere gli osti e gli albergatori e denunziano i trasgressori al Trib. competente; vegliano sui vagabondi e si fanno condurre innanzi quelli arrestati dai Dragoni e dalla forza pubbl. (ivi, *p.* 274 a 276).

I Commiss. subalterni di Parma e di Piacenza concorrono nell'esercizio della Polizia sotto gli ordini del Dirett. generale ed immediatamente del Commiss. superiore al quale tutto riferiscono; come Ufficiali della Polizia giudiziaria hanno le attribuzioni di cui nel Cod. di proc. crim.; negli affari di Polizia esercitano le funzioni di pubbl. ministero presso i Pret. delle due città (ivi, *p.* 277). I Commiss. non hanno alcuna ingerenza sulla Polizia comunale (ivi,).

— I Commiss. sono indistintamente tenuti di prestare l'assistenza loro, quando sia necessaria e legalmente richiesta, agli agenti della Finanza nelle visite e perquisizioni che devono eseguire per assicurare l'esecuzione dei relativi Regol. 15 *ag.* 1821 (v. 24, *p.* 127).

— Le funzioni di Polizia amministrativa affidate ne' comuni ai Pod. e Sind.', ed in Parma e Piacenza ai Commiss. di buon Governo in virtù del Decreto de' 30 apr. 1821, sono ridate ai Pod. rispettivi di dette due città. 27 *genn.* 1831 (v. 45, *p.* 25).

V. Polizia in genere, *Commissari* - *Stipendi* - *Uniformi.*

In Guastalla.

— Il Giud Vicario di Guastalla eserciterà le funzioni di Commiss. speciale di Polizia pei cantoni del Guastallese sotto la dipendenza del Dirett. generale da cui riceverà ordini ed istruzioni. 25 *nov.* 1815 (v. 6, *p.* 214 e 216).

— Al Pod. ff. di Commiss. di Polizia si presenteranno i passaporti de' forestieri che viaggiano

in posta 16 *giugn.* 1821 (v. 23, *p.* 276)

— Verrà nominato un Commiss. pel servigio sì della Polizia generale, che della comunitativa. Il locale pel commessariato verrà provveduto dal comune. I Dragoni e le Guardie campestri faranno il servizio delle Guardie. 20 *sett.* 1832 (v. 48, *p.* 240 a 243).

— Nomina di Agost. Giacomotti a Commiss. 28 *nov.* 1832 (ivi, *p.* 245).

— Il Commiss. potrà essere autorizzato dalla Presid. dell' Interno a rilasciare delle *Carte di passo* per l' estero (V.). 26 *sett.* 1833 (v. 50, *p.* 109).

— Il Commiss. non avrà più che la Polizia generale, ma estenderà la sua giurisdizione su tutto il ducato di Guastalla sotto la dipendenza della Direzione. 4 *ott.* 1834 (v. 52, *p.* 90 e 91).

— Carlo Tagliasacchi Commiss. invece di Agost. Giacomotti. 15 *apr.* 1835 (v. 53, *p.* 97).

In Parma.

— Il Commiss, Dott. Franc. Rossi è nominato Commiss. speciale per Parma e pei cantoni di S. Donato e S. Pancrazio; dipenderà e riceverà istruzioni dal Dirett. generale; con esso corrisponderanno gli altri Commiss. di Polizia della città. 18 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 147 e 148).

— Uno de' Commiss. delegato dal Dirett. generale interverrà ogni sera alla rappresentazione del Ducale Teatro di Parma (V.) e vi rimarrà dal principio fino alla fine; sarà assistito nelle sue incombenze dai Dragoni e dal Comandante la forza armata. 2 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 5).

— Le sudd. disposizioni del 2 magg. 1816 sono affidate al Commiss. speciale qual Delegato della Presid. dell' Interno. 12 *genn.* 1820 (v. 16, *p.* 13 e seg.).

— Il Dott. franc. Rossi è confermato Commiss. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 122).

— Nomina di Paolo Superchi a Commiss. subalterno. 16 *giugn.* 1821 (ivi, *p.* 273). Ad esso verranno diretti e presentati coloro che per trasgressioni politiche o per provvedimenti di buon Governo dovessero depositarsi nella casa centrale; ogni giorno manderà al Dirett. generale la nota del movimento de' medesimi; proporrà le decisioni da emanarsi su ciasc. d' essi, e farà tradurre ai Trib. competenti quelli imputati di altro delitto (ivi, *p.* 276 e 277).

— Dott. Ladislao Testa Commesso-protocollista della Direzione è nominato Commiss. subalterno in luogo del defunto Superchi. 14 *febb.* 1829 (v. 41, *p.* 73).

— Il posto di Commiss. superiore è suppresso: le sue incombenze si disimpegneranno dal Dirett. della giustizia e della polizia generale o immediatamente o col mezzo dei Pod. o dei Commiss. subalterni. 27 *genn.* 1831 (v. 45, *p.* 25).

— Nomina del Cav. Dott. Ott. Ferrari a Commiss. superiore. 29 *marz.* 1831 (ivi, *p.* 133).

— La Commessaria superiore è suppressa; le relative incombenze sono riunite a quelle della Direzione di Polizia generale. Sono nominati il Dott. Ladislao Testa a 1.° Commiss., Agos.° Giacomotti a 2.° Commiss. 22 *marz.* 1832 (v. 48, *p.* 237).

— Ang.° Parma Commiss. subalterno a Piacenza è nominato 2.° Commiss. a Parma. 28 *nov.* 1832 (ivi, *p.* 245).

— Il primo Commiss. Dott. Ladislao Testa avrà il titolo di Commiss. superiore non trasmissibile a chi sottentrerà a lui. 17 *ott.* 1833 (v. 50, *p.* 145).

— Per la morte di Gius. Bolzoni il posto di 3.° Commiss. protocollista è soppresso. Carlo Tagliasacchi è nominato 2.° Commiss. in vece del giubilato Commiss. Parma. 25 *ott.* 1834 (v. 52, *p.* 107 e 108).

— Agost. Giacomotti Commiss. in vece di Carlo Tagliasacchi. 15 *apr.* 1835 (v. 53, *p.* 97).

In Piacenza.

— Il Commiss. Guglieri è nominato Commiss. speciale; dipenderà dal Dirett. generale da cui riceverà istruzioni; con esso corrisponderanno gli altri Commiss. di Polizia della città. 18 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 146 e 147).

— Conferma a Commiss. di Ant. Guglieri. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 122).

— Nomina di Pompeo Aspetti a Commiss. subalterno. 16 *giugn.* 1821 (ivi, *p.* 273).

— La commessaria superiore sarà provveduta d'un più ampio e conveniente locale. 20 *sett.* 1832 (v. 48, *p.* 241).

— Ant. Pirani Commiss. subalterno in luogo del traslocato Ang. Parma, cessandogli la pensione di cui si giova a carico del tesoro. Il locale dello Stato posto sulla piazza grande che serve all'ispettorato delle carceri, è destinato per gli ufficii della commessaria superiore, previe le necessarie riparazioni atimate dall'Ingegnere Pavesi a l. 1050, la quale somma verrà pagata dal tesoro presentando i documenti giustificativi. 28 *nov.* 1832 (ivi, *p.* 245 e 247).

— La nomina del Commiss. Pirani è dichiarata come non avvenuta: egli continuerà a godere della sua pensione. 23 *dic.* 1832 (ivi, *p.* 279).

— Pasquale Guani Commiss. subalterno. 11 *genn.* 1833 (v. 49, *p.* 7).

V. *Direzione e Direttore.*

DIREZIONE E DIRETTORE.

— Il Dirett. è sotto l'autorità immediata del Ministro. 14 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 77). Corrisponde coi Proc. fiscali per ciò che può favorire le operazioni giudiziarie o rimovere gli ostacoli che si oppongono ai procedimenti regolari della giustizia; conferisce quotidianamente col Ministro, promove, trasmette e fa eseguire le sue decisioni; i Funzionari che hanno obbligo di concorrere col Dirett. generale nell'esercizio della Polizia, trasmettono ad esso le loro relazioni periodiche e straordinarie a norma delle istrozioni che da lui ricevono (ivi, *p.* 78 e 79). Il Dirett farà un' analisi di tutte le Leggi ed i Regol. risguardanti alle sue attribuzioni, e ne farà rapporto al Ministero perchè si possa formare di tutte un solo Regol. che determini le relazioni del Dirett. cogli impiegati ed uffiziali della Polizia amministrativa e giodiziaria (ivi, *p.* 81).

— Pietro Garbarini è nominato Direttore generale, continuando nelle sue funzioni di Vice-Proc. del Trib. d'appello. *dett.* (ivi, *p.* 82).

— Il Dirett. generale assiste, se chiamato, al Cons. straordinario di Stato. 22 *apr.* 1816 (v. 7, *p.* 177)

— La Direzione generale è incaricata di mantenere il buon ordine e la decenza nella sala degli spettacoli del Ducale Teatro (V.) di Parma. 2 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 5 e seg.).

— Confermata la suddetta disposizione del 2 magg. 1816. 15 *nov.* 1816 (v. 9, *p* 206).

— Accorda il permesso di soggiorno ai forestieri; invigila attentamente su di essi ed in caso di dubbio ne riferisce al Presid. dell'Interno; si procura una

cognizione esatta degli individui che potessero eccitare dei sospetti nell' amministrazione superiore dello Stato. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 177).

— La Direzione è provvisoriamente riunita alla Presid. dell' Interno. 22 *genn.* 1818 (v. 12, *p.* 6).

— La Direzione d'alta Polizia è ristabilita. Spetterà ad essa il conoscere e l'invigilare lo spirito degli abitanti; le opinioni degli impiegati e delle persone che per la loro condizione di fortuna possono avere influenza sugli altri cittadini; le relazioni e le intenzioni de' forestieri che soggiornano ne' Ducati o semplicemente vi passano; l' opinione pubbl. intorno agli amministratori ed alle amministrazioni dello Stato; le comunicazioni coll' estero in fatto di Polizia; i tumulti che sembrassero cagionati da opinioni politiche; gl' individui la cui condotta e le adunanze misteriose potessero minacciare l' ordine pubbl. Il Dirett. corrisponderà coi Governatori; col Delegato del Valtarese; col Proc. Generale; coi Proc. Ducali; coi Pod.; coi Castellani e Comand. di piazza; col Maggiore e coi Capit. dei Dragoni. Avrà sotto di sè i Commiss. speciali e particolari di Polizia delle città. Il Dirett. non potrà far eseguire arresti, salvo il caso di flagrante delitto, senza l' ordine dei Funzionari da cui dipende, i quali dovranno conformarsi alle Sovrane decisioni. Sarà suo obbligo di fare un rapporto quotidiano e segreto al Cav. d'onore ed al Presid. dell' Interno, e nessuna persona di qualsisia stato o grado potrà pretendere di vederli. Il Dirett. riceverà istruzioni dal Cav. d' onore per ciò che risguarda agli affari esteri ed ai forestieri, e dal Presid. dell' Interno per gli affari d' alta Polizia; vidima i passaporti de' forestieri. 11 *sett.* 1820 (v. 20, *p.* 59 a 61).

— Nomina a Dirett. generale di Ant. Cattucci. Egli si conformerà all' atto dell' 11 sett. 1820. 5 *ott.* 1820 (ivi, *p.* 95).

— Godrà esenzione illimitata dalla tassa per ricevere e spedire lettere sì nell' interno che all' estero. 23 *nov.* 1820 (v. 21, *p.* 70 e 71).

— La carica di Dirett. di Polizia è incompatibile coll' uffizio di Notaio. 8 *genn.* 1821 (v. 22, *p.* 28).

— Il Dirett. stende la sua vigilanza su tutti i comuni dei Ducati; sorveglia lo spirito pubbl.; fa arrestare i disertori ed i vagabondi esteri e nazionali servendosi dei Dragoni e delle Guardie comunali; rilascia i certificati per ottenere passaporti; pone il *Visto* sui passaporti dei forestieri; rilascia i certificati per ottenere il porto d'armi; corrisponde coi Commiss. distrettuali, coi Proc. del Governo presso i Trib., coi Pod. e Sind., e coi Comand. le brigate dei Dragoni; rende conto giornalmente al Gabinetto di S. M. di quanto può meritare la superiore attenzione, ed al Presid. dell' Interno di ciò che risguarda al suo dipartimento; tiene consapevoli i capi delle Amministrazioni de' disordini e della cattiva condotta de' rispettivi subordinati; esercita la sua vigilanza su tutti i teatri e sui luoghi di pubbl. riunioni. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 113 e 114). Conferma a Dirett. dell' Avv. Ant. Cattucci (ivi, *p.* 122).

— Le attribuzioni del Dirett. generale sono determinate dai Decreti del 30 apr. u. s. Egli veglia su tutti gli oggetti che in-

teressano la Polizia mantenendo il buon ordine e la pubbl. quiete; ha la censura delle stampe, non esclusa la Gazzetta di Parma; può chiedere l'azione e l'intervento della forza armata ed il concorso degli altri Magistrati e Funzionari dello Stato per assicurare l'esercizio della sua autorità; da lui dipendono i Commiss. superiori e subalterni delle due città. 16 *giugn.* 1821 (ivi, *p.* 273 e 274). Il Dirett. riferirà di tutti gli oggetti d'alta Polizia unicamente al Cav. d'onore ed al Segret. intimo di Gabinetto di S. M. (ivi, *p.* 278).

— Il Dirett. procederà nelle forme amministrative perchè il Capo delle Guardie sia vestito ed armato. Egli proporrà un Regol. di disciplina per le medesime. 1 *ag.* 1821 (v. 24, *p.* 60).

— Riceverà un esemplare della Gazzetta di Parma a carico della Ducale Tipografia, ed uno della Raccolta delle Leggi a carico del tesoro. 28 *sett.* 1821 (ivi, *p.* 185 e 189).

— Al Dirett. è adossato tutto il dettaglio della Polizia, la corrispondenza coi Funzionari incaricati della medesima e l'esecuzione degli ordini in materia; ad esso il Presid. dell'Interno dirige i suoi ordini per le occessarie provvidenze; al medesimo è pure affidata la polizia delle Carceri, della Casa di forza e del Deposito de' mendicanti corrispondendo coi rispettivi capi per le occorrenti disposizioni intorno a'carcerati e condannati. 30 *genn.* 1822 (v. 25, *p.* 82).

— Il Dirett. generale presta giuramento di fedeltà nelle mani del Sovrano. 8 *ott.* 1824 (v. 32, *p.* 43).

— La Direzione generale è soppressa in virtù della creazione delle 4 Direzioni per la parte esecutiva dell' amministrazione degli Stati. 28 *genn.* 1831 (v. 45, *p.* 37).

— Le funzioni attribuite al Dirett. generale dagli atti dell' 11 sett. 1820 e 30 apr. 1821 si disimpegneranno nel Ducato Piacentino dal Delegato del Governo Commend. Bianchi. 26 *febb.* 1831 (ivi, *p.* 73).

— Nomina del Cav. Vinc. Cornacchia a Dirett. generale di Polizia. La disposizione del 26 febb. 1831 è abrogata. 29 *marz.* 1831 (ivi, *p.* 132).

— La Direzione veglierà sull'introduzione de' giornali politici non permessi ne' Ducati, e sull' introduzione, pubblicazione o diffusione di libri, giornali, scritti o stampe contrari alla religione, alla morale ed al buon ordine. 8 *apr.* 1831 (ivi, *p.* 146).

— L' incarico dato provvisoriamente alla Delegazione di Parma dell' espulsione de' forestieri e qualsisia altra misura relativa ai medesimi, spetterà esclusivamente alla Direzione generale di Polizia. 16 *dett.* (ivi, *p.* 157).

— La Direzione della Polizia generale dipenderà dalla Presid. dell' Interno. 9 *giugn.* 1831 (ivi, *p.* 208).

— Nomina a Dirett. generale di Polizia del Cav. Carlo Rappaccioli. 21 *dett.* (ivi, *p.* 263).

— Nomina a Dirett. della Polizia generale di Edoardo Sartorio. 1 *febb.* 1832. (v. 47, *p.* 30).

— Conferma a Dirett. di Edoardo Sartorio. Il Dirett. può incaricare sotto la propria responsabilità l'Ufficiale della Direzione che giudicherà più idoneo ad esercitare quegli atti che l'urgenza potesse richiedere, e tali atti avranno lo stesso valore e la stessa efficacia come se fossero eseguiti da un Commiss. o dal Dirett. 22 *marz.* 1832 (v. 48, *p.* 237 e 238).

— Il Dirett. potrà di per sè permettere il soggiorno nei Ducati ai forestieri, coll'obbligo però di mandarne nota alla Presid. dell'Interno. 2 *magg.* 1832 (v. 47, *p.* 177).

— La Direzione sarà provveduta d'un più ampio e più conveniente locale. 20 *sett.* 1832 (ivi, *p.* 241).

— Il Dirett. è autorizzato a prendere in affitto un più ampio e decente locale per gli ufficii, purchè la pigione non oltrepassi le l. 800 annue. Le riparazioni che si riconoscessero necessarie si eseguiranno sulla perizia dell'Architetto Cav. Bettoli, e si pagheranno dal tesoro sulla produzione dei documenti giustificativi. 28 *nov.* 1832 (ivi, *p.* 246 e 247).

— Il Dirett. eserciterà la sua vigilanza col mezzo de' Commiss. sui teatri di Parma, Piacenza e Guastalla (V.). 22 *dic.* 1832 (ivi, *p.* 270 e seg.).

— Il Dirett. è membro della Commissione amministrativa del Ducale teatro di Parma. 12 *genn.* 1833 (v. 49, *p.* 9).

— La disposizione del 22 magg. 1832 è confermata, ma ogni volta che il Dirett. farà uso della facoltà che essa gli concede di farsi rappresentare da un Ufficiale della Polizia dovrà darne avviso al Superior Governo: tale facoltà rimane interdetta pel Ducale teatro di Parma. 24 *dett.* (ivi, *p.* 37 e 38).

— Accorda il permesso di dare le feste da ballo, di società e venali, e prescrive le discipline da osservarsi; regola l'andamento de' veglioni che si danno ne' teatri, dando le consegne alla forza armata, all'orchestra ed agli inservienti. 29 *dett.* (ivi, *p.* 61 e 62).

— All'oggetto di prevenire i delitti, la Direzione di Polizia esercita il suo ministero direttamente ed indirettamente sopra ogni classe di persone e sopra qualsisia luogo; essa si tiene in rapporto colle Autorità amministrative, milit., civ. e giudiziali. Le Autorità civ., giudiziali ed amministrative comunicano alla Direzione lo stato de' suoi impiegati ed il cangiamento de' medesimi; i Pod. daranno ad essa un sunto degli stati di popolazione colle loro osservazioni. La Direzione tiene d'occhio i forestieri; permette o vieta loro il soggiorno uniformandosi alle disposizioni del 2 e 11 magg. 1832 (N. B. *Quella dell' 11 magg. non è nella Raccolta*); concede la facoltà di fare il sensale ed il servitore di piazza; fa chiudere le porte della città e rilascia i biglietti d'entrare o uscire dopo la chiusura; tali permessi si danno pei milit. dal Comando di Piazza, ed in Piacenza dall'Autorità milit.; col solo assenso della Direzione si potranno aprire alberghi, osterie, bettole, botteghe da caffè, vendite di liquori ed affittare camere ammobigliate; può avere accesso alla Casa di forza e di correzione ed interrogare i detenuti; spetta ad essa la polizia dei teatri; permette ai cantanti, suonatori e simili da strada, di esercitare la professione loro, escludendo o concedendo breve tempo ai forestieri; proibisce ai ciarlatani, dentisti ed altre persone estranee all'arte di guarire, di vendere balsami o medicamenti non approvati dal Protomedicato; dà licenza e prescrive le cautele necessarie a chi volesse condurre per istrada bestie feroci o farle vedere in luogo appartato; esercita la censura sulle gazzette nostrali ed estere, sulle produzioni teatrali, sulle

stampe in prosa o in versi che si volessero distribuire e sugli scritti del paese o forestieri che si volessero affiggere o distribuire al pubblico, il tutto però a norma degli ordini veglianti; ha l'alta vigilanza sulle fiere, sui mercati, sulle feste da ballo pubbliche e di società, e su qualsisia luogo di pubblico concorso, potendo all'uopo chiamarvi la forz'armata, non che sui lupanari, salva la vigilanza speciale delle Autorità locali amministrative; ha l'alta Polizia dello Stato ed i poteri per esercitarla concertandosi col superiore Governo, eccetto il caso d'urgenza da giustificarsi tosto; si prevale dei Dragoni, delle Guardie della Polizia generale e comunale, e campestri, rivolgendosi però ai Pod per le due ultime; infligge e toglie i precetti di buongoverno (V.), compreso tra questi anche l'esilio, ma pe' soli forestieri. 31 *genn.* 1833 (ivi, *p.* 64 a 67). Il Dirett. può dare alle Autorità locali le istruzioni in materia di buongoverno conformi alle veglianti leggi e convenienti al miglior andamento degli affari; manderà mensilmente alla Presid. dell'Interno la nota de' precettati e di coloro che furono sciolti dal precetto. Le leggi anteriori sulla materia sono derogate (ivi, *p.* 70 e 71).

— Il Dirett. potrà essere autorizzato dal Presid. dell'Interno a rilasciare delle *Carte di passo* (V.) agli abitanti dei Ducati di Parma e Guastalla e del Valtarese per trasferirsi momentaneamente nelle città estere di frontiera. 26 *sett.* 1833 (v. 50 *p.* 108).

— Il Dirett. gode del privilegio della garantia di non poter esser tratto in giudizio senza Sovrana approvazione per fatti dipendenti dalle sue funzioni. 15 *ott.* 1833 (ivi, *p.* 140).

— Il Ten. Colonnello Schwing è incaricato in modo provvigionale della Polizia de' Ducati. 19 *genn.* 1834 (v. 51, *p.* 12).

— Il Cav. Ott. Ferrari Segret. generale della Presid. delle Finanze è delegato ad esercitare temporariamente le incombenze di Dirett. della Polizia generale. 23 *dett.* (ivi, *p.* 18).

— La Direzione nell'infligere i precetti di buongoverno (V.) stabilirà la pena da essere inflitta a ciasc. precettato in caso di trasgressione o di recidiva. 21 *nov.* 1835 (v. 54, *p.* 214 e seg.).

V. Polizia in genere, ***Delegato*** e ***Commiss. straordinario.***

GUARDIE ED AGENTI.

— Gli Agenti dipendono dal Dirett. generale. 14 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 78).

— Il Dirett. generale fisserà il numero delle Guardie di Polizia; un corpo di Guardie delle medesime starà sempre negli uffizi e sotto gli ordini rispettivi dei Commiss. di Parma e di Piacenza per vegliare continuamente su le città; due di esse saranno di servigio presso il Dirett. generale. 16 *giugn.* 1821 (v. 23, *p.* 273). Non avranno alcuna ingerenza sulla Polizia comunale (ivi, *p.* 277).

— Il numero delle Guardie sarà di 12 per Parma e di 10 per Piacenza; esse formeranno un sol corpo con un Capo, ed un Vicecapo il quale risiederà in Piacenza. Il Regol. di disciplina da proporsi per le medesime porterà per pene la reprimenda, la prigionia non maggiore di un mese e la destituzione in caso di recidiva. 1 *ag.* 1821 v. 24, *p.* 59 e 60).

— Un solo corpo di Guardia servirà in Parma ed in Piacenza

alla Polizia generale e comunale. Il loro numero sarà di 30 oltre al Capo e Vicecapo; di queste 16 risiederanno in Parma e 14 a Piacenza. Una Guardia sarà di servigio presso il Dirett. generale, un' altra, tanto in Parma quanto in Piacenza, rimarrà presso il Commiss. superiore. 29 *dett.* (ivi, *p.* 133).

— Sono ridati ai Pod. di Parma e di Piacenza i rispettivi Agenti di Polizia come prima del Decreto del 16 giugn. 1821. 27 *genn.* 1821 (v. 45, *p.* 25).

— Nomina di Ang. Pezzina a Vicecapo e di Costante Zanni a Guardia in Parma. 9 *febb.* 1832 (v. 47, *p.* 34).

— Le Guardie di Polizia generale dello Stato saranno divise dalle comunitative; dipenderanno dalla Direzione della Polizia generale e saranno mantenute dai comuni col monte delle spese di pubbl. utilità; saranno 24, cioè 14 in Parma più un Capo, 8 in Piacenza, più un Vicecapo; per Guastalla serviranno i Dragoni e le Guardie campestri. 20 *sett.* 1832 (v. 48, *p.* 242 e 243).

— Giac. Tacca Guardia in Piacenza è privato dal suo impiego per gravi mancanze. 27 *dett.* (ivi, *p.* 186).

— Gli Agenti o Guardie saranno 24, giusta l' atto de' 20 sett. 1831, compresi gli odierni due Vicecapi di Parma ed in Piacenza i quali si conserveranno in considerazione della loro utilità; il Dirett. proporrà la loro nomina e la loro distribuzione. 28 *nov.* 1832 (ivi, *p.* 250).

— Vi saranno a Guastalla 3 Guardie di Polizia, pagate e vestite come le altre giusta l' atto dei 20 sett. 1832. 4 *ott.* 1834 (v. 52, *p.* 91).

— Il numero delle Guardie di Parma è portato a 20: esse saranno pagate e vestite come le altre. 26 *ag.* 1835 (v. 54, *p.* 93).

V. Polizia in genere, *Guardie - Stipendi - Uniformi.*

IMPIEGATI ED UFFICIALI.

— Sono nominati il Dott. Gius. Dall' Argine a Segret. della Direzione generale; And. Schizzati, C. Gius. Liberati, C. Giov. Griffit Uffiziali nella medesima. 14 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 84).

— Nomina di And. Respighi a Segret. del Dirett. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 122).

— Gius. Bolzoni Commesso nella Commessaria superiore di Parma è nominato Aggiunto alla Commessaria stessa; Carlo Testi è nominato Commesso negli uffizii della Direzione generale. 19 *febb.* 1829 (v. 41, *p.* 73).

— Gli impiegati della suppressa Direzione generale di Polizia stipendiati dal tesoro, passeranno alla Direzione della Giustizia e della Polizia generale. 28 *genn.* 1831 (v. 45, *p.* 37).

— È confermata la nomina a Portiere di Ferd. Adorni fatta dal Dirett. il 1 genn. 1826. 8 *lugl.* 1831 (v. 46, *p.* 13).

— Sono nominati a Segret. And. Respighi; a Protocollista Gius. Bolzoni; a 1.° Commesso della Direzione Ant. Roffi; 2.° Commesso Gius. Rabatelli; 3.° Commesso Rinaldo Dall' Argine; 4.° Commesso Luigi Preti; Portiere Ferd. Adorni. 22 *marz.* 1832 (v. 48, *p.* 237 238).

— Il personale fissato li 22 marz. 1832 è mantenuto. La Commessaria superiore di Piacenza avrà un Protocollista ed un altro Commesso-scrittore: la Commessaria di Guastalla avrà uno scrittore. 20 *sett.* 1832 (ivi, *p.* 240).

— Filiberto Bassi Commesso-Scrittore della Commessaria superiore di Piacenza è promosso a Protocollista nella Commessaria stessa; Luigi Prayer lo sostitui-

rà in qualità di Commesso-scrittore; Marco Bianchi è nominato Scrittore nella Commessaria di Guastalla. 28 *nov*. 1832 (ivi, *p*. 246).

— Rinaldo Dall'Argine 3.° Commesso della Direzione passerà Commesso-scrittore nella Commessaria di Piacenza e sarà sostituito da Luigi Prayer Commesso-scrittore nella Commessaria stessa. 17 *ott*. 1833 (v. 50, *p*. 145).

— Giov. Mazzini è nominato Commesso-scrittore nella Commessaria di Piacenza in luogo di Luigi Prayer. 27 *nov*. 1833 (ivi, *p*. 191 e 192).

— Crist. Montali è nominato Commesso-protocollista della Direzione; Eor. Mocchetti Commesso-scrittore. 25 *ott*. 1834 (v. 52, *p*. 108).

V. *Direzione e Direttore - Stipendi ecc.*

MULTE.

V. *Tasse.*

STIPENDI E SPESE D' UFFIZIO.

— Sono accordati al Dirett. generale annui fr. 2000 per ispese di rappresentazione.

Gli stipendi annui saranno.
Segret. . . . . fr. 2000
Uffiziale. . . . „ 1200
2 detti a . . . „ 1000

Essi si pagheranno cogli assegni destinati per le spese di Polizia 14 *ott*. 1815 (v. 6, *p*. 84).

— Il Dirett. generale avrà annue l. 3000. 5 *ott*. 1820 (v. 20, *p* 95).

— Dirett. Generale	Stipendio annuo. . . .	L 4000
	Spese d'uffizio	„ 600
Commiss. di Parma e di Piacenza	Stipendio annuo.	„ 1500
	Spese d'uffizio	„ 200
Segr. del Dirett.	Stipen.	„ 900
Portiere	id.	„ 600

30 *apr*. 1821 (v. 23, *p*. 119).

— Il soldo e le spese d'uffizio dei Funzionari della Polizia generale saranno a carico del tesoro. I Commiss. superiori di Parma e di Piacenza avranno per cad. annue L. 2500 di stipendio e L. 500 per ispese d'offizio; i Commiss. subalterni avranno per istipendio annue L. 1500. 16 *giugn*. 1821 (ivi, *p*. 273).

— Le Guardie saranno pagate dal tesoro ed avranno L 400 annue di stipendio e L. 100 pel vestiario; Il Vicecapo avrà L. 600 di paga ed il Capo L. 700; pel vestiario L. 120 per ciasc. 1 *ag*. 1821 (v. 24, *p*. 59).

— Il Dirett. generale avrà per istipendio annuo L. 3000, il Commiss. Superiore di Parma L. 2000. 29 *marz*. 1831 (v. 45, *p*. 133).

— Lo stipendio del Dirett. generale sarà di annue L. 4000. 21 *giugn*. 1831 (ivi, *p*. 263).

— Il Portiere avrà annue L. 433 di salario a carico del tesoro oltre il vestiario come i portieri delle Camere di commercio e degli Archivii pubbl.. 8 *lugl*. 1831 (v. 46, *p*. 13).

— Il Dirett. avrà annualmente per istipendio L. 4000; per ispese d'offizio L. 1200; per pigione degli uffizii L. 500. 1 *febb*. 1832 (v. 47, *p*. 30).

— Gli stipendi saranno come appresso:

Direttore	Stipendio annuo	L. 4000
	Spese d'uffizio.	„ 1500
	Pigione degli uffizii . . .	„ 500
	Per un Segr. privato . .	„ 900
Segret. Stipendio annuo.		„ 1500
1.° Commissario in Parma annue		„ 1500
2.° Commissario in Parma annue		„ 1400
Protocollista annue . . .		„ 800

1.° Commesso della Direzione, annue . . . . L. 600
2.° Commesso della Direzione, annue. . . . „ 500
3.° Commesso della Direzione, annue . . . „ 450
4.° Commesso della Direzione, annue; . . . „ 400
Portiere, annue . . . . . „ 440
22 *marz.* 1832 (v. 48, *p.* 237 e 238).

— Alle spese diverse di Polizia vengono aggiunte annue L. 1000; le spese d'uffizio della Direzione sono portate ad annue L 1725; quelle della Commessaria superiore di Piacenza da annue L. 500 sono portate a L. 750; sarà provveduto per quelle del Commissariato di Guastalla. 20 *sett.* 1832 (ivi, *p.* 241).

— Il Commissario di Guastalla avrà per istipendio annue. L. 1400
Il 2.° Commissario di Parma, annue . . . . . „ 1300
Il Commissario subalterno di Piacenza, annue „ 1400
Protocollista , annue . . „ 800
Commesso-scrittore, annue . . . . „ 500
Scrittore a Guastalla, annue. . . . . „ 400

Pel primi sei mesi la Direzione della Polizia generale provvederà economicamente la Commessaria di Guastalla di quanto può abbisognare pel servigio degli uffizii e degli impiegati, e ne otterrà rimborso dal tesoro dietro giustificazione: spirato il primo semestre, la Presid. dell' Interno proporrà la somma da fissarsi definitivamente per ispese d'uffizio. 28 *nov.* 1832 (ivi, *p.* 245, 246 e 248).

— Le spese d'uffizio della Commessaria di Guastalla sono determinate ad annue L. 500. 10 *lugl.* 1833 (v. 50, *p.* 8).

— A cominciare dal 1834 gli stipendi annui saranno i seguenti:
Segret. della Direzione. L. 1600

POLIZIA GENERALE

Segret. priv. del Dirett. L. 1200
1.° Commiss. . . . . . . „ 1700
2.° Commiss. . . . . . . „ 1500
3.° Commiss. e protocol. „ 1100
1.° Commesso . . . . . . „ 700
2.° id. coll' incarico de' passaporti. . . „ 800
3.° id. . . . . „ 500
4.° id. . . . . „ 500
Commiss. di Guastalla . „ 1500
Commesso - scrittore in Piacenza . . . . „ 500
17 *ott.* 1833 (ivi, *p.* 144 e 145).

— In vece di 3.° Commiss. Protocollista vi sarà un Commesso-protocollista con annue L. 550: un Commesso-scritt. con „ 456: il Segret. privato del Dirett. scelto da lui non avrà per ora che annue . . . . L. 600
25 *ott.* 1834 (v. 52, *p.* 108).

— Le 5 nuove Guardie avranno come le altre annue L. 540 di salario e L. 100 pel vestire. 26 *ag.* 1835 (v. 54, *p.* 93).

TASSE E MULTE.

— Quando saranno determinate le tsse e le multe in materia di Polizia, si daranno le norme per la riscossione e l'impiego del prodotto delle medesime. 16 *giugn.* 1821 (v. 23, *p.* 278).

— I conti delle tasse di Polizia saranno inappellabilmente giudicati dalla Sez. dei conti del Cons. di Stato ordinario. 2 *ott.* 1831 (v. 46, *p.* 128).

UFFICIALI.

V. *Impiegati ed Ufficiali.*

UNIFORME.

— I Commiss. speciali e quelli di Buongoverno di Parma e di Piacenza e de' luoghi ove ne venissero stabiliti, vestiranno uniforme di panno bruno con collaretto e manopole ricamate in argento: porteranno spada. 31 *dic.* 1818 (v. 13, *p.* 122).

— I Commiss. e le Guardie della Polizia generale avranno una divisa diversa da quella degli incaricati della Polizia comu-

nale. 16 *giugn.* 1821 (v. 23, *p.* 277).

— Le Guardie avranno un uniforme e saranno armate di sciabola e di una pistola nascosta. Il Capo avrà il cappello con bordo d'argento largo 4 cent.; il Vicecapo la metà. Il tesoro anticiperà la somma assegnata pel vestiario e ne sarà rimborsato colla ritenzione di un dodicesimo per mese. L'armamento sarà a carico del tesoro, ma le Guardie risponderanno coi loro stipendi delle perdite o del consumo per negligenza. 1 *ag.* 1821 (v. 24, *p.* 59).

— Il Dirett., il Commiss. superiore di Piacenza ed i Commiss. subalterni di Parma, Piacenza e Guastalla avranno un uniforme da stabilirsi alla presentazione dei campioni. I Commiss. superiori e subalterni lo vestiranno ne' dì solenni, nelle pubbl. cerimonie, e ne' servigi d'importanza; d'ordinario porteranno per distintivo un nastro bianco e rosso a foggia di tracolla sopra il sottabito. 20 *sett.* 1832 (v. 48, *p.* 241 e 242).

— L'uniforme del Dirett. e dei Commiss. sarà il segnente: *abito* di panno verde scuro con bottoniera diritta; *colletto* e *paramani* con ricamo in argento; *bottoni* di metallo bianco colla cifra M. L.; *panciotto* e *pantaloni* bianchi con stivali; *Cappello* appuntato con asola d'argento; spada. Il *colletto* ed i *paramani* dell'abito del Dirett. saranno di velluto verde con triplo giro di ricamo e pari ricamo alle saccoccie: cappello con piume nere. *Il colletto ed i paramani* dell'uniforme del Commiss. superiore di Piacenza avranno un doppio giro di ricamo, gli altri Commiss. un solo giro. L'uniforme già adottato pel Capo e pel Vicecapo delle Guardie è conservato. 28 *nov.* 1832 (ivi, *p.* 249 e 250).

Polizia giudiziaria. Sarà formato un Regol. per determinare le relazioni abituali del Dirett. della Polizia generale cogli Ufficiali della Polizia giudiziaria. 14 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 81).

— I Pret. esercitano le funzioni d'Uffiziali ausiliari della Polizia giudiziaria. 15 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 68).

— Gli Uffiziali della Polizia giudiziaria recandosi ne' luoghi ove siano stati commessi delitti o misfatti per la formazione del corpo del delitto, non hanno diritto ad alcuna indennità; se vanno fuori della sez. in cui dimorano, riceveranno le spese di viaggio. 6 *ott.* 1816 (v. 9, *p.* 150 a 152).

— La detta disposizione è ritenuta in modo provvisorio. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 264).

— Tutti gli Ufficiali della Polizia giudiziaria sono sotto la sorveglianza de' rispettivi Procuratori Ducali presso i Trib. civ. e crim. i quali possono ammonirli per negligenza, e denunziarli ai Trib. in caso di recidiva. 13 *febb.* 1821 (v. 22, *p.* 119).

— I Pod. esercitano ne' rispettivi comuni le funzioni d'Uffiziali ausiliari della Polizia giudiziaria. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p* 154).

— Le funzioni sudd. si esercitano in Parma ed in Piacenza dai Commiss. subalterni della Polizia generale nel modo determinato dal Cod. di proc. crim. 16 *giugn.* 1821 (ivi, *p.* 275 e 277).

— I Pod., i Sind.i, i Commiss. di Polizia, i Guardaboschi e Guardapesche del Patrimonio dello Stato, come Ufficiali di Polizia giudiziaria, non godono del privilegio della garantia di non potere essere tratti in giu-

dizio senza Sovrana autorizzazione. 15 *ott.* 1833 (v. 50, *p.* 141).
V. Comuni - Preture - Spese di giustizia

POLIZIA IN GENERE. Il Regol. del 7 apr. 1807 è conservato in ciò che non è contrario al presente atto intorno ai forestieri (V), ed alle leggi in vigore. 13 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 48).
— È nelle attribuzioni della Sez. d'amministrazione della Reggenza provvisoria. 15 *dett.* (ivi, *p.* 67).
— Il numero e le attribuzioni degli Agenti diretti della Polizia saranno oggetto di particolare Regol.. 6 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 79).
— Gli affari spettanti alla Polizia sono nelle incombenze della 1.ª Divisione del Ministero. 19 *dett.* (ivi, *p.* 88).
— La Polizia amministrativa si esercita dal Governo su tutti i rami dell'amministrazione per mantenere la pubbl. tranquillità, la sicurezza ed il comodo de' sudditi; essa risguarda a tutto lo Stato o parte del medesimo; si divide in generale (V.) ed in particolare o locale (V.). 14 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 73 e 74).
— La Polizia dipende unicamente dalla Presid. dell'Interno. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 164).
— La Polizia amministrativa e la direzione di tutti i suoi Agenti è nelle attribuzioni della Presid. dell'Interno. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 107).
— La divisione fra la Polizia amministrativa e la comunale è mantenuta. 16 *giugn.* 1821 (ivi, *p.* 272).
N. B. *Quest' art. comprende le disposizioni emanate intorno ad oggetti della Polizia prima che il Regol. del 14 ott. 1815 la dividesse in* Polizia generale o amministrativa *ed in* Polizia particolare o locale, *e quelle emanate dopo il sudd. atto che sembrano doversi ritenere comuni agli Agenti di tutte due per non essere specificato nella Legge a quali di essi Agenti tali disposizioni concernano.*

COMMISSARI DI POLIZIA (I).
— Continueranno ad esercitare i poteri conferiti loro dal cessato Governo. 16 *febb.* 1814 (v. 1, *p.* 7).
— Sono eseguiti dal servigio della Guardia urbana di Parma. 16 *marz.* 1814 (ivi, *p.* 26).
— Assistono alla pubbl. estrazione del lotto in Parma. 22 *apr.* 1814 (ivi, *p.* 45).
— Accordano ai forestieri il permesso di soggiornare in Parma. 13 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 48).
— Assistono gli Agenti della Finanza nelle visite notturne presso i sospetti di contravvenire alle Leggi sulla vendita del vino (V.). 20 *sett.* 1814 (v. 3, *p.* 174).
— Assistono all'abbrucciamento delle lettere rimaste in posta oltre i 5 anni. 20 *dic.* 1814 (v. 4, *p* 216).
— Accompagnano gli impiegati della Finanza e della Garantia (V.) nelle verifiche che fanno presso gli orefici, fabbricatori e negozianti d'oro e d'argento. 24 *dett.* (ivi, *p.* 275).
— Assistono gli Agenti della Finanza nelle visite notturne fatte per iscoprire le contravvenzioni alle Leggi sulle carte da giuoco (V.). 21 *lugl.* 1815 (v. 6, *p.* 24).
— Concorrono col Dirett. generale della Polizia nell'esercizio della Polizia generale e mandano ad esso delle periodiche relazioni, e coi Governatori nell'esercizio della particolare o locale. 14 *ott.* 1815 (ivi, *p.*

77 e 78). La giurisdizione loro potrà abbracciare più comuni e verrà determinata dal Ministro. Uno di essi potrà essere Capo delle Guardie dei campi e dei boschi (ivi, *p*. 79).

— I Pret. esercitano ne' comuni le funzioni di Commiss. speciali di Polizia. I Commissariati attuali di Polizia (ad eccezione di quelli di Parma e di Piacenza) sono suppressi, ma continueranno nelle loro funzioni sino all' istallazione dei Pret. 15 *marz*. 1816 (v. 7, *p*. 68, 72 e 73).

— Deggiono accompagnare gli Agenti della Finanza nelle visite e perquisizioni che eseguiscono onde scoprire le contravvenzioni alle Leggi doganali. 4 *magg*. 1816 (v. 8, *p*. 24).

— Nelle rispettive residenze, hanno obbligo di recarsi ne' luoghi ove si commettono delitti o misfatti per stendere gli atti necessari per la formazione del corpo del delitto, e ciò senza poter pretendere veruna indennità. 6 *ott*. 1816 (v. 9, *p*. 150 e 151).

— La disposizione del 24 dic. 1814 è confermata. 1 *dic*. 1817 (v. 11, *p*. 190).

— Possono verificare e denunziare le trasgressioni al Regol. sull' Amministrazione dei ponti, strade e cavamenti. 6 *sett*. 1819 (v. 15, *p*. 151).

— Un Commiss. di buongoverno assisterà alle estrazioni del Lotto di Parma e di Piacenza. 9 *nov*. 1819 (ivi, *p*. 265).

— Il Commissario, o il funzionario che ne fa le veci, dovrà accompagnare al cimitero i cadaveri degli ebrei, assistere al loro seppellimento e farne relazione al Pod. o Pret.. 18 *dett*. (ivi, *p*. 296).

— I loro processi verbali si registrano a debito. Gli atti di giuramento che prestano prima di entrare in carica, sono esenti dal controllo. 23 *dic*. 1819 (ivi, *p* 427 e 432).

— Deggiono assistere gli impiegati della Finanza nelle visite notturne tendenti a scoprire le contravvenzioni alle Leggi sulla privativa de' sali, de' tabacchi e delle polveri ardenti. 18 *nov*. 1820 (v. 21, *p*. 39).

— Gli Uffiziali di Polizia che trascurassero di eseguire e far eseguire, nella parte che ad essi risguarda, il Regol. di Leva (V.) del 2 apr. 1820, il Cod. milit e le altre Leggi intorno ai disubbidienti ed ai disertori, saranno puniti colle pene portate dal presente Decreto. 25 *dett*. (ivi, *p*. 74 a 77).

— La disposizione del 24 dic. 1814 è nuovamente confermata. 8 *genn*. 1821 (v. 22, *p*. 21).

— Le funzioni di Commissario di Polizia sono incompatibili con quelle di Notaio. *dett*. (ivi, *p*. 28).

— Ne' casi d' incendio possono, dopo parere dell' Architetto del comune, ordinare in tutto o in parte la demolizione delle case vicine. 9 *febb* 1821 (ivi, *p*. 78).

— Allorchè i Pret. decidono in materia di semplice Polizia, un Commissario di buongoverno esercita le parti di pubbl. ministero. 13 *dett*. (ivi, *p*. 88).

— I Commissari di Polizia sono incaricati di verificare le contravvenzioni al Regol. intorno alle fabbr. acq. e str.. 25 *apr*. 1821 (v. 23, *p*. 29).

— La disposizione del 24 dic. 1814 è di nuovo mantenuta. 28 *sett*. 1821 (v. 24, *p*. 170).

— Faranno arrestare e condurre al Deposito di mendicità le persone colte a mendicare pubblicamente. 1 *magg*. 1829 (v. 41, *p*. 124 e 125).

— Possono farsi esibire la patente da chi esercita un' arte od un

mestiere e dichiarare in contravvenzione coloro che non ne fossero muniti. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 96).

— Godono del privilegio della garantia di non poter essere tratti in giudizio senza Sovrana autorizzazione per fatti loro dipendenti dalle loro funzioni; non la godono come Ufficiali della Polizia giudiziaria. 15 *ott.* 1833 (v. 50, *p.* 140 e 141).

DELEGATO E COMMISSARIO STRAORDINARIO DI POLIZIA.

— Senza innovare cosa alcuna ne' veglianti Regol. e senza togliere nulla alle Autorità incaricate del buon ordine e della tranquillità dello Stato, è nominato un Delegato straordinario di Polizia con un Commiss. aggiunto incaricato ne' tre Ducati di prevenire le aggressioni, conoscerle e provvedervi; purgare lo Stato dai malviventi; vegliare chi potrebbe introdursi con perversi disegni; assicurare le comunicazioni e le proprietà de' cittadini. Il Delegato renderà conto al Plenipotenziario Imperiale delle sue operazioni e proporrà misure idonee a reprimere la licenza, a ricondurre i traviati al dovere e ad estirpare il male dalla radice; potrà perquisire i sospetti, farli arrestare e tradurre ai Trib. rendendone consapevole il Plenipotenziario sudd. perchè, se forestieri, si possa agire di concerto coi rispettivi Governi, se nazionali, si possano correggere risparmiando loro ulterior castigo. I Pod. e le altre Autorità concorreranno col Delegato nello stesso oggetto, somministrandogli al bisogno delle Guardie nazionali, e dandogli la nota de' vagabondi, di quelli che non godono buona fama, e de' milit. rientrati e di quelli che man mano andranno rientrando. Chi alloggia forestieri, o abbia de' domestici non del paese, dovrà denunziarli al Commiss. di Polizia o al Pod. od Aggiunto locale, e questi ne manderanno nota al Delegato colle proprie osservazioni. 14 *lugl.* 1814 (v. 3, *p.* 3 a 6).

— L' Ispett. di Finanza Luigi Cavalli è nominato Delegato straordinario di Polizia ne' tre Ducati. Il Dott. Franc. Rossi Commiss. ordinario di Polizia in Parma, è nominato Commiss. straordinario aggiunto. Durante le sudd. temporanee funzioni, essi conserveranno i loro rispettivi impieghi cogli emolumenti annessi. Le attribuzioni loro sono determinate dal Proclama di questo giorno e dalle particolari istruzioni del Plenipotenziario Imperiale. *dett.* (ivi, *p.* 7 e 8).

— Il Commiss. straordinario di Polizia gode esenzione per ricevere e spedire lettere ne' Ducati corrispondendo coi Funzionari indicati appiedi del Decreto. 31 *dic.* 1814 (v. 4, *p.* 281).

— L' uffizio di Commiss. straordinario è suppresso. 14 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 81).

GUARDIE OD AGENTI.

— Vegliano sull' osservanza delle Leggi intorno alle polveri ardenti (V.). 7 *dic.* 1814 (v. 4, *p.* 194).

— Possono comprovare con processi verbali le contravvenzioni alle Leggi sulle carte da giuoco. 21 *lugl.* 1815 (v. 6, *p.* 24).

— Le Guardie concorrono nell' esercizio della Polizia generale sotto gli ordini del Dirett. generale, e della Polizia particolare sotto quelli dei Governatori e dei Pod. 14 *ott.* 1815 (ivi, *p.* 77 e 78). Gli Agenti di Polizia di qualunque classe dipendono dal Capo delle Guardie de' campi e de' boschi senza cessare

per questo dall' essere subordinati allo Autorità de' comuni da cui hanno salario (ivi, *p.* 80).

— Gli Agenti della Polizia hanno obbligo, sotto pena di l. 100 di multa e della perdita dell' impiego, di denunziare alle Autorità amministrative i depositi di liquori (V.) non procedenti dalle Finanze, o de' lambicchi che si ritenessero senza l' approvazione della medesima. 9 *lugl.* 1817 (v. 11, *p.* 54, o 55).

— Stenderanno processo verbalo delle contravvenzioni de' postiglioni e delle altre persone alle disposizioni delle Leggi postali. 12 *ott.* 1818 (v. 13, *p* 49).

— Possono verificare e denunziare le trasgressioni al Regol. sull' Amministrazione dei ponti, strade e cavamenti. 6 *sett.* 1819 (v. 15, *p.* 150).

— Le Guardie sono esenti dalla contribuzione personale. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 146). Gli Agenti possono farsi esibire la patente da coloro che esercitano commercio, arte o mestiere, e stendere processo verbale delle contravvenzioni (ivi, *p.* 153).

— Il Decreto dei 2 lugl. 1822 sulle pensioni (V.) gratificazioni o sussidi, sarà applicabile alle Guardie di Polizia, alle loro vedove ed ai loro figli; gli stipendi e le pensioni delle medesime andranno soggetti alla ritenzione ordinata cogli atti 1 marz. e 25 ott. 1816. 2 *sett.* 1822 (v. 27, *p.* 177).

— Il diritto a pensione è concesso alle Guardie nella proporzione e colle discipline vigenti quando le medesime Guardie erano a carico del comune. 26 *dett.* (ivi, *p.* 201).

— Le Guardie sono esenti dalla contribuzione personale, ove non abbiano rendite proprie. 17 *nov.* 1824 (v. 32, *p* 67).

— Le Guardie hanno obbligo, ne' casi d' incendio, di vegliare al buon ordine, alla sicurezza delle proprietà ed alla tranquillità pubbl. 27 *dic.* 1824 (ivi, *p.* 129).

— Le Guardie in servigio sono esenti dalle tasse di passaggio sul Po in porti e battelli e sul ponte presso Piacenza. 23 *apr.* 1826 (v. 35, *p.* 96).

— Alle Guardie sono applicabili le disposizioni intorno a' premii accordati ai Dragoni Ducali (V.) per l' arresto de' malfattori condannati. 22 *marz.* 1828 (v. 39, *p.* 83).

— Le Guardie possono dichiarare le contravvenzioni al Regol. di questo giorno intorno alla vendita del vino (V.) al minuto, ed i loro processi faranno fede in giustizia sino a prova contraria. 18 *giugn.* 1828 (ivi, *p.* 150).

— Gli Agenti possono comprovare con processi verbali le trasgressioni all'atto Sovrano intorno all' osservanza delle feste di precetto (V.). *dett.* (ivi, *p.* 159).

— Le Guardie possono intimare le contravvensioni alle Leggi sull'introduzione, la fabbricazione e la vendita del sale, del tabacco e delle polveri ardenti, uniformandosi al Regol. dei 17 dic. 1820. I loro processi non faranno fede in giustizia che fino a prova in contrario. 22 *dic.* 1828 (v. 40. *p.* 165 e 166).

— Gli Agenti di buongoverno possono comprovare le contravvenzioni ai Regol. sulle tasse di pesamento e di macina stabilite in Guastalla. 11 *genn.* 1830 (v. 43, *p.* 16 e 22).

— Confermata la disposizione dei 17 nov. 1824. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 87).

— Le Guardie si divideranno in Guardie di Polizia comunitativa per Parma e per Piacenza ed

in Guardie di Polizia generale dello Stato 20 *sett.* 1832 (v. 48, *p.* 242).

Polizia locale o comunitativa (La). Fa parte della Polizia amministrativa. Spetta ad essa principalmente il vegliare su quanto segue: salubrità de' commestibili e delle bevande; ciò che cagiona esalazioni nocive o spiacevoli; sepellimenti e cimiteri; nettezza delle strade e delle piazze; ciò che minaccia caduta e rovina sulle pubbl. vie; i pazzi e gli animali malefici; l'illuminazione notturna specialmente ne' luoghi ove chi passa abbia a correre qualche rischio; le epidemie ed epizoozie per ciò che spetta all' interno dello Stato; le tasse del pane e delle carni; le farmacie; i pesi e le misure; le fiere ed i mercati; i fuochi d' artifizio; gli incendi; i nuotatori ed annegati; i mulini ed i mugnai; la conservazione delle proprietà e de' prodotti rurali; gli abbellimenti delle città e le opere edilizie; la conservazione e riparazione degli argini e delle strade; le innondazioni. 14 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 74, 76 e 77). La Polizia particolare si esercita sotto l' autorità del Ministro dai Governatori col mezzo dei Pod., degli Aggiunti, dei Commiss. di Polizia, delle Guardie campestri e de' boschi, dei Pedoni del Governatore, degli Agenti di Polizia, e col concorso della forza affidata ai Comand. di piazza e Castellani, de' Dragoni, e delle Guardie nazionali quando occorra (ivi, *p.* 78). Le Leggi, i Regol. e le istruzioni intorno alla Polizia particolare attualmente in vigore continueranno ad osservarsi, ed i Governatori ne faranno un' analisi che trasmetteranno al Ministro per servire di base a formare un Regol. che determini le attribuzioni di tutti gli impiegati ed Uffiziali della Polizia locale (ivi, *p.* 80 e 81).

— La Polizia comunitativa sarà esercitata e mantenuta colle regole e dagli Agenti attualmente stabiliti. 11 *sett.* 1820 (v. 20, *p.* 62).

— Confermato ne' Pod. e Sind. de' comuni (V.) l' obbligo di vegliare sugli oggetti spettanti alla Polizia comunale col mezzo degli Agenti speciali incaricati di agire sotto i loro ordini. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 152 e 153)

— Sarà esercitata da Agenti affatto separati da quelli della Polizia generale, i cui Commiss. e Guardie non avranno alcuna ingerenza sulla Polizia comunale. 16 *giugn.* 1821 (ivi, *p.* 272 e 277).

V. Polizia generale o amministrativa - Polizia in genere.

Commissariati e Commissari.

— I Commiss. sono tenuti di prestare la loro assistenza, quando occorra e sia legalmente richiesta, nelle visite e perquisizioni che devonsi eseguire dagli Agenti della Finanza per assicurare l' esecuzione dei relativi Regol. 15 *ag.* 1821 (v. 24, *p.* 127).

— Possono comprovare con processi verbali le trasgressioni alla Legge sull' osservanza delle feste di precetto (V.). 18 *giugn.* 1828 (v. 39, *p.* 159).

— Il posto di Commiss. in Parma, nel quale serve Gaetano Perozzi, è dichiarato vacante. 29 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 116).

— Il Protocollista della Direzione della Polizia generale Carlo Testi è nominato Commiss. in vece di Gaet. Peruzzi, coll' annuo stipendio di l. 1500. 6 *nov.* 1831 (ivi, *p.* 175 e 176).

— Il Commiss. della Polizia generale in Guastalla sarà inca-

ricato anche della Polizia comunale: il comune somministrerà ad esso l'alloggio. 20 *sett.* 1832 (v. 48, *p.* 241).

— La disposizione sudd. del 20 sett. 1832 è abrogata. L'esercizio della Polizia comunitativa in Guastalla è ridata all'Autorità locale comunitativa. 4 *ott.* 1834 (v. 52, *p.* 90 e 91).

V. Polizia in genere, *Commissari - Uniformi.*

GUARDIE ED AGENTI.

— I comuni di Parma e di Piacenza provvederaono i loro Agenti, e cesseranno dallo stipendiare i Commiss. e gli Agenti della Polizia generale. 16 *giugn.* 1821 (v. 23, *p.* 272 e 273).

— Un solo corpo di Guardie servirà in Parma ed in Piacenza alla Polizia generale e comonale. 29 *ag.* 1821 (v. 24, *p.* 133).

— Ai Pod. di Parma e di Piacenza sono ridati i rispettivi loro Agenti di Polizia. 27 *genn.* 1831 (v. 45, *p.* 25).

— Le Guardie e gli Agenti della Polizia comuntitativa di Parma e di Piacenza saranno divisi da quelli della Polizia generale; saranno esclusivamente sotto gli ordini dei Pod. rispettivi e mantenuti dai comuni; ve ne saranno 8 per città compresovi un Capo; per Guastalla serviranno i Dragoni e le Guardie campestri. 20 *sett.* 1832 (v. 48, *p.* 242 e 243).

— Nelle città ove sono Guardie di Polizia verrà a ciasc. di esse assegnato un quartiere o due da sopravvegliare più particolarmente sotto la direzione dei Deputati di quartiere (V.). 1 *ag.* 1835 (v. 54, *p.* 22 e 23).

V. Polizia in genere, *Guardie.*

TASSE E MULTE.

— Continueranno come per lo passato ad essere esatte ed erogate a favore de' comuni. 16 *giugn.* 1821 (v. 23, *p.* 278).

UNIFORMI.

— Gli incaricati della Polizia comuoale e le Guardie della medesima avranno una divisa differente da quella adottata dalla Polizia generale. 16 *giugn.* 1821 (v. 23, *p.* 277).

— L'abito dei Commiss. di Parma e di Piacenza sarà come segue: abito di panno turchino di taglio civ. foderato di seta nera, bottooiera verticale e lungo la medesima un gallone d'argento alto un cent., colletto e mostre delle maniche simili con 2 galloni d'argento alti ciascuno cent. 2 1|2; bottoni di metallo bianco con leggenda *Polizia comunitativa;* pantaloni neri sopra gli stivali, e bianchi attilati entro gli stivali nelle pubbl. cerimonie e solenni funzioni; panciotto simile ai pantaloni; cappello appuntato con asola d'argento; spada civile. Quando i Commiss. non vestono uniforme porteranno sopra il paociotto a moda di tracolla un nastro alto cent. 10 listato pel lungo coi due colori del blasone del comune rispettivo. 15 *febb.* 1833 (v. 49, *p.* 77 e 78).

POLIZZE *di carico* o *di assicurazione* (Le). Saranno in carta bollata da c. 15. 2 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 313).

— Le polizze e le cootropolizze di carico per mare o per terra, pagano l. 1 per diritto fisso di controllo, ed è dovuto un diritto per ciasc. persona a cui siasi fatta la spedizione. 23 *dett.* (ivi, *p.* 404).

POLLAME o *Polleria*. Paga per dazio d'usc. soldi 5 per paio. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 104).

— Portato il sudd. dazio a c. 6 6 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 252).

— I pollainoli sono soggetti a patente di 7.ª classe. 31 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 60).

— Paga per dasio d'entr. c. 12 per quint.; all'usc. fr. 12; pel transito di terra c. 15. 4 *magg.* 1816 (v 8, *p.* 29 e 92).
— Viva o morta, pagherà l. 6 per quint. sì all'entr. che all'usc.. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 135).
— Non è ammessa al transito che producendo il recapito della dogana estera. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 197).
— I venditori di pollame con bottega o fondaco appartengono alla 5.ª categoria de' patentabili. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 198).
— Confermati i venditori alla sudd. categoria. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 70).
— Prenderanno patente della 5.ª classe. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 145).
V *Le diverse specie di Pollame all'art. rispettivo.*

Polvere *di cipro* (La). Paga per dazio d'entr. fr. 12 per quint., d'usc. fr. 2. 50; quella chiamata volaticcia fr. 6 all'entr. e fr. 3 all'usc.. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 89).
— Pagherà iodistintamente l. 12 per quiot. all'entr. e c. 50 all'usc.. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p* 204).

Polvere *di marmo* (La). È soggetta agli stessi dazii del gesso macinato (V.). 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 171).

Polveri ardenti La manifattura nazionale di Montechiarugolo è mantenota. Sono nominati Pier Giov. Richetti Commiss., e Pietro Rivara Venditore-magazziniere in Parma. 4 *apr.* 1814 (v. 1, *p.* 31).
— Si venderà a solo peso di Parma come già si costumava. 10 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 24).
— Le Leggi ed i Regol. sulle polveri ardenti sono mantenuti. La privativa delle polveri sarà compresa nell'Amministrazione generale provvisoria della Finanza. 15 *dett.* (ivi, *p.* 66 e 70).
— La loro privativa è confermata nelle attribuzioni dell'Amministrazione generale della Finanza. 6 *ag.* 1814 (v. 3. *p.* 76).
— Dovendosi eseguire de' trasporti di polveri, le Autorità amministrative possono chiedere la scorta de' Dragoni. 20 *dett.* (ivi, *p.* 124).
— È proibita l'introduzione, la fabbricazione, la vendita, e la ritenzione delle polveri in quantità maggiore di 3 chil. senza patente o licenza del Dirett. generale delle Finanze in conformità della Legge del 30 ag. 1797. 7 *dic.* 1814 (v. 4, *p.* 192 e 193).

Disposizioni della sudd. legge.
La fabbrica continuerà per conto del Governo e sarà diretta e vegliata da una speciale amministrazione; le polveri estere non si potranno iotrodurre sotto pena della confisca delle polveri, de' cavalli, carri ecc. e della multa di fr. 20. 44 c. per ogoi chil.; la metà del valore delle cose confiscate e delle multe sarà divisa fra gli Agenti che operarono il sequestro. La fabbricazione, la vendita e la ritenzione di più di 5 chil. è proibita a chi non ne sia autorizzato dall'Amministrazione: le Autorità locali e gli Agenti di buon Governo veglieranno all'esegnimento di questa disposizione. La fabbricazione illecita sarà punita colla multa di fr. 300, colla confisca delle materie e degli utensili, colla ditenzione degli operai per tre mesi, e per un anno se recidivi; 1/3 della multa andrà al denunziatore, il rimanente e le cose confiscate, al pubbl. tesoro. La vendita senza autorizzazione sarà punita colla multa di fr. 500; la ritenzione oltre

i 5 chil., con quella di fr. 100; ne' due casi avrà luogo la confisca. I milit., gli operai e gli impiegati nelle polveriere, che vendessero o permutassero polveri, saranno destituiti oltre alla prigionia di 3 mesi pei magazzinieri e milit., e di un anno per gli operai ed impiegati. Gli operai addetti ad epurare e manipolare il nitro, che ne sottraessero, saranno puniti come quelli delle polveriere colpevoli di pari trasgressione. I viandanti o carrettieri che trasportassero più di 10 chil di polvere senza il recapito dell'autorità competente, saranno arrestati e puniti colla multa di fr. 20. 44 per ogni chil. e colla confisca delle polveri, de' cavalli, carri ecc. salvo il ricorrere per farsi indenniazare verso chi li trasse in fallo se eglino non ne avevano notizia. A due leghe dai confini si dovrà stare alle Leggi sul circondario confinante. La vendita al minuto dei nitri e delle polveri si farà dai patentati dell' Amministrazione alle condizioni da stabilirsi dal Governo. Se un venditore fosse convinto di tenere o vendere polveri di contrabbando, la sua patente sarà revocata, le materie proibite confiscate, ed egli punito colla multa di fr. 1000. Le citazioni per le sudd. contravvenzioni si faranno nanti al Giud. di pace o al Trib. correzionale a norma della competenza e salvo appello (ivi, *p.* 193 a 196).

— Il prezzo delle polveri ardenti sarà il seguente per ogni libbra di Parma:
finissima da caccia con due bolli rossi. . . . . . . fr. 1. 75
di 1.ª qualità con due bolli gialli . . . . . „ 1. 50
di 2.ª qualità con due bolli neri . . . . . . „ 1. 25
da munizione senza bollo. . . . . fr. 00. 80
20 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 44).

— Tariffa per la vendita delle polveri per ogni chil. peso metrico:
finissima . . . . fr. 4. 58
1.ª qualità . . . . „ 4. 43
2.ª qualità . . . . „ 4. 12
da munizione . . . . . „ 3. 05
15 *lugl.* 1815 (v. 6, *p.* 14).

— La sorveglianza sul commercio delle pulveri ardenti è nelle attribuzioni della Polizia generale. 14 *ott.* 1815 (ivi. *p.* 75).

— La privativa delle polveri appartiene all' Intendenza generale delle Finanze; la sua fabbricazione è diretta dall' Ispett. delle fabbriche. 26 *giugn.* 1816 (v. 8, *p.* 296 e 298).

— Fanno parte delle contribuzioni indirette (V.) sotto la dipendenza della Presid. delle Finanze. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 157).

— Nuova tariffa:
finissima per chil. . . fr. 4. —
comune id. . . . „ 3. 40
da moniz.ª id. . . . „ 2 80
23 *lugl.* 1817 (v. 11, *p.* 67).

— Qualora il Governo ne permetta l' introduzione, pagherà per dazio d' entr. l. 3 per chil.; d' usc. c. 5; di transito di terra l. 10 per quint. 18 *apr.* 1820 (v. 16. *p.* 204 e 216).

— La fabbricazione, l' introduzione e la vendita delle polveri è dichiarata di Regia privativa sotto la dipendenza dell'Amministrazione della Finanza. 18 *nov.* 1820 (v. 21, *p.* 31). L' introduzione è punita colla multa di l. 2 per ogni decagr. e per la frazione del medesimo, e colla perdita delle polveri e de' mezzi di trasporto. Sarà considerata estera dovunque si trovi quella non fabbricata dalla Finanza. La stessa multa avranno coloro presso cui si ritrovasse

polvere estera ancorchè provassero di non averla essi introdotta, e se la quantità eccedesse i 4 chil. la multa sarà del doppio. La fabbricazione sarà punita colla multa di l. 1000, colla confisca della polvere, de' generi e degli attrezzi; colla multa di l. 30 per gli operai impiegati nella fabbricazione. La vendita senza licenza sarà punita colla multa di l. 500 e la perdita della polvere. Chi ritenesse senza autorizzazione più di chil. 2 di polvere della fabbrica della Finanza, incorrerà nella perdita della polvere e nella multa di l. 500. La vendita si farà ai prezzi indicati nell'annessa tariffa. Per riconoscere se le polveri in contravvenzione sieno o no di fabbrica della Finanza, ne sarà fatta la perizia, presente il contravventore, da due impiegati delle fabbriche alla presenza dell'ufficiale giudiziario a ciò delegato; la perizia sarà motivata, firmata con giuramento, salvo al contravventore a provare il contrario ed al Giud. competente il pronunziare. Le sudd. multe si raddoppiano pe' recidivi. Gli impiegati e le Guardie di Finanza ed i Postari, che hanno prestato giuramento, potranno fare le visite e le perquisizioni ne' luoghi pubbl. per iscoprire le contravvenzioni alle sudd. disposizioni: di notte, nelle case e ne' luoghi chiusi, non le faranno che dietro denuncia, e la continua presenza del Pod. o Sind. del comune o di un Commiss. di buon Governo. Tutte le Leggi anteriori sono abrogate (ivi, *p.* 36 a 49).

Segue la tariffa:

finissima per ogni chil. l. 4. —
comune . . . id. . . . . „ 3. 40
da munis.^e . id. . . . . „ 2. 80
(ivi, *p.* 44).

— Le manifatture delle polveri ardenti per conto dello Stato sono esenti dalla prediale. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 124).

— Vi sarà una 4.ª qualità di polvere detta *ordinaria* la quale si venderà l. 1. 80 per chil. a cominciare dal 1.° del pross. sett. ne' soli magazzini di Borgotaro, Bardi, Langhirano e Salso. Il Decreto del 18 nov. 1820 è mantenuto. 5 *ag* 1824 (v. 32, *p.* 7 e 8).

— La facoltà conceduta dal Regol. del 17 dic. 1820 agli Impiegati, Agenti e Postari della Finanza che hanno prestato giuramento, d'intimare le contravvensioni alle diverse Leggi di Finanza, vien data anche alle Guardie di Polizia e comunali uniformandosi al precitato Regol., ma i loro processi faranno fede in giustizia soltanto fino a prova contraria. 22 *dic.* 1828 (v. 40, *p* 165 e 166).

V. Generi di regia privativa.

Polveri *medicinali* (Le). Di qualsisia denominazione pagano di dazio fr. 6 per chil. all'entr. e c. 5 all'usc. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 61).

Pomaro. È capo-luogo di comune del cantone di Agazzano. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 84).

— Fa parte del distretto di Castel S. Giov. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 167).

— Sarà compreso nel Governatorato di Piacenza. 9 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 206).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— Mantenuto capo luogo di comune del Governatorato di Piacenza. Luigi Poggi Podestà. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 276).

— Ne dipenderanno i comunelli di Groppo, Montebello, Montecanesio, Monteventano, Pavarano, Piazzano, S. Gabriele e Vediano: popolazione. 1940. 19 *giugn.* 1820. (v. 17, *p.* 86).

— Carlo Pisani Sind. 2 *lugl.* 1820 (v. 20, p. 155).
— Luigi Poggi Pod. 17 *dic.* 1824 (v. 32, p. 95).
— Vinc. Oddi Sind. 3 *ag.* 1831 (v. 46, p. 39).

CATASTO.

— Il Geom. Vinc. Ferrari vi eseguirà le verificazioni catastali. 15 *febb.* 1828 (v. 39, p. 15).
— Fa parte della 1.ª Sez. 18 *nov.* 1835 (v. 54, p. 209).
— Il Geom. è confermato. *dett.* (ivi, p. 212).

COMMISSIONE DI SANITA' E SOCCORSO.

— Venanzio Oddi, Carlo Pisani, Luigi Poggi, Piet. Chelfi e D. Gius. Cellati. 14 *ag.* 1835 (v. 54, p. 62).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— L'esattoria di Pomaro è riunita a quella di Agazzano. 24 *sett.* 1822 (v. 27, p. 198).
— Il comune dipenderà dall'esattoria di Agazzano. 14 *genn.* 1823 (v. 29, p. 10).
— Per la suppressione dell'esattoria di Agazzano il comune dipenderà da quella di Pianello. 15 *ag.* 1823 (v. 30, p. 23).
— Dipenderà nuovamente dall'esattoria di Agazzano. 19 *magg.* 1826 (v. 35, p. 133).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— Dipenderà dalla sottispezione di Castel S. Giov. 22 *sett.* 1831 (v. 46, p. 98).
— Raim. Valla Sottispett. *dett.* (ivi, p. 104).

PRETURA.

— Dipenderà da quella di Agazzano, ed il capo luogo ne è distante miglia 3. 30 *genn.* 1817 (v. 10, p. 20).
— Confermata la sudd. dipendenza. 19 *giugn.* 1820 (v. 17, p. 86).

SCUOLE.

— Ve ne saranno delle primarie le quali comprenderanno le classi infima, media e suprema. 13 *nov.* 1831 (v. 46, p. 201).

— Don Giov. Ghizzoni Ispett. 9 *febb.* 1832 (v. 47, p. 33).
— Don Gius. Accorsini Ispett. 19 *ag.* 1834 (v. 52, p. 47).

Pomice (la). Paga di dazio fr. 2. c. 50 per quint. sì all'entr. che all'usc. 4 *magg.* 1816 (v. 8, p. 35).
— L'entr. è portata a l. 3, l'usc. è ridotta a l. 1. 18 *apr.* 1820 (v. 16, p. 146).

Pompieri di Parma. Un plotone di Pompieri sarà addetto alla compagnia degli Artiglieri urbani (V.) di Parma la quale prenderà il nome di Artiglieri-Pompieri. 28 *genn.* 1822 (v. 25, p. 92).
— Saranno provveduti d'uniforme a spese del comune e lo indosseranno nell'esercizio delle loro funzioni, quando si addestreranno nelle manovre e quando estingueranno gli incendi. L'abito sarà di panno grosso grigio scuro e consisterà in un *farsetto* corto e *pantaloni* larghi, ed un *elmetto*. Per detta spesa il comune si servirà della somma destinata pel 1823 alla riparazione delle macchine. La retribuzione da darsi all'istruttore de' Pompieri sarà proposta dall'Ispettore della Guardia urbana e determinata dal Presid. dell'Interno: lo stesso dicasi del termine entro cui il loro Comandante dovrà addestrarli egli stesso. 12 *ag.* 1823 (v. 30, p. 54 e 55).
— Saranno scelti di preferenza pei posti vacanti nei Pompieri Ducali (V.). 3 *febb.* 1824 (v. 31, p. 21 e 22).
— Prestano giuramento all'epoca delle riviste, presente il Comandante supremo delle truppe od un suo delegato. 8 *ott.* 1824 (v. 32, p. 45).
— Col 1.° del pross. gennaio i Pompieri urbani non faranno più parte della compagnia d'Ar-

tiglieri-pompleri, ma prenderanno il titolo di Corpo dei Pompieri della città di Parma e non dipenderanno più dall' Ispezione della Guardia urbana: essi saranno vestiti a spese del comune. Il corpo si comporrà di un Ufficiale Comandante; di 1 Sergente; 6 Caporali; 24 Pompierl; 2 Trombettieri: in tutto 34. Il suo Cons. d' amministrazione si comporrà del Pod. di Parma, di due Anziani del comune, del Comandante, dell'Ingegnere del comune; un impiegato comunitativo ne sarà il Segret. ma senza voto. Le deliberazioni del Cons. non avranno forza che dopo approvazione del Governo; saranno trasmesse al Delegato, e se ne terrà registro presso il Pod. La composizione, la durata, il costo massimo e le spese di mantenimento del vestiario si determineranno, due anni dopo la prima distribuzione, dietro proposta da farsi al Sovrano.

I Pompieri si prenderanno fra gli artisti, principalmente fra' muratori e falegnami; dovranno avere dai 18 ai 40 anni; non essere soggetti alla leva milit. o avervi soddisfatto; i bassi ufficiali dovranno saper leggere e scrivere; provare moralità e buona condotta e di non essere stati condannati a pena afflittiva ed infamante, o per furto; si propongono dal Comandante al Cons. d' amministrazione; pei bassi ufficiali, egli li sceglie fra' Pompieri, e li propone pure per la nomina al Cons. stesso. Il Comandante è proposto alla nomina Sovrana dal Presid. del Dipart. milit.

È dovere dei Pompieri di recarsi sollecitamente ne' luoghi di Parma ove si manifestassero incendi, adoperando per estinguerli e per salvare le persone, gli effetti ecc.; deggiono pure accorrere ne' casi d' inondazione. Il Comandante, invitato dalle competenti Autorità, manda i Pompieri alle adunanze ed ai pubbl. spettacoli onde prevenire gli incendi o spegnerli al loro nascere. I soli Pompieri, unitamente a quelli della Casa Ducale, dispongono per estinguere gl' incendi sotto gli ordini del Comandante: il Macchinista dipende pure da lui, ed egli si gioverà de' lumi degli Ingegneri milit. e del comune e degli Architetti della Ducale Casa che debbono essere presenti. Le truppe che accorrono sono in aiuto de' Pompieri per formare la catena di comunicazione dal luogo dove si estraggono le acque sino alle pompe, e pel trasporto delle macchine, effetti ecc. I soli zappatori opereranno coi Pompieri sotto gli ordini del Comandante i medesimi e tutti staranno ai comandi indicati dalle trombe de' Pompieri ne' cui segnali la truppa dovrà essere istruita. Occorrendo un aumento di truppe nel luogo dell' incendio, il Comand. de' Pompieri ne fa dimanda all' Ufficiale presente più elevato in grado, e questi darà gli ordini opportuni. I Dragoni e le Guardie di buongoverno veglieranno al buon ordine, alla sicurezza delle proprietà ed alla tranquillità pubblica. I cittadini non debbono accorrere agli incendi che quando la campana maggiore ne darà il segno: la forza armata non potrà obbligarli a prestare aiuto alcuno senza ordine espresso dato per assoluta necessità. I Pompieri dovranno accorrere nelle vicinanze della città quando sia presumibile che vi possano giugnere in tempo di prestare soccorso; la posta dovrà somministrare i cavalli a richiesta del Comandante e verrà

pagata dallo Stato; il comune ove è accaduto l' incendio darà l' indennità ai Pompieri; il Comandante dei Dragoni vi spedirà un picchetto a cavallo; e, se la distanza il permette, il Brigadiere delle truppe spedirà immediatamente delle truppe in soccorso.

Il comune di Parma pagherà tutte le spese de' Pompieri colle regole d' amministrazione comunitativa: il Consiglio d'amministrazione ne presenterà lo specchio perchè il comune possa comprenderne l' ammontare nel suo conto presuntivo, il quale comprenderà 1.° il vestiario; 2.° retribuzione ai Pompieri per l' estinzione degli incendi; 3.° mantenimento delle macchine; 4.° ricompensa ai Sottufficiali e Pompieri che si distingueranno negli incendi; 5.° indennità ai Pompieri che perdessero degli effetti o riportassero ferite; 6.° gratificazione agli operai Pompieri pei lavori alle macchine; 7.° indennità di c. 25 al giorno a ciasc. de' due Trombettieri, i quali non potranno mai assentarsi dalla città. I Pompieri che si prestano negli incendi, ricevono in compenso l. 2 se Sottufficiali, l. 1 se comuni; se l' opera che prestano oltrepassasse le 12 ore ricevono la metà del sudd. compenso per ogni 6 ore di più. Sullo stesso piede saranno pagati que' Pompieri che resteranno sul luogo sinchè vi sia da temere; il premio sudd. si pagherà immediatamente sopra nota presentata al Pod. dal Comandante o dal maggiore in grado tra i Pompieri presenti: essa nota indicherà anche i Pompieri che si saranno maggiormente distinti e sarà certificata dal Comandante di piazza. Il Macchinista otterrà pure un' annua retribuzione da proporsi al Governo dal Cons. d' amministrazione. Gli Ufficiali, i Bassi-ufficiali ed i Pompieri che in esercizio riportassero gravi ferite, potranno conseguire sia per essi, sia per le loro mogli ed i loro figli un sussidio da determinarsi dal Sovrano.

I Pompieri possono indossare l' uniforme quando lo desiderano. Le loro mancanze relative al servigio milit. si puniscono disciplinarmente dal loro capo dipendentemente dal Comandante di piazza; pel resto sono soggetti ai Trib. ordinari; però, se un Pompiere in uniforme commettesse un delitto, sarà arrestato e consegnato ai Trib per cura dell' Autorità milit. dopo essere stato cancellato dal corpo, e non vi potrà essere riammesso che dopo essere stato giudicato non colpevole. Il Comando superiore delle truppe disporrà perchè ad ogni incendio ne sia dato avviso alla Gran-Guardia ed al Comandante de' Pompieri perchè, oltre alle altre disposizioni, vi mandi subito un Trombetta per dare i segnali: ciò non toglie a chicchessia di rivolgersi direttamente al Comando de' Pompieri. Il Comandante de' Pompieri può radunarli per istruirli, procurando che ciò segua ne' dì festivi per non fare perder loro il prodotto del loro lavoro, e dandone avviso al Comando di piazza. I Bassi-ufficiali ed i Pompieri che non tenessero buona condotta o trascurassero i loro doveri, saranno espulsi dal corpo per decisione del Cons. d'amministrazione, dietro rapporto da farsi al Pod..

Dietro concerto da prendersi fra il Pod. ed i Comandanti di piazza e de' Pompieri, verrà scelto l' edifizio per la custodia delle macchine e per l' alloggio

di 5 Pompieri ed un Basso-uffiziale per ogni macchina il quale ne deve rispondere e deve farla trasportare nel luogo dell' incendio: in quest' edifizio vi dovrà essere un luogo opportuno per l' istruzione. I Pompieri della città saranno preferiti per la nomina di Pompieri Ducali (V.). Ad ogni incendio il Comandante de' Pompieri ne fa rapporto al Comandante di piazza il quale deve renderne conto a quello della brigata, al Presid. dell' Interno ed al Pod. di Parma: questi ne deve dar avviso all' Autorità da cui immediatamente dipende. Ciò che è detto de' Pompieri nel Regol. del 30 genn. 1822 intorno agli Artiglieri urbani (V.). è abrogato. La Risoluzione del 9 febb. 1821 risguardante agli incendi (V.) è confermata nella parte non contraria alla presente. 27 *dic.* 1824 (ivi, *p.* 124 a 135).

— Ai Pompieri ed ai Sotto-uffiziali loro, sarà pagata un' indennità di c. 50 (oltre quella fissata nell' atto dei 27 dic. 1824) ogni volta che rimarranno ad un incendio tre ore dopo la mezza notte, da comprovarsi nel modo indicato nel surriferito atto. 19 *apr.* 1828 (v. 39, *p* 90).

— Saranno applicabili ai Pompieri di Parma le regole e discipline inserite nel Regol. de' Pompieri di Piacenza (V.) approvato li 19 lugl. 1828 e non comprese in quello dei Pompieri di Parma annesso al Decreto dei 30 genn. 1822. (N. B. *Questa data sembra eronea).* 24 *nov.* 1828 (v. 40, *p.* 160).

— Spettano ai Pompieri diversi obblighi nelle sere di rappresentazione nel Ducale teatro di Parma (V.) in virtù del Regol. approvato col presente Sovrano Decreto. Pel servigio del Ducale teatro le disposizioni dei 27 dic. 1824 restano abrogate. 27 *magg.* 1829 (v. 41, *p.* 151 a 153).

— Dipenderanno immediatamente dal Comandante le truppe de' Ducati a termini de' loro Regol. 6 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 183).

— I Capit. ed i Tenenti dei Pompieri otterranno dal comune o l' alloggio o l' indennità di cui nella tariffa annessa al Regol. d' amministrazione milit. dei 10 giugn. 1816; il Comandante del corpo avrà inoltre dal comune annue l. 72 per ispese di cancelleria, a cominciare dal 1833. 23 *dic.* 1832 (v. 48, *p.* 278).

— Sarà accordato al Pompiere Dom. Ferri un sussidio a vita da determinarsi dal Sovrano e da pagarsi dal tesoro dello Stato, per essere stato colpito d' apoplessia nell' estinguere l' incendio d' una casa del Patrimonio dello Stato. 19 *sett.* 1835 (v. 54, *p.* 128).

V. Incendi.

POMPIERI DUCALI (I). Saranno aggregati alla compagnia degli Alabardieri Ducali (V.). 18 *dic.* 1823 (v. 30, *p.* 175).

— Trovandosi qualche posto vacante in questo corpo, si sceglieranno di preferenza gli individui della compagnia dei Pompieri urbani. 3 *febb.* 1824 (v. 31, *p.* 21 e 22).

— D' ordine de' loro capi, si uniscono, ne' casi d' incendio, ai Pompieri della città, nel qual caso saranno sotto gli ordini del Comandante di questi ultimi. 27 *dic.* 1824 (v. 32, *p.* 128). I Pompieri della città di Parma saranno di preferenza ammessi in questo corpo: in caso di vacanza, la proposta si farà dal Cons. d' amministrazione dietro una terna presentata dal loro Comandante (ivi, *p* 134).

— Sono aggregati alla compagnia degli Alabardieri Ducali (V.). 13 *apr.* 1826 (v. 36, *p.* 102).

— I Pompieri urbani di Piacenza saranno pure ammessi in questo corpo in ricompensa de' servigi renduti in certi casi speciali. 19 *lugl.* 1828 (v. 40, *p.* 20).

— Cessa la loro aggregazione alla compagnia degli Alabardieri: essi rimarranno sotto gli ordini degli Uffiziali della compagnia in quanto al servizio delle pompe. 7 *dic.* 1834 (v. 52, *p.* 148).

POMPIERI URBANI *in Piacenza*. Ne sarà ordinata una compagnia. Le regole e le discipline contenute nel Regol. de' 30 genn. 1822 pei Pompieri di Parma serviranno di norma per quelli di Piacenza, salve quelle giunte e modificazioni da indicarsi dal Presid. dell' Interno. L' Anzianato di Piacenza delibererà sulla scelta del quartiere e sulle spese da farsi per l' istituzione e pel mantenimento del corpo. 24 *genn.* 1828 (v. 39, *p.* 81 e 82).

— È approvato il seguente Regolamento.

Il corpo si comporrà di un Ufficiale Comandante; 1 Sergente-maggiore Macchinista; 2 Sergenti; 4 Caporali; 2 Trombetti; 22 Pompieri; in tutto 32. Avrà un Cons. d' amministrazione composto del Pod.; di due Anziani; del Comandante del corpo; dell' Ingegnere comunitativo; un impiegato della podesteria sarà nominato dal Pod. per fare da Segret. del Cons. senza voto nelle deliberazioni. Il Cons. comunitativo sceglierà a pluralità relativa di voti i due Anziani, ed altri due per supplirli in caso d' impedimento. Il Pod. presiederà il Cons. e lo convocherà al bisogno e ordinariamente nell' apr. d' ogni anno per proporre le spese occorrenti nella seguente annata, cioè: 1.° assegno del Macchinista e de' Trombetti; 2.° vestire de' Pompieri; 3.° retribuzioni a quelli che adoperano ad estinguere Incendi nella città e nel territorio del comune; 4.° ricompense ai più zelanti ed intrepidi; 5.° indennità a coloro che perdessero robe del proprio o riportassero danni nella persona; 6.° provviste e mantenimento delle macchine e degli attrezzi. Lo specchio di tali spese verrà dagli Anziani stanziato nel presuntivo del comune al cui carico spetterà il mantenimento de' Pompieri. I Bassi Uffiziali ed i Pompieri sono proposti dal Comandante alla nomina del Cons. d' amministrazione: esso proporrà pure ciò che riputerà necessario ed utile al miglioramento dell' istituzione. Le deliberazioni del Cons. saranno sottoposte, secondo i casi, all' approvazione del Sovrano o del Presid. dell' Interno; se ne terrà registro; dopo approvazione, se ne potrà dar copia al Comandante se esso dovrà concorrere al loro eseguimento.

I Pompieri si scelgono fra gli artigiani muratori o falegnami; deggiono essere dai 28 ai 40 anni; avere soddisfatto alle leggi d' arruolamento; produrre certificato di non essere stato condannato a pena afflittiva od infamante ed un altro di moralità e buona condotta; i Bassi Ufficiali dovranno saper leggere e scrivere. I Pompieri ed i Bassi Ufficiali si propongono al Cons., in lista triplice, dal Comandante del corpo. Dopo la prima nomina i Bassi Ufficiali si trarranno dai Pompieri più meritevoli. Il Comandante è proposto alla nomina Sovrana dal Presid. del Dipartimento milit..

L' uniforme sarà il seguente: Abito di panno grigio scuro filettato di scarlatto con bottoni gialli; calzoni lunghi simili con

uose di panno nero; simili, di fustagno bianco; cappotto di panno grigio scuro; scarpe accollate; cravatta di crine nero; elmetto d' ottone con ciniglia nera; berretto d' uso di panno grigio filettato di scarlatto; sciabola con tracolla bianca; il Sergente maggiore avrà due galloni in oro di cent. 4 all' estremità inferiore del collaretto dell' abito, il Sergente uno di cent. 5, il Caporale due di lana gialla di cent. 3. L' abito de' Trombetti sarà di panno turchino colle falde esteriori di panno scarlatto con cornette turchine agli angoli, spallacci di panno con filetti a tre giri di scarlatto di cent. 1 ciasc. Il Cons. terrà registro degli effetti somministrati a' Pompieri i quali saranno pure descritti in un libretto da tenersi da ciasc. Pompiere. I Pompieri potranno indossare l' uniforme quando loro piaccia.

Saranno istrutti dal loro Comandante nell' arte di estinguere incendi, di salvare individui e robe col metodo adottato pei Pompieri di Parma. Il Comandante potrà adunarli per l'istruzione, quando il vorrà, scegliendo i dì festivi per non distoglierli dal loro mestiere ed avvisando il Comandante di piazza qualora tali esercizi si facciano fuori del loro quartiere. Il Macchinista custodisce e dà opera al riattamento delle macchine e degli attrezzi de' Pompieri, li accompagna nei luoghi degli incendi e vi agisce secondo le sue istruzioni; come Sergente maggiore, tiene i registri di servigio e si presta alle incumbense dategli dal Comandante. Avvertito il Comandante di un incendio, ne dà avviso al Comandante delle truppe, a quello dei Dragoni, al Pod. ed al Commiss. di buongoverno, e vicoversa: si reca quindi sul lungo coi Pompieri e dirigge tutte le operazioni per estinguer l' incendio, salvare le persone e le robe. Il Comandante delle truppe ordina alla Gran-Guardia di star all' erta e dà le convenienti disposizioni giusta le istruzioni del Comando milit. Il Comandante de' Pompieri si gioverà de' lumi degli Ingegneri milit. e civ. e degli Architetti presenti onde consegnire un migliore effetto. L' Ingegnere comunale di Piacenza vi dovrà sempre accorrere ed aiutare il Comandante coi consigli e coll' opera. I Pompieri presteranno servigio anche ne' casi d' inondazione: l' Ingegnere della Sez. ne avviserà il loro Comandante chiedendo il numero d' uomini necessario. Il Comandante de' Pompieri dovrà, invitato dall'Autorità competente, mandare dei Pompieri nelle pubbl. adunanze onde vegliare a prevenire gli incendi e spegnerli al nascer loro. Le truppe che accorreranno agli incendi aiuteranno i Pompieri nel formare la catena di comunicazione per portar l' acqua nel luogo ove sono le pompe e pel trasporto delle macchine ed altre robe: in tal caso si dovrà stare ai comandi delle trombe dei Pompieri. Occorrendo un aumento di truppa, il Comandante de' Pompieri ne farà richiesta a quello delle truppe più elevato in grado perchè dia gli ordini opportuni o alle piazze o alle caserme. I Pompieri accorreranno negli incendi anche nelle vicinanze della città ove sia presumibile che il soccorso possa riuscire efficace: in tal caso la Posta de' cavalli somministrerà i mezzi di trasporto e, se nol potesse in tutto, il

Comandante farà requisire i vetturali. Il Comandante de' Dragoni manderà un picchetto di cavalleria negli incendi fuori di città per dare gli avvisi opportuni ed esercitare sul luogo la necessaria vigilanza. I brentori dovranno pure, a richiesta de' Dragoni o d'altri Agenti di buongoverno, recarsi colle loro brente piene d'acqua nel luogo dell'incendio e prestarvi l'opera di cui saranno incaricati. Gli abitanti del vicinato dovranno permettere che si attinga acqua ne' loro pozzi. Le scale a piuoli delle chiese saranno pure poste a disposizione de' Pompieri. I cittadini non sono tenuti di accorrere agli incendi che quando il campanone della città ne dia il segnale; la forza armata non potrà obbligarli a prestare aiuto se, per somma urgenza, non lo ordina il Pod. I Dragoni e le Guardie di buongoverno sorveglieranno pel buon ordine e per la sicurezza delle proprietà e recheranno quegli ordini che saranno necessari.

Il mantenimento de' Pompieri è a carico del comune di Piacenza. Il Sergente maggiore Macchinista avrà l. 240 annue di stipendio oltre alle retribuzioni ne' casi d'incendio. I Trombetti hanno c. 25 al giorno; non possono assentarsi dalla città senza permesso del Comandante del corpo. I Pompieri avranno, ne' casi d'incendio, se Bassi-Ufficiali l. 2, se comuni l. 1; se saranno stati in azione oltre a 12 ore, otterranno inoltre, se Bassi-Ufficiali l. 1, se comuni c. 50; quest'ultima retribuzione è dovuta anche a quelli che rimanessero nel luogo dell'incendio dopo l'estinzione e sino a che vi sia pericolo. La retribuzione sarà aumentata indistintamente di c. 50 qualora i Pompieri staranno occupati nell'estinguimento del fuoco 3 ore dopo la mezza notte. Il pagamento delle sudd. indennità verrà ordinato dal Pod. sopra nota compilata dal Comandante de' Pompieri o dal maggiore in grado de' Pompieri presenti e soscritta dal Comandante di piazza: essa dirà anche di que' Pompieri che si saranno distinti. Sarà pure data un' indennità a que' Pompieri che avessero perdute robe del proprio o fossero stati danneggiati nella persona. Per gravi danni fisici o per morte, essi o le mogli ed i figli loro conseguiranno un sussidio da determinarsi ogni volta dal Sovrano dopo deliberazione del Cons. amministrativo e proposta del Presid. dell'Interno. Adoperando in un comune, altro da quello cui sono addetti, o per inondazione a pro d'un comprensorio o d'una società, la retribuzione sarà pagata nelle proporzioni surriferite, dalla cassa rispettiva di quel comune, comprensorio o società: la nota, sarà verificata e risegnata dal Comandante del corpo e dal Pod. forese o dall'Ingegnere e dai Deputati de' comprensori o delle società. Le spese di posta o di vetturali, di cui superiormente, si pagano dal tesoro; le note autenticate come sopra si manderanno alla Presid. delle Finanze dal Delegato distrettuale. In fine d'ogni anno verrà compilata e trasmessa alla Presid. dell'Interno la nota de' Pompieri che avranno ben meritato per la loro condotta, per diligenza nel servigio o per azioni coraggiose: per questi, il Cons. d'amministrazione proporrà un premio; all'occorrenza saranno promossi; il Sovrano si riserva inoltre quelle ricompense meritate in certi casi speciali, tra le quali vi sarà l'am-

missione ne' Pompieri Ducali in caso di qualche vacanza.

Le mancanze relative al servigio si puniscono disciplinariamente dal loro Comandante; nel resto, sono sottoposti ai Trib. ordinari. Se un Pompiere in uniforme commettesse un delitto sarà arrestato per cura dell'Autorità milit., consegnato ai Trib. e cancellato dal corpo, e non vi potrà essere riammesso che dopo dichiarato innocente dai Trib. I Bassi-Ufficiali o i Pompieri che non tenessero una specchiata condotta o trascurassero i loro doveri saranno i primi degradati od anche, come gli altri, sospesi temporariamente od espulsi per sempre, siccome deciderà il Cons. d'amministrazione.

I Pompieri verranno acquartierati gratuitamente colle loro famiglie nello steso edifizio se si può; quelli che non vi capissero lo saranno in vicinanza del luogo ove si custodiscono le macchine e gli attrezzi. 19 *lugl.* 1828 (v. 40, *p.* 6 a 21).

— Dipendono immediatamente dal Comandante le truppe de' Ducati a termine de' loro Regol. 6 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 183).

— È applicabile agli Ufficiali dei Pompieri di Piacenza la disposizione di questo giorno risguardante all' alloggio ed alle spese di cancelleria de' medesimi riferita pei Pompieri di Parma (V.). 23 *dic.* 1832 (v. 48, *p.* 278.).

V. Incendi.

PONTE D'ENZA. Vi è stabilita una dogana sussidiaria confinante col Po. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 127).

— La dogana è autorizzata a rilasciar le bullette di transito ed i corrispondenti ritorni. 5 *nov.* 1816 (v. 9, *p.* 200).

N. B. *Questa dogana è qualificata col nome di Taneto nell' elenco annesso al Regol. approvato li 8 apr. 1821.*

V. Enza - Oltr' Enza.

PONTE DELL' OLIO. È capo-luogo di cantone nel circondario di Piacenza e vi sono soggetti i comuni di Podenzano, Tollara e Vigolzone. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 84).

— Vi risiederà una brigata di Dragoni a piedi. 1 *giugn.* 1815 (v. 5, *p.* 138).

— Il Comando di piazza vi è soppresso. 1 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 44).

— Sarà compreso nella Commessaria di Bettola. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 167).

— Avrà una seconda fiera ne' giorni di lunedì, martedì e mercoledì successivi alla prima domenica d'ott. ed un mercato di bestiami bovini nei martedì dei mesi di ott., nov. e dic. 19 *lugl.* 1821 (v. 24, *p.* 23).

— Col 1.° del pross. magg. vi sarà riscossa una tassa di macello, giusta un Regol. ed una tariffa appositi. 8 *marz.* 1831 (v. 45, *p.* 84).

— Sarà compreso nel Governatorato di Piacenza. 9 *giugn.* 1831 (ivi, *p.* 206).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— Per la suppressione del comune di Tollara sono riuniti al comune i quartieri di Rizzolo, Tollara, Torrano, Zaffignano, Ronco e Caneto. 4 *febb.* 1815 (v. 5, *p.* 11).

— Sarà aggregato al comune il luogo detto Corniano già spettante al comune di S. Giorgio ed a questo comune passerà il già aggregato quartiere di Rizzolo. L' unito tipo indica i confini tra i comuni di S. Giorgio e di Ponte dell' Olio. 9 *marz.* 1815 (ivi, *p.* 22, e 23).

— Confermato capo luogo di comune nel Governatorato di Piacenza. Ant. Pattoni Podestà. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 276).

— Ne dipenderanno i comunelli di Cassano, Castione, Folignano, Montesanto, Riva, parte di Rizzolo e di Ronco, S. Maria del rio, Sarmato, parte di Tollara, Torrano, Veggiola e Zaffignano: popolazione 2942. 19 *dett.* (v. 17, *p.* 99).
— Piet. Zurlini e Franc. Biondi Sind. 2 *lugl.* 1820 (v. 20, *p.* 155).
— Ant. Pattoni Pod. 14 *dic.* 1824 (v. 32, *p.* 83).
— Giac. Caneva e Giov. Ghizzoni Sind.i. 19 *sett.* 1834 (v. 52, *p.* 73).

CATASTO.

— Il Geom. Tomm. Bianchi vi eseguisce le verificazioni catastali. 15 *febb.* 1828 (v. 39, *p.* 16).
— Farà parte della 2.ª sezione. 18 *nov.* 1835 (v. 54, *p.* 209).
— Franc. Pinelli Geom. *dett.* (ivi, *p.* 212).

COMMISSIONE DI SANITA' E SOCCORSO.

— Piet. Zorlini, Damiano Melloni, Giov. Ghizzoni, Franc. Laviosa e Dott Gaet. Perotti. 14 *ag.* 1835 (v. 54, *p.* 62).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— Vi sarà on' esattoria con giurisdizione anche sul comune di S. Giorgio: Giac. Borsini Esatt. 14 *genn.* 1823 (v. 29, *p.* 11).
— Dall' esattoria dipenderanno i comuni di Morfasso, Travo e Vigolzone. L' Esatt. è confermato. 19 *magg.* 1826 (v. 35, *p.* 133).
— Vi sarà una controlleria la quale comprenderà anche le esattorie di Agazzano, Bettola e Borgonovo. 10 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 230).
— Vinc. Schiavi Controllore. *dett.* (ivi, *p.* 236).
— Luigi Pellegri Esatt. 20 *genn.* 1832 (v. 47, *p.* 16).
— Giac. Borsini rimarrà Esatt. 14 *febb.* 1832 (ivi, *p.* 39).

— Vinc. Ferrari Geometra della controlleria. 25 *apr.* 1833 (v. 49, *p.* 120).

CONTROLLO.

— Vi sarà on uffizio con giurisdizione sulla propria Pretora e su quelle di Bettola, Carpaneto, Ferriere e Rivergaro. 29 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 226).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— Dipenderà dalla sottispezione di Piacenza. 22 *sett.* 1832 (v. 46, *p.* 96).
— Gius. Benassi Sottispettore. *dett.* (ivi, *p.* 103).

PRETURA.

— Sarà di 2.ª classe nel Ducato di Piacenza: pe' processi crim. dipenderà da quella di Bettola. Ingani Pret., Carlo Porta Cancell. Franc. Sormani Commesso. 15 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 76). 77 e 84).
— Dipeodono dalla Pretura le Sez. di Podenzano e Vigolzone, ed il capo-luogo è distante da Piacenza miglia 14 1|3. 30 *genn.* 1817 (v. 10, *p.* 24).
— Confermata Pretura del Ducato di Piacenza con giurisdizione sui comuni di Podenzano e Vigolzone: popolazione 8626. 19 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 99 e 100).
— È soggetta al Giud. processante pel territorio posto al Sod di Piacenza. 14 *genn.* 1821 (v. 22, *p.* 64).
— Piet. Taschieri Suppl. 10 *giugn.* 1821 (v. 24, *p.* 410).
— Ant. Dordoni e Aot. Pedrinazzi Usc. *dett.* (ivi, *p.* 423).
— Avv. Guido De Mongeot Pret. in luogo del promosso Avv. Gius. Vitali. 23 *sett.* 1825 (v. 34, *p.* 102).
— Vinc. Civardi Usc. invece del promosso Dordoni. 30 *dic.* 1831 (v. 46, *p.* 367).
— C. B. Reggi Cancell. in luogo del defonto Porta. 23 *magg.* 1832 (v. 47, *p.* 188).

— Dott. Giul. Albertazzi Pret. in vece del Dott. Ant. Fontanabona. 22 *magg.* 1834 (v. 51, p. 172 e 173).

— Dom. Brizzi Uṣc. in luogo del tramutato Ant. Verani. 9 *nov.* 1835 (v. 54, p. 196 e 197).

SCUOLE.

— Ve ne saranno delle primarie le quali comprenderanno le classi infima, media e suprema. 13 *nov.* 1831 (v. 46, p. 201).

— Don Luigi Canevа Ispett. 14 *genn.* 1832 (v. 47, p. 12).

PONTENURE, Capo luogo di cantone nel circondario di Piacenza, con giurisdizione sui comuni di Caorso, Mortizza, S. Giorgio e S. Lazzaro. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, p. 83).

— Fa parte del distretto di Piacenza. 30 *apr.* 1821 (v. 23, p. 166).

— Avrà una fiera annua ne' giorni di Lonedì, Martedì e Mercoledì della settimana che precede la festa di S. Giacomo (25 lugl.). 6 *apr.* 1826 (v. 35, p. 112).

— È soggetto al Governatorato di Piacenza. 9 *giugn.* 1831 (v. 45, p. 206).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— Confermato capo-luogo di comune nel Governo di Piacenza: Ant. Rossi Pod. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, p 276).

— Ne dipenderanno i comunelli di Ca del riglio, Cassino, Muradello, Paderna a pon. e Valconasso: popolazione 2615. 19 *dett.* (v. 17, p. 101).

— Piet. Agnelli e Dom. Gobbi Sind.[i] 2 *lugl.* 1820 (v. 20, p. 155).

— Alfonso Fantoni Pod. 17 *dic.* 1824 (v. 32, p. 93).

— Giov. Sansebastiani Sind. invece del dispensato Leop. Salicorni. 20 *ott.* 1831 (v. 46, p. 161).

CATASTO.

— Il Geom. Tomm. Bianchi vi eseguirà le verificazioni catastali. 15 *febb.* 1828 (v. 39, p. 16).

— Fa parte della 2.ª Sez. 18 *nov.* 1835 (v. 54, p. 209).

— Franc. Pinelli Geom. *dett.* (ivi, p. 212).

COMMISSIONE DI SANITA' E SOCCORSO.

— C. B. Lagori, Sante Rizzi, Carlo Caccia, Giov. Righetti e Medico Luigi Signorini. 14 *ag.* 1835 (v. 54, p. 63).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— Vi sarà un' esattoria con giurisdizione anche sul comune di Caorso. Carlo Torri Esatt. 14 *genn.* 1823 (v. 29, p. 11).

— L' esattoria estende la sua giurisdiaione anche sui comuni di Mortizza e S. Giorgio. Gius. Maffi Esatt. 19 *magg.* 1826 (v. 35, p. 132).

— Luigi Bongiorni Esatt 18 *febb.* 1829 (v. 42, p. 35 e 36).

— L' esattoria dipenderà dalla controlleria di Piacenza. 10 *giugn.* 1831 (v. 45, p. 229).

NOTAI.

— Ang. Montini Notaio a Carpaneto potrà esercitare il suo ministero anche nella Pretura di Pontenure. 4 *giugn.* 1833 (v. 49, p. 139).

— Carlo Porta Notaio della Pretura di Pontenure e Carpaneto. 2 *apr.* 1834 (v. 51, p. 84).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— Dipenderà dalla sottispezione di Piacenza. 22 *sett.* 1831 (v. 46, p. 96).

— Gius. Benassi Sott-Ispett. *dett.* (ivi, p. 103).

PRETURA.

— Dipenderà dal Giud. istruttore del Trib. di Piacenza. 15 *marz.* 1816 (v. 7, p. 73).

— Sarà di 3.ª classe nel Ducato di Piacenza; sono nominati Barbugli Pret., Sebast. Curtarelli Cancell., e Giacinto Daparma commesso. *dett.* (ivi, p. 76 e 86).

— Ne dipenderanno le ses. di Caorso, Roncaglia, S. Giorgio e S. Lazzaro, ed il capo-luogo è distante da Piacenza miglia 6. 1|3. 30 *genn.* 1817 (v. 10, *p.* 24).

— La Pretura è nella giurisdizione dell' uffizio del controllo di Piacenza. 29 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 227).

— Demongeot Pret. 12 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 58).

— Confermato capo-luogo di Pretura nel Ducato di Piacenza con giurisdizione sui comuni di Caorso, Mortiaza, S. Giorgio e S. Lazzaro; popolazione 14116. 19 *dett.* (ivi, *p.* 101).

— E soggetta al Giud. processante pel territorio posto al Sud di Piacenza. 14 *genn.* 1821 (v. 22, *p.* 64).

— Giov. Coppellotti suppl. 10 *giugn.* 1821 (v. 24, *p.* 410).

— Franc. Campioni e Gaet. Sirena Usc. *dett.* (ivi, *p.* 428).

— Alla Pretura viene aggregata quella suppressa di Carpaneto senza per ciò dare diritto al Pret. ad aumentare la sua indennità d' alloggio e le spese d' uffizio. Sarà Cancell. della Pretura l' odierno Cancell. di quella di Carpaneto. 25 *dett.* (ivi, *p.* 426).

— Dott. Franc. Rossi Pret. 23 *sett.* 1825 (v. 34, *p.* 102).

— Dott. Ant. Ziveri Pret. 17 *marz.* 1833 (v. 49, *p.* 102).

— Bart. Massari Usc. in luogo di Campioni. 8 *ag.* 1833 (v. 50, *p.* 23).

— Sante Scaramuzza Cancell., in vece del Cancell., provvisorio Giov. Pini, senza che tale tramutamento da una Pretura di 2.ª ad una di 3.ª classe possa nuocergli in caso di meritata promozione. 14 *febb.* 1834 (v. 51, *p.* 35 e 36).

— Al Notaio Piacentino Ignazio Grandi è conceduta la dimissione dall' uffizio di 2.° Suppl.. Ang. Montini 2.° Suppl. della suppressa Pretura di Carpaneto è nominato 1.° Suppl. a Pontenure; Gian Carlo Porta 2.° Suppl. 16 *giugn.* 1834 (ivi, *p.* 211).

— Lod. Alessandri Cancell. invece del promosso Scaramuzza. 22 *nov.* 1834 (v. 52, *p.* 133).

— Dott. Gius. Gatti Pret. in vece del promosso Ziveri. 29 *dett.* (ivi, *p.* 141).

— La Pretura sarà di 2.ª classe. 21 *magg.* 1835 (v. 53, *p.* 115).

— Dott. Bart. Taschieri Pret. invece del promosso Gatti. *dett.* (ivi, *p.* 117).

— Franc. Zocchi Usc. in luogo del tramutato Piet. Vercellini. 9 *nov.* 1835 (v. 54, *p.* 197).

SCUOLE.

— Ve ne sono delle primarie le quali comprendono le classi infima, media e suprema. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 201).

— Don Giac. Rossi Ispett. 14 *genn.* 1832 (v. 47, *p.* 12).

PONTI (I). Sono sotto la sorveglianza degli uffizii de' Cavamenti (V.). Quelli che servono ad uso di alcuni comuni, di società o di particolari, saranno a loro carico a norma degli antichi usi. Il prodotto del diritto di transito stabilito sui ponti, apparterrà ai Cons. de' cavamenti. 26 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 273, 283 e 286).

— Se ne venissero rotti nell' occasione di un ammutinamento, dovranno ripararsi a spese del comune ove fu commesso il delitto, salvo ricorso contro gli autori del danno. 8 *magg.* 1815 (v. 5, *p.* 105).

— Le denunzie ed i registri di chi sta ai ponti, sono sotto la sorveglianza della Polizia generale. 14 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 75).

— I guardiani dei ponti hanno obbligo di disimpegnare pron-

tamente le loro incombenze di giorno e di notte al primo suono della cornetta dei postiglioni della posta onde non frapporre ostacoli al sollecito corso dei viaggiatori, sotto pena del massimo della multa di cui nel Cod. pen. 12 *ott.* 1818 (v. 13, *p.* 41).
— Che attraversano le strade appartengono alla classe della strada su cui son posti: se però servissero unicamente ai particolari, apparterranno alla classe delle strade private. 6 *sett.* 1819 (v. 15, *p.* 92). Se servono al passaggio de' canali ed alla derivazione delle acque d'irrigazione, si costruiscono e si riparano a spese de' proprietari interessati; se servono al deflusso de' torr. e cavi o allo scolo della campagna, a spese del tesoro Ducale; a spese comuni, se l'oggetto ne fosse comune (ivi, *p.* 93). Quelli delle strade di comune, si riparano col prodotto de' redditi comunitativi (ivi, *p.* 97). Nessun particolare, nessuna amministrazione o società, può costruire o riparar ponti senza permesso del Governo (ivi, *p.* 186).
— Entrano nella classe rispettiva della strada cui appartengono, e sono riparati come le medesime. Se non possono trovarsi al piano delle strade che attraversano, vi si dovrà salire e discendere con una pendenza non maggiore di cent. 2 per met. L'ampiezza sarà in proporzione del corpo d'acqua cui devon dar passaggio affinchè non succedano ringorghi. Gli archi si costruiranno a tutto sesto; se si dovessero costruire scemi, la saetta non sarà minore di un terzo della corda. Quelli che avessero un' altezza pericolosa, si muniranno di parapetti. Se danno passaggio a torr., rivi, o scoli, si ripareranno come le strade cui appartengono; se ad acque irrigatorie o macinatorie o ad altro uso privato, sono a carico degli utenti di dette acque. 25 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 16 a 18). Sotto pena di l. 15 di multa e 15 giorni di carcere non si può porvi pietre grosse, rottami od altro che ne ingombri il passo pubbl. (ivi, *p.* 27). Le contestazioni intorno ai ponti comunali si decidono dall'Autorità amministrativa in prima istanza (ivi, *p.* 29). Senza permesso superiore non si possono stabilire ponti nè in legno nè in cotto attraverso le strade (ivi, *p.* 31); nè intraprendere lavori intorno ad essi sia di costruzione sia di riparazione (ivi, *p.* 97).
— Sono esenti dalla contribuzione prediale. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 124).
— Gli imprenditori de' passaggi de' ponti sono soggetti a patente della 4.ª categoria. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 67).
— Gli imprenditori di costruzioni di ponti sono soggetti a patente della 1.ª classe. Se di pedaggi sui medesimi, della 4.ª. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 139 e 143).
V. Cavamenti - Ensa - Fabbr. acq. e str. - Lavori pubbl. - Nure - Passaggi e pedaggi - Po - Ponti Strade e Cavamenti - Taro - Trebbia.

Ponti e strade (La Direzione dei). Gli Ingegneri de' Ponti e Strade non saranno ascritti alla Guardia urbana di Parma. 16 *marz.* 1814 (v. 1, *p.* 27).
— La Direzione è conservata coll'aggiunta di una Commissione incaricata della conservazione, del riattamento e degli altri lavori occorrenti al Po, ai torr. agli scoli e cavi pubbl. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 70).
— Rimane vietato di costruire a traverso le strade, sopra i fossi,

ponti o zappelli, di fabbricare o ricostruire ponti o case lungo le strade maestre senza autorizzazione della Reggenza provvisoria da concedersi dietro avviso dell' incaricato provvisorio della Direzione dei ponti e strade. Per le piccole riparazioni che non portano cambiamento di muri, basterà darne parte agli impiegati della Direzione dei rispettivi circondari per averne le necessarie istruzioni. Chi rubasse materiali o ghiaia destinata al mantenimento delle strade, allargasse o combiasse la direzione dei fossi con pregiudizio delle strade medesime, sarà punito. I cantonieri e gli impiegati della Direzione veglieranno perchè i particolari facciano a tempo debito lo spurgo dei fossi, lungo i quali rimane proibito di farvi piantagioni sul labbro della strada e di far pascolare qualunque specie di bestie. Non si potranno piantare alberi sugli argini del Po e sulle loro scarpe nè farvi alcuna seminagione. Occorrendo rampe o zappelli per salire sui detti argini, ciò si eseguirà sotto la sorveglianza degli impiegati dei ponti e strade. 22 *dett.* (ivi, *p.* 130 a 132).

—— Ant. Cocconcelli è nominato Ingegnere in capo della Direzione de' ponti e strade e di navigazione; Perotta primo Ingegnere ordinario della stessa Direzione. 24 *dett.* (ivi, *p.* 135).

N. B. Col *Regol. organico del 6 ag. 1814 furono istituiti i Consigli* o *Tribunali dei* Cavamenti (V.).

Ponti strade e cavamenti (Amministrazione dei). Decreto di riordinamento il quale divide le strade in 4 classi: dello Stato (V.); di Governo (V.); de' comuni (V.); de' particolari o private (V.). 6 *sett.* 1819 (*v.* 15, *p.* 90 e 91).

Il buon governo delle strade di Parma, di Piacenza e delle altre città, e di quelle interne delle borgate, spetta al Magistrato amministrativo del comune: esso dispone sotto la direzione de' Governatori per lo spazzamento delle strade urbane; per la loro illuminazione notturna; per lo sgombramento di ciò che vi si depone; per la demolizione o riparazione degli edifizi ruinosi; pel divieto di esporre sulle finestre cose che possan nuocere cadendo, o di gettar nella strada cosa che possa causar male o danno a chi passa, ovvero esalazioni nocive ed infette. Il medesimo Magistrato permette di costruire edifizi nuovi e di riparare le facciate delle case quand'anche facessero fronte sulle strade dello Stato; di cambiare le facciate stesse aprendo o chiudendo porte e botteghe; di fabbricar nuovi piani; scavar cantine sotto la strada; gettar cavalcavia, od altri simili lavori.

Il Cons. de' cavamenti regola i lavori per mantenere comode e praticabili le strade urbane e delle borgate, e ripartire tra'gli interessati quelle spese che debbon porsi a carico dei particolari. I contratti per lavori di costruzione, riparazione e mantenimento delle strade dello Stato e di Governo pagheranno una lira per diritto di controllo. Le opere da eseguirsi intorno ad argini, cavi, scoli e canali di privata proprietà, ma interessanti la pubbl. utilità, saranno soggette alle regole d'amministrazione stabilite per le strade di comune; per gli arginelli di terza classe, gli scoli privati ed i canali irrigatorj, si starà alle norme espresse per

le strade private. Il concorso per tali lavori si regola dal Cons. de' cavamenti e si approva dal Presid. dell' Interno dopo parere del Governatore ove non esistessero società sistemate, nel qual caso le loro regole tanto pel riparto che pel metodo di eseguire le riparazioni dovranno mantenersi, nè si potranno cambiare senza un Sovrano Decreto. Nessun particolare, nessuna amministrazione o società d'interessati, potrà intraprendere lavori di costruzione o di riparazione a' ponti, chiuse, chiaviche ed argini, di opere di difesa ne' fiumi, torrenti, rivi o cavi, o per formazione, raddrizzamento, allargamento o spurgo degli scoli, cavi e canali, o per erigere nuovi mulini, torchi od altre macchine idrauliche, senza averne il permesso dal Governo. Per ottenerlo si segue il metodo seguente: 1.° s'indirizza petizione motivata al Governatore; 2.° questo comunica la petizione al Magistrato amministrativo del comune il quale esamina le convenienze locali e l'interesse de' vicini, e ne fa affiggere l'estratto per 15 giorni alla porta della casa del comune onde ottenere le notizie necessarie e porre gli interessati in grado di reclamare se ne avessero motivo; 3.° spirato il termine, il Magistrato sudd. ritorna la petizione al Governatore unendovi i reclami. e tutto viene poi trasmesso all' Ingegnere ordinario per sentire il suo parere ragionato: l' Ingegnere si reca sul luogo, esamina lo svantaggio o l'utilità del progetto, pondera le opposizioni e fa di tutto una relazione dicendo del modo d'eseguire il lavoro e delle cautele da aversi, ed unendovi il tipo del luogo e del lavoro; 4.° se

trattasi di lavori sul Po o su d'altri fiumi, si dovrà sentire il parere dell' Ingegnere della navigazione dopo quello dell'Ingegnere ordinario; 5.° Il Governatore può sentire anche l' Ingegnere in capo; 6.° compiuta l' istruzione e riconosciuto eseguibile il progetto senza danno pubbl. o privato, il Governatore fa un' ordinanza colla quale si autorizza il lavoro coll' obbligo di valersi per la vigilanza e per la collaudazione, dell' Ingegnere ordinario o di quello della navigazione, aggiungendovi che a spese di chi fa eseguire il lavoro si farà la collaudazione di cui sarà data copia al Governatore pe' suoi archivii, ed al Presid. dell' Interno per quelli di Stato: nell'ordinanza vi sarà pure la clausula che nè in qualsivoglia tempo, nè sotto alcun pretesto si potrà pretendere indennità o compenso per quelle disposizioni che piacesse al Governo di dare a vantaggio della navigazione, del commercio o dell' industria, quand' anche per esse ne venisse svantaggio al lavoro od allo stabilimento eseguito; 7.° l' ordinanza del Governatore sarà sottoposta all'approvazione del Presid. dell' Interno il quale ne riferirà al Sovrano. Se chi ha ottenuto il permesso non si uniformasse alla relativa ordinanza, si rimetteranno le cose nel pristino stato a spese del trasgressore: lo stesso dicasi se dopo aver osservate le condizioni imposte s' intraprendessero nuovi lavori, o si cangiasse lo stato de' luoghi senza autorizzazione. Le sudd. regole si eseguiranno pure pei nuovi lavori qualora si vorrà cambiar posto a quelli che esistono o farvi novità di rimarco (ivi, p. 184 a 188).

Il presente Decreto andrà in vigore col 1.° *nov.* (ivi *p.* 195).

— Nelle attribuzioni lasciate ai Cons. de' Cavamenti dal Decreto del 6 sett. 1819 di regolare il concorso de' lavori ad argini, cavi ecc., i quali quantunque privati interessano la pubbl. utilità, deve intendersi compresa la facoltà di ripartire con ruoli appositi le opere e le spese sul mantenimento degli argini, de' cavi, degli scoli e d' ogni lavoro di bonificazione. 25 *nov.* 1820 (v. 21, *p.* 73 e 74).

N. B. *Quest' Amministrazione succede ai Cons. o Trib. de' Cavamenti (V.). Col Regol. approvato li 25 apr. 1821 essa prende il nome di Amministrazione delle fabbriche, acque e strade. Nel Decreto di approvazione è detto che il Regol. stesso sarà la sola norma da seguirsi in avvenire in questo ramo di pubbl. amministraz.*

V. Canali irrigatorj e macinatorj - Cavi o rivi - Muri di sostegno - Piantagioni lungo le strade - Ponti - *e gli articoli delle diverse strade alla classe rispettiva.*

Alunni.

V. *Aspiranti od Alunni.*

Archivii.

V. Fabbriche acq. e str., *Archivio - Personale degli Ingegneri ecc.*

Aspiranti od alunni.

— Fra gli studenti di matematica e d' idraulica saranno scelti 4 giovani i quali saranno dal Sovrano nominati ad Aspiranti presso l' Amministrazione. I candidati si proporranno dal Presid. dell' Interno dopo terne formate da una Commessione composta dall' Ingegnere in capo Prof. d' idraulica, dal Prof. di matematica elementare nell' Università di Parma e da un Prof. di disegno dell' Accademia di belle arti. La Commessione esaminerà ciasc. candidato sugli elementi di matematica e gli farà eseguire dinanzi a lei la copia d' un piano o tipo: i risultamenti dell' esame saranno notati sulle terne. I nominati Aspiranti serviranno gratuitamente presso l' Ingegnere in capo. Essi saranno preferiti: per Soprastanti temporarii sui lavori alle strade dello Stato o di Governo; per sostituire provvigionalmente qualche Perito Geom. impedito, o ne' casi d' insufficienza; pel posto di Perito Geometra o di Commesso degli uffizii de' Cavamenti. Dovendosi scegliere tra essi un Soprastante si avvicenderanno le commessioni cosicchè ciasc. Aspirante goder possa de' relativi vantaggi e che due di essi rimangano sempre a disposizione dell' Ingegnere in capo pe' lavori del suo uffizio. Quando un Aspirante dovrà far le veci di Perito Geom. o esser nominato definitivamente a siffatto posto, sarà preferito il più anziano a parità di meriti; ad uguale anzianità, la scelta cadrà su chi avrà date maggiori prove di esattezza, zelo e probità. 29 *marz.* 1820 (v. 16, *p.* 97 a 100).

— La Sovrana determinazione del 29 marz. 1820 sarà pubblicata ed affissa in tutti i comuni ed inserita nella Gazzetta di Parma. Dal 20 al 30 del corr. mese si aprirà nelle Segreterie de' Governatori di Parma e di Piacenza, del Delegato Ducale del Valtarese e del Progovernatore di Guastalla un registro per iscrivervi quelli che desiderassero concorrere al posto d' Aspirante. Allo spirare del giorno 30 i sudd. registri saranno chiusi e trasmessi alla Presid. dell' Interno. La Commessione di cui è cenno nell' atto sovrac-

citato, s'adunerà presso l'Ingegnere in capo dal 5 al 15 del venturo magg. (meno i dì festivi) dalle 11 ore della mattina al tocco dopo mezzodì per esaminare i concorrenti, non ammettendo all'esame che quelli che saranno stati notati sui registri sovraccitati. Ciasc. concorrente dovrà esibire un attestato di moralità del Pod. o Pret. del suo comune e si dovrà far cenno di tale esibizione nel processo verbale della Commessione. Nel 16 magg. 1820, la Commessione s'adunerà e formerà, senza smettere, le terne de' candidati avendo riguardo di notare primo ciasc. de' 4 concorrenti che più degli altri si saranno distinti negli esami ritenendo la stessa regola anche nell'ordine numerico delle terne cosicchè il 1.° candidato della 1.ª terna si debba reputare più istrutto del 1.° della 2.ª, questo migliore del 1.° della 3.ª, e va dicendo. Entro il 18 magg. 1820 si manderanno alla Presid. dell'Interno le terne, il sunto dei processi verbali della Commessione e gli attestati di buona condotta presentati da' concorrenti. Trascorso il 15 magg. 1820 la Commessione non potrà più esaminare veruno se non è invitata a farlo dalla Presid. sudd.. Il presente atto sarà stampato, pubblicato ed affisso appiè della Sovrana determinazione del 29 marz. 1820 surriferita. 12 *apr.* 1820 (ivi, *p.* 117 a 119).

V. *Uffizii de' Cavamenti ecc.*

ASSEGNI DEGLI IMPIEGATI DEGLI UFFIZII DE' CAVAMENTI.

— Il Cancelliere-Archivista avrà annue . . . . L. 1000
Il Cassiere . . . . „ 1000
Il Controscrittore . . . „ 900
I 2 Commessi per ciasc. „ 600
Il Portiere . . . . „ 360

Si pagano dalla cassa de' Cavamenti; il tesoro, qualora il Presid. dell' Interno ne dia avviso a quello delle Finanze, supplirà al difetto se non vi fossero fondi bastanti. I sudd. impiegati saranno ammessi al benefizio delle pensioni e giubilazioni giusta il Decreto dei 2 apr. 1818 e si farà sui loro assegni la ritenzione di cui nell'atto 1.° marz. 1816, la quale verrà mensilmente pagata al tesoro. 6 *sett.* 1819 (v. 15, *p.* 182).

— Lo stipendio annuo del Cancell. dell' uffizio di Guastalla sarà di l. 900. 14 *nov.* 1819 (ivi, *p.* 276).

ASSEGNI, INDENNITA', PENSIONI E GIUBILAZIONI DEGLI INGEGNERI E PERITI GEOMETRI.

— Soldo fisso annuo:
Ingegnere in capo . . . L. 2500
Ingegnere ordinario . . „ 1500
Perito Geometra . . . . „ 700

Spese d' uffizio annue per accollo:
Ingegnere in capo . . . „ 500
Ingegnere ordinario . . „ 200

Indennità di viaggio per le visite onde compilare le perizie e rilevare le piante.

Ingegnere in capo

Viaggio non maggiore d' un miglio dalla capitale . . nulla
Da un miglio sino a tre, compresi ritorno e diaria . . . . L. 8. 00
Da tre a sei miglia, non compresa la diaria . . „ 6. 00
Per ogni miglio oltre i primi sei, non compresa la diaria . . . . „ 1. 00
Per diaria . . . . „ 6. 00

Ingegneri ordinari

Viaggio non maggiore d' un miglio dalla residenza . nulla
Da un miglio a tre, ritorno e diaria compresi . . . . L. 5. 00
Da tre a sei miglia, non compresa la diaria . . „ 4 50

Per ogni miglio oltre i primi sei, non compresa la diaria. L. 0. 75
Per diaria . . . . „ 4. 00

Periti Geometri

Per ogni giornata impiegata fuori del luogo di loro dimora . . . . L. 4. 00

Quando gli Ingegneri ordinari ed i Periti geometri veglieranno ai lavori di ordinario mantenimento alle strade dello Stato non riceveranno nè diaria nè indennità di viaggio, ma l'indennità di vigilanza, fissata per gli Ingegneri ordinari a mensuali l. 50, e pe' Periti Geometri a l. 24. Per la visita ordinaria d'ispezione dell'Ingegnere in capo, egli avrà l. 400, compreso diaria e vettura. Gli Ingegneri ordinari, per le solite visite trimestrali d'ispezione, riceveranno, qualunque sia il tempo che v'impiegano, diaria e vettura compresi,
quelli di Parma e di Piacenza annue. . . . . L. 300
quello del Valtarese . . „ 200

Nè l'Ingegnere in capo, nè gli ordinari, nè i Periti Geometri potranno pretendere emolumenti per le relazioni e consulte fatte d'ordine del Presid. dell' Interno, del Governatore o del Cons. de' Cavamenti, risguardanti a pubbl. servigio, purchè non abbiano a trasferirsi fuori di residenza. Quando gli Ingegneri si prestano per affari risguardanti ai particolari, onde eseguire disposizioni delle Autorità superiori amministrative o dei Trib. o per lavori dipendenti dalla pubbl. amministrazione, sebbene estranei alle strade, saranno rimborsati delle spese di viaggio ed altre, ed otterranno onorari proporzionati al lavoro, da determinarsi dal Cons. de' cavamenti in ragione del tempo impiegato e non sull'importare dell'opera, e da pagarsi da chi di ragione dietro note che essi sottoporranno all'approvazione dell'Autorità che gli avrà incaricati dell'operazione. L'ordine di pagamento sarà esecutivo contro i particolari, interessati in un affare amministrativo, litigioso o giudiziario, che saranno dichiarati dover sostenere le spese, e si procederà all'esazione in via di sentenza come in materia d'amministrazione. Quando l'Ingegnere in capo e uno ordinario saranno concorsi nella stessa operazione, ciasc. presenterà la rispettiva nota di spese: in quanto agli onorari, se non sono suscettivi di distinzione, si divideranno tra loro di concerto, o dal Governatore in caso di discordanza.

Gli Ingegneri ed i Periti Geometri addetti all'Amministrazione dei Ponti e delle Strade godranno le pensioni civ. a termine del Decreto de' 2 apr. 1818: quindi si farà sui loro assegni mensili la ritenzione ordinata coll'atto del 1.° marzo 1816. 6 *sett.* 1819 (v. 15, *p.* 169 a 174).

CANTONIERI.

— I Cantonieri attuali addetti alle strade dello Stato (V.) saranno conservati provvisionalmente; si pagheranno dal tesoro come se fossero Cantonieri aggiudicatari; la loro commessione sarà data dall'Ingegnere in capo ed approvata dal Presid. dell' Interno; quelli che non avessero ancora prestato giuramento, lo presteranno dinanzi al Governatore. 6 *sett.* 1819 (v. 15, *p.* 191 e 192).

— Sono esenti dai diritti di passaggio sui ponti e porti del Taro. 24 *sett.* 1820 (v. 20, *p.* 81).

Per le attribuzioni e gli obblighi de' Cantonieri sono da vedersi gli art. delle diverse classi di strade e l'art. Ponti e Strade *(La Direzione dei).*

CARTELLE.
V. *Ruoli di riparto*.
CONGREGAZIONE ANTICA DE' CAVAMENTI IN PARMA.
V. *Uffizi de' Cavamenti*.
CONSIGLI DE' CAVAMENTI.
— Vi sarà un consiglio in Parma ed uno in Piacenza presieduto dal rispettivo Governatore e composto da 6 a 10 Consiglieri; a Guastalla vi sarà un Cons. sussidiario di 6 Consiglieri presieduto dal Progovernatore; a Borgotaro un Cons. di 6 Consiglieri presieduto dal Delegato. I Consiglieri sono nominati dal Sovrano; scelti fra i principali proprietarii; proposti per terna ad ogni vacanza dal Presid. dell'Interno. Dopo tre anni, ogni Cons. sarà rionovato per un terzo ogni anno; gli stessi individui possono di nuovo proporsi. Le funzioni de' Consiglieri sono incompatibili con quelle di Amministratore di comune, di Sindaco e d'Anziano. I Cons. di Parma e di Piacenza s'adunano ogni sabbato; quello del Valtarese nel giorno che il Cons. fisserà nella sua prima sessione. I Governatori di Parma e di Piacenza ed il Delegato del Valtarese possono convocare straordinariamente il rispettivo Cons. se l'urgenza il richiedesse; il Cons. sussidiario di Guastalla s'aduna a richiesta del Governatore. Le deliberazioni non sono valide se non vi concorrono due terzi de' Consiglieri; a parità di suffragi, avrà preponderanza la parte in cui starà il Governatore. Quando il Governatore non potrà presiedere, ne farà le veci il Pro-Governatore, o il Commiss. consultore, o infine il Consigliere più vecchio. Le attribuzioni de' Cons. sono: dar parere sulle perizie e sui progetti d'opere alle strade di Governo; deliberare sulla necessità di una sovrimposizione sulla prediale e sulla personale per far fronte alla spesa; dar parere intorno alle perizie e relazioni pe' lavori urgenti alle strade sudd.; dar parere pei lavori alle strade comunali, sentito il voto degli Anziani; definire, in caso di richiamo, le contese sul riattamento delle strade private; verificare e correggere le note delle indennità chieste dagli Ingegneri e Periti pei viaggi fatti d'ordine del Governatore per le strade di Governo, di comune o private, o ad istanza de' particolari o di alcun' Autorità; dar parere sui litigi tra' particolari e gli Ingegneri o Periti intorno alle spese stesse; proporre ciò che può contribuire al miglior andamento del servigio. È riservato al Governatore di approvare e far eseguire i lavori alle strade di Governo, di comune e private, dopo deliberazione del Cons. de' cavamenti, quando il loro valore non ecceda le lire 1000; esso corrisponde col Presid. dell'Interno in quanto al servigio delle strade; autorizza le convocazioni degli Anziani per dar parere sui lavori; prescrive agli Ingegneri ed ai Periti le visite necessarie e la compilazione delle perizie e de' progetti de' lavori; fa pagare i lavori a carico d'un comune; dirige l'amministrazione interna dell'uffizio, e l'esterna relativa ai lavori; spedisce i mandati per le spese da pagarsi dalla cassa de' cavamenti; veglia sulla detta cassa e prescrive le regole di contabilità e di controllo. I Cons. possono sentire in sessione o per relazioni scritte il parere degl' Ingegneri addetti all'uffizio de' cavamenti; consultare Ingegneri o Periti estranei all'uffizio stesso; ammettere alle sessioni, ma senza voce

deliberativa, i Magistrati de' comuni, gli Anziani ed i grandi proprietarii interessati nel lavoro progettato, i cui pareri s' inseriranno nel processo verbale della sessione. Le deliberazioni si sottoscrivono dal Presid. e dai membri presenti; le copie delle medesime e di qualsisia atto si certificano dal Governatore. Le deliberazioni de' tre Cons. e di quello sussidiario di Guastalla non si eseguiscono senza l' approvazione del Presid. dell' Interno, se la spesa eccede le l. 1000; senza la sanzione Sovrana, se eccede le l. 5000; Quelle per somma minore di l. 1000 si rendono esecutorie dal Governatore. 6 *sett.* 1819 (v. 15, p. 174 a 179).

Entro 15 giorni saranno proposti i membri che mancano a compiere i Cons. di Parma e di Piacenza e quelli che dovranno compiere il Cons. del Valtarese e quello sussidiario di Guastalla. A quest' ultimo verrà consegnato quanto spettava in danaro, mobili, titoli ecc. alla suppressa Delegazione delle acque (V.) del Guastallese, e verrà trasmessa al Presid. dell' Interno la copia dell' atto di consegna (ivi, p. 192).

— Le deliberazioni de' Cons. saranno valide quando sieno intervenuti non meno di 3 Consiglieri, non compreso il Governatore Presid. o chi sta per lui. 20 *genn.* 1821 (v. 22, p. 65).

— Per la suppressione de' Cons. de' cavamenti, le carte, i tipi, i documenti ecc. faranno parte dell' Archivio dell' Amministrazione delle fabbriche, acque e strade (V.). 25 *apr.* 1821 (v. 23, p. 95).

V. Le disposizioni generali.

Consiglio di Borgotaro.

— Nomina di Angelo Stradelli, Giacinto Celio, C. Odoardo Bertucci, Gugl. Bandini, Ant. Marchini e Don Giov. Casali a Consiglieri. 22 *ott.* 1819 (v. 15, p. 254).

Consiglio di Guastalla.

— Sono nominati Consiglieri: G. B. Negri, Ant. Fiaccadori, Mich. Branchini, Ferd. Manfredini, Gius. Grimaldi e Ubaldo Buonanomi. 22 *ott.* 1819 (v. 15, p. 253).

Consiglio di Parma

— Sono nominati Consiglieri: M. Giac. Cusani, C. Alberigo Alberighi di Quaranta, C. Giov. Bertioli, Dottor Ferd. Rossi, Ang. Mazzani, M. Aless. Pallavicini, Aless. Zileri, C. Lod. Cantelli, Ant. Le Brun e Franc. Borsi. 22 *ott.* 1819 (v. 15, p. 252 e 253).

Consiglio di Piacenza.

— Nomina dei C.[i] Ferd. Scotti, Gius. Leoni, Corrado Marazzani, Giac. Affaticati, Ces. Tedeschi, Gius. Caracciolo, Gius. Scotti di Sarmato, Gugl. Scotti di S. Giorgio, di Don Gius. Ricci e di Carlo Ferrari a Consiglieri. 22 *ott.* 1819 (v. 15, p. 253).

CONTRAVVENZIONI.

V. Trasgressioni.

CONTROVERSIE E LITIGI.

— Le quistioni intorno all' eseguimento dei contratti degli imprenditori di lavori alle strade dello Stato si decidono dal Governatore per via di conciliazione, e, se non vi riesce, dal Cons. di Governo, dopo parere del Governatore.

Il Governatore giudica, sentito il Cons. de' cavamenti, le quistioni tra gli Ingegneri ed i particolari intorno ai lavori che questi debbono eseguire per le opere di sterrato e di spurgamento, e la manutenzione de' fossi.

I richiami de' particolari contro gli imprenditori si portano al Governatore, e se questi non riesce a conciliare i reclamanti,

il Cons. di Governo decide in ultima istaoza.

I richiami de' comuni o de' particolari contro al riparto de' lavori alle strade di Governo, di comuue o private, si decidono dal Coos. de' cavameoti, salvo appello al Cons. di Governo. Totte le altre quistioni intorno alle strade medesime si decidono dal Cous. de' cavameoti, salvo ricorso a quello di Governo.

I reclami per otteoere iodennità per terreoi o edifizi occupati o devastati, si giudicano dai Trib. civ. qualora non riuscisse al Governatore od al Presid. dell' Interno di persoadere i richiamanti a contentarsi del valore dato nella perizia ai terreoi od edifizii da cedersi; quelli contro i progetti de' lavori si decidono dal Presid. sudd. sentito il parere di una Commissione da lui nominata. Nel primo di detti casi il Governatore manda al Proc. Ducale la copia dell' atto che ordina l' esecuzione de' lavori e gli altri fogli relativi ed il Trib. ordina di prender possesso de' terreni e degli edifizii in esso indicati: la sentenza verrà affissa alla porta del Trib. e nel comune ove sooo posti i beni da occuparsi. Negli otto giorni che seguono la pubblicazioue, que' proprietari che pretendessero che l'utilità pubbl. noo fu comprovata, o che i suoi richiami non furono esaminati a norma di legge, potranno far istanza al Trib. il quale ne farà dar comonicazione al Governatore, sospendendo intanto l'esecozione della sentenza: entro i 15 giorni che segnono, il Trib. senteozierà soi documenti rispettivamente presentati, o subito scaduto il detto termine e stando alle carte prodotte, se furono adempiute le formalità prescritte dal presente Decreto:

se nol forooo, si sospendono i lavori sino all' adempimeoto delle medesime. Se l' occupazione viene giudicata legittima e non vi sia disparere che sul montare dell'indenoità, il Trib. ne fisserà il valore sulle date più recenti intorno al prodotto di essi terreni od edifizii e di quelli più vicioi della stessa qualità, e considerati inoltre i ruoli della prediale: il Trib. potrà anche coosultare de' Periti, giovandosi della loro relazione di semplice riscontro. Se vi fossero terzi interessati come usufrueoti, fittaiuoli o inquilini, il proprietario dovrà farli coocorrere alle pratiche da tenersi per tale indennità; se nol facesse, rimsrrà solo incaricato di dare ai terzi l' iodennità che potessero chiedere; le indennità dovute ai terzi saranno regolate nella forma di quelle dovute ai proprietarii. Prima di valotare le iodennità, e quando noo vi sia cootroversia intorno all' occupaziooe, il Trib. potrà ordioare provvisionalmeote che l' Ammioistrazione prenda possesso de' terreni od edifizi necessarii pe' lavori, e tale decisione sarà esecutoria, nonostaote appello od opposizione. Ogni proprietario di terreui od edifizi occupati per lavori pubbl. ne sarà indennizzato, come lo sarà de' daoni cagiooati nell' eseguimeoto de' lavori stessi. Se per qualche circostanza l' indennità non si potesse pagare immediatamente in tutto od in parte, si pagheraono semestralmeote i frotti dal dì dell' occupaaiooe giusta la valutazione definitiva o provvigionale dell'indennità stessa: il pagamento del capitale non potrà differirsi oltre tre aoni, se il proprietario nol consente. Se sui beni occupati vi fossero ipoteche o sequestri, o venissero fat-

te opposizioni al pagamento dell' indennità al proprietario, o agli usufruenti o fittaiuoli congedati, le somme dovute saranno consegnate alla loro scadenza perchè si provegga al loro impiego od alla loro distribuzione come di diritto. Quando s'avrà a ricorrere al Trib. per far ordinare lo spropriamento, per opporvisi, per far regolare le indennità, per ottenere il pagamento, o per trasportare l'ipoteca sopra altri beni, si procederà sommariamente e gli atti saranno controllati *gratis*: il Proc. Ducale sarà sentito prima delle sentenze preparatorie o definitive. 6 *sett.* 1819 (v. 15, *p.* 154 e 158).

IMPIEGATI.

V. Assegni degl'Impiegati - Uffizii de' cavamenti.

INGEGNERI.

V. Personale degli Ingegneri ecc.

OCCUPAZIONE DI TERRENI O DI EDIFIZII.

V. Controversie e litigi.

PERITI GEOMETRI.

V. Personale degli Ingegneri e de' Periti-Geometri.

PERSONALE DEGLI INGEGNERI E DE' PERITI GEOMETRI.

— Si nominano per Decreto Sovrano dietro proposta del Presid. dell' Interno, sentito il parere dell' Ingegnere in capo e del Governatore. L' Ingegnere in capo sarà consultore del Presid. dell' Interno per rispetto ai pubbl. lavori e dimorerà stabilmente nella capitale degli Stati, nè potrà uscirne senza permesso del Presid. dell' Interno approvato dal Sovrano. Lo Stato sarà diviso in 4 Sez. 1.° Governo di Parma; 2.° Pro-Governo di Guastalla; 3.° Governo di Piacenza; 4.° Delegazione del Valtarese. Ogni Sez. avrà un Ingegnere ordinario; un altro Ingegnere avrà la navigazione. Gli Ingegneri delle prime 3 Ses. dimoreranno nel capo-luogo della Sez. rispettiva; quello del Valtarese dimorerà a Parma, ma dovrà recarsi a Borgotaro quando quel Delegato giudicherà necessaria la sua presenza; quello della navigazione starà pure in Parma coll' obbligo di recarsi dove gli verrà ordinato dal Presid. dell' Interno, dai Governatori, e dall' Ingegnere in capo: questi ultimi ne faranno dimanda al Presid. dell. Interno. Vi saranno in tutto lo Stato sei Periti-Geometri, cioè: 4 in Parma sotto l' Ingegnere in capo e sotto gli Ingegneri ordinari di Parma, del Valtarese, e della navigazione; gli altri 2 sotto l' Ingegnere ordinario di Piacenza. Il Presid. dell' Interno potrà far loro cambiare di residenza o farli dimorare in luoghi altri da quelli sovrindicati. Nè gli Ingegneri ordinari di Parma, Piacenza e Guastalla, nè i Periti-Geometri potranno uscire dalla rispettiva Sez. senza ordine o permesso del Governatore, da accordarsi dietro certificato dell' Ingegnere in capo da cui risulti che tale assenza non sia per nuocere al servigio: per uscire dagli Stati, tutti gli Ingegneri ed i Periti-Geometri dovranno ottenerne licenza dal Presid. dell' Interno approvata dal Sovrano. Non ostante la divisione dello Stato in Sez. e l' assegno di un Ingegnere per ciascuna, non debbono gli Ingegneri riputarsi esclusivamente addetti alla rispettiva Sez., ma dovranno servire nelle altre, qualora vi siano invitati dal Presid. dell' Interno, dai Governatori, dal Delegato del Valtarese o dall' Ingegnere in capo. 6 *sett.* 1819 (v. 15, *p.* 159 a 161).

L' ingegnere in capo come Consultore del Presid. dell' Interno esamina, quando da esso ne sia interpellato, i piani, i progetti e le perizie degli Ingegneri ordinari; le quistioni e le istanze relative a stabilire mulini, torchi o macchine idrauliche, al metodo di regolarli ed alla vigilanza da esercitarsi su di essi; le quistioni relative a qualsisia classe di strade, alla navigazione ed a tutto ciò che risguarda ai pubbl. lavori; dà parere intorno al personale ed alle promozioni degli Ingegneri e de' Periti-Geometri, quando ne sia consultato dal Presid. dell'Interno. Come Dirett. veglia al materiale ed al personale degli agenti della partita delle strade dello Stato, tanto nella visita annua che egli deve fare, quanto nelle altre straordinarie, esercitando la sua ispezione sugli Ingegneri ordinari, verificando i loro registri di corrispondenza e la compilazione de' progetti di cui fossero stati incaricati. In ogni visita egli esamina lo stato delle grandi opere d' arte nelle strade dello Stato e di quelle che risguardano alla navigazione; osserva i fiumi ed i torr. in ciò che può interessare le strade medesime e la navigazione; verifica se i lavori già fatti sieno in buono stato o suscettivi di riparazione o di aggiunta, e se quelli che si andran facendo siano conformi alle condizioni imposte agli imprenditori, alle perizie ed alle regole dell' arte, e se i materiali siano di buona qualità e bene impiegati. Indipendentemente dalla verificazione ordinaria del progetto e delle perizie de' lavori alle strade dello Stato o per la navigazione, l' Ingegnere in capo verifica i progetti che andran facendosi dagli Ingegneri ordinari, con facoltà di modificarli; s' informa di ciò che può essere di vantaggio generale, e degli oggetti speciali di cui fosse stato incaricato dal Presid. dell' Interno il quale potrà, ne' casi importanti, incaricarlo di fare le funzioni degli Ingegneri ordinari. Egli compila, o fa compilare dagli Ingegneri ordinari, i progetti e le perizie de' lavori, li sottopone al Presid. dell' Interno colle condizioni da imporsi agli aggiudicatari; assiste alle aste e dà parere sui quaderni de' patti e sulle aggiudicazioni già fatte; dirige in grande l' esecuzione de' lavori e vi esercita l' alta vigilanza; senza autorizzazione del Presid. dell' Interno non può far eseguire alcun lavoro per le strade dello Stato nè per la navigazione: però, ne' casi urgentissimi, può far eseguire quelli che non ammettessero indugio, quando s'abbiano a fare a più di 20 miglia di distanza dalla capitale e che egli si trovi sul luogo, nel qual caso egli ne chiederà l' approvazione al Presid. sudd. avvisandolo del loro incominciamento e dimostrandone l' estrema urgenza; egli corrisponde col Presid. dell' Interno, col Governatore e cogli Ingegneri ordinari (ivi, *p.* 162 a 164).

Gli Ingegneri ordinari sono incaricati nella Sez. assegnata loro del servigio delle strade di tutte le classi, salvo l' eccezione di cui parlasi superiormente; quello della navigazione ha esclusivamente questa partita; tutti sono sotto gli ordini superiori del Presid. dell' Interno ed immediati de' Governatori, e sotto la vigilanza dell' Ingegnere in capo. Verificano lo stato de' lavori; stabiliscono i conti cogli imprenditori e danno loro i certificati per conseguire i mandati

d'acconto o di saldo, accertandosi del progressivo eseguimento dei lavori. Eseguiscono e fanno eseguire que' lavori di cui vengono incaricati o per disposizione del Governo o per sentenza di Trib. A richiesta de' Governatori e con approvazione del Presid. dell' Interno possono essere incaricati de' lavori dipendenti dall' Amministrazione pubbl. ma non relativi a strade. Compilano le perizie; levano i piani; fanno i disegni, le piante, ed i profili per la compilazione de' progetti de' lavori nella rispettiva Sez. e dovunque sarà loro ordinato, trasmettendo all' Ingegnere in capo le perizie pei lavori alle strade dello Stato ed al Governatore quelle che risguardano alle strade delle altre classi; fanno eseguire i lavori a forma delle condizioni imposte agli imprenditori; vegliano e dirigono le costruzioni delle opere d'arte; verificano la qualità, quantità ed impiego de' materiali; fanno le verifiche che preceder devono l'accettazione de' lavori; li collaudano; trasmettono all' Ingegnere in capo i certificati per far conseguire agli imprenditori i mandati di pagamento de' lavori alle strade dello Stato, ed al Governatore quelli per le altre strade. Si recano sovente su' luoghi de' lavori; visitano spesso quelli di ordinario mantenimento, e non possono rimanere nella rispettiva residenza che il tempo necessario per tenere in ordine le scritture a que' lavori relative, e per occuparsi de' progetti e delle perizie degli altri affari di cui venissero incaricati. Corrispondono coll' Ingegnere in capo per le strade dello Stato, col Governatore per le altre, e colle Autorità amministrative de' comuni pei casi previsti dal presente Decreto (ivi, *p.* 164 a 167).

I Periti-Geometri vegliano i lavori sotto gli ordini degli Ingegneri; tengono i registri e le note de' soprastanti e degli operai; verificano i materiali ed il loro impiego; li misurano alla presenza degli Ingegneri; li assistono nel compilare le piante ed i profili; concorrono all' eseguimento delle disposizioni di questo Decreto, e stendono processo verbale delle trasgressioni; Deggiono star sempre presenti all' eseguimento de' lavori di costruzione o di ordinario mantenimento, stando in tutto agli ordini degli Ingegneri.

Al bisogno vi possono essere de' soprastanti con nomina approvata dal Presid. dell' Interno il quale ne determina gli onorari; un' apposita istruzione determinerà ad ogni volta i loro doveri: l'Ingegnere la stende, il Presid. dell'Interno l'approva se trattasi di strade dello Stato o di navigazione, il Governatore se di altre strade. (ivi, *p.* 167).

Gli Ingegneri ordinari sono subordinati all' Ingegnere in capo; questi al Presid. dell' Interno. I Periti-Geometri, ubbidiscono e rispettano gli Ingegneri; i soprastanti, i Periti e gli Ingegneri. Trovandosi in alcuna incombenza due o più Ingegneri ordinari, è dovuta subordinazione ed obbedienza a chi ha più anni di servigio nella partita de' ponti e delle strade dal 1806 in poi; se non vi fosse differenza in anzianità, al maggiore d'età. Le semplici mancanze contro la subordinazione o l'esattezza del servigio si puniscono colla riprensione; le ricadute ed i falli più gravi colla sospensione o la privazione dell' assegno, da non eccedere 10 dì per la prima volta, nè un

mese per le altre. Il Presid. dell' Interno le ordina sulla proposta del Governatore facendone relazione al Sovrano per l'approvazione o la continuazione al di là di 10 giorni, stando al Rescritto del 13 sett. 1817 *(quest' atto non è inserito nella Raccolta)*. I fatti gravissimi che avessero compromesso il servigio o gli interessi del tesoro, si puniscono colla destituzione da ordinarsi dal Sovrano dopo relazione del Presid. dell' Interno. Fuori de' casi preveduti dal presente atto, per tutte le visite e le commessioni date dal Presid. dell' Interno, dal Governatore o dai Trib., gli Ingegneri non possono lasciare la loro residenza senza il permesso ottenuto come è detto di sopra: ogni trasgressione sarà qualificata mancanza semplice; le ricadute, falli gravi. Pel tempo dell' assenza senza permesso, gli Ingegneri ed i Periti non hanno assegno: esso debbe impiegarsi giusta il Rescritto sovraccitato (ivi, *p.* 168 e 169).

Alla morte d' un Ingegnere dello Stato in attività o giubilato, il Governatore farà formare opposizione al suggellamento che fosse stato fatto delle sue carte e ciò per la conservazione degli oggetti spettanti allo Stato. Se non furono apposti sigilli, il Governatore, dopo riconosciuto l' inventario degli oggetti d' uffizio, li farà trasportare presso di sè; farà pure sequestrare e trasportare provvisoriamente i piani, documenti e fogli relativi all'Amministrazione de' ponti, delle strade e dei cavamenti, facendone rapporto al Presid. dell' Interno, il quale incaricherà un Ingegnere, l' Archivista dello Stato, o tutt' altro individuo o funzionario, di separare i fogli che spettano allo Stato o all' uffizio de' cavamenti. Se tra i fogli, tipi o piani del defunto, alcuno potesse essere utile al pubbl. servizio, sarà ritenuto, ed il Governatore ne farà fare la stima e pagare l' importo. I fogli dell'Ingegnere defunto, come registri o documenti dell' uffizio, piani, tipi od altri fogli che possono essere utili allo Stato, saranno depositati negli archivi dello Stato; in quello de' cavamenti, se risguardano ad oggetti trattati ne' Consigli (ivi, *p.* 183 e 184).

Le nomine degli Ingegneri e de' Periti-Geometri saranno loro notificate dal Presid. dell' Interno con lettera la quale terrà luogo di commessione. L' Ingegnere in capo munirà i Cantonieri di commissione che sarà approvata dal Presid. dell' Interno. Gli Ingegneri, i Periti-Geometri ed i Cantonieri che non avessero ancora prestato giuramento, lo presteranno dinanzi al Governatore entro 8 giorni (ivi, *p.* 191 e 192).

— Ant. Concconcelli è confermato Ingegnere in capo; G. B. Ferrari è confermato Ingegnere, ed avrà la navigazione. 14 *nov.* 1819 (ivi, *p.* 274 e 275).

— Gli Ingegneri ed i Periti-Geom. sono esenti dai diritti di passaggio sui ponti e porti del Taro. 24 *sett.* 1820 (v. 20, *p.* 81).

— Le note delle spese fatte dagli Ingegneri per operazioni straordinarie presentate alla Camera de' conti ed i documenti che le corredano, possono essere in carta non bollata se l' Ingegnere ha operato d' ordine e qual agente del Governo a carico del quale rimangono le spese: in ogni altro caso il bollo è indispensabile. 20 *nov.* 1820 (v. 21, *p.* 60).

V. *Assegni, indennità, pensioni e giubilazione degli Ingegneri e de' Periti Geometri.*
Delegazione del Valtarese.

— Franc. Galeotti è confermato Ingegnere ordinario ed avrà il distretto del Valtarese. Le funzioni di Perito-Geom. si eserciteranno da quelli che risiedono in Parma 14 *nov.* 1819 (v. 15, *p.* 274 e 275).

Governo di Parma.

— Franc. Perotta è confermato Ingegnere ordinario ed avrà il distretto di Parma; Ferd. Bernardi, Giov. Montecchini e Gius. Rastelli sono confermati Periti-Geom.; Giuseppe Pavesi è nominato anch'esso Perito-Geom.; tutti serviranno pel Governo di Parma, pel Valtarese e pel Guastallese. 14 *nov.* 1819 (v. 15, *p.* 274 e 275).

— Nomina definitiva di Gius. Pavesi a Perito-Geom.; esso avrà anche la navigazione. 9 *dic.* 1819 (ivi, *p.* 345).

Governo di Piacenza.

— Franc. Belleoi è confermato Ingegnere ordinario ed avrà il distretto di Piacenza; Carlo Tomba e Luigi Ferrini sono nominati Periti-Geom. 14 *nov.* 1819 (v. 15, *p.* 274 e 275).

Progoverno di Guastalla.

— Pier Luigi Morandi è nominato Ingegnere a Guastalla; le funzioni di Perito-Geom. si eseguiranno da quelli che risiedono in Parma. 14 *nov.* 1819 (v. 15, *p.* 275)

RUOLI PEL RIPARTO DE' LAVORI.

— Le spese da pagarsi alla Direzione delle contribuzioni dirette per carta, stampa e compilazione de' ruoli di ripartizione de' lavori ordinati dai Cons. de' cavamenti, saranno comprese nel montare de' ruoli stessi ed esatte nel modo detto nel Decreto de' 6 sett. 1819 per le somme risguardanti ai lavori alle strade di comune (V.). La direzione sudd. compilerà una tariffa per determinare la spesa che essa dovrà fare pe' ruoli di cui si tratta, ed il Presid. dell' Interno la sottoporrà alla sanzione Sovrana, sentiti i pareri de' Governatori. 14 *marz.* 1820 (v. 16, *p.* 89 e 90).

— Il prezzo per la compilazione delle matricole e de' ruoli di riparto è stabilito a L. 298 per ogni 10800 articoli, ossia L. 2. c. 76 per ogni 100 articoli, compreso carta e stampa, e contenenti 3 colonne di riparto cioè 1 stima del lavoro, quantità e dimensione del lavoro, somma da pagarsi in numerario se il riparto del lavoro o delle somme ne contenesse di meno o di più, la spesa diminuirà od aumenterà di c. 5 per ogni 100 articoli. Le cartelle d'avviso da darsi ai contribuenti si daranno pel solo costo in vista dell'aumento di tassa accordato a' Controllori delle contribuzioni dirette dalla surriferita tariffa in confronto di quella del 1816 la quale cesserà di aver vigore. 7 *ag.* 1820 (v. 20, *p.* 32 a 34).

— La Direzione delle contribuzioni dirette non compilerà che i ruoli de' lavori alle strade di comune; quelli per le spese di mantenimento degli argini, de' cavi, degli scoli, e d'ogni altro lavoro di bonificazione, saranno compilati dai Cons. de' cavamenti. 25 *nov.* 1820 (v. 21, *p.* 73 e 74).

SOPRASTANTI.

V. Personale degli Ingegneri - Strade dello Stato.

TRASGRESSIONI.

— Quelle in materia di strade dello Stato, di Governo o di comune, come usurpazioni, depositi di letame, terra, pietre ecc., guasti o danni commessi alle strade, alle piantagioni la-

terali, a' ponti, alle opere d'arte ed a' materiali pel loro mantenimento, si provano, denunziano e puniscooo in via amministrativa. Possono verificarle e denunziarle i Magistrati amministrativi de' comuni, gl'Ingegneri, i Periti, i Soprastanti, i Cantonieri, i Commiss. e gli Agenti di buongoverno, i Dragoni e le Gnardie campestri, purchè abbiano prestato giuramento. I sudd. Funzionarii ed Agenti potranno confermare i loro processi verbali di scoperta o di denunzia davanti al Magistrato amministrativo del comune. Le relazioni, o i processi verbali si indirizzano al Governatore il quale ordina, per modo di provvisione, che dal delinquente ed a sue spese sia riparato il guasto od esportato ogni cumolo di letame o altro, e ne rende conto al Presid. dell' Interoo mandandogli il processo verbale. Il Cons. di Governo sentenzia sulle opposizioni dei delinqnenti e sulle multe incorse, non ostante il risarcimento dei danoi; le violenze, le sottrazioni di materiali, le vie di fatto o le rifazioni di daoni richieste da particolari, si rimandano al giudizio de' Trib. giudiziarii. Le sentenze del Cons. di Governo sono esecutorie senza l'ordinanza dei Trib. salvo ricorso al Sovrano; i condannati deggiono pagare in virtù delle medesime le quali porteranno seco loro ipoteca. La riscossione delle multe si fa per cura dei Ricevitori particolari colle forme stabilite per le pubbl. imposte, se la trasgressione risgnarda ad una strada dello Stato, o dai Ricevitori comunitativi, se di Governo o di comune. Il prodotto delle multe pronunziate contro i trasgressori ai Regol. sul buongoverno delle strade si distribuisce per 1|3 all'Agente che scoprì o denunziò la tasgressione; 1|3 al comune in cui fu commessa; 1|3 al tesoro, se tratiasi di strade dello Stato, da impiegarsi a pro delle medesime, alla cassa de' cavamenti, se di strade di Goveruo o di comone. Al tesoro si versano pure le multe pronunziate contro gl' impreoditori di lavori alle strade riconosciuti di mala fede. 6 *sett.* 1819 (v. 15, *p.* 150 a 152).

I trasgressori alle disposizioni risgnardaoti all' intraprendere de' lavori intorno ai ponti, agli argini, ad opere di difesa, a scoli, a canali, mulini, torchi ecc., ed i magistrati che trascurassero d' impedire o di denunziare le trasgressioni medesime, incorreranno nella multa di l. 100 a l. 500. Sarà condannato alla stessa multa chi recasse danno agli argini, a' pennelli o ripari, pubbl. o privati, ne' fiumi, torr., cavi, scoli e canali, impedisse il libero corso delle acque gittandovi materie solide o ponendovi chiuse senza autorizzazione. Contro i trasgressori si procederà a norma del presente Decreto sino a che sia decretato un definitivo Regol. pel buon governo degli argini, dei cavi e canali. Oltre alla multa il trasgressore dovrà rifare i danoi cagionati. Il prodotto delle multe andrà per 1|3 a chi deonnziò la trasgressione, 1|3 al comune nel cui territorio fu commessa, 1|3 alla cassa de' cavamenti (ivi, 189 e 190).

Eotro il corr. anno il Presid. dell'Interno proporrà al Sovrano un Regol. pel buongoverno degli argini, de' cavi o scoli, e de' canali che interessano il pubbl. per determinare il modo di procedere contro i trasgressori (ivi, *p.* 194).

— Le relazioni ed i processi verbali fatti dagli Ingegneri de' cavamenti per trasgressioni riconosciute all'atto delle visite deggiono esser muniti del *visto per bollo* allorquando hanno ad essere presentati al controllo: detta formalità dev' essere adempiuta prima che si faccia uso di dette relazioni contro i trasgressori. 20 *nov.* 1820 (v. 21, *p.* 52).

— Gli atti di cui è cenno nel sudd. atto del 20 nov. 1820 deggiono essere registrati *a debito*. 29 *dett.* (ivi, *p.* 84).

V. Le disposizioni generali.

UFFIZII DE' CAVAMENTI E LORO IMPIEGATI.

— Gli Ingegneri ed i Periti-Geometri dei ponti e delle strade sono addetti ai Cons. de' cavamenti della rispettiva loro Sez. I Cons. di Parma e di Piacenza avranno ciasc. un uffizio composto di un Cancell. Archivista; di un Cassiere; di un Controscrittore-Computista; di due Commessi; di un Portiere. Il Cons. di Borgotaro non avrà uffizio. Il Delegato Ducale si varrà de' suoi impiegati; il Presid. dell' Interno, dopo deliberazione del Cons., fisserà per essi un' annua gratificazione; il Ricevitore comunitativo farà le funzioni di Cassiere per quella Delegazione. Il Cons. sussidiario di Guastalla avrà un Cancell.; il Ricevitore comunitativo ne sarà il Cassiere.

I doveri dei Cancell. Archivisti sono: tener registro delle deliberazioni e formarne un indice; compilare i processi verbali delle sessioni; conservare negli archivi le carte, i tipi, libri e documenti che esistono o che verranno ivi depositati.

È obbligo de' Cassierii incassare le somme di cui verrà ordinata la riscossione; procedere contro i Ricevitori comunitativi cui fosse prescritta l'azione verso i debitori e non giustificassero d'aver fatti gli atti coercitivi; tenere i registri di cassa e le altre scritture col metodo da fissarsi dal Governatore; eseguire i pagamenti verso i mandati regolari rilasciati dal Governatore; dare al Governatore i conti periodici che da lui saranno richiesti. I Cassieri danno cauzione in istabili in ragione del terzo della presunta annua esigenza; il Governatore l'accetta e la fa iscrivere all'uffizio delle ipoteche.

Il Controscrittor-Computista tiene il controllo della cassa; si presta ai lavori dell' uffizio quando sia necessario.

I Commessi eseguiscono i disegni, i tipi ed il lavoro che loro sarà dato dal Cancell., sotto gli ordini del Governatore. Gli Impiegati non possono assentarsi nelle ore di lavoro, da fissarsi dal Governatore, senza sua licenza; i trasgressori saranno puniti come è detto per gli Ingegneri e pei Periti-Geometri nel presente Decreto. Le nomine e le promozioni negli uffizii de' cavamenti si fanno dal Sovrano dopo relazione del Presid. dell' Interno, il quale sentirà il Governatore sulla scelta de' candidati. 6 *sett.* 1819 (v. 15, *p.* 179 a 182).

Sono suppressi i posti d'Architetto civ.; di Vice-Cancell.; di Commissari presso i Cons. de' cavamenti; di Commesso-scrittore presso la cassa de' cavamenti di Parma. I Commissari continueranno a presiedere i Cons. in assenza del Governatore ed in mancanza del Pro-Governatore. Coloro che coprono gli impieghi suppressi, continueranno a servire sotto gli ordini del Governatore e riceve-

ranno i loro stipendi fiochè siano provveduti d'altri impieghi (ivi, p. 193).

Entro un mese il Presid. dell'Interno proporrà una Commessione per verificare, nel corso di tre mesi, i conti del dare e dell'avere dell'antica Congregazione de' cavamenti di Parma: ne' due mesi susseguenti il Presid. sudd. sottoporrà al Sovrano il lavoro della Commessione e proporrà, d'accordo con quello delle Finanze, i mezzi di estinguere il debito della medesima Congregazione. Gli odierni offizii presenteranno pure entro un mese al Presid. sudd. i conti de' loro debiti, ed egli ne farà relazione al Sovrano, proponendo il modo di pagarli. I Governatori di Parma e di Piacenza faranno fare l'inventario de' piani, fogli, registri, stromenti e mobili di ragione dello Stato esistenti negli uffizii de' cavamenti e presso gli Ingegneri: una minuta di tale inventario sarà mandata entro tre mesi alla Presid. dell'Interno. I conti degli attuali uffizii saranno verificati entro il 20 ott. per cura de' Governatori affinchè il nuovo metodo possa attivarsi il 1.° nov. (ivi, p. 193 a 195).

— Vacando un posto di Commesso negli uffizii de' cavamenti s'interpelleranno gli Aspiranti (V.) presso l'Amministrazione. Se alcuno di essi dichiarasi desideroso d'ottenere il posto vacante, egli verrà proposto al Sovrano dal Presid. dell'Interno senza essere assoggettato ad esame. Se più d'un Aspirante concorresse, sarà proposto il più anziano a parità di meriti; il più abile, se sono eguali in anzianità. Se nessun Aspirante chiedesse il posto, il Presid. dell'Interno proporrà il candidato nel modo detto nell'atto de' 6 sett. 1819. Il parere verrà dato dal Governatore dopo l'esame sostenuto in sua presenza e fatto da una Commessione composta, per Parma, dall'Ingegnere in capo, da un Prof. di disegno della Ducale Accademia, da un Architetto scelto dal Governatore; per Piacenza, dall'Ingegnere ordinario, da un Prof. di disegno della scuola Gazzola, da un Architetto scelto dal Governatore. Ciasc. candidato dovrà dar prova di abilità nelle operazioni di aritmetica, negli elementi di geometria, nel disegnare piani, nello scrivere nitido, nel tenere registri, copiare stati, specchi ecc. Nel mandarsi dal Governatore al Presid. dell'Interno la nota de' candidati vi unirà la relazione dell'esame soscritta dai membri della Commessione. Ciasc. candidato dovrà pure produrre l'attestato di buona condotta del Pod. del suo comune, il quale sarà unito alla nota sudd. 19 *ag.* 1820 (v. 20, p. 123 a 125).

V. *Aspiranti ed alunni - Assegni degli impiegati.*

Uffizio di Borgotaro.

— Non saravvi officio particolare: il Delegato Ducale si varrà de' suoi impiegati mediante un'annua gratificazione. 6 *sett.* 1819 (v. 15, p. 179).

Uffizio di Guastalla.

— G. B. Pavesi è confermato Cancell.. 14 *nov.* 1819 (v. 15, p. 276).

Uffizio di Parma.

— Nomina di Giov. Borrini a Cancell.; Ant. Bigola a Cassiere; Franc. Caselli a Controscrittore-Computista; Giov. Marioi a 1.° Commesso; Ant. Galli a 2.° Commesso. Bernardo Rugginelli è confermato Portiere. 14 *nov.* 1819 (v. 15, p. 275 e 276).

Uffizio di Piacenza.

— Nomina di Paolo Gazzola a Cancell.; Pietro Bissi a Cassiere; Dott. Antenori a Controscrittore-Computista; Carlo Devoti 1.° Commesso e Gius. Pavesi 2.° Commesso. Ant. Gatti è confermato Portiere. 14 *nov.* 1819 (v. 15, p. 276).

Popolazione Quella de' 5 circondari ascende, giusta la divisione territoriale annessa al Regol. organico di questo giorno, a 426512 cioè:

Circond. di Parma	123907
id. di Piacenza . . .	122278
id di Borgo S Don.	133593
id. di Guastalla. . .	18759
id. di Borgotaro . .	27975
	426512

15 *giugn* 1814 (v 2, p. 87).

— La popolazione de' Ducati, esclusi i Vicariati di Parma e di Piacenza, ascende a 356601 cioè:

Governo di Parma. . . .	171540
id. di Piacenza . .	148764
Delegaz. del Valtarese.	36297
	356601

19 *giugn.* 1820 (v 17, p. 60 a 111).

N. B. *I sudd. vicariati sono portati nella Divisione territoriale del 15 giugn. 1814 a 57270 cioè:*

Parma . . .	29841
Piacenza. .	27429
	57270

— Stando alla divisione delle Preture per l'indicazione a quali de' Giud. processanti esse sono soggette pei processi criminali, la popolazione delle Preture dei Ducati di Parma e Guastalla sarebbe di. . . . . 203431 del Ducato di Piacenza. 175201 14 *genn.* 1821 (v 22, p. 63 e 64).

N. B. *Le preture del Valtarese non sono comprese perchè soggette al Trib. di Borgotaro.*

— Gli stati di popolazione de' comuni si compilano dai Pod. rispettivi, e servono ai Cons. comunitativi per riconoscere quelli che devono pagare o andare esenti dalla contribuzione personale. 30 *apr.* 1821 (v. 23, p. 140).

— Gli stati sudd. servono pure al Presid. delle Finanze per ripartire annualmente fra i comuni de' Ducati la contribuzione della personale 17 *febb.* 1822 (v. 25, p 143).

— Per lo scopo indicato ne' sudd. due atti, la compilazione degli stati di popolazione dovrà essere intrapresa li 15 nov. e compiuta li 31 dic. d'ogni anno. 16 *giugn.* 1827 (v. 37, p. 42 tab. annessa)

— La disposizione dei 30 apr. 1821 è confermata. 16 *marz.* 1832 (v. 47, p. 86).

V. Contribuzioni dirette, *Personale*.

Porcellana (La). Appartiene pel dazio di transito sul fiume Po alle merci di 2.ª classe. 21 *giugn* 1814 (v. 2, p. 109).

— I mercanti di porcellane sono soggetti a patente di 4.ª classe. 31 *marz.* 1815 (v. 5, p. 58 a 60).

— Comune, in opere non nominate a parte, paga per dazio d'entr. fr. 3 per chil. e d'usc. c. 5; fregiata in oro od argento, pure in opere non nominate a parte, il doppio sì all'entr. che all'usc. 4 *magg.* 1816 (v. 8, p. 53).

— In ceste o in corbe si accorda per tara doganale il 15 per 100 sul peso. 10 *giugn.* 1816 (ivi, p 252).

— Bianca e colorata, in opere non nominate a parte, paga per dazio d'entr. l. 1 per chil; se fregiata con oro od argento, pure in opere non nominate, l. 2;

all' usc. paga indistintamente c. 5; se legata ed ornata, paga come i lavori di chincaglieria (V.). La tara doganale sarà del 15 per 100, se in ceste, corbe, con paglia, segatura e simili; del 20, se in cassette o casse. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 171 e 209).

— I venditori di porcellane sono soggetti a patente della 4.ª categoria. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 197).

— I dazii d' entr. della porcellana bianca o colorata e di quella fregiata in oro od argento sono ridotti a metà; quelli imposti sulla porcellana legata ed ornata stanno fermi. 13 *dic.* 1827 (v. 38, *p.* 64 a 65).

— I venditori di porcellane sono soggetti a patente della 3.ª categoria. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 67).

— I venditori sudd. prenderanno patente di 3.ª classe. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 140).

Porpora (La). Naturale o fittizia, in liquore o pastello, paga per dazio d' entr. fr. 48 per quint., d' usc. fr. 4. 30. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 35).

— Il dazio d' entr. è confermato; quello d' usc. è ridotto a l. 1. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 146).

Portafogli *da tasca* (I). Semplici senza serratura, pagano per dazio d' entr. fr. 1. per chil.; con serratura, ornati o assortimenti di qualsisia materia, escluso l' oro e l' argento fr. 2; se con oro od argento, fr. 3; l' usc. è indistintamente di c. 5. 4 *magg.* 1816 v. 8, *p.* 78).

— I sodd. dazii sono confermati. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 190)

— Chi fabbrica o vende portafogli è soggetto a patente della 6.ª categoria. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 199).

— Confermati alla sudd. categoria. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 70).

Porte delle città' *e de' borghi murati*. I Ricevitori delle porte faranno fermare ed accompagnare alla dogana i condottieri e vetturali che vogliono introdurre merci estere. 18 *apr.* 1814 (v. 1, *p* 43).

— Spettano ai sudd. Ricevitori diversi obblighi intorno all' eseguimento delle Leggi doganali. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 112).

— Avranno tutte un corpo di guardia. 1 *nov.* 1814 (v. 4, *p.* 107).

— I permessi d' entrare e d' uscire dalle porte della città si accordano dai Pod. e si vidimano dai Comandanti d' armi o dai loro Aiutanti. 13 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 68).

— Confermata la disposizione del 1 nov. 1814. 10 *giugn.* 1816 (v. 8, *p.* 222).

— I permessi di entrare e d' uscire in tempo di notte si accorderanno dai Pod. o Pret. e saranno vidimati dal Comandante o dall' Aiutante di piazza. 1 *lugl.* 1816 (v 9, *p.* 10).

— I custodi delle porte daranno pronto passaggio, sì di giorno che di notte, ai viaggiatori in posta. 12 *ott.* 1818 (v. 13, *p.* 41).

— I custodi delle porte di Parma e di Piacenza non permetteranno l' ingresso a carri o vetture in tempo di notte senza l' intervento degli Agenti della Finanza. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 228).

— I custodi sudd. hanno obbligo di tenere affisso nel loro uffizio la disposizione di questo giorno intorno ai forestieri. 20 *giugn.* 1831 (v. 45, *p* 254).

— I permessi d' entrare e d' uscire dalle città dopo la chiusura delle porte, si accordano in Parma dalla Direzione della Polizia generale, e, pei milit, dal Comando di piazza; in Piacenza, dall' Autorità milit. 31 *genn.* 1833 (v. 49, *p.* 65).

Porti. Gli impresari, i proprietari ed i fittaiuoli di porti sopra fiumi e torr., sono soggetti a patente di 3.ª classe. 31 *marz.* 1815 v. 5, *p.* 57 e 60).
— La sorveglianza de' registri di chi tiene porti sui torr. e fiumi, si esercita dalla Polizia generale. 14 *ott.* 1815 v. 6, *p.* 75).
— I porti sul Po e sui torr. sono sotto la dipendenza delle Autorità superiori, le quali possono ordinare agli appaltatori di tenerli pronti in ogni tempo, in istato di servigio e senza pericolo pe' passaggeri. Il regolare le rampe e quanto occorre per approdarvi, spetta agli appaltatori. A ciasc. porto saranno delle colonne idrometriche per indicare l' altezza delle piene che dà diritto ad on più forte pedaggio da stabilirsi dal Governo. Tale altezza sarà determinata dall' Ingegnere e riportata a ponti fissi per poterla annualmente verificare, e rettificarla se occorre. A ciasc. porto o battello sarà tracciata una linea azzurra almeno cent. 30 al di sotto del loro bordo, immersa la quale, non si potrà ricevere altro carico; 20 cent. più sotto, un' altra linea determinerà, in tempo di piena o di burrasca, il punto che possa rendere pericoloso il passaggio. 25 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 46 e 47).
— Gli imprenditori de' porti sono soggetti a patente di 4.ª categoria. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 197).
— Sono confermati alla sudd. categoria. 4 *apr.* 1828 (v. 39. *p.* 67).
— Prenderanno patente della 4.ª classe. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 143).
V. Barche - Battelli - Fiumi e torrenti - Passaggi e pedaggi - Ponti - *e gli art. de' diversi fiumi e torrenti de' Ducati.*

Portinari. (I). Che in acque di confine ricevessero o trasportassero merci mancanti di recapito di Finanza, incorreranno nella multa di l. 300. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 222).
V. Barcaiuoli *e gli art. de' fiumi e de' torr. de' Ducati.*

Possesso. Gli atti di entrata in possesso in conseguenza di atti registrati, pagano l. 1 per diritto fisso di controllo. Le copie delle sentenze de' Trib. civ. pronunciate in 1.ª istanza o in appello prescriventi mantenimento in possesso, ne pagano 3. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 406 e 413).

Possidenti. La condizione di possidente è richiesta per poter ottenere la licenza di portar armi (V.). 16 *lugl.* 1814 (v. 3, *p.* 11).
— Per impedire la comunicazione dell' epizoozia, è loro ingionto l' obbligo di dare avviso al Pod. del rispettivo comune delle bestie d' ugna fessa che fossero ammalate o sospette. 26 *ott.* 1814 (ivi, *p* 265).
— Sono richiamati negli Stati que' sudditi e possidenti addetti alle truppe Napoletane (V.) sotto pena di perdere ogni diritto di proprietà o di successione. 5 *magg.* 1815 (v. 5, *p.* 100).
— Se forestieri (V.), potranno essere esclusi dalla disposizione intorno alla loro espulsione emanata questo giorno. 10 *dett.* (ivi, *p.* 109).
— Hanno obbligo di denunziare al rispettivo Pod. la qualità e quantità di grani, legumi ed altre sostanze farinose della raccolta del corr. anno. 3 *lugl.* 1815 (v. 6, *p.* 5).
— Confermato il sudd. obbligo per la raccolta del 1816. 9 *ag.* 1816 (v. 9, *p.* 47).
— Confermato nuovamente pel 1817. 11 *lugl.* 1817 (v. 11, *p.* 65).

— Non possono rifiutarsi dal cedere, a stima di periti, i terreni necessari per le strade pubbl. e per l'escavazione delle ghiaie o sabbie. 25 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 97).
— Hanno obbligo di dichiarare al rispettivo Commiss. distrettuale ogni cambiamento di proprietà, perchè sia fatta la necessaria voltura sulle matricole. 14 *giugn.* 1821 (ivi, *p.* 247 e seg.).
— Confermato il sudd. obbligo sotto pena della multa di un dieci per cento sulla contribuzione prediale da decorrere dopo un anno dell'avvenuto cambiamento sino al dì della dichiarazione. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 128 e 131). Sono esenti da patente per la vendita de' raccolti e frutti de' terreni che loro appartengono e del bestiame che vi allevano (ivi, *p* 156).
— Altro Decreto che loro prescrive il modo di fare le dichiarazioni per le volture degli stabili. 24 *magg.* 1830 (v. 43, *p.* 108 e seg.).
— Altre prescrizioni intorno alla sudd. materia. 27 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 273).
— Il Decreto de' 24 magg. 1830 sulle volture è mantenuto colle modificazioni di cui nell'altro Decreto de' 27 giugn. 1831. È pure confermata l'esenzione della patente colle condizioni di cui nell'atto de' 17 febb. 1822. 16 *marz.* 1832 (v 47, *p* 76 e 97)
V. Abitanti di un comune - Cittadini - Contribuzioni dirette, *Prediale* - Particolari - Persone - Sudditi.

POSTE (La Direzione delle). Tanto delle lettere quanto dei cavalli, conserverà le attuali sue attribuzioni. 15 *giugn.* 1814 (v 2, *p.* 69 e 70).
— Fa parte dell'Amministrazione generale delle Finanze. 6 *ag.* 1814 (v. 3, *p* 76).
— Gli affari relativi alle Poste sono trattati dalla 2.ª divisione del Ministero. 19 *dett.* (ivi, *p.* 88)
— Delle lettere e de' cavalli dipende per la parte de' prodotti, delle spese e della contabilità, dall'Intendenza generale delle Finanze, riservata al Governo la direzione eminente. 26 *giugn.* 1816 (v. 8, *p* 296)
— Delle lettere e de' cavalli è nelle attribuzioni della Presidenza delle Finanze. 30 *giugn.* 1817 (v. 10 *p.* 157).
— Potrà far uso di un sigillo colle armi Ducali e corrispondente leggenda. 10 *magg.* 1818 (v. 12, *p.* 173).
— La disposizione de' 30 giugn. 1817 è confermata Essa manterrà provvisoriamente i suoi Regol. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 108 a 116).
— Col 1.° genn. 1823 sarà esclusivamente incaricata di ricevere le associazioni ai giornali, alle gazzette ed agli altri fogli pubbl. provenienti dall'estero e di farne la distribuzione individuale agli associati; quelli che giungessero a persone associate con altro mezzo non saranno consegnati. 10 *dic.* 1822 (v. 28, *p.* 100 e 101).
— Alle Poste non sono applicabili le disposizioni intorno all'osservanza delle feste di precetto (V.) 18 *giugn.* 1828 (v. 39, p 158).
— È nelle attribuzioni del Diret. delle Finanze. 28 *genn.* 1831 (v. 45, *p* 35).
— È ad essa vietato di distribuire fogli politici francesi, diversi da quelli indicati nell'ordinanza di questo giorno intorno ai Giornali (V.) 8 *apr.* 1831 (ivi, *p.* 146).
— È nelle attribuzioni della Presid. delle Finanze 9 *giugn* 1831 (ivi, *p* 203).

V. Poste de' cavalli - Posta delle lettere.

DIRETTORE.

— Istituzione di questa carica. 6 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 76).

— Nomina a Dirett. dell' Avv. Ruspaggiari. *dett.* ivi, *p.* 84).

— È Dirett. della Posta delle lettere e dei cavalli; sovrintende a tutto il servigio dipendentemente dal Dirett. generale delle Finanze col quale corrisponde immediatamente; gli impiegati negli uffizii delle lettere gli sono subordinati; invigila sull' applicazione della tariffa alle lettere e sulla contabilità, riferendo al Dirett. generale ciò che può esigere nuove misure; approva le spese ordinarie sanzionate dal Ministero e vidima i documenti che corredano i conti; propone al Dirett. generale le spese straordinarie, il quale approva quelle autorizzate dal superior Governo, e provoca le opportune misure per le altre; presenta al Direttore sudd. i conti degli uffizii delle forme prescritte. La corrispondenza per gli affari straordinari è ad esso riservata. 20 *sett.* 1814 (ivi *p.* 165 e 166).

Sorveglia e sovrintende col concorso dell' Ispett., de' Sotto-Dirett. e Cancell. alla Posta de' cavalli, fa eseguire gli obblighi de' Mastri di posta, invigila sui postiglioni, sul servigio degli ordinari e delle staffette straordinarie; dispone pel miglior servigio de' forestieri facendo osservare le Leggi postali; provoca dal Dirett. generale le provvidenze utili é necessarie. (Ivi, *p.* 167 e 168).

— È depositario dei prodotti degli uffizii della Posta delle lettere; versa mensilmente nella cassa del Ricevitore generale della Finanza; tiene due giornali di cassa uno per le esigenze ed uno pei versamenti e chiude il primo alla fine d' ogni mese per conoscere la somma da versarsi: i detti giornali sono numerizzati e cifrati dal Dirett. de' conti delle Finanze; ad ogni versamento presenta all' uffizio de' conti della Finanza uno stato indicante anche i versamenti anteriori dicendo de' motivi ogni qual volta i versamenti non pareggiassero le esigenze: l' uffizio ritiene lo stato e rilascia un ordine di versamento il quale, unitamente al denaro che vi corrisponde, viene dal Dirett. presentato al Ricevitore generale delle Finanze: la ricevuta che ne ritira deve essere vidimata all' uffizio sudd. e firmata dopo dal Governatore. Il Dirett. come depositario de' prodotti è sotto la sorveglianza del Dirett. generale delle Finanze ed in suo nome dell' Ispett. generale delle medesime: questi, come delegato del Dirett. generale, verifica la sua cassa una volta al mese. Egli veglia gli uffizii della sotto direzione e distribuzione ed i Cancell. I processi verbali di verifica della sua cassa si trasmettono al Dirett. generale. 20 *dic.* 1814 (v. 4, *p.* 219 a 222).

— Versa i suoi prodotti ogni décade accompagnando i versamenti d' un ristretto de' medesimi; verifica le casse de' suoi subalterni. *dett.* (ivi, *p.* 224, 234 e 240).

— Nei primi 10 giorni d' ogni mese manderà all' Intendenza generale delle Finanze un prospetto dei prodotti del mese antecedente con un confronto del prodotto dello stesso mese del precedente anno, e vi unirà un rapporto sul merito e demerito degli impiegati. 26 *giugn.* 1816 (v. 8, *p.* 303 e 304).

— Tiene un registro per le dichiarazioni di tutti quelli che

noleggiano cavalli, sedie, carrozze ecc. un doppio del quale manderà all' Autorità locale per valersene nel caso che la Posta mancasse di cavalli. Può destituire i postiglioni della Posta dandone avviso all'autorità competente. 12 *ott.* 1818 (v. 13, *p.* 46 e 48).

— Spetta ad esso il curare che i giornali e le gazzette che provengono dall'estero, siano sottoposti al bollo prima della distribuzione, quando non vi sieno speciali disposizioni in contrario. 20 *nov.* 1820 (v. 21, *p.* 56 e 57).

— Competono al Dirett. alcune ingerenze intorno al servigio delle diligenze (V.). 9 *magg.* 1827 (v. 37, *p.* 28 a 34).

V. *Impiegati.*

IMPIEGATI.

— Il Dirett. e l' Ispett. potranno, assistiti se occorre dalla forza armata, far eseguire le perquisizioni ed i sequestri sui pedoni, e procacci, loro vetture ecc. per scoprire le contravvenzione alla Legge che proibisce di portar lettere sigillate. 2 *sett.* 1815 (v. 6, *p.* 47).

— Il Dirett., l'Ispett. o, in loro mancanza, il capo d' uffizio di posta più vicino decidono delle contestazioni fra i Mastri di posta ed i viaggiatori, salvo ricorso al Giudice competente dopo eseguita la decisione. I due primi possono anche decidere le controversie per pretese d' un Mastro di posta verso l'altro, salvo ricorso come sopra. 12 *ott.* 1818 (v. 13, *p.* 48).

— Il Dirett. e l' Ispett. sono esenti dalle tasse di pedaggio sui ponti dell'Enza, Taro e Trebbia. 1 *febb.* 1826 (v. 35, *p.* 15).

— Sono pure esenti dalla tassa di passaggio con porti o battelli sui torrenti Taro e Trebbia. 16 *giugn.* 1829 (v. 41, *p.* 170):

— Lo sono pure dalle tasse di pedaggio del torr. Parma in Torrile. 21 *ag.* 1830 (v. 44, *p.* 14).

— Lo stesso dicasi della tassa di pedaggio del ponte sulla Nure in S. Giorgio. 7 *ott.* 1832 (v. 48, *p.* 201).

— Il Dirett., l'Ispett. e gli Agenti godono del privilegio della garantia di non poter esser tratti in giudizio senza Sovrana autorizzazione per fatti loro, dipendenti dalle loro funzioni. 15 *ott.* 1833 (v. 50, *p.* 140).

ISPETTORE (L').

— Verifica i registri de' Mastri di posta e fa punire le loro mancanze a termine di legge. 17 *genn.* 1816 (v. 7, *p.* 10).

— Numerizza e contrassegna i registri sudd.; rileva le mancanze de' Mastri di posta scritte dai viaggiatori sullo stesso registro e ne fa rapporto al Dirett.; veglia perchè un postiglione rimandato da una stazione non sia accettato in un' altra. 12 *ott.* 1818 (v. 13, *p.* 36 e 44). Può sospendere i postiglioni e confermare o far cessare le sospensioni loro ordinate dai Mastri di posta; provoca la punizione di qualsisia contravventore alle Leggi postali; fa al Dirett. un rapporto mensile sullo stato delle Poste, sul contegno de' Mastri di posta e sull' osservanza di questo Regol.: tale rapporto sarà dal Dirett. mandato all' Autorità competente colle sue osservazioni (ivi, *p.* 48, 49 e 50).

— È esente dalla tassa di pedaggio sul ponte della Trebbia. 14 *magg.* 1825 (v. 33, *p.* 40).

— Attesa la dimissione del Cav. Cavagnari, al quale era stato affidato il servigio dell' Ispezione, è disposto che il Commesso della Direzione generale G. B. Ruspaggiari eseguirà la verifica delle casse e de' registri delle

Poste delle lettere e de' cavalli mediante un' annua indennità di l. 450 per ispese di viaggio. Per le maggiori incombenze addossate al medesimo ed al Sotto-Dirett. Dervié è conceduto al primo un aumento di stipendio di l. 200 ed al secondo uno di l. 300 senza pregiudizio de' suoi diritti rendendosi vacante il posto d' Ispett. 11 *genn.* 1831 (v. 45, *p.* 53).

V. *Impiegati.*

POSTE DE' CAVALLI. Il Dirett. delle Poste sovrintende a questo servigio dipendentemente dal Dirett. generale delle Finanze; l' Ispett. generale delle medesime lo invigila principalmente e ne assicura il servigio e l' osservanza de' Regol.; ogni mese visita i sudd. stabilimenti ed ogni tre mesi propone i provvedimenti necessari. 20 *sett.* 1814 (v. 3, *p.* 165 e 166). Le Poste de' cavalli sono pure sorvegliate dal Dirett. col concorso dell' Ispett., de' Sotto-Dirett. e de' Cancell. i quali curano l' esecuzione degli obblighi de' Mastri di posta invigilando sulla condotta de' postiglioni, sul servigio degli ordinari e delle staffette straordinarie, e su quanto occorre pel miglior servigio de' viaggiatori (ivi, *p.* 167 e 168).

— Le denunzie ed i registri delle Poste de' cavalli sono sotto la vigilanza della Polizia generale. 14 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 74).

— Si pubblica il quadro delle corse postali e la tariffa de' prezzi approvati il 4 dello scorso dic.

Corse postali

Da Parma	a Casalmaggiore poste	2.
	a Brescello	2.
	a Fornovo e viceversa	2.
	a S. Ilario	1.
	a Castel Guelfo per la via Romana e viceversa	1.
	id. pel passo del Grugno e viceversa	2.
	id. pel passo del Martorano e viceversa	3.
Da Castel Guelfo a Borgo S. Donn. e viceversa		1.
Da Borgo S. Donn. a Fiorenzuola e viceversa		1.
Da Fiorenzuola.	a Piacenza e viceversa	2.
	a Cremona	3.
Da Piacenza	a Castel S. Giov. e viceversa	2.
	a Casal Pusterlengo	2.
	a Gerra Pizzighittone	2.
Da Castel S. Gio.	a Broni	1.
	a Pavia	3.
Da Guastalla	a Brescello	1.
	a Borgoforte	2.
	a Reggio	2.
Da Fornovo a Berceto e viceversa		3.
Da Berceto a Pontremoli		2.

Tariffa de' prezzi.

Per ciasc. posta: ogni due cavalli . . . . . . fr. 5. 50

Mancia a ciasc. postiglione . . . . . „ 1. 50

Legno scoperto a doe o quattro ruote. „ 0. 40

Legno coperto . . „ 0. 80

Le corse da Fiorenzuola a Cremona e da Castel S. Giov. a Pavia si pagano per ogni posta. . . . „ 7. 50

Regol. pel servigio delle vetture.

Le vetture a due o quattro ruote con due viaggiatori ed un baule, o tre viaggiatori con piccolo bagaglio ma senza baule, saranno servite da due cavalli. Se i viaggiatori sooo più di tre, o due con due bauli mediocri, o con bagaglio di peso corrispondeote, i Mastri di posta potranno attaccare un terzo cavallo. Se la vettura (appartenente al viaggiatore) fosse di peso straordinario o per se stessa o pel carico, i Mastri di posta potranno attaccare quattro cavalli: questo numero non potrà sorpassarsi che a richiesta de' forestieri. I viaggiatori potraono farsi presentare dai Mastri di posta il registro che hanno obbligo di tenere e notarvi gli atti arbitrari o vessatori commessi dai medesimi, il che verificato dall' Ispett. delle Poste, il Mastro di posta sarà punito con totto il rigore giusta i vegliaoti Regol. Quando i viaggiatori partiti da Parma in posta arrivassero al Taro sulla strada romea e che il torr. non si potesse passare, o vorranno aspettare sul loogo e sarà a loro carico il mantenimeoto de' cavalli all' osteria vicina; o ritorneranno subito in città e pagheranno il prezzo di una posta. Lo stesso dicasi pei viaggiatori che partiti da Piacenza arrivassero alla Trebbia che non si potesse passare: ritornando a Piacenza pagheranno mezza posta; se al contrario giugnessero alla Trebbia da Castel S. Giov. e vi dovessero ritornare pagheranno l'intera corsa. Dal 1.° sett. a tutto marz. le poste da Castel S. Giov. a Piacenza e viceversa, potranno attaccare e farsi pagare un terzo cavallo sino allo stabilimento d'un ponte sulla Trebbia, ben ioteso che la posta successiva non acquista un tale diritto. 17 *genn.* 1816 (v. 7, *p.* 7 a 11).

— Gli uffizii delle Poste de' cavalli hanno obbligo di notificare ai Comaodanti di piazza l'arrivo e la partenza di chi viaggia in posta e di non accordar cavalli a chicchessia in tempo di guerra senza la loro aotorizzazione. 1 *lugl.* 1816 (v. 9, *p.* 12).

— Sono nelle attribuzioni del Presid. delle Finanse. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 157).

— Rimane proibito a chicchessia l'uso dell' uniforme simile a quello de' postiglioni, della cornetta e del tasso ai cavalli sotto pena di fr. 50 di multa, di fr. 100 pe' recidivi e da esteodersi in fine sino alla perdita de' cavalli. Chiunque conduce carri, legni, o bestie destinate a viaggio o trasporto (eccettuate le *bare* grandi cariche) ha obbligo, sentendo il suono della cornetta de' postiglioni, di cedere la mano e dar luogo al libero corso della Posta e di fermarsi in luoghi opportuni per non incontrarsi o sui ponti o in passi ristretti lasciando al legno di Posta la parte migliore del cammino sotto pena d'essere puniti giusta il Cod. pen. art 475 e 476. I Custodi delle porte delle città, i Guardiani de' ponti ed i passatori de' fiu-

mi hanno pure obbligo di accorrere, tanto di giorno che di notte, al primo avviso della cornetta, al disimpegno delle loro incombense sotto pena del massimo della multa stabilita dal Cod. pen. La preferanza nel servigio dev' essere data alla valigia della corrispondenza ad ai corrieri del Governo o delle Potenae estere; gli altri corrieri particolari saranno serviti secondo l' ordine del loro arrivo. Un corriere a sella non potrà far portare al suo cavallo che ciò che può stare nalle tasche della medesima; la valigia sarà portata dal postiglione che serve di guida e non potrà pesare più di 40 libbre. Gli avancorrieri non potranno oltrepassare di una posta la carrossa o il convoglio che precedono; non possono pretendere cavalli prima dell' arrivo della carrozza o del convoglio alla stazione, a, se partono un quarto d' ora dopo, sarà loro dato un postiglione per guida. I cavalli di posta deggiono correre di trotto: se per colpa de' postiglioni o visio o difatto dei cavalli, i viaggiatori o corriari soffrissaro ritardo, i Mastri di posta perdono la corsa; a debbono rifare i danni ed interessi derivati e pagara inoltre fr. 50 di multa, riservata poi a chi ne ha il diritto la facoltà o di farli decadere dal contratto o di provvedere a loro spesa degli altri cavalli. 12 *ott.* 1818 (v. 13, *p.* 40 a 43). Chi noleggia sedie, carrozae e cavalli deva farsi iscrivere in un registro da stabilirsi presso la Direzione delle Poste e ritirarne certificato: copia di esso si spedirà all' Autorità locale perchè se ne valga nel caso che mancassaro cavalli alla Posta: i contravventori a detta disposizione saranno puniti a termine del cod. pen. È proibito ai vetturini e noleggianti di dar cavalli a chi arriva in Posta se non sono trascorse 24 ore dall' arrivo: è quindi obbligo di quelli stabiliti ne' luoghi ove sono atazioni postali di assicurarsi col mezao della Polizia locale se i viaggiatori siansi concertati col Mastro di posta o siansi trattenuti 24 ore: è pure proibito ai medesimi di cambiar cavalli lungo le strade postali, il tutto sotto pena di fr. 60 di multa. I vetturini deggiono sussidiare le Poste coi loro cavalli ne' servigi straordinari ordinati dal Governo mediante il compenso di fr. 7. 67 par ogni copia di cavalli e per ciasc. giorno, cioè: fr. 5. 75 pel manteoimento de' cavalli e fr. 1. 92 per quello del vetturino non comprese le corse: il rifiuto sarà punito colla maggior multa del Cod. pen.: i recidivi saranno inoltre privati della licenza. Sotto pena della stessa multa il vetturino che vorrà cessare dovrà notificarlo un mese prima all' Ispett. delle Posta il quale ritirerà la licenza e ne darà parte alla Direzione. I Pret. o i Vicari de' luoghi ove sono Posta o dove hanno domicilio gli imputati di contravvenzione sono competenti per giudicarle atando alle regole de' Cod. d' istruzione e penale. Nelle contestazioni fra i Mastri di posta ed i viaggiatori sul numero o sulla qualità de' cavalli, o sullo stato e la convenienza de' legni, o sulla quantità della tariffa, sul ragguaglio della monete od altro relativo al servigio, il Dirett. delle Poste o in sua mancanza l' Ispett. decida: mancando tutti due decide il capo dell' uffizio di Posta più vicino, salvo ricorso ulteriore per la rifasione de' danni o per la con-

danna alle multe se vi ha luogo: le sudd. decisioni non ammettono ricorso prima dell'esecuzione (ivi, *p.* 45 a 48). I Dragoni, gli Agenti di Polizia e della Finanza che trovassero i postiglioni od altri in contravvenaione al presente Regol. ne faranno processo che trasmetteranno all' Ispett. delle Poste: questi lo comunicherà al Dirett. e provocherà l' applicazione della pena. Le multe si riscuotono ne' modi praticati per le contravvenzioni alle altre Leggi dello Stato; si versano al tesoro prelevata la metà a profitto de' Dragoni ed Agenti suddetti. L' Ispett. farà ogni mese al Dirett. un rapporto sui diversi oggetti di questo Regol. e questi lo trasmetterà colle sue osservaaioni all' Autorità competente (ivi, *p.* 49 e 50).

— Il quadro delle corse postali, la tariffa de' prezzi ed il Regol. pel servigio delle vetture approvati li 17 genn. 1816, sono mantenuti salvo quanto appresso: 1.° La corsa da Parma a Reggio è portata a 3 poste; 2.° Il diritto di attaccare un terzo cavallo nelle corse da Piacenza a Castel S. Giov. e viceversa sino allo stabilimento d' un ponte sulla Trebbia, durerà dal 1 nov. a tutto febb. dell' anno successivo. *dett.* (ivi, *p.* 51 a 54).

— I Mastri di posta sulla strada Emilia potranno attaccare sei cavalli alle vetture di un peso straordinario cariche di 6 persone o più, o di due bauli e dell' *Imperiale* durante un trimestre a contare dal 2 febb. corr. 17 *febb.* 1821 (v. 22, *p.* 72).

— Sotto pena di l. 15 di multa i conduttori di carri, carrette o barocci, deggiono ritirarsi per lasciar passare i viaggiatori in posta: in caso di resistenza i postiglioni non possono usare vie di fatto nè minaccie, ma debbono limitarsi a portarne lagnanza al Pod. al ritorno della corsa. 25 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 27 e 28).

— Una Posta de' cavalli sarà stabilita col 1.° del p. v. magg. in Borgotaro; essa sarà soggetta alle veglianti Leggi sulla materia. 10 *apr.* 1827 (v. 37, *p.* 24 e 25).

— Col 1.° 1828 verrà stabilita una Posta de' cavalli a Sorbolo: le sue corse saranno:

Da Sorbolo a Parma . posta 1
Da Sorbolo a Guastalla. „ 2

Il suo esercizio sarà subordinato alle leggi veglianti sulla materia. 27 *dic.* 1827 (v. 38, *p.* 73 e 74).

MASTRI DI POSTA (1).

— Sono responsabili delle contravvenaioni de' loro postiglioni (V.) alle Leggi che proibiscono di portar lettere sigillate, salvo ricorso contro i medesimi 2 *sett.* 1816 (v. 6, *p.* 49).

— Deggiono risiedere alle loro staaioni; per assentarsi occorre loro il permesso della Rappresentanza della Finanza chiesto col mezzo della Direzione se l' assenza deve eccedere i 15 giorni; per assenza più breve la Direzione lo concede a richiesta dell' Ispett.; ne' due casi propongono persona idonea che li rappresenti; deggiono tenere provveduta ogni stazione di cavalli, legni, postiglioni ed altri inservienti giusta i contratti d'appalto; sulla porta principale deggiono tenere dipinto lo stemma di S. M.; non possono accettare che postiglioni che abbiano più di 18 anni, di riconosciuta abilità e di buona condotta comprovata da certificati dell' Autorità se escono da un servigio privato, e dei Mastri di posta se sortono da un'altra stazione: tale attestato non po-

trà ricusarsi senza gravi motivi, e salvo ai postiglioni il ricorrere alla Direzione; sorvegliano i loro postiglioni in quanto alla puntualità del servigio e rispondono del fatto loro a forma del Cod. civ. art. 1384. Quel Mastro di posta che si facesse lecito di chiedere ai viaggiatori o di esigere un prezzo maggiore di quello fissato nella tariffa incorrerà nella multa di fr. 50: però avrà diritto alla metà della corsa e della mancia di una semplice posta da chi ordinasse cavalli alla propria abitazione e più non volesse partire. Deggiono sorvegliare i postiglioni delle stazioni vicine o far che non si trattengano all' arrivo quando la distanza sia d' una sola posta, nè lungo la strada al loro ritorno. Hanno obbligo di tenere un registro numerato e contrassegnato dall' Ispett. e dall' Autorità locale e di presentarlo a richiesta dei viaggiatori perchè possano esporre su di esso le loro lagnanze per insolti, concussioni ecc. ricevuti dai postiglioni: di queste lagnanze l' Ispett. farà rapporto alla Direzione. La mancanza di detto registro, o il rifiuto di presentarlo, si punisce colla multa portata contro gli albergatori per simili mancanze dalla Legge de' 22 lugl. 1791. Hanno pure obbligo di tener un registro pel conto esatto dell'entrata e dell'uscita sotto pena di non poter chiedere abbonamento o ristoro per qualsivoglia titolo. Quando tutti i cavalli siano in corso, potrà il Mastro di posta col mezzo dell' Autorità locale prenderli dai vetturini i quali dovranno prestarsi contro il pagamento della corsa e mancia giusta la tariffa. Qualora non vi fossero vetturini, dopo un'ora di riposo i cavalli della stazione anteriore dovranno continuare la corsa per la posta successiva ed il viaggiatore pagherà per *rinfrescata* c. 75 per ogni cavallo: se poi la mancanza derivasse dal Mastro di posta, egli incorrerà nella multa di fr. 50 per ogni cavallo mancante od inservibile. Non può un Mastro di posta deviare da uno stradale a danno di un' altra stazione, ribattere coi proprii cavalli, nè servire i viaggiatori oltre il corso della sua posta, nè permettere ai postiglioni che nel ritorno noleggino i loro cavalli: per tali contravvenzioni il mastro di posta padrone de' cavalli pagherà la corsa al Mastro che n'ebbe danno, salva la sua azione contro a' postiglioni se e come di diritto. Non possono noleggiare cavalli per distanze maggiori della loro stazione sotto pena di dovere indennizzare i Mastri di posta le cui stazioni si fossero oltrepassate. I Mastri di posta delle stazioni vicine alla città non possono dare cavalli di posta a chi arriva con cavalli particolari o di vettura senza il permesso della Direzione delle Poste. Nessun Mastro di posta può cambiar cavalli ai viaggiatori senza prima assicurarsi che il postiglione della stazione anteriore sia stato pagato della corsa, sotto pena di pagare la corsa del proprio. Hanno obbligo di notificare l'arrivo e la partenza de' viaggiatori in posta al Comandante di piazza ed all' Autorità locale o a questa soltanto se non vi fosse Comandante. Deggiono servirsi de' migliori cavalli e de' soli postiglioni pel servigio delle staffette ordinarie e straordinarie, ed indicare sempre sulla lettera volante di accompagnamento l'ora dell' arrivo e della partenza. È vietato ai Mastri

di posta ed ai postiglioni di consegnare la valigia o i pleghi che portano per istaffetta ai viandanti, vetturali o pedooi ed anche ai postiglioni che passano per le staffette postali o che s' incontrano per le strade, sotto pena di fr. 100 di multa pel Mastro di posta e della destitusioee a prigionia non minore di un mese pei postiglioni che, incaricati d'altro servigio, ricevessero le dette valigie o pieghi per isparmiare la corsa al postiglione cui furono affidati. Deggiono i Mastri di posta dare al postiglione che porta la staffetta la tassa di cui nella tariffa: se si rifiutassero ed il rifiuto desse luogo a ritardo, incorreranoo nella multa di fr. 40. Hanno obbligo di ordinare ai postiglioni incaricati della valigia ordioaria o di staffetta straordinaria, di non abbandonare la stazione senza aver veduto partire l' altro postigliooe onde assicurare la regolarità del servigio: i postiglioni che contravvenissero saranno destituiti. Veglieranno perchè i postiglioni abbiano l' noiforma e portioo in servigio la cornetta ed uno scudetto al braccio portante lo stemma Ducale ed il nome della rispettiva stazione; che i loro cavalli sieoo distioti col tasso alle briglie, oode con tali insegne possano i viaggiatori godere de' privilegi di preeedenza nel passaggio de' fiumi, oello sbrigo delle strade, nell' aprimento delle porte ecc.; i postiglioni che contravvenissero saranno sospesi per 8 giorni, i recidivi licenziati. 12 *ott.* 1818 (v. 13, *p.* 34 a 40).

I Mastri di posta non vanno soggetti a sequestri sui cavalli, foraggi, calessi ed altri attrezzi dalla Posta, nè sulle somme loro dovute dal Governo o a titolo di canona o in prezzo di corse fatte per suo servizio: però, i sovventori di generi destinati ad uso e servigio di poste potranno rivolgersi alla Direzione delle Poste per le provvidenze del caso (ivi, *p.* 43). Deggiono avvertire l' Ispett. de' postiglioni che prendono o licenziano (ivi, *p.* 44). Le contestazioni fra un Mastro di posta e l' altro relative al servigio, si giudicano dal Dirett. delle Poste ed in sua mancanza dall' Ispett. salvo ricorso al giudice competente (ivi, *p.* 48). Hanno obbligo di tenere esposto il presente Regol. (ivi, *p.* 50).

— I soli Mastri di posta possooo avere il cottimo de' lavori di mantenimento di più d' un cantone delle strade dello Stato (V.) purchè in essi vi si faccia il servigio coi proprii cavalli: in tale caso possono riunire la qualità di somministratore de' materiali e quella di Cantoniere, ma cesseranno dall' uno e dall' altro se cessano dall' essere Mastri di posta, se non si acconsenta di lasciar loro terminare la locazione, e dovranno far accettare un capo operaio per far eseguire gli ordini degli Ingegneri, Periti e Soprastanti senza per ciò cessare di rispondere dell' adempimento del loro contratto. Rilasciano ai Cantonieri un certificato del buono stato delle strade perchè possano ottenere il pagamento delle loro mesate. 6 *sett.* 1819 (v. 15, *p.* 121 a 123 e 143).

— Hanno obbligo di somministrare cavalli pel trasporto delle trombe ne' casi d' incendio (V.). 9 *febb.* 1821 (v. 22, *p.* 78).

— Non lascieranno attaccare cavalli alle vetture nè forniranno cavalli da sella senza assicurarsi che i forestieri che transitano in posta non abbiano presentati

i loro passaporti se in Parma o Piacenza al Commiss. superiore di Polizia, se in Guastalla al Pod. che ne ha le attribuzioni. 16 *giugn.* 1821 (v. 23, *p.* 275 e 276).

— Sono esenti da patente. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 157).

— Hanno obbligo di tener pronti i cavalli pel servigio delle diligenze onde non impieghino più di un' ora e mezzo per posta sotto pena di perdere la metà della corsa, ed i postiglioni tutta la mancia, eccettuate le circostanse straordinarie: essi rispondono delle mancanze de' loro postiglioni e stallieri i quali potranno essere sospesi o destituiti. 9 *magg.* 1827 (v. 37, *p.* 31 e 32).

— Confermata l' esenzione dalla patente. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 97).

V. *Postiglioni.*

POSTIGLIONI.

— Il postiglione che lasci una stazione per servire in un' altra farà sottoscrivere dal Pod., Pret. o Sind., tanto del luogo di partensa che di quello del nuovo domicilio, il certificato di buona condotta da rilasciarsi dal Mastro di posta della stazione da cui parte. Per lasciare una stazione deggiono avvisarne il Mastro di posta un mese prima: se nol facessero gli si potrà negare il certificato sovraccitato; nascendo contestazione su tale proposito, l' Ispett. sentirà i ricorsi, ne informerà il Dirett. il quale deciderà. Non possono guidare in cassetta, ancorchè il permettessero, i viaggiatori sotto pena della sospensione per 15 giorni, e della destituzione pei recidivi. Non possono sotto pena della destituzione oltrepassarsi in viaggio, ma deggiono correre nell' ordine in cui sono partiti eccetto che quello partito prima avesse dovuto fermarsi per qualche accidente straordinario. Non possono, incontrandosi a metà della corsa, cambiare i cavalli se nol consentono i corrieri o i viaggiatori sotto pena di destituzione. All' entrare ad uscire dalle città deggiono fermarsi davanti all' incaricato della consegna de' forestieri e non partirne senza il suo assenso sotto pena della prigionia di 5 giorni e della destituzione: lo stesso dicasi per rapporto agli uffisii delle dogane. Non possono esigere che la retribuzione fissata dalla tariffa, nè insultare i viaggiatori, nè dar motivo di lagnanse o molestia sotto pena della sospensione, e della destituzione pe' recidivi, oltre alle altre pene di cui nelle vegliante Leggi. Hanno obbligo sotto pena della dimessione di consegnare i viaggiatori alle rispettive stazioni postali. Quelli che dessero luogo a lagnanze per insubordinazione o cattivo contegno saranno sospesi dall' Ispett. o dai Mastri di posta avvisandone l' Ispett., quindi il Dirett. deciderà per la riammissione od il licenziamento. 12 *ott.* 1818 (v. 13, *p.* 43 a 45). Le sospensioni loro possono ordinarsi dai Mastri di posta i quali ne avviseranno l' Ispett. cui spetta il confermarle o il farle cessare: esso può anche ordinarle. Le destituzioni si pronunciano dal Dirett. dopo avviso dell' Ispett. dandone notizia all' Autorità competente: i Mastri di posta che contravvenissero agli ordini di sospensione o destituzione de' postiglioni o a tutt' altra disposizione disciplinaria del Dirett. o dell' Ispett. incorreranno ogni volta nella multa maggiore portata dal Cod. pen.: i postiglioni sospesi che si mettessero in servigio sa-

ranno destituiti (*ivi*, *p*. 48 e 49).

— Hanno obbligo di fermarsi colle vettore alle dogane di confine ed alle porte delle città per le ispezioni di Finanza sotto pena di l. 10 di molta. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p*. 222).

— Sono esenti dalle tasse di pedaggio sul ponte della Trebbia io un coi cavalli di ritorno seiolti o con legno vuoto. 14 *magg.* 1825 (v. 33, *p*. 40).

— La detta disposizione è ritenuta ed estesa ai ponti sull' Ensa e sul Taro. 1 *febb.* 1826 (v. 35, *p*. 15).

— La sudd. eseozione è pure estesa alle tasse di passaggio del Po tanto in porti e battelli quanto sul ponte presso Piacenza. 23 *apr.* 1826 (*ivi*, *p*. 96).

— La stessa esenzione è concedota per la tassa di passaggio soi torr. Taro e Trebbia in porti e battelli. 26 *giugn.* 1829 (v. 41, *p*. 170).

— I postiglioni ehe avranno servito 30 anni e ehe per inferotità o vecchiezza saranno inetti a eontiouare, avranno dal tesoro un sussidio vitalizio di annue l. 100; se il servigio giugnerà a 35 aooi il sussidio sarà di l. 150. 6 *nov.* 1829 (v. 42, *p*. 44).

— L'eseozione dalle tasse è estesa al pedaggio sul torr. Parma nel eomuoe di Torrile. 21 *ag.* 1830 (v. 44, *p*. 15).

V. *Mastri di posta.*

Poste delle lettere (Le). Sono sotto alla sovrintendenza del Dirett. delle Poste dipendentemente dal Dirett. generale delle Fioanze. È proibito il trasporto col mezzo degli ordinari di denaro o gruppi. 20 *sett.* 1814 (v. 3, *p*. 165 e 167).

— Non è fatta inoovazioòe per l'arrivo e la partenza degli ordinari, eceetto quelli per Piacenza del Martedì, Giovedì e Sabbato che partiranno alle ore 4 pomeridiane. 21 *dett.* (*ivi*, *p*. 181).

— È proibito a totti gli appaltatori di vettore ed a qoalsisia persona estraoea al servizio delle Poste d'incaricarsi del trasporto delle lettere, giornali, fogli volanti, opere periodiche pieghi e carte sigillate del peso di un chil. o meno il cui porto è esclusivameote affidato all'Amministrazione delle Poste delle lettere. I paechetti d'atti pubbl. ed altri simili maggiori del detto peso sono eccettuati dalla proibizione; lo stesso dicasi delle corrispondenze dei Governatori coi Pod. ed altri Agenti del Governo col mezzo de' Postini. Per l'adempimento di dette disposizioni il Dirett. e l'Ispett. delle Poste, i Sottodirett. ed i Caneell. degli uffizii delle lettere, gli impiegati delle dogane ed i Dragooi potraooo fare o far seguire perquisizioni o sequestri sui pedoni o procacei, solle loro vettore o altre simili per accertare le eontravvenzioni, facendosi, al bisogno, assistere dalla forza armata. I processi si stenderanno all'atto del sequestro e saranno particolarizzati; se ne manderà copia colle lettere o pacchetti sequestrati a motivo di frode all'uffizio di Posta più vicino al seqoestro perchè sieoo trasmesse al Dirett. io Parma il quale le reoderà dietro reclamo e pagamento della doppia tasss; i processi saranno poi trasmesai al Proc. fiseale presso il Trib. eiv. e orim. del eireondario per far ehe i eontravventori sieno condannati ad una multa di fr. 50 per eiasc. contravvenzione. Il pagameoto della multa si eseguisce a riehiesta de' sudd. Proc. e ad istanza del Dirett. delle Poste, e per esso alla diligenza

dell' Ispett., o dei Sottodirett. e Caocell. contro i contravventori con sequestro de' loro beni, vetture e mobili entro la deeade della sentenza. I contravventori che oon potranno pagare le multe, ayranno 8 giorni di carcere, i recidivi un mese. La multa si paga al Sottodirett. o Cancell. dell' offizio più vicino al luogo del seqoestro; il prodotto verrà spedito al Dirett. e diviso come è stabilito per le contravvenzioni di Finanza. I Mastri di posta, gli appaltatori di vetture ed i procacci, sono respoosabili delle contravvenzioni de' loro postiglioni, vetturali e conduttori, salvo ricorso contro i medesimi. 2 *sett.* 1815 (v. 6, *p.* 46 a 49).

— Sono oelle attribuzioni della Presid. delle Fioanze. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 157).

— Cootinoeranno ad essere vegliate dal Presid. dell' Interno essendo in esso rionite le funzioni di Dirett. generale di alta Polizia (V.). 24 *dic.* 1818 (v. 13, *p.* 121).

— I cooti del maneggiamento de' danari delle Poste delle lettere sono giudicati inappellabilmente dalla Sezione de' cooti del Cons. di Stato. 2 *ott.* 1831 (v. 46, *p.* 128).

V. Poste - Poste de' cavalli.

CANCELLIERI (I).

— Rispondooo del proprio del prodotto del loro uffizio; sorvegliano le Poste de' cavalli. 20 *sett.* 1814 (v. 3, *p.* 167).

— Ad ogni ordinario spediscono agli nffizii coi quali sono in corrispondenza un avviso indicante 1.° le lettere ricevote da Parma o da Piaeenza ed il loro importo; 2.° le lettere impostate che spediscono a Parma ed a Piacenza ed il loro importo; 3.° le lettere affrancate che spedisoono come sopra ed il loro importo; 4.° l' ammontare delle lettere retrodate: qoesto foglio, del quale terranoo copia, tien luogo de' bullettini di eoi fan uso i Sottodirett. Delle lettere di cui ne' n.i 1. 2. e 3 se ne daono debito sui lòro registri; di quelle di coi nel n.° 4 se oe danno scarico. Avendo lettere rifiutate o non reclamate, le trasmettono alle Sottodirez. con bullettino analogo daodoseoe searico. Hanno obbligo di tenere tutti i registri prescritti per le Sottodirezioni e per le Distribuzioni e di nniformarsi a quanto la Legge dispooe sul modo di farne uso. 20 *dic.* 1814 (v. 4, *p.* 218 e 219).

— Sono sotto la sorveglianza del capo dell'Ammioistrazioοe. *dett.* (ivi, *p.* 234).

V. *Contabilità-Sottodirezioni e Distribuzioni.*

CONTABILITA' E CASSA.

— Il Dirett. delle Poste è depositario de' prodotti di ciasc. uffizio; le Distribozioni lo sono di quelli delle rispettive Sottodirezioni; i Cancell. di quelli della rispettiva Cancelleria. Il Dirett. versa una volta al mese al Ricevitore generale delle Finaoze; lo Sottodirezioni e le Cancellerie versano al Dirett. una volta al mese accompagnando il versamento della copia del giornale di *dare* ed *avere*; i Cancell. ne presentano un doppio alle rispettive Sottodirez. Il Dirett. tiene pure un gioroale di cassa per le esigenze che chiude ogni mese, ed noo pe' versameoti; tntti e due sono oumerizzati e cifrati dal Dirett. de' conti delle Finanze; egli accompagna i suoi versamenti con uno stato il quale indicherà anche le esigeuze ed i psgamenti anteriori ed indicherà i motivi se fra le prime ed i secondi non vi fosse pareggio. L'uffizio sndd.

ritiene lo stato, rilascia un ordine di versamento il quale viene presentato col danaro al Ricevitore che ne dà ricevuta; questa è registrata all' uffizio de' conti sudd. e presentata poi alla firma del Governatore. Il Dirett. come depositario de' prodotti è sorvegliato dal Dirett. generale delle Finanze ed in suo nome dall' Ispett. generale delle medesime i questi, qual delegato del Dirett. generale, verifica ogni mese la sua cassa. Le Sottodirezioni, le Distribuzioni ed i Cancell., sono sorvegliati dal Dirett. e dall' Ispett. delle Poste che li verifica una volta al mese. Ad ogni verifica si fa processo verbale il quale col mezzo del Dirett. delle Poste è trasmesso al Dirett. generale delle Finanze; quello di verifica del Dirett. è trasmesso direttamente al Dirett. generale. 20 *dic.* 1814 (v. 4, *p.* 219 a 222).

V. *Uffizii.*

DIRETTORE.

— Non può essere ascritto alla Guardia urbana di Parma. 16 *marz.* 1814 (v. 1, *p.* 27)

— Invigila perchè i Sottodirett. ed i Cancell. versino al Ricevitore del circondario al finir d'ogni mese le somme riscosse dedotti i pagamenti autorizzati; trasmette al Dirett. generale ne' primi 5 giorni d'ogni mese lo stato dell' entrata e della spesa. 20 *sett.* 1814 (v. 3, *p.* 167).

— Potrà far uso d' un sigillo colle armi Ducali e corrispondente leggenda. 10 *magg.* 1818) v. 12, *p.* 173).

— La Direzione in Parma riceverà col 1.° genn. 1823 tutte le associazioni ai giornali, alle gazzette ed agli altri fogli pubblici provenienti dall' estero, e ne farà la distribuzione agli associati. 10 *dic.* 1822 (v. 28, *p.* 100 e 101).

V. *Contabilità* - Poste - Poste de' cavalli.

DISTRIBUZIONI.

V. *Contabilità-Sottodirezioni* ecc. e le disposizioni generali.

ESENZIONI.

V. *Tasse.*

LETTERE (Le).

— Che si volessero far registrare pagano l. 1. per diritto fisso, purchè non contengano nè obbligazione nè quitanza nè altra convenzione che dia luogo al diritto proporzionale. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 406).

V. Cholera morbus - Deposito di mendicità, *Discipline-Tasse.*

IMPIEGATI.

— Sono subordinati al Dirett. delle Poste; dipendono pure dai Sottodirett. ma si prestano alle incombenze addossate loro dal Dirett. generale delle Finanze. 20 *sett.* 1814 (v. 3, *p.* 166 e 167).

SOTTODIREZIONI E DISTRIBUZIONI.

— Le Sottodirezioni corrispondono col Dirett. per gli affari del rispettivo uffizio, e cogli uffizii dello Stato ed esteri per gli affari ordinari; rispondono del proprio del prodotto del loro uffizio; sorvegliano le Poste de' cavalli. 20 *sett.* 1814 (v. 3. *p.* 166 e 167).

— Le Sottodirezioni tassano le lettere procedenti dall' estero; quelle da Parma per Piacenza e viceversa provengono già tassate; compiuta la tassa mandano le lettere alle rispettive Distribuzioni accompagnate da un bullettino staccato da un registro a madre e figlia il quale indicherà l'ammontare delle tasse medesime del quale rimarranno caricate le Distribuzioni; portano quindi la somma scritta sul bullettino in un giornale detto - delle lettere d'arrivo - il quale forma il carico della Sottodirezione e della Distribuzio-

ne. Lo stesso si pratica dall'uffizio di distribuzione verso la Sottodirezione per rispetto alle lettere impostate e l'ammontare è portato dal Sottodirett. in un altro giornale detto - delle lettere di partenza - i detti due Giornali saranno divisi per date mesi e piazze. Nelle Distribuzioni si tiene pure un giornale particolarizzato per le lettere affrancate il quale deve essere chiuso alla fine d'ogni mese: tali lettere sono pure mandate alle Sottodirezioni con un bullettino, ed il Sottodirett., dopo verifica, ne porta l'ammontare su d'un giornale denominato - delle lettere affrancate - diviso come gli altri di cui sopra. Le Sottodirezioni tengono per verificare trimestralmente le operazioni de' Cancell. da essi dipendenti tre giornali: 1.° delle lettere tassate per i detti uffizii subalterni; 2.° per le lettere affrancate dai detti uffizii per lo Stato e per l'estero; 3.° delle lettere impostate procedenti dai detti uffizii subalterni; esse tengono pure un registro detto - delle lettere di consegna -. Le Distribuzioni conservano le lettere rifiutate o non reclamate per tre mesi, dopo le rimettono alle Sottodirezioni per averne scarico; queste le scrivono in un registro detto - delle lettere rifiutate o non reclamate, e le pongono in archivio. Tali lettere sono dopo cinque anni fatte aprire dal Dirett. presente il Vicario del cantone ed un Commiss. di Polizia e non trovandovisi carta interessante si abbruciano: se ve ne fossero, ne vien dato avviso alla persona cui è diretta e, se non fosse conosciuta, a quella donde procede, e non venendo la carta reclamata si abbrucia dai Funzionari audd. stendendone processo verbale. I Sottodirett. verificano mensilmente le lettere rifiutate o non reclamate esistenti nelle Distribuzioni facendone inventario per stabilire il loro conto. Quando le Distribuzioni riconoscono di avere delle lettere dirette a persone partite dal paese, le rimettono alla Sottodirez. portandole in un registro detto - delle lettere retrodate - e questa le porta in un registro conforme, ne dà scarico alla Distribuzione e le spedisce a chi sono dirette. Le Sottodirezioni tengono un giornale di *dare* ed *avere* sul quale ogni mese regolano i conti portando al *dare* l'ammontare delle lettere d'arrivo; di quelle impostate e di quelle affrancate ricavato dai rispettivi giornali; ed all'*avere* l'importo delle lettere esistenti al momento del rendiconto; di quelle retrodate nel mese; di quelle rifiutate o non reclamate ritirate dalla Distribuzione; gli stipendi degli impiegati della Sottodirezione; le spese pel trasporto delle valigie; le somme convenute trimestralmente cogli impresari; quelle versate nel mese; la somma serbata in cassa per far fronte alle spese straordinarie di spedizione di corrieri od altro. Con dette due operazioni le partite di *dare* e *avere* denno essere pareggiate. 20 *dic.* 1814 (v. 4, *p.* 213 a 218).

— I Sottodirett. sono sotto la sorveglianza del Capo dell'Amministrazione. *dett.* (ivi, *p.* 234).

— Le Sottodirezioni faranno uso d'un bollo colla denominazione del rispettivo uffizio. 10 *magg.* 1818 (v. 12, *p.* 174).

— La Sottodirezione di Piacenza riceverà, a cominciare dal primo genn. 1823, tutte le associazioni ai fogli pubbl. esteri e li

distribuirà agli associati. 10 *dic.* 1822 (v. 28, *p.* 100 e 101).

V. *Contabilità ecc.*

TASSE.

— Da questo giorno per le lettere semplici circolanti ne' Ducati si pagheranno sol. 12; se procedono dall' estero sol. 18; per le doppie si raddoppierà la tassa fino al peso di 12 denari: se pesassero di più pagheranno la metà della tassa per l'eccedenza; per le lettere provenienti per mare dalla Francia e dalla Spagna con un sopraccarico si pagherà il sopraccarico oltre la tassa ordinaria. Le lettere di partenza potranno essere francate pagando la tassa stabilita per quelle d'arrivo ed il diritto dovuto all' uffizio estero. 12 *magg.* 1814 (v. 1, *p.* 224 e 225).

— A cominciare dalla pubblicazione del presente, le lettere dirette all' estero pagheranno all' impostatura: se per l' Italia, lettera semplice del peso di 3 denari sol. 12; se per fuori d' Italia del peso sudd. sol. 18; se pesassero di più, la tassa aumenterà in proporzione sul rapporto di 3 in 3 denari. 28 *lugl.* 1814 (v. 3, *p.* 50 a 51).

— È pubblicata la seguente tariffa:

Per le lettere semplici:

Arrivo

Dallo Stato o in esso circolanti. . . . . c. 15

Dal Milanese, paesi alla sinistra del Po fino all' Adige, Genova, Riviere di levante e di ponente, Reggio e paesi sulla diritta del Po dall' Enza sino al Rubicone . . . . „ 20

Dal Piemonte, Toscana, Lucchese e Stati *ex*-Veneti. „ 30

Dalla Svizzera, Stato Romano, Regno di Napoli ed Isole adiacenti . . . . . „ 40

Dalla Germania, Nord, Sublime Porta, Francia ed Olanda c. 60

Dalla Spagna, Portogallo ed Oltremare per la via da Genova, oltre il rimborso del carico di quest' uffizio. . . . . „ 70

Partenze per l' estero

Per tutta l' Italia . . . . „ 15

Per fuori d' Italia . . . „ 20

Pei giornali e stampe.

Arrivo

Dall' interno, se non hanno pagato il diritto all' offizio di partenza, per ogni foglio di stampa. . . . . . „ 5

Dall' estero . . . . „ 10

Partenza

Per l' interno, quando si voglia pagare l' impostatura . . . . „ 5

Per l' estero . . . . „ 5

La lettera semplice sarà di 3 denari; se arriva a 6 si paga un decimo di più; se arriva a 9 è considerata per 3 lettere e così di seguito. Le lettere raccomandate pagano doppia tassa se per l' interno; se per l' estero il doppio diritto d' impostatora. 21 *sett.* 1814 (ivi, *p.* 179 a 181).

— Regol. intorno alle esenzioni della tassa. Le esenzioni sono di 4 classi: 1.ª illimitata per ricevere e spedire lettere ne' Ducati e fuori; 2.ª illimitata come sopra ma corrispondendo colle Autorità e Funzionari indicati nello stato qui appiedi. 3.ª limitata pe' Ducati corrispondendo colle Autorità e Funzionari di cui nel sudd. stato, e colle Autorità estere; 4.ª limitata all' interno de' Ducati. I Funzionari che godono l' esenzione delle classi 1.ª 2.ª e 3.ª dovranno controssegnare le loro lettere col bollo del decastero; quelli della 4.ª classe chiuderanno le lettere con fascia in croce e porranno la loro segnatora sull' indirizzo delle lettere che spediranno in-

dicando anche le loro funzioni ed otterranno esensione corrispondendo colle persone indicate nel sovraccitato stato. Gli Impiegati subalterni della Finanza e del Patrimonio dello Stato godranno esenzione corrispondendo coi rispettivi capi. Le lettere contrassegnate o sotto fascia saranno consegnate ai diversi uffizii in un pachetto suggellato e contraffirmato, o in una cassetta o bolgetta chiusa a chiave di cui un doppio rimarrà all' uffizio delle Poste. Se le sudd. lettera si volessero raccomandare, non potranno riaversi o spedirsi franche che aggiugnendovi un' istanza firmata dall' Autorità o Funzionario che le spediranno. È proibito di comprendere nelle lettere e ne' pacchetti esenti alcuna lettera od altra cosa estranea al servigio. In caso di sospetto, o di ommissione delle prescritte formalità gli Agenti delle Poste tasseranno le lettere o pacchetti in totalità coll' espressione *tassata per l' inchiusa*. Caso che le lettere o pacchetti venissero rifiutati, il rifiutante lo annunzierà nella lettera o pacchetto e firmerà: saranno quindi rimessi all' uffizio d' onde procedono e l' Agente di quell' uffizio presente il Vicario del luogo e il Funzionario da cui è partita la lettera o pacchetto, ne farà l' apertura per riconoscere se la frode esiste; in questo caso il Funzionario fraudolente pagherà la tassa di partenza e di arrivo; se la frode non esiste si suggellerà di nuovo e si spedirà al primo destino; in tutti i casi ne sarà fatto processo verbale da rimettersi al Governatore perchè lo sottoponga al Ministro.

Stato de' Funzionari a cui favore la contrassegnatura opererà franchigia:

Il Ministro.

Il Segret. generale del Ministero.

I Governatori.

Il Commiss. straordinario di Polizia.

Il Comandante de' Ducati.

Il Dirett. generale delle Finanze.

Il Presid. e Procuratore della Corte d' Appello e de' Trib. civ. e crim.

I Comandanti di piazza.

Il Comandante de' Dragoni.

Il Ricevitore generale.

L' Intendente del Patrimonio dello Stato.

L' Ispett. generale delle Finanze.

L' Ispett. ed i Controllori delle Contribuzioni.

La Contabilità nazionale collettivamente.

Gli Ingegneri in capo ed ordinari de' Cavamenti.

I Podestà.

I Vicari.

31 *dic.* 1814 (v. 4, *p.* 280 e 285).

N. B. *All' art. rispettivo delle Autorità e de' Funzionari cui la Legge concede l' esenzione della tassa, si trova indicato e l' esenzione, e la classe speciale dell' esenzione stessa.*

— L' esenzione dalla tassa è conceduta ai soli Funzionari indicati nell' annessa tabella sempre che si adempiano le formalità di cui più oltre. L' esenzione ha luogo per l' arrivo e per la partenza quando le lettere ed i pieghi derivino da' Funzionari esenti e coi quali sia permessa la corrispondenza. I Funzionari accennati nella 1.ª e 2.ª colonna della tabella godono esenzione illimitata per ricevere lettere e pieghi e la fanno godere alle persone cui li dirigono tanto per l' estero che per l' interno degli Stati; la lettere ed i pieghi che ricevono non abbisognano

d'alcuna formalità; ciò che spediscono deve essere contrassegnato dal bollo del rispettivo decastero od uffizio senza il quale le lettere ed i pieghi saranno tassati. Se le lettere o pieghi diretti ai sudd. Funzionari procedessero dall'estero e fossero sopraccaricati dagli offiaii esteri si rilascieranno esenti; ma l'offiaio della Posta ne terrà nota la quale presentata al Presid. delle Finanze ne rilascierà mandato di rimborso sul monte delle spese impreviste. I Funzionari accennati nella 5.ª e 6.ª colonna godono esenzione limitata per ricevere lettere e pieghi, e la fanno godere ai Funzionari cui li dirigono purchè la corrispondenza loro sia ristretta ai Funzionari indicati nella colonna 7.ª e 8.ª; per tale esenzione si osserveranno le seguenti prescrizioni: 1.° le lettere ed i pieghi diretti all'estero o procedenti dall'estero dovranno contrassegnarsi col bollo del rispettivo uffizio o decastero: se il bollo mancasse o risguardasse ad un uffizio non contemplato saranno tassati; 2.° le lettere o pieghi diretti per l'interno, o procedenti dall'interno dovranno chiudersi con fascia in croce non più larga di 2|3 della lettera o del piego, porteranno nel margine dell'indirizzo l'indicazione del Funzionario che scrive e la sua firma: mancando una sola di dette formalità saranno tassati; 3.° le lettere o pieghi non potranno dirigersi che ai Funzionari coi quali è limitata la rispettiva corrispondenza giusta le colonne 7.ª e 8.ª della tabella: se fossero dirette a Funzionari o procedessero da Funzionari non contemplati, saranno tassati ancorchè avessero tutte le formalità prescritte. I particolari che volessero dirigere lettere o pieghi ai Funzionari indicati nelle colonne 5.ª e 6.ª dovranno pagare la tassa di affrancazione senza di che non saranno spediti; l'uffiaio vi apporrà il segno *affrancata*. Le lettere o pieghi esenti siano chiusi o sotto fascia dovranno rimettersi agli uffiaii postali contro le ore debite in un pacchetto suggellato e controfirmato dal Funzionario mittente, o in una cassetta o bolgetta chiusa a chiave un doppio della quale rimarrà nell'uffizio postale, senza di che saranno rifiutati. Ogni lettera o piego chiuso dovrà, oltre il bollo o suggello d'uffizio di sopra prescritto, portare sull'indirizzo il numero o numeri del protocollo segnato nelle lettere ivi contenute ed essere accompagnato dal foglio di spedizione sul quale l'Agente della Posta farà la ricevuta: quelli che mancassero di queste formalità si riporteranno particolari e quindi tassati. Le lettere o pieghi contrassegnati che si bramassero raccomandare non potranno riceversi dagli uffiaii postali, nè spedirsi franchi se non sono accompagnati da un'istanza firmata dal Funzionario che li avrà spediti. È proibito di comprendere nelle lettere o pieghi dichiarati esenti alcuna lettera, viglietto, carta od altra cosa estranea al servigio; sospettando la frode gli Agenti delle Poste dovranno tassare le lettere o pieghi per la totalità del loro peso. In tutti i sovraccennati casi l'Agente delle Poste dovrà indicare che ha applicata la tassa o *per l'inclusa o per mancanza di formalità.* Se il Funzionario cui è diretta la lettera o piego tassato ne paga la tassa non ha luogo altra procedura, se si rifiuta do-

vrà dichiararlo a tergo della lettera o del piego, e se pur negasse di farlo, lo dichiarerà all' Agente delle Poste cui sarà prestata fede. Tali lettere o pieghi rifiutati verranno rimessi al Dirett. delle Poste e da questi, con rapporto, al Presid. delle Finaoze, il quale, se trattasi di mancanza di formalità, potrà, per la prima volta soltanto, ordinare la consegna esente; ne' casi di recidiva disporrà perchè il Funzionario mittente, se da lui dipende, paghi la tassa, o ne avvertirà il Presid. dell' Interno o del Dipartimento milit. perchè dispongaoo in proposito. Se poi si trattasse di tassa per *inchiusa*, il Presid. delle Finanze riterrà le lettere o pieghi procedenti dai suoi subalterni e rimetterà ai Presid. dell' Interoo o del Dipartimento milit. qoelli dei Funzionari che loro appartenessero; Il Presid. cui spetta dovrà aprirli e trovaodo la frode, rimetterà le carte al Fonziooario cui sono dirette e disporrà perchè il Funzionario mittente paghi la tsssa e gli ritornerà le cose estranee al servigio; non trovandosi frode se ne rende consapevole il Presid. delle Fioanze ritoroandogli il piego risoggellato, onde sia rispedito al soo destino. Aoohe nel caso di pagamento di tassa ciasc. Presid. ne informerà quello delle Finanze perchè ne dia avviso all' uffizio che deve esigerla. Quando un Funziooario sia rieonosciuto recidivo per inehiudere nella sua corrispoudenza d' officio carte estranee al servigio, il Presid. rispettivo, prima di nulla disporre, ne farà rapporto al Sovrano. Le disposizioni e concessiooi aoteriori io fatto di esenzioni sooo abrogate. 22 *magg*. 1819 (v. 14, *p*. 92 a 98).

Segue la tabella dei funzionari che godono l' esenzione la quale si trova indicata al rispettivo loro articolo.

— Disposizione intoroo alla tassa dei pacchetti di merci e cose preziose (V.) che giungono o si spediscono col mezzo della Posta delle lettere. 2 *dic*. 1819 (v. 15, *p*. 336 e seg.).

— È accordata esenziooe al Dirett. generale di Polizia (V.). 23 *nov*. 1820 (v. 21, *p*. 70 e 71).

— Col 1.° del corr. mese è imposto sulle lettere provenienti dagli Stati Pontificii e dal Regno delle Due Sicilie uo sopraccarico di l. 1. 20 per ogni oocia romana. Per le lettere che si spediranno nei sudd. paesi, ciasc. sarà libero di pagare o no il diritto d' impostatura: nel caso di noo pagamento, la tassa rimarrà a carico di quelli a eui saranno dirette. 14 *magg*. 1822 (v. 26, *p*. 73 e 74).

— È accordata esenzione alla Commessione de' sussidi straordinari (V.). 14 *apr*. 1823 (v. 29, *p*. 124).

— È pure accordata esenzione alla corrispondeoza fra i Pod. ed il Protomedicato, la Direzione del fluido vaccino e la Ducale Tipografia, purchè risguardi ad affari d' ufficio e sieno adempiute le formalità prescritte. 21 *febb*. 1824 (v. 31, *p*. 194).

— È pure accordata esenzione ai Presid. degli Ospizii civili di Parma e di Piacenza per la loro corrispondenza coi Funzionari colle Amministrazioni dei Due cati. 12 *giugn*. 1829 (v. 42 *p*. 41).

V. *Cancellieri* e le disposizioni generali.

UFFIZII.

— Le casse ed i registri degli uffizii sono verificati ed esaminati dall' Ispett. generale delle Fioanze, il quale riconosce gli

abusi introdotti e ne fa rapporto al Dirett. generale. Il metodo di scrittura e le regole da osservarsi tanto pel servigio pubbl. quanto per l'interno disimpegno delle incombenze degli impiegati, saranno conformi per tutti gli uffizii da stabilirsi il tutto dal Dirett. generale. 20 *sett.* 1814 (v. 3, *p.* 166 e 167). V. *Contabilità*.

Postini del governo (1). Sono eccettuati dalla proibizione di portar lettere sigillate per ciò che risguarda alla corrispondenza amministrativa dei Governatori coi Pod. e gli altri agenti del Governo. 2 *sett.* 1815 (v. 6, *p.* 47).

— Si prestano nell' esercizio della Polizia particolare sotto gli ordini del Governatore. 14 *ott.* 1815 (ivi, *p.* 78). Esercitano ne' loro giri periodici, ne' rispettivi quartieri rurali, le fonzioni di Guardie dei campi e dei boschi, hanno uniforme ed arme e prestano giuramento avanti il Trib. civ. e crim. del rispettivo Governo. Nella loro qualità di Agenti della Polizia particolare dipendono dai Governatori (ivi, *p* 80).

— I loro assegni si pagano dal tesoro colle somme che riterrà sul prodotto netto dei dazii di consumn. 11 *marz.* 1821 (v. 22, *p.* 153).

— Sono estese ai Postini le disposizioni che risguardano alle pensioni civili le quali si sosterranno per 5 parti dai comuni e per una parte dal tesoro. 24 *dic.* 1825 (v. 34, *p.* 74).

— È approvato uno specchio del numero, della residenza, della dipendenza e dei giri de' Postini: da esso si trae quanto appresso: 6 Postini partono da Parma per Fornovo, Poviglio, Mezzani, Sissa, Langhirano e Montechiarugolo; 1 da Traversetolo a Ciano; 2 da Langhirano a Calestano e Monchio; 3 da Piacenza a Castel S. Giov., Pontenure e Rivalta; 1 da Castel S. Giov. a Nibbiano; 1 da Agazzano a Pecorara, 1 da Ponte dell' Olio a Rivergaro; 3 da Bettola a Ponte dell' Olio, Morfasso e Coli; 2 da Fiorenzuola a Castelvetro e Gropparello; 4 da Borgo S. Donn. a Castell' Arquato, Pellegrino, S. Secondo e Roccabianca; 1 da Guastalla a Reggiolo; 2 da Bardi a Varsi e Borgotaro; 4 da Borgotaro a Solignano, Berceto, Albareto e Fornovo; 3 fanno il servigio presso la Presid. dell' Interno e sono destinati per la città, per la corrispondenza postale di Fornovo, e pei bisogni straordinari. I Postini che risiedono a Parma, Piacenza, Guastalla, Borgo S Donn. e Borgotaro dipendono, pel servigio ordinario, immediatamente dal Governatore e dal Commessario rispettivo; quelli che risiedono negli altri comuni sono sotto gli ordini immediati del Pod. locale. I Postini in servigio deggiono vestire l' uniforme ed essere armati di sciabola. Trasporteranno i plichi d' uffizio entro le bolgie e saranno muniti di un libretto sul quale si noteranno le ore di partenza e di arrivo, i numeri de' plichi consegnati, quelli del protocollo scritti sui medesimi e le ricevute corrispondenti; non potranno affidare ad altra persona il trasporto de' plichi. Quando qualche accidente ritardasse o impedisse loro il cammino, dovranno, a propria giustificazione, premunirsi d' un attestato del Magistrato del luogo, o del più vicino ed occorrendo, la bolgia verrà indirizzata al suo destino per cura dei Magistrato medesimo; non potranno tratte-

nersi a giuocare o gozzovigliare oelle osterie o dove si fermano per riposarsi. Quando non sono io giro si presteranno nel trasporto della corrispondenza d'uffizio nel capo-luogo od anche fuori in caso d'urgenza; due di quelli di Parma rimarranno per turno nell'anticamera degli uffizii della Presid. dell'Interno. Quando un Postioo ooo potesse fare il servigio o noo potesse trasportare un plico troppo voluminoso, i Goveroatori o Commiss. provvederanoo a secooda del bisogno e innoltreranno al Presid. dell'Interno le note delle spese occorse. I Magistrati sudd. possono provvisoriameote ordinare il traslocamento o la sospensione di un Postioo facendone subito rapporto al Presid. dell'Interno. Il Postino sospeso oon riceve salario, ma al caso, questo potrà servire a pagare chi fa per esso il servigio. I Governatori e Commiss. faraonó rapporto alla fioe d'ogni trimestre alla Presid. dell'Interno intorno alla condotta de' Postini ed al modo con cui cooservaoo il loro vestiario. Cou atto parziale verranno nominati i Postioi di ciasc. territorio amministrativo e quelli della Presidenza dell'Interno; però, i Governatori e Commiss. potranno proporre in quanto ai primi quei cambiameoti che crederanuo o giusti o necessari. 31 *ag.* 1832 (v. 48, *p.* 135 a 154).
V. Procacci.

Potassa (La). O Sale di cenere ed il *sale natron*, pagano per dazio d'eotr. fr. 10 per quint., e per osc. fr. 2. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 35).
— Confermati i sudd. dazii. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 146).

Potesta' diocesana. Spetta ad essa di esaminare ed approvare le opere da stamparsi che risguardano alla religione, a preghiere, ed al culto pubblico. 29 *sett.* 1814 (v. 3, *p.* 200).
— Onde venire in soccorso dell'educazione domestica, ingiugnerà ai Parrochi di città e di campagna di spiegare in ogni dì festivo e nel tempo della messa il saoto Vangelo, e nel dopo pranzo il Catechismo facendovi condurre que' fanciulli che si trovassero oziosi per le strade. 11 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 79).
V. Irreligiooe - Vescovi.

Poveri. I grani confiscati per contravvenzione alle Leggi annooarie saranoo per metà distribuiti ai poveri del comune ove fu comprovato il contrabbando. 2 *magg.* 1815 (v. 5, *p.* 88).
— Sono istituite in Parma ed in Piacenza due Commissioni per dirigere la distribuzione de' soccorsi (V.) ai poveri. 9 *febb.* 1816 (v. 7, *p.* 13 e seg.).
— Confermata la disposizione del 2 magg. 1815. 14 *ag.* 1816 (v. 9, *p.* 63).
— Quelli che concorrerauno alla Sala di lavoro (V.) di Parma saranno preferiti pe' posti di Caposala e di Portiere della medesima. 24 *febb.* 1817 (v. 10, *p.* 54).
— Si accordano ad essi de' soccorsi straordioarii (V). 29 *apr.* 1817 (ivi, *p.* 113 e seg.).
V. Cholera morbus - Deposito di mendicità - Elemosine - Mendicanti - Tifo.

Poviglio. È capo-loogo di cantone del circondario di Parma con giorisdizioue anche sul comune di Cattatico. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 82).
— Vi è una dogana sussidiaria coofinante col Po. 21 *dett.* (ivi, *p.* 127).
— È notificata la retrocessione a questi Stati del comuoe di Poviglio già Oltr'Enza (V.). 8 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 53).

— La dogana è confermata: essa è autorizzata alla spedizione ed al compimento del transito immediato fra l' Estense e l' Estense. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 232, 234 e 235).
— Farà parte del distretto di Montechiarugolo. 30 *dett.* (v. 23, *p.* 166).
— È approvata la fiera che vi si suol tenere nella domenica e lunedì successivi al giorno di S. Anna (25 lugl.). 17 *genn.* 1824 (v. 31, *p.* 9).
— Dipenderà dal Governatorato di Parma. 9 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 205).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— È capo-luogo di comune del Governatorato di Parma. Gius. Benassi Pod. 11 *giugn.* 1820. (v. 16, *p.* 274).
— Ne dipendono i comunelli di Casalpò, Coenzo ed Enzano a mattina, Enzola, Fodico, S. Jorio, S. Sisto e Sorbolo a destra dell'Enza: popolazione 5259. 19 *dett.* (v. 17, *p.* 73).
— Gius. Chiari, Michelang. Fantelli e Dom. Delcarlo Sind.[i] 2 *lugl.* 1820 (v. 20, *p.* 151).
— Gius. Benassi Pod. 17 *dic.* 1824 (v. 32, *p.* 105).

CATASTO.

— Il Geom. Cam. Monguidi vi eseguirà le verificazioni catastali. 15 *febb.* 1828 (v. 39, *p.* 14).
— Farà parte della 5.ª Sez. 18 *nov.* 1835 (v. 54, *p.* 210).
— Il Geom. sudd. è confermato. *dett.* (ivi, *p.* 212).

COMMESSIONE DI SANITA' E SOCCORSO.

— Giov. Morignani, Sim. Fava, Gius. Chiassi, Ant. Benassi o Med. Ant. Vescovini. 26 *ag.* 1835 (v. 54, *p.* 77).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— Vi sarà un' esattoria la quale comprenderà anche il comune di Gattatico. Piet. Coussinet Esatt. 14 *genn.* 1823 (v. 29, *p.* 9).
— Dall' esattoria dipenderà pure Ciano. Luigi Pellegri Esatt. 19 *magg.* 1826 (v. 35, *p.* 131).
— L' esattoria sarà compresa nella controlleria di Parma. 10 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 228).
— Lucca Vicenzi Esatt. 20 *genn.* 1832 (v. 47, *p.* 16).

NOTAI.

— Nomina a Notaio del Dott. Franc. Chiari. 16 *lugl.* 1830 (v. 44, *p.* 3).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— Sarà soggetto alla sottispezione di Guastalla. 22 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 97).
— Luigi Sottili Sottispett. *dett.* (ivi, *p.* 103).

PRETURA.

— Sarà capo-luogo di Pretura di 2.ª classe: il Governatore di Parma ne determinerà la circoscrizione. 16 *apr.* 1816 (v. 7, *p.* 153).
— Pei processi crim. sarà soggetta al Giudice istruttore di Parma. 30 *dett.* (ivi, *p.* 183).
— Dott. Ferd. Lanati Pret., Dott. Ferd. Rossini Cancell., Barbieri Commesso. 15 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 121 e 122).
— La Pretura comprenderà la propria Sez. composta dei comunelli di Casalpò, Enzola, Fodico, S. Sisto e Sorbolo a matt.; la Sez. di Gattatico composta dei comunelli di Casaltone a matt. Nocetolo, Olmo, Praticello e Taneto; la Sez. di Coenzo composta del solo comunello di Coenzo a matt. ove sarà stabilito un Sind. 9 *lugl.* 1816 (v. 9, *p.* 25).
— Confermata Pretura di 2.ª classe con giurisdizione sulle Sez. di Coenzo e di Gattatico, ed il capo-luogo è distante da Parma miglia 13. 30 *genn.* 1817 (v. 10, *p.* 24).
— Dipenderà dall' uffizio del controllo di Parma. 29 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 227).

— Confermata Pretora del Governo dl Parma con giurisdizione sul comune di Gattatico: popolazione della Pretura 8520. 19 *giugn*. 1820 (v. 17, *p*. 75).
— Sarà soggetta in quanto ai processi crim. al Giudice processante pel territorio posto al nord di Parma. 14 *genn*. 1821 (v. 22, *p*. 63).
— Si danno alcune disposizioni intorno ai vini (V.) pe' paesi dipendenti da questa Pretura. 8 *apr*. 1821 (ivi, *p*. 206).
— Dott. Gius. Chiari Suppl. 10 *giugn*. 1831 (v. 24, *p*. 405).
— Fior. Barbarini Usc. *dett*. (ivi, *p*. 421)
— Dott Ant. Fontanabona Pret. 6 *nov*. 1825 (v. 34, *p*. 110).
— Il Cancell. Ant. Ziveri passa a Castell' Arquato ed è sostituito da Luigi Terrarossa. 9 *sett*. 1830 (v. 44, *p*. 52).
— Natale Vanini Usc. in luogo di Gius. Zappieri che è mandato a Fornovo. 6 *sett*. 1832 (v. 48, *p*. 177).
— Il Notaio Franc. Chiari 1.° Suppl. invece del defunto Dott. Gius Chiari. 28 *dic*. 1832 (ivi, *p*. 280).
— Dott. Jac. Campagna Pret. 8 *febb*. 1833 (v. 49, *p*. 75).
— Dott. Carlo Barbugli Pret. 17 *marz*. 1833 (ivi, *p*. 102).
— Giac. Baldi Usc. invece di Fior. Morini. 18 *lugl*. 1834 (v. 52, *p*. 14).
— Sante Scaramuzza Cancell. 22 *nov*. 1834 (ivi, *p*. 133).
— Gaet. Tagliavini Usc. invece del destituito Vanini. 30 *nov*. 1835 (v. 54, *p*. 234).

SCUOLE.

— Ve ne sono delle primarie le quali comprendono le classi infima, media e suprema. 13 *nov*. 1831 (v. 46, *p*. 201).
— Don Gius. Bernini Ispett. 23 *febb*. 1832 (v. 47, *p*. 50).
V. Dogane, *Circondario confinante* - Tremuoto - Vaccinazioni.

Pozzi. Quando si vogliono stabilire contro un muro divisorio, il contro muro sarà grosso cent. 40; se ve ne fosse uno anche dall' altra parte la grossezza intermedia sarà di met. 1. 20 compresa la grossezza del muro. 25 *apr*. 1821 (v. 23, *p*. 8).
V. Fabb., acq. e str.

Precetti di buongoverno (1). Sono inflitti e tolti dalla Direzione della Polizia generale prese le cognizioni di fatto dalle Autorità locali, dai Dragoni o in altro modo; essa li stabilisce ed attempra a norma de' casi e li estende anche all'esilio onde respingere nel loro paese i forestieri sospetti. Le contravvenzioni ai precetti si puniscono giusta il Cod. pen. art. 536 colla prigionia da uno a quindici dì, o colla molta da l. 1 a l. 29, o con l'una e l'altra cumulativamente; per recidiva, la prigionia potrà duplicarsi ed anche triplicarsi. I precetti non sono perpetui: s'infliggono o per ingiunzione della Direzione della Polizia o per ordine di lei dall'Autorità locale. Della significazione del precetto si fa processo in doppio o dalla Direzione o dall'Autorità locale: nel primo caso, una copia è trasmessa all'Autorità; nel secondo, l'Autorità la trasmette alla Direzione. Il processo viene firmato dall'Autorità significante e dal precettato; se questi non possa, non sappia, o non voglia firmare, se ne farà menzione. S'imponga o si tolga un precetto se ne dà notizia al Comando de' Dragoni. Se un precettato cangia domicilio, l'Autorità del comune che abbandona ne avverte quella del comune in cui si trasferisce; si fa relazione di questo cangia-

mento il quale si rende noto alla Direzione ed al Comando de' Dragoni. Nè i Dragoni, nè le Guardie di Polizia generale o comunitativa, nè le Guardie campestri possono arrestare un precettato se non viene colto in contravvenzione; negli altri casi ne faranno relazione e denunzia all'Autorità locale. Le contravvenzioni ai precetti si giudicano dai Pret., e questi fanno conoscere la sentenza alla Polizia generale. Ai processi di contravvenzione stesi dagli agenti sovrindicati si presta fede sino a prova contraria; si procede al giudizio ad istanza dell'Autorità locale e senza procedura giudiziale ma puramente sommaria ed amministrativa. Per avvertire le parti ed i testimoni, i Pret. di Parma e di Piacenza si prevalgono delle Guardie della Polizia generale, quello di Guastalla delle Guardie comunitative, tutti gli altri delle Guardie campestri. Le sentenze si proferiscono tosto e se si può nello stesso giorno; alle contumaciali si può opporre entro tre giorni da quello in cui il contumace fu avvertito della sentenza. Le sentenze contumaciali passate in giudicato e le contradditorie sono inappellabili; contro di esse si può provvedersi per parte della Direzione o del condannato entro cinque giorni da quello in cui il condannato ne avrà avuta scienza per mezzo delle Guardie di Polizia o campestri nel modo detto di sopra. I precettati possono ottenere passaporti purchè ciò non sia vietato nel precetto. Nota de' precettati e di coloro che ne vengono sciolti è mandata mensilmente dalla Direzione alla Presid. dell'Interno Chi si crede gravato di un indebito precetto può, dopo aver ricorso infruttuosamente alla Direzione, rivolgersi alla Presid. dell'Interno la quale può o toglierlo o moderarlo giusta le circostanze; essa può anche agire *ex officio*. I precetti imposti prima d'oggi o le pene da cui sono guarentiti rimangono in osservanza. Le Leggi anteriori sulla materia sono derogate. 31 *genn.* 1833 (v. 49, *p.* 67 a 71).

— Alle persone vegliate dall'alto buongoverno non si possono rilasciare carte di passo senza Sovrana autorizzazione. 26 *sett.* 1833 (v. 50, *p.* 110).

— La Direzione di Polizia generale nell'infliggere i precetti di buongoverno stabilirà le pene da incorrersi in caso di trasgressione e di recidiva e ne farà ella stessa la comminatoria al precettato. La pena da comminarsi ai condannati criminalmente sarà della prigionia non maggiore di tre mesi; pei condannati correzionalmente non sarà maggiore di due; per gli altri contravventori la prigionia non oltrepasserà un mese. Le dette pene potranno aumentarsi a giudizio della Direzione ne' casi di recidiva trasgressione a' precetti, ma non potranno eccedere il doppio di esse rispettivamente. È tolta a' Pret. la facoltà di giudicare le sudd. contravvenzioni. Le pene che saranno incorse dai vegliati verranno inflitte in via di buon governo amministrativo dalla Direzione comprovate che sieno le contravvenzioni da' regolari processi verbali stesi dai Dragoni, o dalle Guardie di Polizia generale o comunitativa, o dalle Guardie campestri. Le disposizioni dell'atto de' 31 genn. 1833 non conformi alle presenti sono shrogate. 21 *nov.* 1835 (v. 54, *p.* 213 a 215).

V. Armi - Arruolamento forzato - Cod. pen. Francese.

Precipitato rosso (Il) Paga per dazio d' entr. c. 20 per chil., d' usc. c. 5. 4 *magg.* 1816 (v. 8, p. 61).
— Pagherà l. 20 per quiot. all' eotr. e l. 1 all' usc. 18 *apr.* 1820 (v. 16, p. 146).

Prefetti e Viceprefetti. Le funzioni de' Prefetti si sosterranno dai Delegati della Reggeoza. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, p. 67).
— Le funzioni che spettavano ai Prefetti e Viceprefetti si eserciteranno dai Governatori (V.) sotto l' autorità del Ministro (V) tranne quelle riservate dal presente Decreto al Ministro stesso. 6 *ag.* 1814 (v. 3, p 75).
— Gli atti che si stendevano dai Prefetti in forza dell' art. 10 del Cod. d' istruzione crim., saranno nelle attribuzioni della Polizia generale. 14 *ott.* 1815 (v. 6, p. 76).

Preparazioni *chimico-farmaceutiche* (Le). Escluse le nominate a parte, pagano per dazio d' entr. fr. 6 per chil. e d' usc. c. 5. 4 *magg.* 1816 (v. 8, p. 61).

Presidenza del dipartimento militare (La) È stabilita per conoscere tutti gli affari relativi all' Amministrazione milit. de' Ducati; ha i suoi ufficii in Parma oell' ex convento di S. Giov.; comincierà le sue sedute li 10 corr.; i suoi ufficii saranoo aperti dalle 9 aotimeridiane alle 4 pomeridiane; i pieghi ed i rapporti saranno diretti alla Presid. del Dipart. milit. 8 *giugn.* 1816 (v. 8, p. 131 e 132).
— Ad essa è affidata la sorveglianza per la stretta esecnzione di tutte le parti del Regol. d' amministrazioœ per le truppe de' Ducati (V.) non esclusi i Dragoni (V.). 10 *dett.* (ivi, p 234).
— Tiene le aste pubbliche pei contratti risgnardanti al servizio milit. coll' intervento d' un impiegato della Presid. delle Finanze. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, p. 170).
— Competooo ad essa alcune nuove ineumbenze in virtù dell' appendice al Regol. del 10 giugo. 1816. 21 *sett.* 1817 (v. 11, p. 114 e seg.).
— Potrà porre le armi Ducali sui suoi suggelli e bolli. 30 *marz.* 1818 (v. 12, p 84).
— Nomina l' Ufficiale superiore ehe dovrà presiedere la Commessione ehiaoiata a giudicare i motivi di riforma dedotti da' milit. che chiedono la pensione di ritiro, e dà voto intorno al eoncedere le pensioni medesime. 2 *apr.* 1818 (ivi, p. 105).
— Competono ad essa varie attribuzioni nell' amministrazione del corpo de' Dragoni (V.) in forza del Regol. di questo giorno. 14 *dett.* (ivi, p. 118 e seg.).
— Può rivedere le sentenze pronunziate dai Cons. di guerra contro qualsisia Ufficiale od impiegato milit., fossero anehe di morte, e qoindi approvarle, modificarle o proporre al Sovrano la grazia de' eondannati. *dett.* (ivi, p 137).
— Approva il disegno de' tipi de' suggelli di cui avranno a far uso le Autorità milit. 23 *giugn.* 1818 (ivi, p. 212).
— Ha obbligo di trasmettere alla Presid. dell' Interno tutti gli atti risgnardanti alla propria amministrazione ehe debbono essere inseriti nella Raccolta delle Leggi e riceve dalla Ducale Tipografia, senza pagamento, un esempl. della Raccolta medesima, ed altri 4 esempl. a spese del tesoro per uso de' suoi ufficii. 30 *genn.* 1820 (v. 16. p. 28 e 29).
— Ad essa competono diverse attribuzioni intorno alla Leva mi-

lit. (V.) in virtù del Regol. approvato questo giorno. 2 *apr.* 1820 (v. 17, *p.* 1 e seg.).

— Col 1.° del p. v. sett. trasmetterà ogni mese al Trib. de' conti le contabilità relative all'impiego de' fondi che essa riceve dal tesoro. 25 *ag.* 1821 (v. 24, *p.* 129).

— Riceve dalla Ducale Tipografia (senza pagamento) 2 esempl. della gazzetta di Parma, 1 del foglio periodico ed 1 della Raccolta delle leggi; più, ad uso de' suoi uffizii ed a spese del tesoro, 3 esempl. della Raccolta sudd. ed inoltre 2 esempl. d'ogni Legge, Decreto o qualsisia altro atto del Governo risguardanti alla pubbl. amministrazione. 28 *sett.* 1821 (ivi, *p.* 185, a 192).

— Le sue contabilità d'ogni mese saranno liquidate dalla Computisteria; il Trib. de' conti chiuderà l'annuo conto finale. 7 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 109).

— Gli Ufficiali civ. del Dipart. milit. sono tassati della contribuzione personale nel luogo di loro residenza; per gli altri Ufficiali, il Dipart. manderà alla Presid. delle Finanze la nota che indichi il comune in cui essi devono essere imposti. 17 *dett.* (ivi, *p.* 142).

— Propone annualmente al Sovrano il numero d'uomini occorrenti a completare le truppe dello Stato distinguendo il corpo de' Dragoni dal Reggimento M. L. 10 *marz.* 1822 (v. 26, *p.* 65).

— Stabilirà le opportune discipline perchè la contabilità dell'Ispezione d'artiglieria e genio relativa alla manutenzione del Castello di Parma e de' forti di Compiano e di Bardi sia tenuta colle regole generali dello Stato. 28 *dett.* (v. 25, *p.* 303).

— Ha il diritto di revisione delle sentenze proferite dai Cons. di guerra contro le Guardie d'onore. 13 *magg.* 1822 (v. 26, *p.* 69).

— Prima di conceder permesso d'ammogliarsi agli Ufficiali dovrà assicurarsi della condotta della proposta sposa. 8 *genn.* 1823 (v. 29, *p.* 134 e 135).

— Nomina gli Ufficiali che debbono far parte delle Commessioni miste allorchè si tratterà di giudicare un Ufficiale superiore. 27 *magg.* 1823 (ivi, *p.* 129).

— Ha l'amministrazione della compagnia degli Alabardieri Ducali (V.). 8 *febb.* 1826 (v. 36, *p.* 97).

— Coi fondi assegnati per ispese d'uffizio del Dipart. si pagheranno anche quelle della sudd. compagnia. 13 *apr.* 1826 (ivi, *p.* 100).

— Nomina ad ogni volta gli Ufficiali che debbono far parte del Trib. di revisione ne' casi di ricorso contro le sentenze delle Commessioni miste 9 *giugn.* 1827 (v. 37, *p.* 52).

— Il Dipart. milit. è suppresso e gli succede per l'amministrazione milit. ed il servigio delle truppe un Comando generale ed uno Stato maggiore generale. Il cessato Dipart. darà senza ritardo alla Presid. delle Finanze il conto generale della sua gestione, ma rimarrà responsabile di tutta la sua contabilità sino a sentenza definitiva della sez. dei Conti del Cons. di Stato. 18 *dic.* 1829 (v. 42, *p.* 64, 69 e 70).

COMPOSIZIONE.

— Il Dipart. milit. si compone di un Presid., un Vice-Presid. 4 Capi di Sez., 1 Protocollista, 4 Segret., un Custode. Il Presid. ed il Vice-Presid. sono gli Ufficiali in attività più elevati in grado dello Stato; i Capi-Sez. sono scelti dal Presid. fra gli Ufficiali superiori uno de'

quali dev' essere il Commiss. di guerra; i 4 Segret. si prendono tra i milit. che abbiano soldo dallo Stato. 10 *giugn.* 1816 (v. 8, p. 235).

NOMINE.

— Presid. il C. di Neipperg; Vice-Presid. il Bar. Bianchi; 1.ª Sez. *Personale* il Cav. Berchet; 2.ª Sez. *Economia* il Cav. Dodici; 3.ª Sez. *Polizia milit.* il Maggiore Rossi; 4.ª Sez. *Controlleria milit. ed economica* il Cav. Ferrari. 8 *giugn.* 1816 (v. 8, p. 132 e 133).

PRESIDENTE.

— Il Presid. o in sua assenza il Vice-Presid. approveranno le riparazioni al Castello di Parma e di Piacenza; il Presid. fa pure eseguire le somministrazioni dovute alla guarnigione Austriaca del castello di Piacenza. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, p. 167 e 168).

— Presta giuramento nelle mani di S. M. presentato dal Ministro di Stato. 22 *dic.* 1817 (v. 11, p. 209).

— Contrassegna i brevetti firmati dal Sovrano per nomine d'Ufficiali superiori del milit. e delle Guardie d'onore sino al grado di Maggiore inclusivamente, e sottoscrive le lettere di nomina do' Capit. ed Ufficiali di grado inferiore, e gli atti Sovrani (tranne i Decreti) spettanti ad affari del suo dipartimento. *dett.* (ivi, p. 212 e 213).

— Gode esenzione illimitata dalla tassa per ricevere e spedire lettere o pieghi sì all'estero che all'interno. 22 *magg.* 1819 (v. 14, p. 98 tab. annessa).

— L'atto del suo giuramento e quello del suo Capo-Segret., sono esenti dal controllo. 23 *dic.* 1819 v. 15, p. 432).

— Per la sua assenza e per quella di S. M. disporrà perchè il Vice-Presid. si rivolga alla Delegazione di Governo per gli affari che abbisognano di Sovrana approvazione. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, p. 269).

— Presta giuramento nelle mani di S. M. 8 *ott.* 1824 (v. 32, p. 43).

PRESIDENZA DELL' INTERNO (La). È istituita per trattare tutti gli affari dell'interno compresa la Polizia. 26 *dic.* 1816 (v. 9, p. 251).

— Le attribuzioni della Presid. saranno divise come appresso:

Titolo 1.° *Segreteria.*

Amministraz. generale, Giustizia e Grazia, Buongoverno, Protocollo, Archivi di Stato.

Titolo 2.° *Trib. amministrativi.*

Consiglio di Governo.

Titolo 3.° *Legislazione.*

Commessioni di legislazione e di revisione.

Titolo 4.° *Amministrazione generale.*

Governi; Progoverni; Podesterie delle due città; Preture come *Amministrazioni*, Uffizii de' Sindaci; Cons. di Governo, comunitativi, degli Ospizii, delle Prigioni, del Deposito di mendicità; Comitati consultivi de' comuni, degli Ospizii e de' Luoghi pii; Università, Scuole ne' Governi, Collegio Lalatta e de' Nobili, Case d'educazione per le fanciulle; Biblioteca, Accademia di belle arti, Museo, Gabinetti di fisica, di storia naturale, di chimica e di anatomia in cera; Stamperia Ducale; Orto botanico, Specola e Cavi di Velleia; Accademia d'incoraggiamento; Scuola veterinaria; Camere di commercio; Direzioni degli Ospizii e degli Spedali, Orfanatrofio Platestainer, Monti di Pietà e d'Abbondanza, Istituti degli Orfani, Sale di lavoro, Deposito de' mendicanti ed Uffizi di beneficenza; Cons. de'

cavamenti e Direzioni de' ponti ed acque; Scuola d'ostetricia e Direzione di Vaccinazione; Protomedicato, Condotte mediche e chirurgiche, e farmacie; Cattedrali, Capitoli, Collegiate, Corpi regolari, Benefizi di Regia nomina, Porrocchie, Opere parrocchiali e Confraternite; Guardia Urbana, Artiglieri e Cootadini; Alloggiamento de' Dragoni, de' Fonzionari ed Impiegati di residenza obbligata, ed edifizii pe' Tribunali.

Titolo 5.° *Giustizia.*

Corte di Cassazione e Revisione, Tribunali d'Appello, Civ. e Crim., di Commercio e di Buongoverno; Vicariati di Pace di Parma e di Piacenza e Preture; Camere di disciplina degli Avvocati, de' Causidici, de' Notai e degli Uscieri; Casa centrale di detenzione e servigio della catena, Prigioni delle due città e delle Preture di 1.ª classe, e Camere di deposito delle Preture di 2.ª e 3.ª classe.

Titolo 6.° *Buongoverno.*

Direzione generale, Commessariati speciali ed ordinari, Dragoni per ciò che spetta al buongoverno, Guardie campestri ed Agenti subalterni; Scuole Israelitiche.

Titolo 7.° *Contabilità amministrativa.*

Cassieri de' comuni, degli Ospizii e de' Luoghi pii.

Titolo 8.° *Relazioni coll' estero in via non diplomatica.*

30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 148, a 156).

— Sono confermate nelle attribozioni della Presid. ciò che spetta al servizio ed all'autorizzazione delle spese della Guardia urbana, l'Accademia di belle arti, la Stamperia Ducale, la Biblioteca, il Museo d'antichità, le Prigioni, il Deposito, le Sale di lavoro e la Polizia. La Presid. regolerà l'impiego della somma assegnata nel *budjet* pei lavori da stamparsi, i cui conti saranno poi liquidati dalla camera de' cooti; proporrà al Sovrano i progetti per far medaglie per le Accademie o per eventi straordinari. *dett.* (ivi, *p.* 164 e 165). Ad essa spetta l'emanare decisioni pei castighi da infliggersi per le contravvenzioni agli ordini della Polizia o de' Trib. Tutto ciò che si riferisce al culto, meno il pagamento delle congrue ai Parrochi, è nelle sue attribuzioni. I Governatori ed i Pret. sono ad essa soggetti (ivi, *p.* 166). La Presid. verifica so le spese di giustizia sono fatte colle debite autorizzazioni e ne invia le note al Presid. delle Finanze pel pagamento acconto o trasmissione alla Camera (ivi, *p.* 167).

— Alla Presid. è provvisoriamente riunita la Direzione generale di Polizia. 22 *genn.* 1818 (v. 12, *p.* 6).

— Potrà porre le Armi Ducali sui suoi suggelli e bolli. 30 *marz.* 1818 (ivi, *p.* 84).

— L'Amministrazione degli Archivi dello Stato (V.) è tolta alla Ferma Mista e data alla Presid. dell'Interno. 24 *dic.* 1818 (v. 13, *p.* 121).

— La Tipografia Ducale (V.) sarà nelle attribuzioni della Presid. 28 *magg.* 1819 (v. 14, *p.* 108).

— Riceve dalla Ducale Tipografia per uso degli uffizii ed a carico del tesoro, 5 esempl. della Raccolta generale delle Leggi (V.). 30 *genn.* 1820 (v. 16, *p.* 29).

— Dirige alla Segreteria di Stato e di Gabinetto le relazioni da sottoporsi al Sovrano nelle conferenze. L'uffizio centrale del Dipartimento dell' Interno si

occuperà degli affari relativi all' amministrazione de' comuni, al regime degli stabilimenti di beneficenza, alle acque e strade, all' istruzione pubbl., alle belle arti, alle carceri ed alla casa di forza in quanto alla custodia ed alla pulizia de' carcerati e de' condannati. Ha l' alta vigilsnza sull' amministrazione della giustizia, sulla disciplina dei Trib. (escluso quello de' Conti), sul personale de' Giud. e de' Notai. Ha pure la direzione della Polizia amministrstiva e de' suoi agenti compresi i Dragoni, gli Archivi di Stato, la Biblioteca, la sorveglianza in materia di culto, e sulle Autorità ecclesiastiche per quanto hanno relazione colle Leggi politiche dello Stato. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 101 e 107). La spesa de' suoi uffizii (V.) ascende ad annue l. 26600 (ivi, *p.* 118).

— Presso la Presid. continuerà a tenersi la contabilità relativa ai passaporti (V.) alle licenze per porto d' armi e per la caccia. 16 *giugn.* 1821 (ivi, *p.* 278).

— Riceve dalla Tipografia Ducale, ad uso degli uffizii ed a spese del tesoro, 3 esempl. della Raccolta generale delle Leggi; da prendersi sul numero ordinato per l' edizione, un esempl. di tutto ciò che essa stamperà per conto proprio o di particolari, e 4 esempl. d' ogni Legge, Decreto o qualsivoglia altro atto del Governo risguardante alla pubbl. amministrazione. 28 *sett.* 1821 (v. 24, *p.* 188, 191 e 192).

— Gli Archivi pubbl. (V.) dipendono dalla Presid. 29 *nov.* 1821 (ivi, *p.* 336).

— Il Museo d' antichità dipende immediatamente dalla Presid. 19 *magg.* 1826 (v. 35, *p.* 138 e seg.).

— Vi sarà nella Presid. un Archivio speciale delle acque e strade (V.). 31 *dic.* 1829 (v. 42, *p* 107).

— In vece delle Presid. dell' Interno e delle Finanze sono istituite le 4 Direzioni (V.) o Sezioni. 27 *genn.* 1831 (v. 45, *p.* 24).

— Per l' atto di conferma del Presidente, la Presid. si trova ristabilita. 17 *febb.* 1831 (ivi, *p.* 62).

— Durante la dimora del Presid. dell' Interno presso S. M. in Piacenza il Cav. Franc. Cocchi soprintenderà agli uffici della Presidenza. 20 *marz.* 1831 (ivi, *p.* 110).

— La Presidenza è ristabilita: essa cura la stampa e la distribuzione della Raccolta delle Leggi; ha l' organizzazione e la vigilanza dell' ordine giudiziario e del notariato; dà istruzioni ai Trib. per l' esecuzione delle Leggi e de' Regol.; corrisponde coi Proc. del Governo per tutto ciò che è affidato al ministero pubbl.; sorveglia, avverte e riprende i membri de' Trib. e delle Preture, gli Avvocati ed i Causidici; sottopone al Cons. intimo di Stato e delle conferenze le quistioni intorno all' ordine giudiziario che richiedono interpretazione di legge; dà parere intorno ai ricorsi in grazia, intorno agli stati di cittadinanza, di famiglia e di tutela, ed alle suppliche, per condonazione o commutazione di pena e per reabilitazione; trasmette con parere al Proc. generale presso il Trib. di revisione i fogli concernenti ad affari risguardanti alle proprie attribuzioni e che debbon essere portati a quel Trib.; veglia ed amministra gli Archivi pubbl.; fa eseguire le Leggi relative alla Polizia generale, alla sicurezza e tranquillità interna dello Sta-

to; rilascia i passaporti, le licenze di portar armi e di andare a caccia; ha sotto di sè i Dragoni in quanto al mantenimento dell' ordine pubbl.; ha la polizia delle Case di custodia, di forza e di correzione, e del Deposito pe' mendicanti; ha la polizia della stampa e de' libri; reprime la mendicità e la vagabondità; cura il regio diritto, ciò che risguarda l' esercizio della protezione Sovrana, ed il buon ordine in materia di culto; dirige provvisoriamente l' istruzione e l' educazione pubbl.; trasmette le Leggi ai Funzionari amministrativi; ha nelle sue attribuzioni la Polizia municipale, la sanitaria e quella della via pubblica; il personale de' Commissari, Pod. e Sind.[1]; la divisione territoriale; la tutela amministrativa de' comuni, degli ospizi, de' luoghi di beneficenza, delle opere parrocchiali, degli stabilimenti ecclesiastici e de' beni del clero; le miniere, tranne quelle del Patrimonio dello Stato e le cave; i pozzi di petrolio; le acque termali; l' agricoltura; il commercio; l' industria; le arti; le invenzioni, le fabbriche e le manifatture, ed i relativi premii d' incoraggiamento; le Biblioteche, i Musei e simili collezioni pubbl.; l' Accademia di belle arti; le Società filarmoniche e filodrammatiche; la polizia degli spettacoli tranne quanto è disposto pel Ducale Teatro di Parma; gli incoraggiamenti a' dotti, a' letterati ed agli artisti; i pesi e le misure; gli Archivii di Stato; la formazione degli stati di popolazione, d' economia pubbl., di statistica, e dei prodotti territoriali. 9 *giugn.* 1831 (ivi, *p.* 203).

V. Accademia di belle arti - Archivio di Stato - le Biblioteche diverse - Catasto - i Collegi diversi - Comuni - Dragoni - Fanciulli accolti negli stabilimenti di beneficenza - Guardie urbane - Legato Crema - Museo d' antichità - Notai - Gli Ospizii diversi - Pompieri - Postini - Scavi di Velleia - Le Società filarmoniche e filodrammatiche - Gli Spedali diversi - Stato civile.

IMPIEGATI.

— Nomina di Gius. Dall' Argine e di Franc. Ferrari Dalla Torre a Segret.; di Valerio Galli, Giov. Ferrari e M. Claudio Manara a Commessi. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 121).

— Cambiamento nelle attribuz. degli Impiegati degli uffizii (V.). 1.° *sett.* 1824 (v. 32, *p.* 26).

— Decreto che determina il numero, il grado e lo stipendio degli Impiegati che compongono gli uffizii (V.) della Presid.. Il Presid. proporrà, all' uopo, o il compimento o la riduzione secondo il presente riordinamento, ma intanto non è fatto cambiamento veruno. 20 *apr.* 1826 (v. 35, *p.* 57 e 58). Vi saranno 4 Capi-Segret., 3 Vice-Segret. (La Divisione di Giustizia non ha Vice-Segret.), 8 Commessi, un altro pei passaporti, 1 Protocollista Archivista, 1 Speditore e 2 Apprendisti (ivi, *p.* 68 e 69).

— Sono nominati Commessi Giov. Valentini, Ferd. Barbieri e Pasq. Bricoli; apprendista il M. Claudio Lalatta; se vi sarà necessità di aumentare il numero degli impiegati, il Presid. ne farà proposta giustificandone il bisogno. Continueranno a prestar opera negli uffizii come apprendisti soprannumerari Fed. Righi, Luigi Montali, C. Fulvio Balestrieri e M. Prosp. Manara. Alla fine d' ogni anno il Presid. sottoporrà al Sovrano una relazione sulla condotta e

diligenza di cadauno de' suoi Impiegati. 29 *febb.* 1828 (v. 39, *p.* 22 a 24).

— Giov. Curti Commesso in vece di Giov. Morini che passa Segret. della Commessaria di Borgotaro. L'apprendista della Presid. Gius. Klava passa Commesso della Delegazione di Parma. 1.° *genn.* 1830 (v. 43. *p.* 7 e 8).

— Nomina a Vice-Segret. del M. Gianfranc. Pallavicino, ed a Commesso del M. Prosp. Manara. 6 *febb.* 1830 (ivi, *p.* 35).

— Nomina di Gaet. Berenini a Vice-Segret. aggiunto. 11 *dic.* 1830 (v. 44, *p.* 69).

— Nomina del C. Fulvio Balestrieri a Commesso e di Gius. Brigati a Commesso apprendista in luogo del primo. 23 *magg.* 1832 (v. 47, *p.* 186).

— Fed. Righi è promosso a Commesso. 4 *apr.* 1833 (v. 49, *p.* 117).

— Il Commesso apprendista soprannumero Aless. Alinovi è promosso a Commesso apprendista. 20 *giugn.* 1833 (ivi, *p.* 148).

— Il Commesso Franc. Cornacchia passa nel Governatorato di Parma, ed è sostituito dal Commesso apprendista Gius. Brigati; questi è rimpiazzato da Ces. Paglia. 4 *ag.* 1833 (v. 50, *p.* 20 e 21).

— Gius. Viglioli Commesso invece di Dom. Caneva che passa Segret. del Governatorato di Piacenza. 17 *apr.* 1834 (v. 51, *p.* 142).

— L' apprendista Ant. Aschieri è nominato Commesso apprendista invece di Aless. Alinovi che passa nel Governatorato di Piacenza. 8 *magg.* 1834 (ivi, *p.* 159).

— Ces. Paglia Commesso in luogo di Giov. Curti; Rinaldo Dall' Argine Commesso apprendista. 23 *apr.* 1835 (v. 53, *p.* 104).

V. *Stipendi - Uffizii.*

INSERVIENTI.

— Nomina a Portiere di Franc. Castelli. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 121).

V. *Stipendi.*

PRESIDENTE.

— Avrà la precedenza sul Presid. delle Finanze. Presiederà il Cons. di Governo. Nomina a Presid. del Cav. Cornacchia. 26 *dic.* 1816 (v. 9, *p.* 252 a 254).

— Può, volendo, presiedere la Commessione centrale di sanità e soccorso (V.) di Parma. 4 *marz.* 1817 (v. 10, *p.* 60).

— Presiederà la seduta straordinaria nella quale la Commessione sudd. esaminerà le distribuzioni da farsi. 29 *apr.* 1817 (ivi, *p.* 115).

— Amministrerà il sussidio straordinario destinato agli spedali provvigionali ed a' poveri tifici. 3 *magg.* 1817 (ivi, *p.* 118).

— Continuerà come per lo passato a dare le pubbliche udienze. 30 *giugn.* 1817 (ivi, *p.* 173). Approverà le spese segrete della Polizia. Proporrà al Sovrano l' impiego del prodotto de' passaporti (ivi, *p.* 177 e 178).

— Approva, dopo parere del Governatore, le sospensioni, le destituzioni, e le dichiarazioni d' incapacità proposte dal Protomedicato (V.) per le mancanze dei medici, dei cerusici, degli speziali e delle mammane. Nomina il portiere del Protomedicato. 11 *ott.* 1817 (v. 11, *p.* 151, e 156).

— Approva alcune deliberazioni delle Commessioni amministrative degli Ospizii civ. di Parma e di Piacenza e ad esso competono alcune altre attribuzioni sulle medesime. 5 *nov.* 1817 (ivi, *p.* 165 e seg.).

— Ordina i pagamenti delle spese di visita alle farmacie sulle somme depositate alla cassa de-

gli Ospizii da coloro che si presentano all' esame del Protomedicato. 12 *lugl.* 1818 (v. 13, *p.* 5).
— Autorizza l' entrata e l' uscita de' mendicanti nel Deposito di mendicità. 15 *ott.* 1818 (ivi, *p.* 64).
— Come incaricato della Direzione generale di alta Polizia, continuerà ad esercitare vigilanza sulla Posta delle lettere. 24 *dic.* 1818 (ivi, *p.* 121).
— Nomina gli astanti delle scuole cliniche. 11 *febb.* 1819 (v. 14, *p.* 49).
— Gode esenzione illimitata dalla tassa per ricevere e spedire lettere sì ne' Ducati che all' estero. 22 *magg.* 1819 (ivi, *p.* 98 tab. annessa).
— Competono ad esso diverse attribuzioni nella divisione de' beni comunali denominati le *Chiaie* poste nel Mezzano inferiore (V.). 10 *lugl.* 1819 (v. 15, *p.* 18 e seg.).
— Approva le spese sanzionate da S. M. ne' presuntivi de' comuni per somme non maggiori di l. 1000. 18 *dett.* (ivi, *p.* 23).
— Nomina il Proto ed i Correttori della Ducale Tipografia (V.). 14 *ag.* 1819 (ivi, *p.* 49).
— Competono ad esso alcune attribuzioni in virtù del Regol. di questo giorno sull' Amministrazione de' ponti, strade e cavamenti. 6 *sett.* 1819 (ivi, *p.* 90 e seg.).
— L' atto del suo giuramento è esente da controllo. 23 *dic.* 1819 (ivi, *p.* 432).
— È incaricato di mantenere il buon ordine e la decenza nella sala degli spettacoli del Ducale teatro (V.) di Parma, e di approvare gli avvisi teatrali, i sonetti e gli altri scritti che si volessero distribuire, ed i componimenti che si dovranno rappresentare. 12 *genn.* 1820 (v. 16, *p.* 13 e 18).

— Sorveglierà la stampa della Raccolta delle Leggi (V.), ne riceverà, senza pagamento, 40 esempl. dalla Ducale Tipografia, e farà fede della verità degli atti che vi sono inseriti. 30 *dett.* (ivi, *p.* 28 e 29).
— Sceglie i promotori delle Vaccinazioni (V.) de' comuni foresi. 26 *febb.* 1820 (ivi, *p.* 44). Traccerà i modelli delle note, de' registri e de' certificati prescritti dal Regol. sulle medesime (ivi, *p.* 52).
— Propone al Sovrano le pensioni pe' padri di 12 figli viventi. 29 *dett.* (ivi, *p.* 69).
— Presenta al Principe con parere le proposte a Prof. e Cons. con voto della Ducale Accademia (V.) di belle arti e presiede l' Accademia medesima. 4 *marz.* 1820 (ivi, *p.* 71 e 72).
— Forma il riparto per ogni Governo del contingente annualmente fissato per la leva milit. (V.) e ad esso competono altre attribuzioni intorno alla leva stessa. 2 *apr.* 1820 (v. 17, *p.* 1 e seg.).
— Proporrà al Sovrano una nuova divisione territoriale; nominerà i portieri delle Podesterie; proporrà una Legge che ricordi i doveri de' Funzionarii amministrativi, ed una intorno al modo di sovvenire i comuni (V.) che non avessero entrate sufficienti a pagare tutte le spese poste a loro carico. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 271, 282, 287 e 288).
— Competono ad esso alcune attribuzioni nella divisione de' beni comunali di Coltaro (V.) dette il *Ballottino*. 30 *sett.* 1820 (v. 20, *p.* 86 e seg.).
— Proporrà alla sanzione Sovrana uno statuto per l' Accademia di belle arti. 18 *nov.* 1820 (v. 21, *p.* 46).
— Approva i contratti per somministrazioni d' alimenti o di

quant' altro può occorrere al mantenimento degli Ospizi od altri luoghi di beneficenza. 25 *dett.* (ivi, *p.* 79).

— Sottopone al Sovrano con parere gli atti relativi ai concorsi alle cattedre vacanti dell' Università (V.). 29 *dic.* 1820 (ivi, *p.* 179).

— Approva la proposta del Protomedicato intorno al riparto fra gli Speziali ed i Droghieri delle spese di visita alle spezierie e drogherie dello Stato, e ne rende esecutori i ruoli. 9 *febb.* 1821 (v. 22, *p.* 83).

— Determina il servigio de' Commiss. di buongoverno di Parma e di Piacenza che debbono esercitare le parti di ministero pubbl. presso i rispettivi Pret. Ha diritto d' invigilare i Pret., i Trib., i membri che li compongono, e di riprenderli; può anche, dopo aver consultato il Trib. supremo, proporre la destituzione de' Pret. riconosciuti incapaci o indegni di continuare nelle loro funzioni; può infine chiamare innanzi a sè il Funzionario incolpato affinchè possa giustificarsi. 13 *dett.* (ivi, *p.* 88, 119, 120 e 121).

— Competono al Presid. alcune attribuzioni in virtù del Regol. approvato questo giorno intorno all'Amministrazione delle fabbr. acq. e str. (V.). 25 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 5 e seg.).

— Nomina i Cons. comunitativi e gli impiegati de' comuni. 30 *dett.* (ivi, *p.* 129). Supplisce alle deliberazioni dei Cons. comunitativi quando o non potessero deliberare per la mancanza del numero legale, o gli intervenuti si rifiutassero ad ammettere le necessarie spese e le corrispondenti imposte (ivi, *p.* 144).

— La sua corrispondenza per affari esteri e le relazioni coi Ministri e gli Agenti diplomatici dovrà farsi col mezzo della Segreteria di Stato e di Gabinetto. Saranno a suo tempo determinati i modelli per la formazione de' presuntivi annui e del rendiconto generale delle spese de' decasteri soggetti a questo dipartimento le cui relazioni attuali coi medesimi sono mantenute. 14 *giugn.* 1821 (ivi, *p.* 226). Pei cambiamenti avvenuti nell' amministrazione de' comuni in forza del Decreto dei 30 apr. u. s. disporrà perchè le carte risguardanti ad affari rimasti in sospeso ne' comuni che cambiano di giurisdizione siano consegnate ai Commiss. de' distretti de' quali sono rispettivamente per far parte (ivi, *p.* 228).

— Permette la coltivazione de' terreni ad uso di risaia (V.). 16 *dett.* (ivi, *p.* 282).

— Fa infliggere, dopo relazione al Sovrano, le pene disciplinari pei medici, pei cerusici, gli speziali e le mammane proposte dal Protomedicato. 7 *lugl.* 1821 (v. 24, *p.* 11).

— Nomina, sulla proposta de' Cons. comunitativi, gli alunni de' comuni pel Collegio Lalatta. 9 *ag.* 1821 (ivi, *p.* 74). Nomina pure i Maestri ed il Commesso, e propone alla nomina Sovrana i Conservatori, il Rettore, il Ministro-Cassiere e l' Economo (ivi, *p.* 75).

— Riceve dalla Ducale Tipografia (senza pagamento) 2 esempl. della gazzetta di Parma, 1 esempl. del foglio periodico ed un esempl. della Raccolta generale delle Leggi. 28 *sett.* 1821 (ivi, *p.* 185, 187 e 188).

— Approva le deliberazioni della Commissione amministrativa del Pio istituto Manara in Borgotaro. 12 *ott.* 1821 (ivi, *p.* 255).

— Provvede all' interna disciplina degli Archivi pobbl. (V.); può farne verificare la situazione e, rilevando delle gravi trasgressioni, sospende gli Archivisti e gli altri impiegati proponendo la loro destitozione. 29 *nov.* 1821 (ivi, *p.* 360).

— È curatore della Ducale Accademia di belle arti e ne ha la vigilanza; può sospendere un Prof. maestro insino a 10 giorni sulla proposta del Dirett. delle gallerie e scoole. 20 *genn.* 1822 (v. 25, *p.* 37 e 49).

— Concede o nega le licenze per istabilire risaie (V.). 24 *lugl.* 1822 (v. 27, *p.* 125).

— Presiede il Cons. di Stato straordinario in mancanza del Ministro. 31 *dett.* (ivi, *p.* 80).

— Adopera quant' è a' crediti di comoni (V.) verso i rispettivi contabili nel modo indicato alla Presid. delle Finanze pe' crediti di simil genere spettanti al tesoro nell' atto del 31 genn. 1822 corrispondendo per tale oggetto coll' Ispett. generale del tesoro. 13 *marz.* 1823 (v. 29, *p.* 35 a 39).

— Nomina alcuni impiegati del Monte di pietà di Busseto (V.); approva le deliberazioni del suo Cons. amministrativo; nomina il Bibliotecario della Biblioteca mantenuta dal Monte sudd.. 20 *sett.* 1823 (v. 30, *p.* 93 e 119).

— Emette parere solle deliberazioni del Trib. supremo relative ai concorsi alle pretore vacanti. 17 *dic.* 1823 (ivi, *p.* 161).

— Approva i disegni delle lapide e le iscrizioni da collocarsi ne' cimiteri di Parma e di Piacenza. 21 *apr.* 1824 (v. 31, *p.* 57).

— Concede le licenze da caccia (V.) e quelle speciali per prendere gli uccelli di passaggio. 1 *sett.* 1824 (v. 32, *p.* 17 e 20).

— Presta giuramento di fedeltà nelle mani del Sovrano; stende e legge il processo verbale e la formola di giuramento di tutte le Autorità amministrative e giudiziarie indicate dalla Legge per prestare il giuramento stesso nelle mani del Sovrano; riceve quello de' Cons. Ducali. 8 *ott.* 1824 (ivi, *p.* 43 a 45).

— Approva i diversi impieghi dati alle somme assegnate ne' presuntivi dell' Università, dell' Accademia di belle arti, della Biblioteca Ducale, del Ducale Moseo d' antichità e del Collegio Lalatta, quando il totale della spesa non oltrepassi la somma approvata dal Sovrano nel preauntivo medesimo. 14 *febb.* 1825 (v. 33, *p.* 12 e 13).

— Vidima i diplomi di creazione e di conferma di nobiltà (V.). 24 *dett.* (ivi, *p.* 16).

— Giudica definitivamente i richiami portati contro i ruoli di riscossione emessi per la sdebitazione della soppressa Università degli Ebrei (V.). 30 *ag.* 1825 (v. 34, *p.* 25).

— Nomina gli Amministratori degli Ospizii civ. tranne quelli di Parma e di Piacenza. 23 *sett.* 1825 (ivi, *p.* 47).

— Nomina i Rappresentanti della Società filodrammatica del Ducale Collegio de' Nobili. 18 *magg.* 1826 (v. 35, *p.* 124).

— Nomina il Bibliotecario della Libreria Manara in Borgotaro. 24 *ott.* 1826 (v. 36, *p.* 62).

— Ha obbligo di sottoporre all' approvazione Sovrana entro il 15 nov. di ciasc. anno i conti presontivi di tutti i comoni dello Stato. 16 *giugn.* 1827 (v. 37, *p.* 49):

— E entro il mese di giugn. quelli degli Ospizi civ. e degli altri stabilimenti di beneficenza tutelati dal Governo. *dett.* (ivi, *p.* 97).

— Nomina tre membri dell' Opera parrocchiale della Catte-

drale di Piacenza. 25 *lugl.* 1827 (v. 38, *p.* 6).

— Accorda le permissioni di tenere scuola privata e d' insegnare pubblicamente. 6 *marz.* 1828 (v. 39, *p.* 49).

— Competono ad esso alcune attribuzioni nella divisione de' beni comunali detti della *Valle del Casale* (V.) posti nel comune del Mezzano. 24 *magg.* 1828 (ivi, *p.* 186 e seg.).

— Sceglie le alunne comunitative per la scuola teorico-pratica d' ostetricia. 18 *giugn.* 1828 (ivi, *p.* 177).

— Farà ampliare gli spedali foresi e migliorare la loro amministrazione. *dett.* (ivi, *p.* 180).

— Concede la sospensione del pagamento dei diritti di bollo, di controllo, di cancelleria e di archivio, a que' sudditi riconosciuti impotenti a sostener le spese di un giudizio civile. 8 *apr.* 1829 (v. 41, *p.* 122).

— Conosce e pronuncia sulla dolosità dei descritti ommessi nelle liste delle leve milit. (V.) fatte dopo il Regol. del 2 apr. 1820. 21 *ott.* 1829 (v. 42, *p.* 34).

— Proporrà mezzi afficaci per far risorgere i così detti *Granai* o Monti d' abbondanza. 27 *dic.* 1829 (ivi, *p.* 106).

— Nomina il Vice-Presid. ed i membri elettivi del Comitato di beneficenza di Piacenza (V.). 1 *ott.* 1830 (v. 44, *p.* 48).

— Il Bar. Ferd. Cornacchia ripiglia le funzioni di Presid. 17 *febb.* 1831 (v. 45, *p.* 63).

— Nomina a Presid. del Cav. Gius. Caderini. 16 *marz.* 1831 (ivi, *p.* 106).

— Approva i contratti de' comuni, e le perizie e le collaudazioni per somministrazioni ed opere già stanziate nel presuntivo quando la spesa ascende dalle l. 2000 alle l. 5000. 9 *giugn.* 1831 (ivi, *p.* 212 e 214).

Ha obbligo di visitare almeno una volta all' anno gli uffizi de' Governi e delle Commessarie (ivi, *p.* 219).

— Nomina a Presid. del Cav. Franc. Cocchi. 12 *ag.* 1831 (v. 46, *p.* 50).

— Nomina i Maestri ed i diversi impiegati delle scuole inferiori (V.) ed ha sulle medesime alcune altre attribuzioni. 13 *nov.* 1831 (ivi, *p.* 198 e seg.).

— È incaricato di decidere, salvo ricorso al Cons. di Stato, se una parte di una strada comunitativa posta in Cortile S. Martino debba o no essere conservata. 19 *apr.* 1832 (v. 47, *p.* 174).

— Spettano ad esso alcune attribuzioni nell' eseguimento delle Leggi risguardanti al Cholera-Morbus (V.), ed all' istituzione delle Commessioni di sanità e soccorso (V.). 26 *magg.* 1832 (ivi, *p.* 193 e seg.).

— Determina i giorni di detenzione ed il tempo dell' interdizione dai teatri di Parma, Piacenza e Guastalla, ne' casi di trasgressione alla sua Ordinanza di questo giorno. 22 *dic.* 1832 (v. 48, *p.* 270 e seg.).

— Al Presid. appartiene il conoscere e decidere sulle eccezioni fatte da un Ricevitore d' ospizi contro i processi verbali di verificazione della sua cassa. 27 *genn.* 1833 (v. 49, *p.* 58 e 59).

— Può, dietro ricorso o *ex officio*, togliere o moderare i precetti di buongoverno inflitti dalla Direzione della Polizia generale. 31 *dett.* (ivi, *p.* 71).

— Competono ad esso alcune attribuzioni sulla Biblioteca pubblica comunitativa (V.) di Piacenza. 11 *ag.* 1833 (v. 50, *p.* 31 e seg.).

— Rilascia esclusivamente i passaporti per l' estero, ma può delegare il Governatore di Piacenza, il Dirett. della Polizia

generale ed il Commiss. di Polizia di Guastalla a rilasciare delle Carte di passo (V.), ed il primo a spedire anche dei passaporti gratuiti agli indigenti di quel Ducato. 26 *sett.* 1833 (ivi, *p.* 107 e seg.).

— Approva la divisione delle città in quartieri, e detta istruzioni ai Deputati di Quartiere (V.). 1 *ag.* 1835 (v. 54, *p.* 19 e seg.).

— Spetta ad esso il proporre la nomina ai benefizi di padronato Sovrano. 13 *nov.* 1835 (ivi, *p.* 201).

V. Presidenza dell' Interno insieme e delle Finanze, *Preminenze*, *Presidenti - Stipendi*.

PROTOCOLLO.

— Tutte le petizioni, suppliche, o memoriali diretti al Sovrano, non esclusi quelli presentati ai Presid. nelle loro udienze, si presentano a quest' uffizio ove si registrano e si passano ai Consiglieri incaricati di esaminarli e di riferirne. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 172).

— Nomina di Gius. Berenini a Protocollista e di Gir. Fabi a Speditore. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 121).

— Modula del protocollo, dell' indice del protocollo e del registro di spedizione. 14 *giugn.* 1821 (ivi, *p.* 260 a 263).

— Conferma di Gius. Berenini a Protocollista e di Gir. Fabi a Speditore. 26 *febb.* 1823 (v. 29, *p.* 88).

— Mantenuto l'impiego di Protocollista Archivista e di Speditore. 20 *apr.* 1826 (v. 35, *p.* 69).

— Il Commesso Giov. Curti è promosso a Speditore. 23 *apr.* 1835 (v. 53, *p.* 103).

V. *Impiegati - Stipendi*.

SEGRETARIATO GENERALE.

— Nomina di Gius. Maberini a Capo-Segret.. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 121).

— Nomina del sudd. a Segret. generale e di Gaet. Berenini a Commesso aggiunto. 26 *febb.* 1823 (v. 29, *p.* 87).

— Il posto di Segret. generale, rimasto vacante per la morte di Gius. Maberini, è suppresso. 1.° *sett.* 1824 (v. 32, *p.* 26).

— Nomina a Segret. generale del Cav. Vinc. Cornacchia. 27 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 275).

V. Presid. dell' Interno insieme e delle Finanze.

STIPENDI E SPESE D' UFFIZIO.

— Presid.	Stipendio annuo	L. 10000
	Spese d'uffiz.	3000
Capo-Segret. stip. ann.	,,	3000
2 Segret. a	. . . . . . ,,	2000
3 Commessi a	. . . . . ,,	800
Protocollista	. . . . . . ,,	1200
Speditore	. . . . ,,	1000
Portiere	. . . . ,,	800
Alabardiere	. . . . ,,	600
Scopatore	. . . . ,,	600

30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 118).

— Lo stipendio de' 4 Segret. capi delle divisioni è portato ad anne l. 2500 per ciasc. 1 *sett.* 1824 (v. 32, *p.* 26).

— I Capi-Segret. delle 4 divisioni avranno per ciasc. annue . . . . L. 2500

I Vice-Segret. per sole 3 divisioni . . . . . . ,,	1500
I Commessi . . . . ,,	800
Lo Speditore de' passaporti . . . . ,,	800
Il Protocollista Archivista . . . . ,,	1200
Lo Speditore . . . . . . ,,	1200
I due Apprendisti per ciasc. . . . . ,,	600

20 *apr.* 1826 (v. 35, *p.* 68 e 69).

— I tre Commessi nominati con Decreto d' oggi (Valentini, Barbieri e Bricoli) ed i due Commessi Berenini e Piva, avranno annue l. 900 di stipendio per ciasc. Gli stipendi de' diversi impiegati nominati coll' atto stesso correranno dal 1.° del

pross. marz. 29 *febb.* 1828 (v. 39, *p.* 22).
— Il Commesso nominato coo Decreto d'oggi (Curti) avrà annue l. 900. 1 *genn.* 1830 (v. 43, *p.* 7).
— Lo stipendio del Vice-Segret. aggiunto nominato questo gioroo (Berenini) sarà di l. 1200 annue. 11 *dic.* 1830 (v. 44, *p.* 69).
— Lo stipendio del Segret. generale sarà di anuoe l. 3000. 10 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 242).
— Lo stipeodio del Commesso nominato oggi (Balestrieri) sarà d'annue l. 900. 23 *magg.* 1832 (v. 47, *p.* 186).
— Lo stipendio annuo di l. 1000 dell' Incaricato de' passaporti è aumentato di l. 100, senza diritto ad alcuna sorta di retribuzione. 8 *dic.* 1832 (v. 48, *p.* 256).
— Il Commesso dell' uffizio della spedizione de' passaporti ecc. avrà aonue l. 450. 31 *ott.* 1833 (v. 50, *p.* 162).

N. B. *Si è creduto bene di ripetere qui le nomine registrate al* § Impiegati, *allorquando lo stipendio assegnato coll' atto di nomina all' individuo nominato* o *promosso è diverso da quello fissato in massima dal Decreto del 20 apr. 1826.*

V. *Impiegati - Uffizi*.

UFFIZII.

— Sono riordioati come segue:

Amministrazione Generale.

G. Franc. Ferrari Segretario; Giov. Ferrari e Valerio Galli Commessi; Gius. Contenti Commesso-aggiunto.

Giustizia e Polizia.

Dott. Gius. Dall' Argioe Segretario; M. Claudio Manara e Agost. Montali Commessi.

Stato e Istruzione pubblica.

Aless. Bricoli Segret.; Ant. Mognaschi e Franc. Caselli Commessi; C. Edoardo Dall' Asta Commesso-aggiunto.

Contabilità Amministrativa.

G. B. Mori Segret.; Giov. Morini Commesso; Odoardo Piva Soprannumero. 26 *febb.* 1823 (v. 29, *p.* 88).
— Le 4 sezioni assnmeranno il titolo di divisioni; i 4 Segret. capi adempirauno le incumbenze che erano affidate al Capo-Segret. della Presid. il cui posto rimaoe suppresso. 1 *sett.* 1824 (v. 32, *p.* 26).
— La 1.ª tratterà l'amministrazione pubbl. distrettuale e comunitativa, quella degli Ospizii, dei Ponti e Strade, delle Prigioni, Coscrizione, Relazione coi Comaodi milit.; La 2.ª tratterà la Contabilità amministrativa; la 3.ª Giustizia, Buongoverno e Notariato; la 4.ª gli stabilimenti dipeodenti direttamente dallo Staio, Istruzione pubbl., Relazioni colla Segreteria di Stato e di Gabinetto per gli affari esteri; Regio Diritto, Economia pubb., Statistica. 20 *apr.* 1826 (v. 35, *p.* 68 e 69).
— Sooo oomioati: Vice-Segret. per la 1.ª divisione Giov. Ferrari; per la 2.ª Lor. Molossi; per la 4.ª C. Edoardo Dall' Asta. La distribuzione delle materie tralle 4 divisiooi è conservata salvo quant' appresso: potrà però il Presid. farvi quei mutamenti che l'esperienza dimostrerà necessari. Gli affari dei comuni e degli stabilimenti di beoeficenza saraono trattati dalla 2.ª divisione. 29 *febb.* 1828 (v. 39, *p.* 22 e 23).

La distribuziooe degli affari tralle quattro divisioni è la seguente:

1.ª *Amministrazione pubblica.*

Personale de' Magistrati e degli impiegati dell' ordine amministrativo; Relazioni colle Autorità milit.; Amministrazione delle strade dello Stato, comunali, e di società; simile

delle acque per arginature, cavamenti primari, canali secondari di scolo, irrigatorii e maciuatorii.

2.° *Contabilità amministrativa.*

Formazione de' conti presuntivi della Presid. dell' Interno, de' decasteri e degli stabilimenti che ne dipendono, de' 105 Comuni, de' 14 Ospizii, de' 9 Stabilimenti di beneficenza, degli 11 Monti di pietà; Vigilanza sull' esazione delle entrate de' Comuni e degli Ospizii, sul pagamento delle spese, per la conservazione dei loro diritti ed interessi.

3.° *Giustizia e Polizia.*

Giustizia, Buongoverno, Notariato.

4.° *Stato.*

Stabilimenti dipendenti direttamente dallo Stato; Istruzione pubbl.; Relazione colla Segreteria di Stato e di Gabinetto per gli affari esteri; Regio diritto; Culto; Economia pubbl.; Statistica (ivi, *p.* 25 a 27).

—— Nomina del Dott. Ces. Pescatori a Segret. Capo divisione in luogo del Segret. Bricoli che passa Commiss. a Monticelli. Il Segret. Capo divisione Gian Franc. Ferrari Dalla Torre passa Commiss. a Bardi. 15 *apr.* 18?? (v. 43, *p.* 89).

—— È dato il riposo al Vice Segret. Giov. Ferrari col titolo di Segret. emerito e l'annua pensione di l. 1500. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 56 e 57).

V. *Impiegati - Stipendi.*

UFFIZIO PER LA SPEDIZIONE DE' PASSAPORTI, LICENZE DA CACCIA ECC.

—— Nomina di Arcangelo Molteni a Commesso incaricato pe' passaporti (V.). 26 *febb.* 1823 (v. 29, *p.* 87).

—— Vi sarà un Commesso speditore pei passaporti. 20 *apr.* 1826 (v. 35, *p.* 69).

—— Agost. Montali è nominato Incaricato speciale dell' uffizio della spedizione de' passaporti, delle licenze da caccia (V.) e di porto d'armi (V): esso andrà soggetto a tutti gli obblighi imposti ai maneggiatori di denaro pubbl. e dovrà prestar cauzione. 8 *dic.* 1832 (v. 48, *p.* 256).

—— È dato a quest' uffizio un Commesso-aggiunto nella persona di Rinaldo Dall' Argine. 31 *ott.* 1833 (v. 50, *p.* 162).

—— Il Commesso apprendista soprannumero Luigi Savi è sostituito al Dall' Argine. 23 *apr.* 1835 (v. 53, *p.* 104).

V. *Impiegati - Stipendi.*

PRESIDENZA DELLE FINANZE (La). È istituita per trattare parte degli affari che appartenevano sinora al suppresso Ministero. Tali affari sono: le Contribuzioni dirette ed indirette; il Patrimonio dello Stato; le Pensioni; la Tesoreria generale, liquidazione e conti. 26 *dic.* 1816 (v. 9, *p.* 251).

—— Dipenderanno dalla Presidenza i seguenti uffizii: 1.° la Segreteria della Presidenza; 2.° la Camera de' Conti; 3.° le Contribuzioni dirette; 4.° le Contribuzioni indirette; 5.° le Poste delle lettere e de' cavalli; 6.° la Moneta; 7.° il Patrimonio dello Stato; 8.° le Miniere e le Saline; 9.° il Tesoro; 10.° le Pensioni d'ogni genere comprese le congrue a' Parrochi. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 155 a 159).

—— Ne dipenderanno pure la fabbricazione di monete, punzoni, medaglie e le relazioni colla zecca, se venisse ristabilita, dopo però che il Sovrano abbia deciso in proposito sulla proposta della Presid. dell' Interno, e ciò che risguarda alle miniere. *dett.* (ivi, *p.* 165). Corrisponde coi Governatori per gli oggetti che risguardano ai dipartimenti da

essa dipeodenti, ma per qoelli che dipendono direttamente dal Presidente dell' Interno, la Presid. delle Fioanze si rivolgerà ad esso eon apposite note (ivi, *p*. 166). Fa col mezzo dell' asta pubbliea tutti i contratti pel servizio dello Stato o di qualsisia Amministrazione o stabilimento, eselusi quelli risguardaoti al Dipartimento milit. pe' quali manderà un suo impiegato ad assistervi (ivi, *p*. 169 e 170). Compila il *Budjet* dello Stato e lo sottopone alla Sovrana approvazione aggiugnendo il suo parere in apposita coloona ai progetti sottoposti dai rispettivi dipartimenti (ivi, *p*. 170 e 171). Sospettando inesattezza nelle liquidazioni della Camera de' Cooti (V.) può ordinare una nuova revisione; se le giudica regolari vi provvede di conformità; manda alla Presid. dell' Interno qoelle che risguardano ad Amministrazioni da essa dipendenti ed alla medesima comunica le irregolarità che dalla Camera stessa venissero rieonosciute nelle gestioni de' contabili delle sudd. Amministrazioni (ivi, *p*. 174 a 176).

— Potrà porre le armi Ducali ne' suoi suggelli e bolli. 30 *marz.* 1818 (v. 12, *p*. 84).

— Rieeve dalla Ducale Tipografia per uso de' suoi ufficii ed a spese del tesoro, 4 esempl. della Raccolta delle Leggi. 30 *genn.* 1820 (v. 16, *p*. 29).

— Ne' snoi uffici si tratteranno gli oggetti concernenti le Contribuzioni dirette, la Ferma-Mista, il Patrimonio dello Stato, il Registro, le Ipoteehe, il Tesoro, le Pensioni civ. e milit., il Debito pubbl., il Catasto, l' Ammiuistrazione economica della Casa di Forza e del Deposito di mendicità, la Posta delle lettere e de' ca-

valli; si formano ne' suoi ufficii e si sottoscrivono dal Presid. tutti i maodati ed assegni sulle casse dello Stato; in questi uffizii risiedono l' incaricato del Grsn libro, (V.) il Conservatore del Catasto (V.) ed nna Computisteria (V.). 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p*. 108). La spesa annua de' suoi uffizii ascende a l. 37400 (ivi, *p*. 119).

— Nella Presid. saranno coneentrate le attribuzioni intorno al Catasto (V.) che spettavano al Cons. di prefettura ora alla Giunta del catasto: più, quello che sooo determinate pel Ministro delle Finanze. 26 *magg.* 1821 (ivi, *p*. 212).

— Ad essa spetterà tutto ciò che concerne la rendita, il riparto e la percezione delle imposte dirette; l' amministrazinne e la riscossione delle tasse indirette; il Patrimonio dello Stato; le pensioni; il debito pubbl.; il gran libro; il catasto; la regolarizzazione ed il pagamento di tutte le spese dello Stato; la proposta agli impieghi di contabilità assicurandosi prima dell' idoneità e buona fama de' concorrenti e commettendo al Proc. dello Stato l' esame de' titoli prodotti a guarenzia del tesoro, con facoltà di esigere, al easo, maggiori cautele. 14 *giugn.* 1821 (ivi, *p*. 226 e 227).

— Ha nelle sue attribuzioni la parte economica della Tipografia Ducale. 28 *sett.* 1821 (v. 24, *p*. 175). Dalla Tipografia sudd. riceve, pe' suoi uffizi ed a spese del tesoro, 3 esempl. della Raccolta delle Leggi, da prendersi dal numero ordinato per l' ediziono, un esempl. di tutto eiò che essa stamperà per conto proprio o di particolari, e 4 esempl. d' ogni legge, decreto o qualsivoglia atto del Governo

intorno alla pubbl. amministrazione (ivi, *p.* 188, 191 e 192).

— L'uffizio della Conservazione del catasto (V.) è definitivamente attaccato alla Presid. 2 *sett.* 1822 (*v.* 28, *p.* 18).

— L'amministrazione del Patrimonio dello Stato è concentrata nella Presid. 4 *marz.* 1823 (*v.* 29, *p.* 23).

— Il numero de' suoi uffizi o divisioni e degli impiegati delle medesime, il grado e lo stipendio loro sarà determinato come dal presente Decreto. 20 *apr.* 1826 (*v.* 35, *p.* 57).

V. *Stipendi.*

— La Presid. è suppressa e sono istituite le 4 Direzioni (V.). 27 *genn.* 1831 (*v.* 45, *p.* 24).

— Per la nomina del Presidente, la Presid. si trova ristabilita. 17 *febb.* 1831 (ivi, *p.* 63).

— Durante la dimora presso S. M. in Piacenza del Presid. delle Finanze, il Commend. Ant. Soldati soprintenderà agli uffizii della Presidenza. 20 *marz.* 1831 (ivi, *p.* 110 e 111).

— Avrà nelle sue attribuzioni tutto ciò che il Regol. de' 28 genn. 1831 sulle quattro Direzioni (V.) affidava al Dirett. delle Finanze, più: i soccorsi pubbl.; l'Amministrazione delle prigioni, delle Case di custodia, di forza e di correzione, e del Deposito pe' mendicanti; l' Amministrazione delle acque e strade in ciò che risguarda alla parte economica ed ordinativa de' lavori a carico de' comuni o degli interessati, che il Decreto stesso attribuiva al Dirett. dell' Interno; le Cose milit. tranne ciò che risguarda alla Giustizia. Da essa dipenderanno la Direzione delle acque e delle strade e verranno stabilite di nuovo, sotto i suoi ordini, quelle del Patrimonio dello Stato e delle Contribuzioni dirette. 9 *giugn.* 1831 (ivi, *p.* 203 e 204).

V. Camera de' conti - Catasto - Cons. di Stato, *Trib. de' Conti* - Contabili - Contribuzioni dirette - Contribuzioni indirette - Debito pubblico - Diritti Regali - Dogane - Ferma-mista - Feudi (ex) - Finanze - Garantia delle opere d' oro e d' argento - Generi di Regia privativa - Lotto - Passaggi e pedaggi - Patrimonio dello Stato - Pensioni - Poste delle lettere e de' cavalli - Rendite costituite sul tesoro - Vaccinazioni.

CAPO-SEGRETARIO.

— Nomina di Gioach. Pigorini. 30 *apr.* 1821 (*v.* 23, *p.* 102).

— Sua conferma. 8 *marz.* 1823 (*v.* 29, *p.* 119).

N. B. *Questa carica non è compresa nel riordinamento degli uffizii del 15 febb. 1824.*

— Questa carica è ristabilita col titolo di Segret. generale. 9 *giugn.* 1831 (*v.* 45, *p.* 204).

— Gioach. Pigorini ne farà le veci insino a nuovo ordine. 23 *lugl.* 1831 (*v.* 46, *p.* 28).

— Nomina a Segret. Generale del Cav. Ott. Ferrari. 1 *febb.* 1832 (*v.* 47, *p.* 27).

— Il M. Fil. Corradi è nominato Vice-Segret. nell' uffizio della Segreteria generale. 23 *nov.* 1832 (*v.* 48, *p.* 235).

V. *Impiegati-Stipendi.*

COMPUTISTERIA.

— Risiede nella Presid. delle Finanze; regola i conti del servigio delle Amministrazioni civ. e milit.; liquida i conti parziali che vengono presentati per ottenerne pagamento; non può liberare alcun Contabile nè chiudere alcun conto finale. 30 *apr.* 1821 (*v.* 23, *p.* 108).

— Nomina di Giov. Dunant-Devigny a Computista in capo, di Ant. Fusari e di Ant. Fracassi a Computisti. *dett.* (ivi, *p.* 122).

— Col 1.° genn. p. v. la contabilità dello Stato sarà regolata come dall' unito Regol. intorno alla Computisteria. 16 *ott.* 1821 (v. 24, *p.* 258).

Regolamento

La Computisteria tiene la scrittura delle entrate e delle spese dello Stato in modo da conoscerne ad ogni momento la situazione. Il Capo-Computista riceve le Leggi ed i Decreti relativi alla contabilità; li fa conoscere ai due Computisti e passa in iscrittura le partite relative; sorveglia gli impiegati, dirige la scrittura, corrisponde col Presid. delle Finanze, firma gli stati di situazione e risponde della loro esattezza; vidima le fatture dei pagamenti da farsi al tesoro, ed i mandati rilasciati dal Presid.; tiene il mastro sul quale s' iscrivono ogni sera i riporti di tutti i conti, ed il libro di tutti i debitori dello Stato; tiene i conti dei crediti aperti ai Presid. Il Computista delle entrate registra i *bordereaux* dei versamenti al tesoro, di qualsisia origine, in apposito registro; tiene un giornale di cassa in entrata e spesa con obbligo di essere al corrente tutti i giorni; ogni 5 dì rimette al Capo-Computista un ristretto di detto registro ed esso lo invia al Presid. delle Finanze dopo averlo vidimato; eseguisce gli ordini del suo capo ne' lavori d' uffizio. Il Computista delle spese registra i mandati o boni di pagamento rilasciati dal Presid. delle Finanze sulla cassa del tesoro; i boni d' autorizzazione di pagamento a Piacenza e ne' luoghi foresi da eseguirsi dai Ricevitori si passano al Computista delle entrate per portarsi sul registro d' ordine delle riscossioni, atteso che il Cassiere del tesoro deve egualmente portarli in riscosso e speso; il Computista sudd. registra tutte le partite e fa gli stati che gli vengono ordinati dal Capo-Computista; alla fine d' ogni mese forma un quadro di situazione delle somme riscosse e di quelle da riscuotersi il quale, vidimato dal Capo-Computista, è mandato al Presid. delle Finanze: per facilitarne la redazione si terranno dei registri sussidiari. Alla fine dell' anno, il Capo-Computista forma il bilancio generale dello Stato. I documenti delle riscossioni attive e dei crediti dello Stato, sono depositati presso il Capo-Computista il quale ne forma una tavola alfabetica; i documenti risguardanti a liti pendenti nanti a' Trib. rimarranno negli uffizii del Proc. dello Stato; quelli del Patrimonio dello Stato, presso l'Amministrazione del medesimo; i conti liquidati e saldati si depositano agli Archivi dopo approvazione del Trib. de' conti (ivi, *p.* 261 a 264) Seguono i modelli de' registri e degli stati ordinati in detto Regol. (ivi, *p.* 265 a 272).

— Prima di apporre il visto sui mandati, il Capo-Computista deve assicurarsi se la somma non eccede il credito particolare del conto di spesa: se eccedesse ne farà rapporto al Presid. delle Finanze. *dett.* (ivi, *p.* 278).

— La Computisteria liquiderà la contabilità mensile del Dipartimento militare. 7 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 109).

— Si comporrà come appresso:

Giov. Dunant - Devigny Capo-Computista.

Ant. Fusari Computista per le entrate.

Ant. Fracassi Computista per le spese.

Piet. Galli Computista liquidatore.

Claudio Gallinari Computista.
Franc. Volpari Commesso col titolo di Computista.
Gugl. Maghenzani Commesso. 8 *marz.* 1823 (v. 29, *p.* 121).
— Alla Computisteria si aggiungerà un impiegato col titolo di Conservatore de' titoli per conservare gli atti interessanti della Presid. Per il nuovo riordinamento degli uffizii della Presid. la Computisteria formerà la 3.ª sua divisione e sarà composta come segue:
Giov. Dunant-Devigny Segret. Capo della divisione, Capo-Computista.
Ant. Fusari, Computista delle entrate.
Ant. Fracassi, Computista delle spese.
Piet. Galli, Computista liquidatore.
Claudio Gallinari, Computista.
Franc. Volpari, Commesso col titolo di Computista.
Gugl. Maghenzani, Commesso.
Carlo Marianelli, Conservatore de' titoli. 15 *febb.* 1824 (v. 31, *p.* 190, 192 e 193).
— Il Capo-Computista avrà grado e stipendio come i Capi-Segret. delle divisioni delle Presid.; il Conservatore de' titoli avrà grado immediatamente dopo; i 4 Computisti avranno grado e stipendio come i Vice-Segret. La divisione della Computisteria dovendo giusta il Regol. de' 16 ott. 1821 tenere la scrittura delle entrate e delle spese dello Stato, avrà: 1.° a conoscere il conto di presupposizione dello Stato; 2.° a liquidare le spese correnti; 3.° a tener dietro alle riscossioni ed alle spese tenendo per ciò i necessari registri e comunicando colle altre divisioni (V.) della Presid. 20 *apr.* 1826 (v. 35, *p.* 58 e 59). La Computisteria, dipendentemente dal Presid. delle Finanze, rilascierà una nota di riscossione per ogni somma che si versi alla tesoreria; terrà dietro alle situazioni de' contabili e de' debitori che versano direttamente alla tesoreria; curerà e solleciterà l' incasso delle somme dovute; provocherà delle straordinarie verifiche di cassa; non prenderà parte alle contestazioni relative al Patrimonio ed alle Contribuzioni dirette ed indirette essendo tali contestazioni nelle attribuzioni delle altre divisioni (ivi, *p.* 60).
— Non ammetterà mandati per ispese ordinarie che dopo il 20 di ciasc. mese. 28 *dic.* 1830 (v. 44, *p.* 90).
— Non sono da comprendersi nella sudd. classe i mandati per somme da versarsi alla Soprintendenza della Casa Ducale, e quelli del servigio delle amministrazioni milit. 8 *genn.* 1831 (v. 45, *p.* 50).
V. *Impiegati* - *Stipendi* - Tesoro - *Uffizii*.

CONSERVATORE DE' TITOLI.
V. *Computisteria*.

CONSERVATORE DEL CATASTO.
— Risiede nella Presid. delle Finanze. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 108). Tiene tutte le mappe, matrici ed altre carte relative (ivi, *p.* 115).
— Nomina di Ferd. Costanti. *dett.* (ivi, *p.* 122).
— Conferma del sudd. e nomina a Commessi di G. B. Paskal e Ant. Galli. 8 *marz.* 1823 (v. 29, *p.* 121).
— Nulla è innovato alle incombenze degli individui componenti la Consulta del catasto (V.). Nomina di Ferd. Costanti a Conservatore e Capo dell'uffizio speciale del Catasto e conferma de' Commessi Paskal e Galli. 15 *febb.* 1824 (v. 31, *p.* 193).
— Il Conservatore avrà grado e stipendio come i Capi-Segret.

delle divisioni della Presidenze. 20 *apr.* 1826 (v. 35, *p.* 58).
V. Catasto - *Impiegati - Stipendii*.

CONSERVATORE DEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO.

— Risiede nella Presid. delle Finanze. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 108).
— Nomina di Piet. Balestrieri a Conservatore del gran libro e di Ant. Martini a Commesso. 8 *marz.* 1823 (v. 29, *p.* 121).
— Conferma de' sudd. doe impiegati. 15 *febb.* 1824 (v. 31, *p.* 193).
— Il Conservatore del Gran libro avrà grado e stipendio come i Vice-Segret. delle Presidenze. 20 *apr.* 1826 (v. 35, *p.* 58).
V. Debito pubbl. - *Impiegati - Stipendi*.

IMPIEGATI.

— Un impiegato, a scelta del Presid. terrà una delle tre chiavi della cassa del tesoro. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 178).
— Un incaricato del Presid. assisterà alle aste pel cottimo de' lavori alle strade dello Stato. 6 *sett.* 1819 (v. 15, *p.* 115).
— Nomina di Luigi Maberini e di Luca Maurice Berthomieux a Segret., di Piet. Galli, Piet. Boldi, Giac. Lauger, Piet. Balestrieri, Ant. Galli e G. B. Paskal a Commessi. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 122).
— L'ex Controllore delle contribuzioni dirette Giul. Mazzetti continuerà ad essere aggregato alla Presid. delle Finanze ed a prestarvi l'opera sua in quelle cose in cui verrà richiesto. 8 *marz.* 1823 (v. 29, *p.* 122).
— Oltre agli impiegati addetti alle diverse divisioni e sezioni, saranno aggregati alla Presid. l'ex Controllore Giul. Mazzetti e gli impiegati straordinari Ant. Porcelli col titolo d'Ispett. e Luigi Alinovi col titolo di Vice-Ispett. 15 *febb.* 1824 (v. 31, *p.* 193).
— Senza far cambiamento nè a' gradi nè a' titoli nè a' soldi degli impiegati attuali, il Presid. proporrà, man mano che si offrirà il caso, o il compimento o la riduzione del loro numero secondo il riordinamento di cui nel presente Decreto. 20 *apr.* 1826 (v. 35, *p.* 57 e 58).
— Nomina del Bar. G. C. Mistrali a Segret. della Presid. collo stipendio assegnato a' Segret. delle Presid. dal Decreto 20 apr. 1826, e ciò dal 14 febb. p. p. in poi. 1 *marz.* 1831 (v. 45, *p.* 79 e 80).
V. *Stipendi* - *Uffizii*.

INSERVIENTI.

— Nomina a Portiere di Giov. Mayer. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 122).
V. *Stipendi*.

PRESIDENTE.

— Presiede il Cons. di Governo in assenza del Presid. dell'Interno. Nomina a Presid. del Cons. C. Toccoli. 26 *dic.* 1816 (v. 9, *p.* 253).
— Nomina gli impiegati subalterni della Ferma-Mista (V). 18 *giugn.* 1817 (v. 10, *p* 139).
— Continuerà come per lo passato a dare le pubbl. odienze. 30 *dett.* (ivi, *p.* 173).
— Può, sulla dimanda de' contabili appoggiata da nuovi documenti, ordinare alla Camera de' conti un nuovo esame. 7 *lugl.* 1817 (v. 11, *p.* 61).
— Può far pagare qualche somma in conto di crediti, le cui contabilità relative sieno state depositate alla Camera de' Conti, dietro certificato del Dirett. comprovante tale deposito. 25 *giugn.* 1818 (v. 12, *p.* 217).
— Nomina a Presid. del C. Luigi Bondani. 2 *nov.* 1818 (v. 13, *p.* 84).
— Deciderà soi dubbii che potessero insorgere per conciliare le

attribuzioni dell' Intendente e del Dirett. del Patrimonio dello Stato. 19 *dic.* 1818 (Ivi, *p.* 117).

— Dichiarazione intorno all' atto de' 18 giugn. 1817 surriferito. 24 *genn.* 1819 (v. 14, *p.* 8 e 9).

— Gode esenzione illimitata dalla tassa per ricevere e spedire lettere ne' Ducati e fuori. 22 *magg.* 1819 (ivi, *p.* 98 tab. annessa).

— Rilascia gli ordini pel pagamento delle rendite costituite sul tesoro. 2 *lugl.* 1819 (v. 15, *p.* 5).

— Approva gli atti di aggiudicazione de' lavori di nuova costruzione e di grandi riparazioni alle strade dello Stato, non che quelli pei lavori aggiudicati per urgenza dai Governatori. 6 *sett.* 1819 (ivi, *p.* 115 e 116). Approva pure quelli per l' ordinaria manutenzione delle strade medesime (ivi, *p.* 119). Rende esecutori i ruoli di riparto della sovrimposta deliberata dai Cons. de' cavamenti per lavori alle strade di Governo (ivi, *p.* 136).

— Stabilisce la tassa da pagarsi alla Finanza dai venditori di liquori al minuto quando ciò non potesse farsi di comune accordo tra essi e l' Amministrazione. 17 *dic.* 1819 (ivi, *p.* 355).

— L' atto di suo giuramento è esente da controllo. 23 *dett.* (ivi, *p.* 432).

— Trasmette alla Presid dell' Interno gli atti risguardanti alla propria amministrazione che debbono inserirsi nella Raccolta delle Leggi e riceve dalla Tipografia Ducale senza pagamento un esempl. della medesima. 30 *genn.* 1820 (v. 16, *p.* 28 e 29).

— Autorizza o no di mettere in giudizio gli impiegati od agenti della Finanza incolpati di falso ne' processi verbali di contravvenzione. 17 *dic.* 1820 (v. 21, *p.* 135).

— Prima di far pagare gli imprenditori di lavori alle strade potrà far verificare la realtà dell' esposto nel certificato dell' Ingegnere. 25 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 26). Rilascia, previa liquidazione, i mandati di pagamento per le spese di lavori d' acque e strade sui fondi de' comprensorii rispettivi (ivi, *p.* 84).

— Dirigerà alla Segreteria di Stato e di Gabinetto siccome centro di tutte le amministrazioni le relazioni da sottoporsi al Sovrano nelle conferenze. 30 *dett.* (ivi, *p.* 101). Può, se lo crede necessario, far seguire in sua presenza le diverse aggiudicazioni risguardanti al Patrimonio dello Stato (ivi, *p.* 112).

— Sul contingente delle contribuzioni dirette decretato dal Sovrano, il Presid. forma i contingenti parziali de' comuni, e ne rende esecutorii i ruoli. *dett.* (ivi, *p.* 141).

— Proporrà entro l' anno un progetto di Regol. per l' esazione delle contribuzioni dirette. Potrà prevalersi dell' Ispett. generale del tesoro e del Proc. generale dello Stato, nella sfera rispettiva assegnata loro dalla legge. 14 *giugn.* 1821 (ivi, *p.* 228). Decide intorno ai reclami contro il classificamento degli stabili catastati (ivi, *p.* 244).

— Riceve dalla Ducale Tipografia (senza pagamento) esempl. 2 della gazzetta di Parma, esempl. 1 del foglio periodico ed esempl. 1 della Raccolta delle Leggi. 28 *sett.* 1821 (v. 24, *p.* 185, 187 e 188).

— Ogni 10 dì ha obbligo di mandare alla Segreteria di Stato e di Gabinetto la situazione di cassa del tesoro e tiene una delle tre chiavi della cassa medesima. 16 *ott.* 1821 (ivi, *p.* 275).

— Competono ad esso in forza del Decreto di questo giorno al-

cune incombenze intorno al mantenere i privilegi del Governo sui beni de' pubbl. Contabili (V.). 31 *genn.* 1822 (v. 25, *p.* 102).

— Appartengono ad esso molte attribuzioni in virtù del Regol. approvato questo giorno intorno alle contribuzioni dirette (V.). 17 *febb.* 1822 (ivi, *p.* 117 e seg.).

— Lo stesso dicasi del Decreto intorno al modo di procedere contro i Contabili (V.) dello Stato e le loro sigurtà. 27 *dett.* (ivi, *p.* 261 e seg.).

— Presiede il Cons. di Stato straordinario in assenza del Ministro e del Presid. dell'Interno. 31 *lugl.* 1822 (v. 27, *p.* 80).

— Assume tutte le incombenze gia affidate alla suppressa carica d'Intendente del catasto (V.), salvo le modificazioni approvate col presente atto. 2 *sett.* 1822 (v. 28, *p.* 18 e seg.).

— Ha obbligo di sottoporre al Sovrano alla fine d'ogni mese un rapporto sull'andamento degli affari della Ferma-Mista. 19 *marz.* 1823 (v. 29, *p.* 71).

— Presta giuramento di fedeltà nella mani del Sovrano. 8 *ott.* 1824 (v. 32, *p.* 43).

— I due Ispett. delle casse pubbl. e del catasto dipendono dal Presid. delle Finanze il quale trasmette loro, onde servir di norma nelle verificazioni di cassa, i ruoli e gli elenchi di que' debitori che versano nelle casse degli Esatt. Potrà far tenere da un suo delegato la chiave di cui nell'atto del 16 ott. 1821. 20 *apr.* 1826 (v 35, *p.* 60, 62 e 64).

— Pronuncia definitivamente sulle controversie insorte fra i Mastri di posta e l'imprenditore delle diligenze. 9 *magg.* 1827 (v. 37, *p.* 31).

— A nome suo si faranno gli atti che si dovranno intentare dall'Amministrazione del Patrimonio, e contro di esso saranno mosse le azioni che altri intentar voglia contro il Patrimonio stesso. 26 *ag.* 1827 (v. 38, *p.* 37).

N. B. *Per l'atto del 22 sett. 1831 ciò che per la sudd. disposizione si riferiva al Presid. ora si riferisce al Dirett. del Patrimonio.*

— Decide ne' casi di contestazione sul montare del canone da pagarsi dai venditori di vino al minuto che bramassero di convenzionarsi. 18 *giugn.* 1828 (v. 39, *p.* 132).

— Tutte le aste per somministrazioni che interessano le truppe in generale, si tengono in sua presenza. 14 *marz.* 1830 (v. 43, *p.* 81).

— Può variare l'ordine delle scritture della tesoreria e la distribuzione delle incombenze fra i suoi impiegati. 26 *magg.* 1830 (ivi, *p.* 139).

— In luogo del Presid. dell'Interno e delle Finanze, sono istituite le 4 Direzioni (V.) o Sezioni cioè: Giustizia, Interno, Finanze e Acque e Strade. 27 *genn.* 1831 (v. 45, *p.* 24).

— Nomina a Presid. del Bar. Vinc. Mistrali. 17 *febb.* 1831 (ivi, *p.* 63).

— Disporrà con mezzi efficaci perchè sieno resi i conti delle cessate amministrazioni milit.. 24 *marz.* 1831 (ivi, *p.* 115).

— Conoscerà e deciderà delle eccezioni prodotte dai Contabili (V.) riconosciuti in debito verso il tesoro, facoltà che por l'art. 3.° del Decreto del 27 febb. 1822 veniva attribuita al Trib. de' Conti, salvo ricorso alla Sez. del Contenzioso del Cons. di Stato. 21 *apr.* 1831 (ivi, *p.* 163).

— Eserciterà il suo uffizio sotto gli ordini immediati del Sovrano. 9 *giugn.* 1831 (ivi, *p.* 203).

— Competono ad esso alcune speciali incombenze in virtù del Decreto di questo giorno sulle acque e strade. *dett.* (ivi, *p.* 221 e seg.).

— Sarà Capo dell' Ispezione generale delle cose milit. (V.) e sottoporrà in conferenza que' rapporti del Comandante delle truppe che abbisognassero di Sovrana decisione. 6 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 181 e 184).

— In virtù del Regol. sulle contribuzioni dirette (V.) approvato questo giorno competono al Presid. varie incombenze. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 67 e seg.).

— Col 31 dic. 1833 cesserà d' esser Capo dell' Ispezione generale delle cose milit.. 27 *dic.* 1833 (v. 50, *p.* 211).

— Incominciando dal 1834 il Presid. presenterà al Sovrano entro il mese d' ott. d' ogni anno il presuntivo dell' anno a venire ed il conto del precedente ch' egli debba rendere siccome ordinatore di tutte le spese dello Stato: egli sottoporrà pure al Sovrano, appena ricevuta, la copia d' ogni sentenza definitiva proferita dalla Sez. de' Conti sul conto d' un' annata della tesoreria generale, unendovi una dimostrazione sulla concordanza fra questa ed il conto correlativo presentato come sopra. 7 *giugn.* 1834 (v. 51, *p.* 198).

V. *Stipendi* - *Uffizii* e le disposizioni generali.

PROTOCOLLO.

— Nomina di Nic. Aratti a Protocollista e di Piet. Mazza a Speditore. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 122).

— Conferma dell' Aratti e nomina di Gius. Boldi a Speditiere-Commesso e di Nic. Barbieri a Commesso. 8 *marz.* 1823 (v. 29, *p.* 121).

— Conferma di Nic. Aratti a Capo dell' uffizio, di Gius. Boldi a Speditiere-Commesso e di Nic. Barbieri a Commesso. 15 *febb.* 1834 (v. 31, *p.* 193).

— Il Protocollista e lo Speditore avranno grado immediatamente dopo i Vice-Segret. delle Presid. 20 *apr.* 1826 (v. 35, *p.* 58).

V. *Stipendi*.

SEGRETARIO GENERALE.

V. *Capo-Segretario*.

SOPRINTENDENTE AGLI UFFIZII.

V. Le disposizioni generali.

STIPENDII E SPESE D' UFFIZIO.

Presid. (Stip. annuo	fr.	10000
(Spese d'uffiz.	„	4000
Capo-Segretario	Stip. „	3000
2 Segret. per ciasc.	id. „	2000
Computista Capo	id. „	2500
Conserv. del catasto	id. „	2500
2 Comput. (entrate e spese) per ciasc.	id. „	1200
Protocollista	id. „	1200
Speditore-Comm.	id. „	1000
6 Comm. per ciasc.	id. „	800
Portiere	id. „	800
Alabardiere	id. „	600
Scopatore	id. „	600

30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 119).

— Sono fissati come appresso:

Divisione delle Contribuzioni dirette ed indirette

Capo-Segret. annue . .	L.	2500
Vice-Segret.	„	1500
4 Commessi: per ciasc. .	„	800

Divisione del Patrimonio dello Stato

Capo-Segret.	L.	2500
Vice-Segret.	„	1500
4 Commessi: per ciasc.	„	800

Divisione della Computisteria

Capo-Computista. . . .	L.	2500
Comput. per le entrate	„	1500
id. per le spese .	„	1500
id. liquidatore. .	„	1500
id. supplente . .	„	1500
3 Commessi: per ciasc.	„	800
Conservatore de' titoli.	„	1800
id. del gran libro del debito pubb.	„	1500
Protocollista-Archivis.	„	1200
Speditore.	„	1200
2 Apprendisti: per ciasc.	„	600

20 *apr.* 1826 (v. 35, *p.* 69 e 70).

— Il Segret. generale avrà annue l. 3000 di stipendio. 10 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 242).
— Il capo della nuova Divisione detta d' acque e strade avrà annue l. 2500 di stipendio e l 500 per indennità di viaggi; lo stipendio dell' Aspirante-Geometra sarà di l. 500. 19 *apr.* 1832 (v. 47, *p.* 168).
— Il Vice-Segret. dell' uffizio della Segreteria generale avrà annue l. 1500 di stipendio. 23 *nov.* 1832 (v. 48, *p.* 235).

UFFIZII.

— Le Sezinni si comporranno come appresso:

1.° *Patrimonio dello Stato*
Luigi Maberini Segret. Capo-Sezione.
Giov. Dall' Argine Vice-Segret.
Piet. Mazza Commesso.
Piet. Rossi id.
Carlo Calderoni id.
Gaet. Tommasini id. conservando il titolo di Ragioniere.
Ferd. Moggia id.

2.° *Contribuzioni dirette e Catasto*
Luca Maurice Capo-Sezione.
Ang. Sacchini Vice-Segret.
Gius. Pigorini Commesso.
Giov. Mayer id.
Luigi Sassi id.

3.° *Finanze e affari diversi*
Piet. Boldi Segr. Capo-Sezione.
Ferd. Guardini Vice-Segret. col titolo di Segret.
Giac. Lauger Commesso.
Franc. Adorni id.
8 *marz.* 1823 (v. 29, *p.* 120 e 121).

— Gli uffizii saranno divisi in tre Divisioni; esse agiranno indipendentemente una dall' altra; i loro capi avranno grado uguale.
Si compongono come segue:

1.° *Contribuzioni dirette e indirette e pubblici Stabilimenti*
Gioach. Pigorini Segret. Capo della Divisione.

Sez. delle Contribuzioni dirette
Luca Berthomieux Maurice Segret. Capo della Sezione.
Giov. Dall' Argine Vice-Segret.
Gius. Pigorini Commesso
Giov. Mayer id.
Luigi Sassi id.
M. Lod. Bergonzi id.

Sez. delle Contribuzioni indirette e pubblici Stabilimenti
Piet. Boldi Segret. Capo della Sezione.
Ferd. Guardini Vice-Segret. col titolo di Segret.
Giac. Lauger Commesso
Franc. Adorni id.
Piet. Rossi id.

2.° *Patrimonio dello Stato*
Giulio Nardini Segret. Capo della Divisione col titolo d' Ispett. Verificatore del Patrimonio.

Sezione unica
Luigi Maberini Segret. Capo della Sezione.
Ang. Sacchini Vice-Segret.
Piet. Mazza Commesso
Carlo Calderoni id.
Ferd. Moggia id.
Piet. Pazzoni id.
Franc. Varazzani id.

3.° *Computisteria*
V. *Il paragrafo di questo nome.*
15 *febb.* 1824 (v. 31, *p.* 190 a 192).

— Gli uffizii hanno obbligo di comunicare alla Computisteria: 1.° i ruoli delle contribuzioni dirette; 2.° lo specchio dei debitori verso il Patrimonio; 3.° quello de' debitori dello Stato che versano direttamente al tesoro; 4.° la nota delle partite di cui dovessero essere sgravati gli Esattori o i debitori; le verifiche di cassa e gli specchi di situazione delle medesime presentati periodicamente dai Contabili o dalle Amministrazioni contabili. 20 *apr.* 1826 (v. 35, *p.* 59).

— Luca Berthomieux Maurice è nominato Segret. Capo della 1.ª Divisione. Esso farà le veci del Segret. generale (V.) malato, assente, od impedito. 1 *febb.* 1832 (v. 47, *p.* 28 e 29).

— Vi sarà nella Presid. una speziale Divisione per gli affari d'Acque e Strade (V.) la quale avrà per capo un Ingegnere col titolo d'Ispett.. L'Ingegnere Franc. Perotta è nominato a questa nuova carica ed avrà per Aggiunto l'Aspirante-Geometra Gioach. Ferrari. 19 *apr.* 1832 (ivi, *p.* 167 e 168).

V. *Impiegati - Stipendi.*

VICE - SEGRETARI.

V. *Capo-Segretario - Impiegati - Stipendi - Uffizii.*

Presidenze dell' interno insieme e delle finanze. Sono istituite in luogo del suppresso Ministero; ciasc. di esse avrà gli impiegati necessari, ed un protocollo separato 26 *dic.* 1816 (v. 9, *p.* 251 e 252).

— In luogo delle Presid. sono istituite le 4 Direzioni (V.) o Sezioni. 27 *genn.* 1831 (v. 45, *p.* 24).

— Le Presid. ripigliano le loro funzioni. 17 *febb.* 1831 (ivi, *p.* 63).

— Le Presid. sono ristabilite col nome di Sezioni la prima si dirà delle Finanze la seconda dell'Interno. ciasc. di esse avrà un Presid. il quale eserciterà il suo uffizio sotto gli ordini immediati del Sovrano col quale saranno tenute le conferenze. I Presid. invieranno al Cons. di Stato quegli ordini Sovrani che da prima venivano trasmessi dalla Segreteria di Stato e di Gabinetto. 9 *giugn.* 1831 (ivi, *p.* 202 e 203).

V. Presid. dell' Interno - Presid. delle Finanze.

IMPIEGATI.

— Gli impiegati principali sono esenti dai diritti di passaggio sul Po in porti e battelli e sui ponti dell' Enza. 31 *marz.* 1817 (v. 10, *p.* 87).

— Lo stesso dicasi dei diritti di passaggio sui torr. Taro e Trebbia sopra porti e battelli e sul ponte del Po presso Piacenza. *dett.* (ivi, *p.* 95).

— Godono la stessa esenzione pel passaggio sul ponte del Taro. 24 *sett.* 1820 (v. 20, *p.* 81).

— I Segret. e gli impiegati non devono considerarsi esclusivamente destinati al servigio d'una sezione, potranno anzi i Presid. incaricarli ora d'una, ora d'un altra materia, tanto per la speditezza degli affari quanto per mettergli a portata di conoscere e trattare tutte le partite. I praticanti interverranno agli uffizii come gli altri impiegati occupandosi di quelle incombenze che i Presid. crederanno di addossar loro. 14 *giugn.* 1821 (v. 23, *p.* 225).

— Due di essi scelti fra i superiori uno per Presid. formeranno una Commessione permanente per liquidare le pensioni miste (V.). 24 *dic.* 1825 (v. 34, *p.* 72).

— I Capi Segret delle Divisioni delle Presid., i Vice-Segret., i Protocollisti, gli Speditori ed i Commessi avranno rispettivamente grado e stipendio eguale. 20 *apr.* 1826 (v. 35, *p.* 58).

V. *Presidenti.*

PREMINENZE.

— Il Presid dell' Interno avrà la precedenza sopra quello delle Finanze. 26 *dic.* 1816 (v. 9, *p.* 252).

— Il Presid. del Cons. di Stato avrà la preminenza sugli altri Presid.. Fra quelli dell' Interno e delle Finanze la preminenza spetterà a quello che sarà più anziano di nomina nella carica di Presid.. 12 *marz.* 1831 (v. 45, *p.* 107).

PRESIDENTI.

— Saranno in rango d'impiego i primi dopo il Ministro di Stato. 26 *dic.* 1816 (v 9, *p.* 252).

— Sono esenti dalle tasse di passaggio sul fiume Po in porti e battelli e sui ponti del torr. Enza. 31 *marz.* 1817 (v. 10, *p.* 87).

— Lo stesso dicasi dei diritti di passaggio sui torr. Taro e Trebbia sopra porti e battelli e sul ponte del Po presso Piacenza. *dett.* (ivi, *p.* 95).

— Continueranno a dare udienza come per lo passato; le petizioni al Sovrano che ad essi venissero presentate saranno mandate al protocollo a ciò destinato. 30 *giugn.* 1817 (ivi, *p.* 173). Nel primo rapporto che faranno al Sovrano essi indicheranno, dopo reciproca intelligenza, i dipartimenti e le Amministrazioni che dipendono rispettivamente da ciasc. Presid. (ivi, *p.* 179).

— Prestano giuramento nelle mani del Sovrano presentati dal Ministro di Stato, e presentano al giuramento i Magistrati amministrativi e giudiziarii del rispettivo dipartimento leggendone la formola e stendendone processo verbale. 22 *dic.* 1817 (v 11, *p.* 209 e 210).

— I loro diplomi di nomina sono contrassegnati dal Ministro di Stato ed essi contrassegnano rispettivamente gli altri atti Sovrani secondo a chi spetterà la cosa subbietto dell'atto da contrassegnarsi. *dett.* (ivi, *p.* 212 e 213).

— Approvano i tipi de' suggelli e bolli de' quali dovranno far uso le Autorità civ. de' decasteri che rispettivamente da ciasc. d'essi dipendono. 23 *giugn.* 1818 (v. 12, *p.* 211 e seg.).

— Se accade loro di eccepire sul lavoro della Camera de' Conti (V.) possono ritornare i conti perchè siano rinnovate le operazioni da altri impiegati; se poi non volessero ammettere la nuova revisione o liquidazione, ne faranno rapporto al Sovrano. 25 *dett.* (ivi, *p.* 217).

— Godono esenzione illimitata dalla tassa per ricevere e spedire lettere o pieghi sì all'estero che all'interno. 22 *magg.* 1819 (v. 14, *p.* 98 tab. annessa).

— I loro atti di giuramento sono esenti dal controllo. 22 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 432).

— Sono esenti dalle tasse di passaggio sul nuovo ponte del Taro. 24 *sett.* 1820 (v. 20, *p.* 80).

— Col 1.° del pross. nov. sono dispensati dall'intervenire alle sessioni del Cons. di Governo. 19 *ott.* 1820 (ivi, *p.* 122).

— Si concerteranno insieme per la compilazione di un conto che mostri le somme riscosse dal tesoro per dazii di consumo e per centesimi comunitativi, e quelle da esso pagate per conto de' comuni dopo il 1.° ott. 1820. 11 *marz.* 1821 (v. 22, *p.* 154).

— Possono provocare una decisione Sovrana, per rimettere al Cons. di Stato la revisione dei giudizii del Trib. dei Conti (V.). 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 106) Assegneranno ai decasteri che ne abbisognano gli impiegati e gli inservienti rimasti senza destinazione col Decreto di questo giorno, e compileranno lo stato di quelli che meritano il ritiro (ivi, *p.* 125).

— Le relazioni che essi presenteranno alla conferenza con S. M. dovranno terminare con conclusioni positive; l'analisi ed il parere sopra ciasc. di esse saranno su di un foglio in doppia spedizione; la decisione Sovrana verrà portata in margine de' medesimi contro ciasc. affare; uno di essi fogli sarà mandato ai

Presid. dalla Segreteria di Stato e di Gabinetto la quale conserverà l'altro pel suo archivio; ne' casi d'urgenza invieranno alla Segreteria sudd. le loro relazioni a le carte relative il giorno prima della conferenza per aver prontamente la Sovrana decisione; dopo la decisione Sovrana formeranno i progetti dei Decreti o delle Risoluzioni e le invieranno in doppio alla Segretaria per la Sovrana sanzione; dovranno far relazione entro 24 ore intorno agli affari rimessi dalla Segreteria *con urgenza;* daranno un' udienza generale ogni mese annunciandone il giorno con apposito avviso ed ammettendo ogni classe di persone; la daranno ai funzionari ed agli impiegati ogni volta che si presenteranno per oggetto di servigio; regoleranno il servigio interno de' loro uffizii in modo che gli affari siano risoluti con prontezza ed a forma delle veglianti Leggi; divideranno le materie fra le sezioni onde facilitare la preparazione degli affari che non erederanno dovere avocare a loro medesimi; potranno ammettere dei praticanti; nel mese di dic. d'ogni anno presenteranno alla Segreteria di Stato e di Gabinetto uno stato dei funzionari ed impiegati del rispettivo dipartimento notandovi imparzialmente la diligenza, lo zelo e le mancanze di ciascuno, ed aggiungnendovi le proprie osservazioni; renderanno conto alla Segreteria ed attenderanno gli ordini Sovrani in tutti i casi ove non si tratti di semplice esecuzione di Legge, o che si riferissero ad oggetti importanti che sortissero dall' andamento ordinario dalla loro amministrazione; quando non si tratti che dell' applicazione testuale o per analogia dalle Leggi o da' Sovrani rescritti, prenderanno le convenienti misure senza chiedere la sanzione di S. M; potranno anche emanare disposizioni speciali e Regol. particolari quando non siano che conseguenza o spiegazioni degli ordini Sovrani. 14 *giugn.* 1821 (ivi, *p.* 223 a 226). Faranno ritirare dai decasteri suppressi coll' atto del 30 apr. p. p. tutte la carte che ad essi appartenevano per essere consegnate agli archivi di quella Presid. da cui rispettivamente dipendevano i decastari medesimi; per gli affari rimasti in sospeso deputeranno ne' loro uffizii quegli impiegati più convenienti a portarli a fine (ivi, *p.* 228).

— Presenteranno alla Segreteria di Stato e di Gabinetto li 25 di ciasc. mese lo specchio delle somme necessarie per le spese del mese sussegoente giusta il presuntivo dell' annata. 16 *ott.* 1821 (v. 24, *p.* 273). Modula di detto specchio (ivi, *p.* 280).

— Prestano giuramento nelle mani del Sovrano presentati dal Segret. intimo di Gabinetto. 8 *ott.* 1824 (v. 32, *p.* 43).

— Ancorchè non ascritti alla nobiltà potranno far ammettere i loro figli siccome convittori nel Ducale Collegio de' nobili. 2 *magg.* 1826 (v. 35, *p.* 122).

— Nel sottoporre al Sovrano affari da mandarsi per legge al Cons. di Stato vi uniranno un rapporto dei *fatti* e dei *punti di diritto* e vi aggiugneranno il parer loro sulle disposizioni da darsi oltre a quella di consultare il Cons. sudd. 21 *marz.* 1829 (v. 41, *p.* 113 e 114).

— Stabiliranno la prelevazione da farsi a profitto del tesoro sul prodotto de' dazii di consumo de' comuni. 1 *apr.* 1829 (ivi, *p.* 117).

— Daranno udienza a chi ne faccia loro speciale domanda; eseguiranno per la parte che loro spetta e faranno eseguire ne' loro uffizii le disposizioni del Regol. de' 28 genn. 1831 sulle 4 Direzioni (V.) risguardanti al modo di tenere il protocollo, all' impiego del prodotto delle copie ed alle misure disciplinari per gli impiegati; e presenteranno ne' primi d'ogni mese in una delle conferenze lo specchio degli affari che rimangono da terminarsi. 9 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 204 e 205).

— Hanno obbligo di render consapevole il Dirett. della Sez. de' Conti del Cons. di Stato delle nuove nomine di persone obbligate a presentare i loro rendiconti alla Sez. medesima. 2 *ott.* 1832 (v. 46, *p.* 148).

V. Controfirma.

SEGRETARIO-CAPO O GENERALE.

— Ogni Presidenza ne avrà uno; essi verranno nominati. 26 *dic.* 1816 (v. 9, *p.* 252).

— L'atto del loro giuramento è esente da controllo. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 432).

— Hanno obbligo di tenere un conto per ciasc. decastero delle diverse spese autorizzate nel presuntivo. 16 *ott.* 1821 (v 24, *p.* 274). Modello di detto conto (ivi, *p.* 281).

N. B. *Questa carica non è compresa nel riordinamento degli uffizii della Presid. delle Finanze del 15 febb. 1824 e per atto del 1 sett. dello stesse anno fu suppressa anche nella Presid. dell' Interno.*

— In ciasc. Presidenza vi sarà un Segret. generale il quale dovrà essere stato prima capo di una pubbl. Amministrazione; da essi dipenderanno immediatamente gli uffiziali ed i serventi della Presid. rispettiva; essi autenticheranno le copie e custodiranno gli archivi; daranno udienza ogni mercoledì e sabbato che non sia festivo da mezzodì alle due a chi voglia chiedere notizia intorno alla spedizione di qualche affare, o porgere petizioni indirizzate ai Presid 9 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 204).

SOPRINTENDENTI AGLI UFFIZII.

— Durante la dimora de' Presid. presso S. M. in Piacenza, soprintenderanno in Parma agli uffizii della Presid. dell' Interno il Cav. Franc. Cocchi, a quelli della Presid. delle Finanze il Commend. Ant. Soldati. Essi spediranno in vece de' Presid. e giusta le loro istruzioni gli affari che non abbisognano di speciale decisione Sovrana. Per gli affari che richieggono tale decisione, i fogli colle minute de' rapporti saranno trasmessi ai Presid. in Piacenza. Le Autorità che corrispondono coi Presidenti continueranno ad indirizzare le loro lettere in Parma. 20 *marz.* 1831 (v. 45, *p.* 110 e 111).

PRESTAZIONI (Le). Di qualunque natura esse sieno, paghino per diritto proporzionale di controllo c. 60 per ogni 100 lire. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p* 420).

PRETURE. Vi saranno Preture di 3 classi; le classi sono determinate dal Governo. 15 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 55). Quelle di 1.ª classe avranno un Pret., un Assess., un Segret. Cancell. e due Commessi; le altre non avranno nè Assess. nè il 2.° Commesso che quando ne sarà riconosciuto il bisogno (ivi, *p.* 59 e 60). Il Regol. sulle medesime sarà messo in attività col 1.° magg. p. v. (ivi, *p.* 73).

— Le Preture sono classificate così come segue.

Nel Ducato di Parma:

Prima classe.

Borgo S. Donn., Borgotaro, Busseto, Colorno, Langhirano e S. Secondo.

Seconda classe.

Bardi, Berceto, Compiano. Corniglio, Pellegrino, Sissa, Traversetolo e Zibello.

Terza classe.

S. Donato, Fontanellato, Fornovo, Noceto, S. Pancrazio, Salso, Soragna e Vairo.

Nel Ducato di Guastalla:

Prima classe.

Guastalla.

Seconda classe.

Luzzara e Reggiolo.

Nel Ducato di Piacenza:

Prima classe.

Bettola, Castel S. Giov., Castell' Arquato, Cortemaggiore e Fiorenzuola.

Seconda classe.

Borgonovo, Lugagnano, Monticelli, Pianello e Ponte dell' Olio.

Terza classe.

Agazzano, Carpaneto, Ferriere, Pontenore, Rivergaro e Rottofreno.

N. B. *Agli art. de' capi-luoghi di Pretura di 2.ª e di 3.ª classe si troverà nel presente Indice a qual Pretura di 1.ª classe esse sono soggette per l'istruzione de' processi crim.*

— Ciascun comune (Pretura) comprende le Podesterie di cui ora si compongono i Cantoni o Vicariati. Ogni capo-luogo di Podesteria diviene capo-luogo di Sez. della Pretura da cui dipende. *dett.* (ivi, *p.* 74 a 77).

— Sono stabilite nel Parmigiano (Oltr' Enza) due Preture una a Poviglio di 2.ª classe ed una di 3.ª classe a Ciano. 16 *apr.* 1816 (ivi, *p.* 153).

— Si indica la circoscrizione di dette due Preture. 9 *lugl.* 1816 (v. 9, *p.* 24).

— Quadro delle distanze delle Preture e delle Sez. di Preture dalla città da cui dipendono, o dal capo-luogo cui sono soggette pei processi criminali. 30 *genn.* 1817 (v. 10, *p.* 19 e seg.).

N. B. *Le distanze sono indicate all' art. di ciasc. comune.*

§ Pretura.

— Le Preture di tutte tre le classi ed i Vicariati di Parma e di Piacenza, sono nelle attribuzioni della Presid. dell' Interno. 30 *giugn.* 1817 (ivi, *p.* 154).

— Continueranno a far uso di un bollo che accenni il rispettivo uffizio. 30 *marz.* 1818 (v. 12, *p.* 86).

— I Vicariati di Parma e di Piacenza ricevono a spese del tesoro un esempl. della Raccolta generale delle Leggi. 30 *genn.* 1820 (v. 16, *p.* 30).

— L' attuale piano organico delle Preture è mantenuto sino a nuovo ordine. Ogni Pretura avrà un Pret. ed un Cancell.; in quelle ove sono Assess. questi continueranno finchè non sia altrimenti disposto. 11 *giugn.* 1820 (ivi, *p.* 264).

— In ogni capo-luogo di Pretura v' avranno delle prigioni. *dett.* (ivi, *p.* 285).

— Ogni Pretura riceve a carico del tesoro un esempl. della Raccolta delle Leggi. 7 *ag.* 1820 (v. 20, *p.* 28).

— In ciasc. Pretura v' ha un Pret., un Cancell., ed uno o più Supplenti. 13 *febb.* 1821 (v. 22, *p.* 88 e 89).

— Gli atti d' iscrizione dei protesti sui registri di cancelleria delle Preture (Cod. civ. art. 159) pagano l. 1 per diritto di cancelleria (V.) quando l' effetto protestato ecceda le l. 100. 16 *dett.* (ivi, *p.* 131).

— La Pretura di Salso è aggregata a quella di Borgo S. Donn.; quella di Carpaneto a quella di Ponteoure. 25 *giugn.* 1821 (v. 24, *p.* 426).

— Tutte le Preture ed i Vicariati di Parma e di Piacenza ricevono

a spese del tesoro un esempl. della Raccolta generale delle Leggi. 28 *sett.* 1821 (ivi, *p.* 189).

— La Pretura di Ciano è definitivamente aggregata a quella di Traversetolo. 16 *nov.* 1821 (ivi, *p.* 332).

— La Pretura di Vairo è provvisoriamente aggregata a quella di Coroiglio. 24 *dic.* 1821 (ivi, *p.* 390).

— La Pretura di Noceto è soppressa ed il suo territorio è riunito a quella di Borgo S. Donn. *dett.* (ivi, *p.* 391).

— La Pretura di Rottofreno è suppressa; i comuni che la componevano sono riuniti parte alla Pretura di Castel S. Giov. e parte a quella delle due Preture di Piacenza che sarà proposta da quel Trib. civ. e crim. 21 *ag.* 1822 (v. 27, *p.* 162).

— L'Amministrazione della Pretura di Lugagnano è affidata al Pro-Pret. di Castell'Arquato. 22 *marz.* 1823 (v. 29, *p.* 85 e 86).

— L'azione delle Preture dei Ducati di Parma e di Guastalla è ripristinata; gli atti giudiziari e le sentenze emanate dalle medesime del 13 febb. u. s. in poi sono convalidati porchè non vi abbiano avuto parte che Magistrati e Funzionari costituiti dal Sovrano e siano conformi alle sue Leggi. 26 *marz.* 1831 (v. 45, *p.* 119).

V. Atti di conciliazione e di non conciliazione - Atti di giurisdizione contenziosa - Atti di processura - Atti giudiziali - Atti stragiudiziali - Giustizie di pace - Processi criminali - Sentenze - Spese di giustizia - Tribunali in genere - Vicariati.

ASSESSORI.

— Ve n'ha uno stipendiato in ciasc. Pretura di 1.ª classe; sono nominati nel modo stabilito pei Pret.; deggiono essere laureati in legge ed avere compiti 25 anni; fanno le veci del Pret. assente, ammalato od impedito, ed anche quando egli li chiama a disimpegnare alcune delle sue incombenze; quando sarà riputato necessario ve ne potranno essere anche nelle Preture di classi inferiori. 15 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 59 e 60).

— Hanno obbligo di recarsi ne' luoghi della loro rispettiva giurisdizione ove accadono delitti per istendere gli atti necessari, e sono rimborsati delle spese di viaggio come i Pret.. 6 *ott.* 1816 (v. 9, *p.* 150 e 152). Gli Assess. delle Preture di 1.ª classe verificano e vidimano le memorie delle spese di giustizia presentate dai Cancell. e dagli Uscieri (ivi, *p.* 156).

— Nelle Preture ove esistono Assess. essi continueranno sino a disposizione contraria. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 264).

V. *Stipendi - Uffiziali delle Preture.*

CANCELLIERI.

— In ciasc. Pretura ve ne sarà uno con istipendio col titolo di Segret. Cancell.; essi disimpegneranno le incombense degli attuali Segret. de' Pod. e dei Cancell. degli antichi Giudici di pace; si propongono dai Pret. per la nomina al Governatore ed alli Presid. e Proc. fiscale del Trib. civ. e crim.; appongono la loro firma in tutti gli atti dopo quella del Pret.. 15 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 59 a 61).

— I Cancell. de' Vicariati di Parma e di Piacenza ed i loro Commessi, eserciteranno nelle rispettive città le incombense di Cancell. del Trib. di polizia. 16 *apr.* 1816 (ivi, *p.* 154).

— Hanno diritto di assistere e di stendere processo verbale delle esecuzioni crim. che si ese-

guiscono nella rispettiva giurisdizione, e di percepirne la tassa come i Cancell. de' Trib. 6 *ott.* 1816 (v. 9, *p.* 137 o 138).

— Ogni atto giuridico de' Cancell., in originale o in copia, dev' essere in carta bollata da c. 30. 2 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 312).

— Gli atti de' loro giuramenti sono soggetti al diritto fisso di controllo di l. 3. 23 *dett.* (ivi, 412).

— Vi sarà un Cancell. per ogni Pretura e dovrà risiedere nel capo-luogo. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 264).

— Non possono rilasciare copia degli atti e delle ordinazioni soggette ai diritti di cancelleria (V.) se tali diritti non vengano prima pagati, sotto pena di pagarli del proprio e di l. 100 di multa, salvo in caso di frode o di malizia all' applicazione delle pene volute dalle Leggi. Terranno un registro in carta libera, cifrato dal Pret., per iscrivervi gli atti soggetti ai sudd. diritti, le copie che rilasciano, la natura delle medesime, il numero delle carte, i nomi delle parti ecc. Hanno obbligo di trascrivere sulla minuta o originale le parole della registrazione dei diritti di cancelleria apposta sulla copia dal Ricevitore del controllo. Avranno c. 30 per ogni rolo di due pagine di copia ed un 10 ° per ogni lira, sul prodotto dei diritti di redazione, trascrizione, e deposizione di testimoni. Dette rimesse sono liquidate ogni mese dal Ricevitore del controllo e da lui pagate sopra mandato del Pret. posto appiedi della liquidazione approvata dalla Direzione del controllo. 23 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 123 e 124).

— Tengono un registro in carta bollata, cartolato e cifrato come gli altri, per notarvi gli atti di affermazione e di deposito de' processi verbali per contravvenzioni alle Leggi di Finanza; la consegna fatta de' processi medesimi all' impiegato della Finanza dopo che furono apprestati dal Pret.; le significazioni de' contravventori che vorranno contraddire, e qualsisia atto che venisso fatto nel caso di querela di falso. 17 *dic.* 1820 (v. 21, *p.* 124, 127, 131 e 137).

— V' ha un Pret. per ciasc. Pretura. 13 *febb.* 1821 (v. 22, *p.* 88). Deggiono avere 22 anni compiuti, avere fatta la pratica per due anni in una cancelleria, o nello studio d' un Causidico o Notaro. Il Cancell. non può essere nè parente nè affine del Pret. sino al 4.° grado. Assistono i Pret. nelle pubbl. udienze; debbono risiedere nel capo-luogo della Pretura (ivi, *p.* 89). Per malattia od impedimento del Cancell., il Pret. propone al Trib. da cui dipende la persona che debba provvisoriamente farne le veci, la quale se viene ammessa dovrà prestare giuramento. Hanno l'istesso obbligo de' Pret. di risiedere nel capo-luogo, di non assentarsene senza permesso, e di non potere esercitare il notariato, il ministero d' Avvocato o di Proc. a liti, nè coprire altra carica amministrativa o giudiziaria (ivi, *p.* 90 a 92). Prestano giuramento nanti il Trib. civ. e crim. (ivi, *p.* 94). Vestono come il Cancell. del Trib. di 1.ª istanza (V.) di Borgotaro (ivi, *p.* 117).

— Terranno un registro per iscrivervi gli atti soggetti ai diritti di cancelleria in minuta e le copie che rilasciano. 16 *dett.* (ivi, *p.* 144). Avranno c. 15 per la compilazione de' processi di deposito e degli altri atti ri-

sguardanti alle contravvenzioni in materia di dogane, regalie, lotto, vendita di vini e liquori, dazi di consumo e diritti sulla contrattazione de' bozzoli; sulle copie di detti atti e delle sentenze od ordinazioni ad essi relativi, avranno c. 20 per ogni carta; sul prodotto dei diritti di cancelleria per le minute e per le copie che vi vanno soggette, avranno c. 30 per carta sulle copie, e c. 10 per ogni lira sul prodotto dei diritti d'iscrizione delle cause e di compilazione e trascrizione delle minute, degli atti che la Legge assoggetta a tale diritto; la retribuzione è dovuta ancorchè i diritti fossero tenuti in sospeso o condonati alle parti. Mediante il loro stipendio e le sudd. retribuzioni, avranno a loro carico il salario de' loro copisti e le spese di cancelleria (ivi, *p.* 145 a 147).

— Le tasse dovute ai Cancell. per gli atti di processura per volontaria o contenziosa giurisdizione saranno come appresso:

Processo di cui nel Cod. proc. civ. art. 989 n.° 2. . . L. 0. 50

Quello di cui al n.° 4 di detto art. . . . . „ 1. 50

Per più ampia istruzione nel caso preveduto dal Cod. proc. civ. art. 991. . . . . „ 1. 00

Rendimento di conti art. 242 Cod. civ. e 1016 Cod. proc. civ. „ 0. 50

Nomina di tutori o simili. . . . . „ 1. 00

Ordinazione per l'idoneità della fideiussione . . . . „ 1. 00

Nomina di un Curatore speciale al minore emancipato: Cod. civ. art. 103. . . . . „ 0. 50

Atti di notorietà: Cod. civ. art. 303 e 304 „ 1. 00

Qualsisia altro atto di notorietà . . . . . . „ 0. 50

Giuramento de' Periti nominati dal Pret. „ 0. 50

Scrittura della relazione de' Periti ne' casi dell'art. 298 cod. proc. civ.: il Cancell. ottiene dalle parti che hanno nominato un Perito che non sa scrivere il terzo della tassa de' Periti stessi senza che questa diminuisca, e, se per tale operazione, egli dovesse uscir di residenza, avrà la stessa indennità per ispese di viaggio e di mantenimento de' Periti d'arte o professione liberale.

Per le copie degli atti di cui nel presente Decreto e di qualsisia altro atto non assoggettato ai diritti di cancelleria (V.) dal Decreto de' 16 febb. 1821, i Cancell. hanno per ogni rolo o carta scritta in conformità del Decreto stesso. . . . . „ 0. 20

Composizione della cartella di notificazione all' uffizio delle ipoteche: Cod. civ. art. 2188, 2204. . . . . . . „ 0. 50

Qualsisia atto d'iscrizione della dichiarazione dei tutori e curatori da farsi sul registro delle tutele Cod. civ. art. 346 e 349, e per la cognizione da darne alla Camera de' Notai, art. 351: per cad. di tali atti. . . . „ 0. 25

Io detta tassa è compreso il bollo del registro, ed il Cancell. deve inoltre riscuotere per trasmettere alla Camera de' Notai (V.). „ 1. 25

15 *febb.* 1822 (v. 25, *p* 205 a 208).

— Accompagnando i Pret. nelle ispezioni giudiziali che eseguiscono per delegazione del Proc. Ducale o del Giud. processante riceveranno un' indennità mino-

re di un terzo di quella dei Pret. 12 *nov.* 1826 (v. 36, *p.* 79).
— Non partecipano al privilegio della garantia di non poter esser tratti in giudizio senza Sovrana autorizzazione. 15 *ott.* 1833 (v. 50, *p.* 142).

V. Cancelleria (Diritti di) - Cancellieri - *Pretori* - Stato civile - *Stipendi* - *Uffiziali delle Preture*.

N. B. *Le nomine sono registrate all' art. di ciasc. comune* §. Pretura.

COMMESSI-CANCELLIERI.

— Ve ne sono due in ciasc. Pretura di 1ª classe ed uno nelle altre tutti con istipendio; in caso di bisogno vi potrà essere un secondo Commesso anche nelle Preture di classe inferiore; disimpegnano le stesse funzioni de' Segret. Cancell.; si propongono per la nomina dai Segret. Cancell. al Pret. e questi al Governatore ed alli Presid. e Proc. fiscale del Trib. civ. e crim.; per impedimento del Segret. Cancell. appongono la loro sottoscrizione in tutti gli atti dopo quella del Pret. 15 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 59 a 61).
— Vi sarà un Commesso-Cancell. anche in ciasc. de' Vicariati di Parma e di Piacenza. 16 *apr.* 1816 (ivi, *p.* 154).

V. *Cancellieri* - *Stipendi* - *Uffiziali delle Preture*.

CONCORSO ALLE PRETURE VACANTI.

— Quando verrà dichiarata vacante una Pretura si aprirà un concorso per que' sudditi che amassero porsi nella carriera giudiziaria. I concorrenti sosterranno un esame davanti al Trib. supremo di revisione e vi saranno interrogati sulle disposizioni dei Cod. civ., di Proc. civ., penale, e di Proc. crim. Il Trib. sudd. stenderà un progetto di Regol. sulla qualità de' concorrenti e sul modo degli esami; il Presid. dell' Interno lo sottoporrà al Sovrano con parere. 23 *magg.* 1828 (v. 29, *p.* 125 e 126).
— Chiunque non sia Pret. o stato non sia Pret. o Vicario che voglia concorrere al posto di Pretore dovrà essere suddito de' Ducati; aver compiti 25 anni; aver ottenuta la laurea in legge; avere esercitato lodevolmente una delle tre professione di Avvocato, di Causidico, o di Notaio per due anni continui dal dì in cui prestò giuramento, o aver adempiuto con lode per due anni continui l' uffizio di supplente di Preture, o di Cancell. o Vice-Cancell. di Trib. o di Pretura; essere dotato di probità ed avere una condotta irreprensibile. Tutte le sudd. qualità si dovranno provare mediante la produzione di attestati autentici, degli atti di nomina, fedi ecc. Ogni volta che il Sovrano ordinerà che s' abbia ad aprire un concorso, il Presid. dell' Interno lo farà noto al pubblico con un avviso il quale accorderà 30 giorni ai concorrenti per farne dichiarazione al Proc. Ducale del Trib. civ. del rispettivo distretto ed esibire i recapiti prescritti. Scaduto il termine, i Proc. negli 8 giorni susseguenti manderanno al Proc. generale del supremo Trib. le dichiarazioni ed i documenti esibiti aggiugnendo quelle informazioni e riflessioni che parran loro convenire. Il Proc. generale comunicherà i fogli ricevuti al Presid. ed al Consigliere Anziano, ed i sudd. tre Magistrati riconosceranno e decideranno insieme quali de' concorrenti s' abbiano ad ammettere all' esperimento ordinato, e ne fisseranno il giorno e l' ora. Di tale decisione il Proc. generale ne darà avviso con lettere ai concorrenti. Il dì del-

l' esperimento, radunatosi il Trib. supremo, il Presid. ed il Proc. generale stenderanno ciasc. almeno due temi in lingua italiana per ciasc. de' quattro Cod. ed i Consiglieri un tema. Quelli sui Cod. civ. di proc. civ. saranno posti in un bossolo, que' sulle disposizioni de' Cod. penale e di proc. crim. in un altro. Ogni concorrente ammesso trarrà a sorte, presente il Trib., un tema da ciasc. bossolo, si ritirerà quindi in una stanza del Trib. a ciò destinata dal Presid., ed ivi solo, senza poter conferire con chicchessia, senza altri libri che i quattro Cod. veglianti e le leggi romane, stenderà la risposta in lingua italiana a' due temi nello spazio di non più di sei ore continue. Compiuta e sottoscritta la risposta, il concorrente la consegnerà al Cancell. il quale porrà tosto la sua cifra su ciasc. foglio della medesima e, se il concorrente lo desidera, la chiuderà in carta suggellata col suggello del concorrente, poi gli farà noto il giorno e l' ora destinati dal Presid. per procedere all' esame vocale. Radunatosi il Trib. nel dì e all' ora stabilita, i concorrenti vi compariranno uno per volta, chiamati dal Presid. in ordine alfabetico de' loro cognomi. Il Cancell. leggerà la risposta ai due temi e, tanto sui detti temi quanto sopra qualsisia altra disposizione de' Cod. menzionati, il concorrente sarà interrogato dal Presid., dal Proc. generale e da due Consiglieri del Trib. tratti a sorte dal concorrente prima che incomincino le interrogazioni. Le interrogazioni e le risposte dureranno mezz'ora per ciasc. de' quattro esaminatori. Terminati gli esami di tutti, il Trib. delibererà nell' istessa adunanza, insieme col Proc. generale, sul merito scientifico di ciasc. de' concorrenti e da sè, e paragonato con quello degli altri ad uno ad uno. La deliberazione del Trib. sarà nel dì susseguente trasmessa dal Presid. del Trib. al Presid. dell' Interno insieme ai fogli esibiti ed alla decisione di ammissione al concorso di cui superiormente. Tutti i sudd. fogli saranno poi sottoposti al Sovrano dal Presid. dell' Interno col suo parere. La decisione e la deliberazione di cui è caso, saranno immuni da bollo, da controllo e da tasse di cancelleria. 17 *dic.* 1823 (v. 30, *p.* 155 a 161).

— All' art. 9 del Regol. 17 dic. 1823 è sostituita la seguente disposizione:

Introdotti i concorrenti davanti al Trib., il primo in ordine alfabetico trarrà a sorte un tema per ciasc. de' due bossoli; di questi se ne faranno subito tante copie quanti sono gli aspiranti per esser loro distribuite. Quindi ognuno si ritirerà nella stanza destinatagli dal Presid. ed ivi solo, senza poter conferire con chicchessia, senza scritti ne' libri in fuori de' quattro veglianti Cod. a stampa e delle leggi romane, dovrà stendere in italiano la risposta ai due temi nello spazio di non più di sei ore. 21 *nov.* 1835 (v. 54, *p.* 216 e 217).

PRETORI.

— Sono istituiti per l' amministrazione de' comuni colle attribuzioni, prerogative e doveri degli antichi *Maires* e per l' amministrazione della giustizia colle funzioni che spettavano ai Giudici di pace. I Sind [1] delle Sez. sono sotto la loro dipendenza. 15 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 54 e 55). Tutti i Pret. di un Governatorato compongono un

Cons. (V.) detto di Governo (ivi, p. 56). Sono nominati sopra terne presentate dal Governatore, dal Presid. del Trib. civ. e crim. e dal Proc. fiscale.; ricevono stipendio, alloggio e spese d'uffizio (ivi, p. 57). Deggiono avere 25 anni compiuti, ed essere laureati in legge, eccezione fatta per le prime nomine.

Come Amministratori, corrispondono col Governatore salvo i casi di ricorso al Ministro. Possono essere traslocati, e sono promossi nei Trib. in caso di vacanza (ivi, p. 58). Esercitano nel capo-luogo le incombenze d'Ufficiale dello Stato civ. (V.) e delegano il Sind. di ciasc. Sez. per tenerne i parziali registri (ivi, p. 61). Amministrano le rendite de' comuni sotto la vigilanza del Governatore ed emettono i mandati di pagamento a norma del presuntivo. Presiedono i Cons. degli Anziani adunati per la compilazione del presuntivo. Non possono senza superiore autorizzazione disporre di somme maggiori di quelle sanzionate nel presuntivo; possono però far pagare le spese consuete del comune prima dell'approvazione del presuntivo, attenendosi alle somme accordate l'anno precedente (ivi, p. 65 a 67).

Come incaricati dell'amministrazione della giustizia, esercitano le funzioni degli antichi Giudici di pace o Vicari (V.), quelle de' Trib. di semplice polizia (V.), d'Ufficiali ausiliari della polizia giudiziaria e di Commiss. speciali di polizia (V.) Come Giudici di pace, procedono nelle cause di loro competenza a norma delle leggi attuali, e nelle conciliazioni in quelle che non fossero di loro competenza. Conciliando definitivamente una causa il cui valore non ecceda 1000 fr., avranno fr. 5 di premio; nelle cause di somme maggiori il premio sarà di fr. 20; questo premio si paga dalle parti per metà, e si divide in due porzioni eguali una pel Conciliatore, l'altra pel Segret. Cancell. e pe' suoi Commessi. Come capi del Trib. di polizia, decidono su tutte le contravvenzioni commesse nel rispettivo comune colle regole dei Cod. d'istruzione e penale, ed il Sind. delle Sez. del capo-luogo vi fa la parti del ministero pubbl. Come ufficiali ausiliarii della polizia giudiziaria si fanno assistere dai Sind.[i] delle rispettive Sez. per eseguire, d'uffizio o di commissione del Pret., le operazioni necessarie per la formazione dei corpi di delitto e per la scoperta dei delinquenti: i relativi processi verbali sono poi trasmessi dai Sind.[i] ai Pret. i quali per tali incombenze corrispondono col Proc. fiscale. Nella loro qualità di Commiss. speciale di polizia dipendono dalle istruzioni del Dirett. generale della medesima e dai due Commiss. speciali di Parma e di Piacenza (V.).

I Pret. di 1.ª classe esercitano pel proprio comune e per un altro almeno, le funzioni di Giudice istruttore o processante colle stesse facoltà di quelli dei Trib. civ. e crim. Ad essi si dirigono le querele o denunzie pei delitti commessi ne' comuni che rispettivamente dipendono per l'istruzione delle cause crim. da una Pretura di 1.ª classe; essi ne costruiscono i processi e l'Assessore in tali cause fa le parti di Proc. fiscale colle regole prescritte pel pubbl. ministero dal Cod. d'istruzione crim.. Compiuto il processo, il

Pret. vi appone il suo parere e lo trasmette col mezzo dell' Assessore al Proc. fiscale che lo comunica alla camera di consiglio la quale decide sulla qualità del fatto e sulle scarcerazioni provvisorie sulla proposta del Pret. ne' casi previsti dal Cod. sudd.. Nel caso poi dell' art. 133, il parere del Pret. avrà la stessa forza di quello degli altri Giudici componenti la camera di consiglio per rimettere l' affare all' altra delle accuse. I Pret. di quelle Preture, non di 1.ª classe, alle quali venisse dato un Assessore ed un 2.° Commesso, eserciteranno pel proprio comune le incombenze di Giudice istruttore ne' modi suddivisati (ivi, *p.* 68 a 71).

— I Vicari di Parma, e di Piacenza concorrono come i Pret. alle vacanze ne' Trib. 16 *apr.* 1816 (ivi, *p.* 153).

— Discutono coi Sind.[i] e cogli Anziani ed accettano, salva l' approvazione del Governatore, le sigurtà presentate dai Ricevitori delle imposte dirette. *dett.* (ivi, *p.* 161).

— Non saranno devoluti ai Pret. di 1.ª classe che i processi non ancora incominciati dichiarati di loro competenza dal Regol. del 15 marz. 1816; gli altri, saranno continuati dai Giudici che ne cominciarono l' istruzione. 30 *dett.* (ivi, *p.* 182).

— Possono accordare agli Agenti della Finanza la permissione di visitare i luoghi privati per assicurare l' eseguimento delle disposizioni intorno al bollo delle merci. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 24).

— Assistono nel capo-luogo alle aste per la vendita di mobili pignorati per contribuzioni, ed in tutta la Pretura ove trattasi di stabili. 15 *giugn.* 1816 (ivi, *p.* 267).

— Ricevono le denunzie delle granaglie, e ne trasmettono copia al Governatore ed alla Polizia generale. 18 *dett.* (ivi, *p.* 281).

— Rilasciano i certificati di vita ai pensionari. 19 *dett.* (ivi, *p.* 284).

— Accordano i permessi d' entrare e sortire in tempo di notte dalle porte delle città (tranne Parma e Piacenza) e de' paesi murati. 1.° *lugl.* 1816 (v. 9, *p.* 10).

— Ricevono le notificazioni de' grani raccolti e le trasmettono al rispettivo Governatore. 9 *ag.* 1816 (ivi, *p.* 46).

— Competono ad essi alcune incombenze intorno ai registri dello Stato civile (V.). 14 *dett.* (ivi, *p.* 48 e seg.).

— Verificano o fanno verificare dal Sind., almeno una volta al mese, i registri e le casse de' Percettori delle pubbl. imposte del rispettivo comune. 25 *sett.* 1816 (ivi, *p.* 122).

— I Pret. di 1.ª classe manderanno mensilmente al Ministro la nota delle querele portate al loro uffizio. 6 *ott.* 1816 (ivi, *p.* 139).

I Pret tutti hanno obbligo di recarsi ne' luoghi di loro giurisdizione ove accadono delitti per fare gli atti necessari per la formazione del corpo del delitto. Gli atti risguardanti all' istruzione d' un affare li faranno sui processi verbali delle operazioni eseguite sul luogo del delitto. Se per ordine della camera di consiglio o delle accuse essi venissero delegati a fare degli atti processuali fuori della loro residenza a distanza maggiore di 6 kilom. (4 miglia) riceveranno una retribuzione di fr. 4 per ogni miriam. comprendendovi andata e ritorno, non che le spese di viaggio del Cancell. o Commesso (ivi, *p.* 150 a 152).

— Vidimano i certificati rilasciati dai Sind.i per servire ad ottenere lo licenze di poter far circolare graoaglio nel circondario confinante. 9 *nov*. 1816 (ivi, *p*. 204).

— I Pret. del Guastalleso sono membri del Cons. d' amministrazione dell' Ospizio Platestainer in Luzzara. 21 *dett*. (ivi, *p*. 208).

— Sono esenti dai diritti di passaggio sul Po in porti e battelli, e sui ponti del torr. Eoza. 31 *marz*. 1817 (v. 10, *p*. 87).

— Godono simile esenzione al passaggio dei torr. Taro, Trebbia ed altri sopra porti e battelli, e sul ponte del Po presso Piacenza. *dett*. (ivi, *p*. 95).

— In forza de' soccorsi straordinari a' poveri ordinati col presente atto, sarà loro cura di far tradurre i poveri, anche colla forza, nel comune del rispettivo domicilio, ed espellere dagli Stati i forestieri vagabondi ed accattoni. 29 *apr*. 1817 (ivi, *p*. 117).

— Veglieranno perchè i Medici ed i Chirurghi noo siano negligenti nel curare i poveri tifici ammessi negli spedali, e verificheranno le note del nomero dello loro visite presentate per ottenero il salario determinato. 3 *magg*. 1817 (ivi, *p*. 123).

— I Pret. dipendooo dalla Presid. dell' Intorno ed in nessun caso corrispoodono con quella delle Fioanze; essi si dirigooo per cose d' amministrazione ai Governatori, e, per oggetti di giustizia, ai Proc. fiscali ed ai Presid. dei Trib. 30 *giugn*. 1817 (ivi, *p*. 166 e 167).

— Hanno obbligo di trasmettore ai Rappresentanti della Ferma-Mista la relazione dollo denonzie che ricevono per contravvenzione alla Leggo sulla privativa do' liquori. 9 *lugl*. 1817 (v. 11, *p*. 54).

— Accompagnano il Protomedico nelle visite alle speziorie e droghorie del rispettivo comuoe. 11 *ott*. 1817 (ivi, *p*. 154).

— I certificati che rilasciano intorno ad atti dollo Stato civ. (V.) saranno in carta bollata da c. 15; i registri che tengono per lo stesso oggetto saranno in carta da c. 45, e saranno responsabili d' ogni contravvenzione sotto pena della multa stabilita dalla Leggo. 28 *magg*. 1818 (v. 12, *p*. 184).

— Sono competenti per giudicare le contravvenzioni alle Leggi sulle poste do' cavalli. 12 *ott*. 1818 (v. 13, *p* 47).

— Godono esenziooe dalla tassa delle lettere limitata alla loro corrispondenza nell' interno de' Ducati colle Autorità amministrative e giudiziarie e coi Funzionari pobbl. 22 *magg*. 1819 (v. 14, *p* 98 tab. annessa).

— Le seotenze de' Pret. e de' Vicari, e qualunque loro atto giuridieo, in originale o in copia, saranno in carta bollata da c. 30. 2 *dic*. 1819 (v. 15, *p*. 312).

— Ogni sorta di processi verbali de' Pret. o Vicari si debbono registrare sulla minnta. 23 *dett*. (ivi, *p*. 364). Sooo autorizzati a rilasciar mandato esecutivo contro quelle parti che non avessero rimborsati agli Uffiziali pobbl. i diritti di cootrollo anticipati per loro cooto (ivi, *p*. 382). Le loro sentenze preparatorie, ioterlocutorie o di semplice istruzione, i certificati, le ordinaziooi o qualunque altro atto o processo verbale dai quali non risultino disposizioni che diano luogo al diritto proporzionale di controllo o che qoesto diritto noo ammonti ad una lira, pagaoo una lira per diritto fisso (ivi, *p*. 408). Le dichiarazioni e le significazioni d' appello dal-

le loro sentenze pagano l. 5 (ivi, *p.* 414). I loro atti o processi verbali in materia di Polizia si registrano a debito (ivi, *p.* 426). Quelli di giurisdizione contenziosa in conseguenza di azioni personali o *mobiliari* introdotta giusta il Cod. proc. civ. art. 2, sono esenti dal registro (ivi, *p.* 431). Gli atti di giuramento de' Pret. e de' Vicari sono pure esenti dal registro (ivi, *p.* 432).

— Competono ad essi alcune attribuzioni intorno alle misure prescritte dal Regol. sulle pubbl. Vaccinazioni (V.). 26 *febb.* 1820 (v. 16, *p.* 38 e seg).

— Vi sarà un Pret. per ciascuna Pretura. I Pret. conosceranno le cause civ. a forma del nuovo Cod. civ. e di Proc. civ. Sino a nuova disposizione continueranno nelle funzioni dei Trib. di semplice Polizia e d'Ufficiali ausiliari di Polizia giudiziaria. Quelli di 1.ª classe faranno inoltre da Giudici processanti. Per l'istituzione de' Pod. non avranno più le funzioni amministrative. Terranno udienza nel capo-luogo della Pretura e dovranno risiedervi. In caso d'impedimento, il Trib. di 1.ª istanza da cui dipende il Pret. manderà le parti innanzi al Pret. più vicino a richiesta della parte più diligente: la distanza da una Pretura all'altra sarà regolata dai luoghi di residenza tra loro. 11 *giugn.* 1820 (ivi, *p.* 264 e 265).

— Sette delegati col titolo di Propretori sono provvigionalmente nominati per far le veci di altrettanti Pret. promossi, nelle Preture di S. Secondo, Castel S. Giov., Guastalla, Borgotaro, Cortemaggiore, Pontenure e Rottofreno. 12 *dett.* (v. 17, *p.* 58).

— Le disposizioni del Decreto sul controllo dei 23 dic. 1819 rimangono in vigore anche per quegli atti, ordinazioni o sentenze, che in forza de' nuovi Codici avessero cessato di competere ai Trib. e fossero divenuti di competenza de' Pret. salvo che essi soggiaceranno alla formalità del controllo sulle minute o sulle copie giusta le seguenti distinzioni. Si registrano sulla minuta le ordinazioni poste appiedi delle istanze senza l'assistenza del Cancell. firmate dal solo Pret. e da lui rilasciate alle parti in originale come i permessi di citare, le nomine d'Usciere, e simili; gli atti ed i processi verbali de' Pret. assistiti dal Cancell., e quelli che si fanno dai soli Cancell. nelle loro rispettive attribuzioni; i processi delle deliberazioni de' parenti sui progetti di contratti e simili, e gli atti preamboli delle medesime; i processi di deposito di titoli e di altre carte, di rinuncia o di accettazione d'eredità, dichiarazione di sequestratario od altra giuratoria o di protesta, di sommissione di sigurtà, di ricusa di Pret., di esame di testimoni nelle cause in cui le sentenze sono soggette ad appello, di rendiconto, di accesso sul luogo controverso o per visita o per esame di testimoni; gli atti di notorietà; le ordinazioni per nomina, conferma, dispensa, o rimozione di tutori e gli atti preamboli delle medesime; quelle che risguardano l'idoneità della fideiussione, e la dispensa dall'obbligo di darla; quelle per nomina d'un curatore a liti nelle cause che questi deve scegliersi dal Pret.; le nomine de' periti quand'esse non faccion parte di altra ordinazione o sentenza definitiva soggetta a registro in copia; le sentenze di condanna sopra convenzioni soggette a controllo sen-

za connelativa di titoli registrati. Totti i sodd. atti devono farsi registrare entro 20 giorni. Si registrano pore sulla minuta le sentenze per le quali i Pret. determinsno il contributo per distribuzione di prezzo, o per assegno di mobili sequestrati o piguorati, ma soltanto all'atto che si rilascia il mandato di pagamento o di assegnazioое dei mobili ai creditori. Per gli atti, le ordinazioni e senteose prononciati dai Pret. assistiti dai Cancell. in pubbl. udienza o in camera di consiglio, e che s' hanno a registrare sulle minute, ove le parti non consegnassero in tempo debito al Caocell. la somma necessaria a pagarne i relativi diritti, l'esigenza di essi e delle molte pel ritardo, si farà dai Ricevitori del controllo contro le parti sopra note che i Cancell. manderanno loro ne' dieci giorni che seguooo i veoti giorni conceduti per la registrsaione: in caso di mancanza, il Cancell. incorrerà nella multa del doppio diritto e di l. 10 per ogni 10 giorni di ritardo e per ogni atto. Totti gli altri atti, le ordinazioni o sentenze preparatorie, d' istruzione, o definitive, si sottoporranoo al controllo sulle copie. Sono esenti dalla formalità e dai diritti di controllo gli atti e le sentenze di giorisdizione contenziosa de' Pret. fatti e proferite in cooseguenza di azioni personali o mobiliari nelle cause in cui i Pret. giudicano inappellabilmente (Cod. proc. civ. art. 65 e 66) e gli atti degli Uscieri nelle cause medesime. Le sentense preparatorie, ioterlocutorie, o di semplice istruzione dei Pret.; le ordinazioni portanti permessi di citare, nomina d'Usciere e simili, nomina, conferma, dispeusa, rimozione di tutori; quelle che si pronunciano sulla idoneità della fideiussione, o sulla dispensa dall' obbligo di darla; quelle di nomina di un curatore a liti, di nomioa di periti; i processi verbali di deposito, di ricusa de' Pret., di rinuocia ad eredità (per cadaun rinunciante), d' esame di testimoni e di visita sul luogo controverso (per tali esami o visite per ogni ripresa d'operazioni); tutti i sudd. atti pagano lire due per diritto fisso di controllo. Le senteoze definitive, le ordinazioni portanti dichiarasione d' asseoza, abilitazione a stare in giodisio, a prendere a prestito, ad ipotecare, permutare, vendere anche per licitazione, ad affittsre stabili, transigere, alieoare la dote, ridorre o trasportare l' ipoteca dotale, far dichiarszione per nascita o morte, promovere divisione, e le sentenze di omologazione ed approvazione del progetto di divisioni, sono soggette al diritto fisso di l. 3 comprese le seotense e le ordinazioni simili che non possono dar luogo a diritto proporzionale o che questo non giugne a l. 3. Le sentenze definitive portanti condanna, liqoidazione di somma, o valore, e quelle portanti contributo tra i creditori, pagano c. 25 per ogni l. 100 di diritto proporziouale; le sentenze definitive di condaona alla rifasione de danni, interessi e spese, sono soggette al diritto dell' uno per cento; ritenuto che in nessuo caso il diritto proporsionale potrà essere minore di tre lire. Tutte le altre ordinasioni o seuteose de' Pret. e tutti gli atti e processi verbali de' medesimi e de' loro Cancell. sono soggetti al diritto fisso di una lira, od al diritto proporzionale secondo

la loro natura giusta il Decreto del 23 dic. 1819. 23 *dett.* (ivi, *p.* 114 a 119).

Sooo eseoti dai diritti di cancelleria (V.) le sentenze definitive nelle caose di azioni personali o mobiliari sino al valore di l. 100 ritenuto il metodo per calcolare il valore di cui nel Cod. proc. civ. art. 50 e seg., e le sentenze di cui all'art. 63 Cod. sudd. N.[i] 1, 2, 3, 4 e 6 qualunque ne sia il valore; gli atti che si fanno dal solo Cancell. e gli atti, le ordinazioni e senteoze preparatorie od interlocutorie che in dette cause si fanno rispettivamente c si pronunciano dai Pret. assistiti dal Cancell. nel decorso dell'istruzione. Negli affari di volontaria giorisdizione sono pore eseuti dai sudd. diritti gli atti di notorietà; i processi delle deliberazioni de' pareuti sui progetti di contratti o simili, ed i relativi atti preamboli; le ordinazioni per nomina, conferma, dispensa e rimozione di totori ed i processi preamboli alle medesime; le ordinazioni intoroo all'idoneità della fideiossiooe e la dispensa dall'obbligo di darla e quelle per nomina di un curatore a liti quando nelle sudd. cause spetta al Pret. la scelta (ivi, *p.* 119 e 120).

N. B. *Per gli atti soggetti a detti diritti (V.) gli art. de' diversi atti giudiziari* e Cancelleria, (diritti di).

— I Pret. sono esenti dalle tasse di passaggio snl poote del Taro. 24 *sett.* 1820 (v. 20, *p.* 81).

— I registri che essi tengono per le vidimazioni degli atti non soggetti a controllo, sooo immuni dal bollo. 20 *nov.* 1820 (v. 21, *p.* 65).

— Conoscono e giudicano (meno i casi d'arresto) le contravvenzioni alle Leggi di Finanza (V.), gli incidenti, le condanne alle ammende ed alle coattive personali. Le loro ordinazlooi o sentenze sono appellabili. Quando però l'Amministrazione trascuri di rimettere il processo alla cancelleria nel tempo prescritto, il Pret. dichiarerà valida l'eccezione data del contravventore e cootro tale dichiarazione l'Amministrazione non potrà che ricorrere in revisione. 17 *dic.* 1820 (ivi, *p.* 117, 137 e 138).

— La carica di Pret. è incompatibile con l'nffizio di Notaio. 8 *genn.* 1821 (v. 22, *p.* 28).

— I Pret. sono nominati dal Sovrano. 13 *febb.* 1821 (ivi, *p.* 86). La giurisdizione loro è limitata al territorio della rispettiva Pretura (ivi, *p.* 87). Ve n'ha uno per Pretura. Non si può essere Pret. senza avere compiti 25 anni, essere laureati in leggi, ed avere praticato il foro per due anni dopo la prestazione del giuramento come Avvocato, Causidico o Notaro. I Vicari di Parma e di Piaceoza assumono il titolo di Pret. ed hanno le stesse attribuzioni degli altri. Presso i Pret. non v'ha pubbl. ministero che quando decidono in materia di semplice polizia, nel qual caso tali funzioni sono adempite da un Cnmmiss. di buongoverno, o dal Pod., o dal Sind.. L'ordine di tale servigio, pe' Commiss. di Parma e di Piacenza, si determina dal Presid. dell'Interno. Il Pret. adempie solo le funzioni del suo ministero ed è assistito nelle pubbl. udienze dal Cancell. e da un Usciere. Ciasc. Pret. tiene udienza nel capoluogo ed ha obbligo di risiedervi (ivi, *p.* 88 e 89). Que' Pret. o Cancell. che non risiedessero nel capo-luogo saranoo invitati dal Proc. Ducale a stabilirvi il

domicilio entro un mese, spirato il quale saranno riputati dimissionari, ed il Proc. promoverà dalla Presid. dell'Interno la nomina d'un successore. I Pret. ed i loro Cancell. non possono abbandonare la residenza senza licenza del Proc. Ducale del Trib. rispettivo, il quale deve renderne conto al Presid. dell'Interno; questi accorda i permessi per assenze maggiori di 15 giorni; in ogni caso il Pret. dovrà giustificare che il servigio non è per soffrirne; per uscir dagli Stati si prendono gli ordini Sovrani. I trasgressori alle sudd. disposizioni sono privati dello stipendio durante l'assenza, e se questa eccedesse i 15 dì possono essere considerati come dimissionari. Possono però i Proc. invitarli a recarsi al posto, e, se non vi ritornassero nel termine assegnato, il Presid. dell'Interno, dietro rapporto de' Proc., propone la destituzione de' disubbidienti. I Pret. conoscono delle cause civ. a forma del Cod. proc. civ. e del Regol. giudiziario per le contravvenzioni di Finanza; esercitano le funzioni di Trib. di semplice polizia e di Ufficiali ausiliari de' Proc. Ducali giusta il Cod. sudd. Non possono esercitare il notariato, il ministero dell'Avvocato o del Proc. a liti, nè coprire qualsisia carica amministrativa o giudiziaria (ivi, *p.* 90 a 92); suppliscono ne' Trib. civ. e crim. i Giudici ammalati od impediti (ivi, *p.* 93). Prestano giuramento nanti il Trib. civ. e crim. (ivi, *p.* 94). Spetta ai Proc. Ducali il curare l'adempimento de' doveri imposti a' Pret. ed ai Funzionari che fanno da' ministero pubbl. presso i medesimi. Possono i Pret. essere delegati in certi casi dai Proc. Ducali o dai Presid. dei Trib. crim. ad esercitare in vece loro le funzioni d'Ufficiali di polizia giudiziaria (ivi, *p.* 108). Hanno obbligo: di trasmettere, ad ogni trimestre, ai Proc. Ducali il prospetto delle cose operate nell'amministrazione della giustizia civ.; di registrare tutte le querele e denunzie che ricevono e di spedirne mensilmente una nota particolarizzata al rispettivo Proc. Ducale; di trasmettere ogni trimestre al medesimo Proc. l'estratto delle sentenze che avranno pronunziate portanti condanne per contravvenzioni (ivi, *p.* 109 e 110). I Pret. vestono come i Giud. del Trib. di 1.ª istanza (V.) di Borgotaro (ivi, *p.* 117). Il Presid. dell'Interno può proporre la destituzione de' Pret. riconosciuti incapaci od indegni di continuare nelle loro funzioni (ivi, *p.* 120). — I mandati esecutivi rilasciati dai Pret. assistiti dai loro Cancell. pagano l. 1 per diritto di cancelleria (V.). 16 *dett.* (ivi, *p.* 131). Le copie delle sentenze ed ordinazioni definitive e interlocutorie, preparatorie e d'istruzione, non che quelle di qualsisia atto o processo soggetto al diritto di cancelleria in minuta, depositato o presentato in Cancelleria per qualsisia causa, si pagheranno l. 1 per cad. carta di 20 linee per faccia ed 8 a 10 sillabe per linea (ivi, *p.* 138). Sono esenti dal diritto sudd. le loro sentenze per cause di azioni personali e mobiliari sino al valore di l. 100, stando al Cod. proc. civ. pel metodo di calcolare il valore; quelle di cui nello stesso Cod. art. 63 n.ⁱ 1, 2, 3, 4 e 6 qualunque ne sia il valore, non che gli atti che in dette cause si fanno dal solo Cancell. e le sentenze preparatorie ed interlocutorie che nell'istruzione delle cause

stesse si fanno dal Pret. coll'assisteosa de' Caocell.; le ordioazioni de' Pret. per nomine di totori anche speciali ed onorari, surrogati tutori, contutori, loro conferma, contiouazione, dispensa e rimozione, nonchè gli atti e processi preamboli delle oiedesime; le nomine d'un curatore speciale al minore emancipato (Cod. civ. art. 103); le ordinazioni che risguardano l'idoncità della fideiussione de' tutori dativi, e de' legittimi che hanno obbligo di prestarla, e la dispensa da detto obbligo; le nomine d'un curatore a lite fatte dal Pret. nelle cause di sua competeoza; tutte le loro ordinazioni per la regolare amministrazione de' tutori e gli atti e processi analoghi ricevuti coll'assisteoza del Cancell., o da questo solo ne' casi di cui nel Cod. civ. art. 240, 241, 242, 244, 247 a 250, 252, 255, 256, 257 e 260 e quaodo il conto non dà luogo a contestazione (in caso di contestazione tutti gli atti aodranno soggetti al diritto se il valore dell'oggetto conteso oltrepassa le l. 100); le iscrizioni e dichiarazioni de' tutori e curatori, che il Cancell. porta sul registro delle tutele; le ordinazioni de' Pret. per emancipazione o per autorizzare un mioore emaocipato ad intrapreodere un traffico; quelle interposte nell'adozione d'un minore o in quella fatta da una nubile o vedova; quelle proferite sulle dichiarazioni di debito o credito fatte dal tutore in occasione d'inventario; le ordinazioni o seotenze soll'ammissibilità della caozione giuratoria offerta dall'usufruttuario e gli altri atti ad esse relativi se il loro valore non eccede le l. 100; gli atti d'opzione fatta dal Pret. della cosa legata (Cod. civ. art. 797 e 798); le nomine di Notaio, di Periti stimatori di mobili, di Useieri per affiggere gli avvisi, di assistenti agli inventari ereditari, e le ordinazioni sulle dispute insorte in tale operazione; i decreti interposti dai Pret. nei contratti e nelle traosazioni per alimenti futuri stabiliti da titolo, e nelle donazioni, e le ordinazioni loro per autorizzare la doona maritata a far una donazione o ad accettarla quaodo il marito non voglia o non possa prestare il suo assenso (*ivi*, *p.* 138 a 141); tutti gli atti de' Pret. e de' loro Cancell. intorno alle contravvenzioni in materia di dogane, regalíe, lotto, vendita del vino e de' liquori, dazi di consumo e diritto sulla cootrattazione de' bozzoli (*ivi*, *p.* 143).

— Hanno obbligo di apporre i sigilli su tutte le carte di uo Notaio che venga a morire, di darne avviso all'Archivista del circondario e di concertarsi seco per procedere in segoito alla disuggellazione ed all'ioveotario delle carte e de' documenti che spettar possono all'Archivio. Lo stesso eseguiranno, dietro avviso del Proc. Ducale, in caso di sospensione, destitnzione o dimessiooe di un Notaio, o nel caso che uno di essi si allontanasse dagli Stati senza aver adempiote le formalità prescritte. 29 *nov.* 1821 (*v.* 24, *p.* 342 a 344).

— Le tasse dovute a' Pret. per gli atti di processura per volontaria o contensiosa giorisdizione sono le seguenti:

Processo di cui nel Cod. proc. civ. art. 989 n.° 4 . . L. 4 00

Atto di approvazione: Cod. civ. art. 240. „ 1 00

Per qoello di cui nell'art. 241 . . . . „ 1. 00

Quando la sudd. ap-

provazione sia accordata con un solo atto . L. 1. 50
Rendimento di conti: art. 242 Cod. civ. e 1016 e 1017 Cod. proc. civ. . . . . „ 0. 50
Ordinazione ne' casi di cui nel Cod. civ. art. 247 a 250 . . . . „ 1. 00
Nomina del Perito nel caso d'affitto novennale: Cod. civ. art. 252 . . . . „ 1. 00
Autorizzazione al tutore a ripudiare l'eredità: Cod. civ. art. 255 „ 2. 00
Accettazione della donazione: Cod. civ. art. 256 . . . . „ 2. 00
Dispensa al tutore dal rinvestimento di capitali: art. 257 Cod. sudd. . . . . „ 2. 00
Ordinazione per promovere divisioni: art. 260 Cod. civ. e 1144 Cod. proc. civ. . . . . „ 2. 00
Nomine di tutori anche speciali, loro conferma, esenzione e rimozione, compresi gli atti e processi per l'esame di testimoni premessi alle medesime nomine . . . . „ 2. 50
Ordinazione per l'idoneità della fideiussione de' tutori dativi o legittimi che hanno obbligo di prestarla e la esenzione dall'obbligo di darla: Cod. civ art. 212, 213 e 214. „ 2. 00
Nomina d'un curatore speciale al minore emancipato: art. 103 Cod. sudd. . . . . „ 1. 50
Approvazione dell'emancipazione: Cod. civ. art. 102. . . . . „ 2. 00
Autorizzazione al minore emancipato ad intraprendere un traffico: art. 103 Cod. stesso. : L. 2. 00
Ordinazioni relative agli atti di cui negli art. 145 e 152 Cod. civ. „ 2. 00
Atto di notorietà: Cod. civ. art 303, 304. „ 2. 00
Qualsisia altro atto consimile . . . . „ 0. 75
Per ogni atto di nomina di Notaio, di Perito, di Usciere per affiggere avvisi e di assistenti agli inventarii . . . . „ 1. 00
Giuramento de' Periti: Cod. proc. civ. art. 1144 §. 2. . . . . „ 1. 00
Decreto interposto dal Pret. nei contratti e nelle transazioni concernenti alimenti futuri già stabiliti da titolo: Cod. civ. art. 1100 e 1885. . . . . „ 2. 00
Ordinazioni che autorizzano la donna maritata a fare od accettare donazioni se il marito non vuole o non può prestare il suo assenso: Cod. civ. art. 1073. . . . . „ 1. 50
Atto di scelta fatta dal Pret. della cosa legata: art. 797 e 798 Cod. sudd. . . . . . . „ 1. 50
È vietato ai Pret. di esigere tasse per atti non indicati superiormente. 15 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 202 a 205).
— Basterà a' Pret. la delegazione del Giud. processante per poter eseguire ispezioni giudiziali fuori della rispettiva residenza, nel quale caso avranno un'indennità minore di un quarto di quella accordata ai Proc. Ducali. 12 *nov.* 1826 (v. 36, *p.* 78 e 79).
— Giudicano delle contravvenzioni ai precetti (V.) di buon-

governo sull' appoggio dei processi della significazione del precetto e della contravvenzione, e fanno conoscere la sentenza alla Polizia generale. 31 *genn.* 1833 (v. 49, *p.* 69).

— Godono della garantia di non poter essere tratti in giudizio senza Sovrana antorizzazione per crimini e delitti commessi tanto nell' esercizio che fuori dell' esercizio delle loro funzioni. 15 *ott.* 1833 (v. 50, *p.* 142).

— È tolto ai Pret. l' incarico addossato loro dalla disposizione sovraccitata del 31 genn. 1833. 21 *nov.* 1835 (v. 54, *p.* 214).

V. Cancelleria (diritti di) - Contribuzioni dirette, *Processure* - Garantia delle opere d' oro e d' argento - *Stipendi* - Stato civ. - *Supplenti* - *Uffiziali delle Preture*.

N. B. *Le nomine si trovano all' art. di ciasc. comune* §. Pretura.

PROPRETORI.

V. *Pretori*.

STIPENDI E SPESE D' UFFIZIO.

— Pret. di 1.ª class. annui fr. 1800
id. 2.ª id. „ 1500
id. 3.ª id. „ 1200
15 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 57).
Assessore . . . . „ 1000
Seg.-Cancell. di 1.ª clas. „ 1000
id. di 2.ª e 3.ª id. „ 800
Commess. di ogni class. „ 500
(ivi, *p.* 59 e 60).

— Gli stipendi sudd. sono confermati. Le spese d' uffizio saranno annualmente:
Pei Pret. di 1.ª class. fr. 600
id 2.ª id. „ 400
id. 3.ª id. „ 300
La spesa totale ascende ogni anno a fr. 152,000. *dett.* (ivi, *p.* 87).

— I Vicari di Parma e di Piacenza avranno il soldo de' Pret. di 3.ª classe; i loro Cancell. come quelli di 2.ª e 3.ª classe; lo stesso dicasi de' Commessi. 16 *apr.* 1816 (ivi, *p.* 153 e 154).

— L' annua indennità per ispese d' uffizio e d' alloggio sarà di l. 160 per ciascona Pretura. 24 *genn.* 1821 (v. 22, *p.* 68).

— Gli assegni de' Pret. e de' loro Cancell. e le spese d' offizio e d' alloggio de' primi, saranno pagati dal tesoro sul prodotto netto de' dazi di consumo. 11 *marz.* 1821 (ivi, *p.* 153).

— Le spese d' uffizio e d' alloggio de' Pret. pel 2.° semestre 1820 saranno pagate dal tesoro giusta l' atto del 24 genn. 1821 avendo essi cessato col giugn. 1820 dalle funzioni amministrative. Quelle de' Vicari continueranno a pagarsi ne' modi già stabiliti. 8 *apr.* 1821 (ivi, *p.* 178).

— Nonostante l' aggregazione di due Preture ad altre due, i Pret. di esse non conseguiranno che una sola indennità per l' alloggio e le spese d' offizio. 25 *giugn.* 1821 (v. 24, *p.* 426).

SUPPLENTI.

— In ogni Pretura ve n' ha uno o più nominati dal Sovrano; se vi sono più Suppl.[i], vengono designati pel 1.° e 2.°; sono destinati per ordine di preminenza a far le veci del Pret. in qualsisia atto di sua attribuzione quando sia assente, v' abbia motivo di ricusarlo, o si trovi impedito; ad ogni vacanza, il Suppl. assume le funzioni del Pret. sino alla nuova nomina; se v' ha un 2.° Suppl. egli fa le veci del primo ne' casi sovriondicati; la carica di Suppl. è gratuita; in caso di vacanza il Suppl. gode lo stipendio e gli emolumenti del Pret.; ne' casi d'assenza, ricusazione, o impedimento del Pret. appartengono al Suppl. le tasse per gli atti di giurisdizione volontaria da lui esercitati. 13 *febb.* 1821 (v. 22, *p.* 89 e 90).

— La carica di Suppl. è compatibile colla professione d' Avvo-

cato. 24 *genn.* 1833 (v. 49, p. 16).

— Lo stesso dicasi della professione di Cansidico. 25 *dett.* (ivi, p. 40).

V. *Concorso alle Preture-Ufficiali delle Preture.*

N. B. *Le nomine si trovano all' art. di ciasc. comune capo-luogo di* Pretura.

TASSE.

V. *Cancellieri - Pretori - Uscieri.*

UFFICIALI ED IMPIEGATI DELLE PRETURE.

— I Pret., gli Assess., i Segret. ed i Commessi presteranno il seguente giuramento = *Io prometto e giuro a Dio onnipotente di essere fedele e di prestar ubbidienza a S. M. la Principessa Imperiale M. L. Arciduchessa d' Austria Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla, mia graziosissima Sovrana, di promovere in ogni occasione l' utilità ed il vantaggio della M. S. e de' suoi Stati, ed impedire con tutte le mie forze ogni suo danno e pregiudizio: in somma di comportarmi sempre quale si conviene a sudditi fedeli ed ubbidienti. Così Dio mi aiuti* = gli atti relativi si spediranno dal Governatore al Trib. d' Appello e di Cassazione, ed a quello civ. e crim. del suo Governo. Il giuramento si presta dai Pret. in mano del Governatore; dagli altri, nelle mani del rispettivo Pret. 15 *marz.* 1816 (v. 7, p. 62 e 63).

Le prime nomine de' Pret., degli Assessori, de' Segret.-Cancell. e de' loro Commessi si faranno contemporaneamente e senza che vi precedano le formalità di cui nel presente Regol. avuto riguardo agli attuali impiegati nell' ordine giudiziario od amministrativo. Dette prime nomine potranno cadere sopra persone non laureate in legge (ivi, p. 71 e 72).

— Atto di nomina dei Pret., degli Assess., de' Cancell. e dei Commessi-Cancell. *dett.* (ivi, p. 78 a 86).

N. B. *Le nomine si trovano nel presente Indice all' art. della rispettiva Pretura cui risguardano.*

— I Pret., i Cancell., i Vice-Cancell ed i Commessi non possono esercitare veruna professione, nè essere Notai, Causidici od Uscieri, nè adempiere alcuna funzione amministrativa, nè assumere uffizio a stipendio d' un particolare. Non possono essere Ufficiali nella stessa Pretura gli ascendenti e discendenti, e gli affini nella linea stessa; ed in linea collaterale i fratelli, lo zio ed il nipote, i cugini di primo grado e gli affini in que' diversi gradi; se l' affinità sopravvenisse dopo la nomina, chi la contraesse non potrà continuare nelle sue funzioni; per le Preture non si concedono dispense. 13 *febb.* 1821 (v. 22, p. 118). Il Presid. dell' Interno ha diritto d' invigilare e di riprendere tutti i membri che compongono le Preture (ivi, p. 119).

USCIERI DELLE PRETURE E DE' VICARIATI.

— Gli Uscieri de' Vicariati sono soggetti a patente di 6.ª classe. 31 *marz.* 1815 (v. 5, p. 62).

— Gli Usc. de' Vicari sono provvisoriamente confermati presso i Pret. 15 *marz.* 1816 (v. 7, p. 73).

— Ve ne saranno tre per ciasc. Pretura di 1.ª classe e due nelle altre e ne' Vicariati di Parma e di Piacenza; nella scelta si darà la preferenza a quelli che a motivo di riduzione rimanessero esclusi dai Trib.; i Trib. civ. e crim. li proporranno a

quello d'appello, e questo al Sovrano. 6 *ott.* 1816 (v. 9, *p.* 160 e 161).

— Gli atti de' loro giuramenti sono soggetti al diritto fisso di controllo di lire tre. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 412). I loro atti relativi a giurisdizione contenziosa in conseguenza di azioni personali e *mobiliari* introdotte a termini dell'art. 2 del Cod. proc. civ. sono esenti dal controllo; però, essi debbono tenere registro delle vidimazioni di questi atti, ed il ministero pubbl. ha obbligo di farsene render conto (ivi, *p.* 431).

— Assistono il Pret. nelle pubbl. udienze. 13 *febb.* 1821 (v. 22, *p.* 89).

— Le tasse pei loro atti sono le seguenti:

Atti eseguiti in affari di volontaria giurisdizione, originale e copia compresi. . L. 1. 00

Originali e copie degli atti che eseguiscono negli affari di contenziosa giurisdizione de' Pret., Cod. proc. civ. art. 116, hanno un quarto meno della tassa stabilita per gli Uscieri dei Trib.

Originali e copie degli altri atti di cui nell' art. 118 dello stesso Cod, hanno la stessa tassa degli Uscieri sudd.

Gli Uscieri delle Preture di Parma, Piacenza e Borgotaro non possono fare che gli atti e le significazioni relative agli affari di competenza de' rispettivi loro Pret. 15 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 208 e 209).

— Sono soggetti a patente della 6.ª classe. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 145).

V. Uscieri.

N. B. *Le nomine sono agli art. speciali di ciasc. comune capo-luogo di* Pretura.

PRIGIONI. I Custodi delle prigioni non saranno ascritti alla Guardia urbana di Parma. 16 *marz.* 1814 (v. 1, *p.* 27).

— Gli affari concernenti le prigioni sono trattati dalla 2.ª divisione del Ministero. 19 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 88).

— La sorveglianza sulle prigioni e gli altri luoghi di pena, appartiene alla Polizia generale, ferme stanti però le attribuzioni della Polizia locale. 14 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 75).

— De' casi di morte che accadono nelle prigioni si darà avviso al Pret. od al Pod., e da questo all' incaricato de' registri dello Stato civile (V.). 14 *ag.* 1816 (v. 9, *p.* 52).

— Sono nelle attribuzioni della Presid. dell' Interno. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 149).

— Confermata la detta disposizione. *dett.* (ivi, *p.* 164).

— V' avranno prigioni in ciasc. comune capo-luogo di Pretura; il loro mantenimento sarà a carico del tesoro. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 285).

— Le prigioni essendo amministrate dallo Stato, i loro registri saranno in carta non bollata. 20 *nov.* 1820 (v. 21, *p.* 48). Lo stesso dicasi delle noto recapitolative de' somministratori che non servono che di comodo, ma saranno soggette a bollo quelle che formano titolo e che sono da essi prodotti per giustificazione e domanda; i boni e le bullette quotidiane ne sono esenti (ivi, *p.* 57 e 58).

— Sono nelle attribuzioni della Presid. dell' Interno in ciò che risguarda alla custodia ed alla polizia dei ditenuti, e della Presid. delle Finanze in quanto all' amministrazione economica. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 107 e 108).

— La polizia delle carceri è affidata al Dirett. generale di Polizia. 30 *genn.* 1822 (v. 25, *p.* 82).

— La polizia delle prigioni è nelle attribuzioni del Dirett. della Giustizia e della Polizia generale; la loro amministrazione è fra quelle del Dirett. dell' Interno. 28 *genn.* 1831 (v. 45, *p.* 33).

— La Presid. delle Finanze avrà l' amministrazione delle prigioni; quella dell' Interno la loro polizia. 9 *giugn.* 1831 (ivi, *p.* 203).

— In caso d' invasione del Cholera-Morbus (V.) le Commessioni di sanità e soccorso potranno esercitare la loro vigilanza sugli spedali delle prigioni. 26 *magg.* 1832 (v. 47, *p.* 199).
V. Casa centrale - Casa di correzione in Parma ed in Piacenza.

Prigionieri. La condotta ed il trasporto de' prigionieri eseguiti dai Dragoni, è nelle attribuzioni della Sez. di polizia del Ministero. 20 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 134).

— Le spese di mantenimento de' prigionieri di passaggio depositati nelle prigioni comunali, sono a carico del tesoro dello Stato. 28 *lugl.* 1821 (v. 24, *p.* 57).
V. Cod. pen. Francese - Condannati - Delinquenti - Ditenuti - Imputati - Rei.

Primogeniture. Gli atti relativi alla primogenitura si depositano negli Archivi pubbl. ne' modi e tempi di cui nel Cod. civ. 29 *nov.* 1821 (v. 24, *p.* 341).

— I nobili possono istituire primogeniture nella propria famiglia senza bisogno dello speciale atto Sovrano prescritto dal Cod. civ. 29 *nov.* 1823 (v. 30, *p.* 90).

Principi esteri (I). Ed i loro equipaggi, sono esenti dalle tasse di passaggio sui ponti dell' Enza, Taro e Trebbia. 1 *febb.* 1826 (v. 35, *p.* 14).

— I Principi di case Sovrane ed i loro equipaggi, sono esenti dalle tasse di passaggio sul Po in porti e battelli e sul ponte presso Piacenza. 23 *apr.* 1826 (ivi, *p* 95).

— Sono pure esenti dalle tasse di passaggio in porti e battelli sui torr. Taro e Trebbia. 26 *giugn.* 1829 (v. 41, *p.* 170).

— Lo sono pure da quelle che pagansi ai pedaggi sul torr. Parma in Torrile. 21 *ag.* 1830 (v. 44, *p.* 14).

— Lo stesso dicasi pe' passaggi sul ponte della Nure in S. Giorgio. 7 *ott.* 1832 (v. 48, *p.* 201).

Pristinai (I). Appartengono alla 5.ª categoria de' patentabili. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 198).
V. Fornai.

Privative. Luigi Oroesi ottiene privativa per stabilire delle Diligenze (V.). 15 *nov.* 1816 (v. 9, *p.* 205).

— La sudd. privativa è ampliata. 4 *dic.* 1818 (v. 13, *p.* 97).

— Nuova ampliazione e proroga della sudd. privativa. 9 *magg.* 1827 (v. 37, *p.* 29 e seg.).

— Il Dott. Piet. Nicolai potrà giovarsi solo del privilegio accordatogli unitamente al suo socio Gius. Maserati li 26 sett. 1833 pel suo metodo di fabbricare la biacca (V.). 7 *dic.* 1834 (v. 52, *p.* 57).
V. Cassa riunita di risparmio - Diritti regali - Generi di Regia privativa - Manifattura de' panni ai mulini bassi - Patenti d' invenzioni - Società anonime.

Procacci (I). Sono responsabili delle contravvenzioni alle Leggi postali commesse dai loro vetturali e conduttori, salvo il loro ricorso contro i medesimi. 2 *sett.* 1815 (v. 6, *p.* 49).
V. Postini del Governo.

Processi criminali. Tutti i processi criminali pei quali dal Giud. istruttore sia stato ordinato o sia già stato eseguito l' arresto dell' incolpato, dovran-

no continuarsi dal Giud. che li ha cominciati. Lo stesso dicasi de' processi pendenti contro persone non arrestate in cui il Giud. abbia dato l'ordine d'arresto ed abbia inoltre sentiti uno o più testimoni sugli aggravi degli incolpati. Gli altri processi saranno ripartiti fra i Pret. di 1.ª classe ed i nuovi Giud. d'istruzione stabiliti in Parma ed in Piacenza li 15 marz. n. s.. 30 *apr.* 1816 (v. 7, *p.* 182).

V. Pretore - I diversi Tribunali de' Ducati - Vicariati.

Processi verbali (I). Delle guardie e di qualunque altro impiegato od agente che abbia diritto di stender fatti informativi tenuti per veri sino a iscrizione in falso o a prova contraria, e le copie che se ne rilasciano, deggiono essere in carta bollata da c. 30; lo stesso dicasi de' processi verbali de' periti, delle copie e degli estratti. 2 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 312). I processi verbali che non possono finirsi nello stesso giorno o nello stesso tratto di tempo (vacazione), possono continuarsi nel medesimo foglio di carta bollata; quelli di riconoscimento e di rimozione di sigilli possono scriversi dietro il processo verbale di apposizione (ivi, *p.* 315). Andranno soggetti al *Visto per bollo* a debito in ragione della dimensione della carta allorchè si presentano al controllo: i processi di apposizione e levata di sigilli de' Vicari e Pret. quando agiscono d'uffizio; quelli del ministero pubbl. che procede d'uffizio come parte pubblica in materia civile; quelli de' Commiss. di Polizia; quelli delle Guardie stabilite dalla pubbl. Autorità per trasgressioni alle Leggi rurali e sui boschi (ivi, *p.* 322). I processi che per le Leggi sul controllo si registrano gratuitamente possono farsi in carta non bollata (ivi, *p.* 326).

— Per apposizione, ricognizione e rimozione di sigilli e per nomina di tutori e curatori, si registrano sulla minuta: lo stesso dicasi di quelli fatti dai Pretori e Vicari portanti conciliazione e non conciliazione, contumacia o congedo ecc. 23 *dett.* (ivi, *p.* 364) Tutti i processi verbali e gli atti stragiudiziali degli Uscieri pagano l. 1 per diritto fisso di controllo. Pagano lo stesso quelli fatti da impiegati, guardie, commissari, depositari degli oggetti sequestrati o pignorati, periti, agrimensori, agenti dell'amministrazione delle foreste e guardie campestri (ivi, *p.* 406 e 407); quelli de' Pret. o Vicari che non danno luogo al diritto proporzionale o che tale diritto non ammonti ad una lira (ivi, *p.* 408); quelli per delitti e contravvenzioni ai Regol. generali di polizia e di imposte (ivi, *p.* 409). Pagano lire due per diritto fisso per ciasc. vacazione quelli di apposizione, ricognizione e di rimozione di sigilli; quelli di nomina di tutori e curatori (ivi, *p.* 410). Pagano lire tre le copie delle sentenze dei Trib. civ., pronunciate in prima istanza o in appello, per approvazione di processi verbali e relazioni (ivi, *p.* 413). Si registrano a debito i processi verbali de' Pret. o Vicari in materia di polizia; quelli del ministero pubbl. quando procede d'uffizio come parte pubbl. in materia civ. purchè esso non rappresenti una parte civ.; quelli de' Commiss. di polizia e delle guardie stabilite dall' Autorità pubbl. per trasgressione alle Leggi rurali e sui

boschi (ivi, *p.* 426 e 427). Si registrano gratuitamente i processi verbali de' Dragoni risguardanti la sicurezza e vendetta pubbl.; quelli fatti da altri per lo stesso oggetto, sono esenti dal registro (ivi, *p.* 429 e 430).

— Si registrano sulla minuta entro 20 giorni i processi verbali fatti dai Pret. assistiti dal Cancell. o dal solo Cancell. portanti deliberazioni de' parenti sui progetti de' contratti, quelli di deposito di titoli e simili, non che i relativi atti preamboli, e pagano lire due per diritto fisso di controllo. 23 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 115 e 118). Tutti gli atti sudd., negli affari di volontaria giurisdizione, sono esenti dai diritti di cancelleria (ivi, *p.* 120). Pagano l. 1. 25 per diritto di compilazione e trascrizione per ogni processo di deposito di titoli, perizie od altri fogli, di rinuncia od accettazione d'eredità, di dichiarazione al sequestratario, od altra giuratoria o di protesto, di sommissione di sigurtà, ricusa di Pret., e qualsisia altro atto di cancelleria, esame di testimonio (oltre a c. 50 per ciasc. deposizione) nelle cause soggette all'appello, rendiconto, accesso nel luogo controverso per visite o esame di testimonii e qualsisia processo scritto dal Cancell. a dettame del Giud. o compilato dal medesimo (ivi, *p.* 121).

— I processi compilati dai Cancell. o scritti da loro a dettatura dei Giud. per verificazione o ricognizione delle scritture; quelli d'istruzione ne' casi di querela di falso, di rendimento de' conti, di liquidazione di spese e miglioramenti e per altre simili operazioni; quelli d'esame di testimoni, di visite giudiziali, delle adunanze de' creditori; di collazione delle copie cogli originali, di compulsoria giudiziale, di parere de' parenti e vicini, d'interrogatorio della persona da interdirsi e delle parti; di giuramento decisorio, suppletorio o estimatorio; di giuramento de' periti, de' curatori e simili amministratori; quelli compilati dal Cancell. per la consegna delle istruzioni ai periti per la stima di stabili pignorati, e dell'incanto per la vendita de' medesimi ancorchè non ne seguisse l'aggiudicazione definitiva, e qualsisia altro processo compilato dal Cancell.; tutti i sudd. atti pagano lire una per diritto di cancelleria. 16 *febb.* 1821 (v. 22, *p.* 129 a 132).

V. Cancelleria (diritti di) - Carta bollata - Cavamenti - Contribuzioni dirette - Controllo - Dogane - Dragoni - Fabbr. acq. e str. - Finanze - Garantia delle opere d'oro e d'argento - Generi di regia privativa - Granl - Patrimonio dello Stato - Poste - Preture - Protomedicato - Sale - Spese di giustizia - Tabacco - Vino.

Proclami. Del Generale Nugent che annunzia una Reggenza provvisoria (V.). 6 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 16).

— Del C. Marescalchi nell'assumere la carica di Commiss. Imperiale per S. M. l'Imperatore d'Austria. 30 *dett.* (ivi, *p.* 138).

— Del sudd. che annunzia la nomina del C. Magawly-Cerati a Ministro di Stato. 5 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 61).

— Del C. Magawly nell'assumere l'amministrazione degli Stati. 6 *dett.* (ivi, *p.* 66).

— Di S. M. Maria Luigia intorno all'avere ceduto provvisoriamente l'amministrazione de' suoi Stati al suo Augusto Genitore. 31 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 73).

— Di S. M. Francesco I.° Imperatore d' Austria nell' accettare la sudd. amministrazione. 2 *apr.* 1815 (ivi, *p.* 74).
— Della Commessione incaricata di prender possesso dell' Oltr' Enza (V.) che annunzia a quegli abitanti l' eseguimento di tale incarico. 18 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 90 e 91).
— Del Ministro Magawly intorno all' emigrazione (V.). 24 *ott.* 1816 (v. 9, *p.* 177).
— Di S. M. Maria Luigia col quale essa chiama alla sua divozione ed ai doveri di sudditanza que' tra suoi sudditi che ribellarono. 26 *febb.* 1831 (v. 45, *p.* 75 a 77).
— Della sudd. M. S. col quale chiama le sue truppe a concentrarsi nella di lei residenza di Piacenza. 28 *dett.* (ivi, *p.* 78 e 79).

Procuratore *generale dello Stato* (II). È presente alle aste per l' aggiudicazione delle opere dipendenti dallo Stato; rivede e censura i registri e la contabilità degli Ingegneri risguardanti a' lavori che si fanno eseguire dall' Amministrazione delle fabbr. acq. e str. 25 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 70 e 86).
— Può far istanza al Trib. de' conti perchè dopo l' emanazione d' un giudizio intorno ai conti di un contabile proceda ad una nuova revisione. 30 *dett.* (ivi, *p.* 105). È incaricato: di patrocinare e difendere le cause del tesoro a del Patrimonio dello Stato davanti alla magistratura incaricata del contenzioso amministrativo, ed al Trib. de' conti; di sostenere, dietro ordine del Presid. delle Finanze, le ragioni di dette Amministrazioni per ricuperare le somme loro dovute dai rispettivi contabili; di dar parere per le iscrizioni da prendersi sopra i debitori e contabili del tesoro, de' pubbl. stabilimenti e de' comuni; d' intervenire alle riduzioni o radiazioni delle ipoteche, quando sia richiesta dai contabili o debitori sudd.; di far le funzioni di Consultore delle Finanze per l' esame e la direzione degli affari litigiosi, stragiudiziali od amministrativi; di esigere la conservazione delle forme stabilite pel servigio di contabilità delle diverse amministrazioni e l' osservanza de' Regol. Sovrani e delle disposizioni governative sulla materia; di assistere agli atti di vendite, affitti e contratti che si fanno per conto dello Stato. (ivi, *p.* 109 e 110).

Il Proc. generale avrà:

Per istipendio annuo .	L.	4000
Per ispese d' uffizio . .	„	500
Il Segret. avrà per annuo stipendio	„	1500
Il Portiere	„	600
	L.	6600

(ivi, *p.* 120).

Sono nominati:
Il Cav. Ant. Soldati Proc. generale; e provvisoriamente l' Avv. Franc. Crema e Giulio Nardini a Segret. (ivi, *p.* 122).
— Quando nel giudizio di un conto non vi fosse unanimità di parere nel Trib. de' conti, le conclusioni del Proc. generale saranno trascritte nelle sentenze. Esamina i titoli prodotti a garanzia del tesoro dai candidati proposti per gli impieghi di contabilità. Si presta agli ordini del Presid. delle Finanze nella sfera assegnatagli dal Decreto de' 30 apr. u. s. 14 *giugn.* 1821 (ivi, *p.* 221, 227, e 228).
— Riceve la Gazzetta di Parma a carico della Ducale Tipografia, e la Raccolta generale delle Leggi a spese del tesoro. 28 *sett.* 1821 (v. 24, *p.* 185 e 189).

— Ha obbligo di fare le notificazioni ipotecarie sui beni de' contabili e di vegliare perchè i Conservatori delle ipoteche le rinnovino d'offizio prima che spiri il decennio. 31 *genn.* 1822 (v. 25, *p.* 106).

— Discute la cauzione da darsi dai Ricevitori principali e dagli Esatt. delle contribuzioni dirette, e determina l'ammontare di quella de' primi in concorso col Presid. delle Finanze e coll'Ispett. generale della contabilità e del tesoro. Ad esso gli Esatt. producono i loro documenti intorno alle cauzioni, ed egli li manda colle sue conclusioni al Presid. delle Finanze, ed accettata che sia, fa procedere in sua presenza col ministero di Notaio alla stipulazione dell'atto legale. 17 *febb.* 1822 (ivi, *p.* 183). Dà parere sulle dimande di liberazione presentate dalle sigurtà de' sodd. contabili (ivi, *p.* 185).

— La carica è suppressa. Le attribuzioni che ne derivavano passano in parte alle Sez. del contenzioso e de' conti del Cons. di Stato, ed in parte alle rispettive Amministrazioni. 2 *sett.* 1822 (v. 27, *p.* 142 e seg.).

V. Contabili - Presid. delle Finanze, *Computisteria* - Tesoro.

PROCURE (Le). Saranno presentate al controllo in originale e in copia, escluse in quanto alle copie quelle fatte all'estero; sull'originale si porrà l'annotazione del registro, la copia servirà per l'Archivio. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 395). Pagano lira una per diritto fisso se non contengono clausule che dian luogo al diritto proporzionale (ivi, *p.* 407).

— Possono rogarsi anche ne' dì festivi. 8 *genn.* 1821 (v. 22, *p.* 27).

V. Scritture private.

PRODOTTI *Rurali*. La sorveglianza sulla loro conservazione appartiene alla Polizia particolare. 14 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 77).

V. Austria, *Esportazione di prodotti*.

PROFESSIONI. Chi esercita una professione è soggetto alla contribuzione personale. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 141).

V. Arti e mestieri.

N. B. *Pel Regol. de' 16 marz. 1832, la contribuzione personale è fondata sopra base diversa.*

PROFUMIERI (I). Sono soggetti a patente di 4.ª classe. 31 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 60).

— Appartengono alla 4.ª categoria de' patentabili. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 198).

— Scendono alla 6.ª categoria. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 72).

PROGETTI *di collocazione ne' giudizii d'ordini* (I). Per la distribuzione del prezzo tra i creditori si sottopongono al controllo quando si rilascia la nota di collocazione. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 375). Sono soggetti al diritto proporzionale di c. 25 per ogni l. 100: se però il progetto fosse riformato, il diritto riscosso sarà imputato sino a concorrenza sul diritto esigibile pel credito collocato in rimpiazzo (ivi, *p.* 419).

PROGETTI *di lavori* (I). Se non contengono obblighi di somme o valori, nè quitanze, pagano l. 1 per diritto fisso di controllo. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 405).

V. Cavamenti - Fabbr. acq. e str. - Lavori pubbl. - Ponti strade e cavamenti.

PROGOVERNATORE *di Guastalla* (Il). È stabilito sotto la dipendenza del Governatore di Parma. 21 *marz.* 1818 (v. 7, *p.* 95).

— Presiede il Cons. d'amministrazione dell'Ospizio Platea-

tainer (V.). 21 *nov.* 1816 (v. 9, *p.* 208).
— È esente dalla tassa per ricevere e spedire lettere sì all'estero che all'interno corrispondendo colle sole Autorità e Funzionari pubbl. 22 *magg.* 1819 (v. 14, *p.* 98).
— Presiede il Cons. sussidiario de' Cavamenti stabilito in Guastalla. 6 *sett.* 1819 (v. 15, *p.* 175).
— Riceve a spese del tesoro esempl. 2 della Raccolta generale delle Leggi. 30 *genn.* 1820 (v. 16, *p.* 30).
— È esente dai diritti di passaggio sul ponte del Taro. 24 *sett.* 1820 (v. 20, *p.* 81).
V. Guastalla, *Progoverno* - Progovernatori.

Progovernatori (I). Possono permettere agli Agenti della Finanza di eseguire delle visite domiciliarie per iscoprire le contravvenzioni alle Leggi doganali. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 24).
— Sono esenti dal diritto di passaggio in barca sul fiume Po e sui ponti del torr. Enza. 31 *marz.* 1817 (v. 10, *p.* 87).
— Godono la stessa esenzione pei passaggi in barca dei torr. Taro, Trebbia ed altri, e sul ponte del Po presso Piacenza. *dett.* (ivi, *p.* 95).
— Ne' giorni di cerimonia porteranno vestito di panno bruno con ricamo in argento al bavero ed ai rovesci delle maniche largo la metà di quello dei Governatori (V.) ma con disegno simile; sotto-veste e calzoni bianchi; spada; cappello montato, con piuma nera. 7 *dic.* 1818 (v. 13, *p.* 100 e 101).
— Possono essere delegati dai Governatori a fare l'ispezione delle strade (V.) di ogni classe del rispettivo Governo. 6 *sett.* 1819 (v. 15, *p.* 142).
— L'atto di loro giuramento è esente da controllo. 23 *dic.* 1819 (ivi, *p.* 432).
— È comune ad essi la disposizione di questo giorno intorno ai Governatori (V.) che dovessero dare schiarimenti intorno ad atti comprovanti misfatti, delitti o trasgressioni, o dovessero essere citati in testimonianza. 25 *febb.* 1820 (v. 16, *p.* 36 e seg.).
N. B. *Non sono compresi nel Decreto sull'amministrazione generale dello Stato dei 30 apr. 1821. Per le nomine, V.* Borgotaro - Guastalla - Parma - Piacenza.

Progovernatori *di Parma insieme e di Piacenza* (I). Sono istituiti presso i rispettivi Governatori; avranno rango dopo di essi ed immediatamente prima dei Pret.; risiederanno nel capo-luogo del rispettivo Governatorato; agiranno sotto gli ordini del Governatore e lo suppliranno per impedimento; avranno ciasc. fr. 2500 d'annuo stipendio. 8 *nov.* 1818 (v. 13, *p.* 94 e 95).
V. Governatorati ecc. - Parma - Piacenza - Pro-Governatori.

Promesse (Le). D'indennità indeterminate e non suscettive di stima, pagano l. 1 per diritto fisso di controllo; le promesse di pagare sono soggette al diritto proporzionale di c. 50 per ogni l. 100. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 407 e 421).

Proprieta'. Il vegliare sulle proprietà pubbl. è nelle attribuzioni de' Governatori. 6 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 74).
— La vigilanza sulle proprietà dello Stato, è nelle incombenze della 2.ª divisione del ministero. 19 *dett.* (ivi, *p.* 89).
— I comuni ed i loro abitanti sono responsabili de' danni che si commettono dalle ragunate

di persone armate tanto nelle proprietà dello Stato, quanto in quelle de' privati. 8 *magg.* 1815 (v. 5, *p.* 104).

— Spetta alla Polizia particolare il vegliare sulla conservazione delle proprietà. 14 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 77).

V. Ammutinamenti - Dragoni - Polizia locale - Ragunate.

Proroghe. Le copie delle sentenze de' Trib. civ. pronunciate in 1.ª istanza o in appello che prescrivono proroga di pagamento ai debitori, pagano l. 1 per diritto fisso di controllo. Le proroghe accordate dai creditori in concorso col debitore, pagano per diritto proporzionale c. 25 per ogni l. 100 sulle somme delle quali si obbliga il debitore. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 413 a 417).

Protesti. Gli intervenienti a protesti e le protestazioni, pagano l. 1 per diritto fisso di controllo. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 405).

— Le dichiarazioni di protesto fatte nelle Preture si registrano sulla minuta ne' 20 giorni. 23 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 115).

— Gli atti d'iscrizione dei protesti sui registri di cancelleria delle Preture, quando la somma portata nella cambiale eccede le l. 100, pagano l. 1 per diritto di cancelleria. 16 *febb.* 1821 (v. 22, *p.* 131).

Protomedicato (Il) È nelle attribuzioni della Presid. dell' Interno. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 152).

— Approva e veglia l'esercizio della medicina, della chirurgia ed ostetricia, e della farmacia. Spetta ad esso: 1.° decidere della capacità di chi brama essere ammesso alla libera pratica di uno dei rami dell'arte di sanare, e del valore de' documenti di cui sono muniti quelli che già praticano; 2.° mantenere la disciplina tra que' che esercitano uno de' detti rami, censurarli e punirli in via di disciplina; 3.° prevenire o conciliare le differenze insorte su cose della professione tra que' che esercitano l'arte di sanare; 4.° prevenire le lagnanze de' clienti contro i Medici, i Cerusici, Ostetricanti e Speziali; conciliare le parti, e gastigare disciplinarmente i Medici, Cerusici ecc. senza pregiudizio de' Trib. ne' casi contemplati dalle leggi; 5.° dar parere sulle spese e sugli onorari de' Medici, Cerusici, Ostetricanti e Speziali; invigilare perchè i sudd. esercitino la professione legittimamente, e denunziare i trasgressori alle Autorità del buongoverno o ai Trib. Il Protomedicato è un Consiglio Medico-Chirorgico-Farmaceutico (V.). 11 *ott.* 1817 (v. 11, *p.* 138 e 139).

— Avrà un portiere nominato dal Presid. dell' Interno, sulla proposta del Protomedico, con annui fr. 300 di salario. *dett.* (ivi, *p.* 156).

— Potrà inserire le armi Ducali ne' suoi suggelli o bolli. 30 *marz.* 1818 (v. 12, *p.* 85).

— La polizia che si esercita dal Protomedicato è mantenuta colle regole stabilite. 11 *sett.* 1820 (v. 20, *p.* 62).

— Le decisioni che si riferiscono al Protomedicato si danno dal Sovrano a proposta del Presid. dell' Interno. Le disposizioni alle quali non si deroga col presente atto sono conservate. 7 *lugl.* 1821 (v. 24, *p.* 9 e 12).

— Le lettere che il Protomedicato invia o riceve dai Pod. per affari d'uffizio, saranno esenti dalle tasse postali purchè siano chiuse e contrassegnate nel modo prescritto. 21 *febb.* 1824 (v. 31, *p.* 194).

V. Università degli Studi, *Facoltà medica.*

Assessori.

— Ad ogni sez. del Protomedicato vi saranno dei membri aggiunti col nome di Assessori.

Sono nominati:

Per la sez. di medicina

Il Prof. Giac. Toschi.
Il Dott. Guadagnini.

Per la sez. di chirurgia ed ostetricia

Il Dott. Piet. Maschi.
Il Prof. Gius. Rossi.

Per la sez. di farmacia

Luigi Fava.
Gaet. Crotti.

Gli Assessori interverranno alle sez. del Cons. con voto nelle discussioni. Interverranno pure agli esami ma non avranno propina che quando facessero le parti d' un esaminatore impedito. Faranno pure le visite alle spezierie quando un membro ordinario fosse impedito. Rimpiazzeranno di diritto i Consiglieri ordinari che scadono e, quando vi sarà luogo, il Protomedicato proporrà le duple per la loro nomina. 22 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 105 a 107).

— Sono nominati:

Per la sez. medica

Dott. Lattanzio Rozzi.
Dott. Luigi Nobili.

Per la sez. chirurgica

Chir. Franc. Rabaglia.
Chir. Franc. Lorenzini.

Per la sez. farmaceutica

Giac. Porri.
Gius. Ghisoni.

18 *nov.* 1832 (v. 48, *p.* 233).

— Franc. Lorenzini e Gius. Ghisoni sono dispensati e sono nominati in loro vece il Chirurgo Stef. Salati ed il Farmacista Ferd. Gardoni. 27 *genn.* 1833 (v. 49, *p.* 57 e 58).

— Nomina ad Assessore di Ang. Gabbi in luogo del defunto Rabaglia. 25 *marz.* 1834 (v. 51, *p.* 75).

V. *Consiglieri - Consiglio ecc.*

Censure e pene disciplinarie.

— Il Protomedicato può far chiamare innanzi a sè per lettera del Protomedico, ed in caso di disubbidienza per atto d' Usciere, i Medici, i Cerusici, le Mammane e gli Speziali; può ammonirli, censurarli con deliberazione in iscritto o a voce, con mezzo del Protomedico tanto presente una o più sez. quanto no; può infine proporre la sospensione per un dato tempo dalla libera pratica o da un pubbl. impiego relativo alla professione, ed anche che siano destituiti da quello e dichiarati incapaci d'essere proposti per Consiglieri del Protomedicato. La sospensione, la destituzione, e la dichiarazione d' incapacità di cui sopra, non possono proporsi che dalle tre sez. del Cons. insieme adunate, e non si eseguiranno che dietro decisione del Presid. dell' Interno sentito prima il Governatore. 11 *ott.* 1817 (v. 11, *p.* 150 e 151).

— La punizione disciplinare che il Protomedicato può infliggere a que' che esercitano una delle arti di sanare si estenderà sino alle sospensioni temporarie dall' esercizio dell' arte: però ad ogni caso esso dovrà renderne intesi i Presid. dell' Interno e delle Finanze. Il Protomedico manderà a tutte le farmacie dello Stato il catalogo de' Medici e de' Chirurghi: quindi gli Speziali non potranno spedire ricette se non sono sottoscritte da chi sia portato sul detto catalogo. Le deliberazioni del Protomedicato intorno alla sospensione di uno Speziale che avesse commesso qualche mancanza saranno inviate al Presid. dell' Interno. Le pene disciplinarie pei Medici, Chirurghi, Speziali e per le Mammane (salvo la sospensione)

saranno inflitte d'ordine del Presid. dell' Interno dopo relazione fatta dal medesimo al Sovrano sul parere del Protomedicato. 7 *lugl.* 1821 (v. 24, *p.* 9 a 11).

CONSIGLIERI.

— Il loro uffizio dura 5 anni; quelli che scadono possono rieleggersi; uno di essi ad anno per anno andando dal seniore al giuniore fa le veci del Protomedico impedito. 11 *ott.* 1817 (v. 11, *p.* 140).

— Sono nominati:

Per la sez. di medicina
Tomm. Becchetti, Gius. Basili, And. Rasori e Carlo Ruspaggiari.

Per la sez. di chirurgia ostetricia
Franc. Cecconi, Franc. Brandolini, Rossi figlio e Franc. Lorenzini.

Per la sez. di farmacia
Cirol. Gottardi, Dom. Poma, Gaet. Vighi e Franc. Comani. *dett.* (ivi, *p.* 155 e 156).

— Il Dott. Nic. Morigi è nominato membro del Cons. in luogo del defunto Dott. Franc. Brandolini. 16 *marz.* 1821. (v. 22, *p.* 170 e 171).

— L' uffizio de' Consiglieri durerà tre anni. Il più anziano di laurea farà le veci del Protomedico impedito. 7 *lugl.* 1821 (v. 24, *p.* 9).

— Sono confermati:

Per la sez. di medicina
Dott. Giov. Ghigini.
Dott. Carlo Ruspaggiari.

Per la sez. di chirurgia
Dott. Nic. Morigi.
Chirurgo Ferd. Dal Val.

Per la sez. di farmacia
Carlo Saglia.
G. B. Guidotti. (prima nomina). 9 *ag.* 1821 (ivi, *p.* 69 e 70).

— Il Prof. Stef. Mistrali è membro della sez. chirurgica in luogo di Franc. Rabaglia. 21 *apr.* 1830 (v. 43, *p.* 91).

V. *Assessori - Consiglio ecc. - Esami - Visite.*

CONSIGLIO MEDICO - CHIRURGICO - FARMACEUTICO.

— La Reggenza con apposito Decreto stabilirà il numero e la qualità de' membri di cui dovrà comporsi la Direzione della pubbl. sanità. 18 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 91).

— È presieduto dal Protomedico; dipende dalla Presid. dell' Interno a cui riferisce e ne riceve, secondo i casi, o le sue decisioni o quelle del Sovrano; si compone di 12 a 18 individui non compreso il Protomedico; v' entreranno in numero eguale Medici, Cerusici e Speziali scelti dal Sovrano tra i più distinti della capitale, sulla proposta del Protomedico e parere del Presid. dell' Interno. Il Cons. avrà tre sezioni composte ciasc. d' egual numero di Consiglieri: cioè 1.ª Medicina; 2.ª Chirurgia ed Ostetricia; 3.ª Farmacia. Ogni sez. delibera da per sè presieduta dal Protomedico e coll'intervento del Segret. su quelle cose che al rispettivo ramo risguardano. Dovendosi trattare cose che appartenessero a due sez. o a tutte, la convocazione e la deliberazione sarà di tutte, o di due secondo i casi. Le deliberazioni tutte non saranno valide se nelle adunanze non sieno intervenuti due terzi de' rispettivi Consiglieri, non computando il Protomedico, il quale voterà sempre e con preponderanza in caso di disparere: il Segret. non sarà computato e non darà voto. 11 *ott.* 1817 (v. 11, *p.* 139 a 141).

— Si comporrà di 12 membri, non compresi il Protomedico ed il Segret.; sederà nel palazzo dell' Università in una sala da destinarsi d'accordo tra il Presid. del Magistrato degli studii

ed il Protomedico. *dett.* (ivi, *p.* 156).

— Accorda, colle formalità prescritte nel Decreto dell' 11 ott. 1817, ai Chirurghi minori (V.) di poter esercitare o proseguire nell' arte intrapresa. 26 *febb.* 1818 (v. 12, *p.* 37).

— Competono al Cons. alcune attribuzioni intorno alle pubbl. vaccinazioni (V.) ed alla scelta de' vaccinatori. 26 *febb.* 1820 (v. 16, *p.* 38 e seg.).

— Le adunanze del Cons. si dovranno sempre tenere in una sala dell' edifizio dell' Università degli studii. 10 *marz.* 1820 (ivi, *p.* 80).

— I membri del Cons. saranno sei, cioè, due per facoltà. 7 *lugl.* 1821 (v. 24, *p.* 9).

— Oltre ai membri ordinari del Cons. ogni sez. avrà degli aggiunti col nome di Assessori (V.) 22 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 105 e 106).

V. *Assessori* - *Consiglieri* - *Protomedico* - *Segretario*.

DISCIPLINE INTORNO ALLA VENDITA DI DROGHE MEDICINALI.

— Chi vende droghe medicinali non può riceverle dalle dogane nè diffonderle in commercio se non sono state visitate dal Protomedico e dai periti da esso delegati. I Dirett. delle dogane cureranno questa disposizione sotto pena della multa di fr. 25 a 600 da duplicarsi pei recidivi. Tali venditori non potranno, sotto l'istessa pena, vendere alcuna droga medicinale polverizzata e ridotta ad una forma diversa dalla naturale e usata nel commercio ingrosso, nè venderne a dose o ricetta; essi hanno comune cogli Speziali (V.) le prescrizioni intorno ai veleni. È proibito ai Ciarlatani, Saltimbanchi, Dentisti, Girovaghi ed altri estranei all' arte di sanare di vendere a dose o distribuire in altro modo droghe e preparazioni medicinali esponendole sulle piazze, alle fiere e ne' mercati, come pure di annunziare con avvisi o vantare rimedi segreti sotto qualsisia nome o velo. I trasgressori saranno puniti colla multa da 25 a 600 fr. ed in caso di recidiva colla prigionia da 3 a 10 giorni. 11 *ott.* 1817 (v. 11, *p.* 151 a 153)

— Nessuna spezieria o drogheria potrà essere trasportata da un luogo all' altro o aperta di nuovo senza prima farne dichiarazione al Pod.; questi ne farà rapporto al Protomedicato; il trasgressore a detta disposizione incorrerà nella multa di l. 40 da depositarsi nelle mani del Cassiere degli Ospizii di Parma; la trasgressione sarà comprovata dal Pod., Sind.°, o Commiss. di buongoverno per apposito processo verbale; la multa riscossa coi privilegi del tesoro; il suo prodotto servirà a pagare le spese delle visite alle spezierie ed alle drogherie. 9 *febb.* 1821 (v. 22, *p.* 83).

V. Polizia generale - *Visite alle spezierie e drogherie.*

DOVERI DI CHI ESERCITA L'ARTE DI GUARIRE.

V. Chirurghi - Chirurghi minori - Droghieri - Levatrici - Medici - Medici insieme e Chirurghi - Speziali.

ESAMI PER L'AMMISSIONE NELL'ARTE DI GUARIRE.

— Chi vorrà esercitare uno de' tre rami di quest' arte (medicina, chirurgia, farmacia) dovrà subire un esame davanti al Protomedico ed a 4 membri della rispettiva Sez. del Cons. . Per essere ammesso all' esame, se laureato, esibirà la patente della laurea ed inoltre, se Medico o Chirurgo, gli attestati di due anni di clinica; se Farma-

cista gli attestati di aver fatti tre anni di praciea in ona speziería approvata; se il Chirurgo o il Farmaeista non pigliarun laurea, presenteranno il diploma di lieenziato e quello della pratica nel modo indicato. Risultando dagli esami l'attitudine del candidato, gli sarà data la patente di rivalidazione. Si registrerà il suo nome insieme coll' atto seguìto e se ne darà un estratto al Governatore ed al Proeuratore fiscale della giurisdizione: il Governatore ne manderà copia entro un mese alla Presid. dell' Interno La spesa per questi esami sarà di fr. 200 oltre le accideotali quali sono pe' Chirurghi le operazioni, e per gli Speziali le composizioni. Il danaro si depositerà al Segret. prima dell' esame; l' uso da farsene sarà proposto dal Protomedieato e sottoposto al Sovrano dal Presid. dell' Interno col proprio parere. Se lo aperimento non riuscisse favorevole, la metà del deposito sarà perduta, ed il eaodidato ammesso ad un altro esame dopo tre mesi. Per risultato contrario, oon tornerà ad esame ehe dopo un anno. Il deposito si rinnoverà ogni volta. Le Mammane oulla pagheranno nè per l'esame nè per la pateote di libera pratica. 11 *ott.* 1817 (v. 11, *p.* 141 a 144).

— La tassa da depositarsi per l'esame di un Chirurgo minore sarà di fr. 100.. 26 *febb.* 1818 (v. 13, *p.* 37 e 38).

— I fr. 200 depositati per l'esame saranno distribuiti come segue:

Protomedico	fr.	30
Quattro esaminatori: per ciaseono fr. 15	,,	60
Segretario	,,	12
Portiere	,,	5
		107
Riporto . . .	,,	107
Cassa del Protomedicato.	,,	88
Spese di patente e matricola	,,	5
	fr.	200

Il deposito per l'esame de' Chirurghi minori sarà diviso nella stessa proporzione. La somma destinata alla cassa del Protomedieato sarà passata al Cassiere degli Ospizi eiv. il quale ne terrà eooto a parte per pagare, d'ordine del Presid. dell' Interno, le spese di visita alle farmaeie. 12 *lugl.* 1818 (v. 13, *p.* 5).

— Chi vorrà sostenere l'esame dovrà prima ottenere dal Protomedicato la permissione di fare il deposito ordinato li 11 ott. 1817 e 26 febb. 1818 nelle maoi del Cassiere degli Ospizi, e preseotare poseia la rieevuta alla vidimazione del Segret. del Cons.: questi dopo l'esame riterrà la somma ehe si deve distribuire e rilaseierà al Cassiere una tabella firmata dagli interessati: il rimaneote del deposito rimarrà presso il Cassiere il quale avrà alla fine d'ogni anno il 2 per 100 sulle somme riseosse. Il Cassiere sudd. dovrà tenere un registro d'eotrata e d'useita; conservare i documenti giustificativi; mandar eopia ogoi trimestre del suo giornale al Presid. dell' Ioterno, ed ogni anoo alla Camera de' eonti una eopia aotentiea dello stesso giornale coi documenti a corredo. Per gli esami fatti a tutt' oggi il Segret. del Cons. manderà al Cassiere sudd. uoa tabella partieolarizzata delle somme riscosse e di quelle distribuite e gli verserà la somma riservata per la cassa del Protomedicato la quale formerà

la prima linea del suo giornale. Si prescrivono i modelli della permissione del Protomedicato, della ricevuta del Cassiere, della tabella di riparto e del giornale. 30 *nov.* 1818 (ivi, *p.* 103 a 105).

— La ripartizione de' 200 fr. di cui nell'atto de' 12 lugl. 1818 è mantenuta. Gli esami si terranno dinnanzi al Protomedico e a due soli membri. I titoli di coloro che bramassero assumere l'esercizio di uno dei tre rami dell'arte di sanare si esamineranno dal Protomedico il quale ne manderà un estratto al Presid. dell'Interno. 7 *lugl.* 1821 (v. 24, *p.* 9 e 10).

V *Gli art. citati al* §. Doveri di chi esercita l'arte di guarire.

Esercizio dell' arte di guarire.

— Chi vorrà continuare ad esercitare uno de' tre rami dell'arte di guarire (medicina, chirurgia, farmacia) dovrà nel termine di 3 mesi far pervenire i suoi titoli al Protomedico. Sono eccettuati da detta disposizione i Prof. dell'Università, ed i Medici, Chirurghi e Speziali di Corte. Il Protomedico esamina i titoli, fa protocollare quelli che ritrova idonei, li vidima, li restituisce alle parti e ne manda un estratto al Governatore ed al Procuratore fiscale della giurisdizione dell'esibitore de' titoli. Sono titoli sufficienti le patenti del cessato Protomedicato, i diplomi dei *Jurys*, le lauree de' cessati Governi Borbonico, Francese ed Italiano. All'estratto di cui sopra il Protomedico aggiugne le notizie che risguardano alle persone come sopra eccettuate dall'esibire i loro diplomi. I Governatori manderanno entro un mese al Presid. dell'Interno la copia dell'estratto spedito loro dal Protomedico. Sei mesi dopo la pubblicazione del presente chi eserciterà uno dei rami dell'arte di sanare senza la debita facoltà avuta ne' modi determinati di sopra, sarà condannato dal Trib. civ. e crim. ad una multa da fr 100 a fr. 1000 per chi si qualificherà e praticherà dottore in uno de' tre rami; da fr. 50 a fr. 500 per chi adopererà da semplice Cerusico, e Farmaceuta; e da fr. 10 a fr. 100 per le Mammane intruse. 11 *ott.* 1817 (v. 11, *p.* 144 a 145). Se chi esercita l'arte di guarire scoprisse mali epidemici e contagiosi, dovrà darne avviso alle Autorità locali amministrative ed al Protomedicato (ivi, *p.* 147).

Protomedico.

— Il Dott. Jac. Tommasini è nominato per disimpegnare le incombenze e le attribuzioni del Protomedico. Egli ne percepirà gli emolumenti alla morte del Dott. Stef. Dentoni reso inabile per l'avanzata sua età ad esercitarne le funzioni. 18 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 90 e 91).

— Nomina a Protomedico del Prof. Pietro Rubini. Il Ministro di Stato darà ad esso le relative istruzioni. 15 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 124).

— È membro nato della Commessione centrale di sanità e soccorso (V.) di Parma. 4 *marz.* 1817 (v. 10, *p.* 61).

— Presiede il Cons. del Protomedicato, e le adunanze delle rispettive sezioni. 11 *ott.* 1817 (v. 11, *p.* 139 e 141).

— Avrà annui fr. 200 per ispese d'uffizio. *dett.* (ivi, *p.* 156 e 157).

— Tomm. Becchetti è nominato Protomedico in luogo del defunto Dott. Rubini. Egli presterà giuramento nelle mani del Presid. dell'Interno. 16 *giugn.* 1819 (v. 14, *p.* 120).

— Inviterà tutti i medici e chirurghi stipendiati dallo Stato o da' comuni o addetti a qualsisia stabilimento, di spedire al gabinetto patologico della Ducale Università tutti i parti mostruosi e tutti i pezzi patologici meritevoli d'osservazione. 29 *nov.* 1823 (v. 30, *p.* 144 e 145).

— Presta giuramento nelle mani del Sovrano. 8 *ott.* 1824 (v. 32, *p.* 43).

— Nomina a Protomedico del Prof. Giac. Tommasini. Col 1.° del pross. nov. egli si gioverà dell'assegno annuo di l. 3000 e di altre l. 2000 di soldo personale oltre all'assegno come Prof. di clinica medica nella Ducale Università. Egli riceverà istruzioni dal Presid. dell'Interno. 16 *ag.* 1829 (v. 42, *p.* 42, e 43).

V. *Consiglio-Esami-Visite.*

SECRETARIO DEL CONSIGLIO.

— Quest'uffizio si esercita a vita da chi sia laureato in medicina, chirurgia e farmacia; si nomina dal Sovrano. 11 *ott.* 1817 (v. 11, *p.* 140).

— Nomina del Dott. Bettoli. Avrà fr. 800 di onorario annuo. *dett.* (ivi, *p.* 156).

V. *Consiglio-Esami-Visite.*

VISITE ALLE SPEZIERIE E DROGHERIE

— Ogni anno, e quando si crederà necessario, il Protomedico accompagnato da due membri della Sez. farmaceutica e dal Segret. del Protomedicato visiterà in tutto lo Stato coll'intervento del Pod. e del Pret. o di un Commiss. di buongoverno le spezierie e le altre botteghe ove si vendono droghe medicinali sia in città sia in campagna eccettuata soltanto quella di Corte. Nelle visite si porrà mente alla qualità delle droghe e de' medicinali, alla quantità, al modo di conservazione; si vedrà se le ricette sono conservate per ordine e sono scritte da persone rivalidate; se gli utensili per la preparazione e la vendita de' rimedi sono nel debito stato. Si farà relazione in *forma* di ciò che si troverà difettoso o cattivo. Le droghe e le preparazioni medicinali difettose o cattive saranno sequestrate e presentate dal Pod., Pret., o Commiss. di buongoverno al Trib. competente, il quale applicherà la pena meritata a norma di legge, le spese delle visite ed i fondi necessari per pagarle, si determineranno dal Sovrano. 11 *ott.* 1817 (v. 11, *p.* 153 e 154).

— Le spese delle visite si pagheranno con parte delle somme depositate da quelli che sono ammessi all'esame nell'arte di guarire. 12 *lugl.* 1818 (v. 13, *p.* 5).

— Alle visite ordinate col Regol. degli 11 ott. 1817 non interverrà che un membro della Sez. farmaceutica del Protomedicato. Il Protomedico potrà delegare a far le sue veci un membro della Sez. medica nel qual caso questi godrà della somma assegnata al Protomedico.

L'assegno per dette visite e per ogni dì di occupazione fuori di Parma è il seguente:

Indenn. al	Protomedico	5. 00
	Consigliere	5. 00
	Segretario	3. 00
	Portiere	1. 50
Vitto al	Protomedico	5. 00
	Consigliere	5. 00
	Segretario	3. 00
	Portiere	1. 50

oltre il rimborso delle spese di trasporto.

Se il fondo destinato a dette spese dalla disposizione dei 12 lugl. 1818 non bastasse, il Protomedico farà un rooio di ri-

parto su tutti gli Speziali e Droghieri dello Stato portando a doppia tassa quelli di Parma e di Piacenza. Per l' eseguimento di dette disposizioni il Protomedico manderà al Presid. dell' Interno nel genn. d' ogni anno il presuntivo delle spese che occorrono per le visite; lo stato di cassa all' ultimo dell' anno precedente; ed il ruolo di riparto di cui sopra perchè egli lo renda esecutorio. La riscossione si farà dal Cassiere degli Ospizi coi privilegi del tesoro. La spezieria del Ducale Collegio de' nobili e quella della Corte non sono soggette alle visite, nè debbono sostenere alcuna spesa per quest' oggetto. 9 *febb.* 1821 (v. 22, *p.* 81 a 84).

— Le visite prescritte li 11 ott. 1817 si eseguiranno da due membri del Protomedicato oltre il Protomedico, il Segret. ed il Portiere: il compenso sarà il seguente per indennità e vitto: Protomedico . . . . L. 20
Consiglieri l. 10 ciasc. . „ 20
Segretario . . . . L. 8
Portiere . . . . „ 4
oltre il rimborso delle spese di trasporto; vi si farà fronte colle somme rimaste a favore della cassa del Protomedicato sul deposito per gli esami. Tali somme si verseranno al tesoro e se ne terrà conto per l' erogazione sovraccennata. Il Presid. delle Finanze ricevuto lo stato delle visite eseguite, farà pagare la rispettiva tangente. 7 *lugl.* 1821 (v. 24, *p.* 11 e 12).

V. Droghieri - *Esami* - Speziali.

PRUGNE (Le). Secche pagano per dazio d' entr. fr. 9 per quint., d' usc. fr. 1.20. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 29).

V. Frutta.

PUBBLICAZIONI (Le). Pagano l. 1 per diritto fisso di controllo; pagano l. 2 le opposizioni a pubblicazioni di separazione fatte nelle cancellerie de' Trib.. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 405 e 411).

V. Stato civile.

Q

QUADERNI *di condizioni* (I). D' affitti ed imprese per pubbl. amministrazioni, saranno sottoposti al bollo straordinario da c. 45 prima che se ne faccia uso io atti soggetti al controllo. 2 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 321).

— Se fossero in carta di dimensione maggiore di quella cui corrisponde la sudd. tassa, questa sarà regolata in ragione della dimensione della medesima. 22 *lugl.* 1834 (v. 52, *p.* 16 e 17).

V. Cavamenti - Comuni - Fabbr. acq. str. - Ospizi civ. - Patrimonio dello Stato - Ponti Str. e Cavamenti.

QUADRANTI *da Oriuoli* (I). Di smalto, pagano per dazio d' entr. fr. 4. per chil., d' usc. c. 5. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 53).

— Il dazio d'entr. è ridotto alla metà, quello d'uso. è confermato. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 171).
V. Orologi.

Quadretto (Il). Corrisponde pel Ducato di Parma a centisteri 16, 2; pel Ducato di Piacenza a centisteri 10, 4. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 96 e 99).
V. Pesi e misure.

Quadri (I). Ossiano pitture sopra qualunque corpo, senza telaro nè cornice pagano di dazio d'entr. fr. 1. 50 per chil.; se con telaro fr. 1; l'usc. sarà indistintamente di c. 25; se con cornice di legno, metallo o altra materia, pagheranno il dazio come i rispettivi art. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 89).

— Senza telaro nè cornice (esclusi i dipinti sopra marmo) pagano per dazio d'entr. l. 1 per chil.; se con telaro c. 80; se sopra marmo anche con ornamenti di metallo e con cornici, c. 60; l'usc. è indistintamente di c. 5; le cornici pagano alla rispettiva categoria. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 204 e 205).

— Chi vende quadri è soggetto a patente della 6.ª categoria. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 199).

— Confermato alla sudd. categoria. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 71).

— Apparterrà alla 6.ª classe de' patentabili. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 145).
V. Accademia di belle arti.

Quartiere. L'edifizio di questo nome coll'orto annesso, è dato al comune di Parma col carico di custodirlo per servire, ove accada, o di caserma o di spedale succursale. 4 *marz.* 1820 (v. 16, *p.* 77).

Querele (Le). Di falso, pagano l. 1 per diritto di cancelleria ad ogni ripresa di operazione. 16 *febb.* 1821 (v. 22, *p.* 129 e 132).

Quintale metrico (Il). Corrispode a chil. 100. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 105).
V. Pesi e misure.

Quitanze. I diritti proporzionali di controllo sulle semplici quitanze continueranno a riscuotersi nell'intera quantità stabilita dalle Leggi Francesi, nonostante la disposizione di questo giorno che riduce tali diritti a metà. 1 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 209).

— Le quitanze di prezzo delle vendite e di rimborso de' contratti di costituzione o di obbligazione, possono scriversi sull'istesso foglio di carta bollata ove fu scritto il contratto; quelle del prezzo delle vendite di mobili fatte da' Notai, Cancell., Stimatori ed Uscieri possono pure apporsi appiedi od in margine de' processi verbali delle vendite stesse. 2 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 315). Sono esenti da bollo quelle degli stipendi che si pagano dal Governo; quelle degli stipendi che si pagano dai comuni, dagli ospizi, dalle fabbriche e da' pubbl. stabilimenti quando lo stipendio annuo non ecceda le l. 300; quelle fatte agli Esatt. di denari pubbl.; quelle che gli Esatt. di contribuzioni dirette rilasciano ai contribuenti; quelle delle contribuzioni indirette che si spediscono sugli atti; quelle d'ogni altra contribuzione che si rilasciano in fogli separati non eccedenti le l. 10; quelle de' soccorsi agli indigenti, e d'indennizzazione per incendi, inondazioni, epizoozia e simili; qualunque altra quitanza anche fra particolari non maggiore di l. 10, purchè non si tratti di un acconto o di un saldo finale di somma maggiore (ivi, *p.* 324 e 325). Le spese di bollo delle quitanze fornite al Governo e rilasciate in suo nome, sono

a carico de' particolari che le danno o le ricevono (ivi, *p.* 328).
— Il diritto proporzionale di controllo sulle quitanze si stabilisce sul totale delle somme o dei capitali di cui viene assolto il debitore. 23 *dett.* (ivi, *p.* 367). Quelle fatte da' deponenti o loro eredi per somme od effetti depositati presso un pubbl. Ufficiale pagano l. 1 per diritto fisso (ivi, *p.* 405). Le quitanze e qualunque altro atto e scrittura di liberazione dal debito di somma o di valore in oggetti mobili, pagano per diritto proporzionale c. 50 per ogni l. 100 (ivi, *p.* 420). Sono esenti da controllo quelle per contribuzioni, diritti, crediti e rendite pagate allo Stato, quelle per gravezze locali, e quelle degli appuntamenti ed emolumenti de' funzionari ed impiegati pagati dallo Stato (ivi, *p.* 429).
— Le quitanze apposte sui mandati a carico del tesoro sono no soggette al bollo, secondo la natura della quitanza stessa. Quelle per sovvenzioni agli Ospizi od a' comuni date dal cumulo comune sono immuni da bollo; le altre per ispese straordinarie ed imprevedute a carico del cumulo sudd. importano l' obbligo o l' esenzione dal bollo giusta la natura di esse spese come di quelle che paga il tesoro. 20 *nov.* 1820 (v. 21, *p.* 50 e 51). Per gli impiegati degli Ospizi che hanno più di l. 300 annue di stipendio, possono farsi in un medesimo foglio di carta bollata più ricevute in conto di una rata mensuale, ma non già più ricevute in conto di più d' una di tali rate (ivi, *p.* 55).
— Le quitanze di pagamento per rendite costituite sul tesoro e per arretrati di pensioni e di congrue, non sono soggette a bollo. 26 *genn.* 1821 (v. 22, *p.* 71).
V. Ricevute.

R

RABARBARO

RABARBARO (Il). Paga per dazio d' entr. c. 20 per chil., d' usc. c. 5. 4 *magg* 1816 (v. 8, *p.* 61).
— L' entr. è portata a l. 1, l' usc. è confermata. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 146).
V. Rapontico.

RABBINI

RABBINI o *Maestri* (I). Delle comunità giudaiche, terranno, per riguardo agli ebrei i registri dello Stato civ. (V.). 14 *ag.* 1816 (v. 9, *p.* 48).
— Quando un Maestro, per supplire al difetto d' un Rabbino in questi Ducati, sarà chiamato per ricevere il giuramento di ebrei citati come testimoni nelle cause crim., avrà la tassa di c. 50 per ogni miglio di distanza dal suo domicilio alla residenza del Pret. o del Trib., compresa andata e ritorno, più l. 3 per ogni giornata di perdita; pel civ. si starà alla tassa per

gli altri testimoni (V.) ordinata li 15 febb. 1822. 16 *febb.* 1825 (v. 34, *p.* 79 e 80).
V. Scuole israelitiche.

Raccolti (I). Provenienti da possessioni situate nel circondario confinante o da fondi attigui che ne faccian parte ancorchè posti all' estero, possono senza recapito di Finanza circolare nel circondario sudd. purchè si trasportino a case o granai posti ne' Ducati. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 202).
V. Austria, *Prodotti* - Dragoni - Modena, *Confini* - Po - Sardegna, *Confini*.

Radici (Le). Di piante esotiche come angelica di Boemia, calagnala, china dolce, colombo, pareira prava, serpentaria virginiana ed altre non tassate a parte, pagano per dazio d'entr. c. 25 per chil., all' usc. c. 5; se indigene d' Italia come lapazio, mandragora ed altre non nominate a parte, pagano come le erbe (V.) ed i vegetabili indigeni. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 61 e 62).
V. Corteccie.

Ragazzola. Vi sarà una dogana sussidiaria confinante col Po. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 127).
— La dogana è confermata di confine al Lombardo-Veneto. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 232).
V. Po - Roccabianca - Strade dello Stato.

Ragia *di pino* (La). Paga per dazio d' usc. soldi 15 per peso. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 104).
— Portato il sudd. dazio a c. 18. 6 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 253).
— Paga per dazio d' entr. fr. 1. 50 per quint., d' usc. c. 30. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 62).
— Il dazio d' entr. è confermato, quello d' usc. è portato a l. 1. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 146).

Ragunate. Allorquando delle ragunate di persone armate commettessero danni o pregiudizi a persone o proprietà, i comuni nel cui circondario si commettono ed i loro abitanti, ne sono responsabili. 8 *magg.* 1815 (v. 5, *p.* 104).
V. Adunanze-Ammutinamenti.

Rame (Il). In pane, in rosette, in tocchi e rotto, paga per dazio d' entr. il 2 per 100 sul valore; all' usc. l. v. 15 per peso. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 99 e 104).
— Il dazio d' entr. è confermato; quello d' usc. è portato a fr. 3. 57. 6 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 249 e 253).
— Non si può, senza recapito di Finanza, trasportarne dall' interno nel circondario confinante, nè farvelo circolare, nè tenervene in ammasso. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 19 e 20). In pura materia prima, cioè in miniera, paga per dazio d' entr. c. 35 per quint., d' usc. fr. 6; in pane, in tocchi, in rosetta, rotto e la limatura, paga fr. 4 sì all' entr. che all' usc.; in banda, in lastra, e semplicemente cavato, fr. 6 all' entr. e fr. 3 all' usc.; in lastre stagnate, fr. 8 all' entr. e fr. 4 all' usc.; lavorato e ferrato nuovo, fr. 24 all' entr. e fr. 2 all' usc.; lavorato, non ferrato nè stagnato, nuovo, fr. 30 all' entr. e fr. 3 all' usc.; lavorato e stagnato nuovo, non ferrato, fr. 36 all' entr. e fr. 4 all' usc.; argentato o dorato, fr. 45 all' entr. e fr. 5 all' usc.; in filo, escluse le corde da stromenti, fr. 16 all' entr. e fr. 4 all' usc. (ivi, *p.* 73).
— In materia prima ossia miniera, paga per dazio d' entr. c. 35 per quint., d' usc. l. 2; in rosetta, in pane, in pezzi, rotto e in limatura, paga l. 1 sì all' entr. che all' uso.; in bande, in lastre o semplicemente cavato, paga all' entr. l. 6; in lastre stagnate, l. 10; lavorato,

anche ferrato e stagnato, nuovo od usato, l. 30; in opere argentate, dorate o verniciate, non nominate a parte, l. 75; in opere lastrate d' argento, paga come l' Argent-plaqoé (V.); in filo, escluse le corde da istromenti, l. 16; l'usc. di tutte le sudd. qualità è di l. 1 per quint.; il solo argentato o dorato, paga c. 50 per chil. all' entr. e c 5 all' usc. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 184).
— I negozianti ingrosso di rame, sono soggetti a patente della 2.ª categoria; chi fa commercio al minuto di rame e sue manifatture, della 5.ª. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 196 e 198).
— I negozianti ingrosso salgono alla 1.ª categoria; quelli al minuto, colle sue manifattore, alla 4.ª. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 65 e 68).
— I negozianti di rame, in natura o lavorato, prendono patente di 4.ª classe. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 142).
V. Magnani - Negozianti in grosso - Peltrai.

Ranzano. La dogana di Ranzano è suppressa e trasportata a Cereggio. 20 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 112).
V. Vajro.

Rapontico (Il). Paga per dazio d' entr. fr. 2 per chil., d' usc. c. 5. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 62).
— Il dazio d' entr. è ridotto a l. 1; quello d' usc. è confermato. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 146).
V. Rabarbaro.

Rappaccioli *Cav. Carlo*. È nominato Sostituto del Procuratore presso il Trib. di 1.ª istanza di Piacenza. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 79).
— Vice-Procuratore presso lo stesso Trib. 6 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 83).
— Confermato nella sudd. carica. 12 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 56).
— Giudice nel Trib. civ. e crim. di Parma. 24 *genn.* 1821 (v. 22, *p.* 69).
— Farà parte del Trib. di revisione creato per gli affari Serveoti (V.). 24 *sett.* 1824 (v. 32, *p.* 37).
— È esonerato dalla carica di Giud. processante presso il Trib. civ. e crim. di Parma sostenuta dal 24 genn. 1821 in poi. 12 *nov.* 1826 (v. 36, *p.* 106).
— Dirett. generale della Polizia. 21 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 263).
N. B. *Nel sudd. atto è qualificato Cavaliere*.
— Consigliere di Stato addetto alla 2.ª Sez. 10 *lugl.* 1831 (v. 46, *p.* 17 e 18).
— È sostituito per morte nel Cons. di Stato dal Cav. Cattucci. 11 *sett.* 1821 (ivi, *p* 85).
N. B. *Il Cav. Rappaccioli per atto non inserito nella Raccolta è stato nominato Vice-Presid. del Trib. civ. e crim. di Parma*.

Ratifiche (Le). Degli atti fatti in assenza delle parti, si possono apporre appiedi dell' atto stesso sul medesimo foglio di carta bollata. 2 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 314).
— Pure e semplici d' atti in forma, pagano l. 1 per diritto fisso del controllo. 23 *dett.* (ivi, *p.* 407).

Ratine (Le). Fine, pagano per dazio d' entr. l. 80 per quint., d' usc. l. 1; per le ordinarie, *V.* Calmocchi. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 153).

Reabilitazione (Le dimande di). Sono nelle incombenze della 3.ª Divisione del Ministero. 19 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 89).

Recipienti (I). Di giunchi o di *biodole*, si considerano nello stabilire le tare doganali in ragione del 3 per 100 sul peso. 10 *giugn.* 1816 (v. 8, *p.* 253).

— Nuova tariffa delle tare da accordarsi alle diverse specie di recipienti. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 211).

— Saranno soggetti al dazio, a norma della tariffa, ove contenessero generi il cui dazio fosse inferiore od eguale a quello della materia di cui fossero composti i recipienti stessi. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 184).

V. Dogane, *Tare*.

Refe (Il). Greggio, paga per dazio d'usc. l. v. 4 per peso. Appartiene pel transito del Po alle merci di 2.ª classe. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 104 e 109).

— Il dazio d'usc. sarà di c. 96. 6 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 253).

— Greggio, paga per dazio d'entr. fr. 12 per quint.; se candido o tinto, fr. 18; l'usc. sarà indistintamente di fr. 1. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 48).

— I dazi del refe greggio imbiancato e candido sono confermati; il tinto paga l. 24 per quint. all'entr. e l. 1 all'usc. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 164).

— Che dall'estero fosse diretto per Parma o per Piacenza, può daziarsi alle porte. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 237).

Reggenza *provvisoria* (La). È creata in Parma dal Generale Nugent per governare i Ducati in nome di S. M. l'Imperatrice Maria Luigia Arciduchessa d'Austria. 6 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 16). Ne sarà *Presid. Dirett.* il C. Cesare Ventura; la comporranno: per la Sez. amministrativa, *Presid.* M. Casimiro Melilupi di Soragna: *Consiglieri* C. Alb. Scotti da Fombio e M. Agost. Manara; per la Sez. giudiziaria, *Presid.* C. Piet. Politi: *Consiglieri* Dion. Crescini e Gius. Pelleri (ivi, *p.* 18).

— Avrà l'amministrazione superiore dei tre Ducati; continuerà ad essere divisa in due Sez.; avrà le stesse attribuzioni de' Ministri che sedevano in Parigi. La Sez. d'Amministrazione avrà l'Interno, le Finanze, il Tesoro, la Polizia ed il Culto; quella di Giustizia avrà le attribuzioni del Gran Giudice, la sorveglianza sui Trib., e sosterrà le funzioni della Corte di cassazione. Gli affari intorno all'economia dell'erario pubbl., i progetti di legge, le modificazioni a quelle che esistono, si tratteranno dalle due Sez. riunite. Negli oggetti riservati alla Sovrana autorità essa farà i suoi rapporti al Maresciallo C. Di Bellegarde. 15 *dett.* (ivi, *p.* 66 e 67). Gli individui nominati li 6 giugn. sono confermati; Gius. Delama ne sarà il Segret. (ivi, *p.* 76 e 77).

— Le funzioni della Reggenza cessano in forza della creazione di un Ministro di Stato. 6 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 84).

N. B. *La Reggenza provvisoria era succeduta al Governo provvisorio (V.).*

Reggimento Maria Luigia. I milit. appartenenti ai tre Ducati ritornati dall'armata Francese o Italiana che hanno chiesto servigio nel Reggim. che si sta organizzando, si presenteranno alla Commessione milit. nel palazzo della Reggenza per giustificare l'ultimo grado ottenuto in attività di servigio. Quelli che appartenevano ai Veliti o alla Guardia d'onore senza essere graduati, e che sono disposti ad essere Cadetti (V.), potranno pure presentarsi alla Commessione. 21 *lugl.* 1814 (v. 3, *p.* 29 e 30).

— Per completare il Reggim. si arruoleranno 350 uomini; chi vi entrerà volontariamente riceverà un regalo di fr. 10. 16 *apr.* 1815 (v. 5, *p.* 76 e 77).

— La situazione gradoale del Reggim. è la segoente:

Stato maggiore

Colonoello	1
Teoente-Colonnello	1
Maggiori	2
Cappellano	1
Uditore	1
Quartier-Mastro	1
Aiutante di Reggim.	1
Chirurgo id.	1
Aiutanti di battaglione.	2
Chirurghi id.	2
	13

In tempo di guerra si aggiugneranno uo Aiutante ed un Chirurgo di battaglione.

Piccolo Stato maggiore

Forieri	7
Profosso	1
Tamb. magg. di Reggim.	1
Capo-Musica	1
Capi-artisti	3
Porta-bandiera	3
Caporale-tamb. di battagl.	2
Musicanti	12
	30

In tempo di guerra si aggiugneranno 3 forieri e 3 Porta-bandiera.

Ufficiali di compagnia

Capitaoi	12
Capitaoi-Tenenti	2
Tenenti	14
Sotto-Tenenti	14
Alfieri	14
	56

In tempo di guerra si aggiugneranno 4 Capit., 2 Capit.-Tenenti, e 6 per ciasc. degli altri 3 gradi.

Sotto-Ufficiali, Caporali e truppa

Cadetti	28
Sergenti	14
	42
Riporto	42
Caporali	84
Vice-Caporali	98
Zappatori	18
Tamburini	28
Soldati	951
	1221

In tempo di guerra si aggiugneranno

Sergenti	26
Caporali	58
Condottieri d' equipaggi	20
Zappatori	22
Tamburini	12
Soldati	2110
	2248

In totto

In tempo di pace	1320
In tempo di guerra	3600

10 *giugn.* 1816 (v. 8, *p.* 238).

— Potrà porre le armi Ducali sui suoi suggelli e bolli. 30 *marz.* 1818 (v. 12, *p.* 85).

— Le compagnie del Reggim. saranno composte di 80 soldati non compresi gli Uffiziali ed i Sotto-Uffiziali. 15 *marz.* 1821 (v. 22, *p.* 155).

— Spetta al Dipart. milit. di proporre al Sovrano il numero d' uomini occorrenti a completare il Reggim. M. L. 10 *marz.* 1822 (v. 26, *p.* 65).

— Il Quartier-Mastro del Reggim. tiene i registri dello Stato civ. per gli Uffiziali, Sotto-Uffiziali e comuni in attività; pel Reggim. sarà tenuto un registro a parte. 26 *magg.* 1822 (ivi, *p.* 90).

— I registri per gli atti di nascita e di morte degli individui del Reggim. M. L. si tengono da uno degli Uffiziali addetti allo Stato maggiore delle piazze di Parma e di Piacenza e del forte di Bardi. 22 *ag.* 1822 (v. 27, *p.* 166).

— Un distaccamento del Reggim. è dato ausiliario alle Guardie di Finanza. 20 *giugn.* 1823 (v. 29, *p.* 163).

— La compagnia de' Veterani (V.) continuerà a rimanere al seguito del Reggim. col nome di *Compagnie sedentarie*. 1.° *marz.* 1824 (v. 31, *p.* 27).

— Si comporrà per l'avvenire di 12 compagnie formanti 2 battaglioni, cioè: 2 di granatieri; 2 di cacciatori; 8 di fucilieri.

Ogni compagnia si comporrà di

1 Capit. o Capit.-Tenente,
1 Tenente,
2 Sotto-Tenenti, o un Sotto-Tenente ed un Alfiere,
2 Cadetti,
1 Sergente,
6 Caporali,
7 Vice-Caporali,
2 Zappatori,
2 Tamburini,
2 In aiuto alla musica,
64 Comuni,

90

Le 12 compagnie di 90 individui ciasc. conterranno. 1080
Stato maggiore come si trova. 48

1128

Per la suppressione di 2 compagnie essendovi un eccedente di 8 Uffiziali, 2 Sergenti, 4 Cadetti, 12 Caporali, 4 Zappatori e 4 Tamburini, questi rimarranno al seguito ed andranno in attività quando vi saranno vacanze ne' loro gradi rispettivi; avranno intanto il loro soldo e gli altri emolumenti. Nelle 12 compagnie rimarranno in attività quegli Uffiziali che sono più atti al servigio senza riguardo all'anzianità nè ad altre circostanze; quelli di salute cagionevole o non aventi le qualità richieste, saranno posti al seguito. Gli individui delle suppresse compagnie che si rimandano alle loro case rimarranno a disposizione del Reggim. sino allo spirare del termine prescritto dal Regol. di leva milit. (V.). La nuova organizzazione andrà in vigore col 1.° nov. p. v. 29 *ott.* 1826 (v. 36, *p.* 70 a 73).

— Per la suppressione della leva milit., il Reggim. sarà tenuto nel numero stabilito pel tempo di pace coll' accettazione di volontari e coll' arruolamento forzato di discoli, oziosi, e scorretti; nel solo caso di guerra si farà la leva ordinaria. 21 *ott.* 1829 (v. 42, *p.* 31).

— Sarà composto di 10 compagnie: cioè 2 di granatieri, 2 di cacciatori, 6 di fucilieri; le 4 prime compagnie formeranno il primo battaglione, le altre 6 il secondo. La 7.ª e l'8.ª compagnia di fucilieri sono soppresse.

Lo stato del Reggim. in tempo di pace sarà come appresso:

Stato maggiore

Colonnello Comandante . .	1
Tenente-Colonnello Comandante il 1.° battaglione .	1
Maggiore Comandante il 2.° battaglione	1
Aiutante di Reggim. . . .	1
Cappellano.	1
Ragioniere.	1
Chirurgo di battaglione . .	2
	8

Piccolo Stato maggiore

Banderali.	2
Forieri	6
Maestro di musica	1
Suonatori.	12
Tamburo di Reggim. . . .	1
Profosso	1
Maestri lavoratori	3
	26

Le 10 compagnie

Capit. effettivi	8
Capit.-Tenenti	2
Tenenti	10
Sotto-Tenenti	14
Alfieri	6
Cadetti	10
Sergenti	10
Caporali	60
Vice-Caporali	70
Zappatori	12
Tamburini	20
Granatieri	158
Cacciatori	158
Fucilieri	426
	964
In tutto	998

Le compagnie de' Granatieri e de' Cacciatori saranno composte di:

Capit. o Capit.-Tenente	1
Tenente	1
Sotto-Tenenti	2
Cadetti	1
Sergente	1
Caporali	6
Vice-Caporali	7
Tamburini o Trombettieri	2
Granatieri o Cacciatori	79
	100

Quelle de' Fucilieri di:

Capit. o Capit.-Tenente	1
Tenente	1
Sotto-Tenente	1
Alfiere	1
Cadetto	1
Sergente	1
Caporali	6
Vice-Caporali	7
Zappatori	2
Tamburini	2
Fucilieri	71
	94

Gli Uffiziali, i Sotto-Uffiziali e Cadetti, i Zappatori ed i

Tamburini eccedenti il numero fissato dal presente atto, e di promozione o aggregazione più recente, rimarranno provvisoriamente al seguito; essi ritorneranno attivi a misura delle vacanze, e non si faranno nuove nomine ne' rispettivi gradi sino a che non sieno tutti impiegati. Intanto i sudd. (tranne gli Uffiziali) andranno in deduzione de' comuni assegnati al Reggim. I comuni eccedenti il numero stabilito si riterranno assenti in permesso. Questo Decreto andrà in vigore col 1830. 18 *dic.* 1829 (ivi, *p.* 77 a 84).

— Il Reggim. è disciolto. Ai soldati e Bassi-Uffiziali ritornati o che ritorneranno alle loro case verrà applicato il Sovrano Rescritto del 7 marz. corr. (*atto non inserito nella Raccolta*). I suoi effetti milit. saranno raccolti e depositati, dietro inventario, ne' magazzini milit.; i suoi conti saranno liquidati; i suoi registri chiusi per cura del Comand. generale. 15 *marz.* 1831 (v. 45, *p.* 92 e 93).

— Sarà formato un battaglione di truppa di linea. *dett.* (ivi, *p.* 95).

— Si nominano gli Uffiziali che sono conservati in attività di servigio per comandare due compagnie. 27 *dett.* (ivi, *p.* 122).

— Come truppa di linea dipenderà immediatamente dal Comandante delle truppe. 6 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 182).

— I conti del Reggim. pel tempo decorso dal 1.° del 1825 a tutto li 15 marz. del 1831, saranno ricevuti dalla Sez. de' Conti ov' essi sieno fatti nelle forme prescritte dai Regol. anteriori a quello del 2 ott. 1831, aggiungendovi ad anno per anno uno specchio recapitolativo del quale si alliga il modello. 3 *giugn.* 1835 (v. 53, *p.* 128 a 131).

V. Arruolamento forzato - Leva milit. - Truppe dello Stato.

ALLIEVI.

V. *Figli di truppa - Soldo* ecc.

CADETTI.

— Gli individui non graduati che erano nei Veliti o nelle Guardie d' onore, servizio Francese, che entreranno come Cadetti nel Reggim. M. L. riceveranno una pensione mensile di fr. 15 sino alla loro promozione al grado d' Uffiziale. 21 *lugl.* 1814 (v. 3, *p.* 29 e 30).

— Chi vorrà essere Cadetto dovrà arruolarsi come volontario nel Reggim.; appartenere a famiglie di civ. condizione da poter aspirare alla promozione d' Uffiziale; avere un assegno mensile non minore di l. 20 assicurato dal padre o dai parenti. L'assegno è pagato ogni mese anticipatamente alla cassa del Reggim. e viene passato al Cadetto insieme al suo soldo. I Cadetti di cattiva condotta, quelli che per ignoranza non potessero aspirare al posto d' Uffiziale, e quelli a cui mancasse l' assegno, saranno passati semplici soldati. Dette disposizioni sono applicabili ai Cadetti onorari o *ex propriis*. 14 *genn.* 1823 (v. 29, *p.* 143 e 144).

V. Truppe dello Stato; *Cadetti - Uniformi.*

COLONNELLO.

— Ha obbligo di dare ricevuta degli arruolati che vengono mandati al Reggim. 5 *dic.* 1815 (v. 6, *p.* 227).

— È incaricato di esaminare i titoli degli Uffiziali senza truppa, di sanità ed altri, rimasti senza impiego per le disposizioni del presente atto intorno alle piazze e castellanie, e di farne analoga relazione. 1 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 45).

— Ha obbligo di dar avviso al Dipart. milit. de' sostituti che ammette e di tenere un giornale de' disubbidienti e de' disertori della Leva milit. (V.). 2 *apr.* 1820 (v. 17, *p.* 58 e 74).

— I suoi figli potranno essere ammessi come Convittori nel Ducale Collegio de' Nobili ancorchè egli non fosse ascritto alla nobiltà degli Stati. 2 *magg.* 1826 (v. 35, *p.* 122).

V. *Figli di truppa - Soldo ed accessori.*

DISTINTIVO E SOPRASSOLDO.

— I Sotto-Uffiziali e soldati che dopo 10 anni non interrotti di buoni servigi, vorranno continuare per altri 5 saranno fregiati di un distintivo simile a quello conceduto ai Dragoni, e riceveranno un soprassoldo giornaliero di c. 5. Se dopo vorranno servire per altri 5 il soprassoldo sarà di c. 10, ma in seguito non sarà più aumentato qualunque sia il tempo in cui vorranno continuare a servire. Ad ogni rinnovazione di servigio non interrotto otterranno una gratificazione di l. 30: pe' Cannonieri, essa sarà di l. 50: ma dopo 20 anni di servigio, non riceveranno più gratificazione per tutto il tempo che vorranno continuare a servire. Il servigio de' supplenti conterà pel distintivo ma non pel soprassoldo il quale non si darà che pe' servigi a conto proprio. 8 *apr.* 1824 (v. 31, *p.* 41 e 42). Le dette disposizioni non sono applicabili alle due compagnie sedentarie che sono al seguito del Reggim. (ivi, *p.* 44).

— Il distintivo di cui nel sudd. atto sarà pure conceduto colle stesse condizioni ai Musicanti del Reggim.. 13 *nov.* 1824 (v. 32, *p.* 141).

— Que' Sotto-Uffiziali e soldati i quali dopo 10 anni di servigio, vorranno continuare per altri 5 come sostituti dovranno rinun-

ciare alla gratificazione ed al soprassoldo e ritenere soltanto il distintivo. Se dopo 15 anni, cioè 10 per conto proprio e 5 come sostituti, vorranno servire per altri 5 come sostituti, avranno il soprassoldo e la gratificazione di quelli che dopo aver servito per proprio conto 10 anni, vi si obbligano per altri 5. 30 *genn.* 1825 (v. 33, *p.* 11).

FIGLI DI TRUPPA O ALLIEVI.

— Sarà addetta al Reggim. M. L. una compagnia di 60 Allievi compresi un Sergente, 4 Caporali, 8 Vice-Caporali e 2 Tamburini presi fra gli Allievi stessi; essa sarà divisa in 4 plotoni; comandata da un Capit., il quale sarà anche Dirett. della scuola, e da due Uffiziali che disimpegneranno le funzioni di Maestri. L' Auditore di guerra sarà Sotto-Dirett. e servirà anch' egli da Maestro. Non si ammetteranno che ragazzi di sei anni almeno, figli di Sotto-Uffiziali e di soldati. Quelli degli Uffiziali sono esclusi: se divenissero orfani saranno provveduti di pensione. La nomina alle piazze vacanti si fa dal Comandante del Reggim. fra i più benemeriti nella classe sovrindicata. Per quelli che non fossero giunti alla sudd. età, il Comando sudd. potrà accordar loro, o ai loro parenti 1/4 od una razione di pane sino a che siano giunti all' età prescritta. Il Dirett. della scuola proporrà al Comando del Reggim. quel numero di Sotto-uffiziali che abbisogneranno per essere sotto Maestri. La compagnia degli Allievi sarà amministrata, accasermata, ed il servigio interno vi si farà come nelle altre del Reggim. Gli Allievi vestiranno come gli altri soldati cogli abiti della maggior durata; avranno de' fucili di legno in proporzione della loro età; giberna e porta giberna pure adattati alla loro grandezza. I sotto Maestri dormiranno nelle camerate degli Allievi per vegliare all' ordine ed alla disciplina interna; uno di essi con un Uffiziale della compagnia degli Allievi staranno sempre di giorno col Sotto-Uffiziale della compagnia stessa. Gli Allievi saranno puniti delle loro mancanze colle norme prescritte pel Reggim. avuto riguardo all' età; le prigioni saranno separate da quelle del Reggim; passeggieranno nelle ore destinate accompagnati dal sotto Maestro, classe per classe, o tutti insieme quando si vorranno esercitare nelle marcie; il loro soldo sarà di c. 30 per giorno per servire all' ordinario della compagnia; essi godranno pure del bonilicio *riparazioni e proprietà*. Tutti i figli di truppa del Reggim., degli Alabardieri, e de' Dragoni possono far parte della compagnia degli Allievi non ritenendo altra eccezione che quella dell' età. Saranno cancellati dai ruoli quelli i cui parenti non concedessero di far parte della compagnia di cui è caso. Gli Allievi saranno istrutti 1.° nel leggere e scrivere, 2.° conteggiare, 3.° geografia, 4.° manovre in teoria ed in pratica col Regol. *Servizio d' infanteria:* vi saranno quindi 4 scuole colla sudd. classificazione. I figli degli Uffiziali e de' Sotto-Uffiziali non addetti alla compagnia potranno intervenire alle scuole: v' interverranno pure due individui per compagnia per formare de' soggetti atti ad essere Sotto-Ufficiali. Quando gli Allievi potranno prestare servizio attivo, passeranno nel Reggim. col grado che avevano nella scuola servendo però un anno come

soldati, caporali ecc. Giunti all' età di 12 anni i loro padri o parenti dovranno dichiarare se intendono far loro correre la carriera milit., in caso contrario gli Allievi saranno rimandati alle loro famiglie. La scuola sarà organizzata col 1.° apr. per cura del Comando del Reggim. 1 *marz.* 1818 (v. 12, p. 51 a 55).

— Il Sergente della compagnia incaricato della sorveglianza sull' istruzione degli Allievi di 2.ª classe, avrà col 1 magg. p. v. un soprassoldo di c. 20 per giorno. 22 *apr.* 1824 (v. 31, *p.* 198).

— Non si ammetteranno che fanciulli i quali abbiano compiuti i sette anni. 20 *genn.* 1825 (v. 34, *p.* 78).

— La compagnia continuerà ad essere aggregata al Reggim. e si comporrà di un Maestro di scuola e di 50 Allievi. Quelli eccedenti il detto numero rimarranno al seguito della compagnia e vi entreranno a misura che vi avranno vacanze, e non si faranno nuove nomine sino a che il loro numero non sia ridotto a meno di 50. 18 *dic.* 1829 (v. 42, *p.* 82).

— Dipenderanno immediatamente dal Comandante delle truppe. 6 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 183).

— Nella compagnia de' figli di truppa, a' 50 posti gratuiti stabiliti cogli atti del 1.° marz. 1818 e 18 dic. 1829 ne sono aggiunti 15 a pensione tanto pe' figli de' soldati, de' Sotto-Uffiziali e degli Uffiziali milit., quanto degli impiegati civ. La pensione sarà di l. 273. 75 per anno composta come segue:

Ordinario.	L. 173. 96
Vestito e fornimenti.	„ 45. 10
Scarpe e biancherie.	„ 14. 44
Acquartieramento. .	„ 17. 08
	250. 58
Riporto . .	„ 250. 58
Istruzione.	„ 10. 53
Spedalità.	„ 12. 64
	273. 75

La dozzina si paga per trimestre anticipatamente. I posti a pensione si concedono dal Comandante delle truppe con approvazione dell' Ispettore generale delle cose milit.. In caso di concorso ad un posto a pensione, la preferenza si darà nel modo seguente:

1.° figli de' soldati
2.° figli de' Sotto-Uffiziali
3.° figli di Uffiziali
4.° figli d' impiegati civ.

I fanciulli che si vorranno porre nella compagnia quali Allievi a pensione non dovranno avere nè meno di sei anni nè più di nove anni. Si osserverà per gli Allievi a pensione quanto fu disposto coll' atto del 1.° marz. 1818 intorno al vestire, all' armatura, alla disciplina, alle punizioni, alle passeggiate, al genere d' istruzione ed alla dichiarazione da farsi dai parenti degli Allievi pe' posti gratuiti. I sudd. Allievi non passeranno nel servizio attivo del Reggim. che quando i loro padri o tutori abbiano dichiarato che essi Allievi correre debbono la via milit.. L' essere stato o l' essere tuttora Allievo nella compagnia non esenta dalla leva. 28 *marz.* 1833 (v. 49, *p.* 111 a 113).

— Potranno riceversi a pensione nella compagnia anche coloro che non sono figli d' impiegati civ. purchè con essi non concorranno que' figli di cui è detto nell' atto de' 28 marz. 1833. 5 *sett.* 1833 (v. 50, *p.* 87).

— La spesa di libbre 100 di legna per giorno che sono state o saranno somministrate dal 16

nov. al 15 marz. d' ogni anno per riscaldare le scuole della compagnia sarà ammessa ne' conti dell' ammioistrazione milit. . 7 *magg.* 1835 (v. 53, *p.* 108).

— Gius. Boxichevich è oominato Maestro provvigionale di lingua tedesca della compagnia coll' aonno soldo di l. 480 ed alloggio gratuito oel Castello di Parma. 8 *lugl.* 1835 (v. 54, *p.* 10).

— Giov. Adorni è uominato Maestro provvigionale degli Allievi gratuiti e pensionari coll' annuo stipendio di l. 720. 5 *dic.* 1835 (ivi, *p.* 235).

— Il Sotto-Tenente Paolo Vitali e l' Alfiere Giov. Maraffi presteranno servigio presso la compagoia de' figli di truppa e saranno aggregati come soprannumeri alla compagnia dei fucilieri. 9 *dett.* (ivi, *p.* 245 e 246).

MUSICA E MUSICANTI.

V. *Soldo ed accessori.*

NOMINE.

— Pel servigio delle due compagnie conservate, della scuola milit. e dei Comandi delle piazze ecc., sono confermati in attività di servigio i Capit. Ferd. Rota e Dooi. Granata; i Tenenti Giov. Cella, Carlo Cobianchi, Evaogelista Azzi e Ant. Sicca; i Sotto-Tenenti Ant. Albani, Gius. Bianchi, Carlo Pides e Paolo Delestrè; gli Alfieri M. Paolo Manara, Bassetti e Ant. Morini. Nella divisione d' infanteria sarà pure incorporato il Sotto-Tenente M. Diofebo Soragna. Il Tenente Luigi Da Parma è promosso a Capit.-Tenente e comanderà i sedentari in vece del defunto Capit. Brugnelli. 27 *marz.* 1831 (v. 45, *p.* 122 a 124).

— Col 12 del mese corr. l' Alfiere Paolo Vitali è fatto Sotto-Tenente della compagnia de' fucilieri. 10 *dic.* 1834 (v. 52, *p.* 157).

— Il M. Paolo Maoara Alfiere è promosso al grado di Sotto-Tenente; il Sergente Giov. Maraffi è promosso al grado d' Alfiere. 9 *dic.* 1835 (v. 54, *p.* 245).

SEDENTARI.

— I Veterani (V.) prendono il nome di *Compagnie sedentarie* e saranno al seguito del Reggim. 1 *marz.* 1824 (v. 31, *p.* 27).

— Ad essi non sono applicabili le disposizioni di questo giorno intorno al distintivo e soprassoldo. 8 *apr.* 1824 (ivi, *p.* 44).

— La loro aggregazione al Reggim. continuerà, ma le due compagnie saranno ridotte ad una la qoale si comporrà di:

Capit. effettivo	1
Teoente, Sotto-tenente o Alfieri	3
Sergenti	2
Caporali	8
Vice-Caporali	8
Tamburini	2
Sedentari comuoi	136
	160

18 *dic.* 1829 (v. 42, *p.* 81).

— Dipendooo immediatamente dal Comandante delle truppe. 6 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 183).

— Caso che un sedeotario avesse una condotta incorreggibile, essa sarà esamioata da una Commessione composta giusta il Cod. crim. milit. art. 2. La Commessione stenderà rapporto dell' esame fatto e coochinderà se si debba o no escludere il sedentario da ogni milit. servigio. Spetta al Comandante delle truppe ad approvare le conclusioni del rapporto e ad ordinare l' esolusiooe. Ai sedentari esclusi per condotta iocorreggibile si estenderanno le disposizioni del Decreto sui Veterani del 2 genn.

1824 art. 2. 28 *ott.* 1832 (v. 48, *p.* 219 e 220).

V. *Distintivo ecc.* - Veteraoi - e le disposizioni generali.

SERVIGI.

— Que' soldati, i quali per avere già servito oel Reggim. tre aoni si trovano nel caso di essere rimandati alle loro case, vorranoo cootinuare nel servigio attivo per altri due anni, otterranno un premio di fr. 20. 14 *apr.* 1818 (v. 12, *p.* 139).

— Coloro che sono stati rimandati alle loro case per avere servito tre anni, ma che per altri due rimaogono a disposizione del Reggim., possono essere ammessi ne' Dragoni nel quale caso conseguiranno il premio promesso dalla sudd. disposizione: se fossero richiamati al Reggim. il servigio prestato in quel corpo sarà computato ne' due anni. 7 *lugl.* 1818 (v. 13, *p.* 3).

— Que' soldati che dopo uo anno di servigio, avendo i necessari requisiti, passassero ne' Dragoni otterraooo un dooo di l. 200. 12 *febb.* 1820 (v. 16, *p.* 31 e 32).

— Noo trovandosi ora al completo il Reggim. noo si licenzierà che quel oumero che rimarrà di più di 1220 (numero ordinario) incorporato che sia il contiogente della leva attuale. Nel licenziamento si avrà riguardo a quelli che potessero meritar l' esenziooe in forza del Regol. di leva approvato questo giorno ed all' anziaoità del servigio. Quelli che per detta disposizione saranno astretti ancora a servire riceveranoo per cad. un' indennità di l. 25. 2 *apr.* 1820 (ivi, *p.* 104 e 105).

— Chi dopo 10 aoni di servigio vorrà continuare per altri 5 come sostituto, ooo avrà la gratificazione. 30 *genn.* 1825 (v. 33, *p.* 11).

— I Dragoni che per puoizione saranno espulsi dal corpo per far parte del Reggim. M. L. serviranno 5 anni dal dì della pubblicazione della sentenza di espulsione. 9 *giugn.* 1827 (v. 37, *p.* 55).

V. *Distintivo* e *soprassoldo*.

SOLDO ANNUO ED ACCESSORI

— Sooo come appresso:

	Soldo	*Accessori*
Colonnello	4560. 00	2520. 00
Tenente-Colonoello	3360. 00	600. 00
Maggiore	2450. 00	480 00
Aiutante di Reggimento.	2185. 44.	216. 00
Aiutante di Battaglione } Quartier-Mastro } a norma del grado		
Chirurgo Maggiore	2185. 44	216. 00
Chirurgo	1200. 00	44. 00
Ufficiale Relatore } Cappellauo } come i Sotto-Tenenti		
Profosso.	777. 72	0. 00
Capitano.	2185. 44	216. 00
Capitano-Tenente	1524. 00	216. 00
Tenente	1127. 76	144. 00
Sotto-Teoeote	976. 36	144. 00
Alfiere	883. 92	144. 00.

Soldo giornaliero

Tamburo di Reggimento	1. 05
Capo Musica	1. 25
id. Sarto.	1. 05
id. Armaiuolo	1. 05
id. Calzolaio	1. 05
Cadetto	,, 80
Foriere	1. 05
Sergente	,, 65
Caporale	,, 50
Vice-Caporale	,, 45
Zappatore	,, 50
Tamburino	,, 45
Soldato	,, 40
Figlio di truppa	,, 20
Musicante	,, 80

Razioni di foraggio

	in pace	*in guerra*
Colonnello	4	8
Tenente-Colonnello	4	8
Maggiore	4	5
Aiutante di Reggimento	1	1
Aiutante di Battaglione	1	1
Quartier-Mastro	,,	1
Chirurgo Maggiore	,,	1
Chirurgo.	,,	1
Uffiziale Relatore	,,	1
Cappellano	,,	1
Capitano.	,,	1
Capitano-Tenente	,,	1
Tenente	,,	1
Sotto-Tenente	,,	1
Alfiere	,,	1
Foriere	,,	1

Il soldo giornaliero in tempo di congedo con soldo, sarà la metà di quello di presenza; in tempo di ditenzione, il terzo; sortendo assoluti, si richiamano gli altri due terzi; in congedo spirato, nulla.

Distribuzione in natura

Hanno diritto ad una razione di pane di oncie 27 per giorno il Profosso, il Tamburino di Reggim.; il Capo Musica, il Capo Sarto, il Capo Armaiuolo, il Capo Calzolaio, i Cadetti, i Forieri, i Sergenti, i Caporali, i Vice-Caporali, i Zappatori, i Tamburini, i Soldati, i figli di truppa ed i Musicanti.

Si danno pure in natura la razione di legna in ragione di libb. 4 d'estate e di libb. 8 d'inverno; hanno doppia razione il Profosso, il Tamburino di Reggim., il Capo Musica, il Capo Sarto, il Capo Armaiuolo, il Capo Calzolaio, i Forieri ed i Sergenti. Quando il Reggim. è sul piede di guerra gli Uffiziali ricevono viveri di campagna invece d'indennità d'alloggio e di mobilia; i Sotto-Uffi-

ziali e soldati soffrono una ritenuta di c. 20 per giorno.

È inoltre accordato ogni mese

Per la musica . . . . . . fr. 450
Per spese d' uffizio del Cons. d' amministraz. „ 200
Per la scuola del Reggim. „ 30

680

Le compagnie de' Granatieri e de' Cacciatori hanno inoltre per ogni giorno:

I Sergenti, Caporali e Tamburi . . . . c. 10
Vice-Caporali e Soldati . „ 5

Il *maximum* del congedo con soldo sarà di un mese. 10 *giugn.* 1816 (v. 8, *p.* 238 Tariffa A).

— Il Ragioniere avrà un annuo soprassoldo di l. 400. 1 *magg.* 1823 (v. 29, *p.* 148).

— Gli Aiutanti di Battaglione e di Reggim. avranno col 1.° marz. pross., in vece dell' indennità di foraggio pel mantenimento di un cavallo, il foraggio in natura dall' Appaltatore de' foraggi pe' cavalli de' Dragoni. 21 *febb.* 1824 (v. 31, *p.* 23).

— I due Aiutanti di battaglione avranno ciasc. annue l. 60 per ferratura e medicinali de' rispettivi cavalli. *dett.* (ivi, *p.* 24).

V. *Figli di truppa.*

SOTTO-UFFICIALI INSIEME E SOLDATI.

— Non si ammettono ne' granatieri individui macchiati di diserzione. 10 *ott.* 1816 (v. 9, *p.* 162).

— I soldati impiegati per l' arruolamento fuori della loro residenza ottengono c. 15 per giorno d' indennità. 2 *apr.* 1820 (v. 17, *p.* 79).

— I Forieri avranno l. 6 il mese per indennità d' alloggio a cominciare dall' anno corr.. 31 *genn.* 1824 (v. 31, *p.* 11).

— I Zappatori hanno obbligo di assistere i Pompieri (V.) nell' estinzione degli incendi sotto gli ordini del loro Comandante. 27 *dic.* 1824 (v. 32, *p.* 128).

— Per le pensioni de' Forieri si starà all' atto del 5 lugl. 1822 intorno alle pensioni degli Uffiziali. 17 *febb.* 1828 (v. 40, *p.* 182).

— Congedati, o che lo fossero in seguito, potranno essere ricevuti nelle milizie nazionali (V.). 20 *marz.* 1830 (v. 43, *p.* 45).

V. *Soldo ed accessori* - Truppe dello Stato.

TAMBURI.

V. *Soldi ed Accessori.*

UFFIZIALI.

— Uno di essi a ciò destinato sarà membro del Cons. d' arruolamento. 16 *apr.* 1815 (v. 5, *p.* 76).

— Il Tenente Colonnello sarà membro del sudd. Cons. 22 *magg.* 1815 (ivi, *p.* 124).

— Un Uffiziale superiore farà parte del Cons. d' arruolamento. 2 *apr.* 1820 (v. 17, *p.* 19).

— Gli Uffiziali destinati in aiuto al corpo de' Dragoni (V.) otterranno un supplemento giornaliero di soldo:

se Capitani . . . . L. 4. 00
se Tenenti o Sotto-Tenenti . . . . „ 3. 00
se Alfieri . . . . „ 0. 70

19 *ott.* 1820 (v. 20, *p.* 127).

— Il Ragioniere avrà rango non minore d' Alfiere, nè maggiore di Capit.-Tenente. 1.° *magg.* 1823 (v. 29, *p.* 148).

— Gli Aiutanti di battaglione in titolo sono suppressi. Le loro fonzioni si adempiranno in ciasc. battaglione da un Uffiziale mediante un' indennità d' alloggio ed il soprassoldo di cui fruivano i cessati Aiutanti di battaglione. 18 *dic.* 1829 (v. 42, *p.* 80).

— Quelli che hanno aderito al Governo rivoluzionario di Parma e non si sono portati a Pia-

cenza giusta il proclama de' 28 febb. n. s. saranno cancellati dai rooli e privati de' loro soldi e d' ogni loro competenza. 15 *marz.* 1831 (v. 45, *p.* 94 e 95).

— Per esaminare le suppliche di quelli che pretendono di non aver aderito al Governo rivoluzionario, è creata una Commessione speciale mista (V.). 12 *apr.* 1831 (ivi, *p.* 148).

V. *Soldo ed accessori*.

UNIFORMI.

— L' Uniforme del Reggim. M. L. è fra quelli che sono permessi ne' Ducati. 29 *dic.* 1815 (v. 6, *p.* 245).

— Il colore dominante negli uniformi, sarà il grigio ferro già usato dal Reggim.; il taglio dell' abito, simile a quello che portano gli Uffiziali del Reggim. medesimo. L' uniforme del Reggim. non soffre cambiamento. 1 *lugl.* 1816 (v. 9, *p.* 3 e 4).

— I Cadetti vestono come i soldati; non possono portare stivali; quando non sono in serviaio portano un vestito di panno fino; è loro vietato il vestire alla *borghese*. 14 *magg.* 1823 (v. 29, *p.* 144).

— Le spallette sono abolite: i Sotto-Uffiziali e soldati avranno delle *bride* di panno simili a quelle dell' uniforme. Il grande ed il piccolo uniforme degli Uffiziali avranno le saccoccie sui fianchi. Nessun uniforme sarà rinnovato se non giusta la nuova prescrizione. 18 *dic.* 1829 (v. 42, *p.* 83).

V. *Vestiario ecc.*

VESTIARIO ED ARMAMENTO.

— Stato dimostrativo la durata ed il valore di tutti gli oggetti di vestiario, fornimento, armamento e piccolo equipaggio, occorrenti al Reggim. M. L., e prospetto dei prezzi delle stoffe e delle fatture per gli oggetti di vestiario da confezionarsi pel Reggim. sudd. 10 *giugn.* 1816 (v. 8, *p.* 240 a 242).

— La durata del nuovo abito rimane stabilita a 30 mesi in vece di 24 come ha avuto luogo sin qui. 16 *ag.* 1823 (v. 30, *p.* 162).

— I panni pel vestiario del Reggim. continueranno a somministrarsi dalla Manifattura dei panni ai mulini bassi. 12 *febb.* 1830 (v. 43, *p.* 36).

— Confermata la detta disposizione. 14 *marz.* 1830 (ivi, *p.* 82).

V. *Uniformi*.

REGGIOLO. È capo-luogo di cantone del circondario di Guastalla. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 72).

— Vi sarà una dogana di confine sussidiaria. 21 *dett.* (ivi, *p.* 128).

— Vi risiederà una brigata di Dragoni a piedi. 1.° *giugn.* 1815 (v. 5, *p.* 137).

— La dogana è confermata: essa sarà confinante al Lombardo-Veneto con autorizzazione a rilasciar recapito pel transito immediato dall' Estense al Lombardo-Veneto e viceversa. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 233 e 234).

— Fa parte del distretto di Guastalla. 30 *dett.* (v. 23, *p.* 167).

— Vi sarà riscossa a pro del comune una tassa sul macello e sulla vendita delle carni. 22 *dic.* 1828 (v. 40, *p.* 170).

— È soggetto alla Commessaria di Guastalla. 9 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 206).

— Vi si terrà una nuova fiera di bestiami dal mezzodì del sabbato che precede la 2.a domenica di giugn. infino alla sera del successivo martedì. 7 *magg.* 1835 (v. 53, *p.* 106).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— Conservato capo-luogo di comune del Governatorato di Parma. Dott. Carlo Luigi Manfredini Pod. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 274).

— Dipende dal comune il solo comunello di Brugneto: popolazione 4330. 19 *dett.* (v. 17, p. 73).

— Dott. Giac. Martignoni, Luigi Malgarini e Giov. Motta Sind.i. 2 *lugl.* 1820 (v. 20, p. 151).

— Luigi Manfredini Pod. 17 *dic.* 1834 (v. 32, p. 101).

— Piet. Bernascool Sind. 15 *dic.* 1831 (v. 46, p. 348).

— Giov. Bianchi Pod. 18 *dett.* (ivi, p. 351).

— Il sudd. è dispensato. 5 *genn.* 1832 (v. 47, p. 6).

— Ferd. Bianchi Pod.. 29 *dett.* (ivi, p. 25).

— Giac. Petratti e Carlo Motta Sind.i. 26 *sett.* 1835 (v. 54, p. 158).

— A correzione del sudd. atto è nominato Sind. Paolo Motta. 21 *ott.* 1835 (ivi, p. 182).

CATASTO.

— Le verificazioni catastali vi si eseguiscono dal Geom. Cam. Monguidi. 15 *febb.* 1828 (v. 39, p. 14).

— Fa parte della 5.a Sez. 18 *nov.* 1835 (v. 54, p. 210).

— Il Geom. è confermato. *dett.* (ivi, p. 212).

COMMISSIONE DI SANITA' E SOCCORSO.

— Dott. Luigi Manfredini, Piet. Bernasconi, Gius. Benvenuti, Giov. Motta e Med. Agost. Cavedoni. 22 *ag.* 1835 (v. 54, p. 72).

— Gius. Giorgi è sostituito al dispensato Motta. 26 *ott.* 1835 (ivi, p. 185).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— È soggetto all' esattoria di Guastalla. 14 *genn.* 1823 (v. 29, p. 11).

— Confermata la detta dipendenza. 19 *magg.* 1826 (v. 35, p. 132).

CONTROLLO.

— Pel controllo soltanto delle successioni dipenderà dal Commesso-Ricevitore di Guastalla. 1 *ott.* 1814 (v. 3, p. 216).

— Vi dipenderà per tutti gli atti soggetti a controllo. 10 *mart.* 1815 (v. 5, p. 27).

— È soggetto all' uffizio di Guastalla. 29 *apr.* 1820 (v. 16, p. 227).

NOTAI.

— Sino a che le Pretore di Luzzara e di Reggiolo non avranno che un Notaio per ciasc., essi Notai potranno promiscuamente ricevere atti del loro ministero in tutte due le sodd. Preture. 9 *magg.* 1833 (v. 49, p. 128 e 129).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— È compreso nel circondario del Ricevitore di Guastalla. 5 *ott.* 1814 (v. 3, p. 234).

— Fa parte della sottispezione di Guastalla. 22 *sett.* 1831 (v. 46, p. 97).

— Luigi Sottili Sottispett. *dett.* (ivi, p. 103).

PRETURA.

— Sarà Pretura di 2.a classe nel Ducato di Parma; per le cause crim. dipenderà da quella di Guastalla. Dott. Laz. Reboglia Pret., Silv. Porta Cancell. e . . . Musi Commesso. 15 *magg.* 1816 (v. 7, p. 75, 77 e 82).

— Ant. Boselli Commesso-Cancell. delegato allo stato civ. 15 *magg.* 1816 (v. 8, p. 123).

— Confermata Pretura di 2.a classe; il capo-luogo è distante da Guastalla miglia 7 1|3. 30 *genn.* 1817 (v. 10, p. 26).

— Confermata Pretura del Governo di Parma con giurisdizione sul solo comune: popolazione 4330. 19 *giugn.* 1820 (v. 17, p. 73).

— È soggetta al Giud. processante pel territorio posto al Nord di Parma: popolazione 5781. 14 *genn.* 1821 (v. 22, p. 63).

— Dott. Luigi Manfredini e Gaet. Volta Suppl.i. 10 *giugn.* 1821 (v. 24, p. 406).

— Piet. Caroli Usc. *dett.* (ivi, p. 420).

— Dott. Ant. Fontanabona Pret. 22 *magg.* 1834 (v. 51, *p.* 172).
— Ant. Ganzi Pret. 29 *nov.* 1834 (v. 52, *p.* 141).
— Dott. Gius. Gatti Pret. 21 *magg.* 1835 (v. 53, *p.* 117).

SCUOLE.

— Ve ne saranno delle primarie le quali comprenderanno le classi infima, media e suprema. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 201).
— Don Gius. Bevelloni Ispett. 23 *febb.* 1832 (v. 47, *p.* 50).
— È sostituito, per dimissione, da Don Luigi Manfredini. 19 *apr.* 1832 (ivi, *p.* 159 e 160).
V. Guastallese.

Registri (I). Di tutti i pubbl. stabilimenti per gli atti soggetti a controllo concernenti l' amministrazione temporale ed esterna, non che le copie e gli estratti de' medesimi che si rilasciano a' privati, deggiono essere in carta bollata da c. 45. Lo stesso dicasi di quelli de' Ricevitori de' comuni e degli Ospizi; degli Appaltatori di poste e condotti; delle società d' azionari; degli stabilimenti e delle case particolari d' educazione; degli agenti d' affari, dirett., reggenti, sind.i di creditori; degli impresari di lavori e somministrazioni; de' banchieri, negozianti, fabbricatori, commissionari, spedizionieri e sensali, per le minute delle lettere, per gli inventari e pel giornale; degli albergatori per notarvi le persone che alloggiano. 2 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 310 e 311). Saranno in carta da c. 30 quelli delle Autorità giudiziarie per gli atti soggetti a controllo sulla minuta (ivi, *p.* 312). Sono esenti da bollo quelli degli stabilimenti e delle amministrazioni relativi all' ordine ed all' amministrazione generale; quelli dei Trib. e Proc. Ducali ove non si trascrivono atti soggetti a controllo; quelli de' Ricevitori delle contribuzioni pubbl. e di altri agenti pubbl. (ivi, *p.* 324). Pe' registri soggetti a bollo si potrà impiegare della carta propria purchè si sottoponga al bollo straordinario prima di farne uso (ivi, *p.* 327).
— Entro tre mesi i registri bollati verranno sottoposti (senza spesa) ad un bollo di controllo della nuova Ferma-Mista (V.). 25 *apr.* 1826 (v. 36, *p.* 109).
— Saranno dispensati dalla formalità del bollo di controllo que' registri che trovansi, ne' debiti modi, cartolati e cifrati dall' Autorità competente. 14 *lugl.* 1826 (v. 36, *p.* 3 e 4).
— Il termine di tre mesi di cui nell' atto de' 25 apr. 1826 è prorogato a tutto il 31 ag. p. v. 28 *dett.* (ivi, *p.* 9 e 10).
V. Carta bollata - Controllo - Libri - Repertorii.

Rei (I). Che sono solvibili devono reintegrare all' erario le spese di giustizia (V.) fatte per loro. 22 *lugl.* 1814 (v. 3, *p.* 39).
V. Austria - Condannati - Delinquenti - Imputati - Lucca - Malfattori - Modena - Sardegna - Stati Pontificii - Toscana.

Relazioni (Le). Per deposito di bilancio si registrano sulla minuta. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 365). Quelle d' impiegati, guardie, Commiss., depositari d' oggetti sequestrati o pignorati, periti, agrimensori, agenti dell' amministrazione delle foreste e guardie campestri, pagano l. 1 per diritto fisso di controllo (ivi, *p.* 407). Pagano l. 3 le copie delle sentenze dei Trib. *civ.* pronunciate in 1.ª istanza o in appello che approvano le sudd. relazioni (ivi, *p.* 413).
V. Processi verbali.

Relazioni *estere*. La corrispondenza colle Potenze limitrofe

per oggetti straordinari, è affidata al Cav. d'onore di S. M. Ten. Maresc. C. di Neipperg. 27 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 142 e 143).

— Le relazioni all'estero in via non diplomatica, sono nelle attribuzioni della Presid. dell'Interno. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 156).

— Sono affidate al Segret. intimo di Gabinetto Bar. Gius. Werklein. 24 *febb.* 1829 (v. 41, *p.* 74).

— Continueranno ad appartenere al Segret. di Stato. 27 *genn.* 1831 (v. 45, *p.* 25).

— Ne viene incaricato il Cav. Lor. Di Richer Segret. di Gabinetto. 29 *marz.* 1831 (ivi, *p.* 131).

— Confermata la sudd. disposizione. 9 *giugn.* 1831 (ivi, *p.* 203).

V. Affari diplomatici.

Religiosi (I). Regolari riuniti con approvazione del Governo, sono esenti dalla contribuzione personale. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 145).

— Confermata l'esenzione sudd. purchè convivano insieme soggetti alle regole dello stato monastico. 17 *nov.* 1824 (v. 32, *p.* 67).

— Confermata la disposizione sudd. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 87).

Rendite *costituite sul tesoro*. Presso la Presid. delle Finanze sarà aperto un registro per iscrivervi le rendite sudd. sia che provengano dalle città di Parma e di Piacenza liquidate e registrate dalle Commissioni create dal passato Governo francese, sia che derivino dal Monte del cessato Regno d'Italia. Le iscrizioni si faranno a nome degli attuali possessori e saranno, per quanto si potrà, individuali ed assolute. A ciasc. iscritto si rilascierà una cartella colle necessarie indicazioni. Sul registro del debito pubbl. (V.) non si iscriveranno rendite minori di fr. 10 annue. Le rendite provenienti dalle città di Parma e di Piacenza e quelle che sull'interesse consolidato al 3 per 100 sono soggette per disposizione del sudd. Governo alla ritenzione d'un quinto, saranno considerate per l'iscrizione e per l'effetto di cui sopra, in ragione del 2 2/5 del capitale. Le rendite minori di fr. 10 si cumuleranno per mezzo di cessione, onde formare una rendita che possa essere iscritta. Le iscrizioni saranno a numeri interi, le frazioni eccedenti c. 50 saranno considerate per un intero; quelle di c. 50 o meno saranno trascurate. Quelle che eccederanno i fr. 9 senza giognere ai fr. 10 saranno considerate per fr. 10 qualunque sia la frazione. Il pagamento di dette rendite si farà di semestre in semestre dalla tesoreria di Parma sopra ordini del Presid. delle Finanze i quali muniti di quitanza serviranno di scarico al Tesoriere: questi accennerà i pagamenti sulla cartella. Col 23 marz. 1820 si cesserà di pagare le rendite minori di fr. 10 che non fossero state cumulate. Le rendite così riunite di cui non sarà chiesta l'iscrizione entro tre anni dal giorno sudd. saranno iscritte e pagate dal semestre immediatamente consecutivo a quello della domanda. Le quote perdute andranno a pro degli Ospizi civ. di Parma e di Piacenza secondo la provenienza del credito. Dopo i sudd. 3 anni le rendite minori di fr. 10 non cumulate e non dichiarate, saranno irremissibilmente estinte a vantaggio dello Stato. La proprietà della ren-

dita può trasmettersi colla semplice girata. Chi acquista una rendita o per girata o per eredità potrà chiedere alla Presid. delle Finanze che tutta o parte di essa sia iscritta al proprio nome presentando o la cartella munita di girata o i documenti comprovanti l'eredità. Il mutamento non avrà effetto pel nuovo iscritto che a cominciare dal semestre conseeutivo a quello in cui fu fatta la dichiarazione dal nuovo possessore. 2 *lugl.* 1819 (v. 15, *p.* 3 a 6).

— Le cessioni di cartelle fatte con semplice girata, sono esenti da bollo. 20 *nov.* 1820 (v. 21, *p.* 69 e 70).

— Le quitanze per somme che si pagano per le rendite costituite sol tesoro, non sono soggette a bollo. 26 *genn.* 1821 (v. 22, *p.* 71).

— Oltre al riscatto d'obbligo, s'impiegheranno a riscattare tanta rendita pubbl. di questi Ducati le somme che s'incasseranno per affrancazione di censi e di livelli e per restituzione di capitali fruttiferi. 25 *giugn.* 1833 (v. 49, *p.* 149).

V. Austria - Censi - Luoghi di Monte - Monte Napoleone.

Rendite *perpetue e vitalizie*. Il diritto proporzionale di controllo sugli atti che costituiscono tali rendite, si stabilisce dal capitale costituito od alienato; per le estinzioni, le cessioni, le vendite o redenzioni, dal capitale costituito qualunque sia il prezzo stipulato per la cessione vendita od estinzione; se fu costituita senza espressione di capitale e relativa cessione od estinzione, dalla rendita stessa moltiplicata 20 volte se perpetua, 10 volte se vitalizia o pensione. Non si fanno distinzioni tra quelle costituite sopra una sola testa o sopra più teste. Se la rendita si pagasse in generi o derrate si valuterà la rendita sull'adeguato de' prezzi degli ultimi tre anni. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 368 e 369). Le affrancazioni di rendita pagano il mezzo per 100 per diritto proporzionale di controllo (ivi, *p.* 420. Le costituzioni e le cessioni o delegazioni di esse a titolo oneroso, pagano l'uno per 100 (ivi, *p.* 422).

V. Censi rendite e livelli.

Rendite *proprie*. Chi ha una rendita propria in possedimenti o per impiego, è obbligato al pagamento della contribuzione personale. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 141).

— Se essa rendita, comunque provenga, non giugnesse a l. 220 annue, importa esenzione dalla personale. 18 *marz.* 1829 (v. 41, *p.* 111).

— Chiunque non giunga ad avere in un anno una rendita di qualsisia natura, eguale al prezzo di una giornata di lavoro stabilita dalla legge pel suo comune, e esente dalla personale. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 84).

V. Contribuzioni dirette, *Personale*.

Repertorii (I). Che tengonsi dagli Ufficiali pubbl. giusta le leggi che vegliavano al 14 febb. dell'anno corr. (1814) saranno in carta bollata da c. 60. 30 *sett.* 1814 (v. 3, *p.* 203 e 204).

— Saranno sottoposti ogni trimestre alla visita ed al confronto dei Ricevitori del controllo (V.), giusta la Legge del 22 frimaio anno 7. 1 *ott.* 1814 (ivi, *p.* 219).

— Di tutti i Magistrati, Stabilimenti od Amministrazioni che faccian atti soggetti a controllo sulla minuta, saranno in carta bollata da c. 60. 2 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 310).

— Dovranno essere a colonne, per ordine di numero, senza

spazio in bianco nè interlineamento. 23 *dett.* (ivi, *p.* 391). Ogni art. conterrà: il numero; la data dell'atto; la sua natura; i nomi, cognomi e domicilio delle parti; l'indicazione de' beni e la situazione; il prezzo se trattasi di beni stabili; la data della registratura (ivi, *p.* 392). Saranno cartolati dal capo delle rispettive Amministrazioni (ivi, *p.* 393 e 394).

— Soggetti a bollo, saranno, entro tre mesi, sottoposti al bollo di controllo della nuova Ferma-Mista da apporsi senza spesa. 25 *apr.* 1826 (v. 35, *p.* 109).

— Sono esenti da detta formalità quelli che sono cartolati e cifrati dalla competente Autorità. 14 *lugl.* 1826 (v. 36, *p.* 3).

— Il tempo per sottoporre al bollo di controllo quelli che vi devono essere assoggettati, è prorogato a tutto il mese di ag. p. v. 28 *dett.* (ivi, *p.* 9 e 10).

V. Cancellieri - Notai - Registri - Uscieri.

Requisitorie *ai Tribunali esteri* (Le). Si richiedono al Supremo Trib. di revisione colle forme prescritte dal Cod. proc. civ. quando nelle cause civ. s'abbiano a far seguire citazioni, intimazioni o notificazioni a' sudditi de' Governi coi quali esistono trattati in proposito, o a' sudditi parmigiani negli Stati di essi Governi stabiliti. Egual richiesta sarà dalle parti indiritta al detto Supremo Trib. perchè faccia eseguire le requisitorie di simil genere ad esso dirette dai Trib. de' Governi coi quali sianvi trattati di reciprocanza. Spetta alla parte richiedente il curare che sia dato corso alle dette disposizioni; ne' casi suindicati non si eseguiranno gli art. 148 e 184 del Cod. summenzionato. 7 *genn.* 1826 (v. 35, *p.* 5 e 6).

V. Austria - Baviera - Granbrettagna - Lucca - Massa e Carrara - Modena - Russia - Sardegna - Sicilia - Spagna - Stati Pontificii - Svezia - Svizzera - Toscana.

Requisizioni. Quando i coltivatori di un comune non eseguissero le requisizioni fatte legalmente per trasporti e carreggi, tutti gli abitanti di quel comune sono responsabili de' danni che ne provenissero: essi potranno però ricorrere contro i trasgressori. 8 *magg.* 1815 (v. 5, *p.* 105).

V. Debito pubblico.

Rescissioni (Le). Pure e semplici fatte per atti autentici entro 24 ore dalla stipulazione degli atti che si rescindono, pagano l. 1 per diritto fisso di controllo. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 407). Le copie delle sentenze de' Trib. civ. pronunciate in 1.ª istanza o in appello per rescissione di contratto, o di clausola di contratto per causa di nullità radicale o per rescissione di sentenze, pagano l. 3. (ivi, *p.* 413).

Rescritti sovrani (I). Saranno contrassegnati dal Presid. del Dipartimento cui essi risguardano. 22 *dic.* 1817 (v. 11, *p.* 213).

— Che contengono disposizioni d'interesse generale, saranno inseriti per sunto nella Raccolta generale delle Leggi. 30 *genn.* 1820 (v. 16, *p.* 27).

— Saranno inseriti per estratto nella sudd. Raccolta quando ciò venga ordinato. 28 *sett.* 1821 (v. 24, *p.* 188).

V. Controfirma.

Rescrizioni (Le). Sopra le casse dello Stato, le loro girate e quitanze, sono esenti da controllo. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 429).

Responsabilita'. I comuni ed i loro abitanti sono responsabili

de' danni che si commettono sui loro territorii contro le persone e contro le proprietà; i comuni lo sono pure pe' danni che i loro abitaoti commettessero fuori del rispettivo territorio. Cessa la respoosabilità provata che sia l'opposizione fatta, i mezzi adoperati per prevenire l'accaduto, oppure indicando autori estraoei al comune. Gli abitaoti di un comuoe rispondooo pure delle disubbidienze de' coltivatori oell' eseguire le requisiziooi per trasporto o carreggio. L'ammootare de' daooi si risarcisce secondo i casi a norma della legge; si liquida dai Trib., e non può essere minore del valore delle cose saccheggiate; si paga agli interessati entro otto giorni. 8 *magg.* 1815 (v. 5, *p.* 104 a 107).
V. Abitaoti d'un comuoe - Ammotinameoti - Ragunate.

Reti (Le). Di filo genovese, o di spaghetto, pagano per dazio d'eotr. f. 24 per quint. d'osc. fr. 1. 50. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 48).
— Il daaio d'entr. è coofermato; quello d'usc. è ridotto a l. 1. Le reti d'altra sorta pagano come i lavori di maglia alla rispettiva qualità. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 165).

Retrocessioni (Le). Che apportano traslaaione di proprietà o d'usufrutto a titolo ooeroso, si assoggettano al diritto proporziooale di controllo io ragione del prezao conveooto aggiugnendovi il valore capitale degli altri obblighi. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 371). Se risguardano a mobili il diritto sarà dell'uno per cento; se a stabili del due (ivi, *p.* 422 e 424).
V. Affitti - Vendite.

Revoche (Le). E la ritrattaziooi, pagano l. 1 per diritto fisso di cootrollo. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 407). Le copie delle sentenze dei Trib. civ. pronunciate in prima istanza o in appello che ordinano la revoca di opposizione, pagano l. 3. (ivi, *p.* 413).

Rhum (Il). E simili liqoori, pagano per dazio d'entr. fr. 54 per quint.; all'usc. fr. 6. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 82).
— Essendo compreso fra i liquori dichiarati di Regia privativa, si venderà oe' magazzini della Finanza fr. 4 per ogni bottiglia di gramm. 640. 15 *ag.* 1819 (v. 25, *p.* 88).
— Il dazio d'entr. è ridotto a fr. 48; quallo d'usc. è ridotto a l. 1. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 195).
V. Liquori.

Riabilitazione (La). De' condannati dopo l'espiazione della pena, è nelle attribuziooi della Polizia generale. 14 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 75).

Ribalze (Le). Che avanzano oltre le lioee naturali delle strade sono proibite; quelle che esistono si lascieraono perire. 25 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 10).

Ricamatori (I). Sono soggetti a patente della 4.ª categoria. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 197).

Ricami (I). In refe, manichette, cuffie, sopra veli o tele d'ogoi sorta, pagaoo pel dazio d'entr. fr. 3 per chil., d'usc. c. 10; simili di riporto, o drappi e tessuti ricamati con lana, peli, refe e simili, o con oro ed argeoto, esclusi i drappi di seta e qoelli nominati a parte, pagano fr. 1. 50 per chil. all'entr., e c. 10 all'usc.; i ricami di seta o con oro ed argento fino o falso, esclosi i drappi di sers, e gli altri nominati a parte, fr. 6 per chil. all'entr., e c. 10 all'usc. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 90).

Ricettatori (I). Di refrattari o di coscritti, saranoo rimessi io

libertà. 14 *febb.* 1814 (v. 1, *p.* 4).
— Di un disertore (non esclusi i genitori), saranno puniti come ingaggiatori per l'estero. 19 *lugl.* 1815 (v. 5, *p.* 19).
V. Cod. pen. francese - Leva milit. e *gli art. delle Potenze colle quali esistono trattati per la consegna pe' rei e de' disertori*.

Ricevitori (I). Non possono essere ascritti alla Guardia urbana di Parma. 16 *marz.* 1814 (v. 1, *p.* 27).
— Delle pubbl. contribuzioni possono farsi prestare mano forte dai Dragoni. 20 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 123).
— Le funzioni de' Ricevitori delle gravezze pubbl. dirette ed indirette, sono incompatibili coll' uffizio di Notaio. 8 *genn.* 1821 (v. 22, *p.* 28).
V. Contabili - Contribuzioni dirette.

Ricevute (Le). Per atto privato saranno in carta bollata da c. 15. Quelle che si rilasciano a' particolari dalle Amministrazioni pubbl. si sottoporranno al bollo straordinario dell'istessa tassa. 2 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 313 e 320).
— Di documenti, pagano l. 1 per diritto fisso di controllo. Sono esenti dal diritto stesso quelle date dagli Esatt. e Ricevitori di denari pubbl. e di contribuzioni locali, o quelle degli approvvigionatori, operai, somministratori di viveri e simili, prodotte a giustificazione in un rendiconto amichevole innanzi Notaio o in giustizia. 23 *dett.* (ivi, *p.* 404, 429 e 432).
— Sottoposte al bollo straordinario che fossero in carta di dimensione maggiore di quella che corrisponde al prezzo, pagheranno la tassa in ragione della dimensione della carta su cui saranno fatte. 22 *lugl.* 1834 (v. 52, *p.* 16 e 17).
V. Comuni - Contabili - Contribuzioni dirette - Finanze - Ospizii - Patrimonio dello Stato - Quitanze - Tesoro.

Richer (Di). *Cav. Lorenzo*. È nominato Segret. di Gabinetto di S. M.. 15 *marz.* 1831 (v. 45, *p.* 100 e 101).
— È incaricato delle relazioni estere. 29 *dett.* (ivi, *p.* 131).
— Membro del Cons. intimo delle conferenze straordinario. 27 *dic.* 1833 (v. 50, *p.* 209).

Ricognizioni (Le). Pure o semplici che non importino nè obbligazione nè quitanza, e quelle di rendite, pagano l. 1 per diritto fisso di controllo. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 407 e 408. Le copie delle sentenze de' Trib. civ. pronunciate in 1.ª istanza o in appello che prescrivono ricognizione di scritture, pagano l. 3 (ivi, *p.* 413).

Ricorrenze *militari* (Le). Sono fra le incombense della 3.ª divisione del Ministero. 19 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 89).

Ricotta (La). Fresca o mascarpa paga per dazio d'entr fr. 1. 50 per quint., d'usc. c. 50; secca o salata, il doppio sì all' entr. che all' usc.. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 29).
— I sudd. dazii sono confermati anche per la mascarpa. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 133 e 135).
— Fresca, secca o salata, potrà daziarsi alle porte se dall' estero fosse diretta per Parma o per Piacenza. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 236).

Ricusazione *di Tribunali* o *di Giudici*. Gli atti o processi verbali di esclusione di Tribunali deggiono registrarsi sopra le minute. Quelli fatti nelle cancellerie delle Corti e de' Trib. per esclusione di Giudici, pagano l. 2 per diritto fisso di con-

trollo. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 364 e 411).

— Le ricusazioni di Giudici pagano l. 1 per diritto di cancelleria. 16 *febb.* 1821 (v. 22, *p.* 129).

— Oltre le cause di ricusazione di cui nel Cod. di proc. civ. art. 453, vi sarà causa di ricusazione quando il Giudice sia congiunto nel grado di *padre* e *figlio*, o di *avo* e *nipote*, o di *suocero* e *genero*, o in quello di *fratello:* 1.° col Proc. a liti o coll' Avvocato i quali difendono una delle parti nella causa che esso Giudice deve conoscere; 2.° ovvero col Proc. a liti o coll' Avvocato i quali nella causa antidetta o abbiano dato consulto o quando essa fu trattata dinanzi un Giudice o Trib. inferiore abbiano difesa una delle parti, e in questi due ultimi casi, tuttora e siano viventi, ed esercitino la professione o di Proc. a liti o d' Avvocato. Gli art. 97 e 101 del citato Cod. sono abrogati. 1 *ag.* 1824 (v. 32, *p.* 5 e 6).

— Il sudd. Decreto 1 ag. 1824 è abrogato. Ne' casi dallo stesso atto indicati, il Giudice dovrà astenersi dal giudicare. 6 *ott.* 1833 (v. 50, *p.* 125 e seg.).

V. Tribunali, *Giudici*.

Ridotti. Le mogli de' Dragoni non possono tenerne ne' comuni di residenza de' rispettivi mariti. 20 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 114).

Riffe. Non si fanno riffe senza licenza in iscritto dall' Amministrazione della Finanza; dovranno farsi con 90 biglietti e sopra una determinata estrazione; in altra forma sono proibite; vi si dovrà indicare il prezzo dei biglietti e le estrazioni sulle quali cadono; il diritto di licenza, oltre il bollo della medesima, sarà del 10 per 100 sull' importo de' 90 biglietti. La tassa si pagherà al rilascio della licenza e gli imprenditori non potranno chiedere restituzione quand' anche i giuochi o le riffe non avessero più luogo. I contravventori a dette disposizioni saranno puniti colla multa eguale all' importo totale de' biglietti, ancorchè o in tutto o in parte non fossero stati smerciati, e colla perdita delle cose messe in riffa. Sarà punito coll' istessa pena il tentativo di smerciar biglietti senza averne ottenuta licenza. Sotto il nome di riffe sono compresi non solo i giuochi indicati con tal nome, ma anche quelli inventati, o che lo potrebbero essere, di egual specie non riferibili ad altre classi di giuochi. 9 *nov.* 1819 (v. 15, *p.* 269 e 270).

V. Lotterie estere - Lotterie pubbliche - Lotto.

Riformati (Il convento dei). È ristabilito. I frati addetti a quest' ordine potranno riprendere l' abito monastico e andare alla questua. 24 *sett.* 1814 (v. 3, *p.* 187).

V. Conventi.

Rigatteria (La). Di seta con fodera qualunque paga per dazio d' entr. c. 75 per chil.; d' ogni altra qualità c. 35; l' usc. sarà indistintamente di c. 25. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 90).

— Ossia robe usate di seta anche con fodera qualunque, pagano per dazio d' entr. c 50 per chil. d' usc. c. 5; se di altra sorta c. 25 all' entr. e c. 5 all' usc. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 193 e 205).

Rigattieri (I). Sono soggetti a patente di 4.ª classe. 31 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 60).

— Sono comuni ad essi le disposizioni disciplinari prescritte dal Decreto sulla Garantia (V.) delle opere d' oro e d' argento pei fabbricatori e negozianti di

tali opere. 8 *genn.* 1821 (v. 22, *p.* 14 e seg.).
— Ritenuta la detta disposizione. 28 *sett.* 1821 (v. 24, *p.* 163).
— Appartengono alla 6.ª categoria de' patentabili. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 199).
— Salgono alla 5.ª. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 70).
— Sono soggetti a patente della 5.ª classe. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 144).

Rigoso. Vi sarà una dogana sussidiaria confinante coi monti. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 127).
— Il comando di piazza vi è suppresso. 1 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 44).
— Confermata la dogana confinante colla Toscana. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 232).
V. Dogane, *Circondario confinante*. Monchio - Toscana, *Confini*.

Rimborsi (I). Pagano per diritto proporzionale di controllo c. 50 per ogni l. 100. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 420).

Rinnovazioni *di titoli* (Le). I di cui contratti sono giustificati in forma, pagano l. 1 per diritto fisso di controllo. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 408).

Rinuncie (Le). A comunione di beni, a successioni o legati fatte nelle Cancellerie delle Corti o de' Trib. pagano l. 2 per diritto di controllo per ciasc. rinunciante. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 411).

Riparazioni. I contratti per riparazioni o mantenimento il cui prezzo star deve a carico del tesoro, pagano l. 1 per diritto fisso di controllo; se una clausola espressa li sottoponesse a diritto proporzionale, tale diritto sarà di c. 25 per ogni l. 100 e ciò ancorchè i contratti risguardassero ad Amministrazioni o stabilimenti pubbl.; se i sudd. atti sono fatti tra particolari, il diritto proporzionale sarà di c. 50 per ogni l. 100. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 407, 408, 416 e 421).
— Quelle volute da imminente pericolo non sono soggette alle discipline prescritte intorno all' osservanza delle feste di precetto (V.), salvo il permesso dell' Autorità comunitativa. 18 *giugn.* 1828 (v. 39, *p.* 159).
— Per eseguire le sudd. riparazioni in giorno festivo occorrerà anche il permesso della competente Autorità ecclesiastica. 12 *nov.* 1828 (v. 40, *p.* 158).
V. Cavamenti - Corpi di guardia - Fabbr. acq. e str. - Patrimonio dello Stato - Ponti strade e cavamenti.

Ripresa *d' istanza* (Gli atti di). Deggiono registrarsi sulla minuta, e pagano lire due per diritto fisso di controllo. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 364 e 411).

Risaie. Nessun proprietario potrà coltivare tutti i suoi terreni o parte di essi ad uso di risaia senza il permesso del Superior Governo. Le risaie sono tollerate soltanto ne' terreni bassi e paludosi e deggiono essere lontane dal centro de' villaggi due miglia almeno. Le acque delle risaie deggiono mantenersi in un insensibile ma costante movimento in modo da rinnovarsi ogni 10 dì: a quest'effetto la superficie delle risaie dev' essere proporzionata alla quantità d'acqua di cui ciasc. proprietario ha diritto di prevalersi. Volendo fomentare le pianticelle di riso col calore solare, non si metteranno a secco che parzialmente le camere delle risaie, cosicchè la superficie esposta al sole non ecceda 3 ect.: questa superficie non potrà rimanere asciutta che durante un giorno d' estate. Le piante alte e ramose che circondano le risaie dovranno es-

sere recise. La distaoza delle risaie dalle città e dalle Ducali ville di Colorno e Sala sarà almeoo di tre miglia. Que' proprietari muniti di licenza che non osservassero le sudd. prescrizioni ne perderanno il benefizio, ritenendosi per annullata l'ottenuta concessione e la ricolta del riso sarà confiscata a favore de' poveri del villaggio. 25 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 44 e 45).

— La licenza di coltivare terreni ad uso di risaie si dà dal Presid. dell' Interno. 16 *giugn.* 1821 (ivi, *p.* 282).

— Sotto il nome di villaggio di cui nell'atto del 25 apr. 1821, s'intende un' unione di case a foggia di borgate. 14 *lugl.* 1821 (v. 24, *p.* 16).

— Le domande per far risaie s'indirizzeranno al Presid. dell' Ioterno ed indicheranno le ubicazioni, la quantità e la qualità del terreno io cui si vuol coltivare il riso. Tali domande si notificheranno al pubbl. dal Pod. del luogo ove è situato il terreno mediante avviso da stare affisso per 15 dì cootinui alla porta della casa del comone ed altri soliti luoghi ooo che alla porta della chiesa parrocchiale. Il Pod. avrà pure obbligo di comunicare le domande ai Pod. de' comuni limitrofi, i quali adopreraono anch' essi nel modo detto di sopra. Ognono potrà far opposizioue allo stabilimento d'una risaia, esse dovranno essere ragionate, per iscritto, firmate dall' oppositore o da un suo delegato, e presentate al Pod. entro un mese dalla data della pubblicazione. Spirato il mese, i Pod. de' comuni limitrofi manderanno a quello da cui hanno ricevuto l'annunzio della domaoda il processo verbale della pobblicazione doll' avviso e delle affissioni di questo per 15 dì continui, gli atti di opposizione, se ve oe hanoo, o un processo verbale negativo, ed il loro parere. Il Pod. del comune ove si vorrebbe stabilire la risaia, spirato il mese ansidetto, manderà al Delegato o Commiss. distrettuale in un coi documenti ricevuti dai Pod. limitrofi il processo verbale della pubblicazione fatta nel suo comune, delle affissioni per 15 dì continui ne' luoghi soliti, gli atti di opposizione, se ve n' hanno, o un processo negativo, ed il suo parere. Il Delegato o Commiss. manderà totti i sudd. documenti al Presid. dell' Interno e vi unirà il suo avviso. Il Presid. dell' Interoo delegherà un Ingegnere per andare a verificare la posizione del terreno; la sua elevazione e pendenza per rispetto ai terreoi circostanti; la sua natura e ricchezza aoche pel numero e la qualità delle piaote; la sua distanza dai fiumi, caoali, palodi ecc., dai corpi di abitazione più vicini, dalle città e dalle ville Ducali; i mezzi di scolo per le acque sorgeoti o piovsoe, o provenieoti da inondaziooi; se e quali opere convengoro pel libero e sicoro corso delle acque, pel loro periodico rinnovameoto, e per far sì che le risaie non danneggino i terreoi adiacenti. L' Ingegnere farà la sua relaaione al Presid. dell' Interno corredaodola del tipo dimostrativo del terreno in quistione e delle vicioanze. Il Presid. dell' Interoo concederà poi la liceoza con quelle speciali condizioni che saranno necessarie, o dichiarerà noo ammissibile la domanda. Le spese della missione dell' Ingegnere saranno a carico del petitore si conceda o no la licenza: il Presid. dell' Interno renderà esecutoria la nota di quelle stesa dall' Inge-

gnere. Le risaie che si stabilissero senza licenza saranno distrutte per cura del Pod. ne' modi detti nel Regol. per le fabbr. acq. e str. art. 145, ed i contravventori puniti colla multa di l. 15 per ogni ettaro di terreno coltivato a risaia la quale andrà per metà agli Agenti del Governo che denunziarono la trasgressione e per metà al comune ove essa ebbe luogo. Chi coltivasse a risaia una maggior quantità di terreno di quella indicata nella licenza, la distruzione e la multa avranno luogo sull'eccedenza. Gli art. 104 e 105 del citato Regol. sono pure applicabili alle sudd. trasgressioni: rimangono quindi incaricati di verificarle i Pod, gli Ingegneri, i Periti-geometri, i Deputati d' acque, i Commiss. di Polizia ed i Dragoni. Pei processi verbali di trasgressione varrà l'art. 103 dello stesso Regol. Quelli che attualmente coltivano terreni a risaia senza permesso, dovranno entro tre mesi dall' oggi far istanza al Presid. dell' Interno per poter continuare, e si adopererà in tutto il resto ne' modi prescritti superiormente. Spirato il detto termine senza che sia chiesta la licenza, saranno applicate le pene di sopra indicate pei contravventori. 24 *lugl.* 1822 (v. 27, *p.* 122 a 127).

— Le licenze per far risaie non si concedono che per tre anni. Potranno però rinnovarsi senza nuova ispezione degli Ingegneri quando, pubblicata la domanda di rinnovazione nel modo detto nell' atto del 24 lugl. 1822 non vi siano opposizioni fondate. Le licenze già accordate per qualsisia tempo anche indefinito s' intendono rivocate, se non furono date colle formalità prescritte dal succitato atto. Le pene inflitte dall' atto stesso sono applicabili a coloro che continuassero a coltivare risaie in trasgressione di quanto dispone il presente atto. 16 *dic.* 1827 (v. 38, *p.* 69 e 70).

RISCATTI (I). Esercitati in virtù di patto di ricupera per atto pubbl. entro i termini stipulati, o per privata scrittura presentata al controllo avanti lo spirare di essi termini, paghino per diritto proporzionale di controllo c. 50 per ogni l. 100; se sono trascorsi i termini convenuti nella vendita con patto di ricupera, il detto diritto sarà di l. 2 per ogni l. 100. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 420 e 425).

RISO (II). Paga per dazio d'entr. soldi 8 per peso: dopo pagato il dazio potrà uscire senza pagamento ma con bulletta da rilasciarsi *gratis*. Pel transito del Po paga l. v. 7 per soma. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 100 e 107).

— Portata l'entr. a c. 10 per peso, ed il transito sul Po a fr. 1. 67 per soma. 6 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 249 e 255).

— Pagherà per dazio d' entr. fr. 1. 50 per quint. e d' usc. c. 35. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 29).

— Il transito sul Po è ridotto a c. 67 per quint. 23 *ott.* 1818 (v. 13, *p.* 84).

— Il dazio d' entr. è confermato; quello d' usc. è ridotto a c. 30. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 135).

— Se dall'estero fosse diretto per Parma o per Piacenza può daziarsi alle porte sino alla quantità di 2 quint. - 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 237).

— Il dazio di transito sul Po è ridotto a c. 60 per quint. e non sarà soggetto al sopraccarico del decimo (V.). 14 *nov.* 1823 (v. 30, *p* 64).

— Chi vende riso in bottega è soggetto a patente della 4.ª ca-

tegoria. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 68).
— Chi vende riso al minoto appartiene alla 4.ª classe de' patentabili. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 143).
V. Risaie - Risone e Risina.

Risoluzioni sovrane (Le). Saraono contrassegnate dal Presid. cui spetta la cosa che sarà subbietto dell'atto da contrassegnare. 22 *dic.* 1817 (v. 11, *p.* 213).
— Saraooo comprese per intiero nella Raccolta geoerale delle Leggi (V). 30 *genn.* 1820 (v. 16, *p.* 26).
— Non verranno stampate, se la Risoluzione stessa non lo ordina. 14 *giugn.* 1821 (v. 23, *p.* 224).
— Coofermata la disposizione del 30 genn. 1820. 28 *sett.* 1821 (v. 24, *p.* 187).
V. Atti Sovrani - Controfirma.

Risone e Risina. Paga per dasio d'entr. c. 75 per qoint.; d'usc. c. 15. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 29).
— Il dazio d'entr. è confermato; quello d'usc. è portato a c. 30; il risone in bulla ossia farinella di riso paga c. 60 all'entr. e c. 30 all'usc. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 135).
— Se dall'estero fosse diretto per Parma o per Piacenza, può daziarsi alle porte sino alla qoantità di due quint. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 237).
— Il dazio di transito sul Po sarà di c. 60 per qoint. seoza che vi si aggiuoga il sopraccarico del decimo (V.). 14 *nov.* 1823 (v. 30, *p.* 64).
V. Risaie - Riso.

Ritenzioni *sugli stipendi e sulle pensioni di ritiro.* Sul soldo degli impiegati dell'Università si riterrà un tre per cento per formare un foodo di sussidio per le loro vedove. 2 *nov.* 1814 (v. 4, *p.* 129).
— Col 1.° geon. dell'anno corr. si farà una ritenzione sullo stipendio di ciasc fnnzionario pubbl. ed impiegato per far parte d'un fondo destinato ai soccorsi ed alle pensioni delle loro vedove. La ritenzione sarà del 3 per 100 sugli stipendi minori di fr. 1500, e del 5 per 100 per qnesti e pei maggiori. Tale ritenzione verrà operata meosilmente. Vi sono soggetti totti gli impieghi e le cariche civ. e milit. di nomina del Governo e stipendiati dal tesoro. Una speciale decisione fisserà il modo di liquidare le pensioni (V.). 1 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 41 e 42).
— Qnelli che godono pensione andranno soggetti alla ritenzione nella proporzione di cui nell'atto del 1.° marz. 1816. 25 *ott.* 1816 (v. 9, *p.* 182).
— Non sarà fatta ritenuta sugli assegni delle persone al servizio della Casa di S. M. e di qnella di S. A. Serenissima il Principe suo figlio, non che degli impiegati nei beni stabili o nelle possessioni amministrate dalla Ducale Casa. 8 *febb.* 1817 (v. 10, *p* 34).
— La ritenzione sul soldo delle Guardie di Fioanza sarà dell'1 per 100. 30 *apr.* 1818 (v. 12, *p.* 156).
— Saranno assoggettati alla ritenzione gli impiegati addetti al Catasto ed alla suprema Giunta di ceosimento, e l'Ingegnere verificatore. 29 *marz.* 1819 (v. 14, *p.* 67).
— La ritensione fatta sugli stipendi degli impiegati della Ducale Tipografia sarà mensilmente versata al tesero. 28 *magg.* 1819 (ivi, *p.* 109).
— Lo stesso dicasi degli Ingegoeri e de' Periti Geometri addetti all'Amministrazione de' Pooti, Str. e Cavamenti e degli

impiegati negli uffizi de' Cavamenti. 6 *sett.* 1819 (v. 15, p. 174 e 183).
— Le retribuzioni annue degli Esatt. delle contribuzioni dirette andranno soggette alla ritenzione nella proporzione fissata li 1.° marz. 1816, ma del prodotto di esse sarà formato un cumulo da aumentarsi coi risparmi che si potranno ottenere nel regolare le dette retribuzioni: di tale cumulo sarà tenuto conto distinto per servire di regola nell'accordare pensioni o sussidii. 29 *nov.* 1819 (ivi, p. 303).
— Andranno soggetti alla ritenzione il Ragioniere, il Correttore ed il Proto della Ducale Tipografia. 4 *genn.* 1820 (v. 16, p. 5 e 6).
— Lo stesso dicasi de' Segret., Portieri, Serventi e Guardie campestri impiegati nelle Podesterie: la ritenzione si farà come dall'atto del 1.° marz. 1816. 11 *giugn.* 1820 (ivi, p. 283).
— La ritenzione stabilita si farà anche sugli assegni degli Ingegneri e de' Periti Geometri dell'Amministrazione delle Fabbr. acq. e str.. 25 *apr.* 1821 (v. 23, p. 91).
— Gli emolumenti attribuiti ai Conservatori delle ipoteche andranno soggetti alla ritenzione soltanto in ragione del terzo del loro ammontare. 19 *lugl.* 1821 (v. 24, p. 44).
— Le ritenute sugli stipendi e sulle pensioni sono abolite per la cessazione del diritto di pensione delle vedove e de' figli. Per far fronte alle gratificazioni alle vedove ed ai figli degli impiegati, si riterrà pel corso di sei mesi l'aumento di stipendio di quelli che vengono promossi, esclusi però quelli che per la prima volta sono messi a soldo. 1 *ag.* 1821 (ivi, p. 62 e 65).
— Dalla ritenzione ordinata nel sudd. atto 1.° ag. 1821 sono esclusi quelli che ottengono aumento di stipendio senza promozione. 28 *dic.* 1821 (ivi, p. 393).
— Le disposizioni del 1.° marz. e 25 ott. 1816 torneranno in vigore col 1.° luglio corr.: però le pensioni delle vedove e de' figli saranno esenti da ritenzione. 2 *lugl.* 1822 (v. 27, p. 15).
— Col 1.° del 1827 sarà fatta sugli stipendi degli impiegati della Ducale Casa la ritenzione sul piede fissato coll'atto del 1.° marz. 1816: tale ritenzione sarà annualmente versata al Tesoro dello Stato. 12 *dic.* 1826 (v. 36, p. 131).
— I Prefetti alla pietà, i Maestri e gli altri impiegati delle scuole primarie e secondarie sono soggetti alle fissate ritenzioni. 13 *nov.* 1831 (v. 46, p. 259).
— Lo stesso dicasi del Maestro della scuola de' sordo-muti. 30 *ag.* 1832 (v. 48, p. 131).

RIUNIONI (Le). Dell'usufrutto alla proprietà quando si faccia per atto di cessione ed a prezzo non maggiore di quello su cui fu riscosso il diritto quando fu alienata la proprietà, pagano l. 1 per diritto fisso di controllo. 23 *dic.* 1819 (v. 15, p. 407).

RIVALTA. È comune del cantone di Agazzano. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, p. 84).
— Fa parte del distretto di Castel S. Giov.. 30 *apr.* 1821 (v. 23, p. 167).
— Dipende dal Governatorato di Piacenza. 9 *giugn.* 1831 (v. 45, p. 206).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— È capo-luogo di comune del Governatorato di Piacenza: C. Fil. Anguissola Pod. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, p. 276).
— Compongono il comune i comunelli di Castelletto, Crovara,

Gazzola, Casa soprana, Lisignano, Momigliano, Monticello, Rezzanello, Tuna e Borgomasca: popolazione 2450. 19 *dett.* (v. 17, *p.* 86).
— Ant. Castellani Sind.. 2 *lugl.* 1820 (v. 20; *p.* 155).
— C. Ferd. Douglas-Scotti Pod. 14 *dic.* 1835 (v. 54, *p.* 251).

CATASTO.

— Le verificazioni catastali vi si eseguiranno dal Geom. Vinc. Ferrari. 15 *febb.* 1828 (v. 39, *p.* 15).
— Fa parte della 1.ª Sez. 18 *nov.* 1835 (v. 54, *p.* 209).
— Il sudd. Geom. è confermato. *dett.* (ivi, *p.* 212).

COMMISSIONE DI SANITA' E SOCCORSO.

— Dav. Maffi, Colombano Stabellini, Stef. Sutti, Giac. Mascaretti e Med. Carlo Chiesa. 14 *ag.* 1835 (v. 54, *p.* 63).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— Sarà soggetto all' esattoria di Gragnano. 14 *genn.* 1823 (v. 29, *p.* 10).
— Passa sotto la dipendenza di quella di Agazzano. 19 *magg.* 1826 (v. 35, *p.* 133).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— Dipenderà dalla sottispezione di Castel S. Giov.. 22 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 98).
— Raim. Valla Sottispett. *dett.* (ivi, *p.* 104).

PRETURA.

— Sarà soggetta a quella di Agazzano ed il capo-luogo ne è distante miglia 4 1|3. 30 *genn.* 1817 (v. 10, *p.* 20).
— Confermata la sudd. dipendenza. 19 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 86).

SCUOLE.

— Ve ne sono delle primarie le quali comprendono le classi infima, media e suprema. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 201).
— Luigi Castellani Ispett. 14 *genn.* 1832 (v. 47, *p.* 12).
— Sino a che si presentino maestri più istrutti, l' insegnamento si limiterà per ora alle sole classi infima e media. 17 *apr.* 1834 (v. 51, *p.* 141).

Rivendite (Le). Risguardanti a mobili, raccolti, frutti pendenti, taglio di boschi, d' alberi ecc. pagano uno per cento per diritto proporzionale di controllo; se trattasi di beni stabili, il doppio. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 422 e 424).

Rivenditori (I). Sono soggetti a patente di 6.ª classe. 31 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 60).
— Passano alla 7.ª classe. 16 *marz.* 1839 (v. 47, *p.* 148).

Rivergaro. È capo-luogo di cantone nel circondario di Piacenza. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 83).
— Vi è stabilito una dogana sussidiaria intermedia dalla parte de' monti verso ponente e mezzo giorno. 21 *dett.* (ivi, *p.* 128).
— Vi risiede una brigata di Dragoni a cavallo. 1 *giugn.* 1815 (v. 5, *p.* 138).
— La dogana è suppressa. 13 *apr.* 1819 (v. 14, *p.* 72).
— La dogana è ristabilita: essa si attiverà col 1.° del pross. magg. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 233).
— Fa parte del distretto di Piacenza. 30 *dett.* (v. 23, *p.* 167).
— Dipenderà dal Governatorato di Piacenza. 9 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 206).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— È aggregata al comune quella parte del suppresso comune di Montechiaro che da Rivergaro mette al rivo della *Pieve*. 17 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 39).
— Conservato capo-luogo di comune nel Governo di Piacenza: Bened. Prati Pod.. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 276).
— Comporranno il comune i comunelli di Ancarano, Bassano,

Casa de' boschi, Colonese 1.° e 2.°, Larzano, Niviano, Ottavello in parte, Pieve dugliara, Rovereto lando, Susano, Verano, Vigolzone in parte, Montechiaro, Caminà bosella e Costa caminata: popolazione 3800. 19 *dett.* (v. 17, p. 103).
— Aless. Farina e Dom. Biella Sind. 2 *lugl.* 1820 (v. 20, p. 155).
— Antonino Lupi Pod.. 17 *dic.* 1824 (v. 32, p. 93).
— Dom. Biella Sind.. 12 *marz.* 1831 (v. 45, p. 89).
— Luigi Sommariva Sind.. 22 *sett.* 1831 (v. 46, p 90).
— Piet. Tacchini è dispensato dalla carica di Sind.. 15 *febb.* 1832 (v. 47, p. 41).
— Ant. Anselmi Sind.. 12 *apr.* 1832 (ivi, p. 158).
— Fel. Farina e Giov. Sordi Sind.[i] 16 *ott.* 1834 (v. 52, p. 102).

CATASTO.

— Le verificazioni catastali vi si eseguiranno dal Geom. Gioach. Valla. 15 *febb.* 1828 (v. 39, p. 17).
— Fa parte della 1.a Sez. 18 *nov.* 1835 (v. 54, p. 209).
— Vinc. Ferrari Geom.. *dett.* (ivi, p. 212).

COMMISSIONE DI SANITA' E SOCCORSO.

— Fel. Farina, Don Paolo Lupi, Piet. Tacchini, Don Giov. Lusardi e Chirurgo Ant. Guagnini. 14 *ag.* 1835 (v. 54, p 63).
— Lod. Scarabelli è sostituito al dispensato Lusardi. 15 *dic.* 1835 (ivi, p. 257).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— Il comune di Travo è riunito all'esattoria di Rivergaro. 24 *sett.* 1822 (v. 27, p. 198).
— L'esattoria è mantenuta e ne dipenderà il comune di Travo. Gius. Zambelli Esatt. 14 *genn.* 1823 (v. 29, p. 11).
— L'esattoria non è mantenuta col nuovo ordinamento: il comune dipenderà da quella di S. Lazzaro. 19 *magg.* 1826 (v. 35, p. 132).

NOTAI.

— Alb. Prati Notaio, con deroga all' obbligo di provare di aver fatto ne' Ducati gli studii di giurisprudenza. 14 *apr.* 1830 (v. 43, p. 88).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— Dipenderà dalla sottispezione di Piacenza. 22 *sett.* 1831 (v. 46, p. 96).
— Gius. Benassi Sottispett. *dett.* (ivi, p. 103).

PRETURA.

— Dipenderà pei processi crim. dal Giud. istruttore del Trib. di Piacenza. 15 *marz.* 1816 (v. 7, p. 73).
— Sarà di 3.a classe nel Ducato di Piacenza. Dott. Franc. Scaravaggio-Formiea Pret., Luigi Chizzolari Cancell., Lodigiani Commesso. *dett.* (ivi, p. 76 e 86).
— Confermata Pretura di 3.a classe con giurisdizione sui comuni di Gossolengo e Travo: il capo-luogo è distante da Piacenza miglia 11 213. 30 *genn.* 1817 (v. 10, p. 26).
— È soggetta all' uffizio del controllo di Ponte dell' Olio. 29 *apr.* 1820 (v. 16, p. 228).
— Confermata la Pretura colla sua giurisdizione: popolazione 10800. 19 *giugn.* 1820 (v. 17, p. 103 e 104)
— Dipenderà dal Giud. processante pel territorio posto al Nord di Piacenza. 14 *genn.* 1821 (v. 22, p. 64).
— Ant. Gius. Anselmi Suppl.. 10 *giugn.* 1821 (v. 24, p. 410).
— Paolo Brizzi Usc. *dett.* (ivi, p. 423).
— Dott. Carl' Ambr. Martelli Pret. 16 *ott.* 1824 (v. 32, p. 54).
— Dott. Giul. Albertazzi Pret.. 26 *giugn.* 1831 (v. 45, p 270).

— Dom. Brizzi Usc. invece del padre suo il quale per motivo di salute ha chiesta tale sostituzione. 5 *genn.* 1832 (v. 47, p. 4).
— Al Cancell. Ant. Aspetti è conceduta giubilasione. 23 *magg.* 1832 (ivi, p. 188).
— Lod. Alessandri Cancell.. 12 *lugl.* 1832 (v. 48, p. 13).
— Il Notaio Alb. Prati 2.° Suppl. 23 *giugn.* 1833 (v. 49, p. 148).
— Dott. Gius. Gatti Pret.. 24 *ott.* 1833 (v. 50, p. 151).
— Giammaria Fogliazzi Cancell. 14 *febb.* 1834 (v. 51, p. 36).
— Gius. Sacchi Usc. Egli assumerà l'ufficio suo compiuti i sei mesi d'interdisione a cui è stato condannato nello scorso mese di giugn.. 14 *sett.* 1834 (v. 52, p. 68).
— Il Pret. Gatti passa a Pontenure e la Pretura di Rivergaro è dichiarata vacante. 29 *nov.* 1834 (ivi, p. 141).
— Avv. Tullo Vitali Pret.. 5 *marz.* 1835 (v. 53, p. 52).

SCUOLE.

— Ve ne saranno delle primarie le quali comprenderanno le classi infima, media e suprema. 13 *nov.* 1831 (v. 46, p. 201).
— Fel. Farina Ispett. 14 *genn.* 1832 (v. 47, p. 13).
— Don Dom. Lusardi è sostituito al dimissionario Farina. 14 *nov.* 1835 (v. 54, p. 206).
V. Strade di Governo.

RIVOLTA DEL FEBBRAIO 1831. Proclama di S. M. pel quale nell'annunziare di essersi trasferita a Piacenza chiama alla sua divozione ed ai doveri di sudditanza que' tra suoi sudditi che ribellarono; dichiara nulle le disposizioni già prese o da prendersi ulteriormente dal Governo da sè erettosi; stabilisce in Piacenza la sede del Governo; annunzia di non chiuder l'orecchio ai sedotti e di dimenticare que' tratti a cui taluni per sorpresa si lasciarono trascinare dai malevoli, ma di procedere col meritato rigore contro coloro che persisteranno ostinatamente nella loro ribellione verso la loro legittima Sovrana. 26 *febb.* 1831 (v. 45, p. 75 a 77).
— Importando che non sia divisa l'istruzione di coloro che ebbero complicità nella passata rivoluzione, e che il processo loro venga sollecitamente ultimato, il Giudice processante Fil. Schizzati è delegato ad occuparsi unicamente ed esclusivamente di tali processi, sieno gli autori od i complici presenti o contumaci. 26 *apr.* 1831 (ivi, p. 169).
— Qualunque suddito od abitante de' Ducati il quale a mano armata, o con occulte trame, o con altri mezzi fu autore, propagatore o agente principale della rivolta avvenuta ultimamente, cooperando a cangiare o distruggere la forma del legittimo Governo, o ad eccitare sudditi od abitanti ad armarsi contro la Sovrana Autorità, sarà giudicato e punito col rigore delle vigenti leggi. Avranno pene correzionali coloro i quali, senza essere della sudd. classe, presero parte principale a' tumulti con minacce o voci sediziose turbando la pubbl. e privata quiete, salvo le pene più gravi quando ne' popolari tumulti avessero commesso speciali misfatti. Quelli che dopo essersi renduti colpevoli in primo grado come sopra, o dopo aver preso parte nella rivoluzione con fatti, scritti o consigli, sono usciti dai dominii, con passaporto o senza, o scomparsi in altro modo, saranno pure processati e non potranno rientrare senza costituirsi in carcere per essere

giudicati. Quelli che si sono allontanati al ripristinare del legittimo Governo senza che se ne conosca per ora il motivo, non potranno rientrare che con Sovrano permesso giustificando de' motivi dell'allontanamento. I pensionati che accettarono cariche ed impieghi dal Governo rivoluzionario o presero parte attiva nella rivolta, s'intendono decaduti dal percepimento delle loro pensioni. A tutti coloro che, senza essere responsabili de' titoli contemplati nel presente e non sono usciti dagli Stati al momento della sua pubblicazione, si resero soltanto fautori delle perturbazioni e piegarono alla causa de' ribelli, non esclusi quelli che entrarono nella Guardia nazionale, mobile o sedentaria, o come comuni o con grado inferiore a quello di Capit., viene per Sovrana clemenza accordata amnistia con lusinga di vedere i traviati rientrare nel sentiere dell'onore e del dovere. Però, a qualsisia nuovo atto d'insubordinazione, a qualsisia oltraggio all'ordine pubbl. o altro atto sedizioso che si permetesse alcuno di quelli a cui è accordato perdono, renderebbe pei nuovamente colpevoli come non avvenuto questo tratto di clemenza, e si aprirebbero le inquisizioni da cui ora sono assolti. 28 *magg.* 1831 (ivi, *p.* 195 a 198).

— Il Vice Presid. Schizzati è abilitato a proseguire ed ultimare l'intrapreso processo degli inquisiti di Stato. 25 *giugn.* 1831 (ivi, *p.* 269).

— È imposto silenzio al processo che si sta costruendo contro gli individui che parteciparono della rivolta, salve le opportune misure di buongoverno, ed eccettuati: 1.° coloro pei quali vi sono prove che furono autori od agenti principali della rivolta; 2.° quelli che fuggirono al ripristinamento del Governo legittimo, contro i quali vi è l'ordine d'arresto; 3.° quelli che nel 13 febb. disarmarono le truppe dello Stato ed inalberarono bandiera tricolore e che sono o ditenuti o colpiti da mandato d'arresto; 4.° quelli che col favore della rivolta commisero delitti o misfatti contro la vita o le proprietà de' cittadini, o saccheggiarono magazzini. Gli individui di dette 4 classi saranno al più presto giudicati. Quelli delle due prime che senza essere autori o agenti principali della rivolta, occupando prima della medesima un impiego conferito dal Sovrano, accettarono funzioni o cariche distinte dal Governo illegittimo o fecero parte del medesimo, s'intendono decaduti dagli impieghi stessi, fermo stante ciò che per taluni fu già disposto. Lo stesso avverrà di quegli impiegati che si distesero col prendere, mediante fatti o scritti conosciuti e verificati, parte attiva nella medesima. Coloro che, senza motivo apparente o prove acquistate di loro colpabilità, scomparvero dai dominii al ripristinarsi del Governo legittimo, non potranno rientrare senza permesso Sovrano. Le disposizioni de' 28 magg. 1831 intorno ai pensionati, a quei che entrarono nella Guardia nazionale, ed a quelli che turbassero di nuovo la tranquillità, restano ferme. Il processo degli inquisiti a cui è imposto silenzio superiormente non sarà più riaperto, salva sempre la prescrizione legale, che quando si acquistassero prove che furono i veri autori o gli agenti principali della rivolta, o che per insubor-

dinata condotta o per oltraggio all' ordine pubbl. o per atto sedizioso, meritassero nuovamente di fiscale inquisizione. Ove si scoprissero altri partecipi alla passata rivolta, non si procederà che contro i comprovati autori o agenti principali della medesima, riservandosi contro gli altri quelle misure di buongoverno che le circostanze esigeranno. 1 *ag.* 1831 (v. 46, *p.* 36 a 38).

— Viene imposto fine ad ogni processo politico incominciato o compinto, nè altro potrà esserne intrapreso contro chi ebbe parte nella passata rivolta. Coloro i quali, siccome inquisiti per delitti politici trovansi sotto processo, compiuto o cominciato, e che sono in arresto saranno posti in libertà: quelli che non lo sono non potranno più essere arrestati per detto titolo: però gli uni e gli altri potranno essere sottoposti a discipline di buongoverno prima della loro liberazione. Gli inquisiti assenti o i presunti tali, sebbene latitanti ne' Ducati, non potranno nè rientrarvi nè rimanervi senza permesso Sovrano da accordarsi a norma delle circostanze ed anche sotto le opportune discipline.

Gli assenti o i presunti tali sono i seguenti: Dott. G. Ant. Baratta, Dott. Atanagio Basetti, Avv. Pasquale Berghini, Ingegnere Tomm. Bianchi, C. Franc. Bertioli, Ispett. Ant. Casa, Adolfo D' Escrivan, Cav. G. B. Ferrari, Ant. Galenga, Ten. Ang. Grossardi, Giov. Grossardi, Commend. Ant. Leonardi, Avv. Carlo Loschi, Prof. Maced. Melloni, Vitt. Melloni, Dom. Mothin Bonferreri, Luigi Mussi, Erm. Ortalli, Franc. Pastori, C. Jac. Sanvitale e Gius. Sinigaglia.

Se alcuno de' sudd. fosse trovato ne' Ducati, sarà arrestato e dovrà subire la pena di anni 4 di ditenzione nel castello di Compiano, od anche incorrere la pena del bando. È dichiarato che gli amnistiati col presente atto e cogli antecedenti non hanno acquistato nè acquistano nessun diritto alla Sovrana confidenza per riassumere i primitivi impieghi o per ottenere soldo, pensione, assegno o sussidio. 29 *sett.* 1831 (ivi, *p.* 111 a 115).

V. Commessione speciale per esaminare le suppliche de' militari - Consesso civico di Parma - Governo provvisorio del 1831.

ROBBIA o *Robbione*. Paga per dazio d' entr. fr. 12 per quint. e d' usc. fr. 1.; se macinata, fr. 24 all' entr. e c. 50 all' usc. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 35).

— Paga per dazio d' entr. l. 6, se macinata l. 12; l' usc. sarà indistintamente di l. 1. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 146).

ROBE *usate* (Le). Che appartengono a' sudditi de' Ducati che ripatriassero, o ad esteri che vi trasferissero il proprio domicilio sono esenti da dazio. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 185).

V. Rigatteria - Rigattieri.

ROBIGLIA *di Valle* (La). Potrà uscire dal Guastallese mediante il dazio di fr. 1 per carro. 6 *giugn.* 1819 (v. 14, *p.* 120).

— Il sudd. dazio, compresa la paviera, è ridotto a c. 75; il transito di terra sarà di c. 5 per quint. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 134 e 216).

— Sono applicabili alla robiglia le disposizioni del presente atto risguardanti al fieno (V.). 6 *ott.* 1831 (v. 46, *p.* 151).

V. Strame.

ROCCABIANCA. È comune del cantone di Zibello. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 84).

— Vi è una dogana sussidiaria intermedia dalla parte del Po. 21 *dett.* (ivi, *p.* 127).
— La fiera che vi si teneva ne' dì 29 e 30 sett. si terrà d'ora in poi nell'ultima domenica e nel successivo lunedì del mese stesso. 9 *sett.* 1819 (v. 15, *p.* 204).
— La dogana sarà confinante col Po al Lombardo-Veneto. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 232).
— Fa parte del distretto di Busseto. 30 *dett.* (v. 23, *p.* 165).
— È compreso nella Commessaria di Borgo S. Donn. 9 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 206).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— È mantenuto capo-luogo di comune del Governatorato di Parma. Gius. Riboldi Pod. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 274).
— Comprenderanno il comune i comunelli di Fontanelle a sinistra, Fossa e Tagliata, Ragazzola, Rigosa, Stagno e Tolarolo. Popolazione 4332. 19 *dett.* (v. 17, *p.* 84).
— Carlo Tosi e And. GrassiSind.i. 2 *lugl.* 1820 (v. 20, *p.* 151).
— Paolo Beduschi Pod.. 14 *dic.* 1824 (v. 32, *p.* 87).
— Ant. Maria Spigardi Pod. 15 *marz.* 1831 (v. 45, *p.* 99).
— Lazaro Rossi Sind.. 12 *genn.* 1832 (v. 47, *p.* 10).
— Gius. Riboldi Pod.. 26 *apr.* 1832 (ivi, *p.* 175).

CATASTO.

— Il Geom. Giac. Adorni vi eseguirà le verificazioni catastali. 15 *febb.* 1828 (v. 39, *p.* 17).
— Fa parte della 4.a Sez.. 18 *nov.* 1835 (v. 54, *p.* 209).
— Il sudd. Geom. è confermato. *dett.* (ivi, *p.* 212).

COMMISSIONE DI SANITA' E SOCCORSO.

— Ang. Magnani, Napoleone Barabani, Ant. Grassi, Ant. Giov. Poli e Med. Cam. Silvestri. 26 *ag.* 1835 (v. 54, *p.* 86).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— L'esattoria è riunita a quella di Zibello e di Polesine. 5 *ott.* 1822 (v. 28, *p.* 44).
— È soggetto all'esattoria di Zibello. 14 *genn.* 1823 (v. 29, *p.* 9).
— Confermato nella sudd. dipendenza. 19 *magg.* 1826 (v. 35, *p.* 131).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— Dipende dalla sottispezione di Borgo S. Donno. 22 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 97).
— Biagio Zucchi Sottispett. *dett.* (ivi, *p.* 104).

PRETURA.

— È soggetto alla pretura di Zibello, ed il capo-luogo ne è distante miglia 6. 113. 30 *genn.* 1817 (v. 10, *p.* 28).
— Confermata la sudd. dipendenza. 19 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 84).

SCUOLE.

— Ve ne sono delle primarie le quali comprendono le classi infima, media e suprema. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 201).
— Perito Luigi Seletti Ispett.. 23 *febb.* 1832 (v. 47, *p.* 50).
— Don Piet. Carletti Ispett. in luogo del dispensato Seletti. 26 *febb.* 1835 (v. 53, *p.* 46).

ROCCADINO (Il). Ed il pettenuzzo greggio, paga per dazio d'entr. c. 15 per quint., d'usc. fr. 30; filato greggio, c. 75 per chil. all'entr., e c. 50 all'usc.; filato, purgato o tinto fr. 1. 50 per chil. all'entr., e c. 25 all'usc. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 80).
— I sudd. dazii saranno come appresso: greggio, c. 10 per quint. all'entr. e l. 30 all'usc.; filato greggio c. 50 per chil. all'entr. e c. 20 all'usc.; filato, purgato o tinto l. 1 per chil. all'entr. e c. 10 all'usc.. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 193).

ROCCHETTI (I). Su cui fosse avvolta qualche materia filata o

trafilata, sono considerati nel dedurre le tare doganali il 17 per cento sul peso. 10 *giugn.* 1816 (v. 8, *p.* 253).

— Confermata la sudd. disposizione. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 212).

ROCCIE (Le). Nude e sterili, sono esenti dalla prediale. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 125).

— Confermata l' esenzione sudd. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 72).

ROLANTI (I). Pagano pel passaggio in barca sul fiume Po e sui ponti del torr. Enza, compreso il conduttore:

carico con un cavallo o mulo o due buoi. . . . . . . L. 0. 50
carico con due cavalli o muli o 4 buoi . . „ 0. 75
carico con tre cavalli o muli o 6 buoi . . L. 1. 00
vuoto con un cavallo. . „ 0. 30
carico trasportando letame o ricolte, un cavallo o due buoi. . „ 0. 20
scarico con un cavallo o due buoi . . . . . . „ 0. 10
carico o no con un asino . . . . „ 0. 10
carico o no con due asini . . . . „ 0. 12
per ogni cavallo o mulo o paia di buoi aggiunti. . . . . „ 0. 10

31 *marz.* 1817 (v. 10, *p.* 85 e 86).

— Le sudd. tasse pei primi 5 capi sono raddoppiate pel passaggio in barca sui torr. Taro e Trebbia e sul ponte del Po presso Piacenza. *dett.* (ivi, p. 92).

— Pagano pel transito di terra l. 1. 50 cad. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 215).

— Le tasse di cui nella tariffa 31 marz. 1817 pel passaggio del Po e dell' Enza sono applicabili ai passaggi sul nuovo ponte del Taro. 24 *sett.* 1820 (v. 20, *p.* 78 e 79).

— Al passaggio del ponte sulla Trebbia con carico e conduttore:

con un asino.	nazionali.	L. 0. 6
	esteri	„ 0. 12
con due asini.	nazionali.	„ 0. 8
	esteri	„ 0. 16
con 1 cavallo o mulo o 2 buoi.	nazionali.	„ 0. 20
	esteri	„ 0. 60
con 2 cavalli o muli, o 4 buoi.	nazionali.	„ 0. 40
	esteri	„ 0. 90
con 3 cavalli o muli.	nazionali	„ 0. 60
	esteri	„ 1. 20

Se sono impiegati a trasportare letame, o senza carico, o con recipienti vuoti, la tassa è ridotta alla metà.

Per ogni cavallo o mulo oltre i tre.	se carico	nazion.	„ 0. 10
		esteri	„ 0. 20
	se vuoto	nazion.	„ 0. 05
		esteri	„ 0. 10
Se ad un cavallo, volgarmente *Cassone*.		nazionali	„ 0. 10
		esteri	„ 0. 20

se vuoti la metà.

Se hanno due cavalli o più e la dimensione ecceda met. 2, 25 in lunghezza e cent. 90 in larghezza misurata nel fondo, pagano la tassa come le Bare (V). I nazionali che trasportano merci o derrate estere pagano la tassa de' forestieri. Le bestie da tiro che si staccassero, si considerano far parte dell' attiraglio. 14 *magg.* 1825 (v. 33, *p.* 37, 38 e 39).

— Le tasse e le disposizioni del 14 magg. 1825 sono confermate ed estese ai ponti dell' Enza e del Taro: però i rolanti nazionali che trasportassero merci o derrate estere pagano la metà delle due tasse riunite secondo la classe rispettiva. 1 *febb.* 1826 (v. 35, *p.* 12 e 13).

— Pe' passaggi del Po, compresi i *Cassoni* pagano:

	in porti e battelli	*sul ponte di Piacenza*
con un asino	L. 0. 10	L. 0. 30
con due asini	0. 12	0. 40
con un cavallo o mulo	0. 50	1. 00
con due cavalli o muli	0. 75	1. 50
con tre cavalli o muli	1. 00	2. 00
per ogni cavallo o mulo oltre i tre	0. 10	0. 20

Se vi fossero attaccati de' buoi, ogni bue sarà considerato come un cavallo od un mulo. Saranno considerate Bare (V.) se eccedono la dimensione indicata di sopra nell' atto del 14 magg. 1825. Quelli senza carico pagano sempre la metà alla classe rispettiva. 23 *apr.* 1826 (ivi, *p.* 89, 90 e 93).

— Pel passaggio in barca sui torr. Taro e Trebbia pagano come le Bare (V.): però, se vi fosse attaccato un asino pagano . . . . L. 0. 20
se due o tre asini . . . „ 0. 30
se un cavallo o mulo (nazionali . „ 0. 50
(esteri . . . „ 1 00
26 *giugn.* 1829 (v. 41, *p.* 167).

— Per la tassa di pedaggio sul torr. Parma in Torrile, pagano, carico e conduttore compreso:

con un asino	(nazionali .	L. 0. 10
	(esteri. . . .	„ 0. 20
con due o tre	(nazionali. .	„ 0 15
	(esteri. . . .	„ 0. 30
con 1 cavallo o mulo	(nazionali. .	„ 0. 25
	(esteri. . .	„ 0. 50

se vi fosse un numero maggiore di cavalli o muli, pagano come le Bare (V.). 21 *ag.* 1830 (v. 44, *p.* 25).

— Pel passaggio sul ponte della Nure in S. Giorgio pagano, compreso carico e conduttore:

con un asino	(nazionali. .	L. 0. 06
	(esteri. . . .	„ 0. 12
con due asini	(nazionali. .	„ 0. 08
	(esteri. . . .	„ 0. 16
un cavallo o mulo o 2 buoi	nazionali .	„ 0. 30
	esteri . . .	„ 0. 60
due cavalli o muli o 4 buoi	nazionali .	„ 0. 40
	esteri . . .	„ 0. 90
tre cavalli o muli	(nazionali. .	„ 0. 60
	(esteri. . . .	„ 1. 20
per ogni cavallo o mulo oltre i 3	nazionali .	„ 0. 10
	esteri . . .	„ 0. 20
quelli detti *cassoni* con 1 cav.°	nazionali .	„ 0. 10
	esteri . . .	„ 0. 20

Se trasportano letame, o senza carico, o con recipienti vuoti, pagano la metà alla classe rispettiva: le bestie che si staccassero, si considerano far parte dell' attiraglio. 7 *ott.* 1832 (v. 48, *p.* 198).

Roncaglia. Vi è stabilita una dogana sussidiaria confinante col Po verso settentrione. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 128).

— Confermata dogana di confine col Po verso il Lombardo-Veneto. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 233). *V.* Mortizza.

Rosio (erba). Paga per dazio d' entr. l. 2 per quint., d' usc. l. 1. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 146).

Rosolii. (I). Pagano per dazio di consumo in Piacenza c. 35 per litro. 30 *nov.* 1815 (v. 6, *p.* 221).

— La loro distillazione, fabbricazione, introduzione e vendita, è creata in diritto regale per 9 anni. 29 *apr.* 1817 (v. 10, *p.* 111).

— Durante la privativa si venderanno ne' magazzini della Ferma-Mista come segue:
comune, per chil. . . . L. 1. 80

fino, bottiglia di grammi 320 . . . . L. 1. 00
sopraffino . . . . „ 1. 50
25 *ag.* 1819 (v. 15, *p.* 88).
— La privativa è suppressa: verrà imposta una tassa sui venditori al minuto di liquori (V.). 17 *dic.* 1819 (ivi, *p.* 354).
— Chi fabbrica rosolii è soggetto a patente della 3.ª categoria. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 197).
— Chi distilla o fabbrica rosolii prende patente di 2.ª categoria. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 66).
— Chi distilla rosolii è soggetto a patente di 2.ª classe. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 140).
— Scende alla 3.ª classe. 2 *apr.* 1834 (v. 51, *p.* 86).
V. Acquavite - Diritti regali - Liquori.

ROSSENA (Il Castello di) Sarà di 3.ª classe ed avrà un Castellano ed un Custode. 10 *giugn.* 1816 (v. 8, *p.* 236).
V. Ciano - Modena, *Confini* - Oltr' Enza.

ROSSI *Cav. Ant.* È nominato Procuratore nella Corte d'appello in Piacenza. 27 *lugl.* 1814 (v. 2, *p.* 79).
— Presid. del Trib. civ. e crim. di Piacenza. 27 *lugl.* 1814 (v. 3, *p.* 83).
— Confermato nella sudd. carica. 12 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 56).
— Cav. dell' Ordine Costantiniano di S. Giorgio. 10 *dic.* 1826 (v. 36, *p.* 117).
— Ottiene il riposo coll' intiero onorario e la qualificazione di Presid. emerito. 9 *dic.* 1829 (v. 42, *p.* 59).
— Presid. del Trib. di revisione stabilito in Piacenza. 22 *febb.* 1831 (v. 45, *p.* 69).
N. B. *Nel sudd. atto è qualificato del titolo di Commendatore.*
— Per la suppressione del sudd. Trib., è nominato Presid. del Trib. d'appello stabilito esso pure in Piacenza. 26 *marz.* 1831 (ivi, *p.* 118).
— Presid. della Commessione creata per giudicare i membri del sedicente Governo provvisorio. 26 *apr.* 1831 (ivi, *p.* 171).

ROTTA. Vi è stabilita una dogana sussidiaria confinante. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 128).
— Col dì 8 del pross. nov. la dogana sarà suppressa. 28 *ott.* 1819 (v. 15, *p.* 258).
V. Luzzara.

ROTTOFRENO. È capo-luogo di cantone del circondario di Piacenza con giurisdizione sui comuni di Caleodasco e di S. Antonio. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 83).
— Vi è una dogana sussidiaria intermedia dalla parte del Piemonte verso ponente. 21 *dett.* (ivi, *p.* 128).
— Fa parte del distretto di Piacenza. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 167).
— È soggetto al Governatorato di Piacenza. 9 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 206).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
— Mantenuto capo-luogo di comune del Governo di Piacenza: C. Ant. Calciati Pod. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 276).
— Dipenderanno dal comune i comunelli di Bastia; parte di Centora, di Mamago scotto, di S. Nicolò, e di Santimento; Suprarivo; parte di Verato; e Vignazza: popolazione 2790. 19 *dett.* (v. 17, *p.* 105).
— Giac. Gabbi Sind. 2 *lugl.* 1820 (v. 20, *p.* 155).
— C. Ant. Soprani Pod. 17 *dic.* 1824 (v. 32, *p.* 93).
— Gius. Sgorbati Sind.. 2 *ott.* 1831 (v. 46, *p.* 150).
— Il C. Ant. Volpelandi è dispensato dalla carica di Pod.. 21 *genn.* 1832 (v. 47, *p.* 17).
— C. Ant. Soprani Pod. 23 *febb.* 1832 (ivi, *p.* 47).
— Giov. Belloni Sind. 23 *magg.* 1832 (ivi, *p.* 186).

— Franc. Guasconi Sind. 10 *ott.* 1833 (v. 50, *p.* 135).

CATASTO.

— Il Geom. Vinc. Ferrari vi eseguirà le verificazioni catastali. 15 *febb.* 1828 (v. 39, *p.* 15).

— Farà parte della 1.ª Sez.. 18 *nov.* 1835 (v. 54, *p.* 209).

— Il sudd. Geom. è confermato. *dett.* (ivi, *p.* 212).

COMMESSIONE DI SANITA' E SOCCORSO.

— Giov. Bozzi, Gius. Biggi, Gius. Ant. Tinelli, Giov. Solari e Giov. Clini. 14 *ag.* 1835 (v. 54, *p.* 63).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— È soggetto all' esattoria di Sant' Antonio. 14 *genn.* 1823 (v. 29, *p.* 11).

— Confermata la sudd. dipendenza. 19 *magg.* 1826 (v. 35, *p.* 132).

CONTROLLO.

— Pel controllo delle sole successioni sarà soggetto all' uffizio di Castel S. Giov.. 1 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 216).

— Tutta la giurisdizione della pretura è soggetta all' uffizio di Borgonovo. 29 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 218).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— Sarà soggetto all' uffizio di Castel S. Giov. 5 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 234).

— Farà parte della sottispezione di Castel S. Giov. 22 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 98).

— Raim. Valla Sottispett. *dett.* (ivi, *p.* 104).

PRETURA.

— Capo-luogo di pretura di 3.ª classe nel Ducato di Piacenza: pei proc. crim. dipenderà da quella di Castel S. Giov. Cancari, Pret. Ant. Amadio Caneell., Lod. Romanelli Commesso. 15 *marz* 1816 (v. 7, *p.* 76, 77 e 86).

— Confermata pretura di 3.ª classe con giurisdizione sui comuni di Calendasco e di S. Antonio: il capo-luogo è distante da Castel S. Giov. miglia 6. 30 *genn.* 1817 (v. 10, *p.* 26).

— Il Causidico Rossi è nominato Propret. 12 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 58).

— Confermata pretura del Ducato di Piacenza con giurisdizione sui comuni di Calendasco e di S. Antonio: popolazione della pretura 8444. 19 *dett.* (ivi, *p.* 105 e 106).

— È soggetta al Giud. processante pel territorio posto al Nord di Piacenza. 14 *genn.* 1821 (v. 22, *p.* 64).

— C. Luigi Perletti Suppl. 10 *giugn.* 1821 (v. 24, *p.* 410).

— Gioach. Zioni Usc. *dett.* (ivi, *p.* 423).

— La pretura è suppressa: i comuni di Rottofreno e di Calendasco sono riuniti alla pretura di Castel S. Giov.; S. Antonio ad una di quelle di Piacenza a proposta di quel Trib. civ. e crim.. 21 *ag.* 1822 (v. 27, *p.* 162).

V. *Controllo*.

SCUOLE.

— Ve ne saranno delle primarie le quali comprenderanno le classi infima, media e suprema. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 201).

— Don Luigi Reboli Ispett. 14 *genn.* 1832 (v. 47, *p.* 12).

— Sino a che si presentino maestri più istrutti l' insegnamento si limiterà alle sole classi infima e media. 17 *apr.* 1834 (v. 51, *p.* 141).

V. Dogane, *Circondario confinante*.

RUGARLI *C. Aless.* È nominato Amministratore dei beni della corona. 16 a 18 *febb.* 1814 (v. 1, *p* 10)

— Intendente generale della Casa Imperiale e del Patrimonio dello Stato. 27 *lugl.* 1814 (v. 3, *p.* 83).

— Confermato nella sudd. carica. 5 *ott.* 1814 (ivi, *p.* 242).
— Consigliere di Stato ed uno de' componenti il Trib. de' conti. 17 *magg.* 1821 (v. 23, *p.* 200).
— Membro della 1.ª Sez. *(Amministrazione)* del Cons. sudd. 1 *ag.* 1822 (v. 27, *p.* 112).
— Membro della 1.ª camera *(Conti)* di detto Cons. 27 *genn.* 1831 (v. 45, *p.* 28).
— Rappresentante provvisorio del Governo presso la Ferma-Mista. 31 *marz.* 1831 (ivi, *p.* 136).
— Membro della 1.ª Sez. *(Amministrazione)* del Cons. di Stato. 6 *apr.* 1831 (ivi, *p.* 141).
— Governatore di Parma. 10 *giugn.* 1831 (ivi, *p.* 237).
— Membro della Commissione di revisione per giudicare delle sentenze da pronunziarsi contro i componenti il sedicente Governo provvisorio. 4 *lugl.* 1831 (v. 46, *p.* 11).
— Uno de' componenti la Commessione direttrice dell' Unione di S. Bernardo. 10 *apr.* 1834 (v. 51, *p.* 93).
— È ad esso conceduto di cessare dall' uffizio da lui tenuto nel Cons. di Stato ordinario. 14 *nov.* 1835 (v. 54, *p.* 202).

Ruoli (I). Per l'appello delle cause, sono esenti da bollo. 2 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 325).
V. Contribuzioni dirette-Fabbr. acq. e str.

Ruscelli (I). Sono esenti dalla contribuzione prediale. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 125).
V. Scoli pubblici.

Russia (Impero di). È ordinata la stampa e la pubblicazione di una dichiarazione fatta a nome di S. M. l' Imperatore di tutte le Russie dal suo Segret. di Stato per gli affari esteri. 11 *lugl.* 1820 (v. 20, *p.* 8).

Dichiarazione

È dichiarato che il diritto d'Albinaggio non è mai stato posto in vigore nel Governo Imperiale, e che si seguiranno inverso i sudditi di S. M. la Duchessa di Parma i principii liberali che si osservano a favore di tutti i forestieri; che simile diritto non verrà stabilito nè in Russia nè in Polonia nella speranza che nemmeno il Governo di Parma vorrà sottomettervi i Rossi o Polacchi che morissero in questi Ducati. 8 *magg.* 1820 (ivi, *p.* 8 a 10).
— È dichiarato che i sudditi di S. M. Imperatore di Russia e Re di Polonia saranno esenti dai diritti d'albinaggio in questi Stati quando per successioni, legati, donazioni o vendite, si facesse luogo a traslazione di beni da questi Stati in Russia od in Polonia. Potranno quindi essi sudditi raccogliere ed estrarre da questi Stati le successioni testate ed intestate che loro potessero appartenere in questi dominii colle sole imposizioni che si esigono ne' rispettivi Stati dai proprii sudditi. Quest' atto avrà vigore dal 1.° genn. p. p.. 14 *lugl.* 1820 (ivi, *p.* 13 a 15).
— In vista di un Oukase di S. M. L' Imperatore di tutte le Russie del 2 giugn. 1823 pel quale è decretato che il diritto di detrazione che si esercita sul trasporto dall' Impero Russo delle eredità ed altri beni spettanti a forestieri sarà abolito verso i sudditi di quelle potenze che decretassero simile abolizione verso i sudditi Russi, è decretato che tale diritto non sarà mai imposto sui sudditi Russi i quali potranno sempre asportare le loro proprietà da questi Stati senz' altro carico che quello a cui fossero soggetti i sudditi Parmigiani. Detta disposizione avrà vigore sino a che consti della reciprocanza.

14 *genn.* 1825 (v. 33, *p.* 5 a 7).
— È ordinata la stampa, la pubblicazione e l' inserzione nella Raccolta delle Leggi della dichiarazione fatta a nome di S. M. La Duchessa di Parma intorno alla reciproca abolizione del diritto di detrazione a favore de' sudditi Parmigiani e Russi, e di un' altra simile dichiarazione fatta a nome di S. M. L' Imperatore di tutte le Russie. 25 *lugl.* 1825 (v. 34, *p.* 6 e 7).
N. B. *Il testo delle sudd. dichiarazioni non contiene che una speciale applicazione ai sudditi Parmigiani e Russi delle disposizioni contenute nell' atto del 14 genn. 1825 surriferito.*

S

SABBIA

Sabbia (La). Da selciare, paga per dazio d' entr. c. 50 per quint., d' usc. c. 5. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 53).
— Da selciare, paga sì all' entr. che all' usc. c. 2 per quint.; per transito di terra c. 40 per carro. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 173 e 215).
— È dichiarato esente dal dazio di entr. 7 *marz.* 1834 (v. 51, *p.* 51).
V. Arena - Sassi.
Sabbia *nera bianca* e *lucida* (La). Paga per dazio d' entr. fr. 6 per quint. e d' usc. c. 10. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 90).
— Il dazio d' entr. è ridotto a l. 2, quello d' usc. è confermato; quella colorata per desserts paga l. 12 per quint. all' entr. e l. 1 all' usc., 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 172).
V. Arena.
Sacca. Vi sarà una dogana sussidiaria confinante col Po. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 127).
— La dogana è abilitata a rilasciar bulletta di transito. 5 *nov.* 1816 (v. 9, *p.* 200).

SACCO

— Confermata la dogana: essa sarà confinante col Po al Lombardo-Veneto, ed autorizzata al compimento del transito mediato. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 232 e 234).
V. Caccia - Colorno - Dogane, *Circondario confinante* - Po.
Saccheggi. Quando nelle ragunate o negli ammutinamenti (V.) si commettessero o saccheggi od uccisioni, gli abitanti del comune dovranno nel primo caso risarcire il danneggiato, nel secondo la sua vedova ed i suoi figli; il risarcimento si farà o in natura, o pagando il doppio del valore della cosa rubata. 8 *magg.* 1815 (v. 5, *p.* 105 e 106).
Sacchette (Le). Da olio e miele, pagano per dazio d' entr. fr. 24 per quint., d' usc. fr. 1. 50. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 39).
— Il dazio d' entr. è confermato; quello d' usc. è ridotto a l. 1. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 153).
Sacco (Il). Nel Ducato di Guastalla è uguale a ect. 1,146; ne' comuni di Luzzara e di Reg-

giolo a ect. 1,038. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 102 e 104).
N. B. *Nei Ducati di Parma e di Piacenza non si fa uso di questa misura.*

SAGLIA (La). La stamina, la flanella ed i droghetti, pagano per dazio d'entr. fr. 18 per quint., d' usc. fr. 1. 50. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 39).
— Le Saglie comuni, pagano come i camellotti ordinari; le velate, come i camellotti fini. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 149).
V. Camellotti.

SALA. È capo-luogo di comune del cantone di Fornovo. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 82).
— Vi è stabilita una dogana intermedia dalla parte dei monti. 21 *dett.* (ivi, *p.* 127).
— Fa parte del distretto di Langhirano. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 166).
— Avrà una fiera ne' giorni di martedì e mercoledì dopo la festa di pentecoste. 18 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 255).
— La sudd. fiera sarà anticipata di un giorno e così il lunedì e martedì dopo la domenica di Pentecoste. 7 *magg.* 1823 (v. 29, *p.* 109).
— Vi si terrà una seconda fiera ne' giorni di lunedì e martedì dopo la festa di S. Lorenzo (10 ag.). 7 *marz.* 1827 (v. 37, *p.* 17).
— La sudd. seconda fiera si terrà ne' giorni di domenica e lunedì successivi alla festa di S. Lorenzo. 2 *sett.* 1830 (v. 44, *p.* 42).
— Dipenderà dal Governatorato di Parma. 9 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 205).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— È mantenuto capo-luogo di comune. Vinc. Riva Pod.. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 274).
— Dipenderanno dal comune i comunelli di Castellaro di Baganza, Gaiano, Oppiano, Limido di S. Vitale, Maistico, Montepslero, S. Vitale di Baganza e Talignano: popolazione 2373. 19 *dett.* (v. 17, *p.* 68).
— Giov. Leoni Sind.. 2 *lugl.* 1820 (v. 20, *p.* 151).
— Piet. Riccardi Pod.. 17 *dic.* 1824 (v. 32, *p.* 103).
— Vinc. Gombi Pod.. 24 *dic.* 1825 (v. 34, *p.* 128).
— Il Pod. Vinc. Gombi ripiglierà l' uffizio suo. 15 *marz.* 1831 (v. 45, *p.* 99).
— Vinc. Gombi è confermato Pod.. 21 *febb.* 1832 (v. 47, *p.* 45).
— Massimiliano Ronchini e Ferd. Cortesi Sind.[i]. 12 *sett.* 1834 (v. 52, *p.* 60).
— Gir. Folli Sind. 29 *nov.* 1824 (ivi, *p.* 143).
— Vinc. Gombi è confermato Pod. 2 *dic.* 1834 (ivi).

CATASTO.

— Il Geom. Gius. Ferrari vi eseguirà le verificazioni catastali. 15 *febb.* 1828 (v. 39, *p.* 16).
— Fa parte della 4.ª Sez.. 18 *nov.* 1835 (v. 54, *p.* 209).
— Giac. Adorni Geom.. *dett.* (ivi, *p.* 212).

COMMESSIONE DI SANITA' E SOCCORSO.

— Diego Ponzi, Don Dario Rodolfi, Don Piet. Gombi, Ferd. Gombi e Luigi Costa. 26 *ag.* 1835 (v. 54, *p.* 78).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— Vi sarà un' esattoria dalla quale dipenderanno anche i comuni di Collecchio e Felino, Franc. Marchi Esatt.. 14 *genn.* 1823 (v. 29, *p.* 9).
— L' esattoria è soppressa: il comune dipenderà da quella di Fornovo. 19 *magg.* 1826 (v. 35, *p.* 131).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— Dipenderà dalla sottispezione di Parma. 22 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 96).

— Paolo Bussolati Vicecapispett. *dett.* (ivi, *p.* 103).

PRETURA.

— Dipende da quella di Fornovo ed il capo-luogo ne è distante miglia 7. 1[1]3. 30 *genn.* 1817 (v. 10, *p.* 22).

— Confermato nella sudd. giurisdizione. 19 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 68).

SCUOLE.

— Ve ne sono delle primarie le quali comprendono le classi infima, media e suprema. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 201).

— Prof. Gius. Adorni Ispett. 23 *febb.* 1832 (v. 47, *p.* 50).

V. Caccia - Risaie - Strade dello Stato.

Sala *per manifatture* (La). E la paviera, paga per dazio d' entr. c. 60 per quint., d' usc. c. 50; se lavorata in istuoie, sporte e simili, l. 2 all' entr. e c. 10 all' usc.; pel transito di terra c. 5. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 203 e 216).

— E la paviera, che dall' estero fosse diretta per Parma o per Piacenza potrà daziarsi alle porte. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 238).

— La disposizione di questo giorno intorno al fieno (V.) raccolto nelle valli del Guastallese è applicabile alla Sala. 6 *ott.* 1831 (v. 46, *p.* 151 e seg.).

V. Lisca - Robiglia.

Salati *Cav. Enr.* È compreso nell' elenco degli Avvocati addetti al Trib. d' Appello e Corte di Cassazione de' Ducati. 18 *nov.* 1814 (v. 4, *p.* 163).

— È nominato Segret. della Commessione creata per discutere e giudicare i cambiamenti fatti al progetto di Cod. civ.. 23 *febb.* 1817 (v. 10, *p.* 50).

— Segret. della 1.ª Sez. della Commessione legislativa dello Stato. 4 *genn.* 1820 (v. 16, *p.* 5).

— Consigliere con voto e Segret. del Cons. di Governo. 12 *ag.* 1820 (v. 20, *p.* 43).

— Secret. della 2.ª Sez. del Cons. di Stato componente il Trib. de' Conti. 17 *magg.* 1821 (v. 23, *p.* 200).

— Segret. del Cons. di Stato e provvisoriamente addetto alla 3.ª Sez. (Conti) del Cons. stesso. 1 *ag.* 1822 (v. 27, *p.* 112).

— Consigliere di Stato effettivo e Segret. del Cons. di Stato ordinario. 11 *dic.* 1823 (v. 30, *p.* 149).

— È confermato Segret. del Cons. di Stato ordinario. 27 *genn.* 1831 (v. 45, *p.* 28).

— Addetto alla 1.ª ed alla 3.ª Sez. (Amministrazione e Conti) del Cons. suddetto. 6 *apr.* 1831 (ivi, *p.* 141 e 142).

— Uno de' componenti la Commessione di revisione per giudicare delle sentenze da pronunziarsi contro gli individui del sedicente Governo provvisorio. 4 *lugl.* 1831 (v. 46, *p.* 11).

— Consigliere nel Trib. di revisione ritenendo la carica di Consigliere di Stato effettivo. 18 *marz.* 1834 (v. 51, *p.* 60).

— Continuerà a sedere nella 3.ª Sez. del Cons. di Stato ordinario. 3 *apr.* 1834 (ivi, *p.* 91).

Sale *di lavoro.* Vi sarà una Sala di lavoro in Parma ed una in Piacenza; in esse si distribuirà del lavoro ai mendicanti che vorranno impiegarvisi o che vi saranno condotti dagli Agenti della forza pubbl.. Saranno stabilite in fabbricati di pubblica ragione a scelta del Ministro. La direzione delle Sale somministrerà a ciasc. mendicante occupato ne' lavori una minestra, una libbra di pane, ed una somma in danaro qualora il prezzo dell' opera lasci un benefizio bastevole. Per supplire alla

spesa necessaria sarà posto a disposizione di ciasc. Direzione delle Sale un' annua somma di fr. 4564. 50 da prendersi sul decimo di beneficenza. Le somme che mancheranno tanto per gli alimenti a' poveri quanto pel mantenimento delle Sale, degli utensili ecc. si prenderanno sul prodotto de' lavori de' ricoverati: l' eccedenza si distribuirà fra di essi in regione dell' attività di ciascheduno. Pe' sudd. motivi è ordinata l' esigenza di c. 10 addizionali sulla contribuzione prediale del 1817 per erogarsi in pubbl. sovvenimenti. La direzione delle Sale è affidata alle Commessioni di beneficenza delle rispettive due città. 12 *sett.* 1816 (v. 9, *p.* 107 e 108). I conti delle Sale corredati da documenti e dal parere del Governatore saranno esaminati dal Ministro il quale ne riferirà al Sovrano in Cons. di Stato per la loro approvazione. Le regole d' amministrazione in vigore pe' comuni e per gli ospizii, sono applicabili alle Sale onde si cessi dal questuare; il pubbl. sarà avvertito tre giorni prima dell' aprimento delle Sale (ivi, *p.* 109). Gli accattoni potranno presentarsi alle Sale e vi saranno ricevuti e provvisti nel modo detto, e, se tralasciassero di recarvisi senza giustificare d' essersi procacciati altri mezzi di sussistenza saranno per la prima volta arrestati e tradotti al Deposito di mendicità (V.) stabilito a Borgo S. Donn. Presso le Sale di lavoro vi saranno de' registri per notarvi le somme che alcuni per liberale impulso volessero impiegare in tale opera, non che l' uso particolare che intenderanno se ne faccia (ivi, *p.* 111 e 112).

— Dipendono dalla Presid. dell' Interno. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 151).

— Confermata la detta dipendenza. *dett.* (ivi, *p.* 164).

SALA DI LAVORO IN PARMA.

— Le l. 20775 assegnate alla Sala di lavoro pe' poveri de' Ducati di Parma e di Guastalla, saranno amministrate dalla Camera di commercio de' detti Ducati eretta in Commissione amministrativa. Il Presid. della Camera sarà Dirett. ed Ordinatore della Commessione, uno de' membri ne sarà il Cassiere. Le Camera avrà attribuzioni eguali a' Cons. de' comuni, degli ospizii e de' luoghi pii. La Camera proporrà il Cassiere al Governatore il quale ne riferirà con parere al Presid. dell' Interno. Il Cassiere avrà le stesse obbligazioni de' Ricevitori de' comuni e de' luoghi di pietà e di beneficenza. La Commessione avrà per impiegati un Maestro de' lavori che sarà anche magazziniere; due Capo-Sala; un Custode o Portiere. Se sarà possibile gli impiegati della Camera di commercio diverranno impiegati della Commessione amministrativa della Sala, l' aumento di fatica sarà compensato con un' annua gratificazione. Gli impieghi di Capo-Sala e di Portiere si daranno di preferenza ai poveri che concorreranno nella Sala aventi le necessarie qualità; tale scelta sarà comunicata della Commessione amministrativa a quella di sanità e soccorso che la sottoporrà con parere al Governatore. L' accettazione e l' espulsione de' poveri, il buongoverno della Sala, le distribuzione delle minestre e del pane, spettano alle Commessione di sanità e soccorso; essa procurerà che per l' adempimento di tale incombenza bastino gli im-

piegati di coi essa si giova per le altre; se dovesse prenderne de' nuovi farà che sieno in tutto o almeno in parte gratuiti. Le lagnanze che alla Commessione amministrativa accadesse di fare cootro qualche povero della Sala, si indirizzeranno alla Commessione di sanità e soccorso, la quale provvederà giusta i Regol. che, dietro sua proposta e parere del Governatore, verranno stabiliti. I prezzi delle fatture saranoo convenuti fra le doe Commissiooi e sottoposti al Governatore da qoella di sanità e soccorso. La Commessiooe amministrativa (tranne il caso di un ordine superiore) non pagherà a qoella di sanità e soccorso che il prezzo delle fatture dei poveri; i pagamenti si faranno ogni sabato sera. I conti delle fatture a povero per povero si terraono dal Maestro controscritti dal Capo-Sala, riconosciuti ed autenticati da on individoo per ciasc. delle doe Commessioni. I membri di dette due Commissioni saranno rispettivamente delegati settimana per settimana. 24 *febb.* 1817 (v. 10, *p* 52 a 55).

SALE (Il). Si venderà soldi 12 per ogni libbra di Parma. 14 *febb.* 1814 (v. 1, *p.* 4).

— Essendo di regale privativa, ne è proibita l' introduzione; chi sarà colto in contravvenzione andrà soggetto alle pene e molte pronunziate dalle Leggi e dai Regol. tuttora veglianti. 9 *magg.* 1814 (ivi, *p.* 136 e 137).

— Si continuerà a vendere a solo peso di Parma. 10 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 24).

— Le Leggi ed i Regol. in corso intorno ai Sali sono mantenuti. La privativa di essi è compresa nell' Amministrazione generale provvisoria delle Finanze. 15 *dett.* (ivi, *p.* 66 e 70).

— Pel transito sul Po è considerato merce di 3.ª classe. 21 *dett.* (ivi, *p.* 109).

— L' Amministrazione de' Sali è compresa nella Direzione generale delle Finaoze. 6 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 76).

— Si venderà dai postari ai particolari fr. 3, 57 per peso, ossia c. 15 per libbra. 6 *ott.* 1814 (ivi, *p.* 256).

— Non è soggetto all' aumento del decimo imposto sulle contribuzioni indirette. 31 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 65).

— La privativa del Sale dipende interamente dall' Intendenza generale delle Finanze. 26 *giugn.* 1816 (v. 8, *p.* 296).

— Siccome compresa nelle contribuzioni indirette, è nelle attribuzioni della Presid. delle Finanze. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 157).

— Quando se ne ottenga il permesso, paga pel transito di terra fr. 5 per qoint. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 216).

— L' introduzione, la fabbricazione e la vendita del Sale è dichiarata di regia privativa. La sua introduzione è punita colla multa di l. 10 per ogni chil. e colla perdita del Sale e dei mezzi di trasporto. È considerato introdotto dall' estero il Sale marino trovato ingrosso ne' confini dello Stato, o trovato in circolazione nel circondario coofinaote in qoantità maggiore di chil. 2 senza la licenza del Magazziniere o Postaro che l' avrà venduto: tale licenza indicherà il termine per eseguire il trasporto, spirato il quale sarà nulla l' esistenza di più di chil. 25 di Sale marino presso un abitante della Delegazione del Valtarese, della Pretura di Corniglio e Vairo e nell' attuale circondario confinante lungo il Po, sarà considerato introdotto

in frode e punita nel modo detto di sopra quando non se ne abbia ottenuta licenza dall' Amministrazione della Finanza. Al di qua della linea del circondario confinante, nessuno potrà trasportare più di chil. 16 di Sale marino senza bulletta di compera fatta ne' magazzini della Finanza coll' indicazione del termine accordato pel trasporto al suo destino, e ciò sotto pena della perdita del Sale quando non si provi d' aver levata la bulletta; e, se il Sale si riconoscesse estero, i contravventori incorreranno nella multa e confisca di cui è detto superiormente. La circolazione del Sale marino avanti il levare e dopo il tramontare del sole in quantità maggiore di chil. 2 è proibita; volendone trasportare in quantità minore occorre la licenza del venditore; le città ed i borghi murati sono esclosi da detta disposizione. La circolazione di più di chil. 2 nelle città e borghi murati, o di qualsiasi quantità in altri luoghi, tranne il circondario confinante, è punita colla perdita del Sale, e, se si riconoscesse che il Sale fu introdotto dall' estero, vi sarà la perdita del genere, de' mezzi di trasporto, e l. 10 di multa per ogni chil. Ove la circolazione di chil. 2 o meno senza licenza, o di quantità maggiore succeda nel circondario confinante, la multa sarà del doppio oltre la perdita del Sale e dei mezzi di trasporto. È proibito il trasporto per acqua e per terra de' Sali appartenenti alla Finanza, o che transitano per conto de' Governi esteri, senza un recapito particolarizzato: i condottieri rispondono di questa disposizione anche pel fatto de' loro Commessi e dipendenti. Se il genere fosse senza recapiti o questi indicassero una quantità minore, i contravventori saranno puniti nel primo caso colla perdita di tutto il carico, nel secondo colla perdita dell' eccedente, ed in entrambi i casi colla multa di l. 10 per ogni quint.; se poi non si trovasse tutta la quantità espressa ne' recapiti, il condottiere pagherà la quantità mancante al prezzo della tariffa vigente in questi Stati. Le licenze e le bullette di cui sopra si rilasciano gratuitamente. È proibito il toglier acqua dai pozzi e dalle fontane dipendenti dalle fabbriche saline di Salso sotto pena di l. 100 di multa e della confisca de' mezzi adoperati per portar via l' acqua; chi poi facesse uso di dette acque per fabbricar Sale incorrerà nella multa di l. 200 e nella perdita degli utensili ad uso della fabbricazione. La vendita del Sale senza permesso dell' Amministrazione della Finanza è punita colla multa di l. 100 e colla perdita del Sale trovato presso il venditore. È proibito sotto pena di l. 50 e della perdita del genere, la vendita del Sale muriatico procedente dalla fabbricazione e dalla raffineria de' nitri, fuorchè per uso delle arti e delle manifatture o per trasportarsi all' estero, nel qual caso converrà farne dichiarazione all'Amministrazione delle Finanze ed ottenerne permissione in iscritto sotto pena della sudd. multa di l. 50. 18 *nov.* 1820 (*v.* 21, *p.* 31 a 35).

Le Leggi ed i Regol. anteriori sono abrogati (ivi, *p.* 40).

Si venderà per ogni libbra (gr. 328).

Marino o di Salso . . . c. 10
Di lusso . . . . „ 17
(ivi, *p.* 41).

— A modificazione delle disposizioni del 18 nov. 1820 è ordinato, che l'esistenza di più di chil. 6 di Sale marino presso gli abitanti della Delegazione di Borgotaro e della Commessaria di Bardi, nel circondario delle preture di Corniglio e Vajro aggregate, nella parrocchia di Val di Tolla, (Lugagnano) e nel comune di Vianino (Pellegrino), sarà considerato deposito fraudoleotemente introdotto e punito colle multe e confische di cui nell'atto medesimo. In questi stessi luoghi, sieno o no compresi nel circondario confinante, è vietata la circolazione del Sale marino in quantità maggiore di chil. 6 senza licenza di trasporto e ciò sotto le istesse pene. Pel resto dello Stato nulla è cangiato, e le disposizioni del sudd. atto rimangono in vigore in ciò che non sono modificate col presente. L'Amministrazione delle Finanze continuerà a poter dare licenze di circolazione e di deposito per quantità maggiori di quelle permesse dalla legge quando vi sia giusto motivo per tale concessione. 20 *sett.* 1823 (v. 30, *p.* 27 a 29).

— Gli imprenditori per somministrazione di Sale alla Finanza, sono soggetti a patente della 2.ª categoria. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 66).

— Le Guardie di Polizia e Comunali potranno intimare le contravvenzioni alla introduzione, fabbricazione e vendita del Sale. 22 *dic.* 1828 (v. 40, *p.* 166).

— È eccettuato dal decimo imposto su tutte le tasse di contribuzioni indirette. 23 *marz.* 1831 (v. 45, *p.* 113).

— Il Magazziniere ed il Controllore del Sale godono del privilegio della garantia di non poter esser tratti in giudizio per fatti loro dipendenti dalle loro funzioni; il Commesso, il Pesatore, il facchino ed il giornaliere del magazzino del Sale non lo godono. 15 *ott.* 1833 (v. 50, *p.* 141 e 142).

— Gli imprenditori delle somministrazioni di Sale alla Finanza, sono soggetti a patente di 2.ª classe. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 140).

V. Generi di regia privativa - Sali diversi - Saline.

Sali *diversi*. Il Sale d'Epson o d'Inghilterra, ed Ammoniaco, paga per dazio d'entr. fr. 9 per quint., d'usc. c. 50; il Sale di Glaubero o di Piacenza, paga c. 20 per chil. all'entr. e c. 5 all'usc.; per quello d'Acetosella V. Preparazioni chimiche; il Sale di soda o carbonato di soda, paga c. 20 per chil. all'entr. e c. 5 all'usc.; per quello di Succino o acido del Succino e per quelli non tassati individualmente, V. Preparazioni chimiche. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 62).

— Il Sale Ammoniaco o di Saturno paga per dazio d'entr. l. 20 per quint.; i Sali medicinali non nominati a parte l. 10; d'usc. indistintamente l. 1; lo spirito di Sale paga come l'acido nitrico. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 146 o 147).

— La vendita del Sale muriatico procedente dalla fabbricazione e raffineria de' nitri è proibita fuorchè per uso delle arti e delle manifatture; per trasportarlo all'estero occorrerà la licenza della Finanza. 18 *nov.* 1820 (v. 21, *p.* 35).

V. Sale.

Saline (Le). Sono dirette da un Ispett. sotto gli ordini immediati dell'Intendente generale delle Finanze. 26 *giugn.* 1816 (v. 8, *p.* 298).

— Di Salso, sono nelle attribuzioni della Presidenza delle Finanze. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 158).

— È proibito il toglier acqua dai pozzi e dalle fontane d'acqua salsa dipendenti dalle fabbriche saline di Salso. 18 *nov.* 1820 (v. 21, *p.* 34).

V. Sali.

Salnitrai (I). Appartengono alla 6.ª categoria de' patentabili. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 72).

— Prendono patente della 6.ª classe. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 147).

V. Nitri.

Salsapariglia (La). Paga per dazio d'entr. c. 25 per chil., d'usc. c. 5. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 62).

— Quando è contenuta in reti di giunchi marini, si deduce per la tara doganale il 10 per 100 sul peso. 10 *giugn.* 1816 (ivi, *p.* 252).

— Confermata quest'ultima disposizione. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 210).

Salso maggiore. È comune del cantone di Borgo S. Donn.. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 84).

— Vi è stabilita una dogana sussidiaria intermedia dalla parte de' monti. 21 *dett.* (ivi, *p.* 127).

— È soggetto al Governo di Parma. 6 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 69).

— Potrà tenere una fiera pe' bestiami ed altri generi ne' giorni 31 lugl. e 1 ag. di ciasc. anno. 23 *magg.* 1818 (v. 12, *p.* 179).

— I limiti del comune sono: a levante il corso della Parola e del rivo Cavallino sino allo sbocco del rivo de' Perdoni comprendendo nel comune il comunello di Banzola già soggetto a Medesano; a mezzo giorno gli attuali confini di Pellegrino salve le rettificazioni che si riputeranno necessarie se i limiti stessi dovessero cambiarsi; a ponente il corso dello Stirone venendo con ciò aggregato al comune quella parte di Vigoleno che è separata dal torr. ed aggregando invece a Vigoleno quella parte di Salso che è a sinistra dello Stirone, ed alla Sez. d'Alseno quel territorio ora soggetto a Salso che giace anch'esso sulla sinistra dello stesso torr. e che confina con Alseno; a settentrione i limiti attuali tra Salso e Siccomonte dallo sbocco del Gerra nello Stirone sino a quello del Gatto nella Rovacchia, poi salendo pel torr. stesso sino al rivo di Stazzano e seguendolo sino allo sbocco del rivo Moschino risalendolo sino alla sua origine, e da questo seguendo la strada vecchia con ruscello sino al rivo de' Santini e proseguendo sino al torr. Gibalo indi risalendolo sino al rivo Bottazzo e per questo alla sua sorgente, e da questa alla strada di Monte Manulo ed al rivo Cavallino sino al suo sbocco nella Parola. 22 *apr.* 1819 (v. 14, *p.* 73 a 75).

— Fa parte del distretto di Borgo S. Donn. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 165).

— Sarà soggetto alla Commessaria di Borgo S. Donn. 9 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 206).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— È mantenuto capo luogo di comune del Governo di Parma. Alberto Agazzi Pod. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 274).

— Dipenderanno dal comune i comunelli di Bargone in parte, Cangelasio, Contignaco, Gallinella, parte di Lodesana, Marzano, parte di Salso minore, Scipione, e parte di Tabbiano: popolazione 4578. 19 *dett.* (v. 17, *p.* 75).

— Franc. Amoochi Sind. 2 *lugl.* 1820 (v. 20, *p.* 151).

— Fil. Pirani Pod. 6 *genn.* 1825 (v. 34, p. 76).
— Giul. Bussandri ripiglierà l'ufizio di Pod.. 15 *marz.* 1831 (v. 45, p. 99).
— Piet. Busani Pod.. 4 *dic.* 1833 (v. 50, p. 193).
— Ant. Pirani Sind.. 15 *marz.* 1834 (v. 51, p. 55).

CATASTO.

— Il Geom. Giac. Adorni vi eseguirà le verificazioni catastali. 15 *febb.* 1828 (v. 39, p. 17).
— Fa parte della 3.ª Sez. 18 *nov.* 1835 (v. 54, p. 209).
— Gioach. Valla Geom. *dett.* (ivi, p. 212).

COMMISSIONE DI SANITA' E SOCCORSO.

— Don Gius. Caldara, Ant. Redenti, Crist. Rossi, Ant. Scaramuzza e Med. Giov. Giovanini. 26 *ag.* 1835 (v. 54, p. 86).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— Dipende dall'esattoria di Pellegrino. 14 *genn.* 1823 (v. 29, p. 9).
— Dipenderà da quella di Borgo S. Donn.. 19 *magg.* 1826 (v. 35, p. 130).

NOTAI.

— I Notai della Pretura di Borgo S. Donn. potranno ricevere atti anche in quella aggregata di Salso, insino a che detta Pretura non sia provveduta di più d'un Notaro. 20 *marz.* 1826 (v. 35, p. 115).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— Dipenderà dalla sottispezione di Borgo S. Donn.. 22 *sett.* 1831 (v. 46, p. 97).
— Biag. Zucchi Sottispett. *dett.* (ivi, p. 104).

PRETURA.

— Sarà di 3.ª classe nel Ducato di Parma; pei processi crim. dipenderà da quella di Borgo S. Donn.; Dott. Dom. Platoni Pret., Luigi Cornia Cancell., ... Commesso. 15 *marz.* 1816 (v. 7, p. 75, 76 e 85).
— Confermata Pretura di 3.ª classe con giurisdizione sul solo comune: il capo luogo è distante da Borgo S. Donn. miglia 6. 30 *genn.* 1817 (v. 10, p. 26).
— È soggetto all'uffizio del controllo di Borgo S. Donn.. 29 *apr.* 1820 (v. 16, p. 227).
— Confermata Pretura del Ducato di Parma con giurisdizione sul solo comune: popolazione 4578. 19 *giugn.* 1820 (v. 17, p. 74).
— È soggetto al Giud. processante pel territorio posto al sud di Parma. 14 *genn.* 1821 (v. 22, p. 63).
— Dott. Piet. Mioghini e Dott. Franc. Amonchi Suppl.ᵗⁱ. 10 *giugn.* 1821 (v. 24, p. 406).
— Giac. Baldi e Gius. Barbieri Usc. *dett.* (ivi, p. 420).
— La Pretura è aggregata a quella di Borgo S. Donn.. 25 *dett.* (ivi, p. 426).

SCUOLE.

— Ve ne saranno delle primarie le quali comprenderanno le classi infima, media e suprema. 13 *nov.* 1831 (v. 46, p. 201).
— Don Gius. Caldara Ispett. 23 *febb.* 1832 (v. 47, p. 50).
V. Sale - Saline.

SALUTE *pubblica*. Ciò che ad essa si riferisce, è trattato dalla 1.ª divisione del Ministero. 19 *ag.* 1814 (v. 3, p. 88).
— Tutto ciò che concerne al suo servizio, è eccettuato dalle disposizioni intorno all'osservanza delle feste di precetto (V.): 18 *giugn.* 1828 (v. 39, p. 158).
V. Cholera morbus - Sanità e soccorso - Tifo.

S. ANTONIO. È capo luogo di comune nel cantone di Rottofreno. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, p. 83).
— Fa parte del distretto di Piacenza. 30 *apr.* 1821 (v. 23, p. 167).

— È soggetto al Governatorato di Piacenza. 9 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 206).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— È mantenuto capo luogo di comune nel Governo di Piacenza: Nic. Bianchi Pod. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 276).

— Dipenderanno dal comone i comunelli di Pittolo, Quartazzola, parte di Quarto e di Sanbonico, e Vallera: popolazione 2780. 19 *dett.* (v. 17, *p.* 106).

— Bonaventura Ilari Sind.. 2 *lugl.* 1820 (v. 20, *p.* 155).

— L'isola Paveri è aggregata al comune. 19 *lugl.* 1821 (v. 24, *p.* 22).

— Gius. Fabbri Sind.. 26 *febb.* 1831 (v. 45, *p.* 77)

— Il Fabbri è dispensato. 7 *magg.* 1831 (ivi, *p* 177).

— Luigi Calza Sind.. 14 *lugl.* 1831 (v. 46, *p.* 23).

— Gius. Fabbri Sind.. 10 *ott.* 1833 (v. 50, *p.* 136).

— Bonaventura Illari Pod.. 20 *dett.* (ivi, *p.* 148).

— Luigi Galli Sind.. 16 *ott.* 1834 (v. 52, *p.* 101).

— Gir. Anelli Sind.. 9 *nov.* 1835 (v. 54, *p.* 196).

CATASTO.

— Il Geom. Gioach. Valla vi eseguirà le verificazioni catastali. 15 *febb.* 1828 (v. 39, *p.* 17).

— Farà parte della 1.ª Sez.. 18 *nov.* 1835 (v. 54, *p.* 209).

— Vinc. Ferrari Geom.. *dett.* (ivi, *p.* 212).

COMMISSIONE DI SANITA' E SOCCORSO.

— Don Piet. Rebecchi, Gios. Fabbri, Gius. Buzzetti, Carlo Groppi e Pasq. Schiavi. 14 *ag.* 1835 (v. 54, *p.* 63).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— Vi sarà un' esattoria dalla quale dipenderanno anche i comuni di Calendasco e Rottofreno. Loigi Bongiorni Esatt. 14 *genn.* 1823 (v. 29, *p.* 11).

— L'esattoria è confermata colla sua giorisdizione. Gioach. Noberini Esatt.. 19 *magg.* 1826 (v. 35, *p.* 132).

— L'esattoria dipenderà dalla Controlleria di Piacenza. 10 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 229).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— Fa parte della sottispezione di Piacenza. 22 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 96).

— Gius. Beoassi Sottispett. *dett.* (ivi, *p.* 103).

PRETURA.

— È soggetto alla Pretura di Rottofreno, ed il capo luogo ne è distante miglia 5. 30 *genn.* 1817 (v. 10, *p.* 26).

— Confermata la sudd. dipendenza. 19 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 106).

— Per la suppressiooe della Pretura di Rottofreno il comune dipenderà da quella delle doe Preture di Piacenza che sarà proposta da quel Trib. civ. e crim.. 21 *ag.* 1822 (v. 27, *p.* 162).

— Sarà rionito alla Pretura del cantone sud ma continuerà come per lo passato ad essere soggetto al Giud. processante pel territorio posto al nord di Piacenza. 10 *sett.* 1822 (ivi, *p.* 173).

SCUOLE.

— Ve ne saranno delle primarie le quali compreoderanno le classi infima, media e suprema. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 201).

— Luigi Ilari Ispett.. 14 *genn.* 1832 (v. 47, *p.* 12).

— Giacinto Barberini Ispett.. 2 *apr.* 1834 (v. 51, *p.* 84).

— Sino a che si presentino Maestri più istrutti, l'insegnamento si limiterà per ora alle sole classi infima e media. 17 *dett.* (ivi, *p.* 141).

S. DONATO. Capo luogo di cantone nel circondario di Parma con giurisdizione sui comuni di Cor-

tile, Marore e Sorbolo. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, p. 82).
— È nella giurisdizione del Commiss. speciale di Polizia di Parma. 18 *ott.* 1815 (v. 6, p. 148).
— Fa parte del distretto di Parma. 30 *apr.* 1821 (v. 23, p. 165).
— È soggetto al Governatorato di Parma. 9 *giugn.* 1831 (v. 45, p. 205).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— Conservato capo-luogo di comune del Governo di Parma. D. Paolo Bussi Pod. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, p. 274).
— Dipenderanno dal comune i comunelli di Beneceto, Casalbarone, parte di Casaltone a ponente, Casello, Chiozzola, parte di Crostolo, Gazzano, S. Lazzaro settentrionale, S. Martino, Taozolino e Vicopò orientale. Popolazione 2660. 19 *dett.* (v. 17, p. 74).
— Fort. Pontoli e Aug. Scorticati Sind.[1]. 2 *lugl.* 1820 (v. 20, p. 151).
— Gius. Borsi Pod. 17 *dic.* 1824 (v. 32, p. 91).
— Angelo Scorticati Sind.. 28 *ag.* 1831 (v. 46, p. 52).
— M. Monfr. Pavesi - Negri Sind.. 4 *lugl.* 1833 (v. 50, p. 5).
— Fabrizio Visconti Sind. invece del dispensato Pavesi-Negri. 25 *ag.* 1833 (ivi, p. 83).
— Fort. Pontoli Sind.. 17 *lugl.* 1834 (v. 52, p. 9).

CATASTO.

— Il Geom. Gius. Ferrari vi eseguirà le verificazioni catastali. 15 *febb.* 1828 (v. 39, p. 15).
— Farà parte della 5.a Sez.. 18 *nov.* 1835 (v. 54, p. 210).
— Cam. Monguidi Geom.. *dett.* (ivi, p. 212).

COMMESSIONE DI SANITA' E SOCCORSO.

— Fort. Pontoli, Franc. Marimò, Aug. Pelagatti, Raim. Besia e Med. Alessio Crispo. 26 *ag.* 1835 (v. 54, p. 78).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— Vi sarà un' esattoria dalla quale dipenderà anche il comune di Marore. Luigi Braibanti Esatt.. 14 *genn.* 1823 (v. 29, p. 9).
— L' esatt. è suppressa; il comune sarà soggetto a quella di Cortile S. Martino. 19 *magg.* 1826 (v. 35, p. 130).

NOTAI.

— Nomina a Notaio del Dott. Franc. Giordani. 19 *nov.* 1833 (v. 50, p. 181).
— Dott. Franc. Cignolini altro Notaio. 1 *febb.* 1834 (v. 51, p. 26).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— Fa parte della sottispezione di Parma. 22 *sett.* 1831 (v. 46, p. 96).
— Paolo Bussolati Vicecapispett. *dett.* (ivi, p. 103).

PRETURA.

— Dipende per le cause crim. dal Giud. istruttore del Trib. di Parma. 15 *marz.* 1816 (v. 7, p. 73).
— Sarà di 3.a classe nel Ducato di Parma. Dott. G. Franc. Superchi Pret., Giov. Lombardi Cancell., ... Pascal Commesso. *dett.* (ivi, p. 75 e 84).
— Gianoli Commesso. 15 *magg.* 1816 (v. 8, p. 122).
— Confermata pretura di 3.a classe con giurisdizione sui comuni di Marore, Cortile S. Martino e Sorbolo, ed il capo luogo è distante da Parma miglia 4: 113. 30 *genn.* 1817 (v. 10, p. 26).
— È soggetto all' ufficio del controllo di Parma. 29 *apr.* 1820 (v. 16, p. 227).
— Confermata Pretura del Ducato di Parma con giurisdizione sui comuni di Cortile S. Martino, Marore e Sorbolo: popolazione della Pretura 11739. 19 *giugn.* 1820 (v. 17, p. 74 a 76).

— È soggetta al Giud. processante pel territorio posto al Nord di Parma. 14 *genn.* 1821 (v. 22, *p.* 63).
— Dott. Paolo Bussi e Dott. Tomm. Ortis Suppl.i. 10 *giugn.* 1821 (v. 24, *p.* 405).
— Ermolao Baistrocchi e And. Artusi Usc.. *dett.* (ivi, *p.* 419).
— Avv. Luigi Gambara 2.° Suppl. invece dell Avv. Ant. Gazzi. 11 *genn.* 1830 (v. 43, *p.* 78).
— Avv. Giov. Musini 2.° Suppl. 16 *magg.* 1833 (v. 49, *p.* 130).
— Ferd. Minghelli Usc. invece del dimissionario Baistrocchi. 18 *lugl.* 1834 (v. 52, *p.* 15).

SCUOLE.

— Ve ne sono delle primarie le quali comprendono le classi infima, media e Suprema. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 201).
— Don Piet. Zini Ispett.. 15 *febb.* 1833 (v. 49, *p.* 79).
— Per la difficoltà di avere maestri abili, l' insegnamento si limiterà per ora alle sole classi infima e media. 17 *marz.* 1833 (ivi, *p.* 103).
— Don Piet. Ferrari Ispett.. 27 *ott.* 1823 (v. 50, *p.* 156).
V. Teremuoto.

S. Giorgio. È capo luogo di comune nel cantone di Pontenure. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 83).
— Vi risiede una brigata di Dragoni a cavallo. 1 *giugn.* 1815 (v. 5, *p.* 138).
— È compreso nel distretto di Piacenza. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 166).
— Vi si terrà una fiera nella 1.a domenica d' ag. giorno di S. Pellegrino. 6 *apr.* 1826 (v. 35, *p.* 117).
— Dipenderà dal Governatorato di Piacenza. 9 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 206).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— Per la suppressione del comune di Tollara, sono riuniti al comune di S. Giorgio i quartieri di S. Damiano, Corneghano, Corniano e Monastero. 4 *febb.* 1815 (v. 5, *p.* 11).
— Il quartiere di Rizzolo che era stato aggregato a Ponte dell' Olio farà parte del comune di S. Giorgio; passerà invece al comune di Ponte dell' Olio il luogo detto Corniano. 9 *marz.* 1815 (ivi, *p.* 22).
— È mantenuto capo-luogo di comune nel Governatorato di Piacenza. C. Paolo Scotti Pod. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 276).
— Sono soggetti al comune i comunelli di Centovera, Cornegliano a ponente, Godi, Guardia, Montenaro a ponente, parte di Rizzolo, S. Damiano, S. Giorgio a ponente, parte di Tollara e Viustino a ponente: popolazione 3700. 19 *dett.* (v. 17, *p.* 102).
— Luigi Perotti Sind.. 2 *lugl.* 1820 (v. 20, *p.* 155).
— Franc. Boriani Pod.. 17 *dic.* 1824 (v. 32, *p.* 93).
— Il Perito comunale, gli Impiegati del comune, e l' Esatt. delle contribuzioni quando si reca nel comune per l' esigenza, sono esenti dalle tasse di pedaggio sul ponte della Nure (V.). 7 *ott.* 1832 (v. 48, *p.* 201 e 202).
— C. Paolo Scotti Pod.. 28 *dic.* 1834 (v. 52, *p.* 166).

CATASTO.

— Il Geom. Tomm. Bianchi vi eseguirà le verificazioni catastali. 15 *febb.* 1818 (v. 39, *p.* 16).
— Fa parte della 2a Sez. 18 *nov.* 1835 (v. 54, *p.* 209).
— Franc. Pinelli Geom.. *dett.* (ivi, *p.* 212).

COMMESSIONE DI SANITA' E SOCCORSO.

— Luigi Perotti, Luigi Ghizzoni, Gius. Maretti, Gaet. Maretti e Med. Ant. Borsani. 14 *ag.* 1835 (v. 54, *p.* 64).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— È soggetto all'esattoria di Ponte dell'Olio. 14 *genn.* 1823 (v. 29, *p.* 11).

— Dipenderà da quella di Pontenure. 19 *magg.* 1826 (v. 35, *p.* 132).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— Fa parte della sottispezione di Piacenza. 22 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 96).

— Gius. Benassi Sottispett. *dett.* (ivi, *p.* 103).

PRETURA.

— È soggetto alla Pretura di Pontenure ed il capo-luogo ne è distante miglia 5. 30 *genn.* 1817 (v. 10, *p.* 24).

— Confermata la dipendenza dalla sudd. Pretura. 19 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 102).

SCUOLE.

— Ve ne sono delle primarie le quali cumprendono le classi infima, media e suprema. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 201).

— Don Ant. Caneva Ispett.. 14 *genn.* 1822 (v. 47, *p.* 13).

V. Nure - Strade di Governo.

S. Giuliano. Vi sarà una dogana sussidiaria confinante verso il Po. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 127).

— Confermata la dogana confinante verso il Po al Lombardo-Veneto. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 233).

V. Castelvetro - Isole del Po.

S. Imento. Vi sarà una dogana sussidiarla intermedia dalla parte del Po verso settentrione. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 128).

V. Calendasco - Dogane, *Circondario confinante* - Rottofreno.

N. B. *Questa dogana non è confermata nell' elenco approvato li 8 apr. 1821.*

S. Lazzaro. Capo luogo di comune nel cantone di Pontenure. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 83).

— Fa parte del distretto di Piacenza. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 166).

— La fiera che vi si tiene nel mese d' ag. d' ogni anno, sarà vegliata dalle Autorità locali amministrative di Piacenza. 29 *lugl.* 1822 (v. 27, *p.* 78).

— Sarà soggetto al Governatorato di Piacenza. 9 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 206).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— È manteuuto capo-luogo di comune nel Governo di Piacenza. G. B. Roberti Pod.. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 276).

— Dipenderanno dal comune i comunelli di Borghetto, e parte d' Ivaccari, di Mose, di Mucinassu e di San Bonico: popolazione 2342. 19 *dett.* (v. 17, *p.* 102).

— Paulo Morsia Sind. 2 *lugl.* 1820 (v. 20, *p.* 155).

— Giov. Foresti Pod.. 17 *dic.* 1834 (v. 32, *p.* 93).

— Piet. Costa Sind. invece del dispensato Ant. Fontana. 8 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 72).

CATASTO.

— Il Geom. Gioach. Valla vi eseguirà le verificazioni catastali. 15 *febb.* 1828 (v. 39, *p.* 17).

— Fa parte della 2.ª Sez.. 18 *nov.* 1835 (v. 54, *p.* 209).

— Franc. Pinelli Geom.. *dett.* (ivi, *p.* 212).

COMMISSIONE DI SANITÀ E SOCCORSO.

— Caet. Bianchetti, Corrado Crollalanza, Don Isidoro Rezzesi, Gius. Brigalli e Vinc. Cerri. 14 *ag.* 1835 (v. 54, *p.* 64).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— Vi sarà un' esattoria dalla quale dipenderà anche il comune di Mortizza. Gius. Maffi Esatt.. 14 *genn.* 1823 (v. 29, *p.* 11).

— Dalla nuova esattoria dipenderanno i comuni di Gossolengo,

Podenzano e Rivergaro. Luigi Bongiornl Esatt.. 19 *magg.* 1826 (v. 35, *p.* 132).
— Gius. Raffi Esatt. invece del Bongiorni che passa a Ponteoure. 18 *febb.* 1829 (v. 42, *p.* 35 e 36).
— Confermata l' esattoria colla soa giurisdizione: essa dipenderà dalla controlleria di Piacenza. 10 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 229).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— È soggetto alla sottispezione di Piacenza. 22 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 96).
— Gius. Benassi Sottispett. *dett.* (ivi, *p.* 103).

PRETURA.

— Dipende da quella di Pontenure, ed il capo-loogo ne è distante miglia 4. 113. 30 *genn.* 1817 (v. 10, *p.* 24).
— Confermata la sudd. dipendenza. 19 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 102).

SCUOLE.

— Ve ne sono delle prioiarie le quali comprendono le classi infima, media e suprema. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 201).
— Don Zaccaria Rossi Ispett.. 14 *genn.* 1832 (v. 47, *p.* 12).
— Don Gius. Bisagni Ispett. invece del dispensato Rossi. 9 *lugl.* 1832 (v. 48, *p.* 3).
— Sino a che si presentino Maestri più istrutti l' iosegnamento si limiterà alle classi infima e media. 17 *apr.* 1834 (v. 51, *p.* 141).

V. Strade di Governo.

S. Maria del taro (Tornolo). Col 15 del pross. giugn. vi sarà stabilita nna dogana. 24 *magg.* 1819 (v. 14, *p.* 100).
— Confermata la dogana; essa sarà confinante col Genovese. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 232).

V. Bedonia - Sardegna, *Confini* - Tornolo - Toscana, *Confini.*

S. Martino senzano. Capo-luogo di comnne del cantone di S. Pancrazio. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 81).
— È compreso nel distretto di Parma. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 165).
— Fa parte del Governatorato di Parma, 9 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 205).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— Conservato capo-luogo di comune oel Governatorato di Parma. Franc. Ferroni-Ariaoi Pod. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 274).
— Dipendono dal comune i comonelli di Antognano a sera, Lemigoano, S Pellegrino, Scarzara e Vigheffio: popolazione 1318. 17 *dett.* (v. 17, *p.* 77).
— Batt. Folli Sind.. 2 *lugl.* 1820 (v. 20, *p.* 151).
— C. Ant. Zunti Pod.. 17 *dic.* 1824 (v. 32, *p.* 91).
— Piet. Pavesi Sind.. 6 *ott.* 1831 (v. 46, *p.* 154).
— Gius. Chiari Sind. 11 *lugl.* 1834 (v. 52, *p.* 7).

CATASTO.

— Il Geom. Gius. Ferrari vi eseguirà le verificazioni catastali. 15 *febb.* 1828 (v. 39, *p.* 16).
— Fa parte della 4.ª Sez. 18 *nov.* 1835 (v. 54, *p.* 209).
— Giac. Adorni Geom.. *dett.* (ivi, *p.* 212).

COMMISSIONE DI SANITA' E SOCCORSO.

— Gius. Folli, Franc. Romani, Dom. Bricoli, Luigi Bocchi e Med. Salvat. Rugali. 26 *ag.* 1835 (v. 54, *p.* 78).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— È soggetto all' esattoria di Vigatto. 14 *genn.* 1823 (v. 29, *p.* 9).
— Dipenderà da quella di Collecchio. 19 *magg.* 1826 (v. 35, *p.* 130).
— Per la suppressione dell' esattoria di Collecchio il comune di S. Martino torna sotto l' esattoria di Vigatto. 11 *magg.* 1821 (v. 42 *p.* 41).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— È soggetto alla sottispezione di Parma. 22 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 96).

— Paolo Bussolati Vicecapispett. *dett.* (ivi, *p.* 103).

PRETURA.

— Dipende dalla Pretura di S. Pancrazio ed il capo-luogo ne è distante miglia 6. 30 *genn.* 1817 (v. 10, *p.* 26).

— Confermata la sudd. dipendenza. 19 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 77).

SCUOLE.

— Ve ne sono delle primarie le quali comprendono le classi infima, media e suprema. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 201).

— Mich. Riccardi Ispett. 27 *ott.* 1833 (v. 50, *p.* 156).

V. Caccia.

S. Nazzaro (Monticelli). Vi sarà una dogana sussidiaria confinante al Po verso settentrione. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 128).

— Confermata la dogana, essa sarà confinante col Po al Lombardo-Veneto. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 233).

V. Caorso - Monticelli - Sissa.

S. Niccolo' (Rottofreno). Vi è stabilita una dogana sussidiaria intermedia dalla parte del Piemonte a ponente. 21 *giugn.* 1814 (v 2, *p.* 128).

— La dogana sarà suppressa col 1.° del pross. magg. 13 *apr.* 1819 (v. 14, *p.* 72).

V. Calendasco - Gragnano - Rottofreno.

S. Pancrazio. È capo luogo di cantone nel circondario di Parma con giurisdizione sui comuni di Collecchio, Golese, S. Martino Senzano e Vigatto. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 81).

— È nella giurisdizione del Commiss. speciale di Polizia di Parma. 18 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 148).

— È compreso nel distretto di Parma. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 165).

— È soggetto al Governatorato di Parma. 9 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 205).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— Conservato capo-luogo di comune nel Governo di Parma. Dott. Giov. Mauri Pod.. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 274).

— Comporranno il comune i comunelli di Bianconese a matt., Eja, Felegara, Fraore, parte di Madregolo, di Valera e di Viarolo, Vicofertile e Vigolante: popolazione 2265. 19 *dett.* (v. 17, *p.* 76 e 77).

— Vittorino Amoretti e Aless. Colli Sind.[i]. 2 *lugl.* 1820 (v. 20, *p.* 152).

— Cav. Vinc. Biondi Pod.. 17 *dic.* 1824 (v. 32, *p.* 91).

— Franc. Mauri Pod.. 8 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 73).

— Piet. Amoretti Sind. 15 *dett.* (ivi, *p.* 87).

— Piet. Gardelli Sind.. 4 *lugl.* 1834 (v. 52, *p.* 3).

— Dott. Bernardino Zuccheri Sind.. 14 *genn.* 1835 (v. 53, *p.* 24).

— Carlo Schizzati Sind. 4 *lugl.* 1835 (v. 54, *p.* 7).

CATASTO.

— Il Geom. Vinc. Ferrari vi eseguirà le verificazioni catastali 15 *febb.* 1828 (v. 39, *p.* 16).

— Fa parte della 4.ª Sez.. 18 *nov.* 1835 (v. 54, *p.* 209).

— Giac. Adorni Geom. *dett.* (ivi, *p.* 212).

COMMISSIONE DI SANITA' E SOCCORSO.

— Cav. Vinc. Biondi, C. Ant. Boselli, Cav. Paolo Zuccheri, Carlo Schizzati e Med. Carlo Cipelli. 26 *ag.* 1835. (v. 54, *p.* 78).

— Il Dott. Piet. Bonadei è sostituito al dispensato Schizzati. 26 *ott.* 1835 (ivi, *p.* 185).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— Vi sarà un' esattoria dalla quale dipenderà anche Golese.

Franc. Petibon Esatt.. 14 *genn.* 1823 (v. 29, *p.* 9).
— Confermata l'esattoria e l'Esatt.. 19 *magg.* 1826 (v. 35, *p.* 130).
— Per la suppressione dell'esattoria di Collecchio questo comune è aggregato all'esattoria di S. Pancrazio. Franc. Guenean Esatt. invece di Petibon ammesso al ritiro. 11 *magg.* 1829 (v. 42, *p.* 41).
— Conservata l'esattoria: essa sarà soggetta alla Controlleria di Parma. 10 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 45).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— Dipenderà dalla sottispezione di Parma. 22 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 96).
— Paolo Bussolati Vicecapispett. *dett.* (ivi, *p.* 103).

PRETURA.

— Per le cause crim. dipende dal Giud. istruttore del Trib. di Parma. 15 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 73).
— Sarà di 3.ª classe nel Ducato di Parma. C. Franc. Bertioli Pret., Luigi Cornia Cancell., ... Commesso. *dett.* (ivi, *p.* 75 e 85).
— Dipenderanno dalla Pretura i comuni di Collecchio, Golese, S. Martino Senzano e Vigatto, ed il capo-luogo è distante da Parma miglia 3. 30 *genn.* 1817 (v. 10, *p.* 26).
— È soggetto all'uffizio del controllo di Parma. 29 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 227).
— Confermata la Pretura e la sua giurisdizione: popolazione 12694. 19 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 76).
— È soggetto al Giud. processante pel territorio posto al Sod di Parma. 14 *genn.* 1821 (v. 22, *p.* 63).
— Dott. Ferd. Devoti ed Avv. Gius. Comelli Suppl.i. 10 *giugn.* 1831 (v. 24, *p.* 405).

— Giov. Bigola e Carl' Ant. Ferrari Usc.. *dett.* (ivi, *p.* 420).
— C. Massimo Zuccardi Pret.. 21 *apr.* 1824 (v. 31, *p.* 196).
— Il C. Zuccardi è delegato ad amministrare la giustizia nel cantone nord di Parma: la Pretura di S. Pancrazio sarà amministrata sino a nuovo ordine dall'Avv. Sante Ciarelli nominato Propret.; gli emolumenti della Pretura andranno al Pret. titolare. 24 *genn.* 1826 (v. 35, *p.* 113).
— La Pretura di S. Pancrazio è suppressa ed è aggregata a quella del cantone nord di Parma. 9 *dic.* 1829 (v. 42, *p.* 62).
— Il Cancell. e gli Usc. della suppressa Pretura sono aggregati alla Pretura nord di Parma siccome in aspettativa. 20 *dett.* (ivi, *p.* 130).
— Franc. Balzaretti Usc. 6 *genn.* 1833 (v. 49, *p.* 3).

SCUOLE.

— Ve ne sono delle primarie le quali comprendono le classi infima, media e suprema. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 201).
— Don Crist. Gallinari Ispett.. 15 *febb.* 1833 (v. 49, *p.* 79).

S. Quirico (Albareto). Vi sarà una dogana sussidiaria confinante coi monti 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 127).
— Essa dogana sarà abilitata a rilasciar bullette di transito pel Ceoto-croci. 5 *nov.* 1816 (v. 9, *p.* 200).
— Col 15 del pross. giugn. la dogana sarà suppressa. 24 *magg.* 1819 (v. 14, *p.* 100).
V. Albareto - Trecasali.

S. Secondo. È capo-luogo di cantone del circondario di Borgo S. Donn. con giurisdizione anche sul comune di Soragna. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 85).
— Vi è stabilita una dogana principale. 21 *dett.* (ivi, *p.* 127).

— Sarà compreso nel Governatorato di Parma. 6 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 69).
— Vi sarà una brigata di Dragoni a piedi. 1 *giugn.* 1815 (v. 5, *p.* 137).
— Il Comando di piazza vi è suppresso. 1 *marz.* 1815 (v. 7, *p.* 44).
— La dogana è confermata, ma sarà intermedia con autorizzazione a ricevere merci in deposito. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 232 e 239).
— È compreso nel distretto di Borgo S. Donn. 30 *dett.* (v. 23, *p.* 165).
— Dipenderà dalla Commessaria di Borgo S. Donn.. 9 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 206).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— Confermato capo-luogo di comune nel Ducato di Parma. Dott. Ilario Vitali Pod.. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 274).
— Dipenderanno dal comune i comunelli di Argine, Baroni, Canale, Castelricardo, Coppezzato, Corticelli, Fontanelle a destra, Pizzo e Ronchetti: popolazione 4233. 19 *dett.* (v. 17, *p.* 78).
— Girol. Ferrari, Ilario Allegri e Franc. Tondi Sind.[i] 2 *lugl.* 1820 (v. 20, *p.* 152).
— Franc. Cavalli Pod. 14 *dic.* 1824 (v. 32, *p.* 85).
— Gius. Rossi ripiglierà l'uffizio di Pod.. 15 *marz.* 1831 (v. 45, *p.* 99).
— Gaet. Mazza Sind.. 23 *magg.* 1832 (v. 47, *p.* 187).
— Avv. Ant. Crema Sind.. 27 *nov.* 1832 (v. 48, p. 236).
— L'Avv. Crema è dispensato. 24 *genn.* 1833 (v. 49, *p.* 37).
— Franc. Airoldi Sind.. 20 *ott.* 1833 (v. 50, *p.* 148).
— C. Ferd. Vaini Pod. 8 *magg.* 1834 (v. 51, *p.* 158).
— Dom. Pelosi Sind. 21 *ag.* 1834 (v. 52, *p.* 49).
— Carlo Pescaroli Sind. 21 *dic.* 1834 (ivi, *p.* 159).
— Dott. Gius. Tondi e Vinc. Daceno Sind.[i] 3 *giugn.* 1835 (v. 53, *p.* 127).
— Dott. Ilario Vitali Pod.. 19 *dic.* 1835 (v. 54, *p.* 279).

CATASTO.

— Il Geom. Giac. Adorni vi eseguirà le verificazioni catastali. 15 *febb.* 1828 (v. 39, *p.* 17).
— Farà parte della 4.ª Sez. 18 *nov.* 1835 (v. 54, *p.* 209).
— Il sudd. Geom. è confermato. *dett.* (ivi, *p.* 212).

COMMISSIONE DI SANITA' E SOCCORSO.

— Dott. Ilario Vitali, Gios. Rossi, Giac. Scorticati, Franc. Tondi e Med. Troilo Franchi. 26 *ag.* 1835 (v. 54, *p.* 86).
— Dom. Pelosi è sostituito al dispensato Rossi. 26 *ott.* 1835 (ivi, *p.* 185).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— Vi sarà un' esattoria dalla quale dipenderà anche il comune di Fontanellato. Dom. Ventura Esatt.. 14 *genn.* 1823 (v. 29, *p.* 9).
— L'esattoria è mantenuta. Gius. Casa Esatt.. 19 *magg.* 1826 (v. 35, *p.* 130).
— Essa dipenderà dalla Controlleria di Borgo S. Donn.. 10 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 229).

CONTROLLO.

— Pel controllo soltanto delle successioni, il Vicariato di S. Secondo dipenderà dal Ricevitore di Borgo S. Donn.. 1 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 216).
— La Pretura di S. Secondo dipenderà dall' uffizio del controllo di Borgo S. Donn.. 29 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 227).

NOTAI.

— I Notai domiciliati ne' due cantoni di S. Secondo e di Soragna potranno ricevere atti promiscuamente in tutta l'estensione

de' due Vicariati. 9 *ag.* 1815 (v. 6, p. 38).

— Sino a nuova disposizione, il sudd. atto dei 9 ag. 1815 continuerà ad aver vigore ouostante il Regol. sui Notai dell' 8 giugn. 1821. 9 *ag.* 1821 (v. 24, p. 71 e 72).

— Il Dott. Timoteo Fanti è nominato Notaio della Pretura di S. Secondo. 29 *giugn.* 1832 (v. 47, p. 210).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— È nella giurisdizione del Ricevitore del Patrimonio di Borgo S. Donn.. 5 *ott.* 1814 (v. 3, p. 234).

— È compreso nella sottispezione di Borgo S. Donn. 22 *sett.* 1831 (v. 46, p. 97).

— Biag. Zucchi Sottispett. *dett.* (ivi, p. 104).

PRETURA.

— È capo-luogo di Pretura di 1.ª classe nel Ducato di Parma; pe' processi crim. ne dipende quella di Zibello. Gius. Bonvicini Pret., Jac. Campagna Assess., Franc. Rugarli Cancell., Mioghelli e Fil. Viglioli Commessi. 15 *mars.* 1816 (v. 7, p. 75, 77, 79 e 80).

— Lor. Minghelli passa nel Vicariato nord di Parma ed è sostituito da . . . . Dallay. 30 *apr.* 1816 (ivi, p. 186).

— Confermata Pretura di 1.ª classe con giurisdizione sul solo comune: il capo-luogo è distante da Parma miglia 11 2|3. 30 *genn.* 1817 (v. 10, p. 26).

— Crema Propret. 12 *giugn.* 1820 (v. 17, p. 58).

— Confermata Pretura del Ducato di Parma con giurisdizione sul solo comune: popolazione 4233. 19 *dett.* (ivi, p. 78).

— Dipenderà dal Giud. processante pel territorio posto al nord di Parma. 14 *genn.* 1821 (v. 22, p. 63).

— Dott. Tomm. Bruni Pret.: il Pret. Mazzolini passa a Castel S. Giov. 24 *dett.* (ivi, p. 66).

— Dott. Piet. Giusti e Dott. Ang. Guareschi Suppl.ⁱ. 10 *giugn.* 1821 (v. 24, p. 407).

— Giac. Salvadori e Franc. Marchesi Usc.. *dett.* (ivi, p. 419).

— La Pretura di S. Secondo con Sissa pretura aggregatavi è dichiarata vacante: il Pret. Bruni continuerà a ricevere lo stipendio che attualmente riceve dall' erario Ducale. 8 *febb.* 1833 (v. 49, p. 73).

— Il Dott. Melchiorre Colla è nominato Pret. della Pretura di S. Secondo con Sissa Pretura aggregata. *dett.* (ivi, p. 74).

— Gli Usc. Gaet. Bartoluzzi della Pretura di Sissa e Giac. Salvadori di quella di S. Secondo potranno esercitare il loro uffizio cumulativamente ne' due territori siccome formanti ora una sola Pretura. 3 *marz.* 1833 (ivi, p. 89).

— Il Notaio Vinc. Orzi 2.° Suppl. invece del Notaio Ang. Guareschi che prende il posto di 1.° Suppl. lasciato vacante dal Notaio Piet. Giusti. 5 *dett.* (ivi, p. 93).

— Gli Usc. di Soragna e di S. Secondo potranno ricevere atti nella Pretura di Fontanellato sino a che l'Usc. Luigi Mazzoni non siasi ristabilito in salute o non sia stato altrimenti provveduto. 17 *apr.* 1834 (v. 51, p. 139).

— Per la nomina di un Usc. a Fontanellato, la facoltà impartita col sudd. atto a quelli di S. Secondo e di Soragna cessa. 18 *lugl.* 1834 (v. 52, p. 14 e 15).

V. *Controllo*.

SCUOLE.

— Ve ne sono delle primarie le quali comprendono le classi infima, media e suprema. 13 *nov.* 1831 (v. 46, p. 201).

— Don Ant. Seletti Ispett.. 23 *febb.* 1832 (v. 47, *p.* 50).
— È sostituito per dimissione da Don Gius. Baranzoni. 19 *apr.* 1832 (ivi, *p.* 159 e 160).
— Don Ang. Zazzali Ispett.. 13 *nov.* 1832 (v. 48, *p.* 225).
V. Strade dello Stato - Vaccinazioni.

Sandalo *rosso* (Il legno). Paga per dazio d' entr. fr. 6 per quint., d' usc. c. 50. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 59).
— Paga per dazio d' entr. l. 6 per quint.; se raschiato l. 12; all' usc. l. 1. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 144).

Sangue *di Drago* (Il). In lacrima, paga per dazio d' entr. c. 20 per chil., d' usc. c. 5. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p* 62).
— Paga per dazio d' entr. l. 10 per quint., all' usc. l. 1. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 146).

Sanguisughe (Le). Non possono tenersi nè vendersi che dai soli Farmacisti sotto pena di l. 25 a l. 600 di multa. 23 *ag.* 1830 (v. 44, *p.* 37).
V. Animali o insetti.

Sanita' e soccorso (Commissioni di). Competono alla Commessione di Parma alcune attribuzioni sulla Sala di lavoro (V.) stabilita in detta città. 24 *febb.* 1817 (v. 10, *p.* 52).
— Sarà stampato e pubblicato: 1.° La disposizione Presidenziale del 29 genn. 1817, approvata da S. M. per l' istituzione delle Commessioni; 2.° Una memoria intorno alla malattia sparsa ne' Ducati; 3.° L' atto del 10 febb. 1817 intorno alle incombenze de' medici delle Commissioni. 4 *marz.* 1817 (ivi, *p.* 58 e 59).

Vi saranno tante Commissioni quante sono i comuni foresi e le sez. di comune. I membri (in numero indeterminato) si nominano dai Governatori. I medici ed i parrochi sono membri nati delle Commessioni foresi. In Parma ed in Piacenza vi sono delle Commessioni centrali le quali sono presiedute dal rispettivo Governatore. Il Protomedico de' Ducati è membro nato di quella di Parma. Le Commessioni centrali corrispondono col Presid. dell' Interno: questi potrà presiederle, nel qual caso il Governatore farà le veci di Vice-Presid. Le Commessioni foresi dipendono e sono dirette dalla Commessione centrale del Ducato, e ricevono da quella le opportune istruzioni. Gli uffizii delle Commessioni sono soprantendere alla sanità pubbl. ed al mantenimento de' poveri. Per tali incombenze ogni Commessione dovrà 1.° distribuire i medicinali ed i soccorsi che dalla Sovrana munificenza si accorderanno ai comuni; 2.° impedire il vagabondaggio, fare arrestare i mendicanti, rimandare al proprio comune le persone d' un altro, far trasportare all' ospedale gli infermi di malattia attaccaticcia e vegliare i convalescenti; 3.° destinare un medico ai malati tanto nel caso che vi fosse pericolo nel trasporto all' ospedale, quanto in quello che il comune o la sez. ne mancasse; 4.° curare che i sani siano separati dagli ammalati, che si facciano i suffumigi e si usino le precauzioni suggerite dalle Autorità superiori. Inoltre ogni Commessione compilerà uno stato analitico e numerico de' malati; uno de' poveri privi di sostentamento; uno de' grani portati sul mercato del comune o sez. coi loro prezzi. Detti stati si spediranno al Governatore e per le notizie necessarie alla loro formazione, la Commessione si gioverà de' parro-

chi, de' proprietari e dell' ispezione oculare. Sarà obbligo de' medici di far sapere alle Commessioni rispettive il numero delle persone che infermano di tifo. Una Guardia campestre dipenderà dalla Commessione e ne eseguirà gli ordini. Se pel mantenimento dell' ordine occorressero de' cittadini a modo di milizie, il Presid. della Commessione disporrà in proposito informandone il Pret., il Comandante di piazza o quello de' Dragoni del comune o della sez.. Presso ciasc. comune o sez. sarà aperto un registro di soccorso per le offerte in grani, danari od altri generi degli abitanti, invitati a ciò fare dalle Commessioni. Per tenere conto di dette offerte ogni Commessione nominerà un depositario o Cassiere. I Regol. interni, i registri ed i riscontri de' medesimi si prescriveranno dal Governatori: questi verificheranno le rimanenze del cumulo comune del 1816 per formare un supplimento alle sudd. offerte e cureranno pure la continuazione ne' comuni de' lavori pubbl. approvati. Saranno prese le necessarie discipline perchè le persone di sanità sospetta non s' introducano ne' sudd. lavori. Le Commessioni centrali manderanno ogni tre dì alla Presid. dell' Interno una relazione sullo stato delle cose e sul modo che si è provveduto e si può provvedere ai bisogni insorti. 29 genn. 1817.

Nell' atto di Sovrana approvazione in data del 30 genn. 1817 è detto che gli impiegati negligenti saranno ripresi e gli saranno dati a conoscere quelli che si distingueranno per il bene pubbl. (ivi, *p.* 59 a 63).

N. B. *Le istruzioni intorno alla malattia dominante allegate alla sudd. disposizione si trovano all' art. Tifo.*

Il medico addetto alla Commessione ha obbligo di visitare gli accattoni arrestati e di denunziare alle Commessioni quelli di provenienza sospetta o di possibile infezione. Indicherà pure alla Commessione il numero e la posizione de' malati di qualsisia stato perchè possa compilare le tabelle prescritte. Assisterà tutti gli infermi per cui venga chiamato e scoprendo i sintomi della malattia regnante suggerirà alla famiglia le necessarie precauzioni e la metterà sotto la vigilanza della Commessione. Egli determinerà i casi ne' quali l' infermo può correre pericolo nel suo trasporto allo spedale. Quando l' ammalato voglia rimanere in casa, esaminerà se vi sono i comodi necessari, abitazione ampia da poter eseguire un isolamento assoluto dell' ammalato e degli inservienti, nel qual caso ne prescriverà le regole ed i modi, e veglierà alla loro esecuzione. Il sequestro durerà per 15 dì di convalescenza. Se egli è medico della cura userà tutti i riguardi per non portare altrove l' infezione e l' insegnerà ai parrochi ed altri. In caso di trasporto avviserà i contadini che il pericolo sta nel contatto e nell' abito dell' infermo, intimando loro il sequestro qualora non si tenessero a convenevol distanza. Tranne il carro ed il bestiame, le altre cose che servirono al trasporto si lascieranno allo spedale per essere espurgate e poscia restituite ai proprietari ne' 20 giorni dall' arrivo all' ospedale. Ne' casi di guarigione, di morte, e di trasporto, insegnerà i necessari suffumigi. In caso di morte veglierà cogli altri della Com-

messione perchè il cadavere sia inviato al cimitero entro ben chiusa cassa e colle cautele sanitarie. Indicherà alla Commessione qualche luogo ampio nel comune proprio a formarvi uno spedale provvisorio (ivi, p. 67 a 69).

— Sono incaricate di coocorrere coi Pret. e coi Parrochi nella distribuzione de' soccorsi straordinari ai poveri (V.). 29 *apr.* 1817 (ivi, p. 113 e seg.).

— Lo stesso dicasi pe' sussidi straordinari accordati agli spedali provvigionali stabiliti pe' poveri infermi di tifo (V.). 3 *magg.* 1817 (ivi, p. 118).

— Nelle attuali circostanze di malattie la corrispondenza fra le Commessiooi sezionarie e le Commessloni centrali saranno più attivate mediante un corso di pedooi: esse dovranno fare de' rapporti settimanali sugli oggetti compresi nelle loro attribuzioni. 30 *giugn.* 1817 (ivi, p 178).

— Sono nuovamente istituite delle Commessioni centrali e speciali per adoperarsi a norma delle loro attribuzioni nel caso d' invasione del Cholera morbus (V.). 26 *magg.* 1832 (v. 47, p. 193).

— Sono membri di diritto delle Commessioni centrali di sanità e soccorso di Parma e di Piacenza, i rispettivi Governatori, i Pod., ed i Presid. degli Ospizi civ. di Parma e di Piacenza: i primi come Presid., i Pod. come Vice-Presid.: i Commiss. ed i Pod. degli altri capi-luoghi territoriali, saranno pure membri di diritto delle rispettive Commessioni centrali, i primi come Presid., i secondi come Vice-Presid. *dett.* (ivi, p. 204 e 205).

N. B. *Le nomine sono agli art. di tutti i comuni de' Ducati* §. Commessioni di sanità e soccorso.

V. Cholera morbus - Sala di lavoro di Parma - Tifo - Soccorsi straordinari ai poveri.

Santissimo *Sacramento*. Quando passa davanti alla Guardia essa prende le armi, le presenta, mette il ginocchio a terra, china la testa, e porta la mano sinistra al *Schakos* senza levarlo; gli Ufficiali salutano colla spada e portano la mano sinistra al *Schakos*; il tamburo batte la marcia; i postl, davanti i quali passa, somministrano due soldati per scorta, che marcieranno vicino al Sacerdote portando l'arme da Sottufficiale e col *Schakos* in testa, questi sono rilevati da posto in posto. 18 *ott.* 1815 (v. 6, p. 143 e 144).

V. Onori militari.

Sanvitale *Monsignor Luigi Vescovo di Piacenza*. È nominato Prof. onorario nell' Università degli Studii. 2 *nov.* 1814 (v. 4, p. 138).

— È nominato Commend. dell' Ordine Costantiniano di S. Giorgio per gli eminenti servigi che presta alla religione ed allo Stato. 10 *dic.* 1825 (v. 34, p. 62).

Sanvitale *C. Stefano*. È nominato Gran Ciamberlano. 29 *febb.* 1816 (v. 7, p. 32).

— Vice Presid. della Congregazione amministrativa del patrimonio dell' Ordine Costantiniano di S. Giorgio. 12 *marz.* 1817 (v. 10, p. 75).

— Accademico Consigliere con voto nella Ducale Accademia di belle arti. 4 *marz.* 1820 (v. 16, p. 73).

— Presid. della Commessione direttrice dell' Unione di S. Bernardo. 10 *apr.* 1834 (v. 51, p. 93).

Sanviti *C. Decio*. È delegato dalla Reggenza provvisoria a pren-

dere possesso del Guastallese in nome di S. M.. 6 *giugn.* 1814 (v. 2, p. 19).
— Delegato della Reggenza stessa nel Circondario di Goastalla. 15 *dett.* (ivi, p. 77).
— Consigliere di Stato Dirett. delle contribuzioni dirette. 29 *nov.* 1817 (v. 11, p. 189).
N. B. *Nel sudd. atto è qualificato Governatore del palazzo di Piacenza.*
— Ispett. generale del tesoro. 30 *apr.* 1821 (v. 23, p. 122).
— È incaricato di attivare il Regol. di qoesto giorno intorno all' Amministrazioue de' comuni. *dett.* (ivi, p. 164).
— Consigliere di Stato addetto alla 2.ª Sez. (Trib. de' conti). 17 *magg.* 1821 (ivi, p. 200).
— Incaricato della sorveglianza dei lavori sul catasto colla qualità d' Intendente. 26 *dett.* (ivi, p. 214 o 215).

SAPONETTE (Le). Pagano per dazio d' eotr. fr. 18 per quiot. d' osc. fr. 2. 4 *magg.* 1816 (v. 8, p. 90).
— Portato il dazio d' eotr. a l. 20, ridotto quello d' osc. a l. 1. 18 *apr.* 1820 (v. 16, p. 146).

SAPONI. Chi fabbrica sapooi è soggetto a patente di 4.ª classe. 31 *marz.* 1815 (v. 5, p. 61).
— Se comuni, pagano per dazio d' entr. fr. 4. 50 per quiot., d' usc. fr. 1; se marmorizzati, fr. 12 all' eotr. e fr. 1. 50 all' usc. 4 *magg.* 1816 (v. 8, p. 90).
— Pagherà iudistintameote l. 6 all' entr. e l. 1 all' usc.. 18 *apr.* 1820 (v. 16, p. 146).
— Chi ne fabbrica è soggetto a patente della 5.ª categoria. 17 *febb.* 1822 (v. 25, p. 198).
— Confermati alla sudd. categoria. 4 *apr.* 1828 (v. 39, p. 69).
— Chi fabbrica saponi è soggetto a patente della 5.ª classe. 16 *marz.* 1832 (v. 47, p. 144).
V. Saponette.

SARDEGNA. *Sotto quest' art. non v' hanno che trattati; sono quindi da vedersi i §§. qui sotto indicati e gli art.* Condaosti - Confini - Disertori.

ALBINAGGIO.

— Pel presente trattato rimane abolito fra i due Stati ogni diritto l' albinaggio, di detraziоne od altro contrario alla libertà delle successioni; gli eredi e legatari godranno ne' due dominii il trattamento solito osarsi coi propri sodditi ben inteso che soggiaceraono alle stesse leggi e condizioni a questi imposte. I contratti, i testamenti ed altri atti o disposizioni tra vivi o di ultima volontà rivestiti delle formalità e condizioni richieste per la loro validità nel luogo ove saranno fatti, avranno effetto nello Stato dell'altra parte contraente quand' aoche si richiedessero in questo Stato formalità maggiori o differenti. Gli atti pubbl. e le sentenze portanti ipoteche in uoo de' due dominii la importeranno parimenti sui beni stabili, o riputati tali, spettanti al debitore nell' altro dominio, secondo che detti beni ne saranno suscettibili per le leggi dello Stato in cui sooo posti, ferme staoti le pratiche giudiziarie in esso vigenti per la conservazione e realizzazione delle ipoteche, di modo che l' atto o giudicato, quantunque emanato nell' altro dominio, abbia lo stesso vigore per le azioni reali e possessorie come se fosse fatto in quello ove sono situati i beni. Per facilitare l' esecuzioоe delle sentenze ed ordinanze di giustizia, resta convenuto che esse si concederanno ne' casi e modi di ragione sopra reqoisitorie passate tra i rispettivi Trib. supremi. Rimane abolito l' obbligo della cauzione *Judicatùm*

solvi: potranoo quindi i sudditi di uo dominio preseotarsi e stare in giudizio davanti ai Trib. dell' altro come se fossero soggetti alla giurisdizione del Trib. ove pende la causa. La presente convenzione sarà ratificata dai rispettivi Sovrani, pubblicata ne' due dominii ed avrà effetto dal giorno successivo a quello del cambio delle ratifiche. 3 *lugl.* 1817 (v. 11, *p.* 3 a 6). Ratifica di S. M. il Re di Sardegna dell' 8 lugl. 1817 e di S. M. L' Arciduchessa Duchessa di Parma del 5 dello stesso mese (ivi, *p.* 7 a 9).

Il cambio delle ratifiche ha avuto luogo li 12 lugl. 1817.

CONFINI.

È ordinata la pubblicazione del trattato sui confini, e si aonnuzia che esso è posto immediatamente in vigore. 17 *dic.* 1822 (v. 28, *p.* 103).

Trattato

La linea di confine tra lo Stato di Parma e quello Sardo parte dai due termini posti sulle sponde della strada che da Chiosola Genovese conduce a Groppo Parmigiano e Zeri Toscano nel locale detto la foce dei tre confini e dividenti gli Stati Parmigiaoo, Sardo e Toscano, moota alla sommità del monte Gottero d' onde scende e prosegue ad acqua pendente sulla cresta degli Appenini, e passando per Passo del Groppo, di Rio o Faggio Crociato, Prato del Porcaro, Piano della Chiappa, Borassa o Carrà, Venà dei Menini o Bocca de' Trasci, Passo del Lupo, Monte Bertola, Erbato del Testardo, Bricco della Scassella, e Passo di Caranza giugne al termine di Cento-croci posto sulla sponda orientale della strada che da Varese conduce a Borgotaro. Da Cento-croci il confine è determinato da una retta che dirigendosi al sud-ovest traversa il piano e la strada di Ceoto-cruci, e sale sulla costiera che si protende al Poggio di S. Ambrogio, detto anche Costello dell' Ascia. La direzione della retta su detta custiera è determinata dalla distanza di met. 56 dal termine di Cento-croci e di met. 23 dall' angolo G. G. E della fabbrica doganale. Da questo punto il confine percorre il pendio delle acque di detta costiera sino alla sommità del poggio di S. Ambrogio o Castello dell' Ascia; proseguendo quiodi nella stessa guisa la cresta degli Appenini e passando pei luoghi detti Foppo di Bella fantina, Monte Zuccone e Monte Collero arriva al termine che trovasi al piano Pintardo, conosciuto sotto lo stesso nome. In questo punto la linea s' allontana dalla sommità degli Appenini e scende in linea retta traversando il piano detto i Borroni e la strada che da Varese mette al comunello di Casale ad altro termine detto dei Borrooi. Da questo termine la linea scende lungo una costicella sino alla sponda del rivo del Boia o dei Conioli; costicella determinata a mezzodì da un boschetto di faggi Genovese ed a setteotrione dai ronchi di Bartolomeo Brigati Parmigiano. Dal punto di contatto di detta costicella col rivo, la linea stessa è formata dal rivo del Boia, che entra in quello dell' Overaria e lungo l' asse di questo scende al torr. Taro in cui sbocca l' Overaria. Da questa foce la linea rimonta il Taro sino al confluente in esso del rivo del Chilinella termine della costa di Monte Pollano. La linea passa quindi, come acqua versa

lungo la sommità di questa costa, tocca la sommità del Monte dell' istesso nome e giugne a quella del Monte de' Caprioli od Albarella, e quindi, sempre ad acqua pendente, ad un termine posto in una costa che divide le Valli di Chilinella e Malanotte sulla sponda settentrionale a met. 3 dalla strada da Varese al Bocco. Da detto termine la linea si forma dalla sodd. strada sino al punto in cui attraversa il rio o fossato di Malanotte, scende quindi pel medesimo al torr. Tarola traversando il lago Pagano. Dall' unione del Malanotte col Tarola la linea perimetrale rimonta quest' ultimo sino al punto in cui la costa de' Groppi Marzi ne tocca la sponda meridionale nel locale detto i Prati Frigidi. Da questo punto la linea si forma dal pendìo delle acque della costa de' Groppi Marzi, e passa per la cima del Monte dello stesso nome e per quella del Bocco. La linea seguendo quindi il pendìo delle acque, passa per le sommità di Brecalupo, Chiffi, Zuccaro, Pertuslo, Zolle, Costa delle Stallette, Monte Nero, Monte delle Grotte, e Rocca di Canto moro, tutti punti della cresta degli Appennini e passando per quella del Contraforte che se ne stacca alla Rocca di Canto moro, segue per essa come acqua versa, passa pel colle detto Passo dell' Incisa e giugne alla sommità elevatissima del Monte Appenna od Appenina. Da detta sommità la linea è determinata dal pendìo delle acque passando per Rocca Piats, Pizzale, Monte Tomarlo, Monte Martineno, Monte Misurasca, Alpe Formosa, Monte bovi o Poggio di Val d' aveto, Rocca pianosa, la Roncalla, Bosco dei Lavaggi, Monterosso, Moreschi, Aja di Capello sino al punto d' intersezione della strada da S. Stefano a Piacenza. Da quel punto il confine scende per detta strada verso Piacenza sino al primo ramo del rio Fontanazza scendendolo sino al rio Romerano di cui segue il corso sino alla sua imboccatura nell'Aveto, indi scende questo torr. sino alla sua intersezione coll' asse della Trebbia, dove comincia la confinazione stabilita col trattato del 10 marz. 1766.

Le strade, viottoli, coste, sentieri, torrenti, rivi, laghi, cavi e scoli che formano limite fra i due Stati s' intendono divisorii per metà quanto alla giurisdizione, e promiscui quanto agli usi privati, ove non sianvi diritti d' esclusiva particolare proprietà, dichiarandosi che sui medesimi si potranno inseguire ed arrestare i malfattori e contrabbandieri dalla forza armata de' due Governi. La porzione di strada compresa fra i Monti Chiodo e Tomarlo, che seguitando il confine serpeggia lungo l' acqua pendente, e tocca alternativamente i due Stati, sarà per quel tratto considerata comune per rispetto alle relazioni commerciali. I sudditi delle due potenze continueranno a godere pei siti ceduti o permutati di Codorso, Ascona e porzione di Turrio, reciprocamente e senza difficoltà, de' loro beni e possessi, con libertà di estraerne i frutti per trasportarli alle loro abitazioni esistenti negli Stati de' due Sovrani senza pagare alcun diritto, ma colle sole precauzioni atte a prevenire gli abusi. È riservato a favore degli abitanti di S. Maria del Taro il diritto di pascolo e di fogliaggio tra il fossato di Malanotte, la cresta di Monte Zst-

ta, la costa del Prato dei Galli ed il Monte Bocco, con che si conformino alle precauzioni da prescriversi. Onde togliere ai delinquenti ed ai contrabbandieri la facoltà di sottrarsi alle ricerche, non si potranno costruire nuovi edifizii sulla linea di confine nè alla distanza di met. 100 dalla medesima senza l'assenso de' due Governi contraenti: potranno però i proprietarii di quelli che esistono farvi le necessarie riparazioni. Onde togliere le vertenze che esistono tra gli abitanti di Codorso e di Strepeto per la parte situata verso il Monte Appenna o Appennino, il Governo di Parma farà fare la divisione del territorio contestato; gli abitanti di Codorso faranno parte del Comunn di S. Maria del Taro (Tornolo) salvo quei cangiamenti territoriali che il Governo di Parma crederà di ordinare. I due Sovrani si fanno per sè e pei loro successori reciproca cessione piena ed intera delle ragioni, diritti e possessi che possono a' medesimi spettare e spettano ne' luoghi e siti che rilasciano, cedono e rispettivamente permutano in virtù del presente trattato, con promessa vicendevole di consegnarsi i titoli, documenti ed altre scritture che risguardano a' paesi reciprocamente ceduti. Le cessioni e permute risultanti dal presente trattato comprendono, senza eccezione o riserva tutti i diritti di sovranità, regali ed altri, senza pregiudizio dei privati diritti de' comuni, corpi morali, stabilimenti pubbl., e de' particolari ai quali non s'intende di recare detrimento. Potranno i due Sovrani far procedere senz' altro e dopo il cambio delle ratifiche al possesso de' luoghi e terreni vicendevolmente ceduti, dichiarandosi che gli abitanti in essi sono pel presente assoluti da qualsisia giuramento avessero prestato al precedente possessore. In conformità della presente limitazione, si procederà nel modo da concertarsi tra le due Corti, alla piantazione dei termini per far constare della divisione dei due Stati nella estensione della nuova linea, del sito e della posizione de' quali si farà processo verbale con una carta di limitazione per avervi ricorso all' occorrenza. Ad impedire le vertenze pei cambiamenti naturali o artefatti che succeder possano, le Autorità provinciali rispettive cureranno, in caso di qualche cambiamento, di far procedere d'accordo alla ricognizione de' confini ed, ove occorra, al ricollocamento de' termini smossi o caduti. Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche cambiate entro due mesi o più presto. 27 *nov.* 1822 (ivi, *p.* 104 a 114). Ratificato da S. M. l'Arciduchessa Duchessa di Parma li 10 dic. 1822 e da S. M. il Re di Sardegna li 11 dello stesso mese (ivi, *p.* 115 a 119).

— Si notifica che in esecuzione di detto trattato sono stati ceduti a S. M. il Re di Sardegna il sito detto d'Ascona, la porzione di Turrio che colla limitazione di cui nel trattato sudd. trovasi segregata dai Ducati di Parma e riunita allo Stato Sardo con tutti que' diritti di cui si fa cenno nel trattato. Per parte di S. M. il Re di Sardegna è stato ceduto a S. M. l'Arciduchessa Duchessa di Parma il sito detto di Codorso coi diritti di cui sopra. Il possesso de' sudd. siti è stato preso dai rispettivi Governi per formare d'ora in poi parte integrante

de' propri Stati. 17 *febb.* 1823 (v. 29, *p.* 17 a 19).

Nota. Il territorio ceduto allo Stato Sardo:

È circoscritto dalla strada di Piacenza dal punto nel quale scende dal Monte Bocco sino al punto in cui traversa il rio Fontanazza; poi dal rio Fontanazza al rio Romerano, e da questo sino al torr. Aveto; poi da questo torr. sino alla Costa delle Banche e da questa continuando la linea de' Monti ad acqua pendente sino al punto in cui traversa la strada di Piacenza presso il Monte Bocco.

È composto del villaggio d'Ascona, del territorio adiacente a quel villaggio e di parte di quello di Tarrio.

Faceva parte del comune di Ferriere distretto di Bettola.

Il territorio ceduto alla Stato di Parma:

È circoscritto dal torr. Taro dallo sbocco del rio Overaria sino a quello del rio Ravozza; poi dalla linea che formava il confine verso l'estero delle Parrocchie d'Alpe, di Strepeto e di S. Maria del Taro, comuni di Compiano e di Tornolo, distretto di Borgotaro.

È composto di Codorso e di Zuncarezzo col terreno adiacente.

Faceva parte del Mandamento o Cantone di Varese Ducato di Genova (ivi, *p.* 19 e 20).

— È ordinata la pubblicazione e l'inserzione nella Raccolta delle leggi: 1.° dell'art. addizionale al trattato del 26 nov. 1822; 2.° della relazione dei Commiss. dei due Governi intorno alla piantazione dei termini, e del processo verbale che compie le operazioni della piantazione dei medesimi; 3.° de' processi verbali alligati alla sudd. relaziona ed in essa citati; 4.° del processo verbale steso intorno alla carta di delimitazione da formarsi secondo la linea di confine determinata dal trattato del 26 nov. 1822 e dell'art. addizionale del 23 dic. 1823. 2 *magg.* 1824 v. 31, *p.* 62 e 63).

articolo addizionale

— In conseguenza della relazione intorno alla piantazione dei termini firmata li 31 ag. 1823 munita de' diversi processi verbali stesi sui luoghi dall' 11 al 20 dello stesso mese e di altri due fatti li 9 e 12, sett. successivi i Plenipotenziari delle due Corti hanno approvato tutto il lavoro ed hanno convenuto delle seguenti modificazioni riconosciute necessarie in seguito della piantazione dei termini: 1.° La direzione della retta determinante il confine dal Cento Croci alla costiera che si protende al Poggio S. Ambrogio, essendo stata riconosciuta distante met. 41, 40 dall'angolo G. G. E. della fabbrica doganale, questa distanza dovrà sostituirsi a quella di met. 23 indicata nel trattato. 2.° Sulla strada di Varese al Bocco che forma confine sino al fossato Malanotte sonovi alcuni antichi termini, ma soltanto per indicare i confini delle proprietà particolari o comunali, ove accada, essendosi collocati i nuovi che soli determinano il confine. 3.° Dal punto ove la strada di S. Stefano a Piacenza incontra il primo ramo del rio Fontanazza distante met. 340 circa dalla casa doganale di Pietre-Sorelle, avendo i Commissari riconosciuta la difficoltà di prender per linea confinante il corso del rio Fontanazza perchè tortuoso vago ed indeterminato a cagione del terreno mal fermo e smosso, è stabilito che la linea sarà invece determinata dalla retta che dal termine N.° 21

si dirige al N.° 22 prolungata in mezzo ai due scogli segnati a diritta P., a sinistra S. continuando poi pel rio Fontanazza sino al rio Romorano. Il presente art. addizionale avrà la stessa forza come se fosse inserito nel trattato dei 26 nov. 1822, sarà ratificato e le ratifiche saranno cambiate entro un mese o più presto. 13 *dic.* 1823 (ivi, *p.* 64 a 66).

Ratificato da S. M. l'Arciduchessa Duchessa di Parma li 4 genn. 1824 e da S. M. il Re di Sardegna li 20 dello stesso mese (ivi, *p.* 67 a 71).

Segue 1.° la relazione generale del 31 ag. 1823; 2.° il processo verbale del 9 sett. successivo; 3.° i documenti alligati alla relazione ed al processo verbale sudd.; 4.° il processo verbale intorno alla carta di delimitazione (ivi, *p.* 72 a 189).

DELINQUENTI O CONDANNATI.

— I Plenipotenziari delle Corti di Sardegna e di Parma hanno convenuto quanto appresso:

Gli imputati di un delitto il cui titolo, giusta le leggi del luogo ove sarà commesso o in difetto giusta la ragione, importa una pena non minore della galera o altra corrispondente temporale grave, ed i condannati al detto genere di pena, non saranno nè tollerati, nè assicurati ne' due dominii e dovranno arrestarsi e consegnarsi al Governo richiedente quando siano soggetti al medesimo o pel commesso delitto, o per origine, o per domicilio. Per suddito d' origine s' intenderà, agli effetti della presente, chi sarà nato in uno de' dominii contraenti e legittimamente domiciliato, e chiunque vi avrà dimorato per un decennio non interrotto. Qualora il delinquente appartenga per origine o solo per legittimo domicilio al Governo requisito, e non sia in questo secondo caso suddito d' origine del Governo richiedente, non avrà luogo la consegna, ma sarà condannato dal primo colle leggi del luogo del commesso delitto, ed in difetto, col diritto comune, purchè la pena non sia più grave di quella prescritta per simil delitto dalle leggi del Governo a cui appartiene il delinquente. A tal fine il Giudice nella cui giurisdizione seguì il delitto rimetterà a quello del luogo ove il reo è detenuto gli atti assunti onde poter condurre a termine il processo: la sentenza verrà poi comunicata dall' uno all' altro Governo. Se poi si trattasse di un fatto atroce e perturbante la pubbl. tranquillità commesso in uno de' due Stati in complicità tra sudditi di amendue i Governi, si consegneranno i rei al Giudice del luogo del delitto all' effetto de' confronti e degli esami necessarii alla compita prova, previi gli opportuni concerti tra i Giudici processanti, e si restituiranno poi per essere giudicati nello Stato richiesto. Quelli che avessero commesso nello Stato requisito un delitto portante pena maggiore od eguale a quella per lo incorso della quale venissero richiesti, non si consegneranno che dopo scontata la pena del delitto commesso nello Stato requisito. L' arresto e la consegna de' malfattori si richiederanno, quanto ai condannati, presentando la sentenza, e rispetto agli imputati colla sola asserzione del titolo del delitto per parte degli Uffiziali del dominio richiedente. Dovranno pure consegnarsi le copie dei processi che si fossero compilati prima della consegna del reo e ciò contro

la sola mercede della scrittura; coi processi si rimetteranno pure le armi, il denaro ed altre cose che vi abbian relazione e servir possano di prova al delitto. Le robe furtive o non furtive che nel corso della processura si riconoscessero appartenere a terze persone, dovranno, dopo fattone l' uso opportuno nel processo, restituirsi senza spesa ai proprietarii che avranno fatto constare le loro ragioni al Giudice della causa, o a quello del luogo di loro abitazione e ne avranno riportato favorevole decreto. Delle robe de' malfattori si disporrà giusta le leggi del dominio ove sarà eseguita la condanna. Il Governo che giusta la presente convenzione sarà richiesto della consegna di un condannato o delinquente non potrà fargli grazia nè concedergli salvo-condotto od impunità eccetto que' salvo-condotti che si accordano per la prova d' altri delitti, secondo le pratiche criminali, quali però, non meno che quelli che fossero altrimenti accordati ai sudd. rei, dovranno essere ritirati e di nessun valore, venendo i medesimi dall' altro Governo reclamati. Quando la consegna non avrà luogo per essere il reo in uno de' casi contemplati superiormente, non si potrà concedergli grazia, nè impunità che d' intelligenza e coll' adesione dell' altro Governo. Venendo una delle parti a richieder l' altra per la consegna d' individui non sudditi, nè domiciliati, rei di delitti commessi fuori dei rispettivi Stati, pei quali siavi luogo a procedere nello Stato richiedente, si riservano i Governi di accordare o no tale consegna avuto riguardo ai concordati vigenti cogli altri dominii, ed alla qualità e circostanza del delitto. La spesa pel mantenimento de' rei, e dell' arresto sino alla consegna sarà a carico del Governo richiedente e si regolerà sul piede fissato per gli altri ditenuti nello Stato richiesto salvo quelle maggiori spese che la qualità delle persone o altri motivi esigessero: le quali spese saranno rimborsate ogni sei mesi insieme a quelle occorse per le copie de' processi a norma delle tabelle esibite, e si compenseranno tra i due Governi. Qualunque persona dei rispettivi Stati che scientemente desse albergo, aiuto o favore agli imputati o condannati per un delitto importante una delle pene superiormente indicate, incorrerà nelle pene imposte dalle leggi del luogo della ricettazione ai fautori, o ricettatori ed ai banditi, salve le eccezioni stabilite dalle stesse leggi pei congiunti secondo i casi e le circostanze. La forza pubbl. accorsa o spedita in traccia dei delinquenti dovrà arrestarsi ai confini e cessare d' inseguirli: però, una o due persone al più munite di un foglio d' ordine potranno recarsi al luogo più vicino per farne richiesta alle magistrature civ. e milit. che ivi si trovano, le quali dovranno prestarsi subito onde scoprire l' individuo, inseguirlo e farlo arrestare. La consegna de' malfattori si farà ai confini. premessi gli opportuni concerti. Succedendo che alcuno de' sudd. malviventi e facinorosi fuggisse da uno Stato e passasse al servizio milit. d' un altro per sottrarsi agli effetti del presente concordato, si conviene che anche in simili casi si dovrà consegnare al Governo che ne farà ricerca: ed affine di prevenire le difficoltà che potessero insorgere

per l' iogaggio, montura, alimenti e stipendi prestati dal corpo milit. dove fossero arrunlati, si stabilisce che all' atto della consegna di cadauoo di tali rei si sborseranno l. 100 a titolo d' indenoizzazione. I Giusdicenti de' rispettivi dominii posti vicino ai confini hanno obbligo d' iovigilare sugli oziosi, vagabondi, od esteri e di preodere in proposito gli opportuni concerti onde si eseguiscano le veglianti leggi su questa materia. Dovraono pure i Giod. ed i Trib. de' due territorii nella coi giorisdizione si trovassero imputati o condannati compresi nella presente coovenzione, praticare le possibili diligenze, agire d' intelligenza per farli arrestare, e prestarsi allo sfogo delle rispettive requisitorio per gli esami dei testimoni ed altre verifiche ed indagini che potessero occorrere pel buoo servizio della giustizia pouitiva ed alla più spedita istruzione dei processi pendeoti. La presente convenzione sarà pubblicata ne' due dominii dopo il cambio delle ratifiche e sarà osservata anche pei delitti anteriori alla medesima trascorsi i 15 giorni dal sudd. cambio; essa avrà forza per 5 anoi e s' intenderà rinnovata di qoioquennio in qoioqueonio sino a dichiarazione contraria. 3 *lugl.* 1817 (v. 11, *p.* 10 a 18). Ratificata da S. M. il Re di Sardegna li 8 lugl. 1817 e da S. M. l' Arcidochessa Dochessa di Parma li 5 dello stesso mese (ivi, *p.* 18 a 21).

N. B. *Il cambio delle ratifiche ha aouto luogo li 12 lugl. 1817.*

— Si notifica che per un trattato conchioso colla Corte di Sardegna li 27 apr. 1822 debitamente ratificato, i condannati ai lavori forzati a tempo o a vita negli Stati di Parma saranno ricevuti ne' bagni marittimi Sardi o trasportati in Sardegna per essere impiegati a' lavori forzati ne' porti od arsenali, nelle miniere, nell' asciugamento delle paludi ed altri faticosi lavori di simil natura. Detta convenzione è applicabile ai condannati già sentenziati rinchiusi nella Casa centrale di Parma ed a quelli che in seguito saranno puniti di lavori forzati. La Convenzione ha avuto principio d' esegoimento mediante il trasporto per la via di Genova de' condanoati ai quali la convenzione era applicabile. 16 *lugl.* 1822 (v. 27, *p.* 70 e 71).

— È ordinata la stampa, la pubblicazione e l' inserzione nella Raccolta delle leggi de' tre art. addizionali alle convenziooi de' 27 apr. 1822 intorno ai Condannati che saranno ricevuti ne' bagni Sardi, ed a quella de' 3 lugl. 1817 iotorno all' arresto ed alla reciproca consegna de' malfattori. 31 *marz.* 1835 (v. 53, *p.* 77 e 78).

Articoli addizionali.

I condannati alla galera dai Trib. Parmensi, aomessi a scontarla nei bagni Sardi, che commettessero in questi qualunque delitto ne' bagni n altrove, saranno giudicati da' Magistrati e puniti colle Leggi e Regol. di S. M. il Re di Sardegna. Nel caso che alcuni de' sudd. delinquenti si evadesse e si rifuggisse nel Parmigiano sarà da quelle Autorità fatto arrestare, e, senza riguardo alla sudditanza di origine o al domicilio legittimamente acquistato, consegnato alle Aotorità Sarde per essere sottoposto in giodizio. La consegoa avrà luogo giosta la convenzione del 3 lugl. 1817: 2 *dic.* 1834 (ivi, *p.* 79 a 81).

Ratificato dal Governo di Parma li 13 dic. 1834 e da quello di Sardegna li 15 dello stesso mese (ivi, *p.* 81 a 84).

V. *Confini*.

DISERTORI.

— I Plenipotenziarii delle Corti di Sardegna e di Parma hanno convenuto di quanto segue:

Tutti i milit. di fanteria, cavalleria, artiglieria, treno e di qualsisia altro corpo di truppa di terra o di mare di S. M. Sarda e così pure gli individui delle truppe di S. M. l' Arciduchessa Duchessa di Parma che, disertando del servizio della potenza cui appartengono si rifugissero negli Stati dell'altra, dovranno essere arrestati anche senza speciale inchiesta e restituiti con armi cavalli, equipaggio ed altro che avessero asportato nella diserzione. L' arresto e la consegna avranno luogo ancorchè il disertore si fusse arruolato nelle truppe dell' altra Potenza. Ove il disertore fosse suddito dello Stato nel quale si rifugiasse, non si consegneranno che le armi, i cavalli, ed effetti asportati. Se l' arrestato fosse disertore dell'armata di un altro Sovrano col quale vi fosse un eguale cartello, verrà consegnato allo Stato che avrà abbandonato in ultimo. Sarà salva la vita dei disertori consegnati quando non fossero condannati a morte per altri delitti. Se il disertore fosse reo o complice d' un delitto importante la pena di morte o di galera perpetua nel paese in cui si è rifugiato, non avrà luogo la consegna: se il delitto importasse pena minore si restituirà a quello dei due Governi cui appartiene. Questo Governo dopo aver fatto scontare al disertore la pena della diserzione, dovrà rimetterlo all' altro dove avrà delinquito qualora il delitto sia tale da dar luogo alla consegna a termine della convenzione di questo giorno sull' arresto e la consegna de' malfattori. Le Autorità civ. e milit. ed i Comandanti verso le frontiere dovranno invigilare sui disertori delle rispettive truppe che s' introducessero nella loro giurisdizione, e prendere prontamente gli opportuni concerti a questo fine e specialmente acciò i milit. non muniti di recapiti in regola non trovino asilo negli Stati dell' altra parte contraente e sianvi tosto arrestati. Ogni distaccamento che insegue un disertore dovrà fermarsi alla frontiera; una o due persone al più munite di foglio d' ordine passeranno il confine sino al luogo più pross. per farne richiesta alle Autorità civ. e milit.. Seguito l' arresto d' un disertore se ne darà avviso al Comandante del posto più vicino nell' altro dominio indicando il corpo cui appartiene, il dì dell' arresto e gli effetti che possedeva, onde quel Comandante possa spedire alla frontiera un distaccamento per prenderlo e darne ricevuta. Il mantenimento dei disertori e dei cavalli sarà corrisposto giusta i Regol. vigenti ne' rispettivi dominii per le proprie truppe, e l' ammontare, non meno che il premio di cui più oltre, sarà pagato ogni sei mesi a norma delle tabelle esibite, e si compenseranno tra i due Governi. Chi arresta o denunzia un disertore riceve un premio di l. 20 se di fanteria, di l. 30 se di cavalleria col cavallo. L' individuo di un Governo che indurrà un soldato dell' altro a disertare, sarà punito con due mesi di arresto e l. 50 di multa a favore del corpo cui apparteneva il disertore senza pregiudizio di quel-

l' aumentn di pena meritato da circostanza aggravante. Quelli che scienteoiente ricetteranno un disertore avranno un mese di carcere, ed in tempo di guerra una pena più grave a norma delle circostanze. È vietato ai sudditi rispettivi di comperare dai disertori delle truppe dell'altra Potenza vestiario, cavalli, armi od altra parte dell'equipaggio, e, se questi effetti venissero ritrovati, saranno considerati come cose robate e restitoite al corpo cui apparterrà il disertore; i trasgressori saranno inoltre puniti colla multa di l. 100 a favore di detto corpo, quando per la qualità degli effetti o altrimenti sia dimostrato che era loro nota la provenienza. Totte le disposizioni del presente sono comuni ai giovani compresi nella leva milit., (V.) i quali per sottrarvisi si rifugiassero da uno Stato all'altro, ma per particolare rigoardo è convenuto che i detti giovani consegnati non saraono sottoposti a veruna pena afflittiva. La presente convenzione sarà pubblicata ne' due dominii dopo il cambio delle ratifiche ed avrà vigore 15 giorni dopo. Essa avrà forza per 5 anni e s'intenderà rinnovata di quinquennio in quinqoennio sino a dichiarazione contraria. 3 *lugl.* 1817 (v. 11, *p.* 21 a 27). Ratificata da S. M. il Re di Sardegna li 8 logl. 1817 e da S. M. l'Arciduchessa Duchessa di Parma li 5 dello stesso mese (ivi, *p.* 27 a 30).

N. B. *Il cambio della ratifica ha avuto luogo li 12 lugl. 1817.*

V. Monte Napoleone.

SARIZZI (I). Ossia graniti duri e gentili greggi, anche smussati, come Migliarolo, Ceppo, Molera e simili, compreso il macigno, pagano per dazio d'entr. c. 20 per quint.; se in opere finite l. 2; l' usc. è indistintamente di c. 5. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 172).

SARMATO. È capo-luogo di comune del cantone di Castel S. Giov.. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 83).

— Vi sarà una dogana sussidiaria intermedia dalla parte del Po verso settentrione. 21 *dett.* (ivi, *p.* 128).

— Fa parte del distretto di Castel S. Giov.. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 167).

— È soggetto al Governatorato di Piacenza 9 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 206).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— Conservato capo-luogo di comune. C. Piet. Scotti Pod.. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 276).

— Compongono il comune i comunelli di Ponte Tidone e di parte di Agazzino e di Veratto: popolazione 2341 19 *dett.* (v. 17, *p.* 93).

— C. Gios. Scotti Pod.. 17 *dic.* 1824 (v. 32, *p.* 95).

— Luigi Groppi Pod.. 24 *dic.* 1825 (v. 34, *p.* 128).

— Dom. Negri Pod. 15 *ag.* 1834 (v. 52, *p.* 42).

— Dom. Braghieri e Dom. Anselmi Sind.[1] 16 *ott.* 1834 (ivi, *p.* 102).

— Gius. Lanza Sind.. 12 *ag.* 1835 (v. 54, *p.* 55).

CATASTO.

— Il Geom. Vinc. Ferrari vi eseguirà le verificazioni catastali. 15 *febb.* 1828 (v. 39, *p.* 15).

— Fa parte della 1.ª Sez.. 18 *nov.* 1835 v. 54, *p.* 209).

— Il sudd. Geom. è confermato. *dett.* (ivi, *p.* 212).

COMMISSIONE DI SANITÀ E SOCCORSO.

— Luigi Spallazzi, C. Raouzio Dalpozzo, Dom. Braghieri, Franc. Lavelli e Gios. Lanza. 14 *ag.* 1835 (v. 54, *p.* 64).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— È soggetto all' esattoria di Castel S. Giov.. 14 *genn.* 1823 (v. 29, *p.* 10).

— Confermato nella sudd. giurisdizione. 19 *magg.* 1826 (v. 35, *p.* 132).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— È soggetto alla sottispezione di Castel S. Giov.. 22 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 98).

— Raim. Valla Sottispett. *dett.* (ivi, *p.* 104).

PRETURA.

— È nella giurisdizione di quella di Castel S. Giov. ed il capoluogo ne è distante miglia 3. 30 *genn.* 1817 (v. 10, *p.* 20).

— Confermato nella sudd. giurisdizione. 19 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 93).

SCUOLE.

— Ve ne sono delle primarie le quali comprendono le classi infima, media e suprema. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 201).

— Don Carlo Anelli Ispett.. 14 *genn.* 1832 (v. 47, *p.* 13).

— Sino a che si presentino Maestri più istrutti l'insegnamento si limiterà alle sole classi infima e media. 17 *apr.* 1834 (v. 51, *p.* 141).

V. Dogane, *Circondario confinante* - Strade di Governo.

Sarti (I). Sono soggetti a patente della 7.ª classe; quelli ambulanti delle campagne ne sono esenti. 31 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 61).

— Confermata l'esenzione agli ambulanti; gli altri prendono patente della 6.ª categoria. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 157 e 199).

— Sono soggetti a patente della 5.ª categoria. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 69).

— Confermata l'esenzione de' Sarti ambulanti; quelli con 6 o più operai, prendono patente della 4.ª classe; con meno di 6, della 6.ª; senza operai della 7.ª. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 98, 141, 145 e 147).

Sartore (Le). E le cucitrici, sono soggette a patente della 7.ª classe. 31 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 61).

— Prendono patente della 6.ª categoria. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 71).

— Appartengono alla 6.ª classe de' patentabili. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 146).

Sartorio *Odoardo*. È nominato Dirett. di Polizia generale. 1 *febb.* 1832 (v. 47, *p.* 30).

— Consigliere di Stato onorario. 11 *dic.* 1832 (v. 48, *p.* 260).

— È accordato un premio di l. 10,000 a chi scoprirà a' Magistrati competenti l'autore o gli agenti principali dell'assassinio commesso in Parma nella sera del 19 genn. sulla persona del Dirett. Sartorio. Il premio sarà della metà se l'autore o gli agenti principali non venissero condannati che in contumacia. Se chi scoprirà l'assassinio fosse complice verrà a lui condonata la pena, purchè la sua cooperazione non sia stata tale che senza di essa il crimine non sarebbe stato commesso. Lo scopritore è assicurato del segreto. Per agenti principali e complici s' intendono coloro di cui nel Cod. pen. art. 82, 83 e 84. 22 *genn.* 1834 (v. 51, *p.* 13 e 14).

Sassi (I). Pagano pel transito sul Po tenendo tutta la lunga l. v. 6 per carro. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 107).

— Portato il sudd. dazio a l 1. 43. 6 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 255).

— Da selciare, pagano per dazio d'entr. c. 50 per quint., e c. 5 all' usc.; se da calcinare, c. 50 all' entr e c. 25 all' usc.. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 53).

— Vetrificabili, pagano il dazio come la terra di Valenza (V.);

da selciare, pagano c. 2 per quint. sì all' eotr. che all' usc.; se da calcinare, c. 3 all' eotr. e c. 20 all' osc.. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 167 e 172).
— Se dall' estero fossero diretti per Parma o per Piaceoza, possono daziarsi alle porte. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 238).
— Saraono esenti dal dazio d'entr. 7 *marz.* 1834 (v. 51, *p.* 51).
V. Arena - Sabbia.
Savzr Kraut (Il). Paga per dazio d'entr. fr. 6 per quint. e d' osc. fr. 1. 50. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 29).
— Confermati i sodd. dazii. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 135).
Scale. Sooo proibite quelle che avaozano oltre le linee naturali delle strade; quelle che esistono si lascieranop perire. 25 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 10).
V. Fabbr. acq. e str.
Scalfarotti (Gli). Di pelo di boe, di borra o di lana calcina, pagaoo all' entr. fr. 12 per quint., all' usc. fr. 1. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 40).
— Coofermati i sudd. dazii. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 153).
Scalpellini (Gli). Sono soggetti a patente della 7.ª classe. 31 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 61).
V. Marmorai.
Scamonea (La). Paga per dazio d'entr. c. 30 per chil., d' nsc. c. 5. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 62).
— Paga come le gomme di piante esotiche o resine (V.). 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 146).
Scarampi *C. Bonaventura*. È nomioato Segret. intimo di Gabinetto di S. M.. 23 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 142).
— Si annuozia essersi condisceso alla sua dimaoda di essere dispeosato dalle sue fonzioni. 8 *ott.* 1820 (v. 20, *p.* 100).
Scarampi *C. Elisabetta*. È nominata Dama d' onore di S. M.. 29 *febb.* 1816 (v. 7, *p.* 32).
— Maggiordoma Maggiore di S. M. 13 *apr.* 1831 (v. 45, *p.* 156).
Scardassieri (Gli). Sono esenti da patente. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 157).
— Confermata la sudd. eseozione. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 97).
Scarpe (Le). E gli stivali, pagaoo per dazio d' entr. il 10 per 100 sul valore. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 100).
— Pagano per dazio d' eotr. fr. 1 per paio, d' usc. c. 5; gli stivali fr. 4 all' entr. e fr. 1 all' osc.; le scarpe coperte di drappo di seta o ricamate con seta, con oro od argento, fr. 9 per chil. all' entr. e c. 10 all' osc.; se coperte d' altro drappo, fr. 6 all' entr. e c. 10 all' usc.. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 78, 80 e 81).
— Pagano per dazio d' entr. l. 1 per paio, d' osc. c. 5; gli stivali pagano l. 4 all' eotr. e c. 10 all' usc.; le scarpe coperte con drappo di seta o misto con seta, aoche ricamate, pagano l. 6 per chil. all' entr. e c. 10 all' usc.; se coperte di altro drappo l. 4 all' eotr. e c. 10 all' usc. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 190, 193, e 205).
— Se sono dirette per Parma o per Piacenza possono daziarsi alle porte, cioè: le scarpe insino a paia 6, gli stivali insino a paia 2. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 238).
— I venditori di scarpe vecchie sono soggetti a patente della 7.ª classe. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 148).
V. Calzolai - Forme da scarpe e da stivali.
Scarzoni (Gli). Per cardar panni e fustagni, pagano per dazio d' entr. fr. 2 per quint., d' nsc. c. 50. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 87).
— Confermati i sodd. dazii. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 161).

Scatole (Le). Di legno, o di cartone, sono considerate nel dedurre le tare doganali il 6 per 100 sul peso; se di bande stagnate o di latta, il 12. 10 *giugn.* 1816 (v. 8, *p.* 253).

— Di legno, (escluse le tabacchiere) pagano come i legnami lavorati in opere greggie. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 159). La disposizione dei 10 giugn. 1816 è confermata (ivi, *p.* 212).

V. Astucci - Carta pesta - Tabacchiere.

Scavi di Velleia. Essendo stata destinata fino dal 22 marz. p. p. la somma di fr. 10,000 per nuovi lavori da eseguirsi in Velleia, è disposto quanto appresso:

Il Capit. Piet. Casapini è nominato Dirett. degli scavi di Velleia e dello Stato. Qualora avrà notizia che siansi scoperte antiche ruine e che vi sia speranza di successo tentando scavi in altri fondi oltre Velleia, egli ne farà rapporto al Sovrano per le opportune autorizzazioni. I monumenti di qualche pregio che verranno scoperti arricchiranno il Museo delle antichità (V.). Il Casapini trasmetterà al Sovrano una nota ragionata di ciò che man mano si andrà ritrovando. Le Autorità civ. e milit. gli presteranno assistenza nel disimpegno dell' incarico affidatogli. 23 *lugl.* 1816 (v. 9, *p.* 41 a 43).

— Sono nelle attribuzioni della Presid. dell' Interno. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 150).

— Sono dichiarati Ducali; cesseranno di essere a carico del comune di Parma e saranno mantenuti dallo Stato. 24 *ott.* 1817 (v. 11, *p.* 159).

— Gli oggetti antichi che provengono dagli scavi di Velleia saranno raccolti nel Ducale Museo d' antichità (V.). 19 *magg.* 1826 (v. 35, *p.* 135).

Schizzati *Presid. Fil.* È nominato Sostituto alla facoltà legale nell' Università di Parma. 12 *magg.* 1814 (v. 1, *p.* 220).

— Sostituto al Proc. Imperiale del Trib. di 1.° istanza di Parma. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 79).

— Confermato Sostituto della facoltà legale nell' Università. 2 *nov.* 1814 (v. 4, *p.* 135).

— Giudice nel Trib. civ. e crim. di Parma. 12 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 55).

— Uno de' componenti la Commissione speciale per la sdebitazione della suppressa Università degli Ebrei. 27 *marz.* 1823 (v. 29, *p.* 79).

— In qualità di Giud. processante è esclusivamente delegato a formare i processi di quelli che ebbero parte nella passata rivoluzione. 26 *apr.* 1831 (v. 45, *p.* 169).

— Vice Presid. del Trib. civ. e crim. di Parma. 21 *giugn.* 1831 (ivi, *p.* 265).

— È abilitato a proseguire ed ultimare l' intrapreso processo degli inquisiti di Stato. 25 *dett.* (ivi, *p.* 269).

— Presid. del Trib. d' appello sedente in Piacenza. 11 *nov.* 1834 (v. 52, *p.* 121).

Schwing *Colonnello Cav. Carlo.* È nominato Maggiore Comandante i Dragoni Ducali. 1 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 161).

— È promosso al grado di Tenente Colonnello. 11 *dic.* 1832 (v. 48, *p.* 261).

— È incaricato in modo provvigionale della Direzione della Polizia generale. 19 *genn.* 1834 (v. 51, *p.* 12).

— Sono ad esso conferiti definitivamente i Comandi delle truppe de' Ducati e della piazza di Parma, conservando anche il comando del corpo de' Dragoni. 20 *magg.* 1834 (ivi, *p.* 161).

Scialappa (La). Paga per dazio d'entr. c. 25 per chil.; se in resina fr. 2; all' usc. indistintamente c. 5. 4 *magg.* 1816 (*v.* 8, *p.* 63).

— Paga per dazio d'entr. l. 2 per quint., d'usc. l. 1. 18 *apr.* 1820 (*v.* 16, *p.* 147).

Scialli (Gli). Di lana vero cachemire pagano per dazio d'entr. fr. 12 per chil.; se soltanto ad imitazione fr. 6; se di lana e cotone fr. 4; l'usc. è indistintamente di c. 50. 4 *magg.* 1816 (*v.* 8, *p.* 40).

Scienze ed arti (Le). Sono nelle attribuzioni della Presid. dell'Interno. 30 *giugn.* 1817 (*v.* 10, *p.* 150).

V. Arti e Mestieri.

Sciffoni (Gli). Pagano la metà del dazio d'entr. o d'usc. imposto ai Burò (V.) secondo la rispettiva qualità. 18 *apr.* 1820 (*v.* 16, *p.* 156).

Scocche *da Carrozze* (Le). Pagano di dazio per cad. fr. 10 all'entr. e fr. 5 all'usc. 4 *magg.* 1816 (*v.* 8, *p.* 45).

— Senza carro, o i carri senza scocca, pagano per dazio d'entr. o d'usc. la metà di quello fissato per le carrozze (V.) alla qualità rispettiva. Le scocche pagano per transito di terra l. 1. 50 ciasc.. 18 *apr.* 1820 (*v.* 16, *p.* 215).

Scodano (Lo). Paga per dazio d'entr. fr. 18 per quint., d'usc. fr. 2, 30. 4 *magg.* 1816 (*v.* 8, *p.* 36).

— Portato il dazio d'entr. a l. 20, e ridotto quello d'usc. a l. 1. 18 *apr.* 1820 (*v.* 16, *p.* 144).

Scoli pubblici (Gli). Che servono ad uso di alcuni comuni o società, saranno mantenuti a loro spese a norma degli antichi usi. 26 *ott.* 1814 (*v.* 3, *p.* 283).

— Non si possono da chicchessia nè formare, nè raddrizzare, allargare, o spurgare, senza permesso del Governo. 6 *sett.* 1819 (*v.* 15, *p.* 186).

— Sono dipendenti da' Pod. e sotto la sorveglianza dell'Ingegnere d'acque e strade; il loro mantenimento è a carico delle società giusta le consuetudini. 25 *apr.* 1831 (*v.* 23, *p.* 7). Si dividono in primarii e secondarii; i primarii dipendono immediatamente dall'Amministrazione d'acque e strade; i secondarii dalle Autorità locali o dalle Delegazioni particolari sotto la vigilanza degli Ingegneri; la loro escavazione si farà di tre in tre anni. Onde conoscere lo stato d'interrimento, soprattutto de' primarii, si farà di essi una livellazione generale riportata a segni stabili lungo gli scoli medesimi. Gli sgorbamenti o tagli d'erbe, si faranno almeno una volta l'anno. Se per rottura di fiumi venisse interrito qualche tronco di scolo, chiuse che quelle sieno, se ne farà intraprendere l'escavazione: questa deve compiersi secondo le buone pratiche cominciando dalla parte inferiore e proseguendo all'insù (ivi, *p.* 34). I pubbl. colatori debbono essere spurgati ogni 3 anni e sgombrati nell'ag. d'ogni anno, a spese delle rispettive società, dai nascenti cespugli, canne ecc. che allignano nelle loro sponde. Non si può chiudere con terra, pietre o legnami, nè con chiaviche o manufatti, qualsisia rivo, cavo o colatore, eccetto che per l'irrigazione dell'estate, e previo permesso; nel qual caso saranno attentamente vegliati per la pronta rimozione d'ogni impedimento, anche in tempo d'irrigazione, quando per improvvisa pioggia si possa far temere una piena. Le piante che attualmente vi esistono saranno recise, nè si potrà pian-

tare lungh' essi che a 3 met. dalle rive, lasciandovi una banca per gettarvi la terra di spurgo (ivi, *p.* 36 e 37). Non si può intraprendere intorno ad essi lavori di allargamento, spurgo od altro, senza superiore approvazione (ivi, *p.* 97). Spetta all' Autorità superiore il correggere l'attuale sistema degli scoli si primarii che secondarii per renderne più florida la bonificazione (ivi, *p.* 99).

— Sono scoli primarii: nella 1.ª Sez. il Gambalone e Diversivo; la Fumolenta; la Parmetta; il Naviglio nuovo; il Canalazzo; il Va e viene; la Fossetta dell' abate; il Lorno; il Canal Galasso. Nella 3.ª Fiuma e Moglia; Po vecchio; Fossa margonara con Tragatto; Cavo di confine; Tagliata; Fossa Marza. Nella 4.ª Scanabuco; Rigosa; Canalazzo; Gaiffa. Nella 5.ª Scovalasino; Fontana. La 2.ª Sez. non ha scoli primarii. 14 *lugl.* 1821 (v. 24, *p.* 15 e 16).

— Sono esenti dalla Prediale. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 125).

— Confermata la sudd. esenzione. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 72).
V. Cavamenti - Cavi - Fabbr. acq. e str. - Lavori pubblici - Ponti e Strade.

Scopatura *da Orefice* (La). Ossia terra o ceneri con oro ed argento abbruciato paga per dazio d' usc. l. v. 8, per peso. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 104).

— Il sudd. dazio è portato a fr. 1. 91. 6 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 253).

— Paga per dazio d' entr. c. 20 per quint., d' usc. fr. 25. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 73).

— Il dazio d' entr. è confermato; quello d' usc. è ridotto a fr. 6. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 184).

Scope e Granate. Chi ne negozia è soggetto a patente della 7.ª categoria. 31 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 61).

— E gli scopini, pagano per dazio d' entr. fr. 1. 50 per quint., e d' usc. c. 15. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 90).

— I sudd. dazii sono confermati. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 205).

— Se dall' estero sono dirette per Parma o per Piacenza, possono daziarsi alle porte. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 238).

Scorze (Lc). D' aranci, limoni e simili, pagano per dazio d' entr. l. 3 per quint., d' usc. l. 1. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 147).

Scotti *C. Daniele* (Il). È nominato membro della Commissione incaricata, per Piacenza, della distribuzione de' soccorsi a' poveri. 9 *febb.* 1816 (v. 7, *p.* 14).

— Uno de' membri della Commessione amministrativa degli Ospizii civ. di Piacenza. 5 *nov.* 1817 (v. 11, *p.* 171).

— Uno de' promotori delle Vaccinazioni. 28 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 222).

— Ciambellano di S. M.. 10 *dic.* 1825 (v. 34, *p.* 63).
N. B. *Nel sudd. atto è qualificato Consigliere di Stato.*

— Consigliere nel Cons. di Stato sedente in Piacenza. 19 *febb.* 1831 (v. 45, *p.* 66).

Scotti di Fombio *C. Alberto* (Il). È nominato membro del Governo provvisorio. 27 *apr.* 1814 (v. 1, *p.* 5).

— Confermato nella sudd. carica. 28 *dett.* (ivi, *p.* 91).

— Membro della Sez. amministrativa della Reggenza provvisoria. 6 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 18).

— Confermato nella sudd. carica. 15 *dett.* (ivi, *p.* 76).

— Uno de' Conservatori del Magistrato degli Studii in Piacenza. 2 *nov.* 1814 (v. 4, *p.* 133).

— Ciambellano di S. M. 29 *febb.* 1816 (v. 7, *p.* 34).

Scotti di Mezzano *C. Carlo* (Il). È nominato Dirett. del Patri-

monio dello Stato pel Ducato di Piacenza. 20 *dic.* 1818 (v. 13, *p.* 118).

— Uno de' componenti la Commessione permanente per regolare quanto si riferisce alle fortificazioni ed alla guarnigione Austriaca in Piacenza. 29 *apr.* 1822 (v. 28, *p.* 11).

— Cessa dal far parte di detta Commessione. 17 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 248).

Scotti Douglas *Conte Alberto* (Il). È nominato Presidente del Cons. di Stato ordinario sedente in Piacenza. 19 *febb.* 1831 (v. 45, *p* 66).

— Uno de' membri della Commessione amministrativa della Biblioteca comunitativa di Piacenza. 11 *ag.* 1833 (v. 50, *p.* 72).

Scritture private (Le). Portanti obbligazioni, saranno in carta bollata da c. 45. 30 *sett.* 1814 (v. 3, *p.* 204).

— Comprese quelle fatte fuori de' Ducati, non andranno soggette al diritto di controllo che quando venissero prodotte in giudizio o in un uffizio pubbl., enunciate o inserite in atti notarili; nel qual caso pagheranno il diritto fissato dal presente decreto ancorchè fossero anteriori alla sua pubblicazione, senza il qual registro non potrà aversene riguardo. Per assicurare la loro data si starà alle massime del diritto comune romano. 1 *ott.* 1814 (ivi, *p.* 210 e 211). Quando si presenteranno pel controllo, vi si unirà la copia per l'Archivio: detta disposizione non risguarda quelle fatte all' estero (ivi, *p.* 218).

— Deggiono essere in carta bollata da c. 45. 2 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 310). Quelle che procedono dall'estero o fossero fatte in carta non bollata si sottoporranno al bollo straordinario quando si dovranno produrre in giudizio od inserirsi in atti pubblici (ivi, *p.* 319).

— Saranno registrate entro tre mesi dalla loro data, quelle che contengono trasmissione di proprietà o d'usufrutto di beni immobili, o contratti d' affitto, subaffitto, cessione, e surrogazione d' affitto, o cessioni temporarie d' usufrutto di beni della stessa natura. Per quelle fatte all' estero che dispongono di beni posti ne' Ducati, la dilazione sarà di sei mesi se fatti in Italia, di un anno se fuori d' Italia ma in Europa, di due anni se in altre parti del mondo. Per gli altri atti fatti per iscrittura privata non è prescritto termine per la registratura, ma non se ne potrà far uso nè in atto pubbl., nè in giudizio, od avanti un' Autorità, senza farli prima registrare. 23 *dett.* (ivi, *p.* 376 e 377). Possono essere registrate in qualunque uffizio (ivi, *p.* 379). Spetta alle parti a soddisfare i diritti di controllo (ivi, *p.* 381). Quelle che la legge sottopone al registro entro un termine determinato e che nol fossero, pagheranno il doppio diritto (ivi, *p.* 386). Sono nulle quelle che tendessero ad aumentare il prezzo stipulato per atto pubbl. antecedentemente registrato, e, provatane l' esistenza, si esigerà per multa il triplo del diritto che sarebbe stato riscosso sopra l'aumento (ivi, *p.* 387). Possono essere enunciate in un inventario senza che sieno prima sottoposte al controllo (ivi, *p.* 389). Se fatte ne' Ducati, dovranno presentarsi al controllo insieme alla copia per l' Archivio (ivi, *p.* 395 e 396). La loro data non potrà essere ap-

posta dall' Ammioistrazione della Finanza per la prescrizione dei diritti e delle pene incorse, eccetto che qoesti atti avessero acquistata data certa ne' modi fissati dal Cod. civ. art. 1328 (ivi, *p.* 399). Sono esenti da controllo quelle che hanno acquistata data certa prima del Regol. del 1.° ott. 1814 a norma delle leggi in allora vigenti (ivi, *p.* 430). Quelle portanti mutazione ed obbligazione di stabili fatte dopo il Regol. del 1.° ott. 1814 con intervento e firma di testimoni giusta le leggi romane, le quali hanno data certa anche contro i terzi, non conserveranno tale data contro i medesimi, se non saranno presentate, in origioale ed in copia, al Ricevitore del controllo entro on mese dalla pubblicazione del presente; la copia potrà essere in carta libera; il Ricevitore restituirà l' originale colla menzione della presentazione e di rimettere la copia all' Archivio, il tutto gratuitamente; non se ne potrà però far uso nè in giudizio, nè in atti pubbl. se non saranno prima registrate (ivi, *p.* 433).

— È indispensabile di sottoporle al controllo quando accadrà soltanto di farne semplice menzione in atto pubbl., in giudizio, od avanti qualsisia Autorità. 29 *nov.* 1820 (v. 21, *p.* 86).

— Sono depositate in copia agli Archivi pubbl. ne' primi 10 giorni d' ogni mese dal Ricevitore del controllo semplicemente certificate. 29 *nov.* 1821 (v. 24, *p.* 340). Per detto deposito si pagano c. 25 per ciasc. copia (ivi, *p.* 353).

— La sudd. tassa di deposito, sta a carico della parte che paga il diritto di controllo. 9 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 115).

— La sovvenzione del decimo sulle tasse degli atti privati è abolita col 1.° del pross. mgg.. 13 *apr.* 1826 (v. 35, *p.* 55).

— Quando abbiano data certa per essere state sottoposte al diritto di controllo, possooo ammettersi siccome titolo per ottenere la voltora degli stabili. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 76 e 77).
V. Controlli.

Scultori (Gli). Che non vendono che il prodotto della loro arte, sono esenti da patente. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 157).

— Confermata la sudd. esenzione. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 98).

Scuola *Gazzola in Piacenza.* Chi avrà ottenuto il primo premio in qnesta scuola è esente dalla Leva milit. (V.). 2 *apr.* 1820 (v. 17, *p.* 31).

Scuola *de' Sordo-muti in Parma* (La). È considerata scuola dello Stato, e ad essa non risguardano le disposizioni del Decreto in data d' oggi risguardanti alle scuole private. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 232).

— È approvato un Regol. che istituisce in Parma ona scoola per l' istruzione dei Sordo-muti. Don Ant. Caibazzi è nominato Maestro di detta scuola coll' annuo assegno sul tesoro di l. 1200. Saranno pure a carico del tesoro le spese di essa scuola per primo stabilimento e pel successivo mantenimento. Sono assegnate pel primo stabilimento l. 500 ed un' eguale somma da pagarsi annualmente servirà per l' ordinario mantenimento. Per le spese straordinarie occorrerà ogni volta la Sovraoa concessione sovra proposta dal Magistrato degli Studii e parere del Presid. dell' Interno. Il mantenimento de' Sordo-muti sarà a carico de' comuni a coi apparterranno quando le loro famiglie non fossero abbastanza agiate per sopportarle. 30 *ag.* 1832 (v. 48, *p.* 117 e 118).

Regolamento

La Scuola è istituita in Parma a benefizio di tutti i Sordo-muti de' Ducati ed è dichiarata dello Stato. Potranno venirvi istrutti anche i Sordo-muti esteri quando sia chiesta ed accordata la permissione. La scuola è destinata a sviluppare ne' Sordo-muti i sentimenti religiosi e morali, a facilitare le comunicazioni fra loro con segni di convenzione, a porli in relazione colla società per mezzo della scrittura ed a fornire ai medesimi le idee più utili e più comuni. Lo scopo dell' istruzione sarà di predisporli ad esercitare le arti con probità ed intelligenza e non a formarne dei dotti e dei letterati. L' insegnamento è gratuito, il tesoro dello Stato ne sostiene le spese (ivi, *p.* 119).

Si ammettono i Sordo-muti ordinariamente ne' mesi di nov. o dic.; la prima volta debbono essere presentati da un parente o indirizzati al Maestro dal Pod. del loro comune. Si richieggono per l' ammissione: non aver meno di 7 anni; sufficienti mezzi di fortuna pel loro mantenimento, sia proprio, sia da' parenti, sia dagli istituti di beneficensa, o dal comune cui appartengono; saviezza di loro precedente condotta; prova di essere stati vaccinati con successo. Le sudd. condizioni dovranno provarsi con attestati. Non si accettano, o si rimandano, coloro che venissero attaccati da malattie attaccaticcie o schifose; lo stesso dicasi di quelli che fossero piuttosto balbettanti che Sordo-muti. Per l' ammissione de' forestieri occorre un Sovrano Rescritto. Ogni nuova ammissione sarà notata dal Maestro in apposito registro con tutte le particolarità necessarie (ivi, *p.* 120 e 121).

L' insegnamento comprende 8 distinte e successive classi.

(N. B. *Le materie che compongono ciasc. classe si ommettono*).

Nell' insegnamento di ogni classe saranno seguiti i metodi dell' Ab. De l' Epée colle ampliazioni e miglioramenti adottati dopo dall' Ab. Sicard ed introdotti nelle più accreditate scuole. La gradazione degli insegnamenti nelle classi non è di rigore, il Maestro potrà declinarne secondo il bisogno e le opportunità, e proporre in seguito quelle modificazioni dimostrate utili dall' esperienza. Dovendosi agli alunni insegnare l' italiano, saranno in italiano i nomi degli oggetti ed i libri per l' esercizio scolastico. Insieme all' istruzione letteraria s' insinueranno loro i precetti della religione, le massime di probità e le regole del viver civile. Per l' insegnamento di ciasc. classe s' impiegherà un anno salvo le eccezioni cagionate dalla maggiore o minor intelligenza degli studenti. Nelle classi successive alla prima si comincierà col ripetere le cose spiegate nella classe precedente. Le lezioni saranno quotidiane, ne' dì feriali mattina e sera, ne' festivi nella sola mattina; dureranno in ragione della classe e saranno regolate in modo che ai già iniziati rimanga tempo di applicarsi al tirocinio od all' esercizio di qualche arte. Non si daranno vacanze maggiori: però, le lezioni di ag. sett. e ott. saranno abbreviate. La durata e l' orario delle lezioni verranno determinati dal Magistrato degli Studii. Si faranno conoscere agli alunni gli stromenti di frequente adope-

rati nelle arti, ed il loro uso ora in una, ora in un' altra officina. Si useranno de' tentativi per fare che gli alunni, quantunque privi di udito, possano acquistare almeno in parte l'uso della favella. Si faranno degli esami ed anche de' pubbl. saggi del profitto de' Sordo-muti giusta quanto stabilirà il Magistrato sudd. (Ivi, *p.* 125 a 127).

I Sordo-muti interverranno alla scuola nelle ore stabilite e vi si terranno con compostezza ed attenzione; le lezioni comincieranno e finiranno col segno della croce e con dimostrazioni di gratitudine e di sommissione a Dio; ne' dì festivi assisteranno tutti alla Messa: negli altri dì, quelli soltanto delle tre ultime classi; il Maestro stabilirà quando potranno con frutto accostarsi al Santi Sacramenti. Non si lascierà senza premio la loro diligenza, il profitto e la saviezza del contegno. I premii consisteranno in distinzione di posto o di segni d'onore nella scuola, e in doni di libri o istrumenti meccanici vantaggiosi al premiato. La negligenza o le mancanze, la distrazione per sè o indotta negli altri, la scostumatezza ecc. si puniscono secondo la gravità del caso, con ammonizioni, segregazione dai compagni ed anche espulsione dalla scuola: quest' ultima si pronuncia dal Magistrato. Chi per tardezza d'ingegno dovesse ripetere la stessa classe un terz' anno sarà rimandato. I Sordo-muti potranno passeggiare ne' dì festivi col loro Maestro: in questi giorni saranno particolarmente istruiti ne' precetti della religione (ivi, *p.* 127 e 128).

La scuola è sotto la vigilanza del Magistrato degli studi di Parma: questi delega uno de' suoi membri per sopravvegliarla e visitarla almeno una volta al mese. Appartiene al Magistrato: il tener dietro agli insegnamenti del Maestro ed all' adempimento de' suoi doveri; il consentire, suggerire e prescrivere al Maestro que' miglioramenti da introdursi nell' istruzione e nella disciplina; il far verificare i bisogni della scuola e provvedervi; il dar parere intorno all' ammissione di studenti esteri od in caso di qualche ricorso; l'invigilare sull' adempimento del presente Regol.; il proporre al Governo quelle nuove provvidenze di cui la scuola potesse abbisognare. Il Magistrato stenderà ogni anno e sottoporrà al Presid. dell' Interno una relazione intorno alla scuola dedotta dai rapporti mensili del Maestro e dalle proprie osservazioni; in essa si darà conto dello zelo del Maestro e del profitto di ciasc. studente (ivi, *p.* 128 e 129).

Il Maestro è nominato dal Sovrano; presta giuramento nelle mani del Presid. del Magistrato da cui immediatamente dipende. Oltre a quanto prescrive il presente Regol. egli ha l'incarico: di tenere un giornale per lo studio ed il diporto di ciasc. discepolo; di condurli alla Messa ne' dì festivi; d'informare il Magistrato d'ogni nuova ammissione; di sottoporre al medesimo ogni mese un rapporto intorno all' andamento della scuola; di dar conto ogni semestre ai comuni od istituti pii della condotta e del profitto di quelli tra i suoi discepoli che da essi sono mantenuti; di avvisare subito le famiglie ed i comuni od istituti in caso del rinvio di un Sordo-muto dalla scuola

o di spontanea cessazione dall' intervenirvi. Il Maestro si mostrerà ilare coi discepoli, si conterrà con pazienza ed affabilità per trattenerli con gradimento e procacciarsi affetto stima e riconoscenza. Si terrà provveduto de' migliori libri per la scuola, ed in corrente de' miglioramenti che s' introducano all' insegnamento de' Sordo-muti. Ricorrerà al Magistrato nelle occorrenze straordinarie, lo avviserà dei disordini e de' bisogni della scuola ed accennerà i miglioramenti che potrebbero introdursi. Sarà depositario degli effetti scolastici, dietro inventario da compilarsi per cura del Magistrato. Il suo stipendio sarà di annue l. 1200; avrà diritto a pensione come gli altri impiegati e rimarrà soggetto alla prescritta ritenzione. Addestrerà sotto di sè un allievo che possa fare le sue veci in caso di malattia o di altro impedimento (ivi, *p.* 130 e 131).

Le spese della scuola sono a carico dello Stato e si dividono in: 1.° spese di primo stabilimento come apparecchio delle stanze, acquisto di tavolini, tavolati, scranne ecc., e di disegni e libri per l' insegnamento; 2.° stipendio del Maestro; 3.° spese ordinarie annuali come manutensione delle stanze, de' tavolati, degli altri mobili e de' libri, acquisto de' premii per gli studenti, combustibili e minute spese: per le spese di primo stabilimento sono assegnate per una sola volta l. 500, e per le spese ordinarie l. 500 annue a cominciare dall' annata corrente. (Questa somma è quella conceduta con Sovrano Rescritto del 28 dic. 1830); 4.° spese straordinarie come riparazioni, provviste straordinarie di libri, disegni, globi e stromenti utili all' insegnamento, ricognizione all' allievo o coadiutore del Maestro. Per ogni spesa straordinaria, il Magistrato chiederà la concessione Sovrana. Le spese della scuola saranno stanziate nel presuntivo del Magistrato degli studii di Parma che le farà eseguire dall' Economo delle scuole superiori, il quale ne darà ragione nel suo rendiconto. I libri da leggere e scrivere e ciò che serve a comodo individuale degli allievi staranno a carico rispettivo di ciasc. d' essi (ivi, *p.* 132 e 133).

L' edifizio per la scuola dovrà contenere due stanze separate, con muri capaci per distendervi molti disegni e collocarvi più tavolati ad uso dell' insegnamento. I Sordo-muti ammessi o dimoreranno presso le loro famiglie, o in altre case private, e potranno essere accolti verso adequata pensione nell' Ospizio delle arti (V.). Sarà cura del Maestro d' incamminarli in quell' arte per cui ravvisi maggiore attitudine ed inclinazione. Pe' Sordo-muti di famiglie agiate, l' istruzione potrà continuarsi oltre alle classi prescritte se così desiderassero le famiglie e consentisse d' assumerla il Maestro. Le persone colte, cittadine od estere, potranno avere accesso alla scuola per conoscerne l' andamento (ivi, *p.* 134).

Scuola *pubblica esterna per le fanciulle in San Paolo in Parma* (La). È istituita per le fanciulle povere sotto la direzione delle Dame del Sacro cuor di Gesù. 5 *giugn.* 1834 (v. 51, *p.* 187).

— Tutte le fanciulle povere o di poche fortune che abbiano compinto il 7.° anno vi potranno essere ammesse; esse vi saranno

divise in due classi separate; nella prima quelle di scarse fortune, nella seconda le indigenti. L'istruzione più profittevole che si darà loro è la religiosa, facendone loro conoscere ed apprezzare i principii. Ogni giorno le fanciulle reciteranno a memoria il catechismo, e saranno loro date cristiane istruzioni adatte all'età ed all'intendimento loro. Non si ommetterà di ammaestrarle in quelle cose, che s'addicano alla propria condizione e possano tornare ad esse di maggiore utilità. S'insegnerà loro a leggere e scrivere e quel tanto d'aritmetica di che adulte possano abbisognare nelle loro faccende. A quelle della 1.ª classe s'insegnerà a scrivere correttamente dando loro verbalmente alcuni elementi di grammatica. Alcune ore saranno dedicate ai lavori manuali del loro sesso. Vi ha vacanza ogni mercoledì dopo pranzo. Le fanciulle staranno in iscuola dalle ore 8 1/2 alle 11 3/4 della mattina, e dalle 1 1/2 alle 4 1/2 nell'inverno e sino alle 6 1/2 d'estate. Alla mattina vi avrà lovoro manuale e scuola, nel dopo mezzodì si aggiugnerà l'istruzione cristiana. Le fanciulle saranno accompagnate nell'andare e nell'uscire dalla scuola da uno de' genitori o da altra persona di età matura. 30 *sett.* 1834 (v. 52, *p.* 84 a 86).

V. Casa d'educazione in S. Paolo.

Scuole. Vi saranno scuole gratuite pe' fanciulli poveri in Parma, Piacenza, Borgo S. Donn., Guastalla e Busseto. 12 *magg.* 1814 (v. 1, *p.* 203).

— I Maestri delle scuole urbane, i Dirett. di pensioni particolari che hanno per oggetto l'istruzione, ed i Maestri delle scuole sparse ne' villaggi e nelle campagne, dipendono dall'Università. 2 *nov.* 1814 (v. 4, *p.* 119). Per le scuole secondarie ed elementari di Parma, Piacenza, Guastalla, Borgo S. Donn., Busseto, Borgotaro, Castel S. Giov, ecc., vi saranno degli Ispett. particolari (ivi, *p.* 124). Nomina degli Ispett. particolari delle sudd. sette scuole. *dett.* (ivi, *p.* 140 e 141).

— Quelle stabilite ne' Governi sono fra le attribuzioni della Presid. dell'Interno. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 150).

— Vacando un posto di Maestro nelle scuole dei comuni, l'Autorità amministrativa locale farà pubblicare con avviso di cui manderà copia in tutti i comuni dello Stato, dicendo la vacanza; lo stipendio e gli emolumenti al posto aderenti; gli obblighi del Maestro. Gli aspiranti saranno invitati a presentarsi al Pod. per essere poi esaminati dal Supremo Magistrato o da' suoi deputati. 27 *dic.* 1820 (v. 21, *p.* 168 e 169).

— I sussidiati dell'Istituto pio Manara in Borgotaro (V.) saranno ammessi gratuitamente alle scuole pubbl.. 12 *ott.* 1821 (v. 24, *p.* 254).

— Le scuole pubbl. e quelle di educazione riconosciute dal Governo sono esenti dalla contribuzione prediale. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 124).

— Confermata la detta esenzione. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 72).

V. Istruzion pubblica - Scuole primarie e secondarie - Scuole superiori-Università degli studii.

Scuole israelitiche (Le). Sono nelle attribuzioni della Presid. dell'Interno. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 155).

— I Magistrati degli studii di Parma e di Piacenza si limite-

ranno a vegliare ciò che in esse s' iosegna ai giovanetti ebrei dai Maestri loro correligiooari. 4 *apr.* 1832 (v. 47, *p.* 156).

V. Scuole primarie e secondarie.

Scuole *primarie e secondarie* o *inferiori*. Onde formare on nuovo piaoo di pubbl. istrozioo (V.) è creata e nominata ona Commessione per isteodere e proporre un Regol. iotorno alle sudd. scuole del quale si accennano le massime principali 11 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 78 e seg.).

—— La sodd. Commessiooe è aomentata di nuovi membri per l' incarico dato alla medesima di formare on piano anche per le Scuole superiori (V.) e facoltative. 2 *ott.* 1831 (ivi, *p.* 121 e seg.).

—— Il Regol. proposto dalla Commessione oraata li 11 sett. 1831 è approvato. 13 *nov.* 1831 (ivi, *p.* 198).

Le scuole secondarie esistenti fuori de' capo-looghi de' 5 territorii amministrativi, e le altre risguardanti a materie comprese nel pubbl. insegnamento inferiore sono abolite. Il Presid. dell' Interoo potrà concedere la classe di elementi di grammatica latina alle borgate più popolose che ne faccian richiesta, seoza che eessio perciò di concorrere alle spese per le scuole secondarie. Sono pure abolite le scuole dette di motuo insegnamento. Per gli stodenti non oattolici verranno istituite al bisogno scuole speciali regolate da apposite disciplioe. Gli Ordinarj delle diocesi coopereranno al miglior andamento dell' istruzione coll' animare gli ecolesiastici a reodersi abili a sostenere con lode offizii scolastici, siccome servigi prestati alla Chiesa ed allo Stato. In totte le scuole comunitative starà affisso il calendario per la pubbl. istruzione e presso i Maestri on asempl. del presente Regol.. Per quelle scuole a eni provvede il presente Regol., sono abrogate le leggi e disposizioni aoteriori; esso Regol. andrà in vigore col primo del mese di dio. p. v. (ivi, *p.* 265 e 266).

V. Scuole superiori - Uoiversità degli studii.

Accademie pubbliche.

—— Ne' capo-luoghi ove sono scuole primarie e secondarie si terrà nell' ag. d' ogni anno uoa pubbl. accademia: ciò potrà farsi anche ove oon sooo che le primarie. L' accademia consisterà nella lettura di brevi compoolmenti, nella pubblicazione degli ottimati e oella distribuziooe de' premii. Ne' comuoi rurali in luogo di leggere componimenti si potranno interrogare gli studenti. I eomponimenti saranno o del Maestro della scuola più alta o di qualche soo discepolo corretto da lui: in ogni caso dovranno prima vedersi ed approvarsi dall' Ispett.. La lettura dei componimeoti sarà fatta da uno o più giovani; le ioterrogazioni dal Pod. o da altre persone a ciò pregate dall' Ispett.; la pubblicazione degli ottimati da uoo studente; la distribusione de' premii dall' Autorità comunitativa. L' elenco degli ottimati verrà compilato dal Maestro della scuola più alta secondo le note raccolte dai Maestri delle altre classi, ed approvato dall' Ispett. e dal Pod.. Le accademie saranno presiedute dal Pod.: l' Ispett. avrà posto immediatamente dopo; il Prefetto della pietà, i Maestri e gli ottimati, ne avranno dei distinti. Alle accademie s' invitano le principali Autorità del luogo. In tali accademie potranno parlare pub-

blicamente i Maestri, l'Ispett., il Pod., e le altre Autorità intervenute. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 227 a 229).

AMMISSIONE DEGLI STUDENTI.

— I fanciulli che si presenteranno per la prima volta alle scuole, dovranno essere accompagnati da uno de' genitori o da chi ne faccia le veci. Non si accettano che i cattolici, e che abbiano compiuti i 6 anni. Dovranno essere vestiti con decenza e non mancare de' requisiti di salute e pulitezza. Tanto per la prima volta quanto negli anni successivi dovranno produrre certificati di buona condotta del loro Pod. e del loro Parroco. Non s'ammettono per la prima volta alle scuole secondarie che gli studenti muniti d'un attestato del Pod. del loro domicilio a prova di avere sufficienti mezzi di fortuna per intraprendere e continuare le scuole o che il Governo provvede con sussidii alla loro insufficienza. Chi chiede l'ammissione ad una classe superiore all'infima delle primarie, dovrà sostenere con approvazione un esame sulle materie insegnate nelle classi precedenti. Nelle ammissioni annuali sarà presa nota in un registro del giorno dell'iscrizione, del nome, cognome, luogo di nascita e d'abitazione, età e condizione di famiglia d'ogni studente. Senza concessione del Magistrato non s'ammettono studenti alle scuole primarie dopo il 15 nov. nè alle secondarie dopo il 30 dello stesso mese. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 211 e 212.

V. *Igiene scolastica.*

CALENDARIO.

V. *Direzione delle scuole* - *Lezioni.*

CENSORI.

— Le scuole secondarie de' 5 capo-luoghi avranno un Censore. Sarà dover suo: 1.° trovarsi nelle scuole al primo tocco della campana che ne annunzia l'aprimento; 2.° fare che gli studenti appena arrivati entrino in iscuola o nella Chiesa se intervengano ad esercizii religiosi; 3.° far che si dia segno del principio e del fine delle lezioni; 4.° vegliare perchè non si faccia rumore in tempo di lezione, entro od intorno all'edifizio delle scuole; 5.° vietare agli studenti d'uscire dalle scuole in tempo delle lezioni; 6.° entrare in esse, chiamatovi dal Maestro, per concorrer con esso all'uopo a mantenervi la disciplina; 7.° tenere nella propria stanza e correggere con amorevolezza quegli studenti che i Maestri avessero sospesi durante la lezione; 8.° impedire che senza motivo non entrino estranei nelle scuole; 9.° assistere agli esercizii religiosi degli studenti per far le veci, in caso d'impedimento, del Maestro di rettorica o di umanità e rettorica se si faccian da un solo; 10.° raccogliere e passare ai Maestri le polizze della confessione; 11.° non allontanarsi dalle scuole o dalla Chiesa che dopo partiti gli studenti; 12.° tenere registro delle ammissioni indicandovi le mutazioni che accadono in fra l'anno; 13.° presentare nel nov. all'Ispett. il ruolo degli studenti e distribuire ai Maestri l'elenco de' rispettivi discepoli; 14.° curare che si rinnovi l'aria nelle scuole, vi si mantenga la pulitezza, non vi manchi il bisognevole e non vi si faccian danni; 15.° avvisare prontamente l'Ispett. d'ogni bisogno o disordine; 16.° avvertirlo pure delle lezioni ommesse o ritardate; 17.° assistere agli esami in luogo de' Maestri; 18.° intervenire alle accademie pubbl.

onde vegliare che tutto proceda con ordine e regolarità. Il Censore dà informazioni o voto per la concessione de' premii. Le sudd. incombense si sostengono dal Censore anche per rispetto alle scuole primarie quando le une e le altre sieno nella stesso edifizio. Il Censore stenderà nel nov. una seconda copia del ruolo degli studenti indicandovi i genitori, il domicilio e le esenzioni accordate, e la sottoporrà, da lui firmata, alla revisione dell'Ispett. e poscia al Pod. per servire all'esazione della tassa. Ne' primi 5 giorni d'ogni successivo mese stenderà nota delle mutazioni avvenute, o negativa, da mandarsi pure al Pod. per lo stesso oggetto. Il Censore eseguisce gli ordini dell'Ispett. in ciò che ha relazione alle cose di sopra specificate ed in tutt'altro che possa mantenere la disciplina scolastica e religiosa. Il Censore è collaboratore dei Maestri e dei Sostituti, ma non ne dipende; veglia sugli inservienti. Nel fabbricato delle scuole avrà una stanza, vicina se si può, a quella delle lezioni. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 255 a 258).

V. *Impiegati - Ispettore*.

COADIUTORI.

V. *Maestri*.

CONFESSORI.

V. *Prefetti alla pietà* e *Confessori*.

DIREZIONE DELLE SCUOLE.

— La direzione risguarda l'istruzione, la disciplina e l'amministrazione economica. La vigilanza su questi oggetti è divisa fra i Magistrati degli studii, le Autorità comunitative e gli Ispett. I Magistrati per le scuole inferiori sono gli stessi che preseggono in Parma ed in Piacenza alle scuole superiori: essi dirigono l'istruzione. Le Autorità comunitative sono i Pod. col concorso, ove occorra, degli Anzianati e la dipendenza dalle Autorità superiori. I Pod. hanno l'amministrazione economica delle scuole, ma non propongono spese che col voto degli Anzianati giusta le veglianti leggi. Gli Ispett. sono gli organi con cui i Magistrati e le Autorità comunitative invigilano più da vicino le scuole; fanno le veci del Magistrato nel dirigere l'istrusione e concorrono coi Pod. per vegliare ai bisogni o riparare ai disordini. Per ciò che concerne alla disciplina sia ne' casi ove nasce dubbio sull'applicazione del presente Regol. sia ne' casi impreveduti, i Magistrati decidono o stabiliscono le massime e i Pod. di concerto cogli Ispett. le fanno eseguire. I Magistrati di Parma e di Piacenza i Pod. e gli Ispett. corrispondono fra loro e colle altre Autorità che concorrer deggiono al buon andamento dell'istruzione, per l'adempimento degli incarichi loro addossati e per ciò che può contribuire al più regolare più uniforme e più utile andamento ne' tre Ducati. I Magistrati ricevono dal Presid. dell'Interno, ed i Pod. dai Governatori o dai Commiss. la comunicazione delle nomine e le altre determinazioni del Governo intorno alle scuole. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 232 a 234).

I Magistrati degli studii hanno l'incarico: 1.° di scegliere e notificare agli Ispett. i libri destinati ad ogni classe, procurando di perfezionare d'anno in anno i già adottati, o di sostituirne dei migliori; 2.° di curare che essi sieno stampati dalla Ducale Tipografia su buona carta e con caratteri chiari e che il prezzo ne sia limitato; 3.° di distribuire le materie as-

segnate a ciasc. classe; 4.° di pubblicare on metodo d' istruzione pe' Maestri; 5.° di pubblieare pure le modificazioni al metodo stesso ehe venissero col tempo soggerite dall' esperieoza e dalla pratica degli altri paesi; 6.° di far compilare e pubblicare aonualmeote il ealendario per l' istruzione, e eiò di eonserva fra i doe Magistrati di Parma e di Piacenza; 7.° di esamioare e di approvare, se nulla s' opponga, quelle mutazioni ehe venissero riehieste dagli Ispett.; 8.° di stabilire le solennità religiose ed il modo di celebrarle; 9.° di destinare i Giudici oe' easi di revisione di esami; 10.° di riferire ogni anno al Presid. dell' Interno degli studenti distintisi in emineaza, e proporre sussidii a favore de' più poveri e più meritevoli; 11.° di ehiedere agli Ispett. e dare alla Presid. dell' Ioterno in mura. ed ag. tale conto de' giovani sussidiati da eui risolti se ne meritino la continuazione o se oe sieno renduti immeritevoli; 12.° di pronunaiare sulle proposte d' espulsione definitiva; 13.° di proporre gli Ispett. al Presid. dell' Interno ed indicargli i soggetti che per saviezza, prudenza e dottrina possano sceglìersi a Maestri senza la formalità del concorso; 14.° di far segnire ne' easi di concorso gli esami degli aspiranti agli uffizii di Maestro, Coadiutore o Sostitoto e dar parere al Presid. dell' Interno sol risoltamento di tali esami proponendo il candidato più meritevole; 15.° far seguire gli esami di chi ehiede di aprire scuole private o sieno nominati a scuole di giuspatronato, riferendo e proponendo intorno ai medesimi; 16.° di comunioare agli Ispett. le nomioe e le altre disposizioni del Govarno intorno alle scuole; 17.° di risegnare le firme degli stessi Ispett.; 18.° di sopravvegliare alle loro cure per farne conoscere gli effetti al Governo, ed all' esegoimento di questo Regol.; 19.° di dar parere ne' casi previsti dal Regol. stesso, e quando ne siano richiesti dal Governo; 20.° di proporre le misure ehe eredessero utili a migliorare l' educazione fisica, religiosa, morale, letteraria e civile della gioventù. Sarà cura de' Magistrati di formare alla fine d' ogni anno col mesao delle relazioni degli Ispettori ona statistiea delle scuole da trasmettersi al Presid. dell' Interno insieme ad un rapporto intorno ad esse il quale faccia conoscere il profitto dei giovani, anche comparativamente coll' anoo anteriore, l' attività e lo aelo degli impiegati, dicendo pure della loro condotta politico-religiosa e morale. I Magistrati decidono le quistioni di disciplina e quelle insorte tra gli Ispett. e gli impiegati nell' adempimento de' rispettivi doveri. Il Magistrato degli studii di Parma presiede alle scuole dei Ducati di Parma e Guastalla e del Valtarese (giurisdisione del Trib., civ. e crim. di Parma); il Magistrato di Piacenza alle scuole di quel Ducato (giorisdizione del Trib. civ. e crim. di Piacenza); amendue i Magistrati eureranno l'oniformità nelle cose estensive ai tre Ducati (ivi, *p.* 234 a 238).

N. B. *Per la parte che hanno i Pod. nella direzione delle scuole veggasi l'articolo* Comuni, §. *Podestà*.

In ogni comone v' ha on' Ispett. delle seuole; in Parma e Piacenza vi sarà anche un Vi-

ce-Ispett. Si scelgono ad Ispett. persone di senno, probità e dottrina; nei comuni rurali si preferiscono i Parrochi dei capoluoghi; si nominano dal Sovrano; prestano giuramento nelle mani del Preside del rispettivo Magistrato; il loro uffizio è gratuito tranne quelli de' 5 capo-luoghi dello Stato i quali sono stipendiati dai comuni; dipendono dai Magistrati degli studii per gli oggetti d'istruzione; si concertano coi Pod. e riferiscono ad essi per ciò che spetta alla disciplina ed all'amministrazione economica delle scuole. Hanno le attribuzioni e lo incombenze indicate ne' diversi titoli di questo Regol. ed hanno obbligo inoltre 1.° di visitare almeno tre volte al mese ogni scuola pobbl. e speciale assistendo anche alle lezioni ed alle pratiche di pietà onde riconoscere se si osserva ciò che è prescritto e se vi si conservi la disciplina; 2.° di tener dietro alla condotta morale ed ai progressi dei giovani per assicurarsi dell'imparzialità dei Maestri e poter dar spiegazioni ai genitori ne' loro ricorsi, informazioni su di essi alle Autorità, e giudizio sicuro ne' premii e nelle punizioni; 3.° di risolvere i dubbii dei Maestri intorno al metodo dell'insegnamento, risegnarne gli attestati, acquietare i dissensi fra gli impiegati, vegliare al loro contegno, ammonirli all'uopo, ascoltare le loro doglianze e riferirne ove occorra. Gli Ispett. scelgono i Confessori ed i Predicatori per le scuole secondarie ed indicano il tempo di tali esercizii e delle confessioni; avranno una stanza negli edifizii delle scuole per poter servire anche agli esami ed a comodo del Prefetto alla pietà ed anche al Censore ove non si possa dargliene una appartata. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 232 a 243).

V. *Ispettori.*

DISCIPLINA.

— La religione, la morigeratezza, la docilità, il rispetto ai Maestri ed ai superiori, sono doti richieste per ottenere e conservar posto fra gli studenti. La compostezza ed il silenzio in tempo delle lezioni e degli esercizii religiosi, la decenza, l'urbanità delle maniere ed i reciproci riguardi, sono tra i doveri degli studenti. Hanno pure obbligo di adempiere con esattezza e diligenza le prescrizioni imposte dai superiori pel miglior avanzamento nell'istruzione morale, letteraria e civile. Gli studenti porteranno con sè alla scuola i libri e quanto occorre per le lezioni e per le pratiche di pietà. Non si tratterranno intorno all'edifizio delle scuole, o ne' cortili prima o dopo le lezioni, ma dovranno entrar in iscuola arrivando, e nell'uscire incamminarsi con quiete alla loro destinazione. Non porteranno nelle scuole commestibili, fuoco, giuochi, bastoni, od armi, nè moteran posto o faran cambi o contratti tra loro. Durante le lezioni e gli esercizii religiosi, non si allontaneranno dalla scuola o dalla Chiesa che momentaneamente, uno per volta e col permesso del Maestro. Si condurranno coi Coadiutori o Sostituti colla stessa ubbidienza dovuta ai Maestri principali; gli studenti dovranno pure rispettarsi tra loro. Non deggiono recar danno alle stanze e suppellettili delle scuole, nè scrivere o disegnare sui muri. Sono abolite quelle pratiche che tendono a rendere alcuni giovani sospetti od odiosi agli altri. La con-

dotta degli studenti anche fuori di scuola sarà vegliata dai superiori. Non potranno gli studenti passare in fra l'anno da una scuola all' altra, benchè dell' istessa classe, di altro quartiere o comune senza la permissione dell' Ispett. Nella parte degli edifizii destinata alle scuole e nel tempo di esse, non potranno entrare persone estranee onde non produrre distrazioni od altri inconvenienti maggiori. 13 *nov.* 1821 (v. 46, *p.* 214 a 216).

ESAMI.

— Sonovi esami di 3 classi: di ammissione, di passaggio, in fra l'anno. I primi si fanno in nov., i secondi sul finire di lugl. o in ag., gli ultimi alla metà dell' anno scolastico. Gli esami d' ammissione si fanno a chi si presenta per la prima volta a classi superiori all'infima, o che tornano dopo avere interrotto il corso. Si sottopongono agli esami di passaggio quegli studenti che debbono avanzare da una ad altra classe superiore. Gli esami di ammissione risguardano a materie spiegate nelle classi precedenti; quelli di passaggio alle sole insegnate nell' ultima. Gli uni e gli altri si danno dall' Ispett. e dai due Maestri delle scuole antecedente e successiva, e durano un quarto d' ora per studente. Negli esami di passaggio potrà stabilirsi che lo studente sia ancora sentito in nov.; In quelli d' ammissione o di passaggio alle scuole secondarie, non solo si avrà riguardo agli studii precedenti, ma anche all' attitudine per progredire con profitto alle successive, senza di questo i giudici daranno voto negativo. Del risultamento degli esami d' ammissione o di passaggio sarà tenuto registro in doppio, cioè dall' Ispett. e dal Maestro della scuola superiore. Quando pel risultamento dell' esame di passaggio uno studente dovesse definitivamente essere rimosso dalla scuola, o ripetere un terz' anno la stessa classe, ed in questo secondo caso i voti de' giudici non fossero unanimi, si potrà, a sua richiesta, stabilire dal Magistrato uno sperimento di revisione con nuovi esaminatori. Uno studente che non si presenti agli esami di passaggio al tempo fissato, dovrà ripetere l' anno scolastico, a meno che non provi l' impedimento, nel qual caso vi sarà sottoposto nel nov. Gli esami in fra l'anno si fanno dall' Ispett. senza solennità e solo per riconoscere il profitto assoluto e relativo degli studenti; del loro risultamento si farà cenno nel registro della diligenza e disciplina scolastica tenuto dai Maestri. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 212 a 214).

ESERCIZII RELIGIOSI.

— Nel principio e fine d' ogni lezione il Maestro reciterà una breve preghiera. Finita la lezione mattutina gli scolari delle città e delle principali borgate assisteranno alla Messa condotti e vegliati dai rispettivi Maestri. Nelle borgate minori e nei comunelli, se, dove, e come meglio potrassi. Per le due prime classi di scolari le Autorità amministrative e gli Ispett. andranno di conserva cogli Ordinari. Ne' dì festivi, salve le eccezioni di cui nel calendario, gli scolari delle città, delle principali borgate e de' luoghi ove potrassi senza grave difficoltà, interverranno alla mattina alla congregazione religiosa, ove dopo alcune preci udiranno la Messa e la spiegazione del Van-

gelo. Nelle domeniche dopo il messodì, salve le eccesioni segnate nel calendario, gli scolari interverranno al catechismo nelle rispettive parrocchie ove sono le scuole se siano studenti delle primarie e vi saranno vegliati dai Maestri: o nelle Chiese a ciò trascelte se appartengano alle secondarie. Ogni studente si confesserà almeno una volta al mese, lasciando al Confessore una polizza col proprio nome onde mostrare l' adempimento di tale prescrizione; le polizze si raccolgono per gli studenti delle scuole secondarie dai Censori, delle primarie dai Maestri; e perchè i Confessori non manchino si piglieranno concerti cogli Ordinari. Ne' giorni destinati alla confessione, verrà premessa dai Maestri in iscuola un' esortazione intorno all' edempimento di questo dovere. Gli studenti delle primarie e delle secondarie che avessero dei Confessori diversi dai destinati per queste ultime, dovranno, ne' primi 10 giorni di ogni mese, produrre l' attestato di aver soddisfatto al sudd obbligo. Per gli studenti delle secondarie si daranno una volta all' anno gli esercizii spirituali. I Magistrati stabiliranno una o due feste religiose da solennizzarsi dagli studenti ogni anno scolastico. In tutte le pratiche di pietà gli studenti serberanno un contegno esemplare, ed entreranno ed usciranno di Chiesa in silenzio per classi ed ordinatamente. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 216 a 218).

IGIENE SCOLASTICA.

— Per evitare i danni che potrebbe cagionare alla salute de' fanciulli la distanza delle scuole, gli edifizii di quelle saranno scelti il più che si possa nel centro dei quartieri nelle città, o dell' abitato nei comuni rurali. Le stanze delle scuole saranno asciutte, spaziose, ariose, bene illuminate e difese dalle intemperie. Gli inservienti vi impediranno il ristagno dell' aria e vi manterranno la pulitezza. Non vi si accenderà fuoco nel tempo delle lezioni. Negli edifizii saranno de' portamantelli, dei pozzi o fontane, e gli opportuni agiamenti separati, se si potrà, per ogni classe. Non si accetteranno fanciulli se non producano attestazioni d' aver avuto il vaiuolo naturale o di essere stati vaccinati con successo, di che sarà fatto cenno nel registro tenuto dai Maestri. Non si accetteranno o si rimanderanno quelli che fossero presi da malattia attaccaticcia o schifosa o non fossero mondi negli abiti e nella persona. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 260 e 261).

— Sono esclusi dalle scuole primarie e secondarie i giovani attaccati da epilessia o altre violenti convolsioni abituali. 14 *nov.* 1832 (v. 48, *p.* 226).

IMPIEGATI.

— I Prefetti alla pietà, i Maestri ed altri impiegati, compresi gli inservienti, sono nominati dal Presid. dell' Interno, prestano giuramento nelle mani del Pod. colla formola decretata li 11 genn. 1823 la relazione del quale rimarrà presso il Pod.; una seconda minuta sarà trasmessa alla Presid. dell' Interno. Sono stipendiati dai comuni ed acquistano diritto a pensione come gli altri impiegati e rimarranno quindi soggetti alle fissate ritenzioni. Dipendono tutti dal rispettivo Ispett.. I Prefetti, Maestri e Censori dovranno operare con zelo e concordemente, nè cessare dal rendersi esemplari alla gioventù con una irreprensibile condotta. Useranno verso i giovani con urbanità ed

amorevolezza; nelle correzioni, adopereranno in modo che sorga in essi sentimento e non dispetto, e si ritraggano dalle mancanze per convincimento, non per timore della punizione. Gli impiegati si asterranno dall'esercitare uffizio, commercio o mestiere, che li possa avvilire nella pubbl. estimazione. Risiederanno nel comune ove sono le scuole cui appartengono, nè potranno allontanarsene senza permissione del Pod. e dell'Ispett. anche per le vacanze maggiori. Le gare scandalose fra loro, la continuata trascuranza ne' doveri malgrado le ammonizioni, la scostumatezza, l'irreligione e le altre colpe o mancanze gravi daran motivo alla loro rimozione temporanea o definitiva. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 259 e 260).

Gli Ispett., Prefetti alla pietà, Maestri, Coadiotori, Sostituti e Censori di presente in attività dovranno, pei nuovi incarichi, venir sottoposti ad una nuova elezione. Quella degli Ispett., Prefetti e Censori verrà fatta nel p. v. dic.. La nomina degli Ispett., Prefetti, Censori, Maestri, Coadiutori e Sostituti in virtù della nuova elezione sarà definitiva; ricevuta la quale presteranno il giuramento prescritto. Ai sudd. così rieletti verranno computati per le pensioni gli anni di servigio sin ora impiegati nell'istruzione. A tutti gli attuali impiegati saranno continuati i loro stipendii a tutto il corr. mese (ivi, *p.* 266 e 268).

INSERVIENTI.

— Pel servizio delle scuole vi saranno uno o più inservienti. In Parma ed in Piacenza basterà uno solo per tutti i quartieri delle scuole primarie. Sarà loro dovere d'annunziare nelle scuole i giorni di congregazione, di dottrina e di vacanza. Gli Ispett. determineranno gli altri loro servigi. Essi dipenderanno pure dai Prefetti alla pietà, Maestri e Censori. Uno di essi potrà aver l'alloggio nell'edifizio delle scuole, da accordarsi colle regole amministrative, e col carico di vegliare alla loro custodia. Non possono chiedere mancie agli studenti. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 258 e 259).

V. *Impiegati*.

ISPETTORI.

— Per que' comuni che mancano d'Ispett., i Magistrati degli studii ne faranno proposta al Presid. dell' Interno entro il 25 del p. v. dic.. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 266).

— Gli Ispett. del Piacentino in vece di prestare giuramento nelle mani del Preside del Magistrato degli studii, potranno per questa prima volta prestarlo in quelle del rispettivo Pod.. 29 *genn.* 1832 (v. 47, *p.* 25 e 26).

— Lo stesso dicasi degli Ispett. soggetti al Magistrato degli studii di Parma. 29 *febb.* 1832 (ivi, *p.* 54).

— Il Vice-Ispett. di Parma Dott. Fermo Tacchini avrà annue l. 550 a carico del comune. 22 *nov.* 1834 (v. 52, *p.* 135).

— Lo stipendio sudd. è portato ad annue l. 1000. 21 *dic.* 1835 (v. 54, *p.* 284).

V. *Direzione delle scuole* - *Impiegati*.

LEZIONI.

— Il calendario per l'istruzione pubbl. ne stabilirà i giorni e tutte le scuole dovranno attenervisi, salvo quelle mutazioni richieste dagli Ispett. per circostanze dei luoghi, e da approvarsi dai Magistrati. L'orario sarà concertato tra i Pod. e gli Ispett.; il principio delle lezio-

ni sarà indicato, mattina e sera, mezz' ora innanzi col suono della campana. La durata delle lezioni prima e dopo il mezzodì sarà di due ore in ogni stagione, non compreso nè la mezz' ora per riunire gli scolari, raccogliere i componimenti, e verificare gli esercizii della memoria, nè il tempo della Messa dopo la scuola. La riunione degli studenti di rettorica comincierà mezz' ora più tardi rimanendo un' ora e mezzo per le lezioni; non vi sarà questa diminuzione quando lo stesso Maestro abbia insieme la rettorica e l' umanità. Chi arriva alla scuola dopo cominciata la lezione è considerato tardivo. Le vacanze saranno regolate per modo che per ogni classe non vi sieno nè più di 400 nè meno di 300 lezioni per anno scolastico. Le vacanze maggiori non dureranno più di 45 giorni per le scuole primarie, più di 65 per quelle di grammatica, nè più di 100 per quelle d' umanità e rettorica. Le scuole non potranno chiudersi prima del tempo fissato per termine dell' anno scolastico, nè rimanere aperte nelle vacanze. 13 *nov.* 1831 (*v.* 46, *p.* 209 a 211).

LIBRI SCOLASTICI.

— I libri di cui si dovrà far uso temporariamente per l' uniformità dell' istruzione nelle scuole comunitative saranno scelti e notificati alla pubblicazione del presente Regol. salvo ai due Magistrati degli studii ad intendersi fra loro onde proporre definitivamente i libri predetti alla Presid. dell' Interno. Gli stessi Magistrati distribuiranno ne' diversi mesi dell' anno e nelle diverse ore della settimana, le materie assegnate a ciasc. classe in ragione della loro importanza ed estensione. La spiegazione del catechismo si darà in ogni classe nell' ultima ora delle lezioni di tutti i sabbati e sarà ripetuta a memoria nel susseguente lunedì. Per cura degli stessi Magistrati si pubblicherà un metodo d' istruzione ad uso de' Maestri per dar loro le più minute norme per l' impiego del tempo delle lezioni, il modo delle spiegazioni, l' invenzione dei temi, per avviare i fanciulli ad adempiere i doveri scolastici e religiosi, per concedere premii ed applicare castighi; esso conterrà pure i modelli de' registri, relazioni, attestati ecc. e tutto ciò che può giovare a formare degli abili istitutori, renderne men gravosi gli incarichi e guidarli dal principio al fine dell' insegnamento. In tutte le scuole si insinueranno negli studenti le massime di religione e di probità, l' ubbidienza alle leggi ed al Sovrano, l' amore dell' ordine e della fatica, onde persuaderli che solo per tali mezzi si acquista l' estimazione pubblica ad ogni vero e durevol vantaggio. I temi conterranno, oltre ai precetti grammaticali e letterarii, degli utili avvertimenti o qualche cognizione di storia naturale o civile, di agricoltura o di arti. Fra le due lezioni dello stesso giorno non si daranno compiti domestici agli studenti. Non sarà negletto l' esercizio della memoria, ma perchè ciò non sia puramente meccanico, i precetti da impararsi saranno prima spiegati dal Maestro. Nelle lezioni il Maestro parlerà in lingua italiana e non in dialetto; l' uso di essa lingua sarà insinuato nelle scuole primarie e prescritto nelle secondarie. In ciasc. classe di dette due scuole, non vi saranno mai più di due or-

dini. Lo studio di ogni classe richiederà l' intero anno scolatico; esso potrà ripetersi per un secondo ed anche per un terzo anno, ma chi dopo tre anni in una classe non fosse abile a passare con profitto nella successiva, sarà riguardato come inetto agli studii e rimandato dalle scuole. Nessuno potrà sorpassare qualche classe col pretesto di studii fatti nelle vacanze: tali eccezioni debbono approvarsi dal Presid. dell' Interno dietro parere favorevole del Magistrato per riguardo all' ingegno, alla saviezza ed inoltrata età del richiedente: in tal caso questi sosterrà un esame sulle materie della scuola che dovrà sorpassare. Chi torni alle scuole dopo averne interrotto il corso, sarà ammesso a quella classe cui sarebbe giunto regolarmente impiegando in ogni classe un anno scolastico salve le eccezioni nel modo di cui superiormente. In nessuna scuola verranno ammessi più di 90 studenti. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 206 a 209).

MAESTRI.

— La scelta loro si fa per nomina immediata o per concorso. Nel primo caso il Magistrato degli studii li propone, ma non si nominano che dopo il voto favorevole delle Autorità amministrative del luogo ov' è stabilita la scuola. Nel secondo caso l' Autorità comunitativa fa pubblicare un avviso di concorso colle norme di cui nel Decreto del 9 giugn. 1831 sui comuni (V.); l' avviso indicherà le materie da spiegarsi nella scuola vacante, i doveri del Maestro, lo stipendio, il termine per chiudere il registro d' iscrizione degli aspiranti. Non si ammettono al concorso che persone che non lascin dubbio intorno alla loro religione, probità e prudenza tanto per attestati prodotti, quanto per sicure informazioni. Per le classi d' umanità e rettorica, i concorrenti deggiono aver compiti i 24 anni; per le altre bastano 21. Non si ammette al concorso chi abbia difetto di vista o d' udito, o altre gravi imperfezioni personali. Chiuso il concorso, il Pöd. col mezzo de' Governatori o Commiss. trasmette al Magistrato il registro d' iscrizione de' candidati. Questi, niuno eccettuato, verran chiamati insieme ad esame intorno alle materie da spiegarsi nella scuola a cui aspireranno: il Pod. potrà intervenirvi. Gli esami de' concorrenti si faranno per cura del Magistrato da tre esaminatori scelti da esso e coll' assistenza dell' Ispett., e comprenderanno composizioni scritte ed interrogazioni verbali. Nel dar giudizio degli aspiranti si avrà riguardo alla facilità dimostrata nell' esprimere le proprie idee, agli studii fatti, ed alle cognizioni acquistate superiori all' insegnamento per cui sono concorsi. A qualità pari si preferiranno i Sacerdoti od i costituiti negli ordini maggiori. Le elezioni de' Maestri saranno sempre provvigionali e non potranno essere convalidate che dopo due anni di lodevole esercizio.

È dovere de' Maestri: 1.° non mancare mai alle lezioni, tranne i casi di malattia o di licenza conceduta dall' Ispett. d' accordo col Pod.; 2.° trovarsi nella scuola al primo tocco della campana o mezz' ora prima che incomincino le lezioni; 3.° porgere nel corso dell' anno scolastico la spiegazione delle materie assegnate alle rispettive classi, senza stendersi troppo

su di uoa a daooo delle altre; 4.° attenersi oell'oso dei libri, nelle oorme d' insegnamento, nell' aoimissione e oegli esami, in riguardo alla disciplina, ai premii, alle punizioni ed alle accademie pubbl. alle disposizioni del presente Regol.; 5.° non allontanarsi nel tempo delle lezioni; 6.° noo occuparsi in iscnola di oggetti estrauei, ma dedicarsi continuamente al profitto degli studenti; 7.° far ripetere alla fine della settimana le materie imparate a meooria nel corso della medesima; 8.° non trascurare nè quelle provo che possono far apprezzare l'attitndine, l'ingegno ed i prngressi dei giovaoi conservando sino alla fine dell' anno scolaatico i loro scritti o componimenti, nè qoelle osservazioni che ne disvelino l'indole onde dare le informazioni di cui fosaero richiesti, e giudizio imparziale ne' casi di premii o di castighi. 9.° tener registro de' discepoli e notarvi giornalmente il loro interveuto alla scuola, e di mese in mese, o più spesso, porvi de' cenni sulla loro diligenza e condotta scolastica e religiosa; 10.° condurli alla messa ed assistere con essi alle altre pratiche religiose servendo loro di esempio c di governo; 11.° formare on catalogo per accertarsi della loro freqneoza o mancanza alle dettc pratiche; 12.° disporli con istruzioni ed esortazioni nei giorni in cui debbono confessarsi; 13.° verificare colle polizze se essi abbiano adempiuto qoesto dovere; 14.° avvisare i genitori della sospensiooe od esclusione de' loro figli ed anche quando preveggono che per negligenze o mancanze siano per meritare dei castighi; 15.° assegnare per le vacanze maggiori qualche occupaziooe, e verificarne l'adempimento al ricomiociare dell'anno; 16.° presentare ai Pod. ed agli Ispett. le note iotoroo alle acuole di cui venissero richiesti; 17.° rilasciare, conformi alla verità, le attestazioui di cui venissero domandati intoroo ai loro discepoli; 18.° far avvertire in tempo l' Ispett. quando per malattia oon poteasero intervenire alla scuola. I Maestri che hanno più d'una classe, faranno in modo che tutte progrediscaoo egualmente e che niuna rioaanga negletta. Il Maestro assiste alle pratiche religiose degli studenti di rettorica; se a questa acuola fosse unita l'umanità vi assiste anche il Censore. Nelle scuole primarie i Maestri hanno obbligo di assicurarsi se i discepoli assistano al catechismo nelle rispettive parrocchie. Ai Maestri delle classi supreme appartengono gli uffizii addossati ai Censori (V.) delle secondarie ne' §§. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14 e 15 e debbono inoltre eseguire gli ordini dell' Ispett. in ciò che ha relazione ai sudd. doveri ed in ciò che giova a maotenere la disciplina scolastica e religiosa, e vegliare specialmente sugli inservienti. A' sudd. Maestri delle classi supreme è por dato incarico di una quotidiana vigilanza aullc scoole di media ed infima classe, gli istitutori delle quali dipendono in ciò dai primi Maestri. I Maestri sono rivestiti in iscuola dell' autorità paterna verso i loro discepoli; hanno quindi tutti i diritti ed i doveri dei genitori. I Maestri ricorrono agli Ispett. in qualsiasi occorrenza; li ioformano dei disordioi e dei bisogni ed acceonano i miglioramenti da introdursi. Sono depositari, dietro inventario,

degli effetti scolastici. Intervengono come esaminatori e giudici, chiamati dal Magistrato o dal loro Ispett., all' esame degli aspiranti al posto di Maestro, Coadiutore o Sostituto ne' casi di concorso. I Maestri, almeno nelle città, porteranno in iscuola ed in Chiesa la veste talare se sono sacerdoti o chierici, abito decente e preferibilmente nero, se secolari. Nessun Maestro trascurerà di perfezionarsi nelle materie della propria scuola e di arricchirsi di utili conoscenze per rendere più proficuo ai discepoli il suo insegnamento.

I Maestri delle scuole comunitative avranno uno stipendio fisso e nessuna retribuzione dagli studenti. Lo stipendio di quelli delle classi infima e media nelle scuole primarie non potrà essere minore di l. 600 in Parma ed in Piacenza, nè di l. 400 negli altri comuni; per quelli della classe suprema e delle scuole secondarie, non sarà minore di l. 900 in dette due città, e di l. 600 negli altri comuni. Lo stipendio supererà più o meno il sudd. minimo quando lo stesso Maestro avrà più classi. Per deliberazione dell' Anzianato debitamente approvata, potrà concedersi ai Maestri alloggio gratuito negli edifizii scolastici se vi sia luogo e purchè la disciplina non ne soffra.

Le ordinazioni per la scelta dei Maestri si séguiranno per quella de' Coadiutori nelle infime classi e dei Sostituti per far le veci dei Maestri principali in qualunque occorrenza. Nella scelta dei Coadiutori si avrà riguardo all' abilità e pazienza che si ravvisi in essi per esercitare i fanciulli nella lettura e scrittura; e nell' esame dei Sostituti alle diverse materie che dovranno insegnare valotando in essi l' attitudine che dimostrino a diventare buoni Maestri. I Coadiutori dipendono dai rispettivi Maestri. I Sostituti si prestano ne' casi d' impedimento de' Maestri e sono chiamati ogni volta dagli Ispett: essi dovranno continuare con progressione in classe. scuola le spiegazioni del Maestro che suppliscono. Nel tempo del loro esercizio, hanno tutti i doveri de' Maestri titolari. Il Sostituto fa nelle scuole secondarie le veci del Censore impedito e questi rimpiazza il Sostituto quando non ve ne sia che uno. Il Presid. dell' Interno sulla proposta de' Magistrati e col parere delle Autorità comunitative ed amministrative, stabilirà ove s' abbiano a nominare Sostituti e quanti. Lo stipendio de' Coadiutori e de' Sostituti sarà determinato dalle circostanze e colle regole amministrative. I Coadiutori ed i Sostituti acquisteranno merito ma non diritto per essere promossi a Maestri. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 246 a 254).

La nuova elezione de' Maestri, Coadiutori e Sostituti potrà essere ritardata sino all' ott. del 1832 onde rimanga tempo ai medesimi per sostenere con approvazione prima di quel tempo un esame sulle materie assegnate d' ora innanzi alle rispettive loro classi. Intanto i sudd. continueranno provvigionalmente e per tutto l' imminente anno scolastico nella loro scuola, se questa non sia fra le abolite, e salve le disposizioni del Governo intorno ad alcuni de' medesimi e specialmente a quelli che hanno nomina provvigionale, o contratto temporaneo coi cumuni. I Maestri,

Coadiutori e Sostituti che avranno provvisoriamente continuato verranno ammessi all' esame di nuova elezione entro ott. 1832 senza formalità di concorso; varrà al giudizio il saggio dato nel corso dell' anno della loro attitudine pei nuovi insegnamenti; se non si trovassero pronti per la loro classe, potranno venir destinati ad una inferiore. I Maestri che rimangono senza uffizio per la soppressione delle loro scuole, potranno provvigionalmente venir destinati ad altre vacanti, salvo anche per essi l' obbligo dell' esame (ivi, *p.* 266 a 268).

— Sono dichiarati vacanti in Parma i posti di Maestro di umane lettere; di Maestro della 3.ª classe nella scuola primaria della Trinità; di Sostituto alle scuole primarie; di Catechista delle secondarie. Il Preside del Magistrato proporrà soggetti idonei ad occupare degnamente i detti posti. 18 *dett.* (ivi, *p.* 288).

V. *Impiegati.*

MAGISTRATI DEGLI STUDII.

V. *Direzione delle scuole.*

OBBLIGHI DEI GENITORI.

— È dovere de' genitori o di chi ne fa le veci: 1.° presentare i figli alla scuola nella prima ammissione; 2.° curare che v' intervengano con pulitezza e decenza; 3.° provvederli dell' occorrente per gli eserciaii scolastici; 4.° vegliare perchè non manchino nè giungan tardi alla scuola ed agli eserciaii religiosi; 5.° specificare all' uopo i motivi delle mancanze; 6.° presentarsi al Maestro od all' Ispett. quando sieno avvertiti dei castighi imposti o minacciati ai loro figli; 7.° tenersi informati della condotta e del profitto di essi, chiedendone al Maestro ed all' Ispett.; 8.° non affidarli fuori di scuola che a persone di probità. I genitori insinueranno ne' loro figli colle parole e coll' esempio i principii di religione e di probità e non condanneranno mai in loro presenza le disposizioni de' Maestri e d' altri superiori intorno alle scuole. Pagheranno mensilmente le tasse prescritte, ove i loro figli appartengano alle scuole secondarie: il pagamento sarà fatto anticipatamente alla cassa del comune ne' primi 10 giorni d' ogni mese. Starà a loro carico la riparazione dei danni che i loro figli cagionassero nelle scuole. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 263 e 264).

PREFETTI ALLA PIETA' E CONFESSORI.

— Ove sono scuole secondarie vi sarà un Prefetto alla pietà, e due o più Confessori. Il primo avrà stipendio, i secondi un' annua rimunerazione a carico de' comuni. Il Prefetto dirige le funzioni sacre ed istruisce i giovani nei principii e nei doveri della religione. Sarà perciò suo uffizio: 1.° assistere alle accennate funzioni tranne la Messa nei dì non festivi; 2.° spiegare per un quarto d' ora il vangelo in ogni congregazione; 3.° insegnare il catechismo per tre quarti d' ora nel dopo pranzo delle domeniche non eccettoate dal calendario, interrogando nel primo quarto, e spiegando negli altri due, dando la preferenza alle materie più adatte alla condizione degli ascoltanti; 4.° insinuare a questi l' obbligo della Confessione e la frequenza alla Ss. Comunione col dimostrarne i vantaggi; 5.° assicurarsi coi cataloghi e con domande ai Maestri ed al Censore, dell' adempimento per parte dei giovani dei loro obblighi religiosi; 6.° avvertire l' Ispett. delle man-

canae commesse in Chiesa dagli studenti; 7.° porgere, richiesto, informazione al medesimo sulla condotta religiosa degli studenti; 8.° proporre ad esso i Confessori ed i Predicatori per gli esercizii spirituali; 9.° curare che non si tralasci la Messa quotidiana, nè si ritardi oltre l'ora fissata; 10.° vegliare che nulla manchi al serviglo del culto, conservandone gli arredi, chiedendo le cose occorrenti, formando e tenendo di tutto regolare inventario. Il Prefetto dà assenso o voto per la concessione de' premii e può imporre castighi per le mancanze in Chiesa. I Sacerdoti destinati alle confessioni degli studenti, si troveranno nella Chiesa alle ore stabilite ogni sabbato e domenica, e negli altri giorni destinati dall' Ispett.: essi riceveranno dai giovani le polizze coi loro nomi e le rimetteranno al Censore. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 243 a 245).

V. *Impiegati*.

PREMII.

— Colla savíezza, la diligenza ed il profitto, gli studenti si meriteranno delle distinzioni onorevoli, de' premii, e, dove occorra, sovvenimenti. Le ricompense consistono in attestazioni di diligenza, qualificazioni o posti d' onore, elezioni ad ottimati, donativi di libri o premii conferiti pubblicamente, relazioni al Governo, esenzioni da tasse nelle scuole secondarie, sovvenzioni per acquisto di libri scolastici, concessioni di sussidii dal tesoro. Gli attestati di diligenza ed i posti d'onore si concedono dal Maestro; l'elezione degli ottimati si fa dal Maestro e dall' Ispett.; la scelta de' premii ed altri libri dall' Ispett. e dal Pod.. L' elezione degli ottimati si predispone dal Maestro con prove e note nel corso dell' anno; essa verrà preceduta in tutte le classi, tranne la rettorica, dall' esame di passaggio: quindi si pronuncia sul finire dell' anno scolastico. Nella scelta degli ottimati di rettorica, potrà l' Ispett. in luogo dell' esame di passaggio esigere altre prove equivalenti. Per essere ottimate si richiede un distinto profitto in tutte le materie spiegate nella scuola: quindi non si faranno più ottimati di greco o di altri studii. La scelta ad ottimate richiede il profitto nello studio e l' esatto adempimento in tutto l' anno de' doveri scolastici e religiosi; per ciò, dov' è il Prefetto della pietà saran necessarie le sue informazioni per renderla definitiva. Gli ottimati con premio non saranno più di 4 per ciasc. delle classi secondarie ove sieno almeno 40 scolari, e non più di 2 dove ne sia minor numero, ed in ciasc. delle primarie. Un premio annuo di savíezza nelle scuole primarie ed uno nelle secondarie è destinato in ogni comune a quello studente che siasi più distinto degli altri per religione ed esemplare contegno: questo premio si darà per ogni quartiere nelle città ove le stesse scuole sian ripetute; verrà aggiudicato dall' Ispett. e dai Maestri aggiuntovi nelle secondarie il Prefetto della pietà ed il Censore: a parità di circostanze sarà preferito il maggiore di età. I libri dati in premio dovranno essere utili agli studii presenti e successivi, porteranno in fronte il nome de' premiati ed un' indicazione onorevole dei nomi degli ottimati e de' premiati per savíezza; ne sarà annualmente pubblicato l' elenco, alcuni esemplari del quale si trasmetteranno al

Magistrato per cura degli Ispett. Le relazioni annue degli Ispett. faran cenno di que' premiati che a giudizio di essi, de' Maestri, dei Prefetti alla pietà e de' Censori delle scuole secondarie, si sieno distinti con eminenza per saviezza, attitudine e profitto. De' sudd. sarà fatta speciale relazione alla Presid. dell' Interno. Ai medesimi, quando le loro famiglie sieno scarse di mezzi, potrà accordarsi dal comune sulla proposta dell' Ispett. o l' esenzione dalla tassa, o una sovvenzione per acquisto di libri. L' esenzione dalla tassa non si accorda a più d' uno ogni sei studenti di ciasc. classe, nè la sovvenzione per libri a più d' uno ogni dodici. I Magistrati investigheranno quali tra i premiati distintisi in modo eminente mostrino attitudine straordinaria alle lettere od alle scienze, e proporranno per essi alla Presid. dell' Interno, ove sieno di ristrette fortune, un sussidio sul tesoro: tali sussidii si daranno dietro parere dell' Autorità comunitativa. Per ogni concessione occorrerà speciale proposta e speciale Rescritto. Le esenzioni dalla tassa ed i sussidii saranno annuali; si confermano quando gli esentati o sussidiati continuino nel bisogno e meritino ogni anno le stesse favorevoli relazioni; cessano ne' casi di esclusione dagli esami o di espulsione. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 218 a 222).

— Non un solo premio di saviezza sarà da distribuirsi alle scuole secondarie, ma sibbene uno per ciasc. classe di esse scuole. 25 *ag.* 1832 (v. 48, *p.* 113).

— Il sussidio conceduto agli studenti pel proseguimento de' loro studii cesserà col giorno in cui ottengono la laurea. 15 *nov.* 1832 (ivi, *p.* 227).

— I sussidii conceduti agli studenti Ant. Manini, Ant. Corradi, Tomm. Maldotti, Gius. Canepari, e Girol. Magnani e quelli che ad altri saranno accordati, s' intenderanno conceduti per un anno. Dovranno quindi i sudd. giovani rinnovare ogni anno la dimanda, l' esito della quale dipenderà e dai mezzi del tesoro e dalle informazioni sul conto de' supplicanti, sia sulla loro condotta politico-morale-religiosa, sia sui progressi ne' loro studii. 8 *dic.* 1832 (ivi, *p.* 257 e 258).

V. *Punizioni.*

PUNIZIONI.

— La negligenza nell' adempiere a' doveri scolastici e religiosi, la irriverenza e l' insubordinazione al Maestri e superiori, l' irreligione, la scostumatezza, la seduzione e le altre mancanze o colpe commesse nel recinto delle scuole, o fuori se notorie, saranno corrette o punite con adeguato castigo. Le punizioni e correzioni consistono: 1.° ammonizioni private o pubbl. fatte dai Maestri od altri superiori; 2.° privazione di qualificazioni o posti d' onore; 3.° pensi scolastici, atti di sommessione e lievi penalità; 4.° sospensione dalla scuola; 5.° perdita di esenzione da tasse, e di sussidii; 6.° esclusione dagli esami di passaggio e conseguente perdita dell' anno scolastico; 7.° espulsione temporanea; 8.° espulsione definitiva. I pensi scolastici sono temi utili all' istruzione da scriversi con diligenza od impararsi a memoria. Le sospensioni per più d' una lezione e le espulsioni dalla scuola porteranno con sè sospensione ed esclusione anche dalle adunanze religiose, e viceversa. L' espulsione temporanea dura sino al termine dell' anno scolastico.

Le correzionl e puniaioni di cui ne' primi 4 §§. si proouociaoo dal Maestro o dall' Ispett.; le ammonizioni, gli atti di sommessione o lievi penalità e la sospeosione, anche dal Prefetto della pietà. L'esclusione dagli esami di passaggio si pronuncia dall' Ispett. sulla relazione del Prefetto, Maestro o Censore, o per lo spoglio del registro tenuto dal Maestro iotorno alla condotta degli studenti. Col voto dell' Ispett. convalidato da quello del Pod. verrà aooullata l' eseozione dalla tassa, o proposta la cessazione del sussidio, o pronunziata l' espulsione temporanea: per la definitiva occorrerà l' asseoso del Magistrato. Le più leggiere mancaoze, specialmente quaodo sooo per diveoir abituali, verranoo corrette con ammonizio0i, privazioni di posti e distinzioni onorevoli, con pensi, atti di sommessione o lievi penalità. Le stesse mancaoze, divenute abituali malgrado le correzioni, si puoiraooo coll' esclusione dagli esami di passaggio. La sospensiooe dalla scuola si prononcia per irrivereoza o resistenza agli ordini de' Maestri e de' superiori, o per casi più gravi: essa non potrà eccedere i 5 giorni di lezione: prima che spirino i sudd. 5 giorni o lo studeote verrà riammesso o espulso per giudizio de' superiori. Quando nelle scuole secondarie sia pronunziata la sospensione pel restante della lezioone, lo studente si fermerà sino al termine di essa in una stanza sotto la vigilanza del Censore. Taoto le mancanze o tardanze alla scnola, quanto la trascuratezza di studiar la lezione, o d'eseguire i compiti, dove si ripetaoo 10 volte di seguito, e 20 con brevi intervalli, si riguarderaono come indiaii d'incapacità o di avversione agli studii, e si puoiranno con l'espulsiooe temporaoea. Se tali mancanze o tardanze procedooo da mal ferma salnte o da altre legittime cause non verrà pronunziata l'espulsione, e se il giovaoe oon fosse approvato nell' esame di passaggio in lugl. od ag., potrà esservi riammesso nel nov. onde possa predisporvisi nelle vacanze. Nello stesso modo si puoiranno le mancaoze o tardanze agli esercizii religiosi non giustificate e ripetute per 10 o 20 volte nel modo detto. Nelle scuole primarie si avranno per legittime cause l' occupazione nell' agricoltora o in un'arte oieccanica. Gli espulsi a tempo perderanoo l'anno scolastico, ma potranno riammettersi alla stessa classe al cominciare del successivo: se per simili cause meritassero uoa seconda espulsione, essa si avrà per definitiva. Gli anni scolastici perduti dai giovani o per espulsione dagli esami o per espulsione temporanea, non saraono computati in quei tre fissati pel corso delle tre classi. Ne' casi di riammissione dopo sospensiooe e dopo espolsione temporaoea, i giovani si presteranno a quegli atti di sommessione ed a quelle prove che verranno imposte dai Maestri o superiori. Le gravi mancanze verso i Maestri e superiori, l' irreligione, la scostumatezza, la seduzione, porteranno con sè l' espulsione temporanea o definitiva. Le abitudini viziose, e le colpe notorie anche fuori di scuola, si puniranno coll' esclusione dagli esami, o coll' espulsioae temporanea o definitiva. D' ogni sospensione che ecceda il tempo di una lezione, e di ogni espulsione sarà dato avviso

ai genitori dal Maestro o dall' Ispett.. Sarà fatta relazione al Governo per cura del Magistrato d' ogni espulsione definitiva, e lo studente rimosso non sarà più accettato in alcuna pubbl. scuola letteraria o scientifica de' Ducati. A chi sia stato espulso definitivamente non si accorderanno attestazioni favorevoli pei meriti precedenti. Se gli studenti esclusi dagli esami o espulsi dalle scuole sien Chierici, l' Ispett. ne darà avviso all' Autorità ecclesiastica. L' esclusione dagli esami e l' espulsione temporanea o definitiva, porteranno con sè la perdita dell' esenzione dalle tasse, e dei sussidii; la stessa perdita potrà tener dietro anche ai castighi minori, se ripetuti sovente. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 222 a 227).

SCUOLE INFERIORI COMUNITATIVE. — Sono istituite per l' istruzione elementare e letteraria due classi di scuole inferieri: cioè popolari o primarie, di lingua latina e letteratura chiamate secondarie. Queste scuole sicoome erette a comodo de' comuni e da essi mantenute sono anche dette comunitative. Nelle primarie, s' insegnano i fondamenti della religione cattolica e della morale: cioè, la lettura, la calligrafia, gli elementi e l' uso della lingua italiana ed i principii dell' aritmetica, della geografia e della storia. Nelle secondarie, si estendono i sudd. insegnamenti, più il latino, le belle lettere, e l' intelligenza de' classici. Nelle une e nelle altre gl' insegnamenti letterarii procedono del pari coll' istruzione nella religione e nei doveri sociali. Le scuole primarie sono in tutti i comuni ed al bisogno anche ne' comunelli e nei diversi quartieri delle città; le secondarie non sono che nei capi-luoghi dei due Governi e delle tre Commessarie. Le primarie sono istituite per tutti i fanciulli, le secondarie per quel più scelto numero di essi che sia commendevole per saviezza, attitudine, volontà e mezzi per incamminarsi alle scienze, al sacerdozio, od all' esercizio delle facoltà. Le scuole primarie sono gratuite; per le secondarie, si paga ai comuni una tassa mensile da determinarsi dagli Anziani salva l' approvazione.

Le scuole primarie comprendono tre classi infima, media e suprema: e così 1.ª l' *infima* - abbecedario, regole di lettura, scrittura, numerazione, parte 1.ª del catechismo, lettura di argomenti famigliari e novellette morali; 2.ª *media* - perfezionamento nella lettura e scrittura, prime nozioni di lingua italiana, analisi grammaticali, ortografia, aritmetica sugli interi, storia sacra, parte 2.ª del catechismo e doveri sociali; 3.ª *suprema* - continuazione degli elementi della lingua italiana, composizioni italiane semplici ed epistolari, operazioni sui decimali e sui complessi con applicazioni alle monete e misure, nozioni generali di geografia, e di storia profana, ripetizioni di tutto il catechismo e precetti di civiltà. Negli esercizii di lettura si adoprano libri italiani; per le pratiche di pietà possono addottarsi con preci latine. Nella scrittura si seguono le norme più semplici della calligrafia onde formare un carattere chiaro. Nelle città ove in una classe sieno più di 60 studenti, il Maestro della classe infima potrà avere un Coadintore. Ne' comuni ove gli studenti non sieno d' ordinario più di 30, le tre classi si affidano ad un solo

Maestro; se oltrepassino i 30 senza superare i 60, ad un Maestro assistito da un Coadiutore. Nei comunelli non potrà esservi che la classe infima.

Le scuole secondarie comprendono 5 classi 3 di latino e 2 di belle lettere. Le tre prime sono, elementi di grammatica, grammatica inferiore, e grammatica superiore; le altre due sono umanità e rettorica. Le materie e la progressione delle tre prime sono: 1.ª *elementi di grammatica* - declinazioni e coniugazioni latine, prime regole della sintassi e semplici versioni dal latino; ripetizione ed applicazione delle cognizioni date nelle scuole primarie sull' italiano, l' aritmetica, la geografia, la storia ed i doveri sociali; principio della terza parte del catechismo. 2.ª *grammatica inferiore* - continuazione della grammatica latina, brevi versioni dal latino all' italiano e viceversa, confronti tra le grammatiche latina e italiana, natura e riduzione dei rotti volgari, decimali e complessi, geografia dell' Italia, continuazione della 3.ª parte dal catechismo. 3.ª *grammatica superiore* - compimento della grammatica latina, versione dal latino all' italiano e viceversa, elementi di prosodia latina, operazioni sui rotti, geografia del resto dell' Europa, elementi di storia greca, fine della 3.ª parte del catechismo. Le materie e la progressione degli insegnamenti nelle scuole di belle lettere sono: 1.ª *umanità* - precetti di umanità, lettura e traduzione di scelti brani di classici, esercizii di stile epistolare e composizioni italiane e latine, prime nozioni della versificazione italiana e latina, alfabeto e letture greche, regola del tre semplice, compimento della geografia, elementi di storia romana, parte 4.ª del catechismo. 2.ª *rettorica* - precetti della rettorica e loro applicazione ai componimenti oratorii, traduzione ed analisi di oratori e poeti classici, introduzione alla poesia italiana, nozioni di mitologia, declinazioni greche, regola del tre composta, antichità romane, ripetizione generale del catechismo. Nell' insegnare la geografia e la storia, si avrà cura di erudire gli studiosi nella geografia comparata. In ogni classe si procurerà di mantenere una buona istituzione di scrittura, e che sieno osservate le regole dell' ortografia. Ciasc. delle dette 5 classi avrà un Maestro: potranno però affidarsi ad un solo Maestro la grammatica inferiore e la superiore, o l' umanità e la rettorica, dove il numero degli studenti delle due prime o delle due ultime classi non sia d' ordinario maggiore di 30. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 200 a 206).

Si procurerà d' introdurre subito nelle scuole la nuova distribuzione degli insegnamenti; però gl' Ispett. dispenseranno i Maestri dalla spiegazione di quelle materie cui dichiarino di non conoscere ancora bastantemente a condizione che impieghino nelle altre il tempo a quelle assegnate. Per quest' anno le scuole secondarie si apriranno il 1.° die.. Onde evitare il disordine che ne' primi venturi anni i giovani ascoltino in una classe la continuazione di materie di cui non furono istrutti nelle precedenti, i Magistrati disporranno che intanto anche nelle classi più alte invece della continuazione delle materie se ne diano o i principii o quei trattati che faccian seguito alle spiegazioni date nelle classi an-

teriori. Ove non siansi fatte elezioni immediste, entro marz. 1832 si apriranno i concorsi per la nuova scuola di elementi di grammatica latina eretta ne' 5 capo-luoghi dello Stato a cominciare dal nov. 1832 allorchè vi entreranno discepoli procedenti dalla classe suprema dello scuole primarie (ivi, *p.* 267 a 269).

—— Il Presid. dell'Interno disporrà di concerto coi Magistrati degli studii e colle subalterne Autorità acciò in quei comuni ove non puonsi stabilir scuole, sia provveduto in qualche modo all' istruzione affidandola anche ai Parrochi e Cappellani che si riconosceranno capaci di sostenere tale incarico con profitto della gioventù. 16 *nov.* 1832 (v. 48, *p.* 229 e 230).

—— Per la difficoltà di avere Maestri abili si approva che in 16 comuni l' insegnamento elementaro si limiterà alle classi infima e media. 17 *marz.* 1833 (v. 49, *p.* 103).

—— È concedato ad un comune (Busseto) di avere le tre prime classi delle scuole secondarie. 16 *magg.* 1833 (ivi, *p.* 129 e 130).

—— Sino a che si presentino Maestri più istrutti è permesso a 21 comuni di limitare provvisionalmente l'insegnamento alle classi infima e media. 17 *apr.* 1834 (v. 51, *p.* 141).

—— Lo stesso dicasi di un altro comune (Gossolengo). 20 *magg.* 1834 (ivi, *p.* 163).

SCUOLE INFERIORI SPECIALI.

—— Le scuole d' istruzione elementare e letteraria aperte da privati o istituite da pie fondazioni, o stabilite ne' collegi, seminari ecc. si chiamano scuole inferiori speciali. Senza l'approvazione del Governo non potrà aprirsi da' privati pe' fanciulli d'oltre i 6 anni veruna scuola che tratti di materie spiegate nelle comunitative. L' approvazione si accorda previa informazione sulla moralità del petitore, sulla sua capacità per l'insegnamento cui aspira e parere favorevole del Magistrato degli studii e del Pod. del luogo ove si vorrebbe aprire la scuola. Il Presid. dell' Interno accorda l' approvazione e può rivocarla. Le scuole private aperte senza autorizzazione saranno chiuse per cura de' Pod.; i contravventori potranno punirsi con una multa da proporsi dalle stesse Autorità e da stabilirsi dal Presid. dell'Interno; quelle ora aperte dovranno ottenere conferma adempiendo agli obblighi imposti dal presente Regol. a quelle da aprirsi; le sudd. multe andranno a profitto del comune e verranno riscosse col metodo privilegiato. Non sarà concessa o verrà rivocata l' approvazione d' una scuola, quando vi si raccolgono fanciulli d' ambo i sessi al di sopra di 7 anni. Potranno approvarsi di preferenza quelle in cui l' insegnamento non si limiti ad alcuna delle materie spiegate nelle comunitative, ma sia conforme a qualcuna delle classi delle medesime. Potranno pure preferirsi, specialmente in montagna, le scuole private di latino a comodo di quelli che s' incamminano al sacerdozio. Nei comunelli ove non sono scuole comunitative i Parrochi ed i Cappellani potranno assumere l' insegnamento delle classi infima o media delle scuole primarie, dandone parte al Pod. il quale ne avviserà l' Ispett.. Nelle scuole istituite da pie fondazioni, i Maestri scelti dai patroni dovranno prima essere approvati nel modo detto per

gli istitutori privati. Le pratiche di pietà prescritte per le scuole comunitative dovranno seguirsi per le private e di giuspatronato per cura de' rispettivi Maestri: a questi sono comuni i doveri imposti ai Maestri delle scuole comunitative intorno al non allontanarsi in tempo delle lezioni, al non occuparsi in iscuola di oggetti estranei, al far ripetere alla fine d' ogni settimana le materie imparate nel corso della medesima, al conservare gli scritti degli studenti onde conoscerne l' attitudine e l' indole per poterne in caso di richiesta darne un giudizio imparziale, al tenere un giornale della condotta de' loro discepoli, all' adoperarsi in modo che tutte le classi progrediscano egualmente, ed al cercare di perfezionarsi nelle materie della propria scuola. I Maestri delle scuole comunitative non potranno aprirne delle private. Sono pure vietate le ripetizioni che alcuni di essi fanno ai loro discepoli. Le scuole private e di giuspatronato, sono sotto la vigilanza degli Ispett.. Non è tolto ai genitori di poter far istruire i loro figli o far dar loro delle ripetizioni nelle proprie case, da persone di loro scelta e senza bisogno di autorizzazione. Per le scuole d' istruzione elementare e letteraria de' Collegi, Seminarii, Noviziati, Ospizii ed altre case d' educazione, anche per le fanciulle, rimangono in vigore gli ordinamenti attuali, o dove fia d' uopo saranno pubblicati appositi Regol.. Tutte le sudd. disposizioni non risguardano la scuola de' Sordo-Muti (V.). 13 *nov.* 1831 (*v.* 46, *p.* 229 a 232).

SOSTITUTI.

V. *Maestri*.

SPESE E TASSA MENSUALE.

— Le spese per le scuole sono a carico de' comuni, e così: 1.° gli stipendii e le pensioni degli impiegati, 2.° l' apparecchiamento e la manutenzione degli edifizii, o l' affitto quando non sieno comunitativi; 3.° la provvista di banchi, tavolati ed altre suppellettili; 4.° l' acquisto de' globi e carte geografiche; 5.° le spese per gli esercizii religiosi; la remunerazione ai Confessori, le accademie pubbl., i premii, le stampe, i registri, combustibili ecc.. Ove non esistono edifizii pubbl. da potersi destinare alle scuole, vi si provvederà compatibilmente colle facoltà del comune, purchè non vi manchi l' occorrente e non si cambi ad ogni momento. Le spese delle scuole secondarie di ciasc. Governo o Commessaria, detratto il provento reale o presunto della tassa, si ripartiranno sopra i comuni di detti territorii amministrativi in ragione delle loro rendite imponibili, ma il comune ove sono le scuole vi concorrerà per una tripla ragione: nella somma di dette spese da ripartirsi sarà compreso per metà lo stipendio dell' Ispett..

La tassa mensuale per le scuole secondarie sarà determinata dal Presid. dell' Interno, sulla proposta de' Cons. de' comuni ove sono stabilite; essa si esigerà dal Ricevitore comunitativo col mezzo di ruoli. Pel mese incominciato la tassa si riscuoterà per intiero; pe' pagamenti ritardati, si procederà come per le imposte prediali. Ne' casi di dubbio se lo studente abbia frequentata la scuola, il registro del Maestro farà fede. Oltre alla tassa per le scuole secondarie, nessuna retribuzione sarà chiesta agli studenti per

funzioni scolastiche o religiose o per altra cagione. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 261 a 263).

Entro il 25. nov., le Autorità comunitative proporranno al Presid. dell' Interno le mutazioni da farsi nelle spese delle scuole e le disposizioni da prendersi in conseguenza (ivi, *p.* 268).

TASSE.

V. *Spese e Tasse.*

VICE - ISPETTORI.

V. *Direzione degli Studii - Ispettori* - Parma, *Scuole*.

SCUOLE *superiori e facoltative*. Vi saranno in Parma scuole speciali di teologia, di medicina, e di filosofia; ed in Piacenza scuole speciali di teologia, di giurisprudenza, e di filosofia. Le lezioni tranne quelle di teologia (V.) si daranno in Parma ne' consueti locali di S. Rocco ed in Piacenza in quelli di S. Pietro. I forestieri non si ammettono senza permesso Sovrano. Per l' andamento dell' istruzione religiosa, la distribuzione delle materie e pel mantenimento dell' ordine sarà fatto un progetto dalla Commissione incaricata li 2 sett. 1831 di formare un piano di pubbl. istruzione (V.) alla quale sono aggiunti altri sei membri. 2 *ott.* 1831 (v. 46, *p.* 121, a 124).

— Il Regol. per le scuole superiori è approvato; esso sarà eseguito, stampato, pubblicato, ed inserito nella Raccolta delle leggi. 15 *nov.* 1831 (ivi, *p.* 270 e 271).

Il ruolo degli studenti dovrà essere chiuso ogni anno col 30 nov. dopo il qual giorno non sarà valutato l' anno scolastico che colla permissione accordata dal Magistrato per causa legittima. Per l' esercizio 1832 le scuole si continueranno a tutto lugl. a motivo del ritardo frapposto al loro riaprimento che per quest' anno non avrà luogo che col 1.° dic.. Sono conservate le disposizioni che non si oppongono a quelle del presente Decreto, degli atti in data dei giorni 11 febb. 1819 - 29 dic. 1820 - 5 nov. 1821 - 29 nov. 1823 - 19 magg. 1826 - 16 giogo. e 18 *dic.* 1830 (ivi, *p.* 281).

— Ai Prof. delle facoltà nelle scuole superiori di Piacenza potranno darsi in prestito i libri esistenti in quella biblioteca comunitativa. 11 *ag.* 1833 (v. 50, *p.* 65).

N. B. *Le scuole superiori succedono alla suppressa Università degli studii* (V.).

CALENDARIO.

V. *Magistrato degli studii.*

CANCELLIERI.

V. *Magistrati degli studii.*

CENSORE.

— Nomina di Don Fil. Vescovi coll' anno stipendio di l. 500 da decorrere dall' aprimento delle scuole. 13 *ag.* 1834 (v. 52, *p.* 43).

— Sul risparmio ottenuto col ritiro del Censore Boschetti sarà pagato un Osservatore meteorologico. 30 *ott.* 1834 (ivi, *p.* 113).

DISTRIBUZIONE DELLE MATERIE.

— Il corso teologico è di quattro anni in Parma si riterrà la distribuzione di materie già stabilita; in Piacenza la distribuzione sarà regolata dal Vescovo in modo che lo studio comprenda i trattati di Sacra scrittura, teologia, dommatica e morale, e le istituzioni di Storia ecclesiastica ritenute le dottrine adottate nelle scuole teologiche di Parma.

Il corso legale è di quattro anni: l' insegnamento è ripartito fra sette Professori.

1 d' istituzioni civ. romane,
1 di diritto canonico,

3 di Codice civ.,
1 di processura civ. e di processura amministrativa,
1 di legislazione crim., cioè di Cod. penale, di processura crim., e di Cod. crim milit.

Il 1.° Prof. di Cod. civ. tratterà dall' art. 1 all' art. 606; il 2.° dall' art. 607 all' art. 1067; e dal 1886 al 1957; il 3.° dall' art. 1068 all' art. 1885 e dal 1958 al fine. La distribuzione fra i quattro anni è la seguente:

1.° Istituzioni civ. romane; Diritto canonico; Legislazione crim., Cod. pen. e Cod crim. milit.

2.° 1.a Cattedra di Cod. civ.; 2.a id. id.; Legislazione crim., processura crim.

3.° e 4.° 2.a Cattedra di Cod. civ.; 3.a id. id.; Processura civ. ed amministrativa.

Tanto per la durata, quanto per la distribuzione degli studii Medico-Chirurgico-Farmaceutici rimangono confermate le disposizioni del Regol. de' 18 dic. 1830. Nella facoltà Filosofica non è fatta mutazione nè al corsu triennale iniziativo alle altre facoltà, nè al successivo periodo, pur triennale, per lo studio delle scienze matematiche e fisiche. Per quest' ultimo studio non vi sono scuole che in Parma. 15 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 275 a 277).

DOVERI RELIGIOSI DEGLI STUDENTI. — Per progredire nelle scuole e conseguire i gradi accademici, si richiede dagli studenti la conoscenza dei fondamenti della religione, la frequenza alle sue pratiche, e l' adempimento de' suoi precetti. Al primo scopo è istituita in Parma ed in Piacenza una Cattedra d' *istruzione religiosa* destinata a porre in luce e sviluppare le prove della religione, e dimostrarla come base necessaria d' ogni morale, per convincere l' intelletto delle sue verità, e rafforzarne la volontà nell' osservanza de' suoi insegnamenti. Il Prof. di essa darà lezione due giorni per settimana in modo che nell' uno possano concorrervi tutti gli studenti di filosofia, e nell' altro tutti quelli della facoltà Medico-Chirurgico-Farmaceutica in Parma, e della facoltà Legale in Piacenza, nonchè quelli che in Piacenza intervengono alle scuole di Anatomia e Patologia e delle Istituzioni Chirurgiche e di Ostetricia: la lezione sarà di tre quarti d' ora e gli studenti di dette facoltà avranno obbligo d' intervenirvi. Al secondo scopo è prescritto ai giovani l' intervento alle congregazioni religiose, alle solennità stabilite ed agli esercizii spirituali. Le congregazioni si terranno ne' dì festivi non eccettuati dal calendario e consisteranno nella recita di alcune preci, nell' assistere alla Messa, ed in una breve spiegazione del Vangelo. Le solennità delle scuole saranno due; i Magistrati ne determineranno i giorni, ed il modo di celebrarle. Gli esercizii spirituali si daranno una volta all' anno nel tempo che i Magistrati stabiliranno. Il Censore e, dove occorra, un assistente, verificheranno l' intervento e la permanenza degli studenti alle pratiche di pietà. In Piacenza verrà assegnata per le scuole superiori una cappella distinta da quella delle inferiori. Ai giovani che, senza causa legittima, mancassero alle lezioni d' istruzione religiosa ed alle pratiche di pietà, non sarà valutato l' anno scolastico. Il sudd. obbligo cessa dopo conse-

guita la laurea. Dette prescrizioni non risguardano nè agli atndenti di teologia posti sotto l'autorità e vigilanza dei Vescovi, nè agli studenti che non appartengono alla religione cattolica. Pel terzo scopo concernente la morale si richiede che la condotta de' giovani nelle scuole e fuori, negli atti e nelle parole, sia immune da riprensione. Chi nelle pratiche di pietà disturbasse gli altri o si permettesse irriverenze, atti d'insubordinazione, o simili, sarà ammonito dal Prefetto alla pietà o dal Magistrato, ed in caso di recidiva escluso dalle scuole e cancellato dal ruolo degli studenti. Il Magistrato potrà anche pronunziar l'esclusione immediatamente. I Prof. coopereranno coll'esempio e colle insinuazioni a confermare ne' discepoli la riverenza alla religione e la conformità delle loro opere a' suoi ammaestramenti. 15 *nov.* 1831 (v. 46, *p* 272 a 275).

— Il Dott. Don Piet. Zanardi è nominato Prof d'istruzione religiosa in Parma; esso apparterrà alla facoltà Teologica, ma darà le sue lezioni nel palazzo degli studii: avrà annue l. 1100 a carico del tesoro. 20 *dett.* (ivi, *p* 289 e 290).

— L'Ab. Don Piet. Foresti è nominato Prof. d'istruzione religiosa in Piacenza, e sono ad esso applicabili tutte le disposizioni del sudd. atto del 20 corr. 24 *dett.* (ivi, *p.* 294 e 296).

V. *Facoltà Teologica.*

ESAMI E LAUREE

— Gli esami si faranno ogni anno sulle cose insegnate estraendo a sorte i temi e gli esaminatori, e si faranno dinanzi al corpo insegnante di quella città ove lo studente avrà fatto il corso degli studii. Le lauree si conferiranno in Parma sul risoltamento degli esami dal Magistrato degli studii ampliato dalla persona di Monsignor Vescovo o del suo Vicario. 2 *ott.* 1831 (v. 46, *p* 122 e 123).

— Sono confermati gli esami di ammissione alle scuole superiori, triennali in filosofia, primi secondi ed ultimi in ciascfacoltà pei giovani che vogliono progredire e conseguire il licenziato o la laurea. Questi esami prescritti per eccitare allo studio e per riconoscere se i giovani abbiano acquistato le conoscenze necessarie a progredire, dovranno farsi al termine de' rispettivi anni e non già accomularsi nella fine de' vari corsi. Quindi chi dopo aver progredito come uditore domandasse, a corso avanzato o compiuto, di venir inscritto a ruolo e conseguir la laurea sarebbe assoggettato a riprender le scuole dal punto in cui cessò di frequentarle regolarmente. Non è fatta mutazione nella durata e nella forma degli esami, se non che in tutti si estrarranno a sorte i nomi degli esaminatori, se vi sia luogo, ed i temi per le interrogazioni. Gli esami di laurea si faranno in presenza del Preside del Magistrato e col concorso di tutti i Prof in attività d'insegnamento della rispettiva facoltà. Finito il primo anno del corso filosofico iniziativo si farà un esame sulla logica e metafisica e sulla matematica elementare pel passaggio alla fisica: esso sarà privato e gratuito e non dispenserà gli studenti dall'esame triennale su tutte le materie alla fine del corso. Al cader di quegli anni in cui non abbian luogo alcuno de' sudd. esami, cioè nel secondo del corso iniziativo e nel primo della facoltà Teologica, Le-

gale, e Medico-Chirurgico-Farmaceutica, i Prof. si assicureranno con interrogazioni individuali in iscuola del profitto de' loro discepoli onde potere consigliare i meno pronti a studiare nelle vacanze o a ripetere l'anno scolastico. Tutti gli esami sì in Parma che in Piacenza si faranno nel palazzo degli studii: quelli della facoltà Teologica si faranno per Piacenza nel Seminario dinanzi al Vescovo o ad un suo delegato e dinanzi al Presid. del Magistrato. Agli studenti che avranno sostenuto con approvazione l'ultimo esame in Parma o produrranno attestato di averlo sostenuto davanti al Preside del Magistrato in Piacenza, verrà a loro richiesta, conferita in Parma la laurea. Nella collazione delle lauree di giurisprudenza, si uniranno al Preside ed al Vescovo o suo delegato, i Prof emeriti della facoltà Legale in Parma. Sarà pur conferita a quegli studenti della facoltà Teologica in Piacenza che produrranno un attestato del Vescovo e del Preside che dichiari aver essi compito il corso Teologico, sostenuti con approvazione tutti gli esami, e tenuta lodevol condotta. Sì per gli esami che per le lauree, sono conservate le tasse (V.) di cui nel Regol. 5 nov 1821. 15 *nov*. 1831 (ivi, *p* 277 a 279).

— È dichiarato che cogli atti del 15 nov. 1830 e 24 nov 1831 non si è inteso di abolire ma di sospendere per ora l'uso di recitare nella collazione delle lauree un discorso analogo alla circostanza. 25 *genn*. 1832 (v. 47, *p*. 23).

— Nell'esame di laurea de' Medici saranno sostituite le materie di Ostetricia a quelle di Clinica - Farmaceutica cambiando così il disposto dell'atto del 18 dic. 1830. 14 *ott*. 1833 (v. 50, *p* 137).

V. *Tasse* - Università degli studii.

FACOLTA' FILOSOFICA.

— Le scuole di Filosofia di Parma e di Piacenza sono rispettivamente assegnate per gli studenti de' rispettivi Ducati giusta la giurisdizione soggetta ai Trib. civ. e crim di dette due città. 2 *ott*. 1831 (v 46, *p*. 122).

— Don G. B Cassisni-Ingoni è nominato Prof. provvigionale di Fisica - Teorico - sperimentale e Dirett. del Gabinetto fisico in Parma coll' annuo stipendio di l. 900. È fatta riserva di nominarlo a Profess definitivamente e di portare il suo stipendio a l. 1100 dopo che per due anni avrà con lode disimpegnate le funzioni di Prof. provvigionale. 6 *nov*. 1831 (ivi, *p*. 180 e 181).

— Il Dott. Crist. Rebolia è nominato, a modo di provvisione e di esperimento, a Prof. sostituto alle scuole Filosofiche di Piacenza. 14 *ott* 1833. (v. 50, *p* 136)

V. *Distribuzione delle materie - e per la giurisdizione, gli art. de' due citati Tribunali.*

FACOLTA' LEGALE.

— Nomina del Prof Avv. Em. Gainotti per dare le lezioni d'istituzioni Canoniche; del Prof Ant. Carra per le lezioni d'istituzioni Civ. romane; dell'Avv. Luigi Placidi per spiegare il Cod. civ dall'art 1 all'art 606; dell'Avv. Mich. Garilli per due parti di esso Cod. cioè dall'art. 607 al 1067, e dall'art. 1886 al 1957; dell'Avv Ginach. Lattanzi per le altre parti di detto Cod. dall'art. 1068 al 1885, e dal 1958 al fine; il Causidico Ant. Cornini insegnerà la processura civ.

ed amministrativa; il Giud. Paolo Maria Rossi insegnerà la legislazione crim. spiegando i Cod. pen., di proc. crim., e milit.; l'Avv. Carlo Fioruzzi è nominato Prof. sostituto di giurisprudenza. Gli Avv. Lattanzi e Gainotti sono dichiarati Prof. collo stipendio di annue l. 1100; gli altri sono dichiarati Prof. provvigionali coll' annuo stipendio di l. 900: è fatta riserva di nominarli definitivamente e di portare il loro stipendio a l. 1100 dopo che per due anni avranno lodevolmente disimpegnate le funzioni di Prof. provvigionali. Il posto di Prof. sostituto sarà sempre provvigionale ed avrà annue l. 300. 6 *nov.* 1831 (v. 46. *p* 178 e 179).

—— I Prof della facoltà Legale, compresi gli emeriti ed onorari, potranno essere ascritti alla prima classe degli Avvocati. 24 *genn.* 1833 (v 49, *p.* 22).

—— L'Avv. Carlo Fioruzzi è nominato Prof. temporaneo di Legislazione crim. coll' annuo stipendio di l. 900. 6 *genn.* 1834 (v. 51, *p.* 4).

—— I concorrenti al posto di Prof. sostituto delle cattedre di Giurisprudenza saranno soggetti all'esperimento di due lezioni da stendersi nella giornata in camera separata e chiusa Ad ogni concorrente si somministreranno i tèsti delle leggi civ e crim. per comporre le rispettive lezioni le quali dovranno essere in italiano. Le chiavi delle camere ove sono i candidati a comporre le lezioni si terranno dal Prof. anziano o da persona da lui scelta e dal Prof. Cancell. I sette Prof. delle facoltà scriveranno ciasc. cinque temi sopra materie del proprio insegnamento, si porranno in un'urna, dalla quale uno degli aspiranti estrarrà a sorte per sè e per gli altri i due temi delle lezioni da comporsi. All'uscire di camera dei concorrenti ai raccoglieranno le composizioni nel modo detto nell'atto del 29 dic. 1820 sui concorsi alle Cattedre dell'Università (V.), e nel dì appresso i Prof. le esamineranno per determinare quali dei concorrenti abbian meritato di essere ammessi all'esame verbale. Detto esame si farà pubblicamente nella sala del Magistrato presente tutta la facoltà. Gli aspiranti saranno interrogati da ciasc. de' sette Prof. per un quarto d'ora almeno; 4 Prof. interrogheranno nel primo dì dell'esame, gli altri 3 nel susseguente Per le interrogazioni verbali i Prof. scriveranno ciasc. dieci temi su cose della rispettiva cattedra: questi si collocheranno in tante urne quante sono le cattedre di diritto. L'esaminando estrarrà da ogni urna tre temi a cui dovrà rispondere, salvo al Prof. che dettò il tema il diritto di farne soggetto in tutto o in parte delle sue verbali interrogazioni. Gli aspiranti non saranno assoggettati alle prove di cui nell' art 15 dell'atto sovraccitato del 29 dic. 1820. Le altre disposizioni di detto atto che non si oppongono al presente restano in vigore. 12 *sett.* 1834 (v. 52, *p.* 62 a 64).

—— Al Prof Giach. Lattanzi è dato il riposo col titolo di Prof. emerito, e sarà sostituito in via provvigionale dal Giud. Gius. Tubarchi coll' annuo stipendio di l. 900. 25 *ott.* 1834 (ivi, *p.* 110).

—— Al posto di Prof. sostituto è assegnato l'annuo stipendio di l. 500, e ne sarà pubblicato il concorso. Avvenendo vacanze nella facoltà Legale, si avranno pel Prof. sostituto que' riguardi che si sarà meritati nell'eser-

cizio delle sue funzioni. 24 *febb.* 1835 (v. 53, *p.* 40 e 41).

— I Prof. Em. Gainotti e Luigi Placidi continueranno sino a nuova disposizione a leggere nelle rispettive Cattedre nonostante la loro promozione a Giud. nel Trib. civ. e crim. di Piacenza. Cesseranno però dal percepire gli stipendii di Prof. col giorno che incominceranno a percepire quelli di Giudice, ma fruiranno delle tasse rispettivamente assegnate dalle veglianti leggi. Le due cattedre da essi occupate saranno poste al concorso. 5 *marz.* 1835 (ivi, *p.* 50 e 51).

V. *Distribuzione delle materie*.

FACOLTA' MEDICO-CHIRURGICO-FARMACEUTICA.

— A cominciare col 1833 vi sarà un Supplente alle scuole mediche di Patologia, Materia medica e Terapia generale, di Terapia speciale e Medicina legale con annue l. 450. Al Dott. Luca Balestra Prof. d' Istituzioni chirurgiche e della dottrina delle fasciature sarà aumentato lo stipendio di annue l. 150. Al Dott. Giov. Rossi Prof. sostituto alla Cattedra della Sez. chirurgica nelle scuole di medicina sarà pure aumentato lo stipendio di l. 150. 27 *sett.* 1832 (v. 48, *p.* 185 e 186).

— La scuola di Clinica-Chirurgica e di Operazioni Chirurgiche sul cadavere è riunita a quella di Clinica-Chirurgica superiore affidata al Prof. Cav. Morigi. Questa sola scuola sarà addetta alle scuole superiori di Parma; il Prof avrà quindi diritto agli emolumenti degli esami e delle lauree competenti qual Prof. della facoltà. *dett.* (ivi, *p.* 186 e 187).

— Nella facoltà Medica è stabilito un corso di studii per coloro che aspirano ad esercitare la Veterinaria. A tal fine il Prof. di essa riprenderà le sue lezioni coll' anno scolastico e farà parte de' Prof. in attività della sudd. facoltà. Egli spiegherà l' anatomia, fisiologia, igiene ed il trattato delle razze degli animali domestici; discorrerà delle loro malattie e specialmente delle contagiose, de' metodi di cura sì medici che chirurgici, e darà i principii teorici delle ferrature. Detto corso durerà tre anni e comprenderà le seguenti materie:

Anno 1.° { Veterinaria; Botanica; Anatomia e fisiologia umana

Anno 2.° { Veterinaria; Patologia; Materia medica

Anno 3.° { Veterinaria; Istituzinni chirurgiche; Operazioni chirurgiche sul cadavere.

S'ammetteranno a questo corso gli studenti che bramino di applicarvisi, e che abbiano compiuti regolarmente gli studii filosofici. Nel secondo anno essi dovranno frequentare gli esercizi anatomici sul cadavere. Sosterranno due esami teorici alla fine del secondo e dell' ultimo anno. Se vengono approvati faranno un anno di pratica presso un Veterinario approvato, prima dell' esame di libera pratica. Dette disposizioni saranno d' obbligo per chi vuole esercitare la Veterinaria. Chi vorrà limitarsi alla Mascalcía non sarà tenuto, rispetto agli studii teorici, che a frequentare per due anni la scuola di Veterinaria. 25 *ott* 1832 (ivi, *p.* 212 a 214).

— Il Dott. Fermo Tacchini è nominato Prof. supplente delle

scuole mediche di Patologia, Materia medica e Terapia generale, di Terapia speciale e Medicina legale in Parma, coll'annuo stipendio di l. 450 da decorrere col nov. 1832. 31 *dett.* (ivi, *p.* 221).

— Il Prof. di Botanica Giorgio Jan darà le sue lezioni ne' mesi di marz., apr., magg e giugn. d'ogni anno: esse lezioni saranno cinque per settimana. 30 *nov.* 1832 (ivi, *p.* 252).

— Per la rinunzia di anzianità fatta dai Prof. Piet. Pasquali, Luca Balestra, e Cav. Carlo Speranza a favore del Cav. Nic. Morigi esso prenderà nelle funzioni accademiche e nelle unioni de' Prof. quel posto che avrebbe preso se il 30 genn. 1820, quando fu chiamato alla Cattedra di Clinica chirurgica superiore nello spedale, fosse stato nominato Prof. attivo nella cessata Università: detta concessione sarà personale al Morigi. 20 *dic.* 1832 (ivi, *p.* 267).

— I soli giovani già di presente iscritti in Piacenza al secondo anno del corso Medico Chirurgico potranno fare colà il primo biennio di quegli studii. L'art. 24 dell' atto del 18 dic. 1830 sarà in avvenire rigorosamente osservato. 20 *nov.* 1833 (v. 50, *p.* 182).

— Al Dott. Fermo Tacchini è conceduto il riposo dal posto di Suppl alle Cattedre di Medicina col titolo di Prof. sostituto emerito, ed è promosso a Vice Ispett. delle scuole primarie e secondarie di Parma. 4 *ott.* 1834 (v. 52, *p* 92 e 93)

V. *Distribuzioni delle materie - Gabinetti ecc. - Prof. onorarii.*

FACOLTA' TEOLOGICA.

— I Prof odierni in Parma daranno lezione nel Seminario vescovile; in Piacenza in quel Seminario e da que' soggetti che erano a ciò destinati prima d'ora. 2 *ott.* 1831 (v. 46, *p.* 122).

— Si potrà studiare teologia nel Collegio Alberoniano di Piacenza e nei Seminarii di Borgo S. Donn e di Guastalla. 15 *nov.* 1831 (ivi, *p* 282).

— Al Prof. sostituto alla Cattedra di Sacra scrittura in Parma Don Adeodato Luigi Bottamini è accordato un aumento di stipendio di annue l. 300. da decorrere col 1.° del 1832. 29 *dett.* (ivi, *p.* 331).

— Il Padre Prof. Tacchini è esonerato dalla Cattedra di Sacra scrittura, e sarà Prof. eminente della facoltà senza aumento di stipendio. Il Prof supplente Bottamini è nominato definitivamente alla Cattedra suld. col suo attuale stipendio di l. 600 senza che egli possa chiedere aumento di stipendio prima della vacanza di qualche Cattedra nella facoltà Teologica Al Prof di Teologia dommatica Don Franc. Piazza è data giubilazione col titolo d'emerito e colla pensione dovutagli in ragione de' servigi: Don Giov. Allodi lo sostituirà aumentando di l. 300 l'attuale suo stipendio di l. 600, e coll'obbligo di supplire al bisogno gli altri Prof della facoltà. 11 *nov.* 1832 (v. 48, *p.* 223 e 224).

V. *Distribuzioni delle materie - Doveri religiosi.*

GABINETTI ED ALTRI ISTITUTI ADDETTI ALLE SCUOLE SUPERIORI.

— Don G. B. Cassiani-Ingoni è nominato Dirett. del Gabinetto fisico di Parma. 6 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 180).

— Per ora si soprassiede alla nomina di uno Scultore d'anatomia in cera. Timoteo Riboli ristaurerà in via di prova i modelli esistenti nel Gabinetto sotto la direzione del Prof. Pa-

squali. 19 *genn.* 1832 (v. 47, *p.* 14 e 15).

— Sarà nominato un Aiutante Macchinista al Gabinetto fisico con annue l. 300. 27 *sett.* 1832 (v. 48, *p.* 166).

— Dei due Gabinetti in cera ed a secco sarà fatto un sol Gabinetto anatomico. Il Dott. Giov. Rossi Suppl alle Cattedre Chirurgiche lo sarà anche a quelle di Anatomia e Fisiologia, nella quale qualità preparerà i modelli anatomici a secco e custodirà il Gabinetto: non avrà per ciò aumento di soldo, ma potrà giovarsi dell' opera di uno studente uscito dalle scuole ed approvato dal Magistrato. Pei lavori da farsi è conservato l' annuo stanziamento di l. 400. Occorrendo preparazioni in cera, si eseguiranno sotto la vigilanza del Prof. Dirett. e del Prof. Suppl. 16 *dic.* 1832 (ivi, *p.* 266 e 267).

— Durante l' assenza del Prof. Jan la direzione dell' orto botanico di Parma, sarà affidata al Giardiniere del medesimo Giorgio Scherer senza che ciò gli dia diritto nè ad aumento d' onorario nè ad indennità. 24 *febb.* 1833 (v. 49, *p.* 84 e 85).

— Il P. Marin Bagatta continuerà a godere l' annua pensione di l. 746, 57 e ad insegnare gratuitamente la mineralogia nelle scuole superiori col titolo di Prof emerito Mineralogo. 22 *marz.* 1833 (ivi, *p.* 106 e 107).

— Ant. Colla è nominato Osservatore Meteorologico nella specola di Parma coll' annuo stipendio di l. 500 da decorrere col 1.° nov.: esso continuerà le sue osservazioni come per lo passato ed avrà la custodia degli oggetti del Governo esistenti nella specola. Col sudd. giorno cesserà a suo favore l' annuo sussidio di l. 300 assegnatogli col Rescritto del 6 dic. 1830. 30 *ott.* 1834 (v 52, *p* 113).

— Andrea Piroli è nominato Mineralogo con annue l. 300 in luogo del defunto P. Mario Bagatta 18 *dic.* 1834 (ivi, *p.* 158).

GABINETTO DI FISICA.

V. *Gabinetti ecc*

MAGISTRATI DEGLI STUDII.

— Ve ne sarà uno in Parma ed uno in Piacenza. Essi invigileranno sulla condotta morale, religiosa e politica degli studenti chiedendone conto alla Direzione generale di Pulizia a cui i Magistrati dovranno trasmettere ogni anno al cominciar delle scuole la nota degli studenti. 2 *ott.* 1831 (v 46, *p.* 123).

— I Magistrati hanno la direzione di ciò che risguarda alle scuole superiori delle due città in relazione immediata col Presid. dell' Interno. Essi si mantengono in corrispondenza pel regolare ed uniforme andamento dell' istruzione e comunicano i loro progetti e le loro deliberazioni alla Presid. dell' Interno per prendere, secondo i casi, gli ordini Sovrani. I membri di ciasc. Magistrato si uniscono d' invito del Preside rispettivo; le loro decisioni si prendono a pluralità di voti, e, se vi fosse parità, il più giovane dei presenti, escluso il Preside, si astiene dal votare. Il voto del Magistrato è necessario nelle disposizioni di massima intorno all' istruzione ed alla disciplina ne' casi di dissenso tra il Preside e alcuno de' Prof. anziani di una facoltà per cose risguardanti alla facoltà stessa, e nella formazione del conto presuntivo. Il Preside veglia e dispone per l' eseguimento delle prescrizioni superiori e di quelle del Magistrato, ha la corrispondenza, l' amministrazione economica

delle scuole e sottoscrive le formole d' ammissione e le attestazioni degli esami: il Preside di Parma unitamente al Vescovo spedisce i diplomi di laurea. Ogni Prof. anziano delle rispettive facoltà veglia al buon andamento dell' istruzione nella propria facoltà ed ha gli incarichi e gli emolumenti che erano attribuiti ai Priori dal Regol del 5 nov. 1821. Il Cancell. di ciasc. Magistrato avrà le attribuzioni di cui all'art. 19 del Regol. stesso. Il Cancell. facendo parte del Magistrato ed avendo voto cogli altri, sarà sempre scelto tra i Prof. I Magistrati delle due città stabiliranno il calendario dell' istruzione pubbl. colle norme già adottate e lo sottoporranno alla Presid. dell' Interno perchè io caso di diversità ne sia formato uno solo che serva per Parma e per Piacenza. 15 *nov.* 1831 (ivi, *p.* 279 e 281). Le stampe che dovranno farsi eseguire, saranno stampate dalla Ducale Tipografia (ivi, *p.* 282).

— In quanto alle scuole israelitiche, i Magistrati si limiteranno a vegliare ciò che in esse s' insegna a' giovanetti privatamente dai Maestri loro correligionarii. 4 *apr.* 1832 (v. 47, *p.* 156).

V *Esami* e *lauree*-Scuole primarie e secondarie, *Direzione delle scuole*.

Magistrato di Parma.

— Si comporrà dei tre Prof. delle facoltà Teologica, Medica e Filosofica, di un Preside destinato dal Sovrano, e di un Cancell., 2 *ott.* 1831 (v. 46, *p.* 123).

— Nomina del C. Luigi Bondani a Preside del Magistrato. 12 *nov.* 1831 (ivi, *p.* 194).

— Esso potrà, nel presiedere il Magistrato per conferire le lauree agli studenti, vestire le divise e fregiarsi delle decorazioni che convengono alla sua dignità di Senator Gran-croce dell' Ordine di S. Giorgio. 25 *genn.* 1832 (v. 47, *p.* 22 e 23).

— Determinerà l' orario e la durata delle lezioni della scuola de' Sordo-muti ed eserciterà su di essa la sua sorveglianza. 30 *ag.* 1832 (v 48, *p.* 126).

— Giac. Lombardini sarà Aggiunto alla cancelleria, ma senza emolumenti, in luogo di Gius. Carmignani al quale viene accordata la chiesta dispensa. 11 *apr.* 1833 (v. 49, *p.* 119).

Magistrato di Piacenza.

— Sarà composto dei due Prof. anziani delle facoltà Legale e Filosofica, di un Preside destinato dal Sovrano, e di un Cancell., 2 *ott.* 1831 (v. 46, *p.* 1 3).

— Don Pier Luigi Fioruzzi Prof. di Logica e Metafisica, è nominato Cancelliere del Magistrato; l' attuale suo stipendio è aumentato di annue l. 400. 6 *nov.* 1831 (ivi, *p.* 179).

— Nomina a Preside del M Ferd. Landi. 12 *dett.* (ivi, *p.* 195).

— Il Preside M. Landi potrà, per impedimento, essere sostituito dal C. Ant. Angulssola d' Altoé. 12 *ag.* 1832 (v 48, *p* 111).

— La cancelleria del Magistrato avrà, finchè ne duri il bisogno, un Amanuense colla retribuzione annua di l. 288 da pagarsi dal tesoro. 23 *genn.* 1833 (v. 49, *p.* 13).

— Il Preside M. Ferd. Landi ed il Vice-Preside C. Ant. Anguissola d' Altoè potranno nelle comparse religiose e scolastiche ornarsi delle insegne e decorazioni relative alle dignità di cui sono rivestiti. 16 *giugn.* 1833 (ivi, *p.* 147).

— Il Consigliere di Stato Don Gius. Veneziani presiederà il Magistrato ogni qual volta il

Preside e il Vice-Preside sieno assenti od impediti. 7 *apr.* 1835 (v. 53, *p.* 91).

MINERALOGO.

V. *Gabinetti ecc.*

ORTO BOTANICO.

V. *Gabinetti ecc.*

OSSERVATORE METEOROLOGICO.

V. *Gabinetti ecc.*

PREFETTI ALLA PIETA'.

— Don Corrado Fagnola è nominato Prefetto alla pietà delle scuole superiori e secondarie di Piacenza con facoltà di farsi sostituire a sue spese da Don Franc. Rossi nelle omelíe da farsi nelle congregazioni delle scuole superiori. 5 *genn.* 1832 (v. 47, *p.* 6).

V. Scuole primarie e secondarie, *Prefetti alla pietà.*

PREMII.

V. Scuole primarie e secondarie, *Premii.*

PROFESSORI ANZIANI.

V. *Magistrati degli studii.*

PROFESSORI ONORARI.

— Il C. Gir. Asquini è nominato Prof. onorario di archeologia e di lingua celtica. 9 *febb.* 1832 (v. 47, *p.* 35).

— Nomina a Prof. onorari del P. Don Mauro Carrea lettore di matematiche e di Don Erc. Zucchi lettore di rettorica nel Ducale Collegio M. L. 20 *genn.* 1833 (v. 49, *p.* 11 e 12).

— Mons. Don Vinc. Bissi è nominato Prof. onorario di numismatica. 21 *lugl.* 1833 (v. 50, *p.* 13).

— Il Cav. Dott. Dom. Ferrari è nominato Prof. onorario di medicina, con aggregazione alla facoltà e diritto alle prerogative ed onorificenze di Prof. nelle scuole superiori. 14 *ott.* 1835 (v. 54, *p.* 179).

SCULTORE ANATOMICO.

V. *Gabinetti ecc.*

SCUOLA DI VETERINARIA.

V. *Facoltà medica ecc.*

TASSE (Le).

— Di cui nel Regol. 5 nov. 1821. sono conservate: i Magistrati degli studii potranno proporre di comone accordo un più adeguato riparto. 15 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 279).

— È approvata la tariffa delle retribuzioni da pagarsi dagli studenti per gli esami e per le lauree nelle diverse facoltà. 30 *sett.* 1832 (v. 48, *p.* 189),

Esse sono le seguenti:

Esami di ammiss.*	L.	13. 00
id. triennali di filosofia	„	19. 00
id. primi preparatorii in ciasc. facoltà	„	19. 00
id. secondi preparatorii in qualunque facoltà	„	19. 00
Tasse per gli esami di laurea, ed ultimi in ciasc. facoltà	„	83. 00
Laurea in ciasc. facoltà	„	147. 00
Totale	L.	300. 00

Gli studenti pagheranno inoltre o. 50 ogni anno per la loro iscrizione al ruolo, da sborsarsi al Cancelliere.

Agli esami di ammissione intervengono in Parma i Prof. di letteratura italiana e di lingua greca, ed un terzo a scelta del Preside; in Piacenza tre Prof. o Maestri pure a scelta del Preside; agli esami triennali intervengono i tre Prof. di logica e metafisica, di matematica elementare, e di fisica; agli esami preparatorii i Prof. delle materie che sono argomento degli esami stessi; a quelli di laurea tutti i Prof. in attività delle rispettive facoltà, esclusi

i supplenti e gli aggregati; alle lauree in legge i Prof. emeriti della facoltà legale delle scuole superiori di Parma; alle altre lauree tutti i Prof. in attività compresi gli aggregati ed i supplenti. Le tasse stabilite nel riparto per più individui saranno divise in porzioni uguali. La propina degli esaminatori negli esami di laurea, si divide tra tutti i Prof. presenti, compreso l'anziano. Nelle lauree in legge l'onorario si divide sui Prof. emeriti della facoltà legale in Parma e il diritto di presenza fra gli intervenienti alla funzione; nelle altre lauree l'onorario si riparte su tutti i Prof. della facoltà in attività d'insegnamento, compreso l'anziano ed esclusi gli aggregati ed i supplenti; e la propina per diritto di presenza su tutti i presenti anche sostituti ed aggregati. Nelle propine per gl'inservienti han parte coloro che servono direttamente le scuole superiori esclusi quelli de' Gabinetti ed ogni altro individuo. Se nelle lauree non si recita l'orazione, la propina dell'oratore andrà a profitto della cassetta delle scuole. Nelle lauree de' candidati non cattolici che si conferiscono dal Preside, le propine del Gran Cancell. e del Cancell. vescovile andranno a profitto della cassetta delle scuole superiori. Le tasse per gli esami si pagano anche dagli studenti che non sono approvati. A quegli studenti che per l'atto del 19 magg. 1826 ottenessero l'esenzione, non rimarrà altro carico che la propina ai bidelli ed inservienti, ed il diploma di laurea. (ivi, *p.* 190 a 193).

N. B. *Il riparto delle tasse si ommette per brevità.*

— La quota che godeva il defunto Cav. Don Franc. Mazza Prof. emerito nelle tasse che si pagavano dai laureandi in legge per onorario e diritto di presenza ai Prof. emeriti della facoltà legale, sarà spedita al Magistrato degli studii di Piacenza per essere distribuita in parti eguali ai sette Prof. in attività. 22 *magg.* 1834 (v. 51, *p.* 169).

Scurano (Neviano arduini). Potrà tenere una fiera ne' giorni 5 e 6 ag. di ogni anno. 3 *nov.* 1815 (v. 6, *p.* 173).

— Per la riunione dell'Oltr'Enza (V.) ai Ducati di Parma, il comunello di Scurano torna a far parte de' dominii Estensi. 8 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 53).

Secchie *e Secchioni.* Chi ne fabbrica o ne vende, è soggetto a patente della 6.ª categoria. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 199).

— Chi ne fabbrica, è soggetto a patente della 5.ª categoria. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 69).

— Prende patente della 5.ª classe. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 144).

V. Legname lavorato.

Sediole (Le). Pagano pel passaggio in barca sul fiume Po e sui ponti dell'Enza, c. 25 compreso il conduttore. 31 *marz.* 1817 (v. 10, *p.* 87).

— Pagano c. 50 compreso il conduttore pel passaggio in barca sui torr. Taro e Trebbia e sul ponte del Po presso Piacenza. *dett.* (ivi, *p.* 94).

— Pagano l. 1. 50 cad. pel transito di terra. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 215).

— Ad un cavallo, pagano c. 25 compreso il conduttore pel passaggio sul nuovo ponte del Taro. 24 *sett.* 1820 (v. 20, *p.* 80).

— Scoperte, ad un cavallo e compreso il conduttore, pagano pel passaggio sul ponte della Treb-

bia c. 15; i forestieri, c. 30. 14 *magg.* 1825 (v. 33, *p.* 36).
— La sudd. tassa è confermata ed estesa ai ponti dell' Eosa e del Taro. 1 *febb.* 1826 (v. 35. *p.* 11).
— Scoperte da un posto con un cavallo, compreso il conduttore, pagano c. 25 pel passaggio del Po io porti e battelli; sul ponte presso Piacenza c. 50. 23 *apr.* 1826 (ivi, *p.* 88, e 92).
— Coo un cavallo o mulo capaci di una sola persona, essa compresa, pagano pel passaggio in barca sui torr. Taro e Trebbia c. 30; i forestieri c. 50. 26 *giugn.* 1829 (v. 41, *p.* 167).
— La sudd. disposisiooe è comune ai passaggi in barca sul torr. Parma in Torrile. 21 *ag.* 1830 (v. 44, *p.* 24).
— È pure comune ai passaggi sul ponte della Nore in S. Giorgio, ed il fittabile non può pretendere per convenzionare più di una mioa di frumento. 7 *ott.* 1832 (v. 48, *p.* 197 e 200).
V. Carrozzini.

Seghe. I proprietari ed affittaiuoli di seghe da legnami e da pietre prendono patente della 5.ª categoria. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 198).
— Sono confermati alla sudd. categoria de' patentabili. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 69).
— Prenderanoo pateote della 5.ª classe se hanno macchine ad acqua; i segantini della 7.ª. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 144 e 147).
V. Ferro.

Segni *di riunione*. La ritenzione di segni di riunione contrarii alla sieurezza ed al buon ordine dello Stato, sarà punita di no mese di carcere salvo a maggiori peoe ne' casi contemplati dal Cod. pen.. 11 *febb.* 1831 (v 45, *p.* 137).

Sego *greggio* (II). Colato e rotto da lavorare in paese, paga per dazio d' usc. l. v. 3. 10 per peso. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 104).
— Portato detto dazio a c. 84. 6 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 253).
— Il dazio di consumo per Piacenza sarà di fr. 1 per miriagr. 30 *nov.* 1815 (v. 6, *p.* 221).
— Senza recapito di Finanza ooo può dall' interno essere trasportato nel circoodario confinaote, nè circolarvi, nè teoervene in ammasso. Paga per dazio d' entr. c. 60 per quiot., d' osc. fr. 3. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 19, 20 e 30).
— Il dasio d' eotr. è riteouto; quello d' osc. è portato a l. 6. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 136).
— Non si ammette al transito che producendo il recapito della dogana estera. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 196). Sensa recapito di Finanza ooo può introdursi nel circondario confinaote, nè circolarvi, in quantità maggiore di 10 chil. (ivi, *p.* 201).
V. Candele di sego.

Segretari *delle Amministrazioni, degli Ospizii e delle Fabbriche* (I). Sooo tenuti di presentare i loro repertorii (V.) ne' primi 10 giorni d' ogni tremestre, e quando ne saranoo richiesti, al rispettivo Ricevitore del controllo per essere visitati e coofrontati. 1 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 219).
— Non possono far uso per gli atti che steoderaono e per le copie, d' altra carta fuori della bollata e della dimensione prescritta. 2 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 326).
— Faranno registrare gli atti che sono tenuti di sottoporre al controllo negli uffizii del circondario in cui esercitano le loro funzioni. 23 *dett.* (ivi, *p.* 379), spetta ad essi il soddisfarne i diritti (ivi, *p.* 381). Per ogni atto non presentato al controllo ne' termini stabiliti andran sog-

getti ad una multa egoale all'ammontare del diritto ma che noo potrà mai essere mioore di l. 50, salvo il ricorso contro la parte pel diritto soltanto (ivi, *p.* 384). Qoaodo le parti non abbiano depositato nelle loro mani in tempo debito la somma occorrente per soddisfare i diritti di controllo degli atti di aggiodicazione che seguono innanzi alle pobbl. Ammioistrazioni, ne manderanno nota al Ricevitore del controllo, per la riscossiooe, eotro la decade successiva alla scadenza del termioe fissato per la registrazione, sotto pena del doppio diritto e di l. 10 di multa per ogoi decade di ritardo e per ogni atto (ivi, *p.* 385 e 386). Non possono, sotto peoa di l. 50 di molta e del pagamento del diritto, rilasciare in origioale o in copia alcun atto soggetto al controllo sulla minota o soll'origioale, nè fare alcun atto in conseguenza prima che sia stato registrato, quand'anche il termine per la registratura non fosse ancora spirato; nè sotto l'istessa pena fare o stendere atti in conseguenza di scrittore private o di atri fatti all'estero, nè qoesti unire ai loro originali, nè riceverli in deposito, nè rilasoiaroe copia, se prima non sieno stati registrati (ivi, *p.* 388 e 389). Hanno obbligo di tenere de' Repertorii (V.) per gli atti soggetti a controllo sulla mioota, sotto pena di l. 10 di multa per ogni ommissione, e di presentarli al Ricevitore del controllo ne' primi 10 giorni d'ogni tremestre sotto pena di l. 10 di multa per ogni 10 giorni di ritardo; la multa sarà di l. 50 se ricusassero di comunicarglieli ad ogni sua richiesta (ivi, *p.* 392 e 393). La multa di l. 50 avrà loogo anche ne' casi di rifiuto di comunicare ai Ricevitori ed agli impiegati superiori del cootrollo i loro registri e gli originali degli atti, e di lasciarne preoder loro nota, estratto o copia senza spesa (ivi, *p.* 394). Insieme all'originale presenteranno al controllo la copia autentica per l'archivio (ivi, *p.* 395).

— Hanno obbligo d'inscrire ne' rogiti di vendita, di permuta, di cessione, di divisione o altra trasmissione d'immobili, un estratto della matricola catastale: copia di tale estratto dovrà unirsi all'atto che si presenta per la registratura. 24 *magg.* 1830 (v. 43, *p.* 118).

SEGRETARIO INTIMO DI GABINETTO. Nomina del C. Bonaveotura Scarampi. Egli prenderà rango alla Corte dopo i Gran-Dignitari. 23 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 142).

— Terrà il protocollo del Cons. di Stato presieduto da S. M.. 27 *dett.* (ivi, *p.* 143).

— Terrà pure il protocollo del Cons. di Stato straordinario, ed avrà anche voce nel Cons. medesimo. 22 *apr.* 1816 (ivi, *p.* 177).

— Prende notizia delle suppliche (V.) a S. M., ne fa relazione a chi spetta, riceve gli ordini Sovrani e poi le rispedisce all'uffizio del protocollo se non sono giudicate ammissibili, od al Ministro, al Comandante milit. o alla Dama d'onore, se devono aver corso. 29 *dett.* (ivi, *p.* 179).

— Fa menzione sul protocollo del Cons. di Stato de' Consiglieri che prestano giuramento nelle mani del Sovrano. 22 *dic.* 1817 (v. 11, *p.* 210).

— Riceve, senza pagamento, 4 esempl. della Raccolta generale delle leggi. 30 *genn.* 1820 (v. 16, *p.* 29).

— Per la dispensa data al C. Scarampi, è nominato il Ten.-

Colonnello di Werklein. 8 *ott.* 1820 (v. 20, *p.* 100).
— La Segreteria del Segret. intimo è riunita a quella del Cav. d'onore, ed è dichiarata Segreteria di Stato (V.). 16 *giugn.* 1821 (v. 23, *p.* 270).

SEGRETERIA *di Gabinetto di S. M.* (La). Nomina a Segretario del Cav. Richer. 15 *marz.* 1831 (v. 45, *p.* 100).
— Esso sarà incaricato delle relazioni estere. 29 *dett.* (ivi, *p.* 131).
— La Segreteria non avrà che due impiegati aggiunti sotto gli ordini del Segret. di Gabinetto. 15 *magg.* 1831 (ivi, *p.* 181).
— Durante l'assenza del Segret., il C. Luigi Bondani autenticherà le firme degli atti provenienti dall'estero o che devono prodursi all'estero. 30 *magg.* 1832 (v. 47, *p.* 206 e 207).
— Il Segret. riassume le sue incombenze. 3 *ag.* 1832 (v. 48, *p.* 26).
— Per una nuova assenza, è rinnovata la disposizione del 30 magg. 1832. 16 *giugn.* 1834 (v. 51, *p.* 206 e 207).

SEGRETERIA *di Stato e di Gabinetto* (La). È il centro di tutte le Amministrazioni; ad essa dirigono i Presid. de' diversi dipartimenti e la seconda Sez. del Cons. di Stato tutte le relazioni che non si sottopongono al Sovrano nelle conferenze. Il Segret. di Gabinetto riceve gli ordini dal Sovrano e li trasmette per l'esecuzione a chi si conviene. Veglia sulle Amministrazioni per la pronta spedizione degli affari ed affinchè le provvidenze reclamate dalla giustizia non soffrano ritardo, imponendo ai diversi uffizii le convenienti norme. Regola il servigio interno della Segreteria. Il Segret. darà udienza una volta per settimana; accoglierà le suppliche dirette al Sovrano e gli farà conoscere i bisogni de' suoi sudditi. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 101).
— La Segreteria del Cav. d'onore incaricata degli affari esteri e quella del Segret. intimo di Gabinetto, sono riunite in una sola ed è dichiarata Segreteria di Stato; il servigio interno ne è affidato al Segret. intimo. 16 *giugn.* 1821 (ivi, *p.* 279).
— Il Segret. intimo ha nelle sue attribuzioni ciò che risguarda al politico della Ducale Tipografia (V.). 28 *sett.* 1821 (v. 24, *p.* 175). Tutte le stampe occorrenti alla Segreteria di Stato si eseguiranno dalla Tipografia sudd. (ivi, *p.* 182). La Segreteria di Stato riceve a carico della Ducale Tipografia esempl. 2 della Gazzetta, 1 del Foglio periodico e 1 della Raccolta delle leggi; più a spese del tesoro 3 esempl. della Raccolta delle leggi; infine, da prendersi dal numero ordinato per la stampa, 1 esempl. d'ogni libro o stampa eventuale eseguita per conto proprio o de' particolari, e 4 esempl. d'ogni decreto, legge od altro atto del Governo risguardante all'amministrazione pubbl. (ivi, *p.* 185, 187, 188, 191 e 192).
— Nella Segreteria di Stato e di Gabinetto si terrà uno stato generale della situazione del tesoro del quale si dà il modello. 16 *ott.* 1821 (ivi, *p.* 259 e 260).
— Un giorno per settimana il Segret. intimo assistito da un Consigliere di Stato, riceverà in udienza (V.) pubbl. le petizioni al Sovrano. 20 *lugl.* 1822 (v. 27, *p.* 73).
— Il Segret. intimo custodirà il protocollo ed i fogli del Cons. di Stato straordinario, ed autenticherà le copie. 31 *dett.* (ivi, *p.* 81).

— Il Segret. intimo contrassegnerà tutti i decreti e diplomi che per l'atto de' 26 dic. 1816 dovevano essere contrassegnati dal Ministro di Stato (V.), e vi farà apporre il sigillo dello Stato. Alla Segreteria di Stato verranno depositati il sigillo sodd. e, dietro inventario, tutti i fogli risguardanti allo Stato che trovansi presso il Ministro. 9 *genn.* 1824 (v. 31, *p.* 5 e 6).

— Stende e legge il processo verbale e la formola di giuramento da prestarsi nelle mani del Sovrano per le Dame di palazzo; pei Consiglieri intimi; pei Presid. dell'Interno, delle Finanze e del Cons. di Stato; pei Membri del Cons. stesso; e pei Coos. privati della Casa. Il Dirett. della Segreteria di Stato e di Gabinetto terrà protocollo de' processi verbali de' giuramenti ricevuti dal Sovrano. 8 *ott.* 1824 (v. 32, *p.* 44 a 46).

— Gli impiegati della Segreteria di Stato e di Gabinetto, saranno considerati impiegati dello Stato e della Ducale Casa. Gli stipendii loro saranno a carico del tesoro col 1.° del 1825 e vengono determinati come appresso:

Dirett. della Segreteria di Stato, e della Cancelleria, e Segret. della Ducale Casa annue . . . . L. 3000. 00
Segret. per gli affari esteri . . . . „ 2500. 00
2 Aggiunti per ciasc. „ 1200. 00

Essi godranno inoltre le indennità e le altre prerogative di cui ora si giovano a carico della Ducale Casa. In caso di assoluta impotenza cagionata da motivi di salute o dall'età, avranno la pensione sulla base stabilita per gli individui addetti alla Corte e Casa Ducale, conteggiata sugli stipendii soltanto e non sulle indennità.

Onde premiare i servigi che i sudd. impiegati prestano e presteranno per l'avvenire, e ricompensarli dal danno che ne deriva dal non potere, per la natura dell'impiego che occupano, essere promossi ad impieghi maggiori come gli altri impiegati dello Stato, è stabilito che dopo 10 anni di non interrotto servizio il rispettivo loro stipendio sarà aumentato di un terzo; d'un altro terzo dopo 20 anni; e del doppio dopo 30. Verificandosi uno de' sudd. casi la domanda sarà sottoposta al Sovrano corredata dall'attestato de' servigi. Coloro che per l'avvenire verranno ammessi nella Segreteria godranno degli stipendii determinati superiormente a meno che non si giovassero già di uno stipendio maggiore che in tal caso conserveranno. Sono confermati: Aless. Marianelli a Dirett: della Segreteria di Stato e di Gabinetto e della Cancelleria, e Segreteria della Ducale Casa; Giov. Marlanelli a Segret. per gli affari esteri; Piet. Caggiati ad Aggiunto. 9 *dett.* (ivi, *p.* 49 a 52).

— Gli impiegati della Segreteria di Stato e di Gabinetto sono esenti dalle tasse di pedaggio sui ponti dell'Enza, Taro e Trebbia. 1 *febb.* 1825 (v. 35. *p.* 14).

— Il Segret. intimo Bar. Gius. Werklein è innalzato alla carica di Segret. di Stato ed avrà in tale qualità la direzione suprema dell'amministraz. dello Stato, e le relazioni estere. 24 *febb.* 1829 (v. 41, *p.* 74).

— Gli impiegati della Segreteria di Stato sono esenti dalle tasse di passaggio in barca sui torr. Taro e Trebbia. 26 *giugn.* 1829 (ivi, *p.* 170).

— Per la suppressione del Dipart. milit. il Segret. di Stato avrà

la direzione suprema della forza armata; ad esso si dirigono gli stati ed i rapporti prescritti dai Regol. milit. e tutto ciò che in proposito richiede la Sovrana sanzione. Vi sarà nella Segreteria di Stato pel disbrigo degli affari milit. on Ufficiale maggiore in qualità d'Aiutante generale. 18 *dic.* 1829 (v. 42, *p.* 65).

— Gli impiegati della Segreteria di Stato sono esenti dalla tassa di pedaggin in barca sul torr. Parma in Torrile. 21 *ag.* 1830 (v. 44, *p.* 14).

— Il Segret. di Stato presiederà il Cons. intimo di Stato e delle conferenze (V.). Continuerà ad avere le relazioni estere e la suprema direzione delle cose milit. Da esso dipenderanno i Dirett. delle 4 Direzioni (V.) e farà ad essi conoscere le sovrane determinazioni e gli ordini convenienti pel corso regolare della pubbl. amministrazione. 27 *genn.* 1831 (v. 45, *p.* 23 e 25).

— Pel richiamo al servigio Austriaco del Bar. Werklein, la carica di Segret. di Stato è soppressa. 16 *marz.* 1831 (ivi, *p.* 104 e 105).

— Sono soppressi i posti di Dirett. della Segreteria di Stato e di Gabinetto e della Cancelleria, e di Segret. della Ducale Cass. e di Segret. per gli affari esteri nella Segreteria sudd. 15 *magg.* 1831 (ivi, *p.* 181).

— È confermato l'atto del 16 marz. 1831 che supprime la carica di Segret. di State e conseguentemente la Segreteria di Stato. 9 *giugn.* 1831 (ivi, *p.* 208).

N. B. *Alla Segreteria di Stato succede la Segreteria di Gabinetto riordinata coll'atto del 15 magg 1831.*

Selciati (I). Che servono ad uso delle strade appartengono alla loro classe rispettiva e sono riparati come le medesime. La larghezza loro attoale nelle città, ne' paesi e sui ponti, è conservata. 25 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 16 e 17). Quelli delle strade urbane, quando non siano dello Stato, saranno sorvegliati dai rispettivi Pod., i quali prenderanno le misure che crederanno convenienti, senza che ciò tolga che si abbiane a conservare le consuetudini locali e le convenzioni o società stabilite e da stabilirsi, il tutto però sotto la dipendenza delle Autorità amministrative (ivi, *p.* 28 e 29).

V. Fabbr. acq. e str.

Sellai (I). Sono soggetti a patente della 4.ª classe. 31 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 61).

— I fabbricatori e venditori di selle, appartengono alla 6.ª categoria de' patentabili. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 199).

— Confermata la sodd. disposizione. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p* 70).

— Appartengono alla 4.ª classe de' patentabili; se acconciatori, alla 6.ª. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p* 141 e 145).

Selvatici (I). Ed i volatili d'ogni sorta, pagano per dazio l. 2 per quint. sì all'entr. che all'usc. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 29).

— Il dazio sì d'entr. che d'usc., è portato a l. 6 per quint. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 135).

— Che dall'estero fossero diretti per Parma o per Piacenza, possono daziarsi alle porte. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 236).

— Chi vende selvaggínme in bottega, appartiene alla 5.ª categoria de' patentabili. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 198).

— Confermata la sudd. disposizione. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 70).

— I venditori sudd. prenderanno patente della 5ª classe. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 145).

Semente *di bigatti* (La). Paga per dazio fr. 1 per chil. sì all'entr. che all'usc.. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 81).

— Il dazio d'entr. è ridotto a c. 50 compresi i bachi nati; quello d'usc. è confermato. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 135).

— Se dall'estero fosse diretta per Parma o per Piacenza, potrà daziarsi alle porte. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 237).

Sementi *da ortaglia e da prato.* Da ortaglia, eccettuate le fredde medicinali, pagano di dazio sì all'entr. che all'usc. c. 12 per chil.; da prato come trifoglio e simili c. 25 per chil. all'entr. e fr. 4 all'usc.. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 29 e 90).

— Il dazio delle sementi da ortaglia è confermato; quello delle sementi da prato è portato a l. 2 per quint. sì all'entr. che all'usc.; il transito di terra di quest'ultime sarà di c. 25 per quint.. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 136 e 215).

— Non sono ammesse al transito che producendo le bullette della dogana estera. Se dall'estero sono dirette per Parma o per Piacenza, possono daziarsi alle porte. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 197 e 237).

Sementi *medicinali* (Le). Di piante indigene non nominate a parte, pagano per dazio d'entr. fr. 12 per quint., d'usc. c. 5; di piante esotiche come di Kimel, Sabadiglia, Strafusaria ed altre non tassate individualmente, c. 20 per chil. all'entr. e c. 5 all'usc. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 62).

V. Droghe - Frutti medicinali.

Sementi *oleose* (Le). D'uva, pagano per dazio d'usc. l. v. 2 per peso. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 103).

— Il sudd. dazio è portato a c. 43. 6 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 252).

— Come ravizzone, lino, canape e simili, escluse le nominate a parte, pagano per dazio d'entr. c. 25 per quint.; d'usc. fr. 4. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 48).

— Il dazio d'entr. è portato a l. 1; quello d'usc. è confermato. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 136).

— Se dall'estero sono dirette per Parma o Piacenza possono daziarsi alle porte. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 237).

— Pagano pel transito sul Po tenendo tutta la lunga l. 1 per quint. senza il sopraccarico del 10.°. 14 *nov.* 1823 (v. 30, *p.* 64).

Semi (I). Di mellone, zucche e simili, ossia armelli, pagano per dazio d'entr. fr. 3 per quint., d'usc. fr. 1. 50. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 27).

— Il dazio d'entr. è confermato; quello d'usc. è ridotto a l. 1. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 140).

Seminari. I Maestri che insegnano ne' Seminari vescovili dipendono immediatamente dal Vescovo rispettivo. 2 *nov.* 1814 (v. 4, *p.* 119).

— Sono esenti dalla prediale; gli alunni de' medesimi sono esenti dalla personale. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 124 e 146).

— I forestieri che sono alunni ne' Seminari, sono esenti dalla personale. 17 *nov.* 1824 (v. 32, *p.* 67).

— I Prof. della facoltà teologica delle scuole superiori di Parma e di Piacenza daranno le loro lezioni ne' rispettivi Seminari vescovili. 2 *ott.* 1831 (v. 46, *p.* 122).

— Confermata l'esenzione dalla prediale de' Seminari, e dalla personale degli alunni forestieri 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 72 e 87).

V. Pei Seminari speciali, Berceto - Borgo S. Donn. - Gua-

stalla - Scuole superiori - Università degli studii.

Semola (La). Paga pel transito di terra c. 25 per quint.. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 215). *V.* Crusca).

Senape (La). Paga per dazio d' entr. fr. 9 per quint., d' usc. c. 75. 4 *magg.* 1816 v. 8, *p.* 36).

— In grano, in polvere, liquida o in composta, paga per dazio d' entr. l. 8 per quint., d' usc. l. 1. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 146).

Senna (La). Paga per dazio d' entr. c. 20 per chil., d' usc. c. 5. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 63). *V.* Erbaggi.

Sensali (I). Da cavalli e bestiami, sono soggetti a patente di 6.ª classe. 31 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 61).

— Hanno obbligo di tenere i loro registri per le minute delle lettere che spediscono e per gli inventari, in carta bollata da c. 45, o in carta propria sottoposta al bollo straordinario. 2 *dic.* 1819 (v. 15. *p.* 311 e 327).

— Di mercatura, di grani, e di qualunque ramo di commercio, sono soggetti a patente di 4.ª categoria. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 197).

— I sudd. scendono alla 6.ª categoria. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 72).

— I sodd. appartengono alla 6.ª classe de' patentabili. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 145).

— Per esercitare il mestiere di sensale occorre la permissione della Direzione di polizia generale. 31 *genn.* 1833 (v. 49, *p.* 65).

V. Interdizioni.

Sentenze (Le). Correzionali e criminali, saranno eseguite nel termine prescritto dalle leggi, nè potranno sospendersi col pretesto di averne fatto rapporto al Sovrano. Il solo Ministro ed i Proc. presso i Trib. potranno ne' casi straordinari da poter meritare la grazia sovrana, sospendere per 15 giorni l' esecuzione della sentenza: ma i Proc. dovranno ne' primi tre giorni riferirne al Ministro il quale ne farà relazione al Sovrano. La sentenza si eseguirà quando la risposta fosse negativa o fossero spirati 15 giorni senza ottenere riscontro. 23 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 140 a 141).

— Le sentenze di condanna a pene afflittive ed infamanti, contro le quali non si sarà ricorso in cassazione, verranno stampate per istato alla fine d' ogni mese: lo stato conterrà tutte le particolarità risguardanti alla sentenza ed al condannato, ed alla fine d' ogni mese verrà dal Proc. fiscale trasmesso al Ministro. 6 *ott.* 1816 (v. 9, *p.* 135, 136 e 139).

— Correzionali e crim. date dai Trib. competenti, non possono ritardarsi nell' eseguimento per nessun motivo e pretesto, trascorso il tempo de' ricorsi legali, sotto la responsabilità di chi deve per legge tenervi la mano. 20 *febb.* 1818 (v. 12, *p.* 31).

— La durata delle pene si conta dal giorno in cui la sentenza di condanna sarà passata in giudicato. 11 *febb.* 1819 (v. 14, *p.* 20 e 21).

— Saranno in carta bollata da c. 60 le copie e gli estratti delle sentenze proferite in cause civili o alla richiesta di parte civile dai Trib. di commercio, civ., crim., d' appello, cassazione, o revisione. Saranno in carta bollata da c. 30 gli originali e le copie delle sentenze de' Pret., de' Vicari e degli Arbitri. 2 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 310 e 312).

— Si registrano sulla minuta le opposizioni al rilascio di sen-

tenze, e le sentenze che portano trasmissione di stabili, e quelle che pronunciano condanna sopra convenzioni soggette al controllo senza enonciativa di titoli registrati; tutte le altre siano preparatorie, d'istruzione, o definitive, non si sottopongono a controllo che sulle copie; quelle de' Trib. di semplice polizia, correzionali e crim. esenti da controllo, si sottopongono a registro sulla copia quando vi sarà parte civ. e solo per le copie richieste dalla medesima, o da altri interessati. 23 *dett.* (ivi *p.* 365). Per le sentenze che portano condanna, graduazione, liquidazione o trasmissione, si stabilisce il diritto proporzionale di controllo dal capitale delle somme e degli interessi, e delle spese liquidate (ivi, *p.* 369). Per le sentenze proferite dai Trib. nelle pubbl. udienze le quali sono soggette a controllo sulla minuta, l'esazione de' diritti e delle multe pel ritardo, quando le parti od i Causidici non abbiano consegnato le somme necessarie ai Cancell. in tempo debito, si farà dai Ricevitori o contro le parti o contro i Causidici, salvo a questi ultimi il ricorrere contro le parti se vi ha luogo: se si tratta di sentenze portanti trasmissione di stabili, l'esigenza de' diritti sta a carico de' Cancell. quand' essi abbiano ricevuto l'atto di nomina dell'acquirente fatto dal Causidico: in caso contrario ne daranno nota al Ricevitore del controllo perchè ne curi la riscossione (ivi, *p.* 385). Per le sentenze intervenute intorno ad atti registrati, si dovrà far cenno del diritto pagato; per ommissione si dovrà pagare di nuovo, ma il diritto sarà restituito se verrà provato che l'atto era stato registrato nel termine prescritto (ivi, *p.* 391). Le significazioni di sentenze ai Causidici pagano c. 25 per diritto fisso di controllo (ivi, *p.* 402). Sono soggette al diritto fisso di controllo di l. 1 le sentenze preparatorie, interlocutorie o di semplice istruzione, de' Pret. e de' Vicari; quelle dei Trib. di semplice polizia correzionali e crim. sia fra le parti, sia ad istanza del Ministero pubbl. col intervento di parte civ., allorchè non vi è condanna di somme o valori o il cui diritto non ascenda ad una lira; e quelle proferite per somme dovute allo Stato per contribuzioni od altro, qualunque sia l'importare della condanna e l'Autorità o Trib. che le ha pronunziate (ivi, *p.* 409). Pagano l. 2 quelle preparatorie e d'istruzione delle Corti, dei Trib., degli Arbitri, e dei Trib. di commercio (ivi, *p.* 411). Pagano l. 3 le copie di quelle dei Trib. civ. pronunciate in prima istanza o in appello, non che le sentenze dei Trib. civ. di commercio e degli Arbitri, contenenti disposizioni definitive che non possono dar luogo al diritto proporzionale, che questo diritto non arrivi a l. 3, o che non siano indicate per diritto diverso, dal presente decreto (ivi, *p.* 413 e 414). Pagano l. 15 le sentenze dei Trib. civ. che pronunciano interdizione, separazione di beni tra conjugi, quando insieme non condannino a somme o valori, o quando il diritto proporzionale non ascenda a l. 15. Le copie delle sentenze della Corte di cassazione o di revisione che si rilasciano alla parte, pagano l. 25 (ivi, *p.* 415). Pagano il diritto proporzionale di c. 25 per ogni l. 100 le copie delle sentenze

proferite in cootradditorio o in cootumacia dai Trib. civ., di commercio, e degli Arbitri, e dai Trib. di semplice polizia, correzionali o crim. quandu, pei detti Trib., vi sia parte civ. o le sentenze importino coudanna, liquidazioοe di somme e valori in oggetti mobili, ed interessi e spese tra particulari (eccettuati i danoi ed ioteressi il cui diritto è dell' uno per cento); in nessun casu il diritto proporzionale potrà essere minore del fisso stabilito per le sentenze dei Trib.; quando il diritto sarà stato pagato per ona sentenza cootumaciale, non si riscuoterà sulla senteoza in contradditorio che pel sopplimeǒto della coodauna; lo stesso dicasi di quelle proferite in appello e di quelle esecutorie; se non vi fosse supplemeoto di condanna, la copia sarà registrata pel minor de' diritti fissi (ivi, *p.* 418 e 419). Si registraoo a debito le sentenze che intervengono: sugli atti e soi processi verbali del Ministero pobbl. quaodo procede d' uffizio come parte pobbl. in materia civ.: se però esso rappresenta una parte civ., questa deve pagare i diritti per gli atti fatti in suo nome e pel soo ioteresse; sui processi verbali de' Commiss. di polizia e delle Guardie stabilite per le trasgressioni alle leggi rurali e sui boschi (ivi, *p.* 427). Sono esenti dal registro le sentenze dei Trib. di semplice polizia, correzionali e crim. risguardanti la sicurezza e vendetta pubbl. (ivi, *p.* 429 e 430).

— Le sentenze dei Trib. civ. e crim., d' appello, e di revisione, soggette a controllo si depongono e si conservano nei pubbl. archivii in copie aotenticate dal Cancell. dei Trib. che le ha pronunciate ne' modi e tempi iodicati per gli atti pubbl. e per le scritture private (V.). 19 *nov.* 1821 (v. 24, *p.* 340 e 342).

— Le senteuze sin qui proferite dai Trib. le quali si veggano per fogli iuseriti, e non scritti letteralmente ed io un solo contesto, l'esposizione de' fatti addotti dall' attore e dal reo, le cnoclusioni dedotte all' udienza, e le quistioni di fatto e di diritto su cui cade la controversia, sono dichiarate valide e contro di esse non si potrà promuovere alcun dubbio. Per quelle che si prouuozierauou d' ora innanzi, le parti sudd. iodicate ne' n.i 2, 3 e 5 dell' art. 523 del Cod. proc. civ. saranno ioserite in fogli separati qoali saraonn stati presentati all' odienza dall' attore e dal reo, o dai loro procoratori, essi fogli dovranno però sottoscriversi dai Giud. che avranno sentenziato, e dal Caocell. 23 *dic.* 1821 (ivi, *p.* 387 a 389).

— Oltre i casi di cui nel Cod. proc. civ. art. 80, si potrà domandare la revisione d'una sentenza 1.° quando non sia a pieni voti se trattasi di sentenza inappellabile del Trib. di 1.° istanza; 2.° se trattasi del Trib. d'appello, quando il valore della cosa cootroversa ecceda l. 2000 e ad un tempo prendendo in complesso il numero de' Giud. che votarono nelle due sentenze, il numero de' voti per la prima, superi o pareggi quello de' voti per la seconda. La revisione oon avrà luogo che pei capi di sentenza rivocati o riformati: quindi le sentenze dei Trib. di 1.° istanza e di appello, oltre i requisiti voluti dall' art. 523 del Cod., conterranno il nomero de' voti concordi coi capi della decisione, e de' voti contrari, sup-

pressa ogni indicazione di persone e del motivo del disparere. Per le sentenze già pronunciate nulla è innovato. 28 *dett.* (ivi, *p.* 394 e 395).

— Si deve dar copia all'archivio pubbl. delle sole sentenze che pel decreto del 23 dic. 1819 sono soggette a controllo sulla minuta: per la generale espressione di sentenze de' Trib. civ. deve intendersi anche il Trib. di Borgotaro e quelli delle Preture: devonsi quindi depositare all'archivio autenticate dal Cancell. le copie di tutte le sentenze che si registrano sulla minuta. La spesa per dette copie spettano alla parte che paga il controllo; debbono essere in carta bollata da c. 30; pel numero delle righe si starà al metodo usato per le copie rilasciate dagli archivii; per la spesa il Cancell. non prenderà che il costo della carta bollata e c. 20 per ogni ruolo di scrittura; il deposito non deve risguardare che alle sole sentenze che il decreto de' 23 dic. 1819 assoggetta al controllo sulla minuta. 9 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 114 e 115).

V. Cancelleria (diritto di)-Carta bollata - Cod. pen. Francese - Controllo - Leva milit. - Preture - Spese di giustizia - *Gli art. de' diversi Trib.*, e *quelli de' varii rami di Finanza per le sentenze che intervengono ne' casi di contravvenzione.*

Separazioni. Gli atti di separazione di corpo sono soggetti al diritto fisso di controllo di l. 15; pagano lo stesso le sentenze de' Trib. civ. che pronunziano separazione di beni tra coniugi, quando non vi sia insieme condanna di somme o valori o quando il diritto proporzionale non ammonti a l. 15. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 415).

Seppellimenti (I). Sono nelle attribuzioni della polizia particolare. 14 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 76).

— I morti di tifo (V.) saranno portati direttamente al cimitero in casse ben chiuse; il trasporto si farà di notte; le casse verranno coperte di calce viva. 10 *febb.* e 3 *marz.* 1817 (v. 10, *p.* 68, 69 e 73).

V. Cholera morbus - Cimiteri.

Sequestratari e *Custodi giudiziali*. I depositari degli oggetti sequestrati o pignorati non sono contati che per una sola persona, ancorchè fossero diversi nello stesso atto, nello stabilire il diritto fisso di controllo di un atto ad essi significato da un Usciere od Esibitore di coattiva risguardante a somme dovute allo Stato per qualsisia causa. Le copie delle sentenze dei Trib. civ. pronunciate in prima istanza o in appello per nomina di sequestratari, pagano l. 3 per diritto fisso di controllo. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 406 e 413).

— Le ordinazioni de' Pret. per dichiarazione di sequestratari si registrano sulla minuta ne' 20 giorni: per la compilazione e trascrizione d'un processo di dichiarazione di sequestratario, si paga l. 1. 25 per diritto di cancelleria. 23 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 115 e 121).

— Le tasse dovute ai custodi di mobili o frutti pendenti ed ai sequestratari giudiziali sono le seguenti:

Assistenza del custode al processo di pignoramento, Cod. proc. civ. art. 767	L. 1. 50
Per ogni ora oltre alle tre	„ 0. 25
Assistenza all'incanto per ogni ora	„ 0. 50
Custodia d'ogni capo d'animali, per giorno:	
Ne' primi dieci . . .	„ 0. 10

Per ogni giorno successivo . . . . L. 0. 05

Custodia d'ogni capo d'animali minuti, per ciasc. de' primi 10 giorni . . . . „ 0. 05

Per ogni giorno successivo la metà.

Se questi animali si tengono ne' pascoli e nelle stalle del pignorato, non è dovuta ai Custodi che la sudd tassa; in caso diverso si rimborseranno anche le spese di ricovero e di mantenimento secondo i prezzi correnti ne' luogi.

Per la custodia de' frutti pendenti e di oggetti mobili, si percepisce sul prezzo ricavato, o sul loro valore in caso di assegno, per ogni giorno de' primi 10 se il prezzo o valore non eccede le l. 500 . . . . L. 1. 00

Se maggiore di l. 500 senza eccedere le l. 1000 „ 1. 25

Se maggiore di l. 1000 e non eccede le l. 2000 . . . . „ 1. 50

Se eccede la sudd. somma . . . . „ 1. 75

Per ciasc. giorno successivo fino ad un mese un quarto meno delle sudd. tasse; da un mese ai due il terzo meno; oltre i due mesi la metà. Se non avesse luogo nè la vendita nè l'assegno, il custode percepirà per ciasc. de' primi 10 giorni . . . . . . „ 1. 00

Per ciasc. giorno degli ulteriori . . . . . . „ 0. 40

Se il Custode avrà somministrato il luogo per riporvi i mobili, ne sarà indennizzato: lo sarà pure delle spese occorse per la raccolta dei frutti.

Dette indennizzazioni e tasse hanno luogo pei sequestratari giudiziali de' mobili di cui nel Cod. civ. art. 2119 e 2120. Pe' sequestratari degli stabili di cui ne' sudd. art. e nell' art. 1093 del Cod. proc. civ. avranno il a 1|2 per cento sopra la rendita catastale. I custodi e sequestratari sudd. faranno la nota delle spese di cui sopra non che di quelle occorse pel trasporto degli oggetti pignorati o sequestrati nel luogo dell' incanto: questa nota sarà approvata dal Pod. o Sind. e dal Pret. e vi si aggiugneranno le tasse dovute per la custodia. Il pagamento sarà fatto a termine di diritto. 15 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 250 a 253).

V. Contabili.

Serratola (La). Ad uso di tintura, paga per dazio d' entr. fr. 18 per quint., d' usc. fr. 2. 30. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 36).

— Ridotta l' entr. a l. 5, e l' usc. a l. 1. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 147).

Serventi (Dita commerciale). È istituita una Commessione speciale di 5 Giud. per conoscere e definire inappellabilmente, salvo ricorso al Sovr, la causa della dita Aless. Serventi coi debitori e creditori suoi. Il Presid. dell' Interno proporrà i Giud. La Commessione veglierà alla conservazione ed all' amministrazione degli effetti di ragione della cessata dita; farà vendere gli effetti stessi ne' modi e tempi opportuni; liquiderà i crediti della dita e costringerà i debitori al pagamento; distribuirà il prodotto delle vendite e delle riscossioni fra i creditori procurando d' introdurre fra essi l' uguaglianza; conoscerà tutti gli affari anche contenziosi relativi al banco e li deciderà inappellabilmente contro qualunque persona di qualsisia grado e condizione, il tutto in via sommaria stragiudiziale ed economica. La Commessione provvederà a ciò

che immediatamente e provvisoriamente sia arrestato il corso ai compensi ed ai pagamenti di qualunque specie, i quali pregiudicano alla equalità di distribuzione. Intanto la Commessione proporrà alla Presid. dell'Interno, per essere sottoposti alla Sovrana approvazione, i modi da tenersi nell'amministrare gli affari, nel liquidare e riscuotere i crediti, e nel distribuire ai creditori le fatte riscossioni. 25 *ott.* 1817 (v. 11, *p.* 160 e 161).

— Comporranno la Commessione: *Presid.* Melegari; *Membri* Fossa, Lusardi, Giov. Sicorè, é Bruni. Nella causa affidata alla Commessione sono condonati i diritti di bollo, controllo e cancelleria, derogando per ciò alle leggi vigenti. 17 *nov.* 1817 (ivi, *p.* 180).

— I Consiglieri Lusardi e Fossa sono dispensati dal far parte della Commessione, e sono sostituiti da Amedeo Maurnner e da Ang. Bertolini. I due membri surrogati avranno gli obblighi stessi e le stesse attribuzioni che incombevano ai due Consiglieri ai quali sono sostituiti nella detta Commessione a termini dell'atto Sovrano del 25 ott. 1817 e del Regol. della Commessione approvato li 6 apr 1818. 14 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 125 e 127).

N. B. *Il sudd. Regol. non è inserito nella Raccolta delle leggi.*

— Nelle cause di rienrsi fatti sino ad ora e che si faranno in avvenire contro sentenze della Commess. speciale giusta l'atto del 19 ott. 1820 *(atto non inserito nella Raccolta)* al Trib. di revisione, questo si atterrà agli art. 80 e 83 del Cod. di proc. civ. Non riscontrandosi motivi annoverati in esso art. 80 come atti a far luogo alla revisione, il Trib., prima di rigettare i ricorsi, esaminerà se risultino argomenti di errore nelle sentenze impugnate i quali meritassero una regolare discussione in un giudizio di revisione. Nel concorso de' sudd. argomenti, il Trib. sottoporrà al Sovrano col mezzo del Presid. dell'Interno il suo parere sul merito loro che possa determinare ad accordare o no la revisione all'intento di una retta giustizia. La detta Risoluzione del 19 ott. 1820 sarà eseguita in ciò che non è contrario alla presente. Le sudd. disposizioni sono applicabili ai ricorsi di coi fan cenno gli atti Sovrani del 19 ott. 1820, 22 marz. e 28 lugl. 1831 . 18 *dic.* 1822 (v. 28, *p.* 119 a 121).

N B. *I sudd tre atti non sono inseriti nella Raccolta delle leggi.*

— In luogo dei Cons. Monza, Melegari, Barbugli, Pazzoni e Godi e dell'Assess. Fochi del Trib. di revisione, che sono impediti a conoscere e a giudicare la causa de' ricorsi contro la sentenza proferita li 14 febb. u. s. dalla Commessione per gli affari Serventi, sono surrogati il Bar. Luigi Bolla, Federici, Cav. Cipelli, Cav. Caderini, Bricoli e Rappaccioli. Il Presid. del Trib. di revisione eserciterà le sue funzioni, derogando alla disposizione del Cod. proc. civ. che si opporrebbe che egli prendesse parte a tale giudizio, secondando in ciò il desiderio della massima parte de' contendenti. Quindi il Trib. di revisione si comporrà come appresso: Presid. Commend. Fainardi; Membri Bolla, Federici, Cipelli, Caderini, Bricoli e Rappaccioli; Proc. generale Garbarini. Il Trib. così composto conoscerà non solo la causa di

cui sopra ma tutte le altre che attualmente pendono avanti di lui per ricorsi fatti contro sentenze proferite dalla detta Commissione. I ricorsi già fatti di cui è fatto cenno qui sopra si reputeranno ammessi: però tutte le cause di tali ricorsi si tratteranno e si giudicheranno sul merito anche con produzione di novelle prove senza precedente giudizio intorno alla loro ammessione; detta disposizione è comune anche a que' ricorsi che si fossero fatti, dopo il termine legale, dai debitori verso il patrimonio Serventi contro la detta sentenza de' 14 febb. u. s. intorno alle compensazioni. Il giorno 4 nov. p. v. sarà il termine perentorio a que' debitori ai quali è stata o verrà significata entro il 19 ott. la detta sentenza onde impugnarla per la negata compensazione. Essi però non avranno bisogno di presentare, significare e depositare i loro ricorsi speciali contro la sentenza medesima, basterà che nel dì 4 nov. in cui si dovrà trattare la causa delle compensazioni, essi si presentino all' udienza per dar conclusioni ed arringare con quelli che hanno già fatti i ricorsi in tempo debito o dopo. Que' debitori ai quali non venisse significata la detta sentenza che dopo il 19 ott. e prima del 4 del venturo nov., potranno pure presentarsi al Trib. nel giorno stesso, dare conclusioni ed arringare cogli altri senza bisogno di ricorsi speciali. Però non presentandosi a quell' udienza dovranno farlo per conservare il diritto d' impugnare la sentenza alla prima udienza successiva ai 15 giorni posteriori a quello della ricevuta significazione, ed ivi concludere ed arringare sul merito della negata compensazione senza bisogno di precedente ricorso. Sono pure disobbligati dal far ricorso que' debitori ai quali la significazione della detta sentenza non venisse fatta debitamente che nel dì 4 nov. pross. o dopo. Dovranno però anch' essi, per non perdere il diritto d' impugnarla, presentarsi alla prima odienza del Trib di revisione immediatamente successiva ai 15 giorni posteriori a quello della ricevuta legittima significazione, ed ivi arringare e concludere sul merito della negata compensazione. 24 *sett.* 1824 (v. 32, *p.* 36 a 40).

— In luogo del Bar. Bolla è surrogato nel Trib di revisione per gli affari Serventi il Cav. Ant. Cattucci. 8 *ott.* 1824 (ivi, *p.* 47 e 48).

— Il Presid. Melegari Capo della Commissione speciale per la liquidazione del patrimonio Serventi, potrà scegliere degli Avvocati per compiere il numero legale dei membri di essa Commissione quando i Giud. che la compongono, o gli aggiunti ad essa, trovinsi impediti. 21 *ag.* 1830 (v. 44, *p.* 50 e 51).

— La revisione delle cause relative al patrimonio Serventi si farà d' ora innanzi dal Trib. supremo di revisione composto quale è, e da compiersi, ove abbisogni, coll' aggiunta di Consiglieri del Trib. di appello. 22 *sett.* 1830 (ivi, *p.* 53).

— La Commissione speciale incaricata di conoscere e definire gli affari del patrimonio del fu banchiere Serventi è ricomposta come segue: Pres. Vinc. Lusardi; Giud. effettivi i Giud. Gius. Guadagnini, Sante Fochi, e Marc' Aur. Onesti; Giud. aggiunti per supplire gli effettivi e giudicare nel caso di loro impedimento gli Assess. Sante Gia-

relli e Vitali ed i Pret. Sud e Nord di Parma. 29 *lugl.* 1831 (v. 46, *p.* 31 e 32).

— Il Giud. Sante Giarelli è nominato Membro della sudd. Commessione speciale in luogo del Proc. Ducale Gius. Guadagnini. 24 *apr.* 1834 (v. 51, *p.* 151).

Servigio *militare all' estero*. Chi serve con permesso in truppe straniere è esente dalla leva milit.. 5 *dic.* 1815 (v. 6, *p.* 226).

— Non si accorderà il permesso di servire una potenza estera, se il richiedente non prova di aver soddisfatto alle leggi d'arruolamento o non dia un' idonea cauzione che si obblighi di mettere un cambio a sue spese nel caso che il descritto fosse chiamato a servire nelle truppe de' Ducati.. 19 *ag.* 1819 (v. 15, *p.* 77)

— Confermata la disposizione del 5 dic. 1815. 2 *apr.* 1820 (v. 17, *p.* 31). Chi serve una potenza straniera per ordine Sovrano dà a' suoi fratelli il diritto all'esenzione (ivi, *p.* 34).

V. Leva Milit. - Sudditi.

Servitori (I). E gli inservienti di bassi uffieii, sono eccettuati dal servigio della Guardia urbana. 16 *marz.* 1814 (v. 1, *p.* 26).

— Possono rimanere fermi ne' corridoi del Ducale teatro di Parma, essendo loro interdetto l'ingresso nella sala. 12 *genn.* 1820 (v. 16, *p.* 15).

— Sono esenti dalla contribuzione personale. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 146).

— Confermata la sudd. esenzione ove non abbiano rendite proprie oltre il loro salario. 17 *nov.* 1824 (v. 32, *p.* 67).

— Confermata la sudd. esenzione. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 87).

Servitori *di piazza* (I). Deggiono munirsi della permissione della Direzione generale di polizia per esercitare il loro mestiere. 31 *genn.* 1833 (v. 49, *p.* 65).

Servitu'. Tutte le leggi prescritte per le servitù in fatto di prescrizioni edilizie, sono richiamate in vigore. 25 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 7).

V. Fabbr. acque e str.

Setacci. I mercanti di setacci sono soggetti a patente della 5.ª classe. 31 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 61).

— I crini in tela da setaccio pagano per dazio d'entr. fr. 24 per quint., d'usc. c. 50. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 75).

— I sudd. dazii sono confermati; i setacci con velo o tela di qualunque qualità, pagano per dazio d'entr. c. 10 per ciasc.; d'usc. c. 1. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 205).

— Chi fabbrica o vende setacci appartiene alla 6.ª categoria de' patentabili. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 199).

— I fabbricatori e venditori di setacci, prendono patente della 4.ª categoria. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 68).

— I sudd. apparterranno alla 5.ª classe de' patentabili. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 143).

Sete. La seta greggia è esente dal dazio d'entrata: si pagano soltanto soldi 12 pel taglio della bulletta. È proibita l'estrazione di quella non lavorata a mulino. La seta e le manifatture di seta naturali o manifatturate, appartengono pel transito del Po alle merci della 1.ª classe. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 99, 104 e 109).

— Le dette disposizioni sono confermate: la bulletta di cui sopra si pagherà c. 24. 6 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 248 e 253).

— I mercanti in dettaglio di stoffe di seta, prendono patente di 2.ª classe. 31 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 60).

— Il transito delle sete greggie estere non verrà permesso se l' inchiesta di transito non sarà accompagnata da un certificato d' origine dato dal Pod. del luogo donde procedono. Detta disposizione si eseguirà da questo giorno. 16 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 85).

— Le sete non possono dall' interno trasportarsi nel circondario confinante, nè circolare in esso, nè tenervene in ammasso senza recapito di Finanza. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 19 e 20). La seta greggia non lavorata a mulino, paga per dazio all' entr. c. 25 per chil., all' usc. fr. 5; filatoiata in trame, organzini e simili, fr. 4 all' entr. e fr. 1 all' usc.; tinta e in filzoli, fr. 3 all' entr. e c. 75 all' usc.; ferrata o filo di metallo attortigliato con seta, fr. 3 all' entr. e c. 20 all' usc.; i doppioni pagano fr. 2. 50 per quint. all' entr. e fr. 24 all' usc. (ivi, *p.* 81).

— La seta greggia non lavorata a mulino paga di dazio c. 10 per chil. d' entr.; filatoiata in trame, organzini e simili, l. 2 all' entr. e l. 1 all' usc.; tinta, l. 3 all' entr. e c. 50 all' usc.; ferrata o filo di metallo attortigliato con seta, l. 2 all' entr. e c. 20 all' usc.; seta greggia di doppioni c. 5 all' entr. e l. 1 all' usc.; simile filatoiata cruda, l. 1 all' entr. e c. 30 all' usc.; detta tinta, l. 1. 50 all' entr. e c. 15 all' usc. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 193 e 194). L' usc. della seta greggia non sarà permessa sino a nuova disposizione (ivi, *p.* 208).

— L' usc. della seta greggia sarà permessa pagando il dazio di l. 2 per chil. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 179 e 180).

— La seta e le sue naturali dipendenze non sono ammesse al transito che dietro esibizione del recapito della dogana estera. La seta greggia e la filatoiata non può, senza recapito di Finanza, nè introdursi nel circondario confinante nè circolare in esso qualunque ne sia la quantità. Si dovrà giustificare l' esito della seta tratta da' bozzoli nel circondario confinante e di quella filatoiata che vi si trasportasse dall' interno de' Ducati o vi si raccogliesse per farne ammasso; per ottenere recapito di circolazione si dovrà anche giustificarne la provenienza. *dett.* (ivi, *p.* 197, 201, 204 e 205). La seta greggia e filatoiata che esiste nel circondario confinante dovrà essere notificata alla più vicina dogana entro magg. p. v. (ivi, *p.* 231).

— I negozianti in grosso di seta e delle sue manifatture, sono soggetti a patente della 1.ª categoria; gli esercenti filanda, o che fabbricano per conto proprio tessuti di seta, o ne negoziano, della 2.ª; i fabbricatori e commercianti di calze e maglie di seta, della 4.ª; i venditori di seta al minuto, della 5.ª. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 196, 197 e 198).

— Nella Camera di commercio di Parma vi sarà un pubbl. uffizio per la condizione della seta ed anche pel suo pesamento. 23 *ag.* 1827 (v. 38, *p.* 33 e seg.).

— Chi negozia in grosso di seta e delle sue manifatture od esercita filanda per conto proprio, appartiene alla 1.ª categoria de' patentabili; chi fabbrica tessuti di seta, alla 3.ª; chi negozia tessuti di seta o tiene filanda per conto altrui, alla 4.ª; chi vende seta al minuto, alla 5.ª. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 65, 67, 68 e 69).

— I negozianti di stoffe di seta in dettaglio, prendono patente di 2.ª classe; i fabbricatori di tessuti, di 3.ª; chi vende al minuto filato di seta, di 4.ª. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 140, 141 e 143).
V. Boazoli - Dogane - Filanda - Filugello - Lavori di maglia - Negoaianti in grosso - Semente di bigatti - Strusa - e le diverse stoffe di seta al proprio nome.

Setole (Le). Di cignale pe' calzolai, pagano per daaio d'entr. fr. 16 per qoint. comprese le scatole, d'usc. fr. 4. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 78).
— Il dazio d'entr. è confermato; quello d'usc. è ridotto a l. 1. 18 *apr.* 1820. (v. 16, *p.* 190).
V. Crini.

Sette sorelle. Vi risiederà una brigata di Dragoni a piedi. 1 *giugn.* 1815 (v. 5, *p.* 138).
V. Dogaue, *Circondario confinante* - Vigoleno.

Sezioni. Diverse seaioni compongono un cantone o pretura, e ciasc. di esse avrà dei Sind.i colle attribuzioni degli antichi Aggiunti. 15 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 55).
— Quadro delle sezioni che compongono i Ducati coll'indicazione della pretura da cui dipendono e delle distanze da tali preture alla Città o al capo-luogo da cui dipendono o a cui sono soggetti pei processi criminali. 30 *genn.* 1817 (v. 10, *p.* 19 e seg.).
— Ogni sezione avrà una Commessione di sanità e soccorso (V.). 4 *marz.* 1817 (ivi, *p* 59).
— Anche le sezioni di un comune potranno avere delle sale per le vacciuazioni se ciò venga deliberato dagli Anzianati. 26 *febb.* 1820 (v. 16, *p.* 39).
N. B. *Per la creazione delle Podesterie le sezioni prendono il nome di Comuni.*

V. Catasto - Fabb. acq. e str. - Direzioni o Sezioni.

Sicconomte. È capo-luogo di comune nel cantone di Borgo s. Donn. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 84).
— È comunello del comune di Borgo s. Donn. 19 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 61),

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— La ricevitoria comunitativa è suppressa e riunita a quella di Borgo s. Donn. 5 *nov.* 1820 (v. 20, *p.* 148).

PRETURA.

— Dipende da quella di Borgo s. Donn. ed il capo-luogo ne è distante miglia 3. 4|5. 30 *genn.* 1817 (v. 10 *p.* 20).
N. B. *Non è compreso nel capo-luoghi di comune conservati coll' atto dei 19 giugn. 1820.*

Sicilie (Regno delle due). Si notifica essere stata sottoposta a S. M. l' Arciduchessa Duchessa di Parma una comunicaaiune ufficiale da cui apparisce come negli Stati Siciliani non si eserciti il diritto d' Albinaggio e di Detrazione contro i sudditi degli Stati di Parma potendo essi raccogliere liberamente successioni testate ed intestate in tutto il Regno delle due Sicilie. È quindi dichiarato per reciprocazione che col 1 giugn. 1818 i sudditi del sudd. Regno potranno essi pure raccogliere negli Stati di Parma le successioni aperte a vantaggio loro in questi dominii. 13 *ott.* 1818 (v. 13, *p.* 59 e 60).
— L'abolizione del diritto d'Albinaggio avrà effetto a datare dal 23 maggio 1818; l'abolizione del diritto di Detrazione rimane sosposo. 25 *genn.* 1819 (v. 14, *p.* 9 e 10).
— È ordinata la stampa e la pubblicazione di un decreto di S. M. il Re delle due Sicilie interno

all' abolizione del diritto d'Albinaggio. 14 *magg*. 1819 (ivi, *p*. 84).

Decreto

A contare dal 23 magg. 1818 non sarà esercitato nel Regno delle due Sicilie il diritto d'Albinaggio verso i sudditi degli Stati di Parma nella stessa guisa che non si esercita verso i sudditi Siciliani a termini della dichiarazione del 13 ott. 1818. 26 *marz*. 1819 (ivi, *p* 85 e 86).

—— I sudditi di S. M. Siciliana saranno esenti dal diritto di Detrazione *(jus detractus)* negli Stati di Parma quando per successioni, legati, donazioni o vendite si farà luogo a traslazione di beni da questi Stati nel Regno delle due Sicilie, in guisa che i Siciliani che avranno ad ereditare, acquistare, od esportare dei beni non andran soggetti ad altre imposizioni che a quelle che in simile caso si pagano da' sudditi Parmigiani in forza delle leggi vigenti o che venissero in seguito emanate. Quest'atto avrà vigore col 6 del corr. giugn. 22 *giugn*. 1819 (ivi, *p*. 121 e 122).

Significazioni (Le). Degli Uscieri possono scriversi appiedi delle sentenze e degli altri documenti di cui si dà copia, e sull' istesso foglio di carta bollata. 2 *dic*. 1819 (v. 15, *p*. 315).

—— Comprese quelle delle cedole de' Pret. e de' Vicari, tranne quelle che la legge dichiara esenti, pagano l. 1 per diritto fisso di controllo. 23 *dett*. (ivi, *p*. 405). Le significazioni d'appello ai Trib civ. dalle sentenze de' Pret. e de' Vicari, pagano l. 5; se dalle sentenze dei Trib. civ., di commercio e degli arbitri, l. 10 (ivi, *p*. 414). Si registrano gratuitamente quelle che risguardano a quote non eccedenti l. 25 dovute allo Stato per contribuzioni od altro (ivi, *p*. 428).

—— Disposizione intorno alle significazioni degli Uscieri (V.) di cui è cenno nell' art. 180 del Cod. di proc. civ. 10 *ott*. 1822 (v. 28, *p*. 82).

V. Cons. di Stato ordinario, *Processure* - *Trib. de' conti* o *Cons. del contenzioso*.

Sindaci *de' creditori* (I). Hanno obbligo di tenere i loro registri in carta bollata da c. 45, o in carta propria sottoposta al bollo straordinario. 2 *dic*. 1819 (v. 15, *p*. 311 e 327).

Siroppi (I). Quello di Grana kermes paga per dazio d'entr fr. 1 per chil., d'usc. c. 5; il siroppo di agro di cedro o di limoni, paga come l' agro di cedro (V.); quelli non tassati individualmente, pagano fr. 2 per chil. all' entr. e c. 5 all' usc. 4 *magg*. 1816 (v. 8, *p*. 62 e 63).

—— Ed i giulebbi non nominati a parte, pagano il dazio come le conserve (V). 18 *apr*. 1820 (v. 16, *p*. 147).

Sissa. È capo-luogo di cantone nel circondario di Parma con giurisdizione sul comune di Trecasali. 15 *giugn*. 1814 (v. 2, *p*. 81).

—— Vi è stabilita una dogana sussidiaria intermedia dalla parte del Po. 21 *dett*. (ivi, *p*. 127).

—— La dogana è mantenuta. 8 *apr*. 1821 (22, *p*. 232).

—— È soggetto alla Commessaria di Colorno. 30 *apr*. 1821 (v. 23, *p*. 165).

—— La fiera che vi si teneva ne' giorni 25 e 26 di lugl., è fissata definitivamente per l' ultima domenica e susseguente lunedì del mese stesso. 12 *giugn*. 1829 (v. 41, *p*. 163)

—— La dogana è suppressa. 7 *marz*. 1831 (v. 45, *p*. 83).

—— Sarà soggetto al Governatorato di Parma. 9 *giugn*. 1831 (ivi, *p*. 205).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— È capo-luogo di comune nel Governatorato di Parma. Franc. Mazzani Pod. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, p. 274).

— Dipendono dal comune i comunelli di Coltaro, Gramignazzo, Palasone, Sannazzaro e Torricella: popolazione 4321. 19 *dett.* (v. 17, p. 79).

— Piet. Maccarini e Gaet. Bacchi Sind.[i] 2 *lugl.* 1820 (v. 20, p. 152).

— Fanno parte del comune di Sissa le isole del Po Jesus e Coltaro recentemente unite al Parmigiano. 19 *lugl.* 1821 (v. 24, p. 22).

— Ant. Cavalli Pod. 17 *dic.* 1824 (v. 32, p. 99).

— Il Sind. Gio. Mognaschi potrà lasciare il suo uffizio, ed è nominato in sua vece Aless. Ferrari. 6 *ag.* 1832 (v. 48, p. 109 e 110).

— Franc. Rossini e Giov. Pagliari Sind.[i] 17 *lugl.* 1834 (v. 52, p. 9).

— Ang. Cavalli Sind.. 25 *sett.* 1834 (ivi, p. 74).

CATASTO.

— Le verificazioni catastali vi si eseguiranno dal Geom. Vinc. Adorni. 15 *febb.* 1828 (v. 39, p. 17).

— Fa parte della 4.a Sez. 18 *nov.* 1835 (v. 54, p. 209).

— Il Geom. sudd. è confermato. *dett.* (ivi, p. 212).

COMMESSIONE DI SANITA' E SOCCORSO.

— G. B. Podestà, Giac. Bacchini, Gios. Pecchioni, Don And. Poli e Medico Franc. Gnatelli. 26 *ag.* 1835 (v. 54, p. 78).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— All' esattoria di Sissa è riunita quella di Trecasali. 5 *ott.* 1822 (v. 28, p. 45).

— L' esattoria è confermata: da essa dipenderà anche il comune di Trecasali. Sante Lottici Esatt. 14 *genn.* 1823 (v. 29, p. 9).

— L' esattoria e l'Esatt. sono confermati. 19 *magg.* 1826 (v. 35, p. 131).

— L' esattoria dipenderà dalla controlleria di Borgo s. Donn. 10 *giugn.* 1831 (v. 45, p. 229).

DIRITTI DI PIAZZA.

— Col 1.° del 1820 saran posti in vigore nella borgata il Regol. e la tariffa qui annessi.

Regolamento

La percezione dei diritti sui posti delle piazze, de' mercati e degli altri luoghi pubbl. si farà giusta il presente Regol. e l'annessa tariffa. Ogni riscossione sarà iscritta in un registro a matrice non bollato, cartolato, cifrato e numerizzato dal Magistrato comunitativo. Chi paga a giorno per giorno pagherà quando l' Esatt. si presenta per riscuotere. Chi si vorrà abbonare a mese dovrà, prima d' occupare il posto, ottenere licenza dal-l' Esatt. pagandogli una rata mensuale. L' abbonato che voglia rinunciare il posto nol potrà fare se nol dichiara all' Esatt. 8 giorni prima che cominci quel mese da cui egli intende rinunziare. In ogni caso non si potrà pretendere restituzione per le rate di un mese cominciato prima della dichiarazione di rinuncia. I diritti si riscuotono a metri contando per un intiero qualsisia frazione. Chi nelle piazze, ne' mercati, ed in simili luoghi pubbl. non occuperà che il posto necessario alla propria persona, senza nulla deporre, sarà esente dai diritti. Le contese intorno all' applicazione della tariffa o al quantitativo de' diritti riscossi, si portano dinanzi al Pret. di Sissa qualunque sia la somma del diritto contestato: il Pret. giudicherà in via sommaria senza

spesa o definitivamente o salvo appello secondo l' importare di essi diritti. Ne' casi di contestazione, il tassato dovrà pagare il diritto richiesto e non potrà essere ascoltato dal Pret. che presentandone la quitanza. Le trasgressioni si puniranno col pagamento del doppio diritto da farsi nelle mani dell' Esatt.; la resistenza all' esercizio delle sue funzioni, come chi resiste agli Esatt. di pubbl. contribuzioni. L' Esatt. dovrà avere con sè il presente Regol. e la tariffa annessavi, e comunicarli a chi gliene facesse ricerca.

Tariffa per ogni metro quadrato

Con banco dato dal Comune: (per giorno. c. 8 (per mese „ 32

Con banco proprio: (per giorno „ 4 (per mese „ 16

Senza banco: per giorno „ 4

5 *ott.* 1819 (v. 15, *p.* 242 a 246).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— Fa parte della sottrispezione di Parma. 22 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 98).

— Paolo Bussolati Vice-Capispett. *dett.* (ivi, *p.* 103).

PRETURA.

— Sarà di 2.ª classe nel Ducato di Parma: pei processi crim. dipenderà da quella di Colorno. Ant. Tagliasacchi Pret., Giov. Pesarotti Cancell., Bern. Bonazzi Commesso. 15 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 75 76 e 82).

— Confermata pretura di 2.ª classe con giurisdizione sul comune di Trecasali, ed il capo-luogo è distante da Parma miglia 15. 1[3 e da Colorno miglia 8. 30 *genn.* 1817 (v. 10, *p.* 26).

— È soggetta all' uffizio del controllo di Parma. 29 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 227).

— Confermata la pretura e la sua giurisdizione: popolazione 6815. 19 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 79).

— Dipende dal Giud. processante pel territorio posto al Nord di Parma. 14 *genn.* 1821 (v. 22, *p.* 63).

— Dott. Carlo Boni e Dott. Franc. Rivara Suppl.. 10 *giugn.* 1821 (v. 24, *p.* 407).

— Gaetano Bartoluzzi e Luigi Gruntoer Usc.. *dett.* (ivi, *p.* 420).

— Formerà una sola pretura con quella di San Secondo (V.). Il Pret. Tagliasacchi continuerà a ricevere l'attuale suo stipendio. 8 *febb.* 1833 (v. 49, *p.* 73).

— Gli Usc. Bartoluzzi della pretura di Sissa e Giac. Salvadori di quella di San Secondo potranno esercitare il loro uffizio cumulativamente ne' due territorii ora formanti una sola Pretura. 3 *marz.* 1833 (ivi, *p.* 89).

SCUOLE.

— Ve ne saranno delle primarie le quali comprenderanno le classi infima, media e suprema. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 201).

— Don Giov. Maria Bassoni Ispett. 23 *febb.* 1832 (v. 47, *p.* 50).

V. Coltaro - Dogane, *Circondario confinante.*

SLITTE. (Le). Sono considerate per l' applicazione della tassa di passaggio sul ponte della Trebbia come carri (V.) a 4 ruote. 14 *magg.* 1825 (v. 33, *p.* 39).

— Lo stesso dicasi pel passaggio dei ponti dell' Enza, Taro e Trebbia. 1 *febb.* 1826 (v. 35, *p.* 13).

— La sudd. disposizione è ritenuta anche pe' passaggi sul Po in porti e battelli e sul ponte presso Piacenza. 23 *apr.* 1826 (ivi, *p.* 90 e 94):

— Non che pel passaggio sul ponte della Nure in S. Giorgio. 7 *ott.* 1832 (v. 48, *p.* 199).

Soarza. Vi sarà una dogana sussidiaria confinante col Po. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 127).

— Confermata la dogana confinante col Po al Regno Lombardo-Veneto. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 233).

V. Po-Villanova.

Soccide *di bestiami* (Le). Pagano per diritto proporzionale di controllo c. 12. 1|2 per ogni l. 100 sul prezzo espresso nell'atto, o, in difetto, sulla stima del bestiame. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 416).

Soccorsi. Nessuno potrà avere soccorso a domicilio dal tesoro, da' comuni, dagli ospizii, dalle congregazioni di pietà, e da' luoghi di pubblica beneficenza se non comproverà d'avere avuto il vaiuolo o di essere stato vaccinato con successo: lo stesso dicasi de' loro parenti o tutori che avessero trascurato di fare vaccinare i loro figli o minori. 26 *febb.* 1820 (v. 16, *p.* 50).

— I soccorsi pubblici sono nelle attribuzioni del Dirett. dell' Interno. 28 *genn.* 1831 (v. 45, *p.* 33).

— Sono nelle attribuzioni della Presid. delle Finanze. 9 *giugn.* 1831 (ivi, *p.* 208).

V. Sussidii.

Soccorsi *a' poveri*. In considerazione delle circostanze luttuose dell'annata, sono istituite in Parma ed in Piacenza due Commessioni incaricate di dirigere ne' rispettivi Governi la distribuzione dei soccorsi a' poveri e le altre disposizioni annonarie. Le Commessioni saranno presiedute dal Governatore e si comporranno in Parma dal Pod., dai M. Agost. Manara, C. Mont-Louis, e Gius. Musi: in Piacenza dal Pod., dai M. Mandelli, C. Corrado Marazzani, e C. Daniele Scotti. Il grano acquistato dal Governo sarà distribuito dalle sudd. Commessioni nel modo che stimeranno conveniente ai comuni che più ne abbisogneranno. Le Commessioni adopreranno perchè le disposizioni intorno alle offerte private manifestate nella circolare dei Governatori ai Pod. sieno eseguite. Per insufficienza di mezzi, le Commessioni proporranno al Governo quei provvedimenti straordinari e misure annonarie che crederanno poter alleviare gli infelici ed allontanare qualsisia disordine. 9 *febb.* 1816 (v. 7, *p.* 13 a 15).

— Le Commissioni nomineranno nel proprio seno (se sarà possibile) dei Cassieri gratuiti nelle cui mani si verserà in Parma ed in Piacenza il prodotto del decimo (V.) di beneficenza che dovrà essere distribuito fra gli indigenti. 28 *dett.* (ivi, *p.* 29).

— Le Commissioni sudd. avranno nelle rispettive città la direzione delle Sale di lavoro (V), e proporranno per esse de' Regol. interni. 12 *sett.* 1816 (v. 9, *p.* 108 e 109).

Soccorsi *straordinarii a' poveri*. Da oggi a tutto il pross. luglio sarà fatta una distribuzione di 4000 staia di gran turco tra quelle preture di pianura e di montagna che ne abbisogneranno. La distribuzione si farà senza indugio per cura de' Governatori. Le pretore saranno comprese nel riparto sotto un solo art. avuto riguardo alla popolazione ed ai bisogni. Per tale distribuzione sono assegnati sul prodotto della privativa de' liquori fr. 60000 in ragione di fr. 20000 per mese ne' mesi di magg., giugn., e lugl. I Governatori determineranno la somme occorrente per la provvisione d'ogni pretura conteggiando la quantità di gran turco stabilita

per cadauna delle medesime, e trasmetteranno i conti al Presid. dell'Interno il quale assegnerà a ciasc il terso del sommato rispettivo. Le Commissioni di saoità e soccorso, (V.) si aduneranno presso il Pret. e col suo intervento distribuiranno tra le sesioni della pretura il gran turco ad essa assegnato. I Governatori potranno aggiugnere alle Commessioni uoa o più persone ragguardevoli della pretura. I Parrochi saranno invitati alle adunanae onde concorrere coi loro lumi al giovamento de' rispettivi parrocchiani. Le distribuzioni saranno sottoposte all' esame della Commissione straordinaria presieduta dal Presid. dell'Interno. Ogni mese le Commissioni di sanità e soccorso renderanno conto del denaro ricevuto al Governatore il quale lo esaminerà e lo trasmetterà con relazione al Presid. dell'Interno: questi sottoporrà al Sovrano colle sue osservazioni i conti delle Commessioni e le relazioni dei Governatori. Le Commessioni di soccorso disporranno perchè la distribuzione del gran turco si faccia in natura a' poveri che hanno tetto e modo di convertirlo in alimento. Per quelli che non hanno tetto nè mezzi, le Commissioni faranno ridurre in alimento il gran turco assegnato a' poveri del rispettivo distretto. Ove le Commissioni giudicassero che convenisse tramutare i soccorsi in altra maniera di alimenti potranno farlo: le loro deliberazioni si eseguiranno per 15 giorni, scorsi i quali si starà agli ordini de' Governatori autorizzati dal Presid. dell'Interno. Le Commessioni centrali procureranno i mezzi onde convertire il gran turco in alimenti. È confermata la disposizione di mandare i poveri validi ai lavori del Taro o comunicativi, o alle Sale di lavoro (V.), ed i poveri invalidi al Deposito di mendicità (V.), ed ogni volta che accadrà uno de' sudd. casi, il Presid. della Commessione di soccorso ne compilerà una nota individuale la quale sarà trasmessa ai Governatori onde compilarne una generale per la Presid. dell'Interno. Provveduti i comuni de' sudd. soccorsi, i Pret. e le Commissioni di soccorso faranno condurre anche colla forsa i poveri nel comune del rispettivo domicilio. I forestieri vagabondi ed accattoni, saranno espulsi. 29 *apr.* 1817 (v. 10, *p.* 113 a 117).

V. Poveri - Soccorsi a' poveri.

Soci *in accomandita* (1). Sono esenti da patente. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 97).

Società' (Gli atti di). E di scioglimento delle medesime, pagano l. 3 per diritto fisso di controllo, purchè non portino nè obbligo, nè liberazione, nè trasmissione di beni mobili od immobili fra i soci od altri. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p* 412).

— Gli estratti d'atti di società, di cambiamento o scioglimento delle medesime, e provanti ad un tempo la loro affissione nella sala delle udienze (Cod. civ. art. 1822), pagano l. 1 per diritto di cancelleria. Per la trascrisione letterale degli estratti d'atti di società, si pagano al Cancell. c. 50. 16 *febb.* 1821 (v. 22, *p.* 131 e 145).

Società' *Anonime*. Jac. Belloli, Gaet. Gambara, Bart Rigo, Piet. Malori, Ant. Viotti e Piet. Brizzi sono autorissati a formare in Parma una società anonima sotto il nome di *Fabbrica delle cere* secondo il progetto di costitusione e le condizioni espresse nell' atto qui

unito. L'atto di società ed il presente Decreto verranno affissi. 22 *giugn.* 1816 (v. 8, *p.* 286).

Testo del progetto sudd. il quale ha per iscopo il biancheggiare le cere gialle de' Ducati, fabbricare candele ad uso di Venezia, non che cera lacca e torcie a vento (ivi, *p.* 287 a 295).

— Si autorizzano Giov. Tosini, Gaet. Gambara, Bart. Rigo, Piet. Malori e Claudio Gallinari a formare una società anonima in Parma sotto il nome di *Fabbrica della maiolica e de' vetri* secondo il progetto di costituzione e le condizioni espresse nel qui unito atto il quale verrà affisso insieme al presente Decreto. 28 *dett.* (ivi, *p.* 308).

Testo del progetto avente per iscopo il fabbricare vasellami e stoviglie dette di maiolica e terraglia, non che vetri e cristalli giovandosi di materiali e di operai del paese (ivi, *p.* 309 a 316).

— Luigi Mussi, potrà formare una Società anonima in Parma sotto la dita *Cassa riunita di risparmio, di assicurazione e d'incoraggiamento* (V.). 6 *marz.* 1828 (v. 39, *p.* 33 e seg.).

N. B. *I progetti di costituzione delle tre sudd. Società si ommettono per brevità.*

Societa' *d' Azionarii* (Le). Hanno obbligo di tenere i loro registri in carta bollata o in carta propria sottoposta al bollo straordinario. 2 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 311 e 327).

Societa' *filarmonica Parmense* (La). Assumerà il titolo di *Società filarmonica Ducale Parmense*; ne sarà Presid. il C. Ang. Bianchi; stenderà un progetto di Regol. per la sua amministrazione da sottoporsi dal Presid. dell' Interno alla sanzione Sovrana; l'elenco de' soci starà a corredo del Regol.. 12 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 248).

Societa' *filarmoniche di Piacenza*. È approvato che le due società filarmoniche di Piacenza si riunoiscano e ne formino una sola. È pure approvato il nuovo Regol. per essa proposto. 11 *febb.* 1832 (v. 47, *p.* 37).

Societa' *filarmoniche e filodrammatiche* (Le). Sono nelle attribuzioni del Dirett. dell' Interno. 28 *genn.* 1831 (v. 45, *p.* 34).

— Sono fra quelle del Presid. dell' Interno. 9 *giugn.* 1831 (ivi, *p.* 203).

Societa' *Filodrammatiche in Piacenza*. È approvata l'istituzione d'una società filodrammatica in Piacenza da reggersi col Regol. annesso al presente atto. I giorni e le ore delle rappresentazioni si fisseranno di concerto tra la società ed il Pod. del comune. I libri stampati o manoscritti delle rappresentazioni saranno riveduti dall' Autorità incaricata della revisione di ciò che si produce nel pubbl. teatro. Il comune di Piacenza concederà temporariamente, e colle condizioni che detterà l'Anzianato, da approvarsi dalla Presid. dell' Interno, alla società l'uso della sala detta del Collegio de' mercanti e delle stanze attigue per gli esercizii teatrali. 30 *ag.* 1825 (v. 34, *p.* 26 e 27).

— È approvata l'istituzione in Piacenza d'una seconda società filodrammatica la quale si regga coll' annesso Regol.. I libri stampati e manoscritti delle rappresentazioni saranno sottoposti alla revisione dell' Autorità locale. 11 *sett.* 1825 (ivi, *p.* 40 e 41).

N. B. *I due Regol. approvati non sono inseriti nella Raccolta delle leggi.*

Società' *segrete*. Alla formola del giuramento (V.) di fedeltà da prestarsi dai Magistrati e Funzionari prima d' intraprendere le loro funzioni, sarà aggiunta la promessa di non appartenere giammai ad alcuna società nè pubbl. nè secreta contraria all' interesse dello Stato, del Sovrano, e de' suoi alleati. 11 *genn*. 1823 (v. 29, *p*. 6).

— Gli studenti (V.) che aspirassero ad un impiego civile od ecclesiastico, dovranno far constare di non avere avuta parte nelle società segrete vietate dalla legge. 1 *nov*. 1823 (v. 30, *p*. 60).

— Le disposizioni del Cod. pen. intorno alle illecite associazioni saranno scropolosamente osservate e poste ad esecuzione. 8 *apr*. 1831 (v. 45, *p*. 146 e 147). *V*. Cod. pen. parmense, *Appendice*.

Soda (La). Paga per dazio d'entr. c. 40 per quint., d'osc. fr. 2. 50. 4 *magg*. 1816 (v. 8, *p*. 85).

— Il dazio d' entr. è portato a c. 50; quello d' osc. è ridotto a l. 2. 18 *apr*. 1820 (v. 16, *p* 141 e 147).

Soffietti (I). Ordinari, pagano per dazio d' entr. c. 25 ciasc., d' usc. c. 5; guerniti di metallo, c. 50 all' entr. e c. 10 all' nsc.; gueroiti d' argento, fr. 1 all' entr. e c. 50 all' usc.. 4 *magg*. 1816 (v. 8, *p*. 45).

— Pagano per ciasc. se di legno ordinario guerniti di ferro, c. 25 all' entr. e c. 5 all' usc.; di legno finn guerniti di metallo, c. 40 all' entr. e c. 10 all' osc.; guerniti d' oro e d' argento l. 1 all' entr. e c. 50 all' usc.. 18 *apr*. 1820 (v. 16, *p*. 160 e 161).

Soga (La). O corda di tiglio da pescatore, paga per dazio d'entr. fr. 5 per quint., e d' usc. c. 25. 4 *magg*. 1816 (v. 8, *p*. 45).

— I sudd. dazii sono confermati. 18 *apr*. 1820 (v. 16, *p*. 161).

Soldati *Commend. Ant*. È nominato Dirett. della Camera de' conti. 15 *giugn*. 1814 (v. 2, *p*. 77).

— Ispett. del tesoro. 8 *magg*. 1815 (v. 5, *p*. 102).

— Segret. Capo dell' uffizio di liquidazione stabilito nel Ministero, ed Ispett. del tesoro. 9 *lugl*. 1816 (v. 9, *p*. 28).

— Consigliere di Stato, Dirett. della Camera de' conti. 26 *dic*. 1816 (ivi, *p*. 254).

— Consigliere di Governo. 8 *febb*. 1818 (v. 12, *p* 8).

— Uno de' componenti la Giunta d' esdebitazione pubblica. 12 *sett*. 1820 (v. 20, *p*. 67).

— Procuratore generale dello Stato. 30 *apr*. 1821 (v. 23, *p*. 122).

— Uno de' Consiglieri di Stato addetti alla 2.ª Sez. componente il Trib. dei conti. 17 *magg*. 1821 (ivi, *p*. 200).

— Dirett. della 3.ª Sez. *(Conti)* del Cons. di Stato. 1 *ag*. 1822 (v. 27, *p*. 112).

— Per la suppressione della carica di Proc. generale dello Stato, è nominato Ispett. generale della contabilità e del tesoro. 2 *sett*. 1822 (ivi, *p*. 145).

— Commendatore dell' Ordine Costantiniano di S. Giorgio. 10 *dic*. 1830 (v. 44, *p*. 60).

— Dirett. della Sez. delle Finanze. 27 *genn*. 1831 (v. 45, *p*. 28).

— Soprintenderà agli Uffizii della Presid. delle Finanze durante la dimora del Presidente in Piacenza. 20 *marz*. 1831 (ivi, *p*. 111).

— Dirett. della 3.ª Sez. *(Conti)* del Cons. di Stato ordinario. 6 *apr*. 1831 (ivi, *p*. 142). *V*. Pensioni.

Soldati distinti (I). Saranno in numero indeterminato. Per essere ammesso soldato distinto

oltre la buona condotta e la sana complessione, si dovrà: 1.° essere di famiglia civ. e meritevole di riguardi; 2.° fare la spesa di primo allestimento; 3.° versare ogni mese anticipatamente alla cassa del corpo almeno l. 6 assicurate prima da persona solvente, da pagarsi poi al soldato distinto insieme al suo soldo; 4.° non avere meno di 16 anni. La capitolazione sarà di due anni, e, secondo il loro desiderio e le loro buone qualità, potrà rinnovarsi di due in due anni. I soldati distinti compiuti i 20 anni saranno soggetti alla leva milit., e, se fossero destinati a marciare, il tempo che avranno servito sarà detratto dalla capitolazione fissata dai Regol. di leva. Anche quelli che ora servono nella divisione di linea che riunissero le qualità prescritte e sottostassero alle sudd. condizioni, potranno divenire soldati distinti, ma dovranno compiere la capitolazione fissata per le truppe di linea. I soldati distinti avranno un letto per ciasc. Le loro mancanze leggiere si puniranno in via disciplinare; le gravi, coll' espulsione dal corpo; i delitti di cui nel Cod. crim. milit. titoli 1 a 6, a senso del Cod. stesso. Que' soldati distinti che per leggi di leva, o per arruolamento volontario, fossero obbligati a servire per 5 anni, o compiere questa capitolazione, saranno puniti in caso di diserzione a senso del Cod. sudd. tit. 2.°, ed in caso di cattiva condotta perderanno il titolo e le prerogative di soldato distinto; per le successive mancanze saranno come gli altri soggetti alle pene milit. I soldati distinti potranno ottenere avanzamento nel corpo, ed anche, dietro loro desiderio avendo le necessarie qualità, essere trasferiti ne' Dragoni, nel qual caso deporranno il segno di distinzione. Detto segno consisterà in un gallone posto intorno allo schakos. L' ammettere alla divisione di linea in qualità di soldato distinto spetta al Capo dell' Ispezione generale delle cose milit. sovra proposta del Comandante delle truppe: lo stesso dicasi de' casi di espulsione.

L' istituzione de' soldati distinti ed il sudd. progetto di Regol. sono approvati. 19 *ag.* 1835 (v. 54, *p.* 68 a 70).

— Gli individui che servono nella divisione di linea, non avranno obbligo per divenire soldati distinti, di sottostare alla spesa di primo allestimento. 9 *nov.* 1835 (ivi, *p.* 194 e 195).

— Faranno parte della compagnia degli Artiglieri della divisione di linea. 9 *dic.* 1835 (ivi, *p.* 243).

V. Truppe dello Stato.

Soldi *personali* (I). Concedoti a chi abbia ad un tempo o un altro soldo o stipendio, o salario proprio del suo uffizio, o una pensione, sono sospesi insino a nuovo ordine a cominciare dal marz. 1831. Quelli che non cadono sotto la sodd. sospensione, ove sieno maggiori di l. 600, saranno sottoposti alla ritenzione d' un decimo come gli altri soldi. 28 *marz.* 1831 (v. 45, *p.* 129).

— Col 31 dic. pross. cesserà la ritenzione del decimo di cui nel sudd. atto. 11 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 193).

— Il cui pagamento fu sospeso col decreto del 28 marz. 1831, sono definitivamente suppressi. 24 *dic.* 1831 (ivi, *p.* 360).

V. Stipendi.

Solignano. È capo-luogo di comune del cantone di Pellegrino. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 85).

— Viene aggregato al cantone di Fornovo. 10 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 30).
— Fa parte del distretto di Langhirano. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 166).
— È rinoito al distretto di Borgotaro. 1 *lugl.* 1821 (v. 24, *p.* 3).
— È soggetto alla Commessaria di Borgotaro. 9 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 206).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— Capo-luogo di comune del Governatorato di Parma. Gius. Leporati Pod.. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 274).
— Dipendono dal comune i comunelli di Bottione, Carpadasco, Fosio, Oriano, Rubbiano e Specchio: popolazione 2223. 19 *dett.* (v. 17, *p.* 68).
— Piet. Corsini Sind.. 2 *lugl.* 1820 (v. 20, *p.* 152).
— Gius. Leporati Pod.. 17 *dic.* 1824 (v. 32, *p.* 97).
— Gius. Sartori è confermato Sind.. 2 *sett.* 1832 (v. 48, *p.* 176).
— Gius. Leporati continuerà a tutto il 1836 nelle fuozioni di Pod.: Luigi Bonazzi Sind. invece del dispensato Carlo Pettenati. 29 *dic.* 1833 (v. 50, *p.* 214).

CATASTO.

— Il Geom. Giac. Adorni vi eseguirà le verificazioni catastali. 15 *febb.* 1828 (v. 39, *p.* 17).
— Fa parte della 3.ª Sez.. 18 *nov.* 1835 (v. 54, *p.* 209).
— Gioach. Valla Geom.. *dett.* (ivi, *p.* 212).

COMMISSIONE DI SANITA' E SOCCORSO.

— Ilario Sartori, Gius. Sartori, Luigi Bonazzi, Tomm. Zanetti e Giov. Boschi. 26 *ag.* 1835 (v. 54, *p.* 91).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— È soggetto all' esattoria di Fornovo. 14 *genn.* 18?3 (v. 29, *p.* 8).
— Dipenderà da quella di Borgotaro. 19 *magg.* 1826 (v. 35, *p.* 131).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— Fa parte della sottispezione di Borgo S. Donn.. 22 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 97).
— Biag. Zucchi Sottispett. *dett.* (ivi, *p.* 104).

PRETURA.

— Dipende da quella di Fornovo ed il capo-luogo ne è distante miglia 9 113. 30 *genn.* 1817 (v. 10, *p.* 22).
— Confermata nella sodd. giurisdizione. 19 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 68).

SCUOLE.

— Ve ne sono delle primarie le quali comprendono le classi infima, media e suprema. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 201).
— Dott. Bern. Scarpa Ispett.. 27 *ott.* 1833 (v. 50, *p.* 156).
— Il sodd. è dispensato ed è chiamato in sua vece Gius. Ruffini. 9 *ott.* 1834 (v. 52, *p.* 93).

SOMMINISTRAZIONI. Gli impresari di foraggi e viveri per conto proprio, sono soggetti a patente di 1.ª classe. 31 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 57).
— Gli Impresari per somministrazioni terranno i loro registri in carta bollata da c. 45, o in carta propria sottoposta al bollo straordinario. 2 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 311 e 327).
— I contratti di somministrazioni il cui prezzo debba pagarsi dal tesoro, dalle amministrazioni, o da' pubbl. stabilimenti, pagano l. 1 per diritto fisso di controllo; se una clausula speciale li sottoponesse al diritto proporzionale, tale diritto sarà di c. 25 per ogni l. 100 sulla totalità del prezzo. 23 *dett.* (ivi, *p.* 407, 416 e 417).
— Gli imprenditori di somministrazioni per fabbriche, di vettovaglie alle truppe e simili,

prendono patente della 1.ª categoria. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 67).

— Gli imprenditori per somministrazioni di foraggi e di vittovaglie alle truppe, sono soggetti a patente di 1.ª classe. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 139).

V. Impresari-Debito pubblico.

Soragna. È capo-luogo di comune del cantone di S. Secondo. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 85).

— Vi sarà una dogana sussidiaria intermedia dalla parte del Po. 21 *dett.* (ivi, *p.* 127).

— Farà parte del Governatorato di Parma. 6 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 69).

— La dogana è suppressa. 13 *apr.* 1819 (v. 14, *p.* 72).

— Fa parte della Commessaria di Busseto. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 165).

— La fiera detta di S. Tereoziano è prolungata di un dì, ed avrà luogo ne' giorni 1 e 2 di sett. di ciasc. anno. 2 *lugl.* 1823 (v. 30, *p.* 3).

— È compreso nella Commessaria di Borgo S. Donn. 9 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 206).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— Capo-luogo di comune del Governatorato di Parma. Evang. Galeotti Pod. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 274).

— Avrà nella sua giurisdizione i comunelli di Alberici, Argioe, Bonato, Bre, Carzeto, Castellina, Diolo, Pongennaro e Spotto: popolazione 4843. 19 *dett.* (v. 17, *p.* 79).

— Giov. Aiml e Gius. Fogliati Sind. 2 *lugl.* 1820 (v. 20, *p.* 152).

— Gios. Sormaoi Pod. 24 *dic.* 1824 (v. 32, *p.* 87).

— Gius. Trancossi Sind. 12 *genn.* 1832 (v. 47, *p.* 9).

CATASTO.

— Il Geom. Giac. Adorni vi eseguirà le verificazioni catastali. 15 *febb.* 1828 (v. 39, *p.* 17).

— Fa parte della 4.ª Sez. 18 *nov.* 1835 (v. 54, *p.* 209).

— Il sudd. Geom. è confermato. *dett.* (ivi, *p.* 212).

COMMESSIONE DI SANITA'.

E SOCCORSO.

— Carlo Turba, Cam. Mazzari, Giov. Corsi, Giov. Ghelfi e Med. Giov. Tamagni. 26 *ag.* 1835 (v. 54, *p.* 86).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— È soggetto all'esattoria di Borgo S. Donn. 14 *genn.* 1823 (v. 29, *p.* 8).

— Dipenderà da quella di Busseto. 19 *magg.* 1826 (v. 35, *p.* 130).

CONTROLLO.

— Pel controllo soltanto delle soccessioni dipenderà dall' uffizio del Ricevitore del Patrimonio dello Stato di Borgo S. Donn. 1.° *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 216),

— Sarà in tutto soggetto all'uffizio di Borgo S. Dooo. 29 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 227).

NOTAI.

— I Notai del cantone di S. Secondo potranno rogare anche in quello di Soragna, e viceversa. 9 *ag.* 1815 (v. 6, *p.* 38).

— È ritenuto che i Notai della pretora di S. Secondo potranno ricevere atti anche io quella di Soragoa. 9 *ag.* 1821 (v. 24, *p.* 72).

— Dott. Gius. Rivi Notaio a Soragna. 1 *lugl.* 1835 (v. 54, *p.* 3).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— È soggetto all' uffizio di Borgo S. Dnnu. 5 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 234).

— Dipenderà dalla sottispezione di Borgo S. Donn. 22 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 97).

— Biagio Zucchi Sottispett. *dett.* (ivi, *p.* 104).

PRETURA.

— Sarà di 3.ª classe nel Ducato di Parma; pe' processi crim. dipenderà da quella di Busseto;

la sua giurisdizione sarà l'antico cantone, più il comunello del Carzeto; Dott. Paolo Lanzi Pret., Claudio Bellini Cancell., Franc. Bianchetti Commesso. 15 *marz.* 1816 (v. 7, p. 75, 76, 77 e 85).

— Confermata di 3.ª classe con giurisdizione sul solo comune, ed il capo-luogo è distante da Busseto miglia 7. 113. 30 *genn.* 1817 (v. 10, p. 26).

— Ritenuto capo-luogo di pretura: popolazione 4843. 19 *giugn.* 1820 (v. 17, p. 79).

— Dipende dal Giud. processante pel territorio posto al nord di Parma. 14 *genn.* 1821 (v. 22, p. 63).

— Gius. Sormani suppl. 10 *giugn.* 1821 (v. 24, p. 407).

— Cam. Ricci e Luigi Casazza Usc. *dett.* (ivi, p. 419).

— Avv. Gaet. Peroni Pret. 16 *ott.* 1824 (v. 32, p. 54).

— Avv. Ricc. Robuschi Pret. in vece dell' Avv. Ant. M. Landi. 11 *marz.* 1829 (v. 41, p. 182).

— Avv. Ant. Gazzi Pret. 2 *ott.* 1829 (v. 42, p. 126).

— Luigi Andreoli Cancell. in luogo del Dott. Gius. Gatti. 9 *sett.* 1830 (v. 44, p. 52).

— Dott. Ant. Martini Pret.. 8 *febb.* 1833 (v. 49, p. 75).

— Giov. Oddi Usc. in luogo di Cam. Ricci. 15 *sett.* 1833 (v. 50, p. 98).

— Gli usc. della pretura sono autorizzati a fare atti del loro ministero nella pretura di Fontanellato sino al ristabilimento in salute dell' usc. Luigi Mazzoni. 17 *apr.* 1834 (v. 51, p. 139).

— Dott. Aless. Cavagnari Pret. 22 *magg.* 1834 (ivi, p. 173).

— Per la morte dell' Usc. di Fontanellato Mazzoni e la nomina di un Usc., la facoltà impartita coll' atto del 17 apr. 1834 è tolta. 18 *lugl.* 1834 (v. 52, p. 14 e 15).

— Paolo Baracchini Cancell. 22 *nov.* 1834 (ivi, p. 133).

— Dott. Gius. Rivi 2.° suppl. 1 *ott.* 1835 (v. 54, p. 159).

— Aless. Palmerani Cancell. 19 *dett.* (ivi, p. 180).

SCUOLE.

— Ve ne saranno delle primarie le quali comprenderanno le classi infima, media e suprema. 13 *nov.* 1831 (v. 46, p. 201).

— Gius. Sormani Ispett. 23 *febb.* 1832 (v. 47, p. 50).

— Dott. Fermo Tacchini Ispett. invece del dispensato Sormani. 19 *apr.* 1832 (ivi, p. 159 e 160).

— Don Marco Viappiani Ispett. 15 *febb.* 1833 (v. 49, p. 79). *V.* Legato Levi - Ospizio delle orfanelle.

Sorbolo. È capo-luogo di comune del cantone di S. Donato. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, p. 82).

— Vi sarà una dogana sussidiaria confinante col Po. 21 *dett.* (ivi. p. 127).

— Vi risiederà una brigata di Dragoni a cavallo ed a piedi. 1 *giugn.* 1815 (v. 5, p. 137).

— La dogana è abilitata a' rilasciare le bullette di transito ed i corrispondenti ritorni. 5 *nov.* 1816 (v. 9, p. 200).

— La dogana è ritenuta: essa sarà confinante coll' Estense con autorizzazione alla spedizione del transito immediato fra l'Estense e l'Estense, e al compimento del transito mediato. 8 *apr.* 1821 (v. 22, p. 232, 234 e 235).

— Farà parte del distretto di Parma. 30 *apr.* 1821 (v. 23, p. 165).

— Col 1.° del 1828 vi sarà attivata una posta de' cavalli. 27 *dic.* 1827 (v. 38, p. 73).

— Dipenderà dal Governatorato di Parma. 9 *giugn.* 1831 (v. 45, p. 205).

AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

— Capo-luogo di comune nel Governo di Parma. Dott. Chiari

Pod. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 274).
— Dipenderanno dal comone i comunelli di Sorbolo, Casaltone, Coeozo e Enzano a sinistra dell' Enza, Frassinara, Ramoscello e Bogolese: popolazione 2940. 19 *dett.* (v. 17, *p.* 76).
— Dott. Paolo Ferrari e Giov. Gandioi Sind.[i]. 2 *lugl.* 1820 (v. 20, *p.* 152).
— G. Odoardo Gruppini Pod. 17 *dic.* 1824 (v. 32, *p.* 91).
— L' Avv. Agost. Ferrari è dispeosato dall' offizio di Sind. 16 *ott.* 1831 (v. 46, *p* 159).
— Ang. Alberganti Sind. 24 *nov.* 1831 (ivi, *p* 293).
— Cav. Piet Benassi Pod.. 24 *nov.* 1832 (v. 48, *p.* 235).
— Il sudd. Benassi è dispensato. 1 *genn.* 1833 (v. 49, *p.* 3).
— M. Manro Lalatta Pod. 7 *nov.* 1833 (v. 50, *p.* 165).

CATASTO.

— Il Geom. Gius. Ferrari vi eseguirà le verificazioni catastali. 15 *febb.* 1828 (v. 39, *p.* 15).
— Fa parte della 5.ª Sez.. 18 *nov.* 1835 (v. 54, *p.* 210).
— Cam. Monguidi Geom.. *dett.* (ivi, *p.* 212).

COMMESSIONE DI SANITA' E SOCCORSO.

— Giov. Pinetti, Ang. Vescovini, Dom. Del Carlo, Giov. Benassi e Med. Ant. Lanati. 26 *ag.* 1815 (v. 54, *p* 79).
— Pinetti, Del Carlo e Benassi sono dispensati, ed in loro vece sono oomioati Ang. Bellentani, Caet. Baligan e Ang. Ballabene. 19 *sett.* 1835 (ivi, *p.* 126).

CONTRIBUZIONI DIRETTE.

— Dipende dall' esattoria di Cortile S. Martino. 14 *genn.* 1823 (v. 29, *p.* 8).
— Confermata la detta disposizione. 19 *magg.* 1826 (v. 35, *p.* 130).

PATRIMONIO DELLO STATO.

— Fa parte della sottispezione di Colorno. 22 *sett.* 1831 (v. 46, *p.* 98).
— And. Orlandioi Sottispett.. *dett.* (ivi, *p.* 104).

PRETURA.

— È soggetto a quella di S. Donato ed il capo-luogo ne è distante miglia 6. 30 *genn.* 1817 (v. 10, *p.* 26).
— Confermato nella sudd. giurisdizione. 19 *giugn.* 1820 (v. 17, *p.* 76).

SCUOLE.

— Ve ne sono delle primarie le quali comprendono le classi infima, media e suprema. 13 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 201).
— Don Luigi Veseovi Ispett. 23 *febb.* 1832 (v. 47, *p.* 50).
— Per la difficoltà di avere Maestri abili, l' insegoamento si limiterà per ora alle elassi infiroa e media. 17 *marz.* 1833 (v. 49, *p.* 103).
V. Dogane, *Circondario confinante* - Tremuoio.

SORGENTI D' ACQUE. È permesso a ciasc. di scavare quelle ehe nascono nel proprio fondo e condurle pel medesimo, salve le ragioni del terzo e tutto ciò ehe dispone la legge. 25 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 39).

SOSPETTI (I). Sono sotto la sorveglianza della Polizia generale. 14 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 75).
— Di furto, truffa o falso, non si ammettono oel Reggim. M. L. nè come volontari, nè eome forzati. 21 *ott.* 1829 (v. 42, *p.* 32).
V. Preeetti di buongoverno - Vegliati.

SOTTO-PREFETTI. I poteri e le attribuzioni di eui eraoo rivestiti i Sotto-Prefetti, si esereiteranno da una Commissione detta Commessione amministrativa del circondario. 16 *febb.* 1814 (v. 1, *p.* 7).

— Le funzioni de' sudd. si eserciteranno dai Governatori (V.). 6 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 75).

SOVRANO. Quando passa il Sovrano davanti alla guardia essa prende le armi e le presenta; l'Ufficiale saluta colla spada; il tamburo batte la marcia, e la bandiera saluta. Si rendono gli stessi onori al Principe creditario. Se la guardia incontra il Sovrano per istrada si ferma, fa fronte, presenta l'armi, e il tamboro batte la marcia. 18 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 144 e 145).

— I titoli da darsi al Sovrano negli atti, nelle lettere ed altre carte ad esso dirette, sono: *S. M. la Principessa Imperiale ed Arciduchessa d'Austria* MARIA LUIGIA, *Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla.* 29 *febb.* 1816 (v. 7, *p* 31).

— Quando il Sovrano entra in una città gli si rendono pure dalle truppe gli Onori milit. (V.). 1 *lugl.* 1816. (v. 9, *p.* 15 e seg.).

V. Controfirma - Giuramento di fedeltà.

SPADA (La). Che si porta visibilmente dalle persone civili, non è compresa nelle proibizioni relative al porto d'armi. 16 *lugl.* 1814 (v. 3, *p.* 11).

V. Guardie da spada - Lame da spada.

SPADAI. Sono soggetti a patente di 6ª classe. 31 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 61).

V. Armaiuoli.

SPAGNA (Regno). Sarà stampata e pubblicata la dichiarazione fatta a nome di S. M. Cattolica intorno al diritto di Albinaggio e di Forensità. 6 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 338 e 339).

Dichiarazione

È dichiarato solennemente dal Ministro degli affari esteri del Regno di Spagna che giammai ha esistito nel sudd. Regno il diritto di Albinaggio o di Forensità rispetto ai vassalli di S. M. l'Arciduchessa Duchessa di Parma. 6 *nov.* 1819 (ivi, *p.* 340 e 341).

— In vista della sudd. dichiarazione è risoluto che i sudditi di S. M. Cattolica saranno esenti dai diritti d'Albinaggio in questi Stati quando per successioni, legati, donazioni, o vendite si farà luogo a traslazione di beni da questi Stati nel Regno di Spagna. Potranno quindi i sudd. sudditi raccogliere liberamente ed estrarre da questi Ducati le successioni testate ed intestate che loro potessero appartenere in questi dominii, pagando le sole imposizioni a cui potrebbero andar soggetti i sudditi delle due Potenze ne' rispettivi Stati per le proprie leggi. Detta disposizione avrà vigore dal 6 nov. p. p. 24 *dic.* 1819 (ivi, *p.* 360 e 361).

V. Spagnuoli.

SPAGNUOLI. Tutti i beni e le rendite appresi dal Governo ai nazionali Spagnuoli o a quelli domiciliati in quel Regno in virtù del Decreto Impieriale del 24 sett. 1808 saranno indilatamente restituiti. I possessori di detti beni o rendite potranno far valere i loro diritti pei frutti percetti nel frattempo dall'Amministrazione del Demanio contro chi di ragione.

All'atto della consegna de' beni ai proprietari, il Dirett. di detta Amministrazione farà una liquidazione per riconoscere le somme esatte dall'Impero Francese e quelle incassate dall'attuale Governo. Di tali rinuncie verranno stesi i rispettivi processi verbali de' quali si trasmetterà copia al Governo. 2 *magg.* 1814 (v. 1, *p.* 94 a 96).

SPAZZOLE (Le). I mercanti di spazzole sono soggetti a pa-

tente di 5.ª classe. 31 *marz.* 1815 (v. 5, p. 61).

— Di radici di palude slegate, pagano per dazio d'entr. fr. 3 per quint.; se legate, di setola, di paglietta e simili, fr. 15; all'usc. fr. 1 indistintamente. 18 *apr.* 1820 (v. 16, p. 161).

V. Brostie.

Specchi. I venditori di specchi anno soggetti a patente della 4.ª categoria. 17 *febb.* 1822 (v. 25, p. 197).

— Salgono alla 3.ª. 4 *apr.* 1828 (v. 39, p. 67).

— Prenderanno patente di 3.ª classe. 16 *marz.* 1832 (v. 47, p. 140).

V. Cristalli - Luci da specchio.

Spedale *centrale pe' pazzerelli in Parma*. È nominata una Commissione incaricata di migliorare la sorte de' ricoverati nello spedale de' pazzi di Parma. Ne sono membri il Protomedico Rubini, il Dott. Berchet, il Cav. Porta, e l'Architetto del Comune Capit. Coconcelli. La Commissione visiterà successivamente: 1.° l'edifizio ove sono ricoverati i pazzi; 2.° quello dello spedale grande ove erano gli esposti; 3.° l'ex convento di S. Franc. di Paola; 4.° l'edifizio de' mulini bassi; farà una relazione particolarizzata per ogni edifizio; indicherà particolarmente quello da preferirsi per l'uso di spedale pe' pazzi e a pari circostanze, si preferirà quello che necessiterà minori spese. Ove l'edifizio da preferirsi fosse l'attuale spedale de' pazzi, la Commissione riferirà: 1.° lo stato attuale, 2.° gli inconvenienti a cui dà luogo, 3.° i lavori da farsi. La Commissione farà stendere dall'Architetto per gli edifizii che giudicherà convenienti, uno specchio delle spese necessarie per ristaurazioni, aggiunti o adattamenti e lo allegherà alla relazione. Conosciuta dal Governo la spesa stanziata nello specchio, la Commessione verrà abilitata a far stendere la perizia. I risultamenti delle visite della Commissione verranno trasmessi alla Presidenza dell'Interno non più tardi del 5 marz. pross. 18 *febb.* 1818 (v. 12, p. 28 a 30).

— È approvato il progetto di stabilire uno spedale pe' pazzi nel già convento di S. Franc. di Paola. Il Presid. dell'Interno approverà e renderà esecutoria la perizia e la pianta de' lavori necessari, e proporrà al Sovrano i mezzi per pagare la spesa ed un progetto per rendere il nuovo stabilimento centrale per tutti i Ducati. 18 *giugn.* 1818 (ivi, p. 202 a 203).

— L'antico spedale de' pazzi è destinato per gli incurabili. 28 *lugl.* 1821 (v. 24, p. 56).

— Lo spedale di S. Franc. di Paola in Parma è dichiarato centrale pe' pazzerelli di tutti i Ducati. Il nuovo spedale centrale sarà ampliato e reso capace per 90 pazzerelli almeno. Per tale ampliamento è conceduta la chiesa di S. Franc. di Paola e le botteghe dipendenti dal convento aderenti alla chiesa, e spettanti al Patrimonio dello Stato. I lavori d'ampliamento saranno proposti da una Commessione composta dal Presid. degli Ospizii di Parma, da un medico dello spedale civ., da un Architetto scelto dal Presid. dell'Interno. Per dette spese sarà destinata sull'annuo canone di beneficenza che pagasi dalla Ferma-Mista, quella somma che il Presid. dell'Interno crederà necessaria purchè non ecceda i 2/3 del canone stesso: in conseguenza i lavori si faranno in più anni. I par-

zerelli di Piacenza saranno traslocati nello spedale centrale quando vi sarà comodo per accoglierli; perciò si eseguiranno nel corr. anno i lavori più urgenti. Pel mantenimeoto de' pazzerelli del Piacentino, gli Ospizii di Piaceoza pagheranno a quelli di Parma un' indeonità non minore di l. 1 per giorno e per ricoverato. 29 *apr.* 1822 (v. 26, *p.* 52 a 54).

SPEDALE *della misericordia in Parma*. Saranno date all' ospedale le multe incorse dai contravventori alle leggi intorno all' istituzione d' una Camera di commercio (V.) in Parma. 13 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 61).

— Per lo stabilimento nello spedale delle scuole di clinica medica e chirurgica, i Regol. del medesimo non potranno essere innovatl dai Prof. clinici. 11 *febb.* 1819 (v. 14, *p.* 49).

— Nuove disposiziooi intorno alla scuola di clinica stabilita nello spedale di Parma. 11 *marz.* 1820 (v. 16, *p.* 81 e seg.).

V. Spedali civili - Spedali foresi - Uoiversità degli stndii, *Scuole cliniche.*

SPEDALE *per gli incurabili in Parma*. L' antico spedale de' pazzi sarà destinato pe' malati incurabili; l' attuale edifizio degli incurabili sarà venduto ed il prodotto servirà agli addattamenti necessari all' antico spedale de' pazzi. 28 *lugl.* 1821 (v. 24, *p.* 56).

SPEDALI *civili*. I medici, chirurghi, praticanti, ed infermieri d' ospedali non possono essere ascritti alla Guardia urbana di Parma. 16 *marz.* 1814 (v. 1, *p.* 27).

— Avrsono un corpo di guardia. 1 *nov.* 1814 (v. 4, *p.* 107).

— Sono comuni agli spedali civ. le disposizioni del Regol. di questo giorno intorno alla contabilità degli spedali milit. (V.) pe' casi in cui gli ammalati milit. fossero curati negli spedali civ. 30 *magg.* 1815 (v. 5, *p.* 127 e seg.).

— Confermato il corpo di gnardia. 10 *giugn.* 1816 (v. 8, *p.* 222).

— Avrsnno la metà de' grani confiscati per contravvenziooi alle leggi annonarie. 18 *dett.* (ivi, *p.* 281).

— Delle morti che accadono negli spedali si darà avviso al Pret. o Pod. per l' opportuna annotazione sui registri dello stato civ. (V.). 14 *ag.* 1816 (v. 9, *p.* 52).

— Una parte dei centesimi addizionali imposti sulla prediale del 1817, verrà distribnita fra gli ospedali. 12 *sett.* 1816 (ivi, *p.* 108).

— Le direzioni degli spedali sooo nelle attribozioni della Presid. dell' Interno. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 151).

— Gli ospedali non potranno ricusare di ricevere i pellagrosi e di darvi la necessaria cora. 14 *febb.* 1820 (v. 16, *p.* 33).

— Agli Economi degli spedali incombono diverse nbbligazioni in virtù del Regol. di leva milit. (V.) approvato qoesto giorno, risguardanti ai descritti che vi sono mandati, e pei casi di loro morte o invio al corpo. 2 *apr.* 1820 (v. 17, *p.* 39, 40, 68, 69 e 71).

— Gli stati di spedalità di militari compilati dalle Commessioni amministrative degli ospedali e da esse presentatl alla Camera de' conti non sono soggetti a bollo. Lo stesso dicasi de' viglietti d' eotrata, sortita e morte che stanoo a corredo dei sudd. stati. I registri degli spedali soggetti a bollo sono quelli che contengono atti soggetti a controllo e concernen-

ti l'amministrazione temporale ed esterna, e quelli che servono di base alla contabilità come sarebbero i giornali di esazione e spese; sono immuni da bollo quelli relativi all'ordine interno ed all'amministrazione generale che non hanno relazione con persone estranee allo stabilimento. 20 *nov.* 1820 (v. 21, *p.* 59 a 62).

— I conti degli ospedali saranno giudicati inappellabilmente dalla Sez. de' conti del Cons. di Stato. 2 *ott.* 1831 (v. 46, *p.* 128).

— Gli spedali cogli orti annessi, sono esenti dalla contribuzione prediale. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 72).

— Potranno servire pe' colerici ove siavi mezzo di separarli dagli altri malati. 26 *magg.* 1832 (ivi, *p.* 197).

— I contratti ne' quali non siavi consentimento d'ipoteca si riceveranno dal Pod. rispettivi ed in Parma e Piacenza dai Presid. degli Ospizii: i consentimenti d'ipoteca, saranno rogati da' Notai. 7 *lugl.* 1833 (v. 50, *p.* 6).

V. Cholera morbus - Ospizii civili - Spedale di Parma - Spedali foresi - Spedali milit. - Speziali - Tifo - *e gli art. de' diversi Ospizii civ.*

ISPETTORE GENERALE DEGLI SPEDALI E CONSULTORE DEGLI OSPIZII.

— L'Ispett. generale come Consultore degli ospizi civ. di Parma e di Piacenza, sarà sentito intorno alle proposte di candidati pe' posti di chirurghi ordinari o astanti, ed alle provvidenze che risguardano a' malati di malattia chirurgica. Le deliberazioni prese senza il suo avviso non verranno approvate. Se il Consultore sarà presente sarà invitato alla sessione; se lontano, sarà richiesto in iscritto. Esso sarà sentito per gli infermi delle sale ordinarie in tutte le operazioni d'alta chirurgia, esclusa la scuola clinica. Quando alcun medico o cerusico degli ospedali desiderasse di fare delle osservazioni per verificare la forza e l'efficacia di qualche nuovo rimedio non contenuto nella farmacopea degli ospedali, o per confermare i vantaggi di già conosciuti, dovrà concertarsi col Consultore intorno alle cautele necessarie.

Come Ispett. generale invigilerà sull'adempimento de' Regol. intorno agli spedali di Parma e di Piacenza in ciò solo che risguarda agli obblighi de' medici e de' cerusici, ed alle cure degli infermi. Sarà ufficio suo visitare di frequente: le infermerie anche nel tempo delle visite e medicazioni; la spezieria procurando di trovarvisi allorchè si preparano le medicine; il laboratorio e gli utensili farmaceutici; dovrà assicurarsi della buona qualità degli alimenti; potrà visitare l'infermeria del chirurgo clinico dell'Università siccome parte dell'ospedale. L'Ispett. dirige il servigio chirurgico delle infermerie ordinarie non che la disciplina e polizia de' cerusici astanti e praticanti, i quali non potranno eseguire operazioni manuali senza la licenza dei cerusici ordinari e l'approvazione dell'Ispett. generale. Provvisti gli spedali de' necessari stromenti di chirurgia ed anatomia, l'Ispett. ne avrà l'ispezione superiore; adopererà che nulla manchi e che sieno conservati in buono stato, e li farà somministrare al bisogno pel servigio degli infermi e l'istruzione de' cerusici. Negli ultimi giorni di ciasc. mese l'Ispett.

potrà tenere una sessione co' medici e cerusici ordinari e con quelli che sono addetti alle cure mediche e chirurgiche degli spedali: di essa si terrà protocollo ove si registreranno i fatti principali risguardanti alle cure, e le riflessioni degli individui intervenuti alle sessioni. L'Ispett. avrà l'ispezione di tutti gli spedali dello Stato in quanto alla cura de' malati, e potrà visitarli quando lo crederà opportuno; proporrà, ove accada, quello che crederà opportuno a togliere gli abusi ed a promovere i progressi o i vantaggi dell'arte chirurgica negli ospedali; riferirà con parere il risultamento delle visite e delle sessioni di cui è cenno superiormente al Presid. dell'Interno, e questi darà o proporrà al Sovrano, secondo l'importanza, le opportune disposizioni. I Regol. e le consuetudini vigenti per gli ospedali non modificati colla presente Risoluzione continueranno ad eseguirsi. 11 *marz.* 1820 (v. 16, *p.* 85 a 88)

Spedali *de' comuni foresi*. A contare da questo giorno i malati poveri de' comuni foresi ove sono spedali, saranno ivi ammessi e curati, nè potranno più essere trasferiti negli spedali di Parma e di Piacenza fuorchè nel caso che gli edifizii de' primi fossero angusti o mancassero assolutamente di mezzi. Le Commessioni amministrative degli Ospizii delle dette due città faranno tener conto delle *spedalità* pe' malati poveri degli altri comuni e ne manderanno semestralmente nota al Presid. dell'Interno per essere rimborsate dagli spedali foresi per quanto ne potranno avere mezzi, ed a norma delle alluogazioni ne' conti presuntivi di questi ultimi spedali. Nessun malato povero d'un comune forese potrà essere trasportato negli spedali di Parma e di Piacenza, nè esservi ammesso, che per urgenza, senza essere accompagnato da un attestato del Pod. che faccia fede della povertà del malato e della mancanza di spedale nel comune, o, essendovene, della impossibilità di ammettervi il malato sia per angustia dell'edifizio, sia per mancanza di mezzi per provvedere alla sua cura. Il Presid. dell'Interno avviserà ai modi di ampliare gli spedali foresi e di portare alle loro amministrazioni que' miglioramenti che si potranno. 18 *giugn.* 1828 (v. 39, *p.* 178 a 180).

V. Cholera morbus - Spedali civili - Tifo.

Spedali *militari*. Gli Economi degli spedali non possono lasciar uscire verun militare nel giorno che il Commiss. di guerra passa le rassegne 1 *nov.* 1814 (v. 4, *p.* 9). Il Commiss. sudd. nelle sue rassegne trimestrali, visita gli spedali e le infermerie per verificarvi l'esistenza de' malati che vi sono curati (ivi, *p.* 12). Le somme scritte sui fogli di ritenenza degli spedali stabilite dal Commiss. di guerra si pagano mese per mese agli Economi od Amministratori degli Ospizii (ivi, *p.* 27). Sono approvati i corpi di guardia agli spedali (ivi, *p.* 107).

— La spesa delle giornate di trattamento dei milit. ammessi negli spedali civ. e milit. si paga parte col mezzo de' fogli di ritenenza fatta ai milit. e parte con ordinanze del Ministro. Alla fine d'ogni mese gli Amministratori di ciasc. spedale formano uno stato in triplice copia, diviso per corpo, de' milit. curati nel mese, e lo trasmettono al Commiss. di guerra

il quale ne stabilisce lo sconto provvisorio conteggiando soltanto ciò che la tariffa prescrive di ritenere agli Ufficiali ed alla truppa a favore degli spedali, e lo inoltra al Ministro. Questi lo fa verificare ne' suoi ufficii e fa emettere il corrispondente mandato a favore dello spedale ponendovi a corredo una copia del sodd. stato la quale rimarrà al Tesoriere insieme al mandato, ne ritiene un' altra per sè, ed invia la terza al Commiss. di guerra. Gli Amministratori d'ogni spedale tengono per ciasc. mese uno stato del movimento giornaliero de' milit. curati nel loro spedale, ed all' ultimo giorno del mese, lo chiudono e lo trasmettono al Commiss. di guerra che ha la polizia dello spedale il quale lo verifica, lo stabilisce e lo inoltra al Ministro: al Commiss. di guerra assente, supplisce il Pod. o il Sind. Sullo stato sudd. il Ministro stabilisce il conto provvisorio della spesa delle giornate che vi sono portate giusta il valore d'ogni giornata, dedotto l'ammontare de' fogli di ritenenza, e spedisce a favore dell' Ospizio un' ordinanza imputabile nello sconto definitivo del trimestre da regolarizzarsi con particolari decisioni. Alla fine d'ogni trimestre gli Amministratori summenzionati formano lo stato de' malati curati nel trimestre il quale è sottoposto coi biglietti d'entr. e d'usc. e gli estratti mortuari al Commiss. di guerra il quale lo verifica, lo stabilisce, e lo inoltra al Ministro. Questi fa verificare ne' suoi ufficii i sudd. stati con quelli ricevuti mensilmente, e coi fogli di ritenenza, ed in vista della loro esattezza ne stabilisce definitivamente la spesa e ordina il pagamento del soldo a favore degli spedali creditori. Alla fine d'ogni trimestre il Commiss. di guerra fa un riassunto per corpo dell' ammontare de' fogli di ritenenza de' tre mesi e domanda un mandato del sudd. importo a favore del corpo che ha sofferta la ritenuta. Questo mandato è pagato dal Tesoriere al corpo colla copia del foglio di ritenenza quitata dagli Amministratori rimasta presso il Tesoriere col mandato d'acconto. Il Cons. d'amministrazione del corpo appena ricevuti i detti fogli ne porta l'ammontare in introito sul registro cassa e poi lo porta ad uscita per pareggiare le partite. La contabilità del 1.° trimestre di quest' anno sarà chiusa come quella del 4.° trimestre del 1814. Il presente Regol. andrà in vigore col 1.° apr. p. p.. 30 *magg.* 1815 (v. 5, *p.* 127 a 131). Seguono i modelli degli stati ordinati nel sudd. Regol. (ivi, *p.* 132 a 136).

— Gli Economi degli spedali non possono lasciare uscire malati ne' giorni destinati alle riviste trimestrali. 10 *giugn.* 1816 (v. 8, *p.* 139). La spesa delle giornate di trattamento de' milit. ammessi negli spedali civ. e milit. si paga per cura del Dipart. milit. nella proporzione seguente: dal Capit. in su con un terzo del soldo giornaliero; dal Tenente in giù colla metà; pei Sotto-Ufficiali e soldati con fr. 1 per giorno; per ogni seppellimento fr. 2; per ogni sortita c. 30; la spesa degli Ufficiali, si paga col loro soldo; quella de' Sotto-Ufficiali e soldati, dal Governo. Gli Amministratori d'ogni spedale civ. e milit. tengono per ciasc. mese uno stato del movimento giornaliero pe' milit. curati nel loro spedale, e lo chiudono e verificano l'ultimo d'ogni mese: esso deve presen-

tare il numero totale delle giornate di cura. Essi formano poi lo stato generale per ogni mese per servire allo sconto in danaro da stabilirsi dal Dipart. milit. I sudd. due stati sono inviati coi documenti all'appoggio dagli Amministratori sudd. al Dipart. milit. il quale li verifica, li stabilisce, ed emette il mandato di saldo a favore degli spedali: essi sono in doppio uno per gli archivii del Dipart., l'altro serve di corredo al mandato (ivi, *p.* 220 e 221). Gli spedali avranno un corpo di guardia (ivi, *p.* 222).
V. Spedali civili - Spezlali.

SPEDIZIONIERI (Gli). Hanno obbligo di tenere i loro registri in carta bollata da c. 45 o in carta propria sottoposta al bollo straordinario 2 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 311 e 327).
— Sono soggetti a patente della 1.ª categoria. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 196).
— Scendono alla 2.ª categoria. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 66).
— Prendono patente della 2.ª classe. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 139).
— Se non sono anche Commissionari, scendono alla 3.ª classe de' patentabili. 2 *apr.* 1834 (v. 51, *p.* 86).

SPELTA (La). Paga per dazio d'entr. compresa la sua farina, fr. 2 per quint.; d'usc. c. 30. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 133).
— Il dazio d'usc. pel Ducato di Guastalla sarà a tutto il mese d'apr. 1826 di c. 20 per quint. 15 *ott.* 1825 (v. 34, *p.* 50).
— La detta riduzione è mantenuta sino a nuova disposizione. 24 *apr.* 1826 (v. 35, *p.* 107).
V. Spelta ed Avena.

SPELTA ED AVENA (La). All'entr. non paga che soldi 20 pel taglio della bulletta; per dazio d'usc. paga soldi 3 per istaio; pel transito di terra soldi 1: per quello sul Po soldi 10. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 99, 104, 106 e 107).
— La bulletta d'entr. si pagherà c. 24; per dazio d'usc. c. 4 per istaio; pel transito di terra c. 2; per quello sul Po c. 12. 6 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 248, 253, 254 e 255).
— Paga per dazio d'entr. comprese le loro farine, c. 2 per ect. e d'usc. c. 12. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 28).
— Il dazio di transito sul Po è ridotto a c. 27 per quint.. 23 *ott.* 1818 (v. 13, *p.* 84).
— Il transito di terra sarà di c. 25 per quint.. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 215).
V. Avena - Biada - Spelta.

SPERMACETI (Gli). Pagano per dazio d'entr. c. 20 per chil.; d'usc. c. 5. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 63).
V. Olio.

SPESE *di giustizia*. Coloro che per uffizio sono tenuti a comparire davanti ai Trib. o ai Giudici per farvi denunzie o presentare processi verbali, arrestati, o corpi di delitto ma che non vi sono chiamati come testimonii, non hanno diritto ad indennizzazione. Nei casi d'arresto in flagrante delitto o di richiesta della forza armata fatta dall'Usc. o dalla Guardia campestre non è dovuta alcuna mercede. Quando l'arresto sarà ordinato dalla competente Autorità giudiziaria è dovuta la seguente tassa:

Presentazione al Trib. di un inquisito	fr. 5. 0
Esecuzione d'arresto in virtù di condanna correzionale	„ 5. 0
Esecuzione del mandato di cattura nelle cause crim.	„ 7. 0
Esecuzione della cattura di un condannato a pena afflittiva ed infamante	„ 10. 0

Le Autorità giudisiali cureranno la reintegrasiooe all'erario di tutte le spese di giustizia dovute dai rei che sono solvibili. 22 *lugl.* 1814 (v. 3, *p.* 37 a 39).

— Quelli che al 20 apr. u. s trovavansi debitori di spese processuali per coodanne proferite dai Trib., ne sono intieramente assolti. 3 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 12).

— Uno degli originali degli stati presentati per ottenere pagamento delle spese di giustizia dovrà essere io carta bollata. 14 *giugn.* 1816 (ivi, *p* 256).

— I condaonati in contumacia a pene di polizia semplice o correzionale non potranno impugnare la sentenza io via d'opposizione che pagando le spese tutte dell'intimazione di detta sentenza e dell'atto di opposizione. Sono mantenuti i termini delle leggi io vigore per interporre appello dalle sentenze corresiooali ed in certi casi anche da' quelle di semplice polizia alla cancelleria del Trib. che avrà giudicato. L'appello sarà entro il termine stabilito notificato al Ministero pubbl. presso il Trib. d'appello ed alla parte civ. qualnra si trovi in causa se il cendanoato sarà l'appellante, o all' incolpato assolto o condannato se l'appellante sarà il Ministero pubbl., o allo stesso ed al Ministero pubbl. se l'appellante sarà la parte civile. La sodd. notificazione porta di diritto citazione alla prima udienza del Trib. d'appello 20 giorni dopo quello della notificaziooe medesima la cui spesa sarà a carico dell'appellante. Se l'appello fu interposto dal Ministero pubbl. l' Usc. sarà tassato per detta notificazione come per le altre citasioni. A sole spese del richiedente si possono ripetere i testimonii sentiti dai primi Giudici sulla domaoda del condannato appellante o della parte civ io grado d'appello. Alla prima udienza dopo i sudd. 20 giurni o tott' al più alla soccessiva, dovrà proferirsi sentenza d' appello fuori del caso in cui l' incolpato appellante o appellato non potesse presentarsi all'udienza: in detto caso, e dietro prove legali, si trasporterà l'udienza ad altro giorno e si farà luogo a nuova citazione Ventiquattr' ore dopo la notificazione d' appello, si manda al Ministero pubbl. presso il Trib. d' appello in originale il processo e la sentenza proferita io prima istanza, e non si ammetterà mai nelle memorie del Cancell. alcuna spesa per tali copie. Se la detta trasmissione fosse ritardata al di là delle 24 ore, gli autori del ritardo pagheranno le spese che esso avrà cagionato, senza pregiudizio di pene più gravi ae vi sarà luogo. Il Proc. d' appello potrà pure appellare dalle sentenze correzionali nel termine di due mesi ma nel solo caso di assoluzione. Di tali seotenze si trasmetteranno gli estratti dal Proc fiscale al Proc. del Governo 15 giorni dopo che furono proferite: per tali estratti si pagheranno al Cancell. c. 40. 6 *ott* 1816 (v. 9, *p* 132 a 134).

Nell' uffisio del Proc fiscale sarà tenuto registro delle copie od estratti spediti dai Cancell. e del numero delle carte di ciasc. copia: il Proc. sudd. dovrà esaminarli prima che siano registrati ed il *Visto* che dovrà apporvi indicherà, per le copie, il numero delle carte di cui sono composte: copia di detto registro è mandata ogni mese dal Proc. fiscale al Ministro di Stato (ivi, *p.* 138 e 139).

Le spese di viaggio sono rimborsate ai medici, chirurgi, periti, uscieri ed alle levatrici quando debbono trasferirsi a più di miglia 1. 1|3 (2 kilom.) dal luogo ove dimorano a quello ove debbono eseguire le loro incombenze. Tali spese sono determinate per ciasc. miriam. compresi andata e ritorno. Qualora le persone contemplate di sopra fossero chiamate come testimonii, riceveranno soltanto la retribuzione fissata pei testimonii. La spesa si regolerà a miriam. e mezzi miriam. in modo che dai 3 ai 7 kilom. inclusivamente di distanza si paghi 1|2 miriam. e dagli 8 ai 9 si paghi un miriam.. Per servir di norma nel regolare le spese di viaggio, il Ministro di Stato farà pubblicare un prospetto delle distanze in miriam. col ragguaglio in miglia. Ai sudd. verrà pure applicato quanto è disposto pei testimonii (V.) ne' casi di ritardo forzato durante il viaggio da giustificarsi con certificato del Pret. o del Sind. (ivi, *p.* 148 e 149).

Accadendo delitti o misfatti che richieggano la presenza d'un Uffiziale di polizia giudiziaria per riconoscere e verificarne le circostanze, il Sind. della sezione vi si recherà assistito dalla Guardia campestre e dalla forza pubbl. per fare gli atti necessari per la formazione del corpo del delitto. L'obbligo stesso avranno i Pret. o gli Assess. o i Sind.[i] della sezione capo-luogo di pretura pei delitti commessi in detta sezione ed i Commiss. di polizia, i Proc. fiscali o i Giud. d'istruzione pe' delitti commessi nelle città in cui risiedono. I processi verbali delle operazioni eseguite si spediranno alla competente Autorità giudiziaria per l'istruzione del processo. Per dette operazioni non è accordata indennità ai Sind.[i] che le eseguiscono nella propria sezione, nè ai Pret. ed Assess. che le fanno nel capo-luogo, nè a' Commiss. di polizia, Proc. o Giud. pel comune di loro residenza. È però riservato di dare un attestato del Sovrano gradimento a quelli fra i suddetti che si saranno distinti per zelo e capacità nelle loro incombenze, al quale effetto si terrà nota in ciasc. pretura delle visite fatte nel corso dell'anno dai Sind.[i] e dai Pret., e negli ufficii de' Giud istruttori di quelle eseguite dai Commiss di polizia e dagli altri Ufficiali subordinati a' detti Giud.. Tali note si spediranno al Governatore e questi li trasmetterà con parere al Ministro. Sui menzionati processi verbali i Pret. di 1.ª classe o i Giud. istruttori istruiranno l'affare. Il Pret. di 1.ª classe, o l'Assess., o i Sind.[i] fuori della propria sez., o il Giud. istruttore, o il Proc. fiscale fuori della città in cui risiedono, potranno fare o ripetere gli atti per la formazione del corpo del delitto ma non avranno alcuna retribuzione eccetto che tali atti fossero stati ordinati dalla Camera di Cons. o da quella delle Accuse del Trib. civ. e crim.. Le sudd. Camere possono delegare gli Ufficiali summenzionati a fare i sudd. atti ritenuto che il delegato agisca di per sè assistito soltanto dal Cancell., nel qual caso l'incaricato soltanto avrà diritto ad una retribuzione quando per eseguire gli atti dovesse allontanarsi dalla sua residenza più di 6 kilom. o 4 miglia (ivi, *p.* 150 a 152). Se più Ufficiali di polizia fossero accorsi sul luogo del delitto per riconoscerne le circostanze, po-

traono far gli atti insieme, e, se ciò non si volesse fare, spetterà, all' Ufficiale che vi è accorso il primo, qoalora non vi fosse il Proc. fiscale o il Giud. d' istruzione, nel qoal caso spetta ad essi il diritto o di fare gli atti o di delegarli a quell' Ufficiale presente che giudicheraono a proposito. Le Guardie campestri hanno obbligo di deonziare i delitti e misfatti che si commettono nella sez. al Siod. ed al Comandante de' Dragooi (ivi, *p.* 153 e 154).

I testimonii sono pagati sopra una tassa del Magistrato o del Presid. del Trib. ove hanno deposto. Le altre spese si pagaoo sopra memorie documentate presentate dagli impiegati cui sono dovute. Il Ministro darà i modelli di dette memorie solle quali non si potranno scrivere altre spese che qoelle contemplate nel presente Regol. nè porvi tasse più forti di qoelle ln esso determinate. Alle memorie delle operazioni de' medici, chirurghi, ostetrici e periti, si onirà l' ordine avuto di eseguirle ed il certificato dell'esecuzione rilasciato dall' Ufficiale che vi fu preseote. Le memorie dei Cancell. e degli Usc. si esaminano dai Proc. fiscali nelle doe città, e dagli Assess. nelle preture mediante confrooto col registro che haono obbligo di teoere per tutte le copie e gli estratti che sono rilasciati, e trovando le memorie esatte vi apporraono il certificato salvo il diritto di nuovi confronti fra le copie rilasciate ed il numero delle carte notate nelle memorie e ne' registri. Le spese di viaggio delle visite giudiziali allorchè devoosi pagare dal tesoro, si pagano su memorie di chi le ha eseguite certificate dal Presid. del Trib. che le avrà ordinate, e si tassano giosta il prospetto delle distanze che verrà pubblicato. Pel diritto d' assistenza alle udienze, gli Usc. uoiranno alla loro memoria la copia del registro delle udienze tenoto dal Proc. fiscale, salvo il diritto di farsi preseotare l' originale (ivi, *p.* 154 a 156).

Le Leggi intoroo ad altre spese di giustizia non contemplate nel presente Regol. sooo provvisoriameota coofermate; se contengono disposizioni contrarie sono abrogate (ivi, *p.* 157).

N. B. *La legge mantenuta in vigore è il Decreto Imperiale del 18 giugn. 1811*.

— Le note delle spese di giustizia si trasmettono dai Pret. e dai Trib. ai Governatori e da questi alla Presid. dell' Interno, la quale, dopo verifica, le passa a quella delle Finanze pel pagamento. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 167).

— I Magistrati ed i Presid. de' Trib. certificheranno appiedi delle citazioni dei testimonii la loro comparsa ai pubbl. dibattimenti, la quantità dei giorni, la firma dei medesimi sulla cedola o la dichiarazione che non sanno scrivere. I sudd. Magistrati, o Presid. o altri Ufficiali, muniranno i medici, chirurghi, periti, e gli incaricati del trasporto di effetti costituenti il corpo del delitto, di un attestato dell' ordine dato e del soo adempimento. I Ricevitori del controllo contiooeranno a pagare le sudd. spese a vista delle cedole, dei certificati e dei documenti sudd. e di un certificato del Pod., Pret., o Sind. a prova (in quanto ai testimonii) che siano agricoltori non possideoti, o che traggano il loro sostentamento dal giornaliero lavoro delle loro braccia. I Ricevitori trasmetterao-

no poi tutte le sodd. carte ai Rappresentanti la Ferma-mista. Le disposizioni dell' atto del 6 ott. 1816 che sono cambiate col presente vengono abrogate. 28 *lugl.* 1821 (v. 24, *p.* 51 a 53).

— I Pod. manderanno direttamente ai Proc. Ducali i processi, gli avvisi e gli atti de' crimini o delitti de' quali essi, i loro Sind.[i] o le loro Guardie campestri o dei boschi avranno avuta notizia. Il rapporto di cui nel Cod. di proc. crim. art. 44 e 45 potrà dai medici o cerusici essere direttamente trasmesso al Pod.. Le visite o ispezioni giudiziali da farsi fuori della residenza dei Proc. Ducali o de' Giud. processanti, non verranno fatte che ne' cssi gravi e di somma urgenza, e dietro ordine della Sez. delle accuse. Se il Presid. della Sez. dissentisse solo dall' ordinare la visita, si aggiugnerà un Giud. della Sez. civ. e se questi si unisce al Presid., il loro voto prevarrà. Per abilitare i Pret. o i Pod. ad eseguire le ispezioni giudiziali fuori della loro residenza (Cod. di proc. crim. art. 104) basterà la delegazione del Giud. processante. I Proc. Ducali ed i processanti allorchè, a termini degli art. 51, 56, 62, 69, 70, 72, 75, 76, 81, 83, 101 a 105, 120, 135, 137, 498, 535 e 588 di detto Cod., si trasferiranno fuori di residenza per ispezioni oculari, per verificare corpi di delitto, sentire testimonii, ecc. avranno l' indennità di l. 10 al giorno per viaggio, vitto ed alloggio; quella de' Cancell. che li accompagneranno sarà minore di un terzo. Se i Pret. o i Pod. in qualità di Ufficiali ausiliari del Proc. Ducale, o di delegati del processante, usciranno dalla loro residenza per le operazioni sovriudicate avranno un' indennità minore di un quarto di quella de' Proc. Ducali; i Cancell. de' Pret. avranno un terzo meno de' Pret.. A corredo delle note delle indennità si allighera la copia dell' ordinazione che ordinò le operazioni: essa ordinanza dovrà dire de' motivi della delegazione. Se nello stesso viaggio si eseguissero diverse operazioni non è dovuta che un' indennità. Le liquidazioni per tali indennità pendenti nanti il Presid. delle Finanze, si eseguiranno alla pubblicazione del presente, e le somme dovute saranno subito pagate si Magistrati creditori. 12 *nov.* 1826 (v. 36, *p.* 75 a 80).

V. Cancellieri - Chirurghi - Comuni, *Guardie campestri, Sindaci, Podestà* - Difensori - Dragoni, *Ufficiali ecc.* - Grazia - Levatrici - Medici - Periti - Preture, *Assessori, Cancellieri, Pretori* - Testimonii - Tribunali civ. e crim., *Cancellieri, Giudici istruttori, Proc. fiscali, Uscieri* - Uscieri - Visite giudiziarie, *e gli art. delle Potenze colle quali esistono trattati per la reciproca consegna dei condannati e delinquenti.*

Spese *provinciali*. Vi si farà fronte mediante c. 20 per fr. da prendersi sul principale della prediale e della personale del 1817; i c. 80 che rimangono saranno portati nel presuntivo dello Stato. Sino a che sia stabilito il modo d' amministrazione provinciale, il Ministro presenterà al Sovrano un presuntivo a parte sul quale i sudd. c. 20 formeranno l' attivo, e le spese provinciali il passivo. Oltre alle spese per l' Università, l' Accademia, il Museo, la Biblioteca, le strade e gli argini, gli esposti, la beneficenza, le prigioni meno quelle dello Stato, e le altre spese provinciali, si porte-

ranno nel presuntivo delle medesime spese quelle pel Deposito di mendicità e per le Sale di lavoro, e per conseguenza il prodotto del decimo di beneficenza. In detto presuntivo si porterà pure la tangente che si preleva dal fondo comune per l'Università e per le spese de' Governatori. Il sudd. presontivo sarà sottoposto al Sovrano in Cons. di Stato li 20 del pross. dic. 3 *nov.* 1816 (v. 9, *p.* 229 e 230).
V. Stato.

SPETTACOLI. Gli impresari di spettacoli pagano per diritto fisso di patente il prodotto di una rappresentazione. 31 *marz.* 181 (v. 5, *p.* 52).

— Ad ogni spettacolo che si darà al pubbl. si dovranno avvertire i Comandanti d'armi perchè possano concorrere a mantenervi l'ordine. 13 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 71).

— Il C. Di Mont-Louis è nominato Dirett. degli spettacoli di Corte; il C. Del Bono è nominato Ispett. coll'annuo assegno di fr. 2000; essi dipenderanno direttamente dal Ministro. Il Dirett. presenterà un piano organico per l'Orchestra (V.). Per gli spettacoli del teatro non si dovranno spendere più di annui fr. 25000. 30 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 145 e 146).

— Il Dirett. degli spettacoli di Corte veglia pel buon ordine nel palco scenico del teatro di Parma. (V.). 2 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 5).

— Gli impresari degli spettacoli che si daranno in Piacenza, sono esenti da patente. 25 *ott.* 1816 (v. 9, *p.* 189).
N. B. *La sudd. disposizione non è mantenuta dai Regol. successivi sulle contribuzioni dirette.*

— Confermata la disposizione del 2 magg. 1816. 15 *nov.* 1816 (ivi, *p.* 206).

— La sudd. disposizione è nuovamente confermata. 12 *genn.* 1820 (v. 16, *p.* 14).

— La polizia degli spettacoli, tranne ciò che è disposto pel teatro Ducale di Parma, appartiene al Dirett. dell'Interno. 28 *genn.* 1831 (v. 45, *p* 34).

— La polizia sudd. apparterrà al Presid. dell'Interno. 9 *giugn.* 1831 (ivi, *p.* 203).
V. *Gli art. de' diversi teatri.*

SPEZIALI *Farmacisti* (Gli). Sono soggetti a patente di 2.ª classe. 31 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 61).

— L'esercizio della farmacia è sotto la sorveglianza della Polizia locale. 14 *ott.* 1815 (v. 6, *p.* 77).

— Nonostante la creazione della privativa per la fabbricazione e vendita de' liquori, gli Speziali potranno tenere degli spiriti greggi acquistati dalla Finanza purchè ne tengano registro. I loro lambicchi e gli altri utensili atti alla distillazione ed alla raffinazione non dovranno contenere più di lit. 75, ed essere notificati alla Finanza e marcati col suo bollo. 9 *lugl.* 1817 (v. 11, *p.* 52).

— I più distinti, potranno far parte del Cons. del Protomedicato. 11 *ott.* 1817 (ivi, *p* 140). Chi vorrà esercitare la farmacia dovrà subire un esame dinanzi al Protomedicato ed esibire, per esservi ammesso, se laureato, la patente di laurea e gli attestati di aver fatti 3 anni di pratica in una spezieria approvata; se l'aspirante non pigliò laurea, presenterà il diploma di licenziato ottenuto nell'Università, e quello degli anni di pratica sovrindicati. Il detto esame consisterà nell'eseguire otto preparazioni o composizioni farmaceutiche, e nel rispondere alle quistioni degli esaminatori intorno alla farmacia (ivi, *p.*

142 e 143). Alla morte d' uno Speziale, la vedova potrà tener aperta la bottega per un anno, purchè vi sia un praticante, da approvarsi dal Protomedicato, diretto e vegliato da uno Speziale. Passato l' anno si chiuderà la farmacia se non vi sottentra un Farmacista patentato. Nella preparazione de' rimedii lo Speziale si atterrà alla farmacopea che verrà pubblicata dal Protomedicato e che dovrà tenere ostensibile nel suo negozio. Nella vendita de' rimedii dovrà stare alla tassa che il Protomedicato darà di sei in sei mesi, da tenersi pure ostensibile. Non potrà spedire ricette se non sono sottoscritte da un medico o chirurgo rivalidato, de' quali riceverà la nota dal Protomedicato. Terrà ostensibili le ricette spedite dall' una all' altra delle visite annue del Protomedicato, e, se gli vengono pagate prima, le riterrà tuttavia notandovi il pagamento e dandone quitanza o copia se venisse chiesta. Gli Speziali non potranno vendere rimedi o composizioni segrete senza licenza del Governo; non potranno sostituire medicinali ad arbitrio; mancando di una droga ne avvertiranno chi l' ha ordinata. Se con frode preparassero o dispensassero medicamenti inutili o dannosi, potranno essere sospesi per deliberazione del Protomedicato approvata dalla Presid. dell' Interno sul parere del Governatore, oltre alle pene da infliggersi dai Trib. Dovranno tenere i veleni e soprattutto l' arsenico, il risagallo ed il sublimato corrosivo, in luoghi separati e ben chiusi, di cui il solo Capo-Speziale abbia la chiave, e non venderli che a persone cognite che possano abbisognarne per la loro arte, o per causa non dubbia, sotto pena di fr. 3000 pagabili dal venditore in caso di trasgressione. Gli stromenti che servono per pestare o pesare i veleni non serviranno ad altr' uso. Non si può vendere l' arsenico nè le sue preparazioni per distruggere animali, topi ecc., potendosi far uso della noce vomica e di altre sostanze meno nocive agli uomini. Gli Speziali terranno registro cartolato e cifrato dal Pret. o Pod. per farvi notare di seguito dai compratori la qualità e quantità de' veleni che comprano, l' uso che ne vogliono fare, ecc. sotto pena di fr. 3000 di multa; ove il compratore ben cognito non sapesse scrivere, lo Speziale farà l' iscrizione. Tutti gli Speziali delle città e de' comuni ove risiede un Pret. dovranno tenere un giovane praticante e non permettere che persone inesperte eseguiscano da loro le ricette. I Capo-Speziali rispondono del fatto di chi esercita sotto di loro non munito di patente. Lo Speziale che riceve un giovane per far il corso preparatorio alla rivalidazione, avvertirà il Protomedico del giorno dell' ingresso e di quello d' uscita e di passaggio in un' altra bottega (ivi, *p.* 147 a 150).

— Per la soppressione della privativa de' liquori, gli Speziali non potranno venderne al minuto senza licenza della Finanza, tranne che ad uso di medicina. 17 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 356).

— Sono soggetti alle visite del Protomedicato (V.) e concorrono alla spesa per le medesime. 9 *febb.* 1821 (v 22, *p.* 83).

— Sono esenti da patente quelli che con nomina del Governo sono impiegati negli ospedali civ. e milit. o al servigio de' poveri o delle Autorità amministrative; gli altri la prendono

di 2.ª categoria. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 157 e 196).
—— Scendono alla 3.ª categoria. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 67).
—— Non sono compresi nelle proibizioni relative all'osservanza delle feste di precetto (V.). 18 *giugn.* 1828 (ivi, *p.* 159).
—— Confermata l'esenzione dalla patente di cui nell'atto dei 17 febb. 1822; gli altri Speziali prenderanno patente di 2.ª classe. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 97 e 140).
—— Discendono alla 2.ª classe de' patentabili. 2 *apr.* 1834 (v. 51, *p.* 86).
V. Droghe - Droghieri - Protomedicato - Spezierie.

SPEZIERIE (Le). Sono fra le incombenze della Presid. dell'Interno. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 152).
—— Sono soggette alla visita del Protomedicato (V.), eccettuata quella di Corte. 11 *ott.* 1817 (v. 11, *p.* 153).
—— Sotto pena di l. 40 di multa non si può trasportare una spezieria da un luogo all'altro, nè aprirne di nuove senza farne dichiarazione al Pod. il quale ne avviserà il Protomedicato. Le spezierie di Corte e del Ducale Collegio de' Nobili non sono soggette alle visite del Protomedicato e non avranno a sostenere per quest'oggetto spesa di sorta. 9 *febb.* 1821 (v. 22, *p.* 83).
V. Protomedicato, *Visite alle spezierie* ecc. - Speziali.

SPEZIERIE ED AROMI. Appartengono pel transito sul Po alle merci di 2.ª classe. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 109).
—— Chi ne vende in dettaglio prende patente di 4.ª classe. 31 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 61).
V. Droghe - Droghieri.

SPICA CELTICA (La). O Nardo paga per dazio d'entr. c. 20 per chil., d'usc. c. 5. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 63).

SPIRITI. I diritti sulla distillazione, raffinatura e vendita degli spiriti e de' liquori spetta alla Finanza. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 70).
—— Sono comuni agli spiriti le disposizioni contenute nel Decreto di questo giorno intorno ai liquori (V.). 15 *ott.* 1818 (v. 13, *p.* 81).
—— Durante la privativa, lo spirito di gradi 34 si venderà ne' magazzini della Finanza l. 3 per chil.. 25 *ag.* 1819 (v. 15, *p.* 88).
—— Il decreto di questo giorno intorno alle acquavite ed ai liquori è anche esso comune agli spiriti. 17 *dic.* 1819 (ivi, *p.* 353 e seg.).
V. Diritti regali - Liquori - Speziali.

SPIRITO *di nitro e di sale* (Lo). Paga per dazio d'entr. fr. 48 per quint., d'usc. fr. 4. 75. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 36).
—— Il dazio d'entr. è ridotto a l. 20; quello d'usc. a l. 1. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 140).

SPRONI (Gli). Di ferro, pagano per dazio d'entr, comprese le staffe, i morsi e simili, fr. 48 per quint., d'usc. c. 50; se dorati, argentati o verniciati, fr. 1. 25 per chil. all'entr. e c. 10 all'usc.. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 74).
—— I fabbricatori di sproni o morsi, sono soggetti a patente di 6.ª categoria. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 199).
—— Confermata la sudd. disposizione. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 70).
—— Chi fabbrica sproni, prende patente di 6.ª classe. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 146).
V. Ferro.

SPUGNE (Le). Fine, pagano per dazio d'entr. fr. 22 per quint., d'usc. fr. 3. 50. Le ordinarie

fr. 10 all' entr. e fr. 3 all' usc.. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 90).
— Di qualsisia qualità, pagano per dazio d'entr. l. 15 per quint., d'usc. l. 1. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 147).
Squame di tartaruga (Le). Pagano il dazio come la tartaroga greggia (V.). 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 90).
— Confermata la sudd. disposizione. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 205).
Squille (Le). Pagano per dazio d'entr. e. 10 per chil., d'usc. c. 5. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 63).
Stabili (Gli). Nazionali di nessun prodotto, sono esenti dalla contribuzione prediale. 5 *sett.* 1814 (v. 3, *p.* 155).
— Non possono pignorarsi per contribuzioni dirette che dopo consumata l'esecuzione sui frutti pendenti o separati dal suolo, affitti, redditi, mobili ecc. 15 *giugn.* 1816 (v. 8, *p.* 263 e 264).
— Chi non possiede beni stabili nel comune, non può essere proposto a Pod. o Sind.. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 130).
— Sono tutti soggetti alla contribuzione prediale, salve le eccezioni pronunziate dalla legge. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 221).
— Confermata la sudd. disposizione. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 69).
V. Contribuzioni dirette, *Prediale; e gli art. delle Potenze colle quali esistono trattati intorno al diritto d' Albinaggio.*
Stabilimenti *di educazione e d'istruzione pubblica* (Gli). Continueranno ad essere amministrati colle leggi e gli statuti attualmente in vigore. La Reggenza provvisoria li sorveglierà e disporrà per la revisione de' loro conti. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 75).
— Sono nelle attribuzioni della Presid. dell' Interno. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 150).
— Nessuno potrà essere ammesso in uno stabilimento di educazione se non ha avuto il vaiuolo naturale, o non sia stato vaccinato con successo. 26 *febb.* 1820 (v. 16, *p.* 50).
— Tutti gli stabilimenti relativi all' istruzione pubbl. sono nelle attribuzioni del Dipartimento dell' Interno. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 107).
— Le scuole pubbl. e quelle di educazione riconosciute dal Governo, sono esenti dalla contribuzione prediale. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 124).
— I conti del maneggiamento de' danari de' luoghi di educazione od istruzione, saranno giudicati innappellabilmente dalla Sez. de' conti del Cons. di Stato ordinario. 2 *ott.* 1831 (v. 46, *p.* 128).
— Le case di educazione autorizzate dal Governo, sono esenti dalla contribuzione prediale. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 72).
V. Istruzione ed educazione pubbl. - Stabilimenti pubbl. - *e gli art. de' diversi stabilimenti di educazione* o *d' istruzione, al nome proprio.*
Stabilimenti *di pubblica beneficenza.* (Gli). Continueranno ad essere amministrati colle leggi e gli statuti in vigore; saranno sorvegliati dalla Reggenza provvisoria la quale disporrà perchè siano riveduti i loro conti d'amministrazione. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 75).
— Ciò che ha relazione alla loro contabilità, è nelle incombenze della 2.ª divisione del Ministero. 19 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 89).
— Avranno 1|3 del prodotto delle multe incorse per contravvenzioni alle leggi annonarie. 31 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 47).

— Terranno nelle loro cancellerie de' registri per notarvi le somme consacrate da persone benefiche in soccorso de' miseri. 12 *sett.* 1816 (v. 9, *p* 112).

— Gli istituti di beneficenza sono nelle attribuzioni della Presidensa dell' Interno. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 151).

— Le loro Commissioni amministrative hanno la tutela de' fanciulli (V.) che vi sono accolti sotto qualsisia titolo. 23 *apr.* 1818 (v. 12, *p.* 140 e seg.).

— Non possono accordare soccorsi a domicilio a chi non abbia avuto il vaiuolo naturale o non sia stato vaccinato con successo, nè ai loro parenti o tutori che avessero trascurato di farlo. 26 *febb.* 1820 (v. 16, *p.* 50).

— Sono comuni a tutti gli stabilimenti di beneficenza le disposizioni di questo giorno intorno al modo di eseguire i lavori di cui abbisognano i fabbricati degli Ospizii civ. (V.). 25 *nov.* 1820 (v. 21, *p.* 78 e 79).

— Le opere d' oro e di argento di loro ragione che si esponessero alla pubblica vendita, sono soggette al bollo della Garantia, ma senza pagamento del diritto. 8 *genn.* 1821 (v. 22, *p.* 9).

— Le funzioni che hanno rapporto alle Amministrazioni di beneficenza, sono compatibili con quelle dell' ordine giudiziario. 13 *febb.* 1821 (ivi, *p.* 117).

— Il loro regime è nelle attribuzioni del Presid. dell' Interno. I loro Dirtemplate. o Capi saranno in diretta corrispondenza col Presid. sndd. dal quale riceveranno istruzioni ed ordini. A' loro Regol. interni non è fatto cambiamento. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 107, 114 e 115).

— Le opere d' oro e d' argento usate che dovessero esporre in vendita, dovranno essere bollate all' uffizio della Garantia (V.) mediante pagamento del diritto d' assaggio, ma saranno esenti dal diritto di bollo. 28 *sett.* 1821 (v. 24, *p.* 157 e 165).

— Quelli de' comuni, corrisponderanno coi rispettivi Commiss. distrettuali ai quali ne viene affidata la tutela; nel solo caso di ritardati provvedimenti, reclameranno alla Presid. dell' Interno. 30 *genn.* 1822 (v. 25, *p.* 83).

— Cessano d' aver vigore le leggi francesi intorno all' intervento de' Comitati consulenti nelle quistioni contenziose degli stabilimenti di beneficensa. 13 *apr.* 1823 (v. 29, *p.* 166).

— I loro Amministratori saranno avvertiti da' Notai di qualsisia donazione o legato venisse fatto a loro favore. 7 *magg.* 1823 (ivi, *p.* 111).

— Nel caso di qualche quistione contenziosa, il Dirett. della Sez. d' amministrazione del Cons. di Stato può consultare tre giureconsulti del distretto ove è situato lo stabilimento. 13 *dett.* (ivi, *p.* 169).

— Potranno far prendere, senza spesa, copia od estratto di qualsisia atto depositato negli Archivi pubbl.: se dette copie od estratti dovessero essere autentici, non pagheranno che 3/8 della tassa stabilita. 20 *sett.* 1823 (v. 30, *p.* 35).

— Tabella de' doni fatti con approvazione di S. M. agli istituti di beneficenza dal 1814 al 1824. 31 *dic.* 1824 (v. 32, *p.* 155 e seg.).

— I loro conti presuntivi saranno sottoposti alla sanzione Sovrana entro il mese di giugn. di ciasc. anno. 16 *giugn.* 1827 (v. 37, *p.* 97).

— Agli impiegati degli stabilimenti di beneficenza potrà estendersi il benefizio di cui nel Decreto del 2 lugl. 1822 sulle

pensioni (V.) ove le rispettive amministrazioni dimostrino che non ne sia per derivare danno alle persone cui debbono soccorrere. 23 *giugn.* 1827 (v. 38, *p.* 76).

— La tutela de' luoghi di beneficenza è nelle attribuzioni del Dirett. dell' Interno. 28 *genn.* 1831 (v. 45, *p.* 33).

— La tutela sudd. apparterrà alla Presid. dell' Interno. 9 *giugn.* 1831 (ivi, *p.* 203).

— I conti del maneggiamento de' loro danari, saranno giudicati inappellabilmente dalla Sez de' conti del Cons. di Stato. 2 *ott.* 1831 (v. 46, *p.* 128).

— I loro contratti ne' quali non siavi consentimento d' ipoteca saranno ricevuti dai Pod. rispettivi, ed in Parma e Piacenza dai Presid. degli stabilimenti; se vi fosse consentimento d' ipoteca, si ricorrerà al ministero di un Notaio. 7 *lugl.* 1833 (v. 50, *p.* 6).

— Il prodotto delle tasse per copie od estratti di atti amministrativi che si riscuoteranno negli uffizii delle amministrazioni di pubbl. beneficenza diretti dal Governo, saranno distribuiti in gratificazioni fra gli impiegati degli uffizii stessi nel modo che stabilirà il Sovrano ogni anno dietro proposta del Presid. dell' Interno. 15 *sett.* 1833 (ivi, *p.* 99 e 100).

— I membri degli ufficii di beneficenza godono del privilegio della garantia di non poter essere tratti in giudizio senza Sovrana approvazione per fatti loro dipendenti dalle loro funzioni. 15 *ott.* 1833 (ivi, *p.* 140).

V. Stabilimenti pubblici - *ed i diversi stabilimenti di beneficenza stabiliti ne' Ducati, all' art. proprio.*

Stabilimenti *particolari di educazione.* (Gli). Hanno obbligo di tenere i loro registri in carta bollata da c. 45, o in carta propria sottoposta al bollo straordinario. 2 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 311 e 317).

V. Stabilimenti di educazione e di istruzione pubbl. - Stabilimenti pubblici.

Stabilimenti *pubblici.* La radiazione delle ipoteche prese dai pubbl. stabilimenti, e le liti da intentarsi e da sostenersi dai medesimi, sono nelle incombenze della 3.ª Divisione del Ministero. 19 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 89).

— Gli affitti, le alienazioni, o gli altri contratti portanti ipoteca che si stipuleranno dai pubbl. stabilimenti, saranno ricevuti da Notai nominati dal Governo. 2 *genn.* 1816 (v. 7, *p.* 4).

— Le gestioni de' pubbl. stabilimenti saranno rivedute dall' uffizio di liquidazione generale stabilito nel Ministero. 14 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 116).

— I loro registri per gli atti soggetti a controllo, le copie e gli estratti de' medesimi atti, ed i libri che servono di base alla contabilità, saranno in carta bollata da c. 45: questi ultimi potranno essere in carta propria sottoposta al bollo straordinario. 2 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 310, 311 e 327).

— Quelli che hanno redditi proprii hanno obbligo di associarsi alla Raccolta generale delle leggi. 30 *genn.* 1820 (v. 16. *p.* 29).

— Non pronunziando la legge alcuna multa per le contravvenzioni alla disposizione del 2 dic. 1819, spetterà all' Autorità superiore a curare che ad essa sia data esecuzione. 20 *nov.* 1820 (v. 21, *p.* 65).

— Le notificazioni d' ipoteche eseguite a loro favore non potranno cancellarsi che col con-

sentimento della Presidenza dalla quale lo stabilimento dipende. 19 *lugl.* 1821 (v. 24, *p.* 29).
— Rimarrà sospesa la pensione a que' pensionari che venissero mantenuti a spese dello Stato in uno stabilimento pubbl.. 5 *ag.* 1821 (ivi, *p.* 68).
— Quelli che pagano le stampe con danari proprii o cogli assegni per ispese d'uffizio potranno prevalersi di tutte le stamperie dello Stato, non convenendo loro i prezzi fissati dalle tariffe della Ducale Tipografia. Quelli che hanno redditi proprii, hanno obbligo di prendere verso pagamento un esempl. della Raccolta generale delle Leggi, e della Gazzetta e del Foglio periodico di Parma. 28 *sett.* 1821 (ivi, *p.* 183 e 190).
— Quelli amministrati per conto dello Stato aventi per iscopo la pubbl. utilità, sono esenti dalla prediale. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 124).
— Gli imprenditori di somministrazioni per un pubbl. stabilimento, sono soggetti a patente di 2.ª categoria. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 66).
— Gli Amministratori de' pubbl. stabilimenti hanno obbligo di fare eseguire le volture degli stabili pe' quali non fosse ancora stata fatta la prescritta dichiarazione. 24 *magg.* 1830 (v. 43, *p.* 112 e 113).
— Gli imprenditori di somministrazioni ai pubbl. stabilimenti sono soggetti a patente di 2.ª classe. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 140).
— Nei pubbl. stabilimenti non si possono collocare statue, iscrizioni e consimili ricordi, a lode di un vivente. 30 *ag.* 1832 (v. 48, *p* 115).

Staffette (Le). Dello Stato, sono esenti dalle tasse di passaggio sul ponte del Taro. 24 *sett.* 1820 (v. 20, *p.* 81).
— Lo stesso dicasi pel ponte della Trebbia. 14 *magg.* 1825 (v. 33, *p.* 40).
— Confermata l'esenzione pei ponti dell'Enza, Taro e Trebbia. 1 *febb.* 1826 (v. 35, *p.* 15).
— Sono pure esenti dalle tasse di passaggio sul Po in porti e battelli e sul ponte presso Piacenza. 23 *apr.* 1826 (ivi, *p.* 96):
— E di quelle pel passaggio in barca sui torr. Taro e Trebbia. 26 *giugn.* 1829 (v. 41. *p.* 170):
— Lo stesso dicasi delle tasse di pedaggio del torr. Parma in Torrile. 21 *ag.* 1830 (v. 44, *p.* 15).

Staffola (Reggiolo). Col 1.° del pross. magg. vi sarà aperta una dogana in luogo di quella di Caselbianco che viene soppressa. 8 *apr* 1823 (v. 29, *p.* 93).
— Pel transito immediato di merci, bestiami ecc. pel Guastallese, dall'Estense al Mantovano e viceversa, si dovrà prendere la bulletta nel 1.° esso alla dogana di Battistona, nel 2.° a quella di Staffola. 8 *giugn.* 1831 (v. 45, *p.* 201).

Stagno (Comunello). Vi è stabilita una dogana sussidiaria confinante col Po. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 127).
— La dogana è autorizzata a rilasciare bolletta di transito. 5 *nov.* 1816 (v. 9, *p.* 200).
— Confermata la dogana: essa sarà confinante col Po al Regno Lombardo-Veneto. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p* 232).
V. Po - Roccabianca.

Stagno (metallo). Paga per dazio d'usc. se rotto, l. v. 3 per peso. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 104).
— Il sudd. dazio è portato a c. 72. 6 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 253).
— In pura materia prima ossia miniera, paga per dazio d'entr.

c. 60 per quint. ; d' usc. fr. 7; in banda, in verga o rotto, fr. 3 all' entr. e fr. 4 all' usc.; lavorato, fr. 30 all' entr. e fr. 1 all' usc.; battuto in foglietta, c. 60 per chil. all' entr. e c. 10 all' usc. ; 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 74).
— La tara doganale, se in recipienti di legno, sarà fissata in ragione del 5 per 100 sul peso. 10 *giugn.* 1816 (ivi, *p.* 252).
— Paga per dazio d' entr. in pura materia prima ossia miniera, c. 60 per quint.; in banda, verga, limatura, o rotto, l. 3; lavorato, l. 30: all' usc. l. 1 indistintamente; battuto in foglietta, paga c. 60 per chil. all' entr. e c. 5 all' usc . 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 184) il modo di conteggiare la tara è confermato (ivi, *p.* 210).
— I fabbricatori e venditori di lavori di stagno, sono soggetti a patente della 5.ª categoria. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 198).
— Confermata la detta disposizione. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 69).
V. Peltrai.

Staia (Lo). Pel Ducato di Parma è pari a lit. 47; pel Ducato di Piacenza a lit. 34. 8; per quello di Guastalla, V. Sacco. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 96 e 99).
V. Legname abbozzato).

Stallaggio. Chi tiene semplicemente stallaggio, è soggetto a patente della 6.ª categoria. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 72).
— Apparterrà alla 5.ª classe de' patentabili. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 144).

Stampatori *diversi*. Gli stampatori in rame sono soggetti a patente della 6.ª classe; se di stoffe, della 7.ª. 31 *marz.* 1815 (v. 5, *p.* 61).
— Gli stampatori in tela ed in carta, di musica, e di carte geografiche, sono soggetti a patente della 6.ª categoria. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 199).
— Gli stampatori in tela ed in carta, non tipografi, e quelli di musica e carte geografiche, prendono patente della 6.ª categoria. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 71).
— I sudd. saranno soggetti a patente della 6.ª classe. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 146).

Stampatori e *Librai*. Le dette due professioni saranno soggette al Presid. del Magistrato de' riformatori ed in sua mancanza, all'Ansiano del Magistrato stesso, al quale porteranno i manoscritti delle opere o carte che si vorranno pubblicare colle stampe. Il Magistrato ne commetterà la revisione a persone sagge ed intelligenti della materia di cui si tratta, e, dietro la loro attestazione, concederà la licenza di stampare tenendone registro Per ciò che si vorrà stampare in Piacenza e nelle altre città, gli autori o stampatori ricorreranno al Preside delle scuole perchè avvisi il Presid. del Magistrato il quale delegherà un Revisore nel rispettivo paese, ma dovrà convalidare il libro della sua approvazione prima che venga pubblicato. Di ogni opera o carta che si stampi se ne dovrà mandar copia alla Biblioteca di Parma, sotto pena di dieci scudi d' oro a favore dell' ospedale. Essendovi de' libri perniciosi alla religione, al costumi ed allo Stato, i librai non potranno nè introdurne, nè metterne in vendita, senza prima presentarne una copia al Preside della facoltà teologica dell' Università dal quale riceveranno la permissione in vista della quale i doganieri rilascieranno i libri. Lo stesso dicasi de' particolari che faranno venir libri per proprio uso. 12 *magg.* 1814 (v. 1, *p.* 204 a 206).

— Gli stampatori hanno obbligo di depositare nella Biblioteca di Parma un esemplare di qualsisia opera o carta che uscirà dai loro torchi, non esclose le incisioni io rame ed io legno, e ciò per ogni forma o carta diversa ed aoche in pergamena od in seta. 24 *dett.* (v. 2, *p.* 14).

— Nessuno potrà aprire stamperia seoza permesso e senza prestare giuramento. Il permesso si dà dal Governatore; sarà vidimato dal Ministro e registrato alla caocelleria del Trib. civ. e crim. del rispettivo Governo. Ogni stampatore giurerà dinanzi al detto Trib. di non istampare cose contrarie ai doveri de' sudditi verso il Sovrano, all'interesse dello Stato ed alla pubblica morale: chi contravveoisse a detta disposiziooe sarà punito a termine del Cod. peo.. Il Ministro, dietro rapporto del Governatore, potrà far chiodere stamperia ai trasgressori. Gli stampatori terraono uo registro numerizzato dal Governatore per notarvi le opere che vorranoo stampare ed il nome dell'autore se è noto: esso sarà presentato ad ogni richiesta dell'Uffisiale di polizia, che potrà segnarlo. Ogni stampatore manderà al Governatore una copia della trascrisione fatta sul detto registro, dichiarando che ioteode stampare quella data opera e vi unirà il manoscritto, o un esemplare se trattasi di ristampa. Il manoscritto o l'esemplare sarà esaminato dal Censore dell'Università del rispettivo Governo; le stampe volaoti saraooo approvate dal Governatore. Il Censore dirà se l'opera sia da stamparsi e la cifrerà, o iodicherà nel suo rapporto i cangiameoti e le suppressioni che crederà convenienti. La copia del rapporto vidimata dal Governatore vieoe trasmessa allo stampatore col manoscritto od esemplare esaminsto e la ricevuta della dichiarasione. Se l'autore si richiama de' cangiameoti e delle suppressioni, si rivolge al Ministro e intanto si sospeode la stampa; il Governatore fa fare on secondo esame da uno o più Censori straordinari scelti dal Presid. fra i Prof. dell' Università in seguito del qoale esame il Ministro decide. Le opere di pubbl. ammioistrazioœ dovranno sempre essere approvate dal Ministro dietro parere del Governatore. Verrà sospesa la veodita e la circolazione di qualsisia opera per coi l'editore o lo stampatore non potesse preseotare i documeoti di cui sopra, o che fosse stampata nonostante la sudd. sospensione; le edizioni e gli esemplari di tale opera verranno coofiscati. Prima di vendere on'opera od uo foglio volante, lo stampatore dovrà depositarne 5 esempl. alla segreteria del rispettivo Goveroo. Per le incisioni io rame o in legno basteranoo tre esempl. Gli stampatori trasmetterauno ogni mese al Goveroatore lo stato di ciò che sarà oscito dai loro torchi nel mese precedeote; on doppio di essi sarà spedito al Ministro. I libri coocernenti al culto dovranno essere approvati dalla Podestà diocesana ed un esempl. di esso verrà depositato alla cancelleria vescovile oltre ai 5 prescritti superiormente. Di ogni Regol., circolare, avviso ecc. occorreote ai Magistrati ed alle Amministrazioni ne saranno depositati 10 esempl. agli Archivi di Stato sotto le pene riservate al Ministro pe' trasgressori. Le disposizioni contrarie alle sudd. sono abrogate. 29 *sett.* 1814 (v. 3, *p.* 197 a 200)

— Sono responsabili delle multe incorse per gli affissi da essi stampati e non sottoposti al bollo straordinario prima dell' affissione. 16 *marz.* 1815 (v. 5, p. 37).
— Gli stampatori sono soggetti a patente della 2.ª classe. 31 *dett.* (ivi, p. 61).
— Le stamperie sono sotto la vigilanza della Polizia generale. 14 *ag.* 1815 (v. 6, p. 74).
— Gli stampatori non potranno stampare manoscritti sui quali il Censore abbia dichiarato, che l' autore intende giovarsi de' torchi della Ducale Tipografia. 14 *ag.* 1819 (v. 15, p. 62).
— Hanno obbligo di porre la dita della loro stamperia appiedi delle carte che devonsi notificare o distribuire al pubbl. e che per legge devonsi prima sottoporre al bollo straordinario. 2 *dic.* 1819 (ivi, p. 329).
— Se si permettessero di eseguire o di fare eseguire le stampe privilegiate alla Ducale Tipografia, dovranno rifare i danni e perderanno gli esemplari stampati. 28 *sett.* 1821 (v. 24, p. 183).
— Gli stampatori-tipografi appartengono alla 6.ª categoria de' patentabili. 17 *febb.* 1822 (v. 25, p. 199).
— Salgono alla 4.ª. 4 *apr.* 1828 (v. 39, p. 68).
— Dovendo stampare cose che direttamente o indirettamente ragguardino il culto o il Regio diritto, si muniranno della licenza della Presid. dell' Interno chiesta col mezzo dell' Autorità distrettuale, sotto pena di 15 giorni ad un mese di essere per la prima volta, e da un mese ad un anno pe' recidivi, e sempre della confisca de' fogli stampati. 26 *giugn.* 1829 (v. 41, p. 180 e 181).
— La polizia della stampa è nelle attribuzioni del Dirett. della Giustizia e della Polizia generale. 28 *genn.* 1831 (v. 45, p. 33).
— Sarà nelle attribuzioni della Presid. dell' Interno. 9 *giugn.* 1831 (ivi, p. 203).
— Gli stampatori-tipografi sono soggetti a patente di 4.ª classe. 16 *marz.* 1832 (v. 47, p. 142).
V. Censura e revisione delle stampe - Incisioni - Librai - Libri - Stampatori diversi - Stampe.

Stampe. La stampa è nelle attribuzioni della 1.ª divisione del Ministero. 19 *ag.* 1814 (v. 3, p. 88).
— I Regol. in materia di stampa e particolarmente per ciò che risguarda alla religione ed al buon costume, saranno mantenuti in pieno vigore. 11 *magg.* 1815 (v. 5, p. 113).
— Le stampe che sono direttamente a carico del tesoro e quelle che contengono disposizioni obbligatorie pel pubbl., spiegazioni od istruzioni emanate per l' intelligenza o l' esecuzione di leggi, sono riservate alla Ducale Tipografia. 28 *sett.* 1821 (v. 24, p. 182 e 183).
V. Censura e revisione delle stampe - Incisioni - Stampatori diversi - Stampatori e Librai.

Stamperia Ducale (La). È nelle attribuzioni della Presid. dell' Interno. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, p. 150).
— Confermata la dipendenza dalla Presid. dell' Interno la quale stabilirà i lavori di cui dovrà occuparsi. Il suo Dirett. farà i suoi conti nelle epoche stabilite e, corredati degli ordini ricevuti per la stampa e dei documenti comprovanti le spese, li manderà alla Camera de' conti per la liquidazione e revisione, e la Presid. delle Finanze ne ordinerà il pagamento. *dett.* (ivi, p. 164 e 165).

— Per l'istituzione della Ducale Tipografia (V.) i registri dell' attuale Stamperia saranno, dopo verificazione, chiusi da un Delegato del Presid. dell' Interno in presenza dell'attuale Dirett. e dell' Economo, e sarà fatto d'ogni cosa inventario estimativo per rimettere il tutto al nuovo Economo-Cassiere. 28 *magg.* 1819 (v. 14, p. 115).

— Il Dirett. della Ducale Tipografia è abilitato a riscuotere i crediti e pagare i debiti della cessata Stamperia Ducale stabiliti provvigionalmente come appresso:

Crediti . . . . . L. 12184. 15
Debiti . . . . . . „ 8010. 18

Credito restante L. 4173. 97

Il Dirett. sudd. liquiderà ogni art. e se dovesse percorrere le vie giuridiche, si farà abilitare dal Presid. dell' Interno. A misura delle riscossioni de' crediti, si pagheranno i debiti dando la preferenza 1.° agli stipendii; 2.° alle somministrazioni fatte con assegno sopra un dato lavoro. Ogni mese il Dirett. manderà nota alla Presid. dell' interno delle liquidazioni, de'pagamenti e delle riscossioni, dicendo de' motivi di aumento o di diminuzione. Di tutto egli terrà registro, e per tale incarico avrà il 10 per 100 sulle somme liquidate. Le somme che rimarranno per ultimo, si terranno in deposito nella cassa della Ducale Tipografia sino a Sovrana decisione. 14 *apr.* 1820 (v. 16, p. 120 a 122).

Stamperia reale (Cessata). È data facoltà al Dirett. della Ducale Tipografia di riscuotere i crediti e pagare i debiti della cessata Stamperia Reale stabiliti in modo provvigionale nelle seguenti somme:

Crediti. . . . . L. 22298. 11
Debiti . . . . . . „ 3045. 26

Credito restante L. 19252. 85

Sono comuni alla Stamperia Reale le altre disposizioni contenute nel presente atto risguardanti alla cessata Stamperia Ducale (V.). 14 *apr.* 1820 (v. 16, p. 120 e seg.).

Stanghe *da carrozze, sedie ecc.* (Le). Pagano per dazio d'entr. fr. 1 per paio, d' nsc. c. 25. 4 *magg.* 1816 (v. 8, p. 45).

— I sudd. dazii sono confermati. 18 *apr.* 1820 (v. 16, p. 161).

Stati pontificii. Col Governo di Sua Santita' vi sono i seguenti trattati.

ALBINAGGIO.

— Si notifica essere stato uffizialmente e solennemente dichiarato a Sua Santità che col 1.° genn. 1817 erano aboliti ne' Ducati di Parma a favore de' sudditi Pontificii i diritti d' albinaggio di detrazione e di altri di somigliante natura, ben inteso che S. S. avrebbe egualmente adoperato in vantaggio de' sudditi Parmigiani. Per conseguenza la sudd. dichiarazione è stata trasmessa al Ministro Segret. di Stato di S. S. il quale ha aderito alla domanda rispondendo con formale dichiarazione che il diritto d' albinaggio e di detrazione non esiste negli Stati Pontificii dal 1.° genn. dell' anno corr. per gli abitanti degli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla e che essi potranno succedere alle eredità testate ed intestate in tutti gli Stati di S. S. senza pagare altri diritti che quelli prescritti per i naturali del luogo; potranno pure possedere, amministrare gli immobili provenienti da dette eredità, venderli, alienarli, ed asportarne il prodotto senza sog-

giacere al diritto di detrazione, ben inteso che per effetto di reciprocità altrettanto debbono godere i sudditi Pontificii negli Stati di Parma. 1.° *sett.* 1817 (v. 11, *p.* 103 a 105).

DISERTORI.

— Si ordina di render pubblica la convenzione conchiusa fra questo Governo ed il Governo Pontificio intorno all' arresto ed alla reciproca consegna dei disertori, degli inquisiti per crimini o delitti, e de' rei condannati. La convenzione avrà vigore dopo 15 dì della sua pubblicazione. 19 *dic.* 1835 (v. 54, *p.* 260 e 261).

Convenzione

Tutti i milit. di qualunque arma o corpo, di terra o di mare, nazionali ed esteri, che disertando dal servigio di uno de' due Governi contraenti si rifugiassero nel dominio dell' altro, saranno arrestati, anche senza richiesta, e restituiti con armi, cavallo, equipaggio, ed ogni cosa che avranno seco loro asportato nella diserzione, se dagli esami che si assumeranno dalle Autorità del luogo più pross. a quello dell' arresto risulterà non appartenere essi per sudditanza allo Stato in cui si fossero rifugiati. L' arresto e la consegna avrà luogo ancorchè il disertore si fosse già arruolato nelle truppe dello Stato in cui si sarà rifugiato. Ove però il disertore appartenesse per sudditanza a questo Stato, non avrà luogo la sua consegua, si consegneranno solo le armi, il cavallo e gli effetti asportati. Quando l' arrestato fosse disertore altresì dell' armata di un altro Sovrano col quale esistesse una eguale convenzione egli sarà rimesso allo Stato per ultimo abbandonato. La vita de' disertori consegnati sarà salva se non fossero condannati a morte per altro delitto. Se il disertore fosse reo o complice di un delitto di morte o di galera perpetua in quello de' due dominii in cui si fosse rifugiato, non avverrà la sua consegna, ma bensì quella delle armi e degli oggetti sovrindicati: se però fosse reo o complice di un delitto importante pena minore delle suddivisate, potrà il Governo che lo ha in potere o fargli scontare la pena prima della consegna, o far consegnare insieme al disertore gli atti relativi al delitto per servire alle Autorità milit. o giudiziarie dello Stato cui ne seguisse la consegna, per infliggere al disertore un proporzionato aumento di pena. Le Autorità civ. e milit. de' due domini e particolarmente quelle delle frontiere, dovranno invigilare sui disertori che s' introducessero nella loro giurisdizione, e prendere gli opportuni concerti perchè i milit. non muniti di passaporti o fogli di via non trovino asilo, ma siano immediatamente arrestati. Seguito l' arresto di un disertore, un Governo ne avviserà l' altro cui il disertore appartiene indicando il giorno dell' arresto, gli effetti rinvenuti, e, se si può, il corpo che avrà abbandonato, e lo eeciterà a disporre pel suo ricevimento alle frontiere. La strada da tenersi per la consegna reciproca sarà quella di Modena. La forza armata Pontificia consegnerà al primo posto Estense i disertori Parmigiani i quali saranno poi scortati dalle forze Estensi sino al primo posto della forza armata di Parma, e così viceversa; Al quale effetto le parti interessate hanno riportato l' adesione del Governo Estense. I giorni delle consegne si fisse-

ranno tra i Governi medesimi. Se l' individuo arrestato e da consegnarsi fosse suddito Estense o per origine o per domicilio decennale, o avesse delinquito in quei dominii, non ne seguirà il transito nè vi concorrerà la forza Estense che dietro speciali intelligenze fra Governo e Governo, riservandosi quello di Modena di accordare o negare il transito a norma delle circostanze. I disertori di uno de' due Stati riceveranno, qualunque sia la loro qualità, pel giornaliero mantenimento una razione di pane e c. 25; i cavalli avranno il consueto foraggio. Le spese di mantenimento del disertore e del cavallo dall' arresto alla consegna alla forza Estense, saranno ogni tre mesi rimborsate alla parte interessata sulle basi dei prezzi stabiliti nei contratti per le forniture milit. ne' rispettivi dominii. Le spese di scorta, trasporto e mantenimento pel passaggio de' disertori de' due dominii interessati e de' loro cavalli per gli Stati Estensi, saranno dal rispettivo erario rimborsate ogni tre mesi al Governo Estense sopra note dal medesimo esibite giusta le tariffe vigenti ne' suoi Stati. Chi arresterà o denunzierà un disertore dell' uno o dell' altro Stato riceverà un premio di l. 20 per ogni soldato di fanteria, e di l. 30 per ogni soldato di cavalleria col cavallo da rimborsarsi pure ogni tre mesi. Quel suddito di un dominio che istigasse o inducesse un soldato dell' altro a disertare o vi prestasse assistenza, sarà punito giusta le sue leggi. Se tale suddito commettesse un delitto nella persona di un soldato dell' altro dominio contraente e quindi rientrasse nel dominio patrio, sarà dal suo Governo arrestato e punito colle stesse pene che, giusta le proprie leggi, gli verrebbero applicate se avesse commesso il delitto sul soldato del dominio patrio. Qualunque suddito di uno de' due dominii che, dopo avere commesso tale delitto, si rifugiasse nel dominio dell' altro, vi sarà arrestato e sarà consegnato al Governo patrio per la debita punizione. Ogni straniero ai due dominii che dopo commesso tale delitto in uno di essi si trovasse nel territorio dell'altro, sarà pure arrestato e consegnato al Governo leso per esservi punito giusta le sue leggi. Nello stesso modo si procederà all' arresto ed alla consegna, ove abbia luogo, ed alla punizione di coloro che ricettassero scientemente un disertore dell' uno e dell' altro dominio: non ommesso, in tutti i casi di cui sopra, quell' aumento di pena solito infliggersi in tempo di guerra. I sudditi degli Stati interessati non potranno comprare dai disertori cavalli, armi, od oggetti d' equipaggio; i detti effetti, dovunque trovati, saranno considerati rubati, e restituiti al corpo cui apparteneva il disertore; i trasgressori verranno puniti in conformità delle rispettive leggi patrie purchè sia dimostrato che fosse loro nota o sospetta la provenienza de' predetti effetti. Alle Autorità milit. e civ. dei confini si dirameranno gli ordini perchè non s' introducano in uno de' due Stati interessati persone comprese nella leva milit. dell' altro, i quali non muniti di carte in regola tentassero di sottrarsene. Se malgrado ciò vi si introducessero non riconosciute, saranno diffidate al primo reclamo con intimazione di sortire dai confini e rilascio di un

foglio di via determinato con dichiarazione di non potersene discostare sotto pena dell' arresto e della consegna allo Stato cui appartengono. Se però tali persone fossero già state formalmente arruolate ed avessero prestato il giuramento d' uso, saranno considerate disertori e soggette alle misure per essi convenute. 1 *ott.* 1835 (ivi, *p.* 261 a 267).

V. *Inquisiti e Condannati.*

INQUISITI E CONDANNATI.

— Non saranno tollerati nè assicurati ne' dominii delle parti interessate, ma saranno arrestati, e consegnati al Governo requirente quelli che presso il medesimo fossero imputati o già condannati per alcuno de' seguenti delitti: Lesa Maestà; insegnate massime contrarie alla Santa religione, e disturbate con empio fine e con violenza le funzioni sagre celebrate in pubblico; offese e vie di fatto ai Magistrati supremi ed ai Giudici; resistenza alla forza pubbl., e pubbliche violenze; omicidii, esclusi gli involontari o semplicemente colposi; ferimenti gravi con pericolo di morte; ratto violento; stupro con violenza; incendii; falsificazione di monete; falsità di scritture pubbliche; furto con qualità di sacrilegio, di violenza, di scasso, d'inosalizione, di chiavi false, di famulato, e di abigeato quando il bestiame sottratto ascende alla somma stabilita dalle leggi del dominio ove fu commesso; di crassazione; di rubamento di denari o effetti dello Stato; di fraudata amministrazione delle rendite del principe, de' comuni e de' pubbl. stabilimenti; di fallimento con dolo malo; di calunnia rapporto ai delitti sopra notati. Quando il prevenuto arrestato appartenga, per origine o domicilio legalmente acquistato, al dominio in cui si è rifugiato non si consegnerà, ma sarà giudicato nello Stato di cui è suddito in conformità delle rispettive leggi: a tal fine il Governo requirente rimetterà all' altro requisito gli atti assunti dal Giudice competente dello Stato ove sarà seguìto il delitto. La sentenza che verrà emanata sarà poi comunicata per notizia al Governo requirente. Se si trattasse di un fatto atroce, e perturbante la pubbl. tranquillità commesso in uno de' dominii de' Governi interessati con complicità di uno o più sudditi dell' altro, questi si consegneranno previi gli opportuni concerti, al Governo requirente per gli esami, i confronti o altri atti occorrenti alla prova del delitto, ma si restituiranno al Governo patrio per esservi giudicati colle sue leggi. Se l' imputato fosse suddito d' un dominio per origine e dell' altro per domicilio, si consegnerà a quello ove commise il delitto. Se gli imputati avessero commesso uno o più delitti nel dominio del Governo requisito, sarà in sua facoltà o di far loro scontare la meritata pena prima della consegna, o di far consegnare cogli imputati gli atti risguardanti i sudd. delitti per servire di norma ai Trib. del Governo requirente per infliggere loro un proporzionato aumento di pena. La consegna degli imputati o condannati sarà oggetto d' una domanda ministeriale al Governo del dominio in cui si trovano; cogli imputati si consegneranno le copie degli atti assunti prima della consegna dietro pagamento della sola mercede della scrittura, non che le armi, il danaro od altro che vi abbia relazione e servir possa alla processura

ed a prova del delitto. Le robe furtive o no le qoali si riconoscessero appartenere a terze persone saranno, dopo fattone oso iu processo, restitoite senza spesa ai proprietari che faranno constare delle loro ragioni con legittime prove riconosciote dal Ciudice competente. Delle robe de' malfattori ritrovate presso di loro, si disporrà secondo le leggi del dominio ove si esegoirà la condanna. Il Governo che, pel presente concordato, sarà richiesto della consegoa di qualche imputato o condannaio, non potrà fargli grazia, nè concedergli impunità o salvo-condotto, eccettoati quelli che si accordano per la prova di altri delitti secondo le pratiche di proc. crim., i qoali però, non meno che qoelli che fossero accordati ai sudd. rei, verranno ritirati ed annullati venendo i medesimi dall' altro Governo reclamati. Quando la consegoa non avrà luogo per essere l' imputato nel caso d' eccezione suespresso, ooo potrà concedergli grazia nè impunità senza l' adesione dell' altro Governo. Richiedendosi la eoosegna di persone ree di delitti commessi fonri dei due Stati pei quali vi sia luogo a procedere nel dominio richiedente, si riservano i Governi interessati di accordare o no la consegna in ragione delle circostanze. Qoando un impotato e condannato si dovrà consegnare sarà scortato ne' modi indicati pei disertori (V.) e percorrerà lo stesso stradale. Le spese pel mantenimento e per la traduzione de' rei e degli effetti asportati sono a carico del Governo richiedente e dovranno corrispondersi secondo i Regol. e le tariffe in vigore tanto ne' dominii ove fu eseguito l' arresto quanto in quelli ove dovran passare i rei, salve quelle maggiori spese richieste dalla qualità delle persone o da altre circostanze, noo meno che quelle occorse per le copie de' processi. L' ammootare di tali spese dovrà pagarsi ogni tre mesi al rispettivo Governo secondo le tabelle che verranno esibite. Chi scientemeote darà albergo, aioto o favore agli imputati o condannati pe' delitti indicati soperiormente, incorrerà nelle pene imposte per la ricettazione dei baoditi o delinquenti secondo le rispettive leggi dei due dominii, salvo le eccezioni stabilite dalle medesime pei congiunti secondo i gradi e le circostanze. Se alcuno de' sudd. imputati e condannati fuggiti da uno de' due dominii passasse al servigio milit. dell' altro, per sottrarsi agli effetti della presente convenzione, si dichiara che verrà consegnato al Governo requirente, il quale dal canto suo rimborserà al Governo requisito l' importare dell' ingaggio pagato al sudd. individuo. Gli imputati o condannati che dovranno consegnarsi al Governo richiedente saranoo, dopo i concerti presi fra i doe Governi, rimessi dai rispettivi Trib. alle forze dello Stato cui appartengono a tenore di quaoto è detto di sopra, per essere ne' modi indicati tradotti al loro destino. Tutti i sudd. art. *(fra questi sono compresi anche quelli intorno ai disertori)* si osserveranno, anche pei delitti anteriori alla loro pubblicazione, dopo 15 giorni della pubblicaz. medesima; ed avranno forza per 5 anni consecutivi e, se non si dichiarasse diversamente, s'intenderanno conservati di qoinquennio in quinquennio. 1 *ott.* 1835 (v. 54, *p.* 267 a 274).

V. Monte Napoleone.

Statistica. Ciò che ad essa risgoarda è trattato dalla 1.ª divisione del Ministero. 19 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 88).

Stato (Amministrazione delle). Viene affidata ad un Governo provvisorio (V.). 14 *febb.* 1814 (v. 1, *p.* 3).

— I poteri governativi saranno esercitati a nome di S. M. Maria Luigia Arciduchessa d'Austria da una Reggenza provvisnria (V.). 6 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 17).

— Regol. per la provvisoria amministrazione dello State affidata sempre alla sudd. Reggenza. 15 *dett.* (ivi, *p.* 62 e seg.).

— L'amministrazinne degli Stati vieoe assunta da un Ministro. 6 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 66 e 67).

— Atto ministeriale che dà un Regol. organico per l'amministrazione de' Ducati. *dett.* (ivi, *p.* 68 e seg.).

— È affidata alla direzione del Ministro di Stato; il Cav. d'onore avrà gli affari militari e diplomatici cempresa la cerrispondenza colle potenze limitrofe per oggetti straordinari. Il contrello formerà un ramo particolare indipendente da quello dell'Interno; gli Amministratori soggetti ad una contabilità saranno setteposti ad una revisione di conti. Quando un affare interesserà più di un ramo d' amn.ioistraziene, l' eggetto sarà preso in considerazione e discusso in cemune fra i diversi capi. Per dare maggior unità alla direzione degli affari è creato un Cons. di State (V.) nel quale egni cape di dipartimento riferirà gli oggetti da lui dipendenti, e dupo discussi in pieno Cens., S. M. darà le oppertune disposizioni. 27 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 142 a 144).

— Per la suppressione del Ministero, l'amministrazione dello Stato è affidata a due Presid. detti dell'Interno e delle Fioanze. I Segret. di Stato sone pure soppressi. 26 *dic.* 1816 (v. 9, *p.* 252).

— Decrete interno all' amministraziene generale delle Stato da porsi in esecuziene il primo del press. lugl.. Le incombenze de' decasteri nen menzionati in dette Decreto cesseranno all' epoca sndd. tranne il Dipart. milit. e gli affari esteri eve nulla è innovato. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 100 a 117).

— In vece delle due Presid. vi sarà uo Cons. intime di Stato e delle conferenze e 4 Direzioni o Sezioni dette della Giustizia e della Polizia generale; dell'Interne; delle Finaoze; delle Acque e delle Strade. 27 *genn.* 1831 (v. 45, *p.* 23 e seg.).

— La città di Piacenza sarà il centro dell'amministrazione degli Stati di cui sone incaricati i Presid. dell'Interno e delle Finanze. 18 *febb.* 1831 (ivi, *p.* 65).

— L' amministrazione generale degli Stati sarà divisa in due Sezioui dette delle Finanze e dell'Interno le quali avranno ciasc. un Presid. setto gli erdini immediati del Sovrano. 9 *giugn.* 1831 (ivi, *p.* 202 e 203).

V. Creditori - Debitori - Presid. delle Finanze, *Computisteria* - Tesoro dello Stato.

Conto presuntivo dello Stato.

— È nelle incombenze della 2.ª divisiene del Ministere. 19 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 88).

— Non comprenderà che i soli redditi dello Stato e le spese a carice del tesoro. Esse conterrà le proposte delle rispettive Ammioistrazieni, quelle del Dirett. d' Azienda colle sue osservazieni ed il parere del Ministro. In quello del 1817 non si comprenderà verun reliquate nè attive

nè passivo degli anni anteriori. Il presontivo sudd. dovrà essere presentato al Sovrano in Cons. di Stato il 20 del venturo dic. Nell' apr. pross. si dovrà presentare il risultato de' conti anteriori al 1817 col presuntivo pei reliquati attivi e passivi degli anni anteriori al sudd.. 30 *nov.* 1816 (v. 9, *p.* 230 e 231).

— È di competenza del Presid. delle Finanze. Ogni Dipartimento lo fa per la parte che lo risguarda e con questi presuntivi particolari, il Presid. sudd. ne formerà uno generale dello Stato il quale, per le spese, dovrà contenere 5 colonne: la 1.ª per le spese dell' anno precedente; la 2.ª la proposta per l' anno corr. del capo del Dipartimento; la 3.ª i cambiamenti del Presid. dell'Interno o del Dipart. milit. secondo la dipendenza del Dipartimento o del corpo; la 4.ª le osservazioni del Presid. delle Finanze; la 5.ª le somme assegnate ed approvate dal Sovrano. Se vi fosse differenza d' opinione tra il capo di Dipartimento ed il Presid. delle Finanze, le proposte verranno corredate delle rispettive osservazioni, ben inteso che il Presid. non può cambiare le somme scritte nella 2.ª e 3.ª colonna, ma proporne una differente nella 4.ª giustificando i proposti cambiamenti. Ottenuta la decisione Sovrana nella 5.ª colonna, nessuno potrà cambiare il titolo di spesa nè il totale assegnato, senza la Sovrana approvazione. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 170 e 171).

— Per semplificare la scrittura ed accelerare le operazioni della Computisteria, ogni anno si chinderanno i conti delle diverse Amministrazioni dello Stato, e, nella compilazione dell' anno presuntivo, si riporteranno nella colonna delle spese gli articoli che in tutto o in parte non fossero stati eseguiti nello spirante anno; e nella colonna delle entrate le somme accordate che tuttora rimanessero a pagarsi totalmente od in parte per gli art. di cui sopra. Il presuntivo del 1821 sarà fatto nel modo sudd.. 4 *dic.* 1820 (v. 21, *p.* 91 e 92).

— Saranno dati de' nuovi modelli pel bilancio annuale di previdenza. 14 *giugn.* 1821 (v. 23, *p.* 226).

— A cominciare dal 1834 il Presid. delle Finanze sottoporrà al Sovrano entro il mese di ott. di ogni anno insieme alla proposta del presontivo per l' anno a venire il conto che egli deve rendere per l' anno precedente nella qualità d' Ordinatore di tutte le spese dello Stato. 7 *giugn.* 1834 (v. 51, *p.* 198).

ENTRATE E SPESE.

— I debitori (V.) verso lo Stato per tasse scadute, dovranno pagarle immediatamente sotto la comminatoria di essere militarmente esecutati. 13 *marz.* 1814 (v. 1, *p.* 24).

— La scrittura delle entrate e delle spese dello Stato è nelle incombenze della 2.ª divisione del Ministero. 19 *ag.* 1814 (v. 3, *p.* 89).

— Tutte le spese a carico dello Stato saranno liquidate dall'Uffizio di liquidazione generale stabilito nel Ministero. 14 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 115).

— Gli stati per onorari o altre spese saranno compilati in triplo, uno per corredare il mandato, uno per l' Uffizio di liquidazione generale e uno per la Direzione d' azienda e conti. I fogli di corredo saranno in semplice originale. Gli stati saranno firmati dal compilatore e certificati veri dall' Autorità o Funzionario che li trasmette

al Ministero. Il *certificato vero* conterrà l'ammontare e la data e non avrà cancellature; in testa vi si indicherà il Ducato, la Città o Pretura, l'Amministrazione e l'esercizio cui la spesa concerne; non potranno compilarsi in carta più piccola della Ducale tranne uno degli originali (per le spese di giustizia) il quale dovrà essere in carta bollata e quindi di dimensione più piccola; dovranno inviarsi al Ministero con lettera. Gli atati per onorari dovranno giungere al Ministero prima del », gli altri prima del 10 d'ogni mese pel mese passato: quelli presentati dopo saranno liquidati nel mese susseguente; quelli non conformi alle precedenti disposizioni, verranno ritornati e non saranno ammissibili che nel susseguente mese. L'Uffizio di liquidazione farà conoscere i contravventori al Ministro e non potrà sottoporre alla sua sanzione alcuno stato che non sia conforme alle precedenti disposizioni. La loro liquidazione procederà a misura del loro arrivo al Ministero. Le liquidazioni o i mandati si manderanno all'Autorità o Funzionario che avrà diretto gli stati al Ministero e non alle parti interessate eccetto i casi che le parti stesse avessero inviati gli stati al Ministro. Qualunque disposizione contraria è annullata. Il presente atto avrà vigore col pross. lugl.. 14 *giugn.* 1816 (ivi, *p.* 255 a 258).

— La Camera de' conti eseguirà la liquidazione per saldo di tutte le spese a carico del tesoro sulle quali si spediscono mandati d'acconto. 30 *giugn.* 1817 (v. 10, *p.* 160), Le note delle spese di giustizia e di altre straordinarie fatte dai Pret. e dai Trib. si mandano col mezzo dei Governatori alla Presid. dell'Interno la quale le verifica e le trasmette alla Presid. delle Finanze per il pagamento a conto e trasmissione alla Camera (ivi; *p.* 167).

— Le spese dello Stato a carico del Tesoro (V.) si determinano dal Sovrano coll'approvazione de' conti presuntivi delle diverse Amministrazioni e con speciali concessioni intervenute dietro dimanda. 16 *ott.* 1821 (v. 24, *p.* 273). I prodotti che costituiscono le entrate dello Stato si versano tutti nella cassa del tesoro. Questi prodotti si compongono delle contribuzioni dirette; della rendita della Finanza; del dazio di consumo; del Patrimonio dello Stato; della Posta delle lettere; di rendite eventuali come tasse di Polizia e degli Archivi; e dai lavori eseguiti negli stabilimenti a carico dello Stato (ivi, *p.* 275 e 276). Le spese del Governo si fanno dal Tesoriere generale qual Cassiere particolare sino alla concorrenza dei fondi determinati per ogni natura di spesa, e contro mandato firmato dal Presid. delle Finanze munito del *Visto* del Computista e quitato dalla parte (ivi, *p.* 277 e 278).

— La liquidazione delle spese dello Stato anteriori al 1833 e la spedizione de' relativi mandati di pagamento dovranno compiersi entro sett. del 1834. La dimanda di pagamento de' sudd. mandati sarà chiesta alla Tesoreria generale entro il 31 dic. successivo nel qual giorno i conti degli anni anteriori al 1833 ancora aperti saranno chiusi e saldati. Col 1834 e nel sett. d'ogni anno dovranno compiersi e la liquidazione delle spese dell'anno precedente, e la spedizione de' relativi mandati il pa-

gamento de' quali sarà chiesto alla Tesoreria generale prima del 31 dic. di quel dato anno: in detto giorno il conto dell'anno precedente sarà chiuso e saldato. I mandati non presentati nel termine sudd. saranno annullati, salva la spedizione di nuovi dietro speciale concessione Sovrana, e la spesa sarà posta tra le straordinarie dell'anno corr.. Chiuso il conto di un'annata, nessuna spesa ad essa relativa potrà pagarsi senza concessione Sovrana. 7 *giugn.* 1834 (v. 51, *p.* 196 e 197).

STATO (Amministrazioni dello). Le loro gestioni saranno rivedute dall' Uffizio di liquidazione generale stabilito nel Ministero. 14 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 116).

— Per la suppressione del Ministero, le Amministrazioni sì civ. che milit. dirigeranno i loro rapporti al Presid. cui sono sottoposti. 26 *dic.* 1816 (v. 9, *p.* 254).

— È vietato alle Amministrazioni pubbl. di deliberare a favore di particolari intorno ad atti non registrati, sotto pena di pagare del proprio i diritti di controllo. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 390).

— Tutte le Amministrazioni fan centro nella Segreteria di Stato e di Gabinetto. Quelle non conservate col Decreto organico di questo giorno, cesseranno al 1.° del pross. lugl.. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p.* 101 e 117).

— Le contestazioni intorno a' contratti d'imprese o di somministrazioni per le Amministrazioni dello Stato sono giudicate in prima istanza dalla Sez. del contenzioso del Cons. di Stato, salvo appello al Cons. riunito in adunanza generale. 31 *lugl.* 1822 (v. 27, *p.* 84).

STATO CIVILE. Nonostante la sospensione degli art. 74, 75 e 76 del Cod. civ. relativi al matrimonio, si dovranno premettere per l'interesse dello stato civ. le misore portate dagli art. precedenti, adempite le quali l'Uffiziale dello stato civ. rilascierà una fede da esibirsi al Parroco, o al Ministro se trattasi di non cattolici, che deve celebrare il matrimonio. Detta fede attergata dall'attestato della seguita celebrazione, verrà consegnata dallo sposo entro 8 giorni all'Ufficiale dello stato civ. per essere trascritta sul registro e depositata in fine d'anno al Trib. di prima istanza. Mancando lo sposo ad alcune delle formalità prescritte, incorrerà nelle pene di cui nel Cod. pen. art. 193 e si supplirà al registro col mezzo della rettificazione. 15 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 64 e 65).

— Le incombenze di Ufficiale dello stato civ. si esercitano nella Sez. capo-luogo dal Pret. o da chi ne fa le veci, ed in ciasc. Sez. da un Sind. a ciò delegato. 15 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 61).

— Chi avrà trovato esposto un fanciullo nuovo nato, lo presenterà al Parroco per farlo battezzare, poscia al Pret. o al Sind. del luogo, o al Pod. per Parma e Piacenza, insieme agli abiti e quant' altro esisteva presso il fanciullo, dichiarando le circostanze del tempo e del luogo: il Pret., Sind. o Pod. ne farà processo verbale dicendo del sesso e dell'età apparente del fanciullo. La ricognizione d'un figlio naturale si fa avanti al Pret. o Pod. e se ne dà avviso all'incaricato de' registri perchè ne faccia menzione sul registro contro l'atto di nascita. Le adozioni si notificano al Pret. dell'adottante dall'una o dall'altra delle parti nel termine di 3 mesi (Cod. civ. art. 359): il Pret. ne dà avviso all'incaricato de' registri per la men-

zione come sopra. 14 *ag.* 1816 (v. 9, *p* 50 e 51).

I Pret. o i Pod. non faranno la pubblicazione d'un matrimonio, che dopo essersi assicurati che gli sposi hanno la capacità voluta dalle leggi civ. per contrarlo, e che vi sia il consenso delle persone da cui dipendono, ov'esso sia necessario, o siansi eseguiti gli atti rispettosi voluti dal Cod. ne' casi in cui non abbisogna il detto consenso: quindi i Pret. ed i Pod. avranno gli stessi diritti che avevano gli Ufficiali dello stato civ. per farsi rimettere gli atti di nascita degli sposi ed i documenti necessari per procedere al matrimonio. Le opposizioni si notificano al Pret. o al Pod.. Durante l'opposizione, di cui si farà nota sul registro delle pubblicazioni non si procederà al matrimonio. Le sentenze che si proferiscono sulle opposizioni saranno pure notificate al Pret. o al Pod. e se ne farà parimenti cenno sul detto registro. Se non vi sono opposizioni, o sieno state tolte, e null'altro osti alla celebrazione del matrimonio, il Pret. o il Pod. rilascierà agli sposi, dopo le pubblicazioni, un certificato dell'adempimento di tutte le formalità prescritte dal Cod. civ. per procedere a tale celebrazione. Con detto certificato si passerà al matrimonio: in quanto ai cattolici, dovranno presentarsi ai rispettivi Parrochi per adempiere a quanto prescrive la Santa Chiesa. Prima di fare le pubblicazioni pe' matrimoni de' milit., il Pret. o Pod. dovrà assicurarsi se a norma dei Regol. essi ne abbiano ottenuto il permesso (ivi, *p*. 52 a 54). Le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente atto sono abrogate. (ivi, *p*. 55).

— Gli impiegati dell'Uffizio dello stato civ. daranno ogni trimestre ai Ricevitori del controllo uno stato degli atti di morte e ciò ne' mesi di genn., apr., lugl. e ott. sotto pena di l. 30 di multa per ogni mese di ritardo: le stampe de' audd. stati verranno somministrate dall'Amministrazione del controllo e gli impiegati sodd. dovranno riempirne tutte le colonne. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p*. 396).

— L'osservazione scrupolosa di quanto è disposto intorno allo stato civ., alla formazione degli atti ed alla conservazione de' registri, è affidata ai Pod. ed ai Sind.[1]. 30 *apr.* 1821 (v. 23, *p*. 150).

— I Pod. non possono esimersi dalle incombenze di cui nel sudd. atto, nè conferirle ad altri, eccetto al Sind., senza la speciale autorizzazione del Commiss. distrettuale: però, i Segret. dovranno prestarsi nel tenere i registri e nello stendere gli atti che il Pod. deve ricevere e sottoscrivere. 14 *giugn.* 1821 (ivi, *p*. 237).

— Saranno date delle istruzioni agli Ufficiali dello stato civ. intorno alle cautele che dovranno usare pei matrimoni de' milit. 24 *ott.* 1826 (v. 36, *p*. 60).

— La fede della celebrazione del matrimonio che lo sposo deve presentare all' Ufficiale dello stato civ. (Cod. civ. art. 308) sarà da questi ricevuta e trascritta nel registro de' matrimonii, da qualsivoglia persona ed in qualunque tempo sia essa presentata. Il solo sposo incorrerà nella multa di cui nell'art. 310 ove la presentazione si faccia dopo gli otto giorni stabiliti. Istruito l'Ufficiale dello stato civ. della celebrazione di un matrimonio di cui non siasi esibita la fede entro il detto termine, ne darà

avviso al Proc. Ducale del Trib. civ. e crim. della giurisdizione del comune, e questi promuoverà la punizione dello sposo che avrà ommessa la presentazione. L'Ufficiale nel consegnare agli sposi l'attestato a prova che tutte le solennità prescritte furono adempiute, rammenterà loro quanto è ordinato superiormente. 18 *lugl.* 1834 (v. 52, *p.* 10 e 11).

ATTI.

— Quelli ricevuti dopo il 26 ott. 1814 saranno subito sottoposti al bollo straordinario a spese de' comuni per cura de' Proc. fiscali e del Dirett. generale della Finanza. 15 *nov.* 1815 (v. 6, *p.* 189).

— Gli atti saranno iscritti sui registri uno dopo l'altro senza alcuno spazio, le cancellature e i cambiamenti si approveranno in margine dell'atto in una colonna lasciata a quest'effetto nei registri. Ogni atto sarà sottoscritto sui registri dall'incaricato di tenerli e dalle persone intervenute o come parti interessate, o come testimonii e si farà cenno delle cause che impedisce ad esse di sottoscriversi. 14 *ag.* 1816 (v. 9, *p.* 50).

— Quegli atti dello stato civ. che la legge assoggetta al controllo, saranno registrati sulle copie. 23 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 365). Gli atti di nascita e morte e di matrimonio ricevuti dai Funzionari a ciò destinati e gli estratti che se ne rilasciano, sono esenti dal controllo (ivi, *p.* 429).

— Per gli atti di nascita, di morte, di matrimonio e delle pubblicazioni di matrimonio, i Pod. si atterranno sino a nuovo ordine alle formole usate prima del 1817. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 287).

— Le copie degli atti di nascita, di morte e di matrimonio, estratte dai registri dello stato civ. e dai documenti annessi che si trovano nelle cancellerie dei Trib. civ. e crim., sono esenti dai diritti di cancelleria. 16 *febb.* 1821 (v. 22, *p.* 142).

— L'Archivio pubbl. non può dare copia od estratto di un atto dello stato civ. se il Pod. del comune rispettivo non faccia fede che i registri dello stato civ. non esistono negli uffizii comunitativi. 29 *nov.* 1821 (v. 24, *p.* 349).

— Gli atti dello stato civ. compilati dorante la passata rivolta da' Funzionari nominati dall'intruso Governo sono convalidati purchè sieno stesi nelle forme volute dalla legge e che le parti che dichiararono sieno di nuovo chiamate davanti l'attuale legittima Autorità la quale, sentitele di nuovo, faccia cenno in margine dell'atto nullo della sua ratifica e si sottoscriva colle parti medesime. Se i primi dichiaranti o alcuno di essi fosse morto, assente, od impedito, suppliranno secondo gli atti, o testimonii, o il Parroco, o coloro che sono coobbligati per legge a dichiarare. Quegli atti stesi da legittime Autorità e nelle forme volute dalla legge che portassero la menzione *Governo provvisorio di Parma*, queste parole verranno annullate, e l'Autorità incaricata dei registri dovrà interlinearle e dichiarare in margine che ciò vien fatto in forza del presente Decreto, e vi sostituirà le parole *Ducato di Parma*, o *di Guastalla* e si firmerà. In tutti due i casi la ratifica e le correzioni anzidette dovranno farsi nel termine di 40 giorni dalla promulgazione del presente Decreto sotto pena pe' trasgressori di l. 25 di multa da pagarsi al tesoro per ogni atto non ratificato e non

corretto, da incorrersi alla verifica della contravvenzione. La Procura Ducale per sè o col mezzo de' Pret. verificherà se le sudd. disposizioni sieno state eseguite. 9 *lugl.* 1831 (v. 46, *p.* 14 a 16).

— La copia regolare di un atto dato dall' Archivio pubbl. in caso di nullità per mancanza di qualche forma esenziale, del doppio esistente presso il comune, sarà accettata dall' Ufficiale dello stato civ. come nel caso di mancanza di registro preveduto dal Decreto del 29 nov. 1821. 19 *nov.* 1833 (v. 50, *p.* 180).

V. Le disposizioni generali.

CERTIFICATI.

— Quelli che si rilasciano dai Pod. e dai Pret. in esecuzione dell' art. 69 del Cod. civ. *(Francese)* o a prova che furono adempite tutte le formalità prescritte dalla legge per procedere alla celebrazione del matrimonio, dovranno essere in carta bollata da c. 15. 28 *magg.* 1818 (v. 12, *p.* 184).

— Le fedi di nascita, di matrimonio e di morte, saranno in carta bollata da c. 15. 2 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 313). I certificati delle Autorità amministrative per poter celebrare il matrimonio, saranno sottoposti al bollo straordinario da c. 15 prima di essere sottoscritti (ivi, *p.* 320).

— Non si ammetteranno nè dai Trib. giudiziari, nè da' pubbl. Funzionari amministrativi e di buongoverno, nè da' capi degli stabilimenti mantenuti o protetti dallo Stato altre fedi di nascita, di morte, di matrimonio, o di cittadinanza pe' tempi che tali registri si tenevano da pubbl. Uffiziali civ., se tali fedi non sono date dal Magistrato amministrativo del comune depositario de' sudd. registri. Un esemplare a stampa di quest' atto starà affisso negli uffizii de' Magistrati e Funzionari di sopra menzionati. 11 *dic.* 1822 (v. 28, *p.* 101 e 102).

V. Le disposizioni generali.

REGISTRI.

— Quelli che sono in carta semplice continueranno a servire per quest' anno, ma verranno sottoposti al bollo straordinario a spese de' comuni prima di depositarli alle cancellerie de' Trib. Se per l' anno corr. occorressero de' registri di supplemento, essi saranno in carta bollata. 15 *nov.* 1815 (v. 6, *p.* 189).

— Saranno consultati dai Pod. per formare le liste per l' arruolamento milit.. 5 *dic.* 1815 (ivi, *p.* 224).

— Saranno stampati in modo che non si abbiano a riempire che i nomi delle parti. All' ultimo di ciasc. mese il Sind. d' ogni Sez. chiude e certifica i suoi registri e li trasmette al Pret. il quale fa iscrivere gli atti sui registri generali tenendo per inserti quelli formati dal Sind.. I registri generali continueranno a tenersi in doppio tranne quello delle pubblicazioni. Il Pret. ne conserva una copia e trasmette l' altra al Cancell. del Trib. civ. il quale ne dà ricevuta. Il Segret. nota in margine della copia o dell' estratto la somma esatta per diritto e vi mette la sua firma: la somma esatta è poi notata in un registro numerizzato dal Pret.. 15 *marz.* 1816 (v. 7, *p* 61 e 62).

— Col 1.° del 1817 i registri delle nascite, de' matrimonii e delle morti si terranno pe' cattolici dai Parrochi; per gli ebrei dai Rabbini o Maestri; pei non cattolici dai Ministri o Pastori. I registri saranno in carta non bollata, ma le copie date dai de-

positari non si ammetteranno in giudizio che in carta bollata. Essi saranno conformi al modello che il Ministro trasmetterà ai Goveroatori: questi poi ne spediranno il numero necessario ai Pret. del loro Goveroo ed ai Pod. di Parma e di Piacenza. I Pret. ed i Pod. spediranno i sudd. registri in doppio alle persooe incaricate di tenerli: uoo di essi sarà legato e servirà per un anno, l'altro sarà in fogli volanti: tutti due saraono numerizzati e cifrati dal Pret. o Pod.. Gli incaricati de' registri li terraono iu doppio, ed alla fioe d' ogni mese o ne' primi otto giorni del successivo, manderanno quello in fogli volanti contenente gli atti del mese al Pret. o Pod. del loro comune. Alla fioe di ciasc. anno o ne' primi otto giorni del successivo, i registri saranno chiusi i due doppii saranno confrontati dall' incaricato e dal Pret. o Pod. del comune e di talo confronto se ne farà dichiarazione appiedi accennandone il risultamento: tale dichiarazione sarà sottoscritta dall' incaricato e dal Pret. o Pod. I registri esistenti presso il Pret. o il Pod. saranoo, alla fioe dell' anno, legati in libri e trasmessi all' archivio pubbl. del Governo o del Pro-Governo da cui dipendono. I registri delle nascite conterraono il giorno, l' ora ed il luogo della oascita, il sesso del nuovo nato, i nomi che gli verranno dati, i oomi, cognomi, professione e domicilio del padre, della madre e de' testimonii. 14 *ag.* 1816 (*v.* 9, *p.* 48 a 50). Ritenuto che non possano farsi tumulazioni che 24 ore dopo la morte, gli atti saranno registrati dietro dichiarazioue di due testimoni; i registri conterranno i nomi, cognomi, età, professione e domicilio dol defunto, il luogo della morte, i nomi dell' altro coniuge se la persona defunta era maritata o vedova, i nomi, cogoomi, età, professiooe e domicilio dei testimonii. Delle morti che accadono negli ospedali, nelle prigioni, o in altri pubbl. stabilimeoti, se ne dà avviso al Pret. o Pod. e da questi all' incaricato de' registri del luogo dell' ultimo domicilio del defunto. Lo stesso si farà pei giustiziati: l'avviso sarà dato dai Cancell. crim. al Pret. o Pod. 24 ore dopo l' esecuzione. Gli avvisi sudd. oon conterranno che le indicazioni prescritte superiormente, e queste saranno iscritte dall' incaricato sul registro. Per sospetto di morte violcota non si procederà all' inumazione del cadavere che dopo la visita fatta da un Ufficiale di polizia, coll' assistenza di un medico o di un chirurgo, compiuta la quale l' Ufficiale ne darà avviso al Pret. o Pod. e questi all' incaricato. I registri delle pubblicazioni (Cod. civ. art. 63) si terranno dai Pret., o dai Pod. per Parma e Piacenza: le pubblicaziooi si faranno ne' luoghi e modi di cui nel sudd. Cod. (ivi, *p.* 51 e 52). L' atto di matrimooio sarà iscritto dall' incaricato sul registro il quale conterrà i nomi, cognomi, professiooe e domicilio de' loro genitori; i nomi, cognomi, età, professione e domicilio de' testimonii, e la menzione del certificato dell' adempimento di quanto viene prescritto dalla legge rilasciato dal Pret. o Pod. Il registro delle pubblicazioni sarà ogni anoo chiuso dal Pret. o Pod. e trasmesso, coi documenti ad esse relativi depositati presso di lui, all' Archivio pubbl. del Governo o del Pro-Governo da cui dipende: all' Archivio sa-

ranno pure trasmessi i processi verbali e gli atti relativi ai fanciulli ritrovati esposti ed alle ricognizioni di un figlio naturale (ivi, *p.* 54). I registri delle nascite per la città di Parma saranno tenuti da' Dogmanni del battistero colle discipline decretate pei Parrochi (ivi, *p.* 55). Modello del registro delle nascite, de' matrimonii e delle morti (ivi, *p.* 56 a 61).

— È accordato un mese dall' oggi per far iscrivere ne' registri gli atti dello stato civ. che non potrebbero iscriversi che dietro sentenza di rettificazione. Entro il detto mese le persone tenute a dichiarare nascite o morti, potranno fare le dichiarazioni agli Ufficiali dello stato civ. i quali dovranno ricevere tali dichiarazioni ed iscriverle come se fatte in tempo debito. Spirato il detto termine si procederà d' uffizio ad istanza de' Proc. fiscali alla rettificazione degli atti a spese di coloro che avranno ommesse le prescritte dichiarazioni, i quali saranno inoltre processati e condannati a norma di Legge. Passato il termine summenzionato i Pret. denunzieranno al Governatore da cui dipendono gli atti non iscritti ne' loro registri e le persone che dovevano fare le dichiarazioni; il Governatore manderà le denunzie al Proc. fiscale del suo Governo agli effetti di cui sopra. 2 *dic.* 1816 (ivi, *p.* 235).

— I Funzionari civ. incaricati de' registri delle pubblicazioni di matrimonio che scientemente facessero quelle risguardanti a milit., a disertori, o ad arruolati assenti dalle truppe, senza farsi esibire il permesso voluto dalle Leggi, saranno puniti a norma del Cod. pen. (*Francese*) art. 193. 5 *apr.* 1818 (v. 12, *p.* 114).

— I registri degli atti delle pubblicazioni di matrimonio tenuti da' Pod. o dai Pret. e gli estratti che giusta il Cod. civ. (*Francese*) art. 64 si affiggono alla porta del comune, saranno in carta bollata cioè i registri in quella da c. 45, gli estratti in quella da c. 15, e ciò sotto la responsabilità de' Segret. dei Pod. e dei Cancell. dei Pret.. 28 *magg.* 1818 (ivi, *p.* 183 e 184).

— Le pene prescritte dall' art. 192 del Cod. pen. (*Francese*) si applicheranno agli Ufficiali dello stato civ. che ommetteranno d' iscrivere gli atti sui registri pubbl. a ciò destinati. 11 *febb.* 1819 (v. 14, *p.* 29).

— I registri delle pubblicazioni di matrimonio e di qualunque atto dello stato civ. tenuti dai Pod. e Pret. saranno in carta bollata da c. 45; gli estratti del sudd. registro che si affiggono alla porta dei comuni, saranno sottoposti al bollo straordinario da c. 15 prima di essere attaccati. 2 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 310 e 320).

— Tutti i registri dello stato civ. di cui è cenno nel Cod. civ. tit. I. III. e V della parte 4.ª del Lib. I, saranno tenuti dai Pod.. Per le dichiarazioni da scriversi sui registri di cittadinanza, si farà uso della formola annessa al presente Decreto. 11 *giugn.* 1820 (v. 16, *p.* 287) 5 module delle dichiarazioni da scriversi sul detto registro di cittadinanza da usarsi a norma del caso in cui si troverà l' impetrante (ivi, *p.* 291 a 301).

— I registri di cittadinanza prescritti dal Cod. civ. contenenti gli atti di cui negli art. 297 a 300 del Cod. stesso si terranno in carta bollata come tutti gli altri dello stato civ.. Ai sudd. registri di cittadinanza si applicheranno tutte le disposizioni

intorno ai registri dello stato civ. di cui nell' atto de' 2 dic. 1819. 12 *sett.* 1820 (v. 20, *p.* 64 e 65).

— Saranno trasmessi ai Proc. Ducali, agli Archivisti ed a tutti i Pod. de' comuni, i modelli approvati de' registri di nascita, di matrimonio e di morte, insieme alle opportune istruzioni sul modo di tenerli. Le istruzioni ed i modelli saranno stampati. 29 *sett.* 1821 (v. 24, *p.* 226).

Istruzione

Si lascierà un margine lateralmente ad ogni atto per le rettificazioni od annotazioni ordinate dal Cod. civ.. Ogni registro sarà cartolato e cifrato dall' Archivista il quale indicherà il numero de' fogli di cui si compone e la classe a cui appartiene. Le registrature comincieranno dopo la detta dichiarazione: esse saranno sottoscritte dall' Ufficiale che tiene i registri apponendovi nome e qualità di tutte le persone intervenute, alle quali si faranno leggere gli atti facendone cenno. Se gli intervenuti non possono sottoscrivere se ne dirà la causa.

Il Cod. civ. prescrive che i registri di matrimonio debbono indicare e la celebrazione e l' adempimento delle solennità preliminari: si terranno quindi due registri uno in doppio per le dichiarazioni, l' altro pure in doppio per trascrivervi le fedi provanti la celebrazione del matrimonio (Cod. civ. art. 309). Nel primo si dirà dell' adempimento di quanto prescrive l' art. 301 e seg. di detto cod. il tutto a norma de' modelli: in tutti due si farà pur cenno delle opposizioni al matrimonio fatte, non fatte, o tolte. Infine si avrà riguardo all' art. 314 del Cod. civ. sul modo di trascrivere gli atti di matrimonio celebrati all' estero, ben inteso di non trascrivere alcuno di tali atti se prima non sia debitamente legalizzato.

I registri di nascita sono semplici, il modello contiene tutto ciò che prescrivono gli art. 315 al 318 del Cod. civ.. Per gli atti fatti dietro sentenza del Pret., per le legittimazioni, e per le adozioni, vi sono de' modelli particolari. Nella dichiarazione per la legittimazione d' un figlio naturale fatta dai genitori, si farà cenno in margine dell' atto dall' Ufficiale che la riceve se ne' suoi registri di nascita siavi quello del figlio riconosciuto, diversamente un estratto di tale atto sarà rilasciato dall' Ufficiale medesimo per essere inserito ne' registri di nascita dell' Ufficiale diverso da quello che ha ricevuta la dichiarazione, facendone anche mensione in margine dell' atto. Se le dichiarazioni siansi fatte per atto pubbl. o per iscrittura privata, se ne farà la presentazione e la registrazione giusta gli art. 324 e 325 del Cod. civ.. Pe' matrimonii celebrati all' estero si starà all' art. 329 di detto Cod. e non si ammetteranno che atti debitamente legalizzati. La presentazione e registrazione de' Sovrani rescritti di legittimazione si faranno a forma dell' art. 330. Gli atti di adozione (V.) si presenteranno e si trascriveranno ne' registri come quelli di legittimazione, art. 331, e se ne farà cenno in margine dell' atto di nascita dell' adottato.

Il Cod. civ. contiene le disposizioni precise sulla formazione de' registri di morte le quali sono esattamente accennate nel modello (ivi, *p.* 227 a 230).

Seguono 6 modelli del registro per le dichiarazioni di matrimonio; 2 per quelle delle celebrazioni di matrimonio; 7 per quelle di nascita; 1 per quelle di morte (ivi, *p*. 231 a 246).

— I registri d' ogni anno coi documenti di corredo si depongono all' Archivio pubbl. dall' Autorità comunitativa entro il mese di genn. dell' anno susseguente. 29 *nov*. 1821 (ivi, *p*. 341).

— Decreto intorno al modo di tenere i registri dello stato civ. per le truppe dello Stato (V). 26 *magg*. 1822 (v. 26, *p*. 89 e seg.).

— Modificazioni ed ampliazioni al sudd. Decreto. 22 *ag*. 1822 (v. 27, *p*. 165 e seg.).

— I doppi de' registri dello stato civ. del 1805 al 1816 che si trovano nelle cancellerie dei Trib. civ. e crim. di Parma e di Piacenza saranno depositati nei rispettivi Archivi pubbl. a spese del tesoro. 30 *sett*. 1832 (v. 48, *p*. 187).

— I documenti soggetti al bollo straordinario pel disposto del Decreto del 2 dic. 1819 saranno soggetti alla tassa in esso specificata (art. 29) purchè sieno della dimensione cui corrisponde la tassa medesima; se fossero in carta più grande, la tassa sarà in proporzione della dimensione. 22 *lugl*. 1814 (v. 52, *p*. 16 e 17).

V. Le disposizioni generali.

TABELLE ALFABETICHE ANNUALI E DECENNALI.

— Il Pret. o il Pod. per Parma e Piacenza farà in doppio nel corso dell' anno e lo chinderà alla fine, la tavola alfabetica delle nascite, delle morti e de' matrimonii, giusta il modello che verrà dato dal Governatore al quale verrà trasmesso uno de' doppi. 14 *ag*. 1816 (v. 9, *p*. 54 e 55).

— Nel genn. di ciasc. anno sarà formata la tabella annuale ossia l' indice degli atti ricevuti da ciasc. Ufficiale nel corso dell' ultima annata. Ne' primi sei mesi di ciasc. II.° anno (cioè 1826, 1836, 1846 e va dicendo) si formeranno delle tabelle decennali degli atti di nascita, di morte e di matrimonio ricevuti nel decennio precedente. Le tabelle annuali e decennali, saranno in carta bollata, e certificate veridiche ed esatte dagli Ufficiali che sono depositari de' registri. Di dette tabelle se ne compileranno tre minute una per la Delegazione o Commessaria distrettuale: le altre due minute delle tabelle annuali saranno aggiunte alla fine de' registri originali e depositate con essi o alla Podesteria o all' Archivio giusta il Cod. civ. art. 295: le altre delle tabelle decennali saranno una per la Podesteria, l' altra per l' Archivio pubbl.. I Segret. delle Podesterie sono incaricati di formare le tabelle, ma i Pod. risponderanno della loro esattezza. I Segret. sudd. otterranno un' indennità per la formazione delle sudd. tabelle di c. 1 per ogni atto: ogni facciata conterrà 24 atti. Gli atti di legittimazione de' figli naturali e di adozione saranno notati sulle tabelle delle nascite in un capitolo separato. Segue la modula delle tabelle. I Delegati e Commiss. distrettuali manderanno alla Presid. dell' Interno un transunto delle tabelle indicante il numero degli atti di ogni natura ricevuti in quell' annata o in quel decennio. Esso transunto sarà scritto in uno specchio per ogni distretto, e ciasc. comune vi avrà una linea distinta; vi saranno i sommati. 16 *dic*. 1823 (v. 30, *p*. 150 a 154).

— L' indennità per la formazione delle tabelle si pagherà col fondo di riserva de' comuni, osservando per l'autorizzazione ciò che si pratica per le spese imprevedute. Detta indennità di c. 1 è dovuta per ogni atto iscritto su due minute delle tabelle: nulla è dovuto per la terza minuta che deve stare annessa ai registri che sono depositati nelle Podesterie. Quelle Podesterie che avessero già formate le tabelle coi modelli prescritti nel Decreto del 1807 non avranno l'obbligo di rinnovarle. Per le minute da depositarsi al Commessariato ed all' Archivio si starà alla nuova modula: si starà pure alla stessa modula per le tabelle decennali del primo decennio se già non erano formate prima dell'atto del 16 dic. 1823. Nella formazione di tutte le tabelle si seguirà l'ordine alfabetico de' cognomi con tutto il rigore, e dove vi siano persone dello stesso cognome si seguirà fra questi l' ordine alfabetico de' nomi, per quelle poi che avessero lo stesso cognome e nome si aggiungeranno in ordine alfabetico il nome del padre. Le tabelle già formate che non fossero in ordine alfabetico dovranno rifarsi. Nelle tabelle de' matrimonii si porrà nella 1.ª colonna il numero d'ordine; nella 2.ª il nome dello sposo in ordine alfabetico; nella 3.ª quello della sposa. Le tabelle sì annuali che decennali saranno in carta della stessa dimensione di quella de' registri. Se mancassero i registri dello stato civ. dal 1.° genn. 1817 al 1.° lugl. 1820, ne sarà fatta apposita relazione alla Presid. dell'Interno. I nomi di battesimo che negli atti fossero scritti in lingua francese saranno traportati sulle tabelle in lingua italiana. Le spese cui darà luogo la formazione delle tabelle per carta, legatura ecc. si sosterranno dai comuni, eccettuata la stampa delle medesime la quale sarà a carico de' Segret. atteso che essa scema la loro fatica. 30 *ott.* 1824 (v. 32, *p.* 73 a 79).

V. Adozioni - Cittadinanza - Cod. pen. Francese - Cognomi - Matrimonii - Nascite - Truppe dello Stato.

Statue. Ne' pubbl. stabilimenti non si possono collocare statue o altri ricordi a lode di un vivente. 30 *ag.* 1832 (v. 48, *p.* 115).

V. Bronzi-Legname abbozzato ecc. - Marmi.

Stemmi ducali. Sulla porta principale d'ogni stazione postale vi dovrà essere lo stemma di S. M. 12 *ott.* 1818 (v. 13, *p.* 35).

— Saranno tolti gli stemmi sovrapposti a que' luoghi in cui la vendita de' generi regali non è il principale commercio che vi si fa; saranno pur tolti quelli de' postari e prenditori di lotto che avranno met. 1 di altezza, e cent. 6 di larghezza o di più, ma se ne potranno sostituire altri di minore dimensione. Quelli meno decenti saranno rifatti in meglio. 28 *ott.* 1819 (v. 15, *p.* 256 e 257).

V. Suggelli.

Stero *o metro cubico*. Nell' applicare le tasse doganali sul fieno, sulla paglia, sulle legne da fuoco ecc. lo stero sarà considerato pari a 1/2 quint.. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 105).

Stime (Le). E le descrizioni di lavori saranno sottoposte al bollo straordinario da c. 45 prima che se ne faccia uso in atti soggetti a controllo. 2 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 321).

— De' mobili, pagano, l. 1 per diritto fisso di controllo. 23 *dett.* (ivi, *p.* 406).

— Se la carta su cui si facessero le stime fosse di dimensione maggiore di quella cui corrisponde la tassa di c. 45, tale tassa sarà regolata in ragione della dimensione della carta adoperata. 22 *lugl.* 1834 (v. 52, *p.* 16 e 17).
V. Contratti - Controllo, *Diritti proporzionali.*

STIPENDI (Gli). Dei funzionari ed impiegati pubbl., saranno pagati col danaro che si riscooterà sulle contribuzioni scadute. 14 *febb.* 1814 (v. 1, *p*, 5).
— Andranno soggetti col 1.° genn. 1816 ad una ritenzione (V.) per far fronte alle pensioni. 1 *marz.* 1816 (v. 7, *p.* 41).
— Arretrati che fanno parte del debito pubbl. si pagheranno di preferenza. 22 *dett.* (ivi, *p.* 139).
— Degli impiegati, saranno mensilmente liquidati dall' uffizio di liquidazione generale stabilito nel Ministero. 14 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 116).
— La disposizione del 1.° marz. 1816 sulle ritenzioni è confermata. 25 *ott.* 1816 (v. 9, *p.* 182).
— Le quitanze di quelli pagati dal Governo sono esenti da bollo; lo sono pure quelli degli ospizi, de' comuni, delle fabbriche, e degli altri pubbl. stabilimenti quando però lo stipendio annuo non eccede le l. 300. 2 *dic.* 1819 (v. 15, *p.* 324).
— Le quitanze degli stipendi e degli emolumenti de' funzionari ed impiegati dello Stato sono esenti. dal registro. 23 *dett.* (ivi, *p.* 429).
— Le ritenute solite farsi sugli stipendi, sono abolite per la cessazione del diritto alle pensioni (V.). 1 *ag.* 1821 (v. 24. *p.* 61).
— Le disposizioni del 1.° marz. e 25 ott. 1816 sono confermate. 2 *lugl.* 1822 (v. 27, *p.* 15).
— Cominciando dal marz. 1831, gli stipendi, soldi e salari che si pagano dall' erario o dalla Ferma-mista che sono maggiori di annue l. 600, saranno sino a nuovo ordine sottoposti alla ritenzione di un decimo a pro dello Stato. 28 *marz.* 1831 (v. 45, *p.* 128 e 129).
— Le sudd. ritenzioni cesseranno col 31 dic. 1831. 11 *nov.* 1831 (v. 46, *p.* 193).
V. Ritenzioni sugli stipendi - Soldi personali.

STOPPA (La). Di lino, è esente dal dazio d' entr., non paga che soldi 20 pel taglio della bulletta. Di canepa, paga per dazio d'entr. il 2 per 100 sul valore; pel dazio d' usc. V. Canape - Lino. 21 *giugn.* 1814) v. 2, *p.* 99 e 103).
— Confermate le sudd. disposizioni. 6 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 250 e 253).
— Di canape e di lino paga per dazio, se greggia da filare c. 10 per quint. all' entr. e fr. 1. 20 all' usc.; se filata, fr. 3 sì all' entr. che all' usc.; se filata e tinta, fr. 12 all' entr. e c. 50 all' usc. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 48),
— Di canape da filare, paga come la canape greggia; di lino, paga l. 1. 50 per quint. all' entr. e l. 1 all' usc.. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 165).
— Di canape e di lino filata, greggia, imbiancata o tinta che dall' estero fosse diretta per Parma o per Piacenza, potrà daziarsi alle porte. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 237).

STORACE (Lo). In lacrima, paga per dazio d' entr. c. 25 per chil., se liquido c. 15; d' usc. c. 5 indistintamente. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 63).

STRACCHINI (Gli). Che dall' estero fossero diretti per Parma o per Piacenza, possono da-

ziarsi alle porte. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 236).
V. Formaggi diversi.

STRACCI (Gli). Di qualunque sorta, pagano per dazio d' usc. l. v. 3 per peso. 21 *giugn.* 1814 (v. 2, *p.* 104).

— Il sudd. dazio è portato a fr. 1. 9t. 6 *ott.* 1814 (v. 3, *p.* 253).

— Non possono, senza recapito di finanza, nè trasportarsi dall' interno nel circondario confinante, nè circolarvi, nè tenervene in ammasso. 4 *magg.* 1816 (v. 8, *p.* 19 e 20). Quelli ad uso di fabbricar carta, pagano per dazio d' entr. o. 10 per quint. e d' usc. fr. 24 (ivi, *p.* 48). Se di lana, pagano c. 60 per quint. all' entr. e fr. 24 all' usc. (ivi, *p.* 85).

— È permessa la loro circolazione in quantità non maggiore di chil. 15 tanto nel circondario confinante che nell' interno de' Ducati. Per quantità maggiore abbisognerà il recapito di finanza, sotto pena di essere dichiarato in contravvenzione, da rilasciarsi dal doganiere più vicino al luogo da cui si vorranno levare, ed in sua mancanza dal venditore di generi regali. Se gli stracci dovranno uscir dagli Stati si darà una bolletta regolare; se diretti ad una cartiera nazionale o ad un ammasso autorizzato nel circondario confinante si darà una licenza vincolata a ritorno. Il venditore di generi regali non rilascierà che le semplici licenze da convertirsi in bolletta regolare alla più vicina dogana nel caso che gli stracci dovessero uscire. Le licenze saranno scaricate dai doganieri cui sono dirette; per gli stracci destinati ad una cartiera distante dall' uffizio doganale basterà un certificato del fabbricatore. La disposizione del 4 magg. 1816 che ne vieta l' ammasso, senza licenza, nel circondario confinante è riteouta. Gli stracci trovati in circolazione in quantità maggiore di 15 chil. senza recapito saranno dichiarati in contravvenzione ed i portatori o conducenti incorreranno nella loro perdita, nella multa eguale al doppio diritto d' usc. e nella confisca de' mezzi di trasporto. Gli impotenti al pagamento della multa e delle spese del processo, saranno sottoposti alla prigionia giusta le veglianti leggi. 12 *dic.* 1818 (v. 13, *p.* 107 a 109).

— Di lana, pagano il dazio come le cimatore (V.); di tela ad uso di fabbricar carta, pagano c. 10 per quint. all' entr. e l. 24 all' usc.. 18 *apr.* 1820 (v. 16, *p.* 153 e 165).

— Non sono ammessi al transito che dietro presentazione del recapito della dogana estera. 8 *apr.* 1821 (v. 22, *p.* 197). Senza recapito di finanza non possono nè introdursi nè circolare nel circondario confinante in quantità maggiore di chil. 15 (ivi, *p.* 201). Degli stracci che si trasportassero o si raccogliessero nel circondario sudd. se ne dovrà giustificare l' esito; si dovrà pure giustificare della loro provenienza per ottenere recapito di trasportarli da un luogo all' altro del circondario confinante, o da questo nell' interno de' Ducati (ivi, *p.* 205). In qualunque tempo si trovino stracci in circolazione senza recapito s' incorrerà nella multa di l. 60 e nella perdita di tutti i mezzi di trasporto (ivi, *p.* 217).

— I compratori e venditori di stracci in bottega sono soggetti a patente di 6.ª categoria. 17 *febb.* 1822 (v. 25, *p.* 199).

— La circolazione e il deposito de' cenci da prima libera in

tutti i Ducati, tranne nel circondario confinante, nol sarà più in certi determinati luoghi che colle discipline di cui più oltre. I luoghi sono: le Pretnre di Traversetolo e Ciano aggregate, Langhirano, Fornovo, Coroiglio e Vairo aggregate, Berceto, Borgotaro, Compiano, Salso aggregata a Borgo S. Donn., Pellegrino, Bardi, Ferriere, Bettola, Rivergaro, Pianello, Castel S. Giov., Borgonovo, e Lugagnano aggregata e Castell' arquato. I detti luoghi, per riguardo ai cenci, saranno sottoposti alle discipline doganali ordinate pel circondario confinante, salvo il dispostn del presente atto. La circolazione ed il deposito de' cenci ne' sodd. luoghi saranno liberi quando si tratti di quantità non maggiore di chil. 8. Quando la quantità ecceda li 8 chil. occorrerà la licenza rilasciata dalla dogana più prossima al punto da cui parte la merce: essa avrà una determinata *valitura* e sarà obbligata a ritorno onde giustificare l' arrivo della merce alla sua destinazione nel tempo prefisso. Il deposito di più di chil. 8 di cenci dovrà pure dichiararsi alla dogana più prossima al luogo ove si raccolgono. Detta dichiarazione si rinnoverà a misura che l' ammasso cresca di 8 in 8 chil. tranne la frazione minore di detto peso: la licenza porterà obbligo al dichiarante di giustificare l' esito della quantità dichiarata nel termine non maggiore di 9 mesi. Le contravvenzioni in fatto di clandestina circolazione si puniscono colla perdita del carico, de' mezzi di trasporto, e colla multa di l. 2 per ogni chil. di cenci caduti in commesso. Pei depositi non dichiarati vi sarà la perdita della materia e l. 2 di multa per ogni chil. di cenci invenzionato. Pel deposito falsamente dichiarato si perderà la materia che superi di 8 chil. quella espressa nella licenza, e si pagherà su questa l. 1 di multa per ogni chil. La mancanza di presentare il recapito di scarico, per le bollette vincolate a ritorno, non cagionata da causa legittima e giustificata, si punirà colla multa di l. 3 per ciasc. chil. di cenci indicato nella licenza. La stessa multa si applicherà al depositario che non giustificasse in tempo debito l' esito della quantità di cenci dichiarata. Se la quantità di cenci posta in circolazione fosse ritrovata maggiore o minore di quella espressa nella bulletta d' accompagnamento, o se l' attestazione sulla consegna non corrispondesse alla quantità stessa, si applicherà in tutti i sudd. casi la multa di l. 3 per chil. sulla differenza ma su quel tanto però che eccede gli 8 chil.. Il contravventore che non offrisse guarentigia per la multa incorsa, sarà arrestato e tradotto nanti al Proc. Ducale presso il Trib. che dovrà conoscere l' affare, il quale adoprerà giusta il Decreto de' 18 nov. 1820, art. 32. Le disposizioni che non sono modificate col presente atto rimangono in vigore. 20 *sett.* 1823 (v. 30, *p.* 30 a 34).

— I negozianti di stracci sono soggetti a patente della 5.ª categoria. 4 *apr.* 1828 (v. 39, *p.* 70).

— I suddetti negozianti prendono patente della 5.ª classe. 16 *marz.* 1832 (v. 47, *p.* 144).

V. Carta (Ritagli di).

FINE DEL VOLUME QUARTO.